COLLEZIONE
DI CARTE PUBBLICHE, PROCLAMI, EDITTI, RAGIONAMENTI, ED ALTRE PRODUZIONI TENDENTI A CONSOLIDARE LA RIGENERATA REPUBBLICA ROMANA.

TOM. II.

ROMA MDCCXCVIII.
AN. I. DELLA REPUBBLICA ROMANA.
PER IL CITTADINO LUIGI PEREGO SALVIONI.

COLLEZIONE
DI CARTE PUBBLICHE, PROCLAMI, EDITTI, RAGIONAMENTI,
ED ALTRE PRODUZIONI TENDENTI A CONSOLIDARE LA RIPRISTINATA
REPUBBLICA ROMANA

N.° 261.

LEGGE

Sopra i Commissarj di Guerra

In esecuzione dell' Articolo 369. della Costituzione della Repubblica Romana il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano decreta la seguente Legge.

TITOLO I.

Organizzazione

SEZIONE I.

Istituzione dei Commissarj di Guerra.

ARTICOLO I.

VI saranno Commissarj di Guerra addetti al servizio delle Truppe.

Art. 2. Questi Commissarj saranno di due specie. Gli uni Ordinatori, e gli altri Ordinarj.

Art. 3. I Commissarj Ordinarj saranno divisi in due Classi.

Art. 4. Vi saranno undici Commissarj di Guerra, trè de' quali Ordinatori, ed otto Ordinarj.

Fra gli otto Ordinarj ve ne saranno quattro di prima Classe, e quattro di seconda.

In caso di Guerra il numero de' Commissarj Ordinatori, ed Ordinarj potrà essere accresciuto in virtù d'una legge.

Art. 5. In caso di Guerra vi sarà in ciscuna Armata un Commissario Ordinatore in Capo.

SEZIONE II.

Modo d' Admissione, di Nomina, e di Recezione.

Art. 6. Ogni Cittadino, che si crederà atto ad adempire le funzioni di Commissario di Guerra, dovrà prima provare l'età

d'anni 25. compiti, ed il suo Civismo, la sua capacità, e che abbia fatto regolarmente il suo servizio o nella Guardia Nazionale, o nella Armata, tanto nelle Truppe, che nell'Amministrazione Militare. Dapoi sarà tenuto presentarsi nel Capo luogo della Divisione Militare di sua Residenza, e rimettere la sua memoria in dimanda d'un Posto di Commissario di Guerra al Prefetto Consolare dell'Amministrazione principale del luogo.

Questi ne informerà l'Ordinatore della Divisione, che intimerà a' trè Commissarj di Guerra di trovarsi al giorno, e all'ora indicata nel luogo della Seduta dell'Amministrazione principale, e conferiranno publicamente con l'Aspirante in presenza degli Amministratori Dipartimentali, ed in mancanza di questi in presenza della Municipalità del Luogo sù i rami principali dell'Amministrazione Militare, e sugli elementi della Aritmetica, e della Geometria prattica. Ivi, e sul momento faranno formare dall'Aspirante un Processo Verbale *in forma* su questa Conferenza. Questo Processo Verbale sarà fatto in doppio, sottoscritto in conseguenza dagli Esaminatori, e dall'Aspirante.

Art. 7. L'Ordinatore della Divisione sarà tenuto assistere a questa Conferenza, se si trova nel luogo, ed in questo caso non presteranno la loro presenza, che due altri Commissarj di Guerra. L'Amministrazione Dipartimentale, o la Municipalità per organo del Presidente potrà ancora fare all'Aspirante le Questioni relative al Commissario di Guerra, che giudicherà a proposito, e ne verrà fatta menzione nel Processo Verbale tenuto dall'Aspirante.

Art. 8. Queste Conferenze non potranno avere luogo, che ne' tre primi giorni del Vendemmiale, Piovoso, e Pratile.

Art. 9. I Processi Verbali d'esami saranno abbastanza sviluppati, e stesi per mettere in istato di pronunciare sul grado d'intelligenza, capacità degli Aspiranti.

Art. 10. Il Processo Verbale sarà indirizzato dall'Aspirante per appoggio della sua dimanda al Ministro della Guerra, perchè sia stabilito ciò, che converrà sull'ammissione, o non ammissione del Cittadino, che si presenterà.

Art. 11. Tutti i Commissarj di Guerra tanto Ordinatori, che Ordinarj si sceglieranno per il momento presente dal Generale Comandante le Truppe Francesi in Roma.

Art. 12. La nomina al posto di Commissario di Guerra apparterrà nell'avvenire al Ministro dalla Guerra solamente.

La scelta dei Commissarj di seconda Classe si farà per metà fra i Quartier Mastri, che avranno almeno tre anni di servizio in questa qualità; Quella dei Commissarj di prima Classe tra quelli di Seconda; Quella dei Commissarj Ordinatori tra quelli di prima Classe: e quella di Commissario Ordinatore in Capo nell' Armata tra gli Ordinatori.

Art. 13. Ogni Militare, che lascierà il suo Corpo per prendere un posto di Commissario di Guerra, non potrà conservare il suo Rango nel Corpo, nè pretendervi ad alcun avanzamento. Vi sarà rimpiazzato sul momento; Ma nondimeno sarà ammesso in seguito a far valere i suoi servizj Militari per ottenere la giubilazione, come Commissario di Guerra.

Art. 14. Prima d'esercitare alcuna Funzione, si presenteranno dai Commissarj di Guerra Ordinatori, ed Ordinarj all' Autorità Costituita, e Principale de' Luoghi gli ordini di servizio, che saranno ad essi stati spediti dal Ministro della Guerra. Ne faranno formar tante copie, quante sono le Amministrazioni di Dipartimento nella Divisione Militare, cui saranno addetti, e queste copie collazionate, e certificate saranno dai medesimi indirizzate a ciascuna di queste Amministrazioni, le quali invieranno sul momento un' estratto di detti ordini di servizio a ciascuna delle Municipalità del loro contorno. Questi ordini di servizio così presentati all' Amministrazioni Dipartimentali, e Municipali del luogo, ove risiedono essi Commissarj di Guerra, dovranno esservi registrati subito, e sarà posta sul detto ordine la menzione del registramento.

Art. 15. I Commissarj Ordinatori impiegati all' Armata sul Territorio della Repubblica faranno registrare i loro ordini di servizio alla Municipalità del luogo del loro principale soggiorno, ed al Burò dello Stato Maggiore, che sarà tenuto di trasmetterne l' Estratto *all' Ordine*, subito dopo la comunicazione di detti ordini di servizio. Il Commissario Ordinatore in Capo dell' Armata avrà obbligo egualmente di far notificare all' ordine dello Stato Maggior Generale il nome, e le funzioni di ciascuno de' Commissarj di Guerra impiegati sotto di Lui.

Art. 16. Subito che un Commissario di Guerra nuovamente provveduto avrà fatto ai Corpi Amministrativi del Luogo

della Residenza assegnatagli la presentazione de' suoi ordini, di servizio. Il Comandante in Capo lo farà riconoscere dalle Truppe, che vi saranno in guarnigione, e le quali a tale effetto saranno riunite con le Bandiere, e Stendardi loro. Il Comandante farà battere il bando, e portar l'armi: Si situerà nel Centro col Commissario di Guerra nuovamente provveduto, e farà fare la lettura degli ordini di servizio: In seguito il Provveduto presterà questo Giuramento = Giuro odio alla Monarchia, ed alla Anarchia, fedeltà, ed attaccamento alla Repubblica, ed alla Costituzione, e di ubbidire alle Leggi, ed adempiere con assiduità, imparzialità, e disinteresse le Funzioni, che mi sono confidate = Ciò fatto il Comandante Militare dirà ad alta voce = Cittadini noi riconosciamo il Cittadino N.N. per Commissario Ordinatore, o per Commissario di Guerra, Promettiamo da buoni Repubblicani, e bravi Militari di rispettare i Poteri, che gli sono delegati dalla Legge = Le Truppe in seguito sfileranno avanti il nuovo Commissario.

SEZIONE III.

Subordinazione.

Art. 17. L'Amministrazione Militare suprema appartenendo al Ministro della Guerra, i Commissarj di Guerra di qualunque grado dipenderanno da' suoi ordini, e saranno sotto la sua vigilanza.

Art. 18. Il Commissario Ordinatore in Capo all' Armata v'eserciterà superiormente a tutti gli altri Commissarj, o Agenti d'Amministrazione qualunque le funzioni Amministrative Militari, che sono confidate dalle Leggi agli Agenti d' Amministrazione.

Art. 19. I Commissarj di Guerra addetti all' Armata vi saranno solamente sotto gli ordini de' Commissarj Ordinatori di detta Armata, tanto fuori che dentro il Territorio della Republica. Obbediranno loro in tutto ciò, che concernerà il servizio, e renderanno esattamente conto della esecuzione degli Ordini, che avranno ricevuti, e di tutte l'operazioni d' Amministrazione, che l'urgenza, e le circostanze improvise li metteranno nel caso di fare da se stessi provisoriamente.

Art. 20. I Commissarj di Guerra di residenza nelle Divisioni staranno sotto gli ordini dei Commissarj Ordinatori di dette Divisioni, ai quali renderanno conto di tutti i dettaglj, de' quali saranno incaricati.

Art. 21. Nelle Piazze, ove non risiederà un Commissario Ordinatore, e dove i bisogni del servigio esiggeranno la presenza di più Commissarj di Guerra, il più anziano dei Commissarj del medesimo grado diriggerà gli altri, che gli saranno necessariamente subordinati in tutto ciò, che concernerà il servigio. Trasmetterà ad essi tutti gli ordini, che riceverà direttamente dall' Ordinatore di divisione, ed egli solo renderà conto al detto Ordinatore su la loro esecuzione.

Art. 22. Niun Commissario di Guerra in Residenza potrà esser cangiato di luogo senza un ordine del Ministro della Guerra.

Art. 23. Saranno tenuti i Commissarj di Guerra a prestarsi prontamente ad ogni richiesta, che in iscritto sarà fatta loro sopra oggetti di loro dipendenza dall' Amministrazione Militare, o dagli Ufficiali Generali, e nell' assenza di questi dai Comandanti in Capo impiegati nel loro Territorio, salva la responsabilità di detti Ufficiali Generali, o Comandanti in Capo.

Art. 24. I Commissarj di Guerra sono in una indipendenza totale dai Capi Militari: non sono suscettibili d' alcuna pena pronunciata da questi Capi, ma saranno tradotti avanti il Tribunale Militare per causa di mal versazione, e tutt'altra preveduta dal Codice penale, e puniti per giudizio di questo Tribunale secondo il rigor delle Leggi. Potranno nondimeno esser puniti dell'arresto dall'Autorità del loro Ordinatore, o del Commissario, che n' eserciterà l' autorità nel caso di semplice negligenza, e per qualche mala condotta personale capace di compromettere il servizio.

SEZIONE IV.

Responsabilità.

Art. 25. I Commissarj di Guerra saranno responsabili di tutte le richieste fatte da loro parte contro la Giustizia, o contro le disposizioni della presente Legge.

Art. 26. Allorchè una somma sarà stata pagata indebitamente, o una Somministrazione fatta contro le disposizioni delle Leggi, o sopra Ordini irregolari del Commissario di Guerra, ne sarà fatta ritenuta sopra i di lui appuntamenti sino alla reintegrazione della somma perduta per la Repubblica, o sopra Beni personali del Commissario di Guerra. In tutti gli altri casi, come quello di negligenza Personale nel Servizio, d' Incivismo, d' Imbrobità, sarà destituito senza pregiudizio di più forte pena, se al delitto convenisse.

Art. 27. E' proibito ad ogni Commissario di guerra d' abbandonare il suo Contorno senza averne prevenuto il Comandante in Capo delle Truppe.

SEZIONE V.

Trattamento.

Art. 28. Il Soldo annuale di Commissario di Guerra sarà regolato, come segue.

Al Commissario Ordinatore impiegato in Capo nell' Armata ——————————— ꝶ 1600

Agli altri Commissaj Ordinatori presso l' Armata, e a quelli di Residenza nelle Divisioni Militari —— —— ꝶ 1200

Ai Commissarj di Guerra di Prima Classe ——— ꝶ 800

Ai Commissarj di Guerra di Seconda Classe —— ꝶ 700

Art. 29. Sarà pagato in ogni Mese *in Presenza* come appuntamento in vece di Alloggiamento a ciascun Commissario di Guerra Ordinatore, o Ordinario, come segue.

Al Commissario Ordinatore ——————— ꝶ 15

Ad ogni Commissario di Guerra Ordinario ——— ꝶ 10

Art. 30. Il Commissario Ordinatore, e gli Ordinarj riceveranno senza veruna ritenuta sopra il soldo le Razioni di Pane, e Carne, come segue.

I Commissarj Ordinatori Razioni ——————— 3

I Commissarj Ordinarj Residenti nelle Divisioni Militari, ed ogn' altro Commissario di Guerra Razioni ——— ꝶ 2

Art. 31. Il Commissario Ordinario, e gli Ordinarj riceveranno senza veruna ritenuta sopra il soldo le Razioni di Foraggi, come segue.

I Commissarj Ordinatori Razioni ——————— ꝶ 3

I Commissarj Ordinarj Residenti nelle divisioni Militari, ed ogn' altro Commissario di Guerra Razioni ——— ꝶ 2

Art. 32. Le spese di Burrò non potranno eccedere Scudi Sessanta al Mese per il Commissario Ordinatore, e quaranta per gli altri Commissarj di Guerra, senza pregiudizio tutta volta delle indennizzazioni convenevoli ad accordarsi nei casi straordinarj, e su Documenti giustificativi di Contabilità.

Art. 33. I Commissarj di Guerra impiegati nell' Armata avranno il Contrasegno per lettere di servizio in tutta l' estenzione del Territorio occupato dall' Armata, a cui saranno adetti, come ancora per la loro corrispondenza con il Ministro della Guerra.

I Commissarj Ordinatori nelle Divisioni Militari avranno la stessa facoltà nell' estenzione della loro Divisione, ed altresì con il Ministro di Guerra.

I Commissarj Ordinarj di Guerra non avranno facoltà di contrassegnare. Ogni Commissario di qualunque grado godrà della franchigia del Porto delle Lettere.

SEZIONE VI.

Pensioni.

Art. 34. Nessuna giubilazione sarà accordata, che ai Commissarj di Guerra, i quali conteranno trent' anni di servizio. Avranno allora per giubilazione il quarto degli appuntamenti loro. Ciascun' anno di servizio al di là dei trenta sino ai Cinquanta aggiungerà di più la ventesima parte dei trè altri quarti.

Art. 35. La pensione dovuta ad un Commissario di Guerra sarà regolata sull' ultimo trattamento del Rango, che occupava, purchè abbia esercitato questo rango per due Anni, o sul trattamento dell' Impiego Militare, e del grado, che riempiva prima d' esser nominato Commissario di Guerra.

SEZIONE VII.

Uniforme.

Art. 36. I Commissarj di Guerra d' esercizio all' Armata, o nè luoghi della loro Residenza, o Divisione saranno costantemente rivestiti dell' Uniforme quì appresso.

Abito di Panno bianco Nazionale foderato di rosso, senza bavaresi, ed abbottonato sul petto, collo rivoltato di color scarlatto; Paramani e patte di velluto nero con tre piccoli bottoni gialli uniformi; Patte delle saccoccie a traverso dell' abito, orlatura di scarlatto sulle saccoccie, e trè bottoni a ciascuna; Camisciuola, e Calzoni bianchi, Bottoni gialli per abito, camisciuola, e calzoni segnati in mezzo con la leggenda = *Amministrazione Militare* = contornata da una ghirlanda.

Art. 37. Il Commissario Ordinatore in Capo porterà sul Collo, sù i paramani, e sulle saccoccie un ricamo in oro della larghezza di 25. Centimetri: ovvero dodici trentatreesimi di terzo di palmo Romano.

Art. 38. Tutti gli altri Ordinatori porteranno lo stesso ricamo sul collo, e sui Paramani; ma non sulle Saccoccie.

Art. 39. I Commissarj di Guerra Ordinarj porteranno lo stesso ricamo sul Collo solamente.

Art. 40. I Commissarj di Guerra porteranno Cappelli battuti, lisci, montati secondo l'uso, orlati d'una treccia in seta, o lana nera con un ganzo piatto di 12. Centimetri, e mezzo, o di sei trentatreesimi, ossia di due undicesimi di terzo di Palmo Romano, piccolo bottone giallo uniforme, e Coccarda Nazionale. Il Pennacchio sarà Rosso.

La Spada uniforme sospesa da un pendone di pelle nera sarà guarnita d'una Dragona d'oro a cordone per i Commissarj Ordinatorj; E di Capitano per i Commissarj di Guerra.

Art. 41. Allorchè i Commissarj di Guerra proclameranno Leggi, o Indirizzi all' Armata, o faranno le loro riviste, o si presenteranno davanti Corpi Amministrativi radunati, o alfine quando assisteranno a qualche ceremonia Civica, o Militare, saranno sempre decorati d'una fettuccia tricolore, che sostenga una Medaglia gialla, la quale avrà per stemma = *Rispetto alle Leggi* =.

TITOLO II.

Funzioni.

SEZIONE PRIMA

Oggetti delle Funzioni

Art. 42. Tutti i Dettaglj dell' Amministrazione Militare tanto nelle Piazze di Guerra, ed altri luoghi di Guarnigione, o riunimento di Truppe, quanto nei Campi d'Armata sono confidati ai Commissarj di Guerra. Le loro funzioni, s'estendono su tutti gli oggetti spettanti all'economia, spese, e consumi dell' Armata, e quello, che interessa i bisogni d'ogni genere dei Difensori della Patria.

Art. 43. Le funzioni di Commissario di Guerra sono incompatibili con ogni altro impiego pubblico; In conseguenza i Commissarj di Guerra non potranno in verun caso esercitare Funzioni straniere a quelle d'Amministrazion Militare, le quali sono a medesimi confidate.

Art. 44. I Dettaglj dell'Amministrazion Militare, de' quali restano incaricati i Commissarj di Guerra, sono come segue relativamente alle

Truppe

La formazione dei Ruoli relativi all' Organizzazione, Reggimentamento, Incorporazione, Leva, e Licenza delle Truppe.

La Recezione delle Truppe all' arrivo d'esse nelle Piaz-

ze, i Bandi da pubblicar loro, gl' Alloggj, il Soldo, il Vestiario, l'Armamento, l'Equipaggiamento, il Mantenimento, le Somministrazioni da farsi loro in ogni genere, la loro Pulizia, e Disciplina nelle Piazze, negli Accampamenti, ed Accantonamenti, il loro Movimento, gli ordini di Marcia, lo Sbarco, le Recezzioni, e Prestazioni di Giuramento di tutti gli Ufficiali d'ogni grado, ed i Processi Verbali da tenere di questi Atti.

La proclamazione delle Leggi, e la cura della loro esecuzione.

Le Riviste, i Rapporti, gli Stati di situazione, quelli di mutazione, i Congedi, i Biglietti d'Entrata, e Uscita per Ospedali, la Contabilità, ed Amministrazione superiore de' corpi, le Riviste, le Rassegne, le Rimonte, le Riforme, i dettaglj, relativi ai Cavalli.

Diverse Amministrazioni Militari

Viveri, e Foraggi, specie, qualità, quantità di viveri tanto ordinarj, che straordinarj.

Tappe, e Convoglj. Militari, Magazzeni, Stabilimenti, Ispezzione, Vigilanza, e Pulizia.

Costruzione de' Forni di Campagna, Recezzione, Conservazione, Guasti, Versamenti, Distribuzione delle Derrate in Magazzeni, e Processi Verbali, che vi si riferiscono.

Contabilità di guarda Magazzeni in natura, e in derrate, tenuta, e verificazione de' registri in stati di situazione.

Soldo degl' Impiegati, e spese particolari.

Pulizia.

Inventarj degli Utensili di manutenzione, e di Fabricazione.

Vestiario, ed Equipaggiamento

Vestiario grande, e piccolo equipaggiamento.

Ricevimento degli effetti, approvigionamenti, Versamenti, Distribuzione, Conservazione, e Processi verbali relativi.

Ispezione, Vigilanza, e pulizia de' Magazzeni, e degli Impiegati d'ogni specie: Soldo, e Salario degli Impiegati, ed Operaj.

Stabilimento, Formazione, e Riparazione de' Magazzeni, Confezzione, Riparazione, e Conservazione degli effetti.

Fornitori, e Forniture.

Accampamento

Effetti d' Accampamento, Ricevimento, Versamento, Tra-

sporti, Distribuzioni, Riparazioni, Conservazioni, Inventarj degli stati, e Processi verbali relativi.

Contabilità in effetti, ed in danari, tenuta de' Registri, e delli stati di situazione.

Utensilj di Campagna.

Approvigionamenti straordinarj, e Forniture di Campagna.

Vigilanza, Pulizia, e Soldo degl' Impiegati, ed Operaj ne Magazzeni.

Casermamento, Fuoco, e Lumi, e Corpo di Guardia.

Ispezione delle Caserme, e degli Edificj Militari, e Civili proprj all' allogiamento delle Truppe.

Ammobigliamento, ed utensilj di Caserma, Tende, e Corpo di Guardia, servizio di Forniture, e letti militari.

Magazzeni, Conservazione, e Riparazione, Inventarj, e Processi verbali di danno, deperimento, e *deficit* delle dette Forniture.

Indennità per ritegno sul soldo delle Truppe, Polizia degl' Impiegati nel servizio delle Caserme, e dei Magazzeni delle Forniture dei letti Militari.

Polizia nelle Caserme, e nei Corpi di Guardia, quanto alla proprietà, salubrità, e Conservazione degli effetti, e delle Forniture.

Fuoco, e Lumi nelle Caserme, e nei Corpi di Guardia.

Fuoco negli Accampamenti.

Ospedali Sedentarj, ed Ambulanti

Ricevimento, Trattamento, sortita, evacuazione, e trasporto degl' infermi, e de' feriti.

Alimenti, medicamenti, distribuzioni, stabilimenti.

Riparazione, Conservazione, e salubrità degli Ospedali.

Amministrazione, Contabilità, e tenute de Registri.

Effetti, ed Utensili degli Ospedali.

Inventarj, e Processi verbali.

Approvigionamenti straordinarj.

Forniture, e mezze Forniture.

Ufficiali di sanità, ed Impiegati.

Effetti particolari degl' Infermi.

Estratti cmortuali.

Pagamento del soldo d' Ospedale.

Acque Minerali.

Trattamento esterno, e particolare.

Cariaggi riuniti

Equipaggj di viveri degli Ospedali ambulanti, e dell' Artiglieria.

Riviste tanto generali, che particolari de' Cassoni, Cavalli, Carrettieri, ed Impiegati.

Parco di Vitture straordinarie, e bagaglj di Truppe.

Artiglieria, Genio, e Fortificazioni

Contabilità in natura, ed in danari degli Arsenali, e de' Magazzeni,

Consumo, e Rimessa delle Munizioni, e degli Arredi di Guerra.

Prove d' Armi, di polvere; Processi verbali, e Parchi di Artiglieria.

Magazzeni, Guardie d' Artiglieria, e Guardia Magazzeni.

Prodotto degl' Erbaggi sulle spianate, ed Opere di Fortificazioni.

Patti, Aggiudicazioni, ed Estimo dei Terreni Militari misurati.

Rivista d' Uffiziali, ed Impiegati d' ogni specie.

Stima dei Terreni presi a particolari per collocamento dell' Opere.

Vendita d' Alberi su i Terrapieni, Vendita de' Materiali, e Palizzate.

Servizio delle Piazze.

Ricevimento, e prestazione di Giuramento, e Rivista degli Ufficiali componenti lo Stato Maggiore delle Piazze, ed Impiegati delle Piazze, come Consegne, Portieri, Guardie di Fortificazioni.

Pulizia, ed Amministrazione delle Prigioni, e dei Prigionieri Militari.

Approvigionamento per caso d' assedio.

Consigli di Guerra.

Oggetti Generali, e diversi.

Prigionieri di Guerra.

Processi verbali delle Spese, e delle Vendite.

Requisizionj ai Corpi Amministrativi per forniture relative al servizio dell' Armata.

Corrispondenza con il Ministro della Guerra con i Corpi Amministrativi, e con i Consigli d' Amministrazione de' Regimenti, ed altri.

Riviste dello Stato Maggiore dell' Armata; Stati delle spese loro particolari.

Sconti, Rimborsi, Indennità d'ogni specie agli Ufficiali, ed ai Cittadini.

Ordini, e mandati di Pagamento.

La Leva delle contribuzioni in Paesi nemici, che si farà sotto la diligenza dei soli Commissarj di guerra conformemente alla fissazione decretata dal Generale in Capo.

Art. 45. I Commissarj di Guerra in Funzione all' Armata, ed alle Piazze saranno sempre considerati, come formanti parte dello Stato Maggiore.

Art. 46. I Commissarj di Guerra sono essenzialmente membri del Consiglio di Guerra. V'occuperanno sempre il secondo posto, ma non potranno avervi voce deliberativa, che su gli oggetti d'Amministrazione Militare loro confidata. In tutti i tempi terranno il Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio di Guerra, nondimeno allorchè le circostanze del servizio non permetteranno ai Commissarj di Guerra d'esser presenti alle sedute d'esso Consiglio, ed allorchè non sarà personalmente necessario, potranno dispensarsi d'assistere; Ma non mai questo senza averne avvertito per iscritto gli Ufficiali Generali, o chi ne faccia le veci in sua essenza.

Art. 47. Il Commissario di Guerra incaricato della Pulizia d'un Corpo Militare avrà il suo ingresso al Consiglio d'Amministrazione tutte le volte, che sarà necessario per fermare la Contabilità, e per communicare qualche oggetto relativo al vantaggio del servizio. Non avrà voce deliberativa, ma potrà solamente fare le osservazioni, che crederà convenienti.

Art. 48. La direzzione, e vigilanza su gli stabilimenti militari fissati ne' Dipartimenti essendo confidate ai Commissarj Ordinatori residenti nelle Divisioni Militari, gli Ordinatori presso l'Armata non potranno pervertire l'ordine di servizio stabilito a questo riguardo.

Art. 49. Nondimeno dovendo l'Ordinatore in Capo all'Armata conoscere tutti i mezzi, che saranno a portata per provvedere a tutti i bisogni dell'Armata, cui sarà addetto, potrà richiedere i Commissarj Ordinatori Divisionarj di dargli su questo oggetto tutti gli schiarimenti, che crederà doverne esiggere, e gli Ordinatori Divisionarj corrisponderanno esattamente con

lui, e gli faranno pervenire tutti gli stati necessarj, e si combineranno per concorrere a tutto ciò, che dipenderà dai medesimi a facilitare i mezzi d'approvigionare l'Armata.

Art. 50. Niuno potrà dar ordini pel movimento degli effetti, e delle derrate de' Magazzeni Militari della Repubblica, neppure esiggere schiarimenti sullo stato, in cui si trovano senz' averne preventivamente informato il Commissario di Guerra, che ne avrà la pulizia, e senz' aver preso licenza da lui a quest' effetto.

SEZIONE II.

Modo d' esercitar le Funzioni.

Art. 51. Il Ministro della Guerra invierà una collezzione completa di Leggi Militari a ciascun Commissario di Guerra. Farà parimenti pervenir loro tutte quelle Leggi, che in avvenire fossero per occorrere, o per mancare a' medesimi. Quelle, che potrebbero formarsi in seguito verranno ad essi trasmesse, e communicate all' istante della promulgazione accaduta.

Art. 52. Il Ministro della Guerra resta incaricato di ridurre, e d' indrizzare ai Commissarj di Guerra un' Istruzione metodica di tutto il loro servizio per determinarne i dettaglj, e per servire di regola di condotta ai detti Commissarj, ed alle differenti Amministrazioni civili, e militari, con le quali per la natura delle funzioni loro trovansi avere dei rapporti.

Art. 53. Ciascun Commissario di Guerra terrà un Registro giornale, in cui trascriverà le minute delle sue lettere, e porterà le note indicative de' suoi Processi Verbali, e di ciascuna delle sue operazioni principali. Indipendentemente da questo Registro, terrà un Inventario esatto delle leggi de' Regolamenti, delle Istruzioni, e di altre Carte, che gli saranno indirizzate concernenti le sue Funzioni.

Art. 54. Nessun Commissario di Guerra potrà lasciare la Residenza, a cui sarà addetto, senza aver fatto al suo Successore la rimessa *in forma* di tutte le Carte concernenti il Servizio del suo impiego, e senz' avere un doppio Inventario, che terrà presso di se sottoscritto dal suo Successore a proprio discarico.

Nel caso d'estrema urgenza a partire richiederà Egli il Pretore, e due Membri della Municipalità del Luogo, che facciano apporre il sigillo sù le Carte in questione per essere rimesse al di lui Successore. Da questi subito dopo l'arrivo si farà togliere

il Sigillo, e si verificherà l'Inventario in presenza de'medesimi Funzionarj Publici, che lo sottoscriveranno con lui.

Art. 55. In caso di morte, o allorchè per tutt'altra cagione, oltre le annunciate nell'Articolo precedente vi sarà luogo d' apporre il Sigillo alle Carte d'un Ordinatore in Capo, l'Ordinatore il più a portata, e per tutti gl'altri Commissarj di Guerra, quello ancora di qualunque grado che sia, il quale si trovi più a portata, sarà tenuto sull'avviso, che gli sarà stato dato dal Prefetto Consolare del Dipartimento, e della Municipalità del luogo di portarsi subito nel sito per ritirare le Carte concernenti l'amministrazione, e le Leggi, verificandone l'Inventario alla presenza del Pretore, e di due Municipalisti, e di restarne depositario sotto ricevuta scritta a piedi del Processo Verbale, che terrà di questa operazione, e ciò per rimettere le dette Carte, e Leggi a chi sarà incaricato di continuare il servizio. In caso d' allontanamento troppo considerevole, e per evitare di levar di luogo, e trasportar Carte, saranno le medesime deposte sotto sigillo nella Municipalità del Luogo, e ne sarà fatta menzione al Processo Verbale del Commissario di Guerra, che ne avrà richiesto il Deposito.

Art. 56. Gli Ufficiali Generali Comandanti in Capo delle Truppe, daranno mano a ciò, che i Commissarj di Guerra siano trattati da tutti gl'Individui dell'Armata sotto i loro ordini con i riguardi dovuti al carattere delle loro funzioni, e faranno castigare severamente chiunque mancasse ai medesimi di rispetto nelle funzioni loro.

I Commissarj di Guerra non potranno intimare alcuna punizione ad un Militare in attività di servizio nella giurisdizione loro, s'egli è col suo Corpo, o con una Truppa, di cui faccia parte; nè ad alcun Uffiziale, che si troverà distaccato per il servizio, ma in questo caso allorchè avranno doglianze a portare contro un Militare, le indirezzeranno, o rimetteranno al di lui Capo immediato, che sarà tenuto di punire il delinquente, e sarà responsabile, se non lo punisca.

Art. 57. L'ordine, e la Parola saranno portati tutti i giorni da un Sergente al Commissario Ordinatore, o al Commissario di Residenza in una Piazza di Guerra, o in qualunque luogo di Guarnigione.

Nelle Piazze, ove saranno più Commissarj di Guerra, que-

sti anderanno a prender l'ordine, e la parola, in Casa del Commissario Ordinatore, ed in sua mancanza in Casa del più Anziano fra loro.

Art. 58. Nell'Armata l'Ordine, e la Parola saranno egualmente inviate al Commissario di Guerra a cura dello Stato Maggior Generale d'Armata, o della Divisione dell'Armata, a cui saranno addetti.

Art. 59. Ogni Commissario di Guerra nuovamente provveduto, o che arriverà nella Piazza, sarà tenuto di darne avviso a ciascuno de'Commissarj di Guerra impiegati nella stessa Divisione, e questa Disposizione avendo per oggetto di notificare ai Commissarj di Guerra la presenza, e la firma di ciascun di essi nel loro contorno rispettivo, sarà applicabile all'Armata, e alle Divisioni, che ne dipendono.

In generale ogni Commissario di Guerra impiegato in una Piazza, o in un luogo qualunque di Guarnigione, tanto al di fuori, che al di dentro della Repubblica, sarà tenuto di notificare la sua Presenza, e Firma a tutti i Commissarj di Guerra impiegati nelle Piazze, o Luoghi di Guarnigione i più vicini alla sua Residenza ordinaria.

Art. 60. I Commissarj Ordinatori faranno almeno due volte per Anno un giro nelle Piazze di lor divisione, e in tutti i luoghi, ove si trovino stabilimenti Militari.

Per tutto si combineranno con i Corpi Amministrativi, e con i principali Impiegati su tutte le misure da prendersi per assicurare il servizio, e per avvisare su tutti i mezzi del buon' ordine, e dell' economia. Invigileranno con la più scrupolosa attenzione, acciocchè tutti gli Impiegati dell' Amministrazione Militare, adempiano sollecitamente al loro dovere; e terranno mano alla perfetta esecuzione delle Leggi Militari. Si combineranno egualmente i Pagatori delle spese della Guerra, nelle divisioni per l' intiera esecuzione delle Leggi, ed instruzione sulla Contabilità tanto in spese ordinarie, che straordinarie, e saranno tenuti di contestare il resultato de' loro giri con un conto ragionato, e dettagliato della situazione di ciascuna parte d' Amministrazione nelle Piazze del loro contorno, ed indrizzarlo al Ministro della Guerra.

Art. 61. I Commissarj di Guerra addetti all' Armata al di dentro delle Frontiere della Repubblica, e quelli impiegati nel-

le Divisioni Militari, potranno supplirsi scambievolmente ne' Dettaglj correnti delle lor Funzioni. Dovranno concertarsi su tutti i mezzi di provvedere al servizio, ed assicurarlo. Tuttavia allorchè si stabiliranno Campi a portata delle Piazze di Guerra, e quando l'Armata si metterà in movimento, i Commissarj di Guerra, che saranno particolarmente attaccati al servizio dell'Armata, seguiranno esclusivamente le loro destinazioni, e quelli in Residenza dovranno restar sempre al Posto loro.

Art. 62. I Commissarj di Guerra renderan conto esattamente di tutti i dettaglj di servizio agli Ordinatori, nel contorno de' quali si troveranno impiegati sia nelle Divisioni, sia nell' Armata. Quelli, che conforme all'Articolo 21., saranno impiegati presso un Commissario anziano di servizio, o d'un grado superiore, gli renderanno conto direttamente, e questo solo corrisponderà col Commissario Ordinatore, e l'informerà dell'esecuzione di tutti gli ordini, che gli saranno stati trasmessi relativamente alla Piazza, il cui servizio generale gli sia confidato.

Art. 63. In nessun caso i Commissarj di Guerra, i quali non saranno soli in una Piazza, prenderanno alcuna determinazione di loro propria volontà, nè daranno alcun' ordine generale per qualunque parte del servizio, qualunque siasi, riserbandosi questa facoltà solamente all' anziano de' Commissarj di Guerra, o a quello di un Grado superiore.

Art. 64. Le richieste de' Commissarj di Guerra non potranno cadere sopra i Cittadini in particolare: Saranno indrizzate alle Amministrazioni Civili, che vi faranno giustizia.

Roma 30. Fiorile Anno 6. dell'Era Repubblicana

Il Generale di Divisione Gouvion S.Cyr.

Il Consolato ordina, che la presente Legge sarà publicata, eseguita, e munita del Sigillo della Repubblica.

Dal Quirinale il dì 1. Pratile anno 6.

Il Presidente del Consolato *de Matthais*

Dal Consolato Pel Segretario del Consolato

E. Visconti Console

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Pierelli.

N.° 262.

ISTRUZIONI DEL CONSOLATO

Per la gran Questura, e per i Questori Dipartimentali.

ISTRUZIONI

Per la Tesoreria Nazionale, ossia per la gran Questura.

Considerando il Consolato la necessità di regolare d'una maniera precisa l'organizzazione del travaglio della gran Questura, ad effetto di stabilirvi quell'ordine, e quella celerità, che richiede un servigio tanto importante, indirizza ai Grandi Questori le seguenti Istruzioni.

TITOLO PRIMO

Della Natura delle Funzioni della Grande Questura.

Art. 1. La Gran Questura resta incaricata di tutte le entrate, e di tutte le spese della Repubblica.

Art. 2. Essa è responsabile di tutte le negligenze, che ritardino la percezzione del denaro del pubblico Tesoro, come ancora di tutte le spese, che si facessero contrarie alla disposizione della Legge.

Art. 3. Nessun ordine dei Ministri, nè alcun Decreto del Consolato può garantirla contro la sua responsabilità sulli suddetti due Articoli.

Art. 4. In questo predicamento la Gran Questura è una Amministrazione assoluta, ed indipendente, che non conosce altra Autorità, se non che quella della Legge.

Art. 5. Quantunque la Gran Questura sia indipendente nell'esercizio di queste due funzioni, essa è sottoposta alla sopraintendenza del Ministro delle Finanze, a cui deve render conto giornalmente delle misure che prende per l'esecuzione delle Leggi, degli ordini del Consolato, e dei Ministri dello Stato di tutte l'entrate, e di quello di tutte le spese.

Art. 6. La Gran Questura non deve render conto delle sue operazioni se non al Consolato, ed al Ministro delle Finanze. Essa esibirà ai Consigli Legislativi tutti gli schiarimenti, che le saranno domandati, e trasmetterà ogni anno ai Commissarj della Contabilità i suoi conti appoggiati su i documenti giustificativi.

Art. 7. Non vi è, che una Cassa sola nella Repubblica. Tutte le Casse dei Dipartimenti, e dei Cantoni non sono, che dipendenze della Gran Questura, e tutti li Questori particolari

non sono altro, che i suoi Agenti. Essi non possono fare alcun pagamento senza l'ordine della Gran Questura.

Art. 8 Nessuna traslazione di danaro da una Cassa ad un' altra si possa fare senza l'ordine della Gran Questura.

Art. 9. Un Ministro non può dare degli ordini di pagamento, se non sulla Cassa della Gran Questura. Ogni ordine di pagamento, che sarà dato da un Ministro sopra altra Cassa, che quella della Gran Questura non può essere, nè riconosciuto, nè eseguito.

Art. 10. La cura dell'esecuzione delle deliberazioni della Gran Questura può essere divisa fra di loro, ma gli ordini dati in seguito di tale deliberazione vanno sottoscritti da due membri almeno.

Art. 11. Le spese Dipartimentali sono sottoposte alla sopraintendenza, ed all' ispezione della Gran Questura, come le spese generali.

Art. 12 L' autorità della Gran Questura relativa alle riscossioni non comincia, se non nel momento, quando i contribuenti sono obbligati a pagare. Li ricorsi relativi ai motivi del pagamento non riguardano se non l' Amministrazioni, ed il Governo. La Gran Questura sotto qualsivoglia pretesto, non può nè mitigare, nè aumentare le somme imposte.

Art. 13. Rispetto alle spese, la Gran Questura non può ordinarne alcuna, nè può deliberare su i motivi di quelle, che sono fatte. Tutta la sua Autorità si limita ad esaminare i titoli, ed i documenti, ed a deliberare, se sono uniformi alla Legge; e se il Ministro, che ordina un pagamento abbia un Credito aperto nelle sue Casse per l' oggetto indicato nell' ordine di pagamento.

Art. 14. Nessun Ministro può prevalersi di un Credito sulle Casse Nazionali, se non in seguito di un Decreto del Corpo Legislativo, reso esecutivo da un'ordine del Consolato, e trasmesso alla Questura dal Ministro delle Finanze.

TITOLO SECONDO

Dei Doveri, e delle Attribuzioni della Gran Qnestura.

CAPITOLO I.

Dei Doveri relativi alla Riscossione del Denaro.

Art. 15. La Riscossione delle Contribuzioni stabilite dalla Legge e ripartite per le respettive Amministrazioni, è il primo

dovere della Gran Questura . Essa può, e deve denunciare al Ministro delle Finanze le Amministrazioni generali, o particolari, che ritardino il compimento de' Ruoli della contribuzione, o che trascurino a rendergli esecutivi ; Ma non ha verun diritto di agire immediatamente contro tali Amministrazioni, nè di carteggiare con le medesime per causa di tal mancanza.

Art. 16. La sua corrispondenza con li Questori Dipartimentali deve esser continua per sapere quali sono li Questori dei Cantoni, che hanno i Ruoli in riscossione, e quali sono quelli, che non lo hanno ancora ricevuto, e quali sono le somme giornalmente versate nella Cassa di ogni Dipartimento.

Art. 17. Tutta la corrispondenza attiva, e passiva della Gran Questura deve essere in iscritto.

Art. 18. Fino al momento, che le Contribuzioni imposte sieno totalmente versate nella Cassa Nazionale, i Gran Questori restano sempre responsabili di tutte le negligenze, e di tutti i ritardi del pagamento, se non giustificheranno con documenti scritti, che tutti gli Ordini necessarj sono stati dati alli rispettivi Questori Dipartimentali, e da questi a quelli dei Cantoni per costringere i contribuenti conforme alle Leggi emanate.

Art. 19. Non basta ai Gran Questori di carteggiare con i Questori Dipartimentali rispetto alla riscossione delle contribuzioni, ma la loro corrispondenza con il Ministro delle Finanze deve essere giornaliera, per avvertirlo delle negligenze dell'Amministrazioni superiori, e subalterne, di quelle dei Questori Dipartimentali, dei Cantoni, e finalmente dello stato di tutte le Casse, e dell'Introito di tutto il denaro.

Art. 20. Parimente debbono avvisarlo di tutti li passi da loro ordinati per costringere i pagamenti, e denunciargli quelli, che non saranno stati eseguiti.

Art. 21 L'osservanza di tutte le formalità prescritte per ogni parte della Contabilita dev'essere uno dei principali oggetti dello zelo dei Gran Questori. Ella non è niente complicata per i Questori dei Cantoni, di cui la riscossione resta fissata dai Ruoli stessi della Contribuzione ; ma è molto importante per li Questori Dipartimentali, che hanno delle grandi riscossioni, e dei gran pagamenti a fare.

Art. 22. Tocca ai Gran Questori di regolare provisoriamente l'ordine del loro lavoro, la forma, e la maniera dei loro

Registri, la forma dei pagamenti, e le Regole dell' Amministrazione.

Art. 23. Tutte le riscossioni sotto qualunque titolo si facciano in nome della Republica, sono d' ispezzione della Gran Questura.

CAPITOLO II.

Dei Doveri della Gran Questura rispetto alle spese.

Art. 24. La Gran Questura paga tutte le spese della Republica, o sieno generali, o sieno particolari, cioè, o che abbiano per oggetto i bisogni generali della Nazione, o i bisogni particolari dei dipartimenti.

Art. 25. Essa non paga niente se non con l' ordine dei Ministri della Repubblica, che sono i soli Ordinatori delle spese, che non toccano ai Consigli Legislativi.

Art. 26. Per arrivare ad una grande esattezza nei pagamenti la Gran Questura deve, prima conoscere le somme messe alla disposizione di ognuno dei Ministri per Decreti del Corpo Legislativo; 2. conoscere egualmente il riparto della somma totale accordata ad ogni Ministro, secondo i diversi rami dell' Amministrazione, e li titoli diversi dei loro bisogni; 3. Far versare li fondi nelle rispettive Casse, ove si devono effettuare li pagamenti; 4 nè mai permettere, che li Fondi destinati per un Ministro sieno impiegati al servigio di un altro, nè che quelli, che sono consagrati per un ramo di suo servigio, sieno applicati ad un altro, nè deferire agli ordini di un Ministro, che sulli fondi destinati da una Legge ad una certa natura di spese, ordinasse i pagamenti relativi a spese di un altro genere.

Art. 27. La Gran Questura è responsabile della regolarità di tutti li pagamenti che effettua, ed acciochè un pagamento sia regolare, bisogna 1. Che una Legge espressa abbia consagrato dei fondi alla spesa che concerne il pagamento, e che questa Legge sia specificata nell' ordine del pagamento, come ancora la decisione del Consolato, che avrà autorizzato l'impiego di detti Fondi. 2. Che il Presidente del Senato, o del Tribunato, se il pagamento appartiene alle spese dell' uno, o dell' altro dei Consigli Legislativi; che il Ministro delle Finanze, se il pagamento concerne le spese del Consolato; che un Ministro finalmente per ogni spesa, che riguarda le attribuzioni del suo Ministero, abbia sottoscritto l'ordine del pagamento.

Quando queste formole saranno puntualmente osservate, la responsabilità della Gran Questura sarà al coperto, e sarà il Ministro Ordinatore quello, sù di cui si rivolge la responsabilità della decisione, che gli avrà fatto emanare l'ordine del pagamento; quale decisione dovrà esistere, e rimanere nei suoi Burò, appoggiata con tutti li documenti giustificativi per esser un giorno sottomessa all'esame dei Commissarj della Contabilità.

Art. 28. Li Gran Questori d'altronde avranno cura di osservare esattamente tutto quello, che resta prescritto negli Articoli della Legge Organica sulle Finanze, dopo il num. 41. fino al num. 53. esclusive.

Art. 29. Tutte le volte, che un pagamento dovrà concernere più persone, l'ordine del pagamento dovrà contenere la descrizione di ognuna delle persone, e della somma, che dovrà ricevere sotto la forma di uno stato nominativo a diverse colonne, ed ogni Persona nel ricevere il suo pagamento si segnerà nel margine di questo Stato Nominativo accanto all'Articolo che gli spetta.

Art. 30. La Gran Questura dovrà ricevere dal Consolato, dai Ministri, e da tutte le Amministrazioni Dipartimentali, Municipali, ed altri lo stato dei loro impieghi, e dei loro Salarj, le spese dei loro Burò, e finalmente lo stato di tutte le spese fisse, e periodiche, affine di provedere preventivamente, acciocchè abbia alle epoche convenevoli dei fondi in tutte le Casse, ove li respettivi pagamenti si dovranno effettuare.

Art. 31. Rispetto alla classificazione delle spese, ed alla applicazione dei Fondi, che gli saranno destinati, li Gran Questori si conformeranno alle disposizioni degli Articoli della Legge sulle Finanze num. 4. 5. 6. e 15.

Art. 32. La Gran Questura non pagherà il trattamento di alcun impiegato, o Funzionario, che non sia stato determinato con una Legge, la quale sarà specificata nell'ordine di pagamento dato dal Ministro. Quest' Articolo non potrà essere sempre osservato rigorosamente, se non quando tutte le parti dell'Organizzazione Amministrativa, Giudiciaria, Militare, Fiscale, e Diplomatica saranno state intieramente determinate colla nuova Legislazione. I Ministri, ognuno nella sua parte faranno approvare provisoriamente con delle decisioni del Consolato la continuazione di qualche funzione, o impiego, che gli

parranno necessarj di conservare per non fermare in alcun punto la marcia dell' Amministrazione, ed è sulla consegna di una spedizione di queste decisioni del Consolato, e sull' ordine di pagamento del Ministro, che quello, che ne sarà il renditore sarà pagato dalla Gran Questura.

Art. 33. I pagamenti di tutte le parti del debito pubblico si faranno dalla Gran Questura, che dovrà riunire al più presto nei suoi Burò quelli, che servivano fino adesso alla quietanza dei Luoghi di Monte, ed altre porzioni del debbito pubblico. Essa farà allestire colla meno possibile dilazione uno stato generale di tutte le parti del debito, come ancora quello delle pensioni esistenti. Il Ministro delle Finanze, a cui questo stato dovrà esser rimesso, lo trasmetrerà al Consolato per farne un Messaggio al Tribunato ad effetto di ottenere una Legge, che confermerà i titoli dei Creditori del debbito pubblico, e dei Pensionati. Frattanto i Luoghi di Monti si pagheranno, come per il passato, a misura che vi saranno dei fondi per questa spesa, e sotto la direzione dei Gran Questori.

Art. 34. I pagamenti per i travagli, e le forniture avranno luogo sugli ordini dei rispettivi Ministri, che resteranno responsabili della legittimità della spesa, e della legalità dei loro ordini; questi travagli, e forniture dovendo essere sempre l'effetto dell' esecuzione d' una Legge.

Art. 35. Per le forniture, che riguardano la Guerra, o la Marina, di cui i pagamenti possono aver luogo sopra l'ordine di un Commissario Ordinatore, quest' ordine dovrà sempre essere accompagnato dalle ricevute dei Custodi dei Magazini, e delle copie dei contratti stabiliti con i fornitori.

Art. 36. Non avendo, nè il Consolato, nè i Ministri alcuna autorità di far pagare alcuna gratificazione, o giubilazione, non sarà pagata, se non quando una Legge l' avrà determinato.

Art. 37. I trattamenti degli Uffiziali, ed il soldo dei Bassi Uffiziali, e Militari tanto al servigio di Terra, che di Mare saranno pagati sugli stati di rivista ben esatti, allestiti dai Consigli d' amminisrazione di ogni Corpo Militare, e visti da un Commissario di Guerra.

Art. 38. I pagamenti per anticipazione, vale a dire prima che i lavori, o le forniture qualunque sieno terminate, non possono essere effettuate senza un' ordine espresso del Consolato, e

senza una cautela, che garantisca la somma anticipata da approvarsi dal medesimo.

TITOLO TERZO.

Del Carteggio, e della tenuta dei Registri della Gran Questura.

CAPITOLO I.

Del Carteggio, e dei Registri della Gran Questura relativi alle riscossioni pubbliche.

Art. 39. La corrispondenza della Gran Questura sarà particolarmente con il Ministro delle Finanze, con gli altri Ministri, e con gli otto Questori dei Dipartimenti.

Art. 40. La corrispondenza col Ministro delle Finanze comprende 1.° Gli ordini, che ne avrà ricevuti. 2.° le misure, che prende per l'esecuzione dei medesimi, di cui deve avvisare il Ministro, affinchè possa giudicare da se stesso, se sono bastevoli, e proporzionati all' urgenza dei bisogni. 3.° lo stato di tutte le Casse, e dell' attività di tutte le riscossioni. 4.° delle faccende dei Questori Dipartimentali, di cui si deve informare il Ministro, affinchè renda inteso il Consolato di quelli, la di cui diligenza facilita l'introito del danaro pubblico, e di quelli, di cui l'inesperienza, o l'indolenza possa compromettere il Credito, e l'onore del Governo, ritardando la riscossione delle contribuzioni.

Art. 41. Tutte le lettere del Ministro delle Finanze, e tutti gli ordini si devono custodire nell' Archivio della Gran Questura, ed inviarne le copie alle Questure Dipartimentali, almeno, che non abbiano per oggetto qualche dettaglio particolare, che non interessi il travaglio generale della riscossione, o delle spese pubbliche.

Art. 42. La Tesoreria terrà un Registro, ove saranno inserite tutte le Lettere del Ministro di Finanze, e tutti li suoi ordini in un modo sommario, accennando la data, l'oggetto dell' ordine, o della Lettera, e la sostanza della risposta.

Art. 43. La corrispondenza della Gran Questura con gli altri Ministri non può essere relativa, se non 1. alli fondi messi alla loro disposizione per i diversi Rami della loro Amministrazione; 2. alle facoltà della Gran Questura per soddisfarvi; 3. alla loro situazione con la Gran Questura rispetto ai fondi messi alla loro disposizione, affinchè non siano ordinate da loro delle somme più forti di quelle, che sono disponibili; 4. e

finalmente nei casi, ove saranno obbligati li Questori di ricusare un pagamento ordinato dalli Ministri, con i motivi che a ciò l'hanno determinato.

Art. 44. La Gran Questura deve corrispondere con il Consolato in tutti li casi, ove nascerà tra la medesima ed un Ministro qualchè difficoltà da spianare relativa alle riscossioni pubbliche, o al pagamento di qualche spesa.

Art. 45 La Gran Questura tiene un registro, ove sono inseriti tutti gli ordini, e tutte le lettere scritte ai Questori Dipartimentali; deve conservare la minuta di quelle che riceve, ed un Registro sommario, indicandone la data, e l oggetto.

Art. 46. Essa non ha veruna corrispondenza con i Questori dei Cantoni, nè con le Amministrazioni, se non per mezzo dei Questori dei Dipartimenti, se non nel caso, che la natura degli affari non esiggesse, che s'indirizzi direttamente ai medesimi.

Art. 47. La Gran Questura tiene per la riscossione del denaro pubblico un Registro generale, e dei registri particolari.

Art. 48. Vi sarà una sola Cassa per le riscossioni della Tesoreria, ed il Cassiere generale delle riscossioni avrà cura di tenere in giorno i registri descritti quì sotto.

Art. 49. Il Registro generale, che sarà il Registro della Cassa, conterrà tutte le riscossioni fatte dalla Tesoreria Nazionale, scritte di seguito per ordine della data; ogni articolo indicherà la natura della riscossione, e dell'individuo, e di qual Cassa la somma sarà provvenuta. Finchè vi saranno diverse specie di moneta, questo registro avrà per l'iscrizione delle somme tante Colonne, che vi saranno delle monete differenti.

Art. 50. Vi saranno tanti registri particolari di riscossioni quanti vi sono di Questori di Dipartimento, indipendenti di un registro per li diversi versamenti, che proverranno d'altra parte, che dalle Casse dei Questori dipartimentali. Tutte le riscossioni saranno inserite su di questi registri sotto la loro data colla descrizione del loro ammontare, e delle monete, in cui i pagamenti saranno effettuati.

Art. 51. Oltre di ciò vi saranno tanti registri particolari che vi sono riscossioni di diversa natura; per esempio, vi sarà un libro di riscossione dell'imprestito forzato, quello delle imposizioni territoriali, quello delle riscossioni delle Dogane, quello delle riscossioni provenienti dal prodotto, o entrata dei beni Nazionali, e quello

del prodotto delle rendite dei beni Nazionali. Ogni riscossione sarà inserita in ciascuno di questi registri per ordine della data, ed indicando tanto la Cassa, o individuo che l'avrà versato, come l'ammontare della riscossione, e della Moneta che la compone.

Art. 52. La Gran Questura deve esiggere che ogni Questore di dipartimento l'indrizzi gli stati della sua cassa nei primi giorni di ogni mese a tenore dell'articolo 11. della Legge sulle funzioni dei Corpi amministrativi. Essa deve comporre di questi stati un bollettino generale che rilevi lo stato generale delle Casse dipartimentali all'istess' Epoca.

Art. 53. Il Cassiere generale delle riscossioni avrà sotto di se un Agente particolare che si chiamerà il Pagatore, le di cui funzioni saranno determinate nel Capitolo seguente.

CAPITOLO II.

Dei Registri relativi alle spese pubbliche.

Art. 54. Vi sarà un Burò particolare chiamato il Burò delle ordinazioni, ove chiunque che avrà una somma da ricevere dalla Gran Questura porterà il suo titolo, o la sua ordinazione. Il Capo del Burò verificherà, se l'ordine è nelle forme prescritte coll'Articolo 27. delle presenti Istruzioni. Se vi manca qualche formula, l'ordine sarà ridato al renditore con un biglietto segnato dal sudetto Capo di Burò, indicando il motivo del rifiuto. Se l'ordine è in regola il Capo di Burò vi metterà un numero, se lo riterrà, e se è pagabile in Roma, darà in contracambio al renditore un Buono sopra il Pagatore della somma specificata nell'ordine. Questo Buono sarà semplicemente segnato dal Capo di Burò, e porterà lo stesso numero dell'ordine.

Art. 55. Il Portatore del Buono, anderà a ricevere il pagamento alla Cassa. Il Pagatore conserverà il Buono quietanzato, ed alla fine di ogni Seduta trasmetterà al Capo del Burò degli Ordini un Bollettino delli Buoni quietanzati, segnandoli per somme, e per Numeri.

Art. 56. Se l'Ordine è pagabile in qualche Cassa di Dipartimento, o dell'Armata, il Capo di Burò degli Ordini darà un Buono d'una forma particolare sopra tal Cassa. Quello a cui questo Buono è rimesso, lo va a portare al Cassiere generale, che visto questo Buono per una scadenza, che lo determina, e di cui egli è obbligato a tenere Nota, la Cassa generale dovrà sapere quando questi Buoni saranno stati quietanzati, e ne informerà il Burò degl'Ordini.

Art. 57. Il travaglio del Buró degl'Ordini consiste ancora 1. nel tenere un Registro generale di tutti gli Ordini quietanzati; 2. nel tenere tanti Registri per gli stessi Ordini, che vi sono Ministri Ordinatori. Vi sarà di più dei Registri particolari per le spese del Senato, del Tribunato, e del Consolato. Finalmente indipendente di ogni Registro particolare, per ogni Ministro Ordinatore, ove tutte le spese saranno inserite di seguito. Le stesse spese saranno trasportate ancora sopra un'altro Registro, ma con tante suddivisioni, quante vi sono i generi delle spese particolari; cosicchè per la Guerra vi saranno le spese di soldo, e di trattamento, quelle dell'Armamento, dell'Equipaggio, dei Viveri di diverse specie, di Foraggi, dell'Artiglieria, del Genio, degli Ospedali &c La Gran Questura dovrà intendersi con ogni Ministro per questa Divisione dei Capitoli di spese.

Art. 58. Sarà sempre notato in che moneta ogni ordine è stato pagato.

Art. 59. Quando li fondi messi alla disposizione dei Ministri, saranno distinti in fondi per le spese ordinarie, e fondi per le spese straordinarie, vi saranno doppj Registri per ogni Ministro a ragione di questa distinzione particolare, ed il Ministro avrà dovuto segnare sopra il suo ordine a quale delle due specie di fondi si riporterà.

TITOLO QUARTO

Sulla maniera di lavorare della Gran Questura.

Art. 60. Oltre la sopraintendenza, e vigilanza continua sopra tutte le riscossioni, e tutte le spese, la Gran Questura deve considerare come oggetto il più essenziale del suo travaglio la distribuzione dei fondi in tutte le parti della Repubblica, senza la quale, malgrado la sufficienza dei fondi, potrebbe spesso succedere che le Casse si trovassero vuote nei luoghi, ove vi sono dei pagamenti a fare, e piene in quelle, ove non vi è da pagare niente.

Art. 61. Oltre il quadro generale delle spese pubbliche, che indica il luogo, ove la Gran Questura deve lasciare i fondi, e l'estenzione delle spese locali, alle quali la Republica ha da provedere, la Gran Questura ha da esser attiva, per sollecitare dalli Ministri la communicazione delle somme, che essi si credono di aver a fare nei Dipartimenti per lavori pubblici, per opere ordinate, Materiali comprati, sussistenze, e forniture consegnate, o da consegnarsi nei Magazzini.

Art. 62. La Gran Questura è responsabile per le spese, che potrebbe cagionare il versamento dei fondi, che l'improvidenza, o la negligenza abbia fatto frastornare senza bisogno dai luoghi, ove potrebbero esser necessarj.

Art 63. Il travaglio della Gran Questura sulla distinzione dei fondi dev'esser fatto per il decimo giorno di ogni Mese per il servizio del Mese seguente.

Art. 64. La sua corrispondenza con i Ministri su quest'oggetto, deve principiare al primo di ogni Mese.

Art. 65. Il travaglio definitivo per la distribuzione dei fondi da farsi dalli Questori Dipartimentali dev'esserli inviato a' 15. di ogni Mese, insieme con lo Stato dettagliato di tutte le somme da pagarsi per servizj personali, l'avviso di quelle da pagarsi per servizj d'Amministrazione, e lo specchio di quelle a quali si deve provvedere per spese presuntive. Tutto questo Stato, dev'esser distinto, e separato.

Art. 66. Li Questori Dipartimentali non possono pagare niente, senza un preventivo avviso della Gran Questura, e questa non può ordinare alcun pagamento nelli Dipartimenti, senza gli Ordini dei Ministri nelle forme già indicate.

TITOLO QUINTO

Dei Questori dei Dipartimenti

CAPITOLO I.

Della Natura delle loro Funzioni.

Art. 67. Li Questori dei Dipartimenti, sono gli Agenti immediati della Gran Questura per la percezione delle rendite pubbliche, ed il pagamento delle spese.

Art. 68. Sono gl' immediati Superiori dei Questori dei Cantoni, che li sono subordinati in tutto quel che concerne la percezione del Publico denaro, e dell' impiego del medesimo.

Art. 69. L'entrate pubbliche si compongono, del prodotto delle Contribuzioni decretate dalla Legge, della vendita de' Beni Nazionali, e del frutto di tutte le proprietà Nazionali.

Art. 70. La Cassa dei Questori Dipartimentali, non è distinta dalla Cassa Nazionale; dalla medesima si fanno tutti li pagamenti ordinati dalla Gran Questura, e non si può far veruna, che non sia da essa ordinata.

Art. 71. Li Questori dei Dipartimenti non hanno nessuna funzione ad esercitare sopra il riparto delle contribuzioni, nè

sopra i Reclami dei Cittadini alla Tassa loro imposta. Le Funzioni si limitano a farla riscuotere con prontezza, subitochè i Ruoli sono stati messi in stato di riscossione.

Art. 72. Nel caso di negligenza per parte delle Municipalità nel perfezionare li Ruoli, o per parte delle Amministrazioni Dipartimentali nel renderli eseguibili, la Questura del Dipartimento ne deve prevenire la Gran Questura ad effetto, che il Consolato ne sia informato, e vi possa rimidiare in tempo.

CAPITOLO II.

Dei doveri, e delle Attribuzioni dei Questori Dipartimentali.

Art. 73. Gli Articoli 2. 3. 4. 5. e 6. del Titolo 2. Capitolo 1. relativi ai doveri della Gran Questura, sono applicabili ai Questori Dipartimentali alla riserva solamente, che la loro corrispondenza non può esser diretta al Consolato, nè al Ministro delle Finanze, con i quali non possono corrispondere, se non per il Canale della Gran Questura.

Art. 74. Li Questori Dipartimentali pagano tutte le spese locali, e tutte quelle, che li vengono ordinate dalla Gran Questura. Sono risponsabili di tutti li pagamenti, che si facessero senza tal ordine, o contro le regole, e le forme prescritte dalla medesima.

Art. 75. Li Questori dipartimentali non pagano alcuna spesa locale, se non sugli Stati dei Ministri, e sull'avviso preventivo della Gran Questura.

CAPITOLO III.

Della corrispondenza, e dei Registri delle Questure Dipartimentali.

Art. 76. Il carteggio dei Questori Dipartimentali ha da esser con la Gran Questura, con li Questori dei Cantoni, e con l'Amministrazione Dipartimentale.

Art. 77. Il carteggio con la Gran Questura, consiste 1. per avvisare la ricevuta degli Ordini, che li verranno spediti; 2. per communicare le misure, che si vanno prendendo per l'Esecuzione, affinchè si possa giudicare, se sono proporzionate all'urgenza del bisogno; 3. per trasmetterle ogni Decade lo stato di tutte le Casse, e dell'attività della riscossione; 4 per informarle dell'esatezza, o negligenza di tutti li Questori dei Cantoni, ad effetto, che la loro inesperienza, o indolenza non possa compromettere la fortuna publica: e 5. per informarle di tutti gl'ostacoli, che si oppongano alla riscossione della Contribuzione.

Art. 78. Li Questori dipartimentali terranno Registro di tutte le Lettere che scrivono alla Gran Questura, conserveranno la minuta di quelle, che riceveranno, e ne faranno il Registro in forma sommaria, con l'indicazione della data, e dell'oggetto.

Art. 79. Il loro carteggio con i Questori dei Cantoni, e con l'Amministrazioni Dipartimentali deve esser conservato nell' istessa forma.

Art. 80. Li Questori Dipartimentali terranno per la riscossione del denaro publico un Registro generale, ed un Registro particolare.

Art. 81. Il Registro generale, o sia Registro di Cassa conterrà tutte le somme ricevute dalle respettive Casse dei Cantoni, con la data, il Titolo della riscossione, il luogo di dove provenga, e la natura della moneta versata.

Art. 82. S'hanno a tenere tanti Registri particolari quanti vi sono Cantoni nella loro Giurisdizione, e per ogni Cantone tanti Capitoli di Riscossione, quanto sono i Titoli diversi di pagamento, cioè a dire un Capitolo destinato per la Contribuzione diretta, un' altro per la personale, un' altro per la vendita dei Beni Nazionali.

Art. 83. La riscossione dei Questori di Cantone si compone di tutte le somme versate nella loro Cassa, e delle somme ricevute nelle Casse di Cantone che li vengono officialmente trasmesse per Bollettino.

Art. 84. Li Questori dipartimentali devono far versare senza ritardo nelle loro Casse le somme versate in quella de' Cantoni, all' eccezione di quelle che siano necessarie per le spese locali.

Art 85. Il travaglio del Questore rispetto alle spese Pubbliche consiste nella verificazione degli ordini dati per il pagamento, e delle pruove scritte, che le somme sono state pagate.

Art. 86. Tutta la responsabilità dei Questori dei Dipartimenti relativamente alla verificazione dei Titoli si limita all' esame dei stati dei Ministri, e degli ordini dati dalla Gran Questura per pagarli, e degli ordini del Presidente del Dipartimento per le spese locali in conformità degli ordini generali dei Ministri.

Art. 87. Li Questori Dipartimentali tengono per le spese dei Registri generali, e particolari.

Art. 88. Si inseriscono nel Registro generale, e nel Registro della Cassa tutte le somme pagate da loro senz'altro ordine che quello della Data, con l'indicazione delle persone che sono state pagate, ed i motivi dei pagamenti fatti.

Art. 89. I Registri particolari si dividono secondo la natura della spesa, e li rispettivi Ministri che l'hanno ordinato, e per conto di chi sono state fatte.

Art. 90. Li Questori Dipartimentali tengono quattro Registri particolari, uno per il Ministro dell'Interno, uno per quello delle Finanze, uno per quello di Giustizia, e Polizia, ed uno per il Ministro della Guerra, Marina, e Relazioni Estere.

Art. 91. Questi Registri particolari contengono tutte le spese pagate per Conto di ognuno dei Ministri per ordine della data solamente, senz'alcuna distinzione relativa all'oggetto, o alla natura del pagamento. Essi si dividono in tanti Capitoli quanto i Ministri hanno oggetti di spesa a fare; per esempio, rispetto al Ministro dell'Interno, le spese saranno divise in pagamenti personali, in pagamenti di lavoro, in stabilimenti Nazionali amministrati dalla Repubblica; in spese relative ai bisogni delle Amministrazioni dipartimentali; in quelle degli Edili ec.

Art. 92. Li Questori Dipartimentali terranno per questi Capitoli di spese, così divise, dei Cartelli distinti e separati.

Art 93. Li Questori dipartimentali manderanno ogni Mese alla Gran Questura il Conto delle spese fatte nelle loro Casse, verificate dall'Amministrazione Dipartimentale, ed ordinate dalla medesima.

Art. 94. Li Conti saranno dettagliati e separati per ogni Ministero, ed ogni Titolo porterà l'Indicazione, e la data dell'ordine della Gran Questura che ha comandato il pagamento.

Art. 95. Li Questori manderanno inoltre gli stati pagati dei Ministri, e le Quietanze particolari delle somme che hanno pagato.

TITOLO SESTO

Dei Questori dei Cantoni

Art 96. La Legge attribuisce ai Questori dei Cantoni la Ricetta, e percezione delle Contribuzioni dirette, reali, e personali.

Art. 97. Il Diritto, e l'obbligo il riscuotere e percepire, non principia ai sudetti Questori se non nel momento quando li Ruoli delle Contribuzioni riportate dalla Municipalità e resi esecutivi dal Dipartimento li vengono rimessi.

Art. 98. La fissazione delle somme da pagarsi dalli Contribuenti in proporzione delle loro rispettive facoltà non compete in nessuna maniera ai Questori di Cantoni, i quali non possono nè aumentare, nè moderare niente se non con ordine espresso dell' Amministrazione Dipartimentale.

Art. 99. La loro responsabilità principia nel momento quando li Ruoli li vengono rimessi, ed ogni negligenza nell' obbligare li Contribuenti a pagare, e a servirsi dei mezzi di forza che la Legge li somministra, è un delitto.

Art. 100. La riscossione si fa con Biglietti mandati al Domicilio di tutti li Contribuenti portando il Titolo della Legge in virtù di cui si esigge la Contribuzione, la Proprietà tassata, il valore della medesima esistente nei Ruoli, e la somma messa per la Contribuzione.

Art. 101. Le Dilazioni accordate per il pagamento non possono eccedere lo spazio di pochi giorni.

Art. 102. L'esecuzione militare, ed il sequestro dei Beni tassati sono provisoriamente conformi alle Leggi veglianti; come le pene da infligersi ai Contribuenti di cui la mora possa compromettere il credito e la fortuna pubblica.

Art. 103. Queste due pene non possono esser applicate se non dopo tre intimazioni, e nel caso che non si prestasse una cauzione solvibile con obbligo di pagare entro dieci giorni posteriori alla terza intimazione.

Art. 104. Il Questore di Cantone riceve a conto quel che il Contribuente gli presenterà sulla totalità della sua contribuzione, e lo segnerà sulla colonna dei Ruoli destinata per quest'oggetto.

Art. 105. Il medesimo renderà conto ogni Decade al Questore del Dipartimento della totalità delle somme ricevute, e le verserà nella Cassa, quando ne riceverà l'ordine del medesimo.

Art. 106. Il medesimo Questore di Cantone non tiene altro Registro della sua riscossione fuorchè li Ruoli stampati, e dà la ricevuta di tutte le somme pagate dalli Contribuenti sopra un biglietto stampato.

Art. 107. Li Questori di Cantoni non corrispondono se non con i soli Questori Dipartimentali.

Il Presidente del Consolato de Matthæis

Dal Consolato il Segretario Bassal

Per copia conforme Il Ministro della Giustizia, e Polizia Pierelli

LIBERTA' N.° 263. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

1. Pratile Anno 6. Repubblicano

I Grandi Edili

NOTIFICAZIONE

LA vendita tumultuaria dell' Olio, e la necessità di questo genere per questa Centrale nel punto che hanno eccitato le grida Popolari hanno unitamente richiamata la nostra più attiva vigilanza. Coll' approvazione pertanto del Consolato comunicataci dal Cittadino Ministro dell' Interno, abbiamo prese le seguenti determinazioni.

Primo. Le sole Botteghe d' Orzaroli, ed Artebianchi di questa Centrale saranno fornite dell' Olio provveduto a spese della Repubblica a solo riflesso di sollevare la Classe indigente della Popolazione: onde i soli Orzaroli, ed Artebianchi saranno tenuti a venderlo al prezzo già stabilito di bajocchi 36., ed alla solita misura. Siccome poi tali distribuzioni si fanno unicamente a sollievo de' poveri, così si proibisce di darne più d' una Foglietta per ciascuna persona.

Secondo. Fuori delle suddette Botteghe, sarà lecito a qualunque Bottegaro, ed a ciascun Cittadino, che volesse darsi ad un tale commercio di vender l' Olio al prezzo, che gli converrà.

Cittadini = Ecco facilitata la vendita dell' Olio: Ecco avvivata l' industria dei Possidenti. La libertà avviva, anima, e protegge il Commercio; moltiplica il numero dei venditori, diminuisce il prezzo dei Generi. Riconoscerete, Cittadini, le tracce di un Governo Repubblicano, che ad altro non tende, che al vostro bene, nel punto che devìa dall' aborrite strade finora tenute.

F. A. Franchi)
Domenico Maggi) *Grandi Edili*
Guido Lante)

Publio Serpieri Segretario

LIBERTA' N.° 264. EGUAGLIANZA

LEGGE

Sull' Amministrazione, e Vendita dei Beni, e Mobili Nazionali.

TITOLO PRIMO

Disposizioni Generali.

Art. I. GLI Amministratori dei Dipartimenti sono obligati sotto la responsabilità personale dei Membri, che

li compongono di formare un' esatto Specchio di tutti i Beni Nazionali situati sul loro Territorio.

Questo Specchio deve comprendere tanto quelli, che spettavano alla Repubblica prima della Legge 10. Germile, che quelli, i quali sono divenuti Proprietà Nazionali con questa Legge, e colle Leggi susseguenti.

Sarà inviato al più presto possibile da ciascheduna Amministrazione Dipartimentale all' Amministratore de' Beni Nazionali uno Specchio, che contenga delle osservazioni sulla natura di cadaun Bene, sulla maniera come egli trovasi attualmente amministrato, e sù i suoi prodotti.

Art. II. Le formole prescritte dalle Leggi precedenti per la vendita de' Beni Nazionali saranno strettamente osservate dagli Amministratori de' Dipartimenti, i quali si uniformeranno agli Ordini, che l'Amministratore de' Beni Nazionali loro indirizzerà tanto per l' esecuzione delle Leggi, come per lo conto, ch' egli richiederà delle medesime quando lo stimerà necessario.

Art. III. Le Amministrazioni Dipartimentali avranno il pensiero d' impadronirsi prontamente dell' Amministrazione de Beni, che sono divenuti, o che diverranno Nazionali in forza di soppressioni. A quest' oggetto elleno si faranno consegnare tutti i Titoli, e Carte dei stabilimenti soppressi. Elleno preverranno le sottrazzioni per mezzo di Biffe, Inventarj, ed altre misure opportune.

Art. IV. In tutte le disposizioni, che concernono i Beni Nazionali, le Amministrazioni Dipartimentali potranno impiegare le Amministrazioni Municipali nelle funzioni, che parerà loro conveniente di delegare alle medesime.

TITOLO SECONDO

Vendita de' Mobili appartenenti alla Repubblica.

Art. V. Gli Amministratori del Dipartimento prenderanno le più pronte misure per impedire qualunque specie di distrazzione dei Mobili de' Stabilimenti soppressi. Gli Amministratori, e Cassieri di questo Stabilimento per qualunque titolo vi abbiano avuto, saranno tenuti a rigorosi rendimenti de' conti. Le loro Persone, e le loro Proprietà ne saranno responsabili.

Art. VI. Tutt' i Mobili dei Stabilimenti Soppressi, osservandone le restrizioni, che possono essere formalmente determinate dalle Leggi della Soppressione, interesseranno la diligenza delle

Amministrazioni Municipali soggette alla Sopraintendenza di quelle dei Dipartimenti. Dovranno inventariarsi, e poi vendersi nelle forme, che si accennano qui appresso.

Art. VII. La Vendita sarà enunciata per mezzo di Notificazioni sottoscritte dal Presidente della Municipalità, e publicata nel Cantone, egualmente che nel Capo Luogo del Dipartimento quindici giorni avanti il dì fissato per la detta Vendita, la quale sarà fatta all' incanto in un luogo indicato nella Notificazione, e ad ore determinate.

Art. VIII. La Vendita sarà fatta in presenza di un' Edile, o di un Aggiunto, da un Commissario, che sarà stato scelto dall' Amministrazione Municipale.

Il Processo Verbale dettagliato della Vendita sarà sottoscritto dall' Edile, o dall' Aggiunto, e dal Commissario alla Vendita.

Il Commissario verserà nella Cassa del Questore Municipale il prodotto della Vendita, e ne ritirerà ricapito.

Art. IX. L' Amministrazione Municipale del Cantone regolerà con economia le spese d' Inventario, di Custodia, di Notificazione, e di Vendita, e le farà rimborsare dal Questore Municipale sul ritratto delle Vendite.

Art. X. Il Commissario alla Vendita avrà per suo Onorario l' uno per cento dal prezzo netto della Vendita.

Art. XI. Le Amministrazioni Municipali daranno sfogo delle loro cooperazioni alle Amministrazioni Dipartimentali.

TITOLO TERZO

Amministrazione, e Maneggio de' Beni Nazionali.

Art. XII. Ciascun Bene Nazionale sarà affittato senza eccettuazione.

Art. XIII. Lo stato del Bene, e le condizioni dell' Affitto saranno publicate con Notificazione due Decadi avanti il giorno fissato per l' aggiudicazione all' incanto. La Notificazione si affiggerà in tutte le Comuni del Cantone, nel Capo Luogo, e nelle principali Città del Dipartimento.

Art. XIV. L' aggiudicazione del Contratto seguirà nella Comune, ove si trova il Tribunale di Censura.

Art. XV. Il Contratto sarà per trè Anni colla clausola della rescissione nel caso di Vendita del Bene.

Art. XVI. Dovranno inserirsi nelle Condizioni del Contratto tutte quelle, che potranno avervi luogo a ragione di ciascuna

località, le più vantaggiose alla Repubblica per la conservazione, mantenimento, e riparazioni ordinarie da farsi sul Fondo.

Il Contratto sarà accompagnato di descrizzioni, e stati sufficienti, perche l'Affittuario non possa deteriorare il Fondo nelle piantaggioni, fabbriche, utensili, ed altri oggetti, che ne comporranno il valore. Per quanto sarà possibile l'Affittuario sarà obligato di comprare a suo conto gli Animali, ed i Mobili, che potranno essere entro l'affitto spettante alla Republica.

Art. XVII. Le riparazioni considerabili, estraordinarie saranno fatte a spese della Repubblica, allorche si sarà fatto costare della necessità delle medesime per mezzo di visita di Persona esperta scelta dall' Amministrazione Dipartimentale, e la di cui relazione sarà sottoposta all' esame della Municipalità del Cantone, e diretta in seguito all' Amministrazione Dipartimentale, che deciderà sulle riparazioni da effettuarsi.

I Conti delle loro spese saranno regolati nell' istessa forma, e gli Amministratori del Dipartimento li faranno saldare dai loro Questori sui Fondi provenienti dalle rendite de' Beni Nazionali.

Art. XVIII. Gli Affittuarj de' Beni Nazionali rimetteranno il loro Affitto nelle mani dei Questori de' Dipartimenti. In generale tutti i prodotti de' Beni Nazionali dovranno colare nella Cassa dei Questori.

Ciascuna Amministrazione del Dipartimento farà giungere il Duplicato autentico di ciascun contratto al suo Questore, il quale sarà incaricato di far seguire i pagamenti all' epoche determinate, e di stimolare l' Autorità Dipartimentale in caso di rifiuto, o di ritardo del pagamento. Il Questore sarà responsabile dell' esigenza qualora si riconosca, che i ritardi delle medesime provengano da sua negligenza, ed inattività.

TITOLO QUARTO

Amministrazione dei Beni, e Capitali dei Banchi di S. Spirito, e del Monte della Pietà.

Art. XIX. Tutti i Beni Capitali, e Crediti appartenenti ai due Banchi del Monte di Pietà, e di S. Spirito, i quali sono affetti invariabilmente alla garanzia delle Cedole di trentacinque scudi, e al di sotto non demonetate dalla Legge dei 5. Germile, continueranno ad essere intieramente separati dalla massa dei beni Nazionali. La loro Amministrazione sarà con-

fidata direttamente all' Amministratore dei Beni Nazionali, che presenterà un Piano d' organizzazione particolate per questa specie di Beni.

Roma 29. Fiorile Anno 6. dell' Era Republicana.

Il Generale di Divisine Gouvion S. Cyr.

Il Consolato ordina, che la presente Legge sarà publicata, eseguita, e munita del sigillo della Repubblica.

Dal Quirinale 1. *Pratile Anno* 6.

Il Presidente del Consolato de Matthais

Dal Consolato

Pel Segretario del Consolato Ennio Visconti Console.

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Pierelli.

N.° 265.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

In virtù del Articolo 369. della Costituzione il Generale di Divisione Comandante le Truppe Francesi a Roma.

Considerando, che attesa l' estrema negligenza usata dopo due mesi nell' istallazione delle Autorità costituite non è più possibile, che i Tribunali Criminali dei Dipartimenti, ed il Tribunale di Censura sieno in attività avanti l' ultimo giorno del presente mese, decreta quanto siegue.

1. Si deroga all' Articolo 130. della Legge sull' organizzazione giudiziaria, il quale prescriveva a tutti i vecchi Tribunali di desistere dalle loro funzioni al primo di Pratile.

Essi le continueranno fino al primo Messidoro del presente anno.

2. I Consoli, ed i Ministri sono responsabili di ogni ritardo, che di nuovo venisse inferito all' istallazione, ed alla piena attività di tutte le autorità costituite.

Roma il primo Pratile Anno 6. Republicano.

Il Generale di Divisione Gouvion S. Cyr.

Il Consolato ordina, che la Presente Legge sarà publicata, eseguita, e munita del sigillo della Republica.

Dal Quirinale 3. *Pratile Anno* 6.

Il Presidente del Consolato de Matthais

Dal Consolato il Segretario Bassal

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia e Polizia Pierelli.

N.° 266.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile

4. Pratile Anno 6. Repubblicano

NOTIFICAZIONE.

I Grandi Edili.

I Vincoli, che nell' antico Governo erano frapposti alla libertà del Commercio, all' esercizio dell' industria, e delle Arti, colle Privative, i Privilegi, le Corporazioni, ed Università sono state del tutto aboliti coll'Articolo 345. della Costituzione Romana.

Aderendo pertanto all'Articolo sumenzionato, ed alla approvazione del Consolato comunicataci dal Cittadino Ministro dell' Interno, ed intenti ad agevolare con la libertà del Commercio la fabbricazione, e la vendita del Pane a favore delli Abitanti di questa Centrale, abbiamo prese le seguenti determinazioni.

1. Sarà lecito da ora in poi a ciaschedun' Individuo di costruire, o di aprire a proprio conto Forni di qualunque specie per la Fabricazione, e per la vendita del Pane.

2. Potrà ciascheduno, e nei Forni, e nelle proprie Case, e dovunque fabricare, e vendere liberamente il pane a qualunque prezzo, peso, tanto coi Grani, e Farine proprie, quanto coi Grani, e Farine, che potrà per qualsivoglia titolo acquistare.

3. Rimarranno nell' attuale sistema i Forni così *detti bajoccanti* per la vendita del Pane, dell' istesso peso, qualità, e prezzo a favore della Classe indigente.

4. Siccome il Grano viene acquistato dalla Nazione ad un prezzo eccedente, e si somministra poi ai Forni *bajoccanti* a prezzo inferiore con grave discapito della Cassa publica, così chiunque vorrà attendere alla Fabricazione, ed alla vendita del Pane duso dei Forni bajoccanti, dovrà dare la sua Offerta nel nostro Burò Centrale, ove si procederà all' effettuazione del Contratto a favore del maggiore, e migliore offerente.

5. Li Offerenti dovranno mantenere il peso, la qualità, ed il prezzo del Pane, come si è pratticato sinora, intendendosi per offerta migliore quella, che esibisce pagare ad un prezzo maggiore il Grano, che si somministra dalla Nazione,

6. Gli attuali Possessori dei Forni bajoccanti saranno preferiti al Contratto ad eguale condizione.

Nel punto, che si assicura del necessario mantenimento la Classe degl' Indigenti, per il di cui sollievo si occupano incessantemente le Autorità Costituite, si apre ancora un libero Campo ai Possidenti di trafficare i loro Averi, e si anima la loro industria per il commercio, e per il miglioramento delle Arti.

Guido Lante)
F. A. Franchi) Grandi Edili
Domenico Maggi)
Publio Serpieri Segretario.

N.° 267.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Condannati trasmessi dal Tribunale Nazionale di Roma alla Galera, ed all' Opera a tenore delle respettive Condanne.

Li 4. Pratile Anno VI. Repubblicano

23. *Maggio* 1798. *V. S.*

1. Mocciechelli Giuseppe di Giovanni, e
2. Contessa Gaspare qu: Vincenzo Romani condannati alla Galera per Anni dieci per Furti.
3. Grisei Serafino d' Alessandro d'Ascoli condannato alla Galera per anni dieci per tentata violenta cognizione carnale, e crassazione.
4. De Mei Paolo qu: Domenico da Ferentino di Campagna, e
5. Cerqua Nicola di Giovanni da Monticelli condannati alla Galera per anni 10. per furto.
6. Taddei Paolo di Vincenzo Marchegiano condannato alla Galera per Anni sette per tentata violenta cognizione carnale, e crassazione.
7. Tosetti Giovanni di Giovanni Milanese, e
8. Brunelli Andrea qu: Pietro Romano condannati alla Galera per Anni sette per Rapina notturna.

Meloni Commissario.

N.° 268.

LIBERTA' *Religione* EGUAGLIANZA

Indulto per la Riduzione delle Feste.

Affinchè i tanti Giornalieri che trovansi nella Romana Repubblica abbiano una maniera più facile onde procacciarsi con

le proprie fatiche la sussistenza, il Sommo Pontefice Pio VI. è venuto nella determinazione di ridurre, come con il presente Indulto riduce le Feste di Precetto in tutto lo Stato della Repubblica a quelle, che sono a piè di pagina segnate, dispensando per le altre non meno dall' obbligo di astenersi dalle opere servili, che da quello di ascoltare la Messa, e togliendo inoltre nei giorni antecedenti alle medesime le Vigilie, e il digiuno, ben inteso che nei giorni Festivi, che si dispensano, e nelle Vigilie, che si tolgono, l' Uffiziatura, e le Sagre Funzioni debbano nelle Chiese farsi come in addietro, e senza innovazione alcuna.

Non dubita il S. Padre, che questo Indulto servirà a ciascuno per attendere con maggiore impegno alla santificazione delle Feste che rimangono; perciò vuole, che siano specialmente nei giorni Festivi banditi del tutto quei vizj, i quali per malizia di alcuni sono stati nei dì suddetti portati in addietro in trionfo, la crapula cioè, il giuoco, e il libertinaggio. Ma questo non basta. Rammenta inoltre che nei dì Festivi i quali rimangono, si pratichino dai Fedeli quelle opere che sono state sempre proposte per la santificazione delle Feste dai Concilii, e dai SS. Padri, e perciò ricorda a ciascuno, che frequenti le Chiese, assista con attenzione e divotamente al Sagrosanto Sagrifizio della Messa, ascolti la divina parola, frequenti i Sagramenti, si eserciti nelle opere di pietà, che sono di gloria di Dio, e di giovamento, e sollievo al prossimo, mettendo a frutto per l' altra vita nelle mani dei poveri parte di quel maggior lucro, che potrà fare con la propria industria e fatica attesa la diminuzione delle Feste; venendosi con ciò da ciascuno a porre in pratica quanto Iddio stesso prescrisse per bocca del Profeta Isaia Cap. 1. v. 16. = *Lavamini, mundi estote, auferte malum cogitationum vestrarum ab oculis meis, quiescite agere perverse, discite bene facere.*

In venerazione poi de' SS. Apostoli, e de' Santi Martiri obbliga tanto quelli, che alla recita del Divino Uffizio sono tenuti, come pure i Sacerdoti, che nel giorno 29. Giugno solennità de' Santi Pietro e Paolo Apostoli facciano menzione nell' Uffizio, e nella Messa di tutti gli altri Santi Apostoli, e nel giorno 26. Dicembre dedicato a Santo Stefano Protomartire quella di tutti i Martiri.

Finalmente per compensare in qualche maniera le dispensate Vigilie in quei giorni, che erano assegnate, vuole il Pon-

tefice con la medesima Autorità Apostolica, che tutti li Fedeli dell' uno, e l' altro sesso obbligati al digiuno, digiunino in ciascun Venerdì, e Sabato del Sagro Avvento, col permesso di usare dei Latticini, non però ne' due giorni, che vi s' incontrano delle tempore.

Non dubita il S. Padre, che in vista particolarmente del presente Indulto s' impegneranno sempre più i Fedeli a santificare le Feste, mentre, pregando il Signore, che la sua Divina grazia, e la sua santa pace sia sempre con tutti, a tutti comparte con la maggior effusione di cuore la sua Apostolica paterna Benedizione. Questo dì 23. Maggio 1798.

Il Cittadino F. S. Passari Arcivescovo di Larissa Vicegerente.
Il Cittadino Filippo Canonico Liberti Segretario.

Si dovranno in avvenire osservare le Feste seguenti colle loro rispettive Vigilie, e digiuno secondo il solito.

TUTTE LE DOMENICHE.

1. Gennaro Circoncisione di N. S. Gesù Cristo
6. Detto Epifania
2. Febrajo Purificazione della B. V. Maria
25. Marzo Annunziazione della B. V. Maria
Ascenzione di N. S. Gesù Cristo
Corpus Domini
26. Maggio S. Filippo Neri *in Roma soltanto*
24. Giugno Natività di S. Gio. Battista
29. Giugno SS. Pietro, e Paolo Apostoli
15. Agosto Assunzione della B. V. Maria
8. Settembre Natività della B. V. Maria
1. Novembre Tutti li Santi
8. Dicembre Concezione della B. V. Maria
25. Detto Natività di N. S. Gesù Cristo
27. Detto S. Gio. Apostolo, ed Evangelista.

Restano dispensate le seguenti Feste, nelle quali cessa l' obbligo della Messa, e l' astenersi dalle opere servili, come pure le Vigilie, ed il Digiuno ne' giorni antecedenti.

24. Febraro S. Mattia Apostolo
19. Marzo S. Giuseppe Sposo della B. V. M.
Seconda, e Terza festa di Pasqua di Resurrezione.
1. Maggio SS. Filippo, e Giacomo Apostoli
3. Detto Invenzione della S. Croce
Seconda, e Terza Festa di Pentecoste

25. Luglio S. Giacomo Apostolo
26. Detto S. Anna
10 Agosto S. Lorenzo Martire
25. Detto S. Bartolomeo Apostolo
21. Settembre S. Matteo Apostolo, ed Evangelista
29. Detto Dedicazione di S. Michele Arcangelo
28. Ottobre SS. Simone, e Giuda Apostoli
30. Novembre S. Andrea Apostolo
21. Dicembre S. Tommaso Apostolo
26. Detto S. Stefano Protomartire
28. Detto SS. Innocenti Martiri
31. Detto S. Silvestro Papa.

N.° 269.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana una, e indivisibile
A dì 5. Pratile Anno VI. dell'Era Repubblicana
Gli Edili del Terzo Circondario di Roma.

IN seguela degli ordini del Consolato di avere una precisa circostanziata dichiarazione circa le Assegne delle Case esistenti nel nostro Circondario, sono invitati tutti li Proprietarj, e Possidenti delle sudette Case, ed in loro assenza li rispettivi Agenti, Esattori, o Procuratori, NIUNO ECCETTUATO à nuovamente dare le Assegne delle medesime.

E perchè queste riescano proficue, e conducenti al fine, dovrà ognuno oltre il proprio nome, ed abitazione precisare la Sezione, ed il sito delle Case indicandone il numero, la misura del terreno dalla medesima occupato, o sia la loro estensione, le rispettive attinenze, che sono Orti, Giardini, Cortili, Cantine, Pozzi, Stalle, Rimesse, Botteghe, Soffitte, ed altri simili annessi, il prezzo dell'ultimo acquisto, l'annuo Affitto, che si ritrae, o potrebbe ritrarsi, quando fosse abitata dal Proprietario, ed il valore attuale delle medesime Case.

Questa così dettagliata dichiarazione dovrà DENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI TRE' GIORNI PROSSIMI *da principiare il dì 6. del corrente Pratile* (24. *Maggio v. s.*) esibirsi nella Casa del Prefetto Consolare Cittadino ANTONIO MARIA TARNASSI situata al Corso quasi incontro Palazzo Rinuccini tra Artebianca, e Vetraro secondo Appartamento, *passato il qual tempo* si procederà IRREMISSIBILMENTE contro i morosi all'esecuzione della Legge.

Bene inteso però, che con questa prefissione di tempo non s'intende sospeso il pagamento delle Contribuzioni, anzi dovranno queste puntualmente eseguirsi a tenore dell'ordine del Consolato pubblicato li 16. Fiorile.

Si ricorda finalmente, che il nostro Circondario comprende le Sezioni QUIRINALE, TERME, SUBURRA, E CAPITOLIO, corrispondenti agli antichi Rioni TREVI, MONTI, CAMPITELLI, E RIPA. Che però nelle Assegne non dovranno comprendersi che le sole cose esistenti dentro il nostro Circondario.

Mario Asprucci Presidente = Especo Segretario.

N.° 270.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana una, ed indivisibile

6. Pratile Anno VI. Repubblicano

NOTIFICAZIONE

Gli Edili del secondo Circondario.

QUando credeva la Municipalità del Secondo Circondario di dover mettere ne' Ruoli, i nomi di tutti quelli, i quali avevano data l'Assegna delle loro Case, per ritirarne il Tre per Cento del loro valor nominale, si è con somma sorpresa avveduta, che tutte indistintamente mancano di quei schiarimenti necessarj alle istruzzioni ricevute.

Perchè dunque le sudette Assegne possano esser messe ad esame, è necessario, che siano accompagnate con li seguenti Requisiti.

1. La dichiarazione del sito della Casa, ed anche il numero di essa, se vi sarà stato segnato.

2. La misura del terreno, che occupa la Casa medesima ragguagliata a palmi Romani, ed in caso non si potesse misurare, assegnare con la più possibile precisa distinzione a un dipresso l'ampiezza, o piccolezza della Casa medesima, misurata almeno nell' interno.

3. Tutte le attinenze, o comodi, che esistono nella Casa da assegnarsi, cioè la quantità degli Appartamenti, Giardini, Botteghe, Cortili, Sotterranei, Fontane con tutti quegli altri comodi, che possono esistere in detta Casa.

4. Assegnare il prezzo dell'ultimo acquisto, se sarà possibile.

5. La precisa somma di quanto si ritrae al presente per le pigioni di dette Case.

6. Notare nell' Assegna il prezzo preciso veridico , e separato del valore di ciascuna Casa o di Piacere , o di Città da assegnarsi.

Ed in fine portare tutte le Assegne separatamente a quei Circondarj, a' quali spettano, e non cumulare, come si è fatto per lo passato dalla maggior parte degl' Individui .

Sono invitati pertanto tutti i Proprietarj di Case esistenti nelle Sezioni di Bruto, Marte, Flaminio, e Pincio di adempire a quanto è stabilito nel termine di giorni tre dalla data del presente , altrimenti saranno responsabili di quanto viene prescritto nel Proclama dei 10. Germile , e nell' ordine dei Consoli dei 14. Fiorile già scorsi .

Gio. Battista Spada Presidente = Martelli Segretario .

N.° 271.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana una , ed indivisibile

6. Pratile Anno VI. Repubblicano

La Municipalità del primo Circondario di Roma

NOTIFICAZIONE

Essendosi osservato , che i respettivi Possessori delle Case in Roma nel dare le Assegne prescritte nei Proclama dei 10. e 30. Germile , e 14. Fiorile prossimi passati , non si sono fatto carico di marcare tutte quelle indicazioni , ch' erano necessarie , affinchè l'imposizione della Tassa straordinaria venisse egualmente ripartita tra i Possidenti in proporzione del vero valore delle Case , secondo i diversi riflessi delle loro situazioni , misure , attinenze , acquisti , affitti , prezzi , ed altri rapporti , e relazioni delle medesime ; si stima perciò necessario di notificare, che ciascun Proprietario, o Possessore di Case esistenti nel primo Circondario di Roma , come ancora qualunque Agente , o Ministro di tali Proprietarj , o Possessori sarà obligato, dentro il termine di giorni otto , da computarsi dalla data della presente , di presentarsi di nuovo alla Municipalità del detto primo Circondario per consegnare alla medesima le nuove assegne delle stesse Case, che siano coerenti ai quì sotto notati Articoli , dopo il qual termine si deputerà dalla stessa Municipalità uno , o più Periti Architetti , i quali a tutte spese del Possessore contumace formeranno il dettaglio richiesto , a seconda del quale si procederà alla nuova Tassa , o aumento della

medesima, ed all' effettiva esazione ne' modi più energici. In questa occasione resta avvisato ognuno de' sopranominati Possessori a portar seco, e ad esibire alla Municipalità le ricevute, o siano certificati dei pagamenti fatti per questa Tassa.

Gli Articoli poi, su de' quali cader deve il ricercato dettaglio, sono i seguenti.

I. La precisa indicazione del sito, ove esiste la Casa, col numero della medesima, e col nome della Sezione, a cui appartiene.

II. La misura del Terreno, o sia dell' Area, che occupa.

III. Le attinenze dettagliate della Casa, cioè di quanti appartamenti, e di quante Camere in ciascuno di questi sia composta, se sianvi pianterreni, Magazzeni, Botteghe, ed a quali usi, ed arti destinate.

IV. Il prezzo dell' ultimo acquisto.

V. La somma dell' Affitto attuale, o essendo sfittata, dell' ultimo affitto, o di quanto suole, o può affittarsi.

VI. La dichiarazione del prezzo della Casa, considerandola da Cielo a Terra, come se non fosse gravata di Canone, e comprendendo nel prezzo il valore del Canone istesso alla ragione già indicata di quaranta volte tanto, quanto è il Canone annuale.

De Romanis Mariano Presidente = Libert Gianfrancesco Segr.

N.° 272.

LIBERTA' L E G G E EGUAGLIANZA

Sull' impianto della Grande Questura, e del Burò della Contabilità

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana decreta la Legge seguente.

Art. I. LA Disposizione dell' Articolo 55. della Legge de' 10. Germile scorso sulle Finanze portando, che la Grande Questura, ed il Burò della Contabilità saranno collocati nel Vaticano, viene riportata.

Art. II. La Grande Questura sarà stabilita nel Locale detto Monte di Pietà, ed il Burò della Contabilità nel Locale detto S. Apollinare.

Roma 24 Fiorile Anno 6.

Gouvion S. Cyr.

Il Consolato ordina, che la presente Legge sarà pubblicata, eseguita, e munita del Sigillo della Repubblica.

Dal Quirinale li 8. *Pratile Anno Sesto*.

Il Presidente del Consolato de Matthais.

Dal Consolato Il Segetario Bassal.

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Pierelli.

N.° 273.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

LEGGE

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano in virtù dell' Articolo 369. *della Costituzione Romana decreta la Legge seguente*.

Art. I. I Conti, che ciascun Contabile dell' antico Governo deve trasmettere alla Grande Questura con i Documenti giustificativi, conforme all' Articolo 54. della Legge del 10. Germile scorso sopra le Finanze, saranno indirizzati direttamente al Burò della Contabilità, il quale è incaricato di esaminarli, appurarli, arrestarli, e darne discarico a chi spetta.

Art. II. Ciascun Contabile dell' antico Governo sarà tenuto inoltre d' indrizzare alla Gran Questura uno stato sommario della sua situazione rispetto al Tesoro pubblico.

Art. III. Il Burò della Contabilità indrizzerà dal canto suo alla Gran Questura lo stato delle somme, delle quali i Contabili dell' Antico Governo potranno essere riconosciuti debitori verso il Tesoro pubblico.

Art. IV. La Grande Questura proseguirà a versare nel Tesoro pubblico i Fondi, che saranno dovuti dai Contabili dell'antico Governo, in conformità delli Stati, che le saranno indirizzati, sia dai Contabili medesimi, sia dal Burò della Contabilità.

Roma 24. *Fiorile Anno VI*.

Gouvion S. Cyr

Il Consolato ordina, che la presente legge sarà pubblicata, eseguita, e munita del Sigillo della Repubblica.

Dal Quirinale li 8. *Pratile Anno Sesto*.

Il Presidente del Consolato de Matthais

Dal Consolato il Segretario Bassal

Per Copia conforme

Il Ministro della Gistizia, e Polizia Pierelli.

N.° 274.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Li 11. Pratile Anno VI. Repubblicano

NOTIFICAZIONE

LE voci del Pubblico contro i Provventieri, e Venditori de' comestibili ci fanno dubitare, che sono eluse, o poco osservate le leggi sul buon regolamento della vendita dei Generi, o che dalle Persone si facciano inopportune querele senza però recarle a chi spetta di provvedere, e fare eseguire su di ciò le Leggi veglianti.

Siccome però è indispensabile dovere nostro, che tali leggi, e provvedimenti si mantenghino nella più esatta, e perfetta osservanza per il pubblico bene della Città di Roma, al quale unicamente, ed indifessamente intendiamo, come negli opportuni casi abbiamo fatto conoscere, con rendere giustizia a chi ci ha resi presenti i sofferti aggravj, quindi è che rendiamo noto.

I. Che i Commissarj di Polizia delle rispettive Sezioni della Città si tratterranno buona parte del giorno nelle proprie abitazioni dentro la Sezione per ascoltare le querele de' ricorrenti, e provvedervi in confotmità delle Leggi veglianti; Quali Commissarj per maggior comodo del Pubblico terranno nel Prospetto della Casa una Tabella indicatoria.

II. Che le Municipalità dei tre Circondarj di Roma veglianо, perchè su tali importanti oggetti venga la giustizia resa, ed amministrata.

III. Che vi siamo noi stessi, quali volentieri in caso di ricorso ci prestiamo a sentire le querele dei gravati per provvedervi.

IV. Che per estinguere totalmente l' ingordigia dei Venditori tutti, si sono stabiliti nelle persone di probi Cittadini dodici Grascieri, ciascuno de' quali personalmente invigilerà in una Sezione alla vendita de' Comestibili, e loro cura sarà provvedere all' istante secondo le qualità delle trasgressioni, con renderni intesi tanto i Commissarj di Polizia, quanto le Municipalitàiee rispettivi Circondarj.

V. Che questo provedimento de' Grascieri non togl la facoltà ai Cittadini di ricorrere anche immediatamente ai Commissarj di Polizia, o alle Municipalità dei Circondarj come sopra.

VI. Che finalmente chiunque Cittadino si graverà, o farà dei queruli discorsi senza essere ricorso per i supposti ricevuti aggravj alle sunnominate autorizzate Persone, verrà riputato come perturbatore della pubblica tranquillità, e come malintenzionato Cittadino.

Guido Lante)
Domenico Maggi) *Crandi Edili*
F. A. Franchi)
Publio Serpieri Segretario.

N.° 275.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

NOTIFICAZIONE

La Vendita dei Beni Nazionali fu decisa dalla Legge a comune vantaggio. Essa è diretta a distruggere la enorme, e pesante Massa del Debito della Carta monetata, che per detestabile colpa del passato Governo tanto ci aggrava, ed opprime. Questo solo riflesso eccitar dovrebbe ogni buon Cittadino al sollecito acquisto de'medesimi. Nulladimeno, volendo il Governo Repubblicano giugnere con maggior facilità al compimento di un' opera sì grande, e salutare, non ha mai tralasciato di dare agli Acquirenti le prove più certe, e favorevoli di sicurezza, di esenzione, e di utile. Difatti la Costituzione Romana nel Tit. XIV. Artic. *366.* solennemente proclama sotto la garanzia della pubblica fede il pacifico, e stabile Possesso de' Beni Nazionali, che si acquisteranno. La Legge dei 30. Germile all'Artic. 18. esenta tutti coloro, che acquisteranno Beni Nazionali dal pagare per tali Beni l'imposizione Territoriale straordinariamente ordinata dalla Legge del 10. detto Germile, purchè la vendita del Fondo abbia luogo prima del primo Vendemiale; Finalmente la Legge dei 17. Fiorile nell' Artic. 2. dichiara, che nei pagamenti dei Beni Nazionali, che saranno venduti fino al primo Vendemiale prossimo, le Cedole al di sopra di Scudi 35. saranno ricevute per l'intiero lor valor nominale nelle Casse pubbliche per i tre quinti del prezzo della stima; All' incontro le dette Cedole dopo il primo Vendemiale non saranno ricevute, che per il solo terzo del loro valore nominale.

Vantaggi tanto luminosi, e reali non devono trascurarsi dalla Classe più facoltosa dei Cittadini, quali vantaggi cresco-

no assai di più, qualora si consideri, che dalle Casse pubbliche si ricevono i tre quinti del prezzo in Cedole demonetate per il loro valore nominale, abbenchè l' intero valore dei Fondi si calcoli dai Periti nelle stime in effettivo contante. Sta in una parola nelle mani di chiunque, e non dipende che da se stesso, o il percepire l' *utile* dell' intero valor nominale delle Cedole demonetate con far l' acquisto de' Beni Nazionali fino al primo del prossimo Vendemiale, o il soffrir la *perdita* di due delli tre terzi del valore di esse, quante volte non curi di acquistarli dentro il termine suddivisato.

Pertanto l' Amministratore Generale de' Beni Nazionali invita ognuno a profittare con rapidità di sì vantaggiose condizioni; invita ognuno a ben meritare della Patria con esibire tantosto le Offerte su i Beni anzidetti: invita alla fine ognuno, perchè si affretti a concorrere con mezzi sì facili, ed utili all' estinzione del Debito della Carta Monetata, alla felicità della nascente Repubblica, ed alla riconoscenza dell' intera Nazione.

Niccola Castelli Amministratore Generale de' Beni Nazionali
Tommaso Lucchi Segretario.

N.° 276.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

NOTIFICAZIONE

Dei Beni che si espongono alla pubblica vendita

Beni spettanti al Soppresso Convento de' SS. Sisto, e Clemente

		Frut. annuo	
TRe Fienili contigui presso la Chiesa di S. Sisto Vecchio affittati annualmente.	sc.	32	50
Altro Fienile a S. Anastasia	sc.	26	
Due Appartamenti alla Salita di Marforio	sc.	32	40
Casa con Rimessa, ed Alberi al Cortile di S. Sisto	sc.	20	
Orto grande con quattro piccoli a S. Sisto	sc.	260	
Vigna del Torrione di Pezze 42. fuori di Porta Maggiore con Canneto di Pezze 2. confinante col Vicolo di Mala Barba	sc.		
Tre piccoli Oliveti di circa Alberi Num. 130. affittati per Boccali 85. Olio annui	sc.		

CENSI

		Frut.	*annuo*
Censo con S. Romualdo di sc.1800.	sc.	46	80
Detto di sc. 600. con il Colleggio di S. Vincenzo ed Anastasio	sc.	18	
Altro di sc. 700. con il Convento di S. Maria in Via	sc.	18	20
Altro di sc. 445. 40. con il Cittadino Cometti	sc.	17	80
Altro di sc. 1600. con il Monastero di S. Salvatore in Onda	sc.	41	60
Altro di scudi 700. con gli Eredi di Mauro Fontana	sc.	24	50
Altro di sc. 300. con li Monaci di S. Croce in Gerusalemme	sc.	7	50
Altro di sc. 334. con li Silvestrini di S. Stefano del Cacco	sc.	8	68
Altro di sc. 200. con li PP. Dottrinali di Palestrina	sc.	6	
Altro di sc. 1000. con il Monastero di SS. Cosmo, e Damiano	sc.	30	
Altro di sc. 1180. con li Canonici della Pace	sc.	30	68
Altro di sc. 1700. con il Cittadino Casali Patriarca	sc.	64	60
Altro di sc. 1400. con il sudetto	sc.	56	
Altro di sc. 400. con la Compagnia del Sagramento in S. Andrea delle Fratte	sc.	14	40
Altro di sc. 1100. con il Cittadino Bonelli	sc.	41	80
Altro di sc. 90. con la Cittadina Massei di Todi	sc.	4	20
Altro di sc. 1000. con li Conventuali di Montecchio	sc.	30	
Altro di sc. 30. con la Cittadina Senzini	sc.	1	50
Altro di sc. 20. con il Cittadino Giuseppe Mariani di Todi	sc.	1	
Altro di sc. 650. con il Cittadino Antonio Cacciasiotti	sc.	26	
Altro di sc. 560. con il Cittadino Stanislao Negroni	sc.	28	

		Frut.	annuo
Beni appartenenti alla Soppressa Casa, e Chiesa di S. Giuseppe alla Longara			
Casamento a sinistra di detta Chiesa	sc.	102	
Casamento a destra	sc.	105	
Num. 4. Stanze nel Vicolo detto S.Giuseppe	sc.	19	20
Num. 3. Stanze con due Rimesse nel detto Vicolo	sc.	31	60
Una Rimessa nel medesimo sito	sc.		
Altra come sopra	sc.	6	
Casamento alli Coronari incontro Acquasparte	sc.	60	
Censo di sc. 1000. con il Cittadino Tommaso Antonietti	sc.	60	
Altro di sc. 300. con la Cittadina Maddalena Salerni	sc.	12	
Beni appartenenti al Convento de' PP. Domenicani di S. Sabina.			
Casa segnata let. A. contigua alla Chiesa di S. Nicola de' Perfetti	sc.	117	60
Bottega sotto la Casa let. B. nel medesimo sito	sc.	26	
Casa segnata let. C. sul Cantone del Vicolo della Lupa	sc.	133	20
Casa segnata let. D. posta in detto Vicolo	sc.	109	20
Casa segnata let. E. posta in detto Vicolo	sc.	164	
Casa segnata let. F. posta in detto Vicolo	sc.	497	60
Casa let. G. posta nel Vicolo di S. Biagio de' Matarazzari	sc.	249	
Tre Rimesse poste in detto Vicolo	sc.	67	
Casa segnata let. H. contigua a S. Nicola de' Perfetti	sc.	130	
Casa posta al Macello di Corvi, che si gode in comune con la Casa Molara per la metà	sc.	35	29
Canone dovuto dall' Archiospedale di S. Giacomo dell' Incurabili	sc.	11	25
Detto dovuto dal Maritaggio delle Zitelle di Montalto	sc.	24	
Altro dovuto dal Cittadino Marc' Antonio Borghese	sc.	2	80
Altro dal medesimo	sc.	1	

		Frut.	*annuo*
Altro dal Cittadino Pasquale di Pietro	sc.		$82\frac{1}{2}$
Altro dai PP. Agostiniani	sc.		$7\frac{1}{2}$
Altro dal Cittadino Casali	sc.	6	
Altro dal Cittadino Massimi	sc.		48
Altro dalla Compagnia delle Stimate di Trevi	sc.	9	60
Altro dal Cittadino Filippo Folcari	sc.	4	
Quindennio dovuto dalla Compagnia delle Stimate di Trevi	sc.	1	10
Altra dal Maritaggio delle Zitelle di Montalto	sc.	20	
Canone dovuto dal Monastero di S. Domenico e Sisto in valuta di Rubbia 3. Grano			
Censo di sc. 400. con il Cittadino Longardi di Siena	sc.	16	
Altro di sc. 500. con il Convento, e PP. di S. Gio. Calabita	sc.	15	
Altro di sc. 300. con il Convento, e PP. di SS. XII. Apostoli	sc.	10	80
Censo di sc. 500. con il Luogo Pio di S. Pasquale in Trastevere	sc.	15	
Altro di sc. 384. 10. con la Cittadina Stefanucci	sc.	14	08
Altro di sc. 100. con il Cittadino Clemente Tommaso Boazzelli di Frascati	sc.	3	
Altro di sc. 600. con il Convento di S. Maria delle Grazie di Macerata	sc.	18	
Altro di sc. 200. con il Collegio, e Compagnia del SSmo Sagramento dell' Anguillara	sc.	8	
Altro di sc. 200. con il Convento, e PP. di S. Domenico di Cingoli	sc.	5	40
Altro di sc. 300. con la Villa di Canal Erbato, Territorio di Lugo nel Ferrarese	sc.	13	50
Altro di sc. 500. con la Communità di S. Agata nel Ferrarese	sc.	20	
Altro di sc. 415. con la Communità di Cotigoro	sc.	16	60
Altro di sc. 125. con l'Archiconfraternita dello Spirito Santo de' Napoletani	sc.	8	44
Altro di sc. 400. con il Monastero di S. Cecilia di Faenza	sc.	14	

		Frut.	annuo
Altro di sc. 200. con la Villa di Canalubato Territorio di Lugo	sc.	8	
Altro di sc. 700. con la Communità d' Argenta nel Ferrarese	sc.	28	
Altro di sc. 500. con il Convento di S. Giacomo di Ferrara	sc.	15	

VIGNE, ED ORTI

Vigna posta fuori di Porta Portese in luogo detto Focalarino di Pezze 17.

Orto sul Monte Aventino di Pezze 17. $\frac{1}{2}$, quale si affitta annui sc. 190., e Barili 8. Mosto

Altro contiguo al Convento d. Ginnari di Pezze 3. ed Ord. 20.

Altra Vigna fuori di Porta S. Paolo di Pezze 8. tre quarte compreso un Canneto di tre quarti in luogo detto Grotta Perfetta

Vigna fuori di Porta Castello in Luogo detto li Prati di Pezze 3. $\frac{1}{2}$

Beni spettanti al soppresso Convento di S. Maria del Rosario alla Croce di Monte Mario come appresso

Casa in Roma ai Cesarini incontro la Chiesa di S. Giuliano per la sola porzione del primo Piano, e Bottega con mezzanino, spettandone altra porzione al Cittadino Livaldini	sc.	65	
Una terza parte di altra Bottega sotto la suddetta Casa ai Cesarini	sc.	3	33
Una Rimessa posta in Trastevere	sc.	8	
Porzione di una Casa in Ghetto	sc.	14	30

CANONI

Dal Cittadino Giacomo Approsi per Canone annuo dovuto sopra un Fienile in Borgo	sc.	3	50
Da Marco Levati sopra una Vigna denominata S. Croce a Monte Mario	sc.	80	
Da Filippo Gambini per frutti annui compensativi al 4. per cento sopra piccola porzione di Vigna alla Croce di Monte Mario	sc.	4	

Due Vigne denominate una Cinque Santi e l' altra Giustiniani, che si coltivavano per proprio

Frut. annuo

	sc.		
conto dell'ex-Convento sudetto, e contigue al medesimo ragguagliato il fruttato di esse un anno per l'altro	sc.	70	
Beni spettanti al soppresso Convento de' Trinitarj Scalzi di S. Maria alle Fornaci fuori di Porta Cavalleggieri di Roma.			
Una Vigna con Canneto contigua al suddetto Convento di Pezze 4. circa, che serve anche d'Orto, e frutta circa	sc.	35	
Una Fornacetta	sc.	40	
Un Picciolo Orticello	sc.	3	60
Una Vigna nel Territorio di Castel Candolfo in quantità di Quarte 2.	sc.	6	
Una Bottega a Strada Fratina al Gambero per	sc.	25	
Una Casuccia posta al Borghettaccio per	sc.	6	
Beni spettanti al sopresso Convento di S. Paolo alla Regola			
Casa di tre Appartamenti con Quartiere a Piazza di Pietra d' annuo affitto	sc.	260	
Casa al Vicolo de'Maroniti d' annuo affitto	sc.	58	20
Casetta di un solo piano al vicolo dell'Orsoline d'annuo affitto	sc.	14	40
Casa in Trastevere oggi Sezione del Gianicolo incontro la Porteria del Monastero di S. Margherita d' annuo affitto	sc.	22	80
Casa incontro la Chiesa di S. Paolo alla Regola di tre piani con due Botteghe d' annuo affitto	sc.	91	40
Oratorio contiguo la Chiesa nel Vicolo, che si affitta all' università de' Cappellari per annui	sc.	12	—
Nuova Fabrica attaccata al Convento composta di sei Botteghe, tre piani mezzanini inferiori, e superiori d' annua rendita	sc.	328	
Altra Casa contigua la sudetta ristaurata, composta di quattro Piani, e due Botteghe d' annuo affitto	sc.	142	20

CENSI, E CANONI

Censo in sorte sc. 200. sc. 4. per cento dovuto dal Convento, e PP. di S. Maria in Monterone d'annua rendita	sc.		

	Frut. annuo	
Canone in sorte di scudi 46. dovuto da Ottavio, ed altri Bernardi sopra un Orto fuori di Porta S. Pangrazio dato in Enfiteusi a terza generazione annui sc.	47	
Corrisposta annua di sc. 45. dovuta da diversi Vaccinari per il comodo dell'acqua, che somministrasi alle di loro concie sc.	45	

V I G N E

Una Vigna posta a Monte Verde di capacità pezze tredici, con suo Tinello, e Casino rurale di un solo piano la maggior parte della quale sodiva Pezze 13.

Altra Vigna nuova posta a Monte Verde di capacità di pezze 30. circa, con suo Casaletto, e Tinello Pezze 30.

Una Casa posta sulla Piazza di S. Maria in Monticelli composta di tre piani, e due Grotte, e Stanza sopra la medesima d'annua rendita sc.	97	
Altra Casa al Vicolo de' Pozzi composta di tre piani, e Stanza Terrena d' annua rendita sc.	62	40
Una Casa al Vicolo del Merangolo contigua alla Chiesa de' Santi Vincenzo, ed Anastasio alla Regola consistente in tre Piani, soffitte, Pianterreno e Concie di Pellaro d' annua rendita sc.	90	

Castelli Nicola Amministratore Generale de' Beni Nazionali

Lucchi Tommaso Segretario

N.° 277.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Francese

Ordine dei Commissarj del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese in Roma

Roma 11. Pratile Anno 6. dell' Era Repubblicana

I Commissarj del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese in Roma.

IN virtù del Decreto del Direttorio Esecutivo dei 18. Ventoso passato, col quale i suoi Commissaj inviati a Roma sono investiti dell' autorità superiore in materia Civile, Politica, e di Finanze sopra tutto il Territorio Romano,

Decretato ciò che siegue

Art. I. Nessuna Contribuzione potrà essere imposta, nè ri-

cevuta sul Territorio, e gli Abitanti della Repubblica Romana; dagli Agenti, o Militari Francesi, qualunque sia il loro titolo, funzione o grado, direttamente o indirettamente per via di Contribuzione militare, di requisizione, d'amenda, o di Polizia o di ogni qualunque altra maniera, fuorchè ne' casi determinati dalle convenzioni o trattati tra la Repubblica Francese, e la Repubblica Romana.

Art. II. La Repubblica Romana essendosi incaricata di mantenere in sussistenze, liquidi, legna, lume, alloggio, e fornimenti i Corpi di Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano, a tenore delle Leggi Militari della Repubblica Francese, non si potrà esigere cosa alcuna nè dalle Autorità Pubbliche, nè da' Particolari, sopra tutto il Territorio Romano, al di là di quello, che formalmente è compreso nella sudetta obbligazione.

Art. III. Ne' casi di subordinazione, o d'aggressione contro le Truppe Francesi dagli Abitanti del Territorio Romano, quelli abitanti potranno essere mandati, arrestati, e giudicati per gli ordini dell'autorità Francese militare.

Art. IV. Se in certi casi diversi da quelli, che sono previsti dall'Articolo precedente, fosse giudicato necessario, ed urgente dall'Autorità Francese militare di arrestare o detenere degli abitanti della Repubblica Romana, ne sarà reso conto subito alla Commissione del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese a Roma, fuori del caso che i detenuti siano stati rimandati alle Autorità Romane.

Art. V. Il presente Decreto sarà stampato ed affisso.

I Commissari del Direttorio Esecutivo.

Florent, Faipoult, Daunou

Per i Commissarj

Il Segretario della Commissione Saint Martin.

N.° 278.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

11. *Pratile Anno VI. Repubblicano*

NOTIFICAZIONE

SIstema era dell'abolito Governo fare molte Leggi, e lasciarle poi in abbandono. Al bene pubblico formavano un continuato ritardo, un ostacolo irreparabile, i privilegj, i così chia-

mati umani rispetti, e la venalità dei mal pagati Ministri. Piazza Navona luogo sì interessante destinato a raccogliere gran porzione della quotidiana sussistenza, per poi dividerla ai diversi luoghi della Città, era l'Emporio dei Monopolj, delle Frodi, e del Bagarinismo. Eppure per Piazza Navona vi erano scritte Leggi, e Provvedimenti, quali se si fossero osservati, non sarebbe il Bagarinismo a tant' eccesso arrivato; eccesso, che fin dal principio dell' addossateci incarico ha richiamata tutta la vigilanza nostra. Anche l'Orario della Bandiera, che in gran parte dell' anno prima del giorno esponevasi, era adottato unicamente per il disordine. Oltre di ciò col comparire un poco alla volta la roba, la Piazza appariva scarsa, il che con danno del Publico produceva al momento incarimento de' prezzi; quando che all' incontro sarebbe apparsa abbondante, se al sortire della Bandiera si fosse tutto sotto gli occhi veduto. Noi venuti in cognizione di questi, ed altri inconvenienti tanto al Popolo pregiudizievoli, e dopo aver dichiarato, e promesso ai Cittadini tutti di Roma, che in virtù della Costituzione sono estinti i Prilegj, e le protezioni da qualunque persona derivanti, poichè le protezioni, e Privilegj, che al comune bene si oppongono, effetti sono dell' Egoismo, del Dispotismo, e della Barbarie, dopo di ciò rendiamo per ora noti i provvedimenti riguardanti la vendita, che in tutte le mattine fassi in detta Piazza. Per il Mercato settimanale poi resterà provveduto quanto prima. Tali stabilimenti si faranno invariabilmente osservare sotto le pene comminate dalle Leggi, sebbene siamo sicuri, che i Cittadini vedendo, che dalle Autorità Costituite si vuole onninamente estirpare il disordine, si faranno un dovere di esattamente adempire quanto in appresso.

1. Si porrà la Bandiera in Piazza Navona un ora dopo del consueto, ed il nuovo Orario si pubblicherà contemporaneamente in Foglio separato.

2. Chi colle sue robe arriverà in Piazza dopo postasi la Bandiera, non sarà ivi ammesso, ma dovrà scaricare in altri luoghi a suo piacimento della Città.

3. In tali luoghi poi non potrà vendersi ai Fruttaroli, agli Ortolani, o altri rivenditori di qualunque specie, ma dovrà tutto vendersi a minuto al Publico.

4. Tutti i Contratti, o Trattati, che potranno farsi tra quei,

che conducono i Generi a Roma, siano someggianti, siano Vignaroli, siano Ortolani, ed altri di Roma, che comprino per rivendere, quali in passato erano soliti di andare incontro ai sunnominati, che conducono i suddetti generi, tali Contratti, o trattati, che si faranno in qualunque altro luogo fuori di Piazza Navona, ed in Piazza Navona prima, che si esponga la Bandiera, saranno non solo reputati come nulli, ma di più puniti con la perdita delle robe contrattate, o accaparrate; e con altre pene, secondo le circostanze comminate dalla Legge tuttora vegliante.

5. Siccome in virtù dell' Articolo precedente resta tolto l'abuso di potersi dai Fruttaroli, o altri contrattare, accaparrare, scegliere i frutti venuti in detta Piazza, il che specialmente faceasi in tempo di notte, si rende perciò noto, che il solo ingresso in detta Piazza prima della Bandiera di quelli, che han da comprare sarà reputato come un forte indizio di contravenzione, e come indizio più forte verrà reputato il colloquio tra quei, che avean condotti i generi, e gli altri, che sogliono comprare.

6. Tutti quelli, che o con Carri, o con Some, o con Canestri porteranno frutti, erbe, e cose simili in Città, non potranno scaricare nelle Botteghe, o banchi de' Fruttaroli, Ortolani, o altri rivenditori; è ciò facendosi, s' incorrerà nelle pene come sopra da ambe le parti; giacchè tutti quelli, che porteranno tali robe in Città, o dovranno scaricare, e vendere in Piazza Navona colle leggi sopra espresse, o, se ad essi piacerà di scaricare in altre Piazze, e luoghi soliti della Città, dovrano ivi vendere da per sestessi al Publico come nelli Articoli 2., e 3.

7. Chi dopo posta la Bandiera avrà comprato, non potrà più sotto qualunque titolo, o pretesto rivendere ad altri rivenditori, ma dovrà la roba all' ingrosso comprata venderla tutta da per se stesso a minuto, ed al Publico, avvertendosi, che non si attenderanno i titoli, che sogliono allegarsi di prestito, di restituzione, e simili.

8. Chiunque riterrà, o venderà roba comprata da altri compratori, o siano Bagarini, oltre la perdita irremisibile di tutta la roba, sarà secondo le circostanze punito come prescrive la legge.

9. Il Bagarino poi, o sia il Venditore di seconda mano,

che rivende non già al Publico, ed a minuto, ma bensì ad altri rivenditori (in qualunque maniera ciò accada, o all' ingrosso, o a minuto), tale Bagarino col rigore della legge sarà punito colle succennate pene, poichè il Bagarinismo si vuole sradicato affatto, ed abolito.

10. Viene espressamente vietato, non solamente di scaricare, e ritenere robe, anche in tenue quantità nell' intervallo, che resta all' intorno della Piazza tra le abitazioni, e la linea, ma anche di gettarvi capature, scafature, ed altre immondezze, dovendo essere tal' intervallo considerato come tutte le altre strade della Città, ed i Contraventori di quest' Articolo, oltre la perdita delle Robe verranno puniti con le pene istesse comminate per la pulizia delle strade medesime.

Ma non le pene sono, che raffrenano i Cittadini liberi da essere inosservanti: lo zelo di contribuire al bene, ed ordine pubblico è il loro sprone per eseguire, quanto viene dalle Autorità prescritto.

G. Lante)
F. A. Franchi) Grandi Edili
Domenico Maggi)

Pubblio Serpieri Segretario.

N.° 279.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

LEGGE

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio di Roma decreta la seguente Legge in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione della Repubblica Romana.

Art. I. VErun Cittadino non potrà portare il Pennacchio a tre colori; i Militari ed i Cittadini, quando sono in servizio della Guardia Nazionale, possono soltanto portare il Pennacchio rosso. I Contraventori saranno puniti per la prima volta con una multa, che non potrà eccedere Scudi Dieci.

In caso di recidiva la pena sarà di una multa non minore di Scudi Dieci, nè superiore alli Scudi Venti.

Art. II. Verun Cittadino non potrà portare sul suo Vestiario Galloni, o recami di oro, o di argento. I Contraventori saranno soggetti per la prima volta ad una contribuzione ragguagliata al decimo della loro rendita annuale, ed in caso di recidiva ad una Contribuzione doppia.

I Contraventori, di cui non potrà appurarsi la rendita annuale, saranno soggetti ad una detenzione, che non potrà eccedere quindici giorni per la prima volta, e trenta giorni in caso di recidiva.

Art. III. La presente Legge non deroga punto alle disposizioni delle Leggi sull'uniforme militare, e sul costume dei Funzionarj.

Nientedimeno i Funzionarj pubblici, che porteranno in parte, o in tutto un distintivo diverso da quello determinato dalla Legge, saranno giudicati dimessi.

Art. IV. Le pene stabilite dalla presente Legge non s'incorreranno se non che nei casi di Contravenzioni posteriori al primo del Mese Messifero prossimo.

Roma questo dì 5. Pratile Anno VI. dell'Era Repubblicana.

Gouvion S. Cyr.

Il Consolato ordina, che la presente legge sarà pubblicata, eseguita, e munita del Sigillo della Repubblica.

Dal Quirinale li 11. Pratile Anno Sesto.

Il Presidente del Consolato de Matthæis

Dal Consolato il Segretario Bassal

Per Copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Pierelli.

N.° 280.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

Sulla Polizia Costituzionale

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione della Repubblica Romana il Generale di Divisione Comandante delle Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano decreta ciò, che siegue.

Art. I. NOn possono essere considerati, nè eseguiti come atti del Consolato, se non che quelli, i quali essendo stati deliberati da i suoi membri segnati almeno da tre di essi nella minuta, o nel Registro, vengono in seguito spediti colla sottoscrizione del Presidente, e con quella del Segretario.

Art. II. La sottoscrizione del Presidente, e del Segretario non hanno effetto se non che quando esse sono messe alla fine d'un Ordine del Consolato trascritto letteralmente.

Art. III. Un Console preso individualmente non esercita

alcun genere d'Autorità; gli Ordini, che egli desse, non possono essere eseguiti, e le spese, che egli ordinasse, vanno a suo carico.

Art. IV. Il Consolato non può incaricare veruno de' suoi Membri d'una funzione pubblica determinata, nè indicarlo pubblicamente ai Cittadini, come quello, a cui bisognerà indrizzarsi per una particolar specie di affari.

Art. V. Ad eccezione del Segretario del Consolato, dei Ministri, dell'Amministratore de' Beni Nazionali, e de' Gran Questori niun altro Individuo può essere introdotto nella Sala, in cui il Consolato tiene le sue Sedute, se non che in virtù d'una deliberazione presa dal Consolato medesimo, e scritta nelle forme acennate nell'Articolo 1. della presente Legge.

Art. VI. Niun Legislatore, Console, Ministro, Giudice, Membro d'un Amministrazione Dipartimentale, o Municipale può essere depositario d'alcun effetto appartenente al Tesoro pubblico.

Art. VII. Le raccomandazioni de' Senatori, de' Tribuni, de' Consoli per appoggiar le Memorie, o qualsivoglino dimande non hanno altro valore se non che quello, che avrebbono le raccomandazioni date da tutti gli altri Cittadini.

Art. VIII. Le decisioni, gli ordini, e qualsisieno atti de' Ministri devono essere sottoscritti da loro stessi.

Art. IX. I Capi del Segretariato de' Ministri non sottoscrivono, se non che per attestare la verità delle Copie.

Gli altri Cittadini impiegati presso de' Ministri non possono in niun caso sottoscrivere alcun atto, o lettura d'Amministrazione.

Art. X. I Consoli, ed i Ministri non devono impiegare per l'esecuzione delle Leggi nell'interno della Repubblica; se non che le Autorità stabilite dalla Costituzione, o dalla Legge, essi non possono creare delle Commissioni straordinarie, se non quando vi sono autorizzati da una Legge espressa.

Art. XI. I Consoli, ed i Ministri non possono in niun caso incaricare i Membri del Senato, o del Tribunato di adempire, mentre che dura la loro missione legislativa, un' altra missione, commissione, o funzione pubblica comunque siasi.

Art. XII. Nel principio di ciascun mese nel Tribunato, e nel Senato sarà pubblicamente letta la Legge relativa all'organizazione, ed alle deliberazioni de' Consigli legislativi; e sarà

subito appresso nominata una Commissione per fare un rapporto sulla maniera, come questa Legge è stata osservata nel mese antecedente.

Art. XIII. Se qualche Individuo assistente alle Sessioni di uno de' Consigli esterna segni di approvazione, o di riprovazione, qualora il Presidente non obblighi all'istante tale Individuo ad uscire dalla Sala, sarà il Presidente sudetto subito rimpiazzato dal suo immediato Antecessore, ed il Consiglio procederà nella seguente Seduta alla nomina d'un Presidente, che subentrerà in questa funzione sino alla fine del mese.

Art. XIV. Dai Tribuni, o Senatori, dello stesso Dipartimento uniti insieme non si potranno più presentare Candidati per funzioni pubbliche.

Art. XV. Ogni atto stabilito collettivamente dai Tribuni, o Senatori dello stesso Dipartimento è illegale, e di niuno effetto.

Art. XVI. Niun Individuo può prendere il titolo di Deputato, o di Rappresentante d'una Comune, o d'un Dipartimento.

Art. XVII. Il nome, ed i dritti del Popolo Sovrano non appartenendo se non che alla universalità di tutti i Cittadini Romani, ogni atto, ed ogni Scrittura fatta a nome del Popolo Sovrano, o semplicemente del Popolo d'una Comune, o d'un Dipartimento, è illegale, e di niun effetto, e quei, che le sottoscrivono, ne sono responsabili.

Art. XVIII. Niuna petizione può essere presentata alle Autorità Costituite se non che in iscritto. Niuna petizione può esser giammai presentata dalle Deputazioni.

Art. XIX. Tutte le Lettere, e tutte le Memorie, che saranno indirizzate alle Autorità Costituite, devono esser datate, e sottoscritte individualmente dalle Persone, che le diriggono; esse saranno scritte a Colonna, e procedute da una indicazione sommaria del loro oggetto.

Art. XX. Le Petizioni, le Lettere, o Memorie presentate, scritte, composte contro delle disposizioni de' due articoli precedenti non saranno punto ricevute dalle Autorità pubbliche, e non potrà prendersi alcuna deliberazione sul loro contenuto.

Art. XXI Verun Membro d'una Società, che si occupa di oggetti politici, potrà ricevere, o prendere il titolo di Presidente, di Oratore, di Moderatore, o qualunque altra de-

nominazione relativa ad una funzione, ch' egli pretendesse di esercitare in questa società.

Art. XXII. Non potrà esser pubblicato, nè affisso alcun scritto a nome d' un Circolo detto Costituzionale, o di una Società qualunque, che si occupi di oggetti politici.

Art. XXIII. Il Ministro della Polizia, ed in sua mancanza il Consolato farà chiudere ogni Circolo detto Costituzionale, ed ogni Società, che si occupi di oggetti politici, nella quale si sarà contravenuto ai due articoli precedenti, o alle disposizioni dell' articolo 351. dell'Atto Costituzionale.

Art. XXIV. I Commissarj della Polizia, ed i Grandi Edili avranno continuamente il dritto di entrare ne' detti Circoli, e nelle dette Società per esaminare, se tutto vi si passa conforme alle Leggi, e per ordinare all' istante la chiusura d' una seduta nel caso di qualche contravenzione.

Art. XXV. La vigilanza immediata su i Teatri apparterrà egualmente ai Grandi Edili, e sotto la loro direzione ai Commissarj di Polizia.

Art. XXVI. L' Impressario di ciaschedun Teatro sarà tenuto di riservare un solo Palco per i Grandi Edili, e per quei tali Commissarj di Polizia, che i detti Grandi Edili impiegheranno alla sopraintendenza accennata nel precedente Articolo.

Art. XXVII. Verun Funzionario, nè Individuo qualunque, a riserva di quelli indicati nell' Articolo precedente, non potrà esiggere Palchi gratuiti nei Spettacoli.

Art. XXVIII. Ogni Prefetto Consolare presso una Municipalità indirizzerà in ciascuna Decade al Prefetto Consolare presso l' Amministrazione Dipartimentale il Prospetto degli Atti della Municipalità durante la precedente Decade, indicando il numero degli Edili in attività, quello dei Posti vacanti, e tutte le circostanze relative alla organizzazione del Corpo Municipale.

Art. XXIX. Il Prefetto Consolare presso d' una Amminstrazione Dipartimentale indirizzerà in ciascuna Decade al Ministro dell' Interno un Prospetto generale dello stato, e degli atti di tutti i Corpi Amministrativi del Dipartimento.

Art. XXX. I Prefetti Consolari presso de' Tribunali di Censura indirizzeranno in ciascuna Decade al Prefetto Consolare presso del Tribunal Civile, e Criminale del Dipartimen-

to un Prospetto dello Stato, e degli Atti tanto del Tribunale di Censura, come di tutti i Tribunali de' Pretori del Circondario.

Art. XXXI. Il Prefetto Consolare presso del Tribunale Civile, e Criminale del Dipartimento indrizzerà in ciascuna Decade al Ministro della Giustizia un Prospetto dello Stato, e degli Atti di tutti i Corpi giudiziarj del Dipartimento.

Art. XXXII. I Ministri dell' Interno, e della Giustizia invieranno rispettivamente ai Prefetti Consolari presso delle Amministrazioni, e de' Tribunali i Modelli di questi Prospetti decadarj accennati ne' quattro Articoli precedenti, e le istruzioni necessarie per ben eseguirgli.

Art. XXXIII. Niun Funzionario pubblico potrà assentarsi dal luogo fissato per l'esercizio delle sue funzioni, se non che in virtù di una autorizzazione speciale, ed espressa del Ministro dell' Interno, se trattasi di un Membro di qualche Amministrazione, o del Ministro di Giustizia, se trattasi d'un Membro di qualche Corpo giudiziario.

Questa autorizzazione non sarà valevole, se non quando essa fisserà i motivi dell' assenza, e la sua durata.

Art. XXXIV. Per la esecuzione della legge sull'invio delle leggi il Ministro della Giustizia farà senza ritardo imprimere, ed inviare alle Autorità Costituite il Bollettino delle leggi, e quello degli ordini del Consolato. I primi numeri del primo di questi Bollettini conterranno tutte le leggi promulgate dopo lo stabilimento della Costituzione sino al presente.

Art. XXXV. Il primo giorno di ciascun Mese fino a quello del mese Vendemmiale inclusivamente il Consolato renderà conto ai Consigli Legislativi, (e se essi han prese le vacanze) al Pubblico dello stato di tutte le Autorità Costituite, e dei progressi dello stabilimento Costituzionale. Questo conto sarà stampato.

Art. XXXVI. Ogni contravenzione agli Articoli 1., 4. 6., 11., 16., 17., 21., 22., della presente Legge è un attentato alla sicurezza generale: essa sarà denunciata innanzi i Tribunali competenti, e punita colla deportazione, e coll' esilio perpetuo fuori del Territorio Romano, se il Giurì dichiara, che vi sono delle circostanze attenuanti la pena, sarà commutata con una prigionia, che non potrà durare meno di quattro mesi.

Art. XXXVII. I Funzionarj, che avranno contravenuto agli Articoli 8., e 9. della presente legge, o che non avranno adempite le obbligazioni prescritte dagli Articoli 23., 24., 28., 29., 30., 31., 32., 33., e 34., saranno destituiti.

Art. XXXVIII. La contravenzione agli altri Articoli della presente Legge non portarà con se, che la nullità degli atti contrarj alle disposizioni di questi Articoli.

Fatto in Roma il 5. Pratile dell' Anno 6. dell' Era Repubblicana.

Gouvion St. Cyr

Il Consolato ordina, che la presente Legge sarà pubblicata, eseguita, e munita del Sigillo della Repubblica.

Dal Quirinale li 11. Pratile Anno Sesto

Il Presidente del Consolato De Matthæis

Dal Consolato Il Segretario Bassal

Per Copia Conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia *Pierelli*

N.° 281.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano decreta la seguente Legge in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione della Repubblica Romana.

Art. I. Sintanto che non sia stabilita nella Comune di Roma una decisa modalità d'illuminazione, tutti i Proprietarj delle Case, che avranno più di tre fenestre corrispondenti sopra di una Strada, saranno obbligati di tenere sospeso ad una fenestra del primo Piano un Lampione acceso in tutta la Notte dal tramontare del Sole sino al nuovo giorno.

Art. II. I Proprietarj delle Case saranno autorizzati a farsi rimborsare delle spese di questa illuminazione dai loro Pigionanti, o sia Affittuarj ragguagliatamente all' estensione di Casa da questi abitata.

Art. III. Quelli, che contraverranno alle Disposizioni dell' Articolo 1., saranno per la prima volta soggetti ad una multa di cinque scudi. In ciascuna recidiva la multa sarà sempre doppia della immediatamente antecedente.

Art. IV. Le pene intimate dall' Articolo precedente saranno pronunziate dal Tribunale di Pulizia, il quale indirizzerà poi al Questore del Dipartimento la lista delle persone condan-

nate alla multa con l'indicazione del motivo della condanna, e della somma, a cui ascende: la detta lista dovrà essere approvata, e sottoscritta da Esso.

Art. V. Il Questore del Dipartimento, ricevuta tale lista, insisterà per il pagamento delle multe pronunciate. Egli preverrà subito il Condannato con un avviso, il quale indicherà il quantitativo della multa; In caso di rifiuto, o di ritardo prenderà le misure autorizzate dalla Legge contro quelli, che ricusano di pagare le Contribuzioni. Il Questore darà le ricevute per le multe pagate, ed i particolari saranno tenuti di giustificare nello spazio di 15. giorni il pagamento della multa presso il Tribunale di Pulizia.

Art. VI. I Fondi provenienti da queste multe, e da quelle, che avrebbono potuto essere incassate antecedentemente in virtù dell'ordine dato sotto il dì 22. Fiorile dal Comandante della Piazza, saranno ritenuti, e riservati per le spese del primo stabilimento della illuminazione regolare della Comune di Roma.

Art. VII. Il Consolato è incaricato di prendere le più opportune misure per una definitiva maniera d'illuminare la Comune di Roma: Egli invierà un Messaggio al Tribunato, affine che prenda in considerazione i mezzi, onde supplire a questa spesa.

Roma 7. Pratile Anno VI.

Gouvion S.t Cyr.

Il Consolato ordina, che la presente Legge sarà pubblicata, eseguita, e munita del Sigillo della Repubblica.

Dal Quirinale li 11. Pratile Anno sesto

Il Presidente del Consolato de Matthæis

Dal Consolato il Segretario Bassal

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Pulizia Pierelli

N.° 282.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

Il Generale Comandante le Truppe Francesi in Roma decreta la Legge seguente in virtù dell'Articolo 369. della Costituzione Romana.

Art. I. IL Ministro delle Finanze è autorizzato a servirsi de' diversi stabilimenti, ch' esistono nella Repubblica, ove

può battersi moneta per farvi coniare monete di rame d' uno, e di due bajocchi di conio corrente.

Art. II. E' egualmente autorizzato a far de' resti dai 50., sino ai 5. bajocchi nelle forme, e con tutte le precauzioni prescritte dalla Legge dei 27. Fiorile.

Fatto a Roma li 8. Pratile Anno 6. dell' Era Repubblicana.

Gouvion St. Cyr

Il Consolato ordina, che la presente Legge sarà publicata, eseguita, e munita del Sigillo della Repubblica.

Dal Quirinale li 11. Pratile Anno Sesto.

Il Presidente del Consolato De Matthæis

Dal Consolato Il Segretario Bassal

Per Copia Conforme

Il Ministro della Giustizia, e Pulizia = Pierelli.

N.° 283.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

LEGGE

Il Generale Comandante le Truppe Francesi in Roma Decreta la Legge seguente in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana.

Art. I. IN conformità degli Articoli 14., e 15. della Legge Organica sopra le Finanze, le Dogane, ed altri Dazj, che si percepivano negli Anni scorsi nella Fiera di Sinigaglia, continueranno in quest' anno a praticarsi, finchè una Legge formale le abolisca.

Art. II. La deliberazione delli 8. Ventoso, colla quale la Municipalità di Sinigaglia enunciava l' abolizione de' sopradetti Dazj, viene annullata.

Fatto in Roma li 9. Pratile Anno Sesto dell'Era Repubblicana.

Gouvion St. Cyr

Il Consolato ordina, che la presente Legge sarà publicata, eseguita, e munita del Sigillo della Repubblica.

Dal Quirinale li 11. Pratile Anno 6.

Il Presidente del Consolato De Matthæis

Dal Consolato il Segretario Bassal

Per Copia Conforme

Il Ministro della Giustizia, e Pulizia *Pierelli*

N.°. 284.

ARMATA D' ITALIA *DIVISIONE DI ROMA*
LIBERTA' EGUAGLIANZA

IN NOME DEL POPOLO FRANCESE

Sentenza portata dalla Commissione Militare
Nella Seduta de' 12. Pratile anno 6. della Repubblica Francese una, ed Indivisibile.

LA Commissione Militare stabilita dal Generale di Divisione Gouvion S. Cyr Comandante le Truppe Francesi stazionate nella Repubblica Romana, si è adunata nel luogo ordinario delle Sedute, per giudicare Pietro Borga in età di 40. anni, nativo di Vergelletto nella Svizzera, residente in Roma.

Dopo aver sentita la lettura del Processo verbale d' informazione; Li Testimonj nelle loro deposizioni; e l' accusato nei suoi mezzi di difesa; Udito anche il Capitano Relatore nel suo rapporto, e sue conclusioni.

La Commissione avendo riconosciuto, che il soprannominato Borga è convinto di aver tenuto de' propositi incendiarj, tendenti a far credere, che egli era complice in una cospirazione, che doveva scoppiare contro li Francesi.

Considerando, che questa cospirazione non ha avuto il suo effetto;

Ha condannato a l' unanimità Pietro Borga, qualificato di sopra, alla pena di dieci anni di ferri, ed ordina, che la presente Sentenza sarà stampata nelle due Lingue in numero di quattrocento esemplari, ed affissa dove sarà di bisogno, ed incarico del Relatore.

Fatta, e pronunciata nel Castel S. Angelo in Roma l'anno, mese, e giorno sopraddetto.

Sottoscritti Bonnet Maresciallo in Capo *des Logis*, Freville S. L. Hossechi L. Precheur Cap. Regnault Capo di Battaglione, Il Capo di Brigada Marchand Presidente, Richebourg Capitano Commissario del Potere esecutivo, Hocquard Cap. Relatore, Terrier Cancelliere.

LIBERTA' N.° 285. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Roma 12. Pratile Anno VI. Repubblicano.

IL Consolato ordina, che lo Specchio di tutti i Beni aggiudicati sarà stampato ogni Decade con specificazione del No-

me di chi ha comprato, del prezzo, delle somme, che si sono introitate.

Le Cedole da bruciarsi introitate dovranno bruciarsi il Nonidì d' ogni Decade nella Piazza Colonna alla vista del Pubblico, che ne sarà avvisato.

Il Processo Verbale della quantità delle Cedole bruciate, sarà stampato, e pubblicato.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Il Presidente del Consolato De Matthæis
Dal Consolato Il Segretario Bassal
Per copia conforme
Il Ministro delle Finanze Buffalini

N.° 286.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

Per la formazione delle divisioni Militari nella Repubblica Romana.

IN virtù dell' Articolo *369.* della Costituzione della Repubblica Romana il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della sudetta.

Considerando quanto interessi di sistemare tutte le parti del servizio Militare Romano, di dividerne le funzioni, fissarne i limiti, e stabilirne i rapporti:

DECRETA CIO' CHE SIEGUE

Art. I. Il Territorio della Repubblica Romana riguardo all' Armata sarà ripartito in due Divisioni Militari.

Art. II. La prima Divisione sarà composta dai Dipartimenti del Tevere, del Circeo, del Cimino, e del Clitunno. Roma ne sarà il Capoluogo.

La seconda sarà formata dai Dipartimenti del Metauro, del Musone, del Trasimeno, e del Tronto. Il Capoluogo ne sarà Ancona.

Art. III. Vi saranno in ciascuna Divisione un General di Divisione, che vi comanderà, un' Ajutante Generale, Capo dello Stato Maggiore, ed un Commissario Ordinatore incaricato in Capo dell' Amministrazione.

Art. IV. In mancanza del General di Divisione un Generale di Brigata di Fanteria prenderà il comando della Divisione.

Art. V. Il Comandante della Divisione, ed il Commissario

Ordinatore potranno soli corrispondere col Ministro della Guerra nei casi ordinarj.

Roma cinque Pratile Anno Sesto.

Gouvion S. Cyr

Il Consolato ordina, che la presente Legge sarà pubblicata, eseguita, e munita del Sigillo della Repubblica.

Dal Quirinale li 13. Pratile Anno 6.

Il Presidente del Consolato De Matthæis

Dal Consolato Pel Segretario del Consolato E. Visconti Console

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Pulizia Pierelli.

LIBERTA' N.° 287. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana.

NOTIFICAZIONE

Dei Beni che si espongono alla Pubblica Vendita

Beni spettanti al soppresso Convento dell' Ordine de' Minimi di S. Francesco di Paola della Nazione Francese della Trinità de' Monti di Roma, come appresso:

CASE		Frut. annuo	
Rimessa ad uso di Studio di Scultura posta vicino la Chiesa suddetta d' annua piggione di	sc.	20	
Due Case unite poste in Strada Felice	sc.	192	
Altra in detta Strada	sc.	52	80
Altra in detta Strada	sc.	40	80
Altra in detta Strada	sc.	38	40
Altra in Strada Pinciana	sc.	27	60
Altra in detta Strada	sc.	30	
Altra in Strada Gregoriana	sc.	31	20
Altra in detta Strada	sc.	25	80
Altra a Fontana di Trevi	sc.	81	60
Vano del Muro della Cordonata S. Sebastianello	sc.	3	
Casa prima, e seconda a S. Sebastianello	sc.	221	
Altra in detto sito	sc.	57	60
Altre due una grande, ed una piccola in detto sito	sc.	207	
Altre due al Vicolo del Bottino	sc.	146	40
Casa a piedi la Scalinata grande della Trinità de' Monti	sc.	277	

		Frut. annuo	
Casetta contigua alla medesima	sc.	28	20
Tinello ricavato sotto la Scala grande	sc.	10	
Casa a piè la Scalinata grande	sc.	147	
Num. 2. Magazzeni posti nella Piazza Mignanelli	sc.	12	
Casa posta a Strada Borgognoni	sc.	36	
Altra posta a Strada Paolina composta di Num. 6. Case	sc.	313	
Altra posta a Strada Margutta	sc.	24	
Altra posta a Strada Paolina	sc.	24	
Altra a Strada della Frezza	sc.	42	
Altra posta in detto sito	sc.	19	20
Altra con Lavoratojo posta in Strada Vittoria	sc.	44	
Altra posta a Strada della Croce	sc.	75	60
Altra in detto sito	sc.	85	
Casa posta a Strada della Croce	sc.	151	
Altra in detto sito	sc.	153	
Altra posta a Monte d' Oro	sc.	138	60
Altra nel Vicolo Tomacelli a Monte d'Oro	sc.	63	60
Altra in detto sito	sc.	40	
Altra in detto sito	sc.	45	
Altra posta sulla Piazza di Monte d' Oro	sc.	99	
Altra in detto sito	sc.	52	20
Altra in detto sito	sc.	57	
Altra in detto sito	sc.	33	60
Casa posta a Strada Condotti	sc.	105	
Altra posta all'Orso	sc.	18	
Altra in detto sito	sc.	439	80
Altra posta al Corso avanti il Palazzo Fiano	sc.	366	
Altre due poste a Ripetta	sc.	39	60
Altra vicino il Colleggio Clementino	sc.	49	20
Altra presso il suddetto Collegio	sc.	37	
Altra posta all'Orso	sc.	43	80
Altra posta all' Arco di Parma	sc.	42	
Altra posta alla Rotonda	sc.	244	60
Altra in detto sito	sc.	92	
Altra posta vicino Piazza Navona	sc.	18	
Altra posta al Fico	sc.	105	

		Frut. annuo	
Altra posta a Monte Giordano	sc.	245	
Altra posta in Piazza Pollaroli	sc.	36	
Altra posta presso il Monte di Pietà	sc.	37	20
Magazzino accanto la Cantina del sudetto Convento	sc.	10	

G R O T T E

		Frut. annuo			*Frut. annuo*
Grotta segnata num. 1.	sc.	10	Detta 12.)		
Detta segnata num. 2.	sc.	8	Detta 13.)		
Detta 3.	sc.	6	Detta 14.)		
Detta 4.	sc.	5	Detta 15.)		
Detta 5.	sc.	4	Detta 16.)		
Detta 6.)			Detta 17.)		
Detta 7.)			Detta 18.)		
Grotta 8.	sc.	7	Detta 19.)		
Grotta 9.	sc.	6	Detta 20.)		
Detta 10.)			Detta 21.	sc.	6
Detta 11.)			Detta 22.	sc.	4

CANONI ANNUI ATTIVI

Canone dovuto dal Citttadino Collino Morison sopra una Casa posta a San Sebastianello in	sc.	61	20
Altro dovuto dal Cittadino Felice Giorgi sopra un Giardino, Stanze Terrene, e Capannone nella Casa a Strada della Croce	sc.	25	
Altro dovuto dal sudetto Felice Giorgi sopra 6. Stanze Terrene, Cortile, Capannone, e Stalla nella Casa posta per il Corso in	sc.	65	
Altro dovuto dal Cittadino Alessandro della Torre sopra una Casa a Monte d'Oro	sc.	1	50
Altro dovuto dal Cittadino Carlo d' Aste sopra altra Casa in detto sito	sc.	1	95
Altro dovuto dal Cittadino Carlo Sergellonghi sopra altra Casa in detto sito	sc.	2	80
Altro dovuto dalla Compagnia di S. Appollonia in S. Agostino, sopra altra Casa in detto sito	sc.	2	50
Altro dovuto dalla Compagnia delle Stimmate sopra altra Casa in detto sito	sc.	2	50

		Frut. annuo	
Altro dovuto dal Cittadino Grassis sopra altra Casa in detto sito	sc.	2	50
Altro dovuto dalle Cittadine Sorelle del Pane sopra 2. Case in detto sito	sc.	7	05
Altro dovuto dal Cittadino Malaspina, sopra altra Casa in detto sito	sc.		40
Altro dovuto dalCittadino Calderani, sopra altra Casa in detto sito	sc.	2	60
Altro dovuto dal Cittadino Staffa, sopra altra Casa in detto sito	sc.	3	
Canone dovuto dal Cittadino Altoviti sopra altra Casa a Monte d'Oro	sc.	3	75
Altro dovuto dal sudetto sopra altra Casa in detto sito	sc.	3	
Altro dovuto dal Cittadino Evangelisti sopra 2. Case a Monte d'Oro	sc.	4	
Altro dovuto dal Cittadino Filonardi sopra 2. Case a Monte d'Oro	sc.	2	50
Altro dovuto dal Convento di SS. Apostoli sopra altra Casa in detto sito	sc.	1	74
Altro dovuto dai Cittadini Torelli sopra altra Casa in detto sito	sc.	1	16
Altro dovuto dall' Ospedale della Santissima Trinità de' Pellegrini sopra due Case in d. sito	sc.	3	33
Altro dovuto dalla Chiesa di S. Claudio di Borgognoni sopra altra Casa in detto sito	sc.	3	15
Altro dovuto dal Cittadino Pallotta sopra altra Casa in detto sito	sc.	2	25
Altro dovuto dal Cittadino Baronci sopra una Casa a Strada Felice	sc.	20	20
Altro dovuto dal Cittadino Alessandrini sopra altra Casa in detto sito	sc.	14	60
Altro dovuto dal Cittadino Stefanori sopra altra Casa in detto sito	sc.	21	29 $\frac{1}{2}$
Altro dovuto dal Cittadino Altieri sopra altra Casa in detto sito	sc.	19	54
Altro dovuto dal sudetto sopra altra Casa in detto sito	sc.	12	36

		Frut. annuo	
Altro dovuto dal Cittadino Frassoni sopra altra Casa in detto sito	sc.	9	40
Altro dovuto dal Cittadino Pasolini sopra altra Casa in detto sito	sc.	8	71 $\frac{1}{2}$
Altro dovuto dalli Cittadini Fabj sopra altra Casa a Strada Felice	sc.	3	
Altro dovuto dalla Cittadina Piana sopra altra Casa in detto sito	sc.	4	
Altro dovuto dalla Cittadina Deligneville sopra altra Casa in detto sito	sc.	7	30
Altro dovuto dal Cittadino Pallavicini sopra altra Casa in detto sito	sc.	1	75
Altro dovuto dalla Cittadina Fiaschetti sopra altra Casa in detto sito	sc.	1	75
Altro dovuto dal Convento de' Trinitarj di S. Francesca Romana sopra altra Casa in detto sito	sc.	26	42 $\frac{1}{2}$
Altro dovuto dal Cittadino Rinaldi sopra altra Casa in detto sito	sc.	16	35
Altro dovuto dal Cittadino Nanno sopra altra Casa in detto sito	sc.	13	
Altro dovuto dalla Presidenza dell' ex - Annona sopra altra Casa a Strada Pinciana	sc.	5	50
Altro dovuto dal Cittadino Bellobono sopra altra Casa in detto sito	sc.	4	45
Altro dovuto dal Cittadino Turzi sopra altra Casa in detto sito	sc.	3	60
Altro dovuto dal Cittadino Spinazzi sopra una Casa a Strada Felice	sc.	5	63
Altro dovuto dal Cittadino Lizzani sopra una Casa a Strada Pinciana	sc.		63
Altro dovuto dall'Ospedale de'Fiammenghi sopra altra Casa in detto sito	sc.	4	42 $\frac{1}{2}$
Altro dovuto dal Cittadino Montellatucci sopra la Casa a Strada Pinciana	sc.	1	20 $\frac{1}{2}$
Altro dovuto dal Cittadino Mauri sopra altra Casa in detto sito	sc.	16	64
Altro dovuto dal Cittadino Parmigiani sopra il Palazzo, e Giardino detto del Pino in detta Strada	sc.	150	

	Frut. annuo	
Altro dovuto dalla Confraternita della Santissima Annunziata sopra una Casa a Strada Gregoriana sc.	5	
Altro dovuto dal Cittadino Zuccari sopra due Case in detto sito sc.	11	75
Altro dovuto dalli Fratelli delle Scuole Cristiane sopra un Palazzo in detto sito sc.	6	10
Altro dovuto dal Cittadino Bonesi sopra una Casa in detto sito sc.	13	82
Altro dovuto dall' Ospizio di S. Michele a Ripa sopra altra Casa in detto sito sc.	6	79½
Altro dovuto dal Cittadino Ximenes sopra alcune Casette poste in detto sito sc.	3	40
Altro dovuto dal Collegio di S. Bonaventura in SS. Apostoli sopra un Casino in detto sito sc.	3	34½
Altro dovuto dal Convento de' Minimi di S. Andrea delle Fratte sopra una Casa a Capo le Case sc.	1	80
Altro dovuto dal Convento sudetto sopra altra Casa in detto sito sc.	1	44½
Altro dovuto dal Cittadino Decesaris sopra altra Casa in detto sito sc.	2	05
Altro dovuto dal Cittadino Pelucchi sopra due Case in detto sito sc.	1	80
Altro dovuto dalli Cittadini Teuttonici sopra tre Casette poste in detto sito sc.	1	80
Altro dovuto dal Cittadino Nari Patrizj sopra una Casa in detto sito sc.	1	12½
Altro dovuto dal Monastero di S. Lorenzo Panisperna sopra una Casa in detto sito sc.		90
Altro dovuto dalla Cittadina Bonesi sopra due Case in detto sito sc.	3	91
Altro dovuto dalli Cittadini Fratelli Fiorini sopra una Casa posta al Vicolo de' Zucchelli sc.	4	77
Altro dovuto dal Cittadino Baccarini sopra due Case in detto sito sc.	8	20
Altro dovuto dal Cittadino Alessandrini sopra una Casa alla Madonna di Costantinopoli sc.	1	70
Altro dovuto dalla Casa de' Religiosi della Maddalena, sopra una Casa a Piazza di Francia sc.	5	22½

		Frut. annuo	
Altro dovuto dalla Cittadina Sebastiani, sopra altra Casa in detto sito	sc.	6	28
Altro dovuto dalla Cittadina Villaum, sopra altra Casa in detto sito	sc.	7	$12\frac{1}{2}$
Altro dovuto dalla Compagnia di S. Rocco, sopra altra Casa in detto sito	sc.	8	
Altro dovuto dalli Cittadini Pelli, sopra altra Casa in detto sito	sc.	496	
Altro dovuto dal Cittadino Ennis, sopra altra Casa in detto sito	sc.	39	15
Canone dovuto dal Cittadino Cerquozi, sopra altra Casa in Piazza di Francia	sc.	4	50
Altro dovuto dal Cittadino Albaccini, sopra altra Casa in detto sito	sc.	131	$47\frac{1}{2}$
Altro dovuto del Cittadino Hamilton, sopra un Terreno a S. Sebastianello	sc.	1	
Altro dovuto dal Monastero dello Spirito Santo, sopra una Rimessa a Strada della Croce	sc.	1	12
Altro dovuto dalla Cittadina Bonesi, sopra una Casa a Strada della Vite	sc.	24	80
Altro dovuto dalla Cittadina Diotallevi sopra una Casa a Strada Vittoria	sc.	3	$07\frac{1}{2}$
Altro dovuto dal Cittadino Santelli, sopra una Casa in detto sito	sc.	3	$07\frac{1}{2}$
Altro dovuto dal Cittadino Degregoris, sopra altra Casa in detto sito	sc.	3	32
Altro dovuto dalla Compagnia di S. Homobono, sopra altra Casa in detto sito	sc.		90
Altro dovuto dalli Cittadini Razzoli sopra una Casa al Corso	sc.	4	50
Altro dovuto dal Cittadino Firmiani sopra una Casa al Vicolo del Vantaggio	sc.	9	
Altro dovuto dalli Cittadini Tronfi sopra una Casa al Vicolo delle Colonelle	sc.	12	
Altro dovuto dal Cittadino Battarelli sopra una Casa posta all' Orso	sc.	22	
Altro dovuto dall' Ospedale di S. Giacomo degl' Incurabili, sopra una Casa a Strada Paolina	sc.	1	80

Frut. annuo

Altro dovuto dal Cittadino Viventi, sopra altra Casa in detto sito sc. 167 50

Altro dovuto dal Cittadino Pece, sopra una Casa alli Greci sc. 1 93

Altro dovuto dal Cittadino Laboreur, sopra altra Casa in detto sito sc. 2 27 $\frac{1}{4}$

Altro dovuto dal Cittadino Porta, sopra altra Casa in detto sito sc. 2 05

Altro dovuto dai Cittadini Derossi, sopra altra Casa in detto sito sc. 2

Altro dovuto dalla Compagnia di S. Eligio de' Ferrari, sopra altra Casa in detto sito sc. 2 40

Altro dovuto dal Cittadino Passolana, sopra altra Casa in detto sito sc. 1 37 $\frac{1}{2}$

Altro dall' ex-Monte di Pietà, sopra una Casa all' Orto di Napoli sc. 2 50

Altro dovuto dalla Casa de' Religiosi della Penitenza, sopra una Casa a Strada de' Pantani sc. 8 50

Altro dovuto dal Cittadino Attiani, sopra una Casa al Monte Tarpeo sc. 8 03

Altro dovuto dal Cittadino Altobelli, sopra una Pietra ad uso Pescevende in Pescaria sc. 5 50

Altro dovuto dal Cittadino Santacroce, sopra una Casa posta al Vicolo del Mattonato in Trastevere sc. 5 54

Canone dovuto dal Cittadino Busieri sopra una Casa in Borgo Pio sc. 9

Altro dovuto dalla Chiesa de' Bolognesi sopra una Casa alli Greci sc. 2 40

Altro dovuto dal Cittadino Bettini sopra una Casa in Borgo Pio sc. 90

Altro dovuto dal Cittadino Casali sopra una Vigna posta fuori Porta S. Sebastiano sc. 8 50

Altro dovuto dal Cittadino Fedeli sopra un Canone fuori Porta S. Lorenzo sc. 2 20

Altro dovuto dal Convento de' Religiosi de SS. Vincenzo, ed Anastasio a Trevi sopra una Vigna posta fuori Porta Pia. sc. 7 70

Frut. annuo

Altro dovuto dal sudetto Convento sopra altra Vigna fuori di detta Porta sc. 15

Altro dovuto dalle Cittadine Sorelle Fabj sopra una Vigna fuori Porta del Popolo sc. 4 40

Altro dovuto dalli Cittadini Morelli sopra una Vigna fuori Porta S. Sebastiano sc. 3 30

CENSI ATTIVI

Censo annuo dovuto dalla Compagnia di SS. Sanctorum con frutti a sc. 3. per cento sc. 30

Altro dovuto dalla Cittadina Giaccarini rag. come sopra sc. 20

Altro dovuto dalla Cittadina Stefanori rag. sudetta sc. 15

Altro dovuto dal Collegio dei Somaschi di Ferrara a sc. 2. 70. per cento sc. 5 94

Altro dovuto dal Convento, e PP. di S. Andrea della Valle di Roma a sc. 2. 50. per cento sc. 3

Altro dovuto dalla Commune d'Aserca in Sabina a 4. per cento sc. 8

Altro dovuto dalla Commune di Genzano rag. come sopra sc. 4

Altro dovuto dalla sudetta Commune rag. come sopra sc. 200

ORTI DENTRO IL CONVENTO

Orto chiamato l'Orto Basso sc. 66

Detto chiamato l'Orto di sopra sc. 42

VIGNE

Una Vigna fuori di Porta Salara sc.

Altra fuori di Porta del Popolo sc.

Beni appartenenti all'Ospizio de' Carmelitani Scalzi della Congregazione di Spagna in S. Anna alle 4. Fontane

Censo in sorte di sc. 240. a sc. 3. per cento colli PP. del Santissimo Redentore detti Liguoristi dimoranti in S. Giuliano a Monti sc. 7 20

Un Giardino piccolo riguardato con Viali, Mattonati, ornato all'intorno di Spagliere di Lustrati, piante d'Agrumi, e Merangoli forti situati nel sudetto Convento

Frut. annuo

Beni appartenenti al soppresso Ospizio dell' Ordine Trinitario riformato della Redenzione de' Schiavi di S. Marta al Vaticano di Roma.

Censo in sorte di sc. 200. dovuto dalla Commune di Genazzano alla rag. di sc.

Beni appartenenti al soppresso Convento de' PP. Canonici Trinitarj di S. Francesca Romana a Capo le Case.

Una Bottega sotto il sudetto Convento affittata sc. 9 60
Due Stanze poste a S. Maria Maggiore sc. 10 80
Due Stanze a Strada Fratina sc. 9 60
Una Bottega con Stanza, e Cantina in Pescaria sc. 17
Una Stanza a Piazza Barberini sc. 7 80
Due Studj ad uso di Scultura posti sotto il sudetto Convento sc. 66

BESTIAME BOVINO, E PECORINO

Num. 2. mezzi Bovi in Capitale di sc. 40., che si ritengono da Giulio Eroli, per cui ne corrisponde annui sc. 6

Num. 50. Pecore in Capitale di sc. 50., che si ritengono dal sudetto, per cui ne corrisponde annui sc. 5

T E R R E N O

Terreno in Magliano in Sabina in Vocabolo Chiorano, Alberato, Olivato, Seminativo, e parte Sterposo, che si ritiene a Colonia dal sudetto, dal quale si corrispondono ogni anno diversi generi, che ragguagliati un anno per l' altro rendono circa annui sc. 70 50

Castelli Nicola Amministratore Generale de' Beni Nazionali
Lucchi Tommaso Segretario

N.° 288.

LIBERTA'. EGUAGLIANZA

Allocuzione al Popolo di Roma.

Se dopo qualche lasso di tempo, stretto frà duri ceppi il Leone, si rende lo scherno di curiosi ammiratori, ed il Servo il più umile ai cenni di chi lo governa; recar non deve meraviglia alcuna, se il Popolo di Roma, il quale ha vissuto per

tanti Secoli fra le catene de' suoi Tiranni, illanguidito e lento, si senta ancora il peso de' ceppi poco prima spezzati, nè si ravvisa pur anche della Libertà ricuperata.

Cittadini Romani, che già serviste d'esempio a tutto il Mondo, assoggettato al valore delle vostre Armi, risvegliate ne' petti l'antico vostro coraggio. Scorrete la Strada della Gloria, rintracciando le orme de' vostri Maggiori. Vi sovvenga la lunga schiavitù, che vi ha oppressi, e la Libertà, che ricuperata avete, mercè l'ajuto de' vostri Fratelli, de' generosi Francesi. Vi servin quelli di guida nell' intrapreso sentiero, ed il folgore delle loro Armi dilegui quelle tenebre, che vi nascondano i simulacri de' Catoni, de' Bruti, e di tanti altri gloriosi vostri Antenati.

Siate sempre grati a' generosi Francesi vostri liberatori, memori di quella libertà, che godete, della quale sono essi stati i felici apportatori, e sia vostro impegno particolare il garantire, conservare, e difendere sì cari Ospiti, a prò de' quali siate pronti a spargere il vostro sangue in qualunque incontro, cercando ogni strada di contestargli il vostro amore, e la vostra riconoscenza.

Obbedite alle leggi, ed alle Autorità costituite, alle quali ne affidaste il potere Legislativo, Esecutivo, e Giudiziario.

Tenete come il più prezioso giojello la ricuperata Libertà. Conservate la Sovranità del Popolo, nè permettete giammai, che quella ritorni al Trono dei Tiranni.

Sia l'unico vostro oggetto la Patria, la Repubblica, e la Libertà.

Fate a gara di militare sotto la Bandiera della Nazione, insuperbite di scorrere in Pattuglia per la Città alla difesa della Libertà, che godete, del buon' ordine, e della polizia: ed invasati dal Sagro Entusiasmo di buoni Cittadini, e veri Republicani: fate che la volontà di tutti sia quella di un solo, la forza di tutti sia quella di un solo, e che tutti veri figli di una sola Madre, della Romana Repubblica, vi amiate, e vi difendiate scambievolmente.

Voi tutti uniti, difendete con le vostre Armi, e conservate la Libertà della Repubblica. Corra ogni buon figlio legittimo alla difesa della sua cara Madre, e se mai ve ne fossero dei spurj, ricusino pur essi di accorrervi; si vergognino di militare nella Nazione: cerchino pure de' pretesti per non impegnarsi alla difesa della Repubblica, mentre anch' Essa saprà

con un tal mezzo riconoscere i suoi veri Figli, e stringerli al seno, allontanandone i spurj, e considerandoli come ingrati, e ribelli.

Lungi per altro la comun Madre, la Romana Repubblica dal credere, vi siano nel suo grembo Figli di sì mal nato talento, vive sicura dell' amore di tutti, dalli quali spera in avvenire di riscuotere i più chiari contrasegni del loro attaccamento, nel vederli a gara prestarsi al servizio della Guardia Nazionale, alla difesa della Repubblica; ed alla conservazione della Sovranità del Popolo.

Romani, vi parla la vostra cara Madre, la Repubblica; ascoltate le sue voci: Imprimete nella vostr' Anima i sagri caratteri di Democrazia, di Libertà, di Eguaglianza, e così vi renderete felici. Tornate a riscuotere l' ammirazione di tutto il Mondo, e ritoglierete alla morte i gloriosi vostri Antenati.

Cittadino Bona Bartolomeo Comandante la Guardia Nazionale Sedentaria.

N.° 289.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Anno VI. Repubblicano 14. *Pratile*

NOTIFICAZIONE

La Municipalità del secondo Circondario.

IN esecuzione della Legge emanata li 29. Fiorile scorsò all' Articolo VIII. rimanendo la nostra Municipalità autorizzata, per ciò, che spetta al suo Circondario, di venire nelle debite forme alla vendita de' Mobili spettanti tanto al Collegio Clementino, che al soppresso Convento della Trinità de' Monti; Si fa noto perciò a chiunque volesse attendere all' acquisto di detti Mobili, che il dì primo Mietitore (19. Giugno v. s.) nelle Camere di detto Collegio si aprirà la vendita dalle ore 9. della mattina fino all' una pomeridiana, e si proseguirà coll' istesso sistema nei giorni susseguenti sino all' intiera vendita dei sudetti Mobili.

La vendita si effettuerà all' incanto, ed al miglior offerente saranno li sudetti Mobili separatamente deliberati.

Gio. Battista Spada Presidente, Martelli Segretario.

N.° 290.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

Il Generale Comandante le Truppe Francesi Stazionate sul Territorio Romano

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione della Repubblica Romana Decreta la seguente Legge.

Art. I. I Scribi de'Pretori, e de'Tribunali sono autorizzati a percepire provisoriamente una tassa regolata sul piede di quella del Campidoglio per le spedizioni de' Processi Verbali, e de' Giudizj, e per gl' Inventarj, ed apposizioni di Biffe.

Art. II. Sarà fatta quanto prima dal Consiglio legislativo una Legge sopra la procedura Civile, nella quale sarà fissata la qualità de' dritti eventuali da percepirsi dai Scribi de' Pretori, e de' Tribunali.

Dato a Roma li 11. Pratile Anno 6. del'Era Repubblicana.

Gouvion S.Cyr.

La presente legge sarà pubblicata, eseguita, e munita del Sigillo della Repubblica.

Dal Quirinale li 14. Pratile Anno 6.

Il Presidente del Consolato De Matthais

Dal Consolato il Segretario Bassal

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Pierelli

N.° 291.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana

14. *Pratile Anno 6. dell' Era Repubblicana*

N O T I F I C A Z I O N E

Essendovi alcuni, che per negligenza non hanno ancora data l'Assegna del Bestiame Bovino a tenore della Notificazione de' 23. Fiorile, si concede loro una proroga di altri tre giorni: dentro i quali sono invitati à darla onninamente per non obbligare le Autorità Costituite al dispiacere di procedere alle pene dichiarate nella passata Notificazione, a cui irremisibilmente si procederebbe dopo passati i detti tre giorni di proroga.

Toriglioni Ministro dell' Interno.

N.° 292.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Li 15. Pratile Anno VI. Repubblicano

NOTIFICAZIONE

VOlendosi colla massima economia possibile formare una sistemata generale Illuminazione della Città, sono invitati i Stagnari, o altri, che volessero accudirvi, a dare dentro lo spazio di sei giorni dalla data della presente le loro offerte per la costruzione o di tutti, o di una porzione de' Lampioni, che in numero di circa due mila necessitano: ed esse offerte dovranno lasciarsi nel Segretariato del Burò Centrale. Passato tale termime si considereranno per risolvere il meglio. Tali Lampioni dovranno formarsi a totale similitudine di uno, che per modello resta esposto, e potrà osservarsi nel menzionato Burò Centrale.

G. Lante)
D. Maggi) *Grandi Edili*
F. A. Franchi)

Publio Serpieri Segretario.

N.° 293.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE

Repubblica Romana

15. Pratile Anno VI.

Giovanni Bufalini Ministro delle Finanze.

L'Ordine trasmesso ai Fornari di Roma per ingiungergli l'obbligo di pagare in effettiva Moneta di Rame il grano, ch' essi avevano ricevuto, e fossero per ricevere dall' Annona, è direttamente contrario all' *Articolo VIII.* della legge del dì 11. Pratile; Quindi per ordine del Consolato si dichiara, che non debba avere alcun' effetto, o esecuzione. In conseguenza li Fornari, e Venditori d' ogni sorta di Generi dovranno ricevere come moneta effettiva li *Resti*, o siano spezzature di Cedole, che sono stati messi, e si metteranno in Circolazione dalli Banchi del Monte di Pietà, e di S. Spirito, ad effetto appunto di facilitare la giornaliera minuta Contrattazione; E chiunque si facesse lecito di ricusarli, dovrà essere denunziato al Pretore della Sezione da chi ne riceverà il ri-

fiuto, e sarà riguardato come perturbatore della pubblica quiete, e promotore di diffidenze contro la Garanzia Nazionale; e come tale severamente punito secondo il rigor delle Leggi.

Giavanni Bufalini Ministro delle Finanze,

N.° 294.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Li 15. Pratile Anno VI. Repubblicano

I Grandi Edili

NOTIFICAZIONE

MEntre stiamo occupandoci per il buon ordine, e polizia de' Teatri, crediamo espediente fin da ora, e prima di ogni altra cosa rendere noto al Pubblico il giro, che deve onninamente osservarsi dalle Carrozze tutte, niuna affatto privileggiata. I privilegj sono proprj di un Governo arbitrario, e non del Democratico nostro, una delle di cui più ferme basi è l'eguaglianza. Siamo pertanto sicuri, che i Cittadini tutti si faranno un dovere di eseguire, e far puntualmente eseguire quanto in appresso si prescrive.

Teatro di Apollo.

Tutte le Carrozze dovranno andare a far fila dalla parte dell' Orso. Dopo aver condotto, se ne andranno a prender posto sulla Piazza di Ponte, da dove poi partiranno per andare a riprendere. Siccome poi non si vuole, che le Carrozze, fermandosi vicino al Teatro, rechino confusione, così, durante l'opera, non potranno star ferme se non che sulla Piazza di detto Ponte fino all' ingresso della Piazza medesima.

Aliberti.

Le Carrozze nel condursi al Teatro di Aliberti faranno l'una delle due Strade, che più loro piacerà, cioè Piazza di Spagna, o Strada della Croce. Condotto che avranno in una, o l'altra Porta del Teatro, dovranno prender posto passato i Greci, e non nella Strada degli Orti di Napoli. Nel ritorno le file si faranno per le stesse Strade, per le quali dopo aver condotto saranno partite, e dopo aver ripreso, se ne andranno per la volta di detta Piazza di Spagna.

Argentina.

Sarà in libertà delle Carrozze di scaricare a quale più vorranno delle tre Porte del Teatro di Argentina, ma volendo sca-

ricare alla Porta maestra, dovranno far fila nelle Strade del Gesù, e di Santa Chiara, e partire dalla parte di Sant'Elena. Se alla Porta del Sudario, faranno fila per la sola strada di Santa Chiara, e condotto che avranno, dovranno andarsene per la parte del Monte della Farina, imboccheranno la Strada della Chiesa dei Barbieri, e per Sant'Elena andranno a prender posto nel sito da dove sono venute. Durante l'opera non potranno star ferme, se non che fino all'angolo che volta al Sudario.

Valle.

Tutte le Carrozze faranno fila dalla parte di Sant'Andrea della Valle, e di Santa Maria in Monterone. Scharicheranno alle due Porte Maestre, e partendo dalla parte di Carpegna, o da quella di S. Eustachio torneranno a prender posto nella Piazza di Sant'Andrea, o Capranica. L'istesso metodo useranno nel venire a riprendere. Durante l'opera non potranno star ferme dall'Angolo della Casa Capranica fino a tutta la Strada delle Catene della Sapienza.

F. A. Franchi)
Domenico Maggi) *Grandi Edili*
G. Lante)

Publio Serpieri Segretario

N.° 295.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Francese

Roma li 15. Pratile Anno VI.

Stato nominale delle persone che hanno pagate le multe di tre piastre per non aver messo i Lumi alle facciate delle Case, in conformità dell' Ordine del Comandante della Piazza in data de' 22. Fiorile anno sesto.

Nomi de' Cittadini	*Somme pagate pezzi duri*	*Nomi de' Cittadini*	*Somme pagate pezzi duri*
Robini	3	Convento della Scala	3
Convento de' Portoghesi	3	Casa della Madonna di Loreto	3
Convento di S. Cosimato	3	S. Michele	3
Porena	3	Canonico Coccia	3
Casacchi	3	Li Carmelitani	3
Majoli alla Spagnola	3	Darci figlio	3
Convento de' Licenziosi	3	Firrau	3
Convento di S. Egidio	3	Derossi Luigi	3

Nomi de' Cittadini	*Somme pagate pezzi duri*
San Marcello	3
S. Carlino	3
S. Dionigio	3
Noviziato a Monte Cavallo	3
Marco Liberti	3
Gli Irlandesi	3
Terziani	3
Catini	3
Pizzicarolo a Macel de' Corvi	3
Mayoli al Boschetto	3
Pietro Betelino	3
Camaldolesi	3
Pizzicarolo al Monte	3
Casa Sicara	3
Faberlino, e Fabricieri	3
Mantica	3
Milani	3
Simonetti Monte d'oro	3
Guglielmo	3
Carone	3
L'Oste a Strada Fratina	3
Monastero di S. Giuseppe	3
Padri Celestini	3
La Chiesa di Costantinopoli	3
Belloni	3
Vincenzo Canoni	3
Vitelli	3
Gabrielli	3
Ferrini	3
Maestro Pelli	3
Goderesi	3
Fiano Ebreo	3
Biancatore Franconi	3
Chirurgo	3
L'Impresario di Tordinona	3
Camillo Tarini	3
Trattore a S. Lucia	3

Nomi de' Cittadini	*Somme pagate pezzi duri*
Frontoni Filippo	3
Brenionti Remoli	3
De Gasparis	3
Gabriele di Castro	3
Bossi a S. Alfonso	3
Pozzi	3
Pori	3
Casa Sciarra	3
Ambron Samuele	3
Paciali, Casa Sciarra	3
Abate Paccini	3
Priori	3
Casa Palombi	3
Vincenzo Gorili	3
Falconieri	3
Filippo di Rei	3
Il Palazzo di S. Spirito	3
L'Albergo di Civita Vecchia	3
Marescotti	3
Mascarole	3
Donatella	3
Pizzicarolo alla Corda	3
L'Ambasciador di Malta	3
Oratorio di S. Maria.	3
Calva	3
Ignazio Ritti	3
Gaucci	3
Ancovini	3
Fornaro a Pontefici	3
Serafino Bella, S. Gio. de Fiorentini	3
Nori sopra Puccetti	3
Tritoni	3
Gregi	3
Locanda incontro Rondanini	3
Pizzicarolo al Popolo	3
Casa S. Croce	3

Nomi de' Cittadini	*Somme pagate pezzi duri*
Barbieri	3
Amadei	3
Orfanelli	3
Elmi	3
Piccolomini	3
Trinità de' Pellegrini	3
Casa Minta	3
Galli	3
Galli Nonizzi	3
Pietro Megaroli a S. Apostoli	3
Meloni per la Dogana	3
Meloni per Casa Bolognetti	3
Monticelli	3
Carilli	3
Ciambini	3
S. Marcello	3
Cavalieri	3
Laubardi	3

Nomi de' Cittadini	*Somme pagate pezzi duri*
Una Casa a Piazza Morgana	3
Pignattelli	3
Palazzo Venezia	3
Cavalletti	3
Bignolo Leppi a S. Marcello	3
Darci Padre	3
S. Carlo	3
SS. Apostoli	3
S. Bartolomeo all' Isola	3
S.Grisogono,Stefano Folignano	3
Paparozzi	3
Calopi per Salvi della Consolazione	3
Raffaele numero 216.	3
Savelli	3
Bocca della Verità	3
Antonio Bono	3

Li Cittadini che avranno pagato delle multe, e che non saranno scritti in questa Lista, sono invitati a portarne i lamenti al Comandante della Piazza, ed alle Autorità costituite.

Nota. Il denaro proveniente dalle multe che, secondo l'intenzione del Generale S. Cyr doveva essere versato a profitto dello Spedale di S. Spirito, avendo ricevuto un'altro destino per ordine dei Commissarj del Governo Francese è stato versato fra le mani del Questore del Dipartimento del Tevere. *Matcand*.

LIBERTA' N.° 296. EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione dell' Art. IX. del Proclama dei 5. Germile si fa noto.

Primo = Che nel giorno 22. Pratile ad ore 9.° della mattina nella Sala dell' Amministrazione Dipartimentale del Tevere posta in Piazza Colonna, si procederà al primo pubblico incanto degli sottoscritti fondi sopra le offerte già ricevute, la maggiore delle quali resta notata presso ciascuno de' medesimi.

Secondo = Che precisamente nel giorno 7. Mietitore, ora, luogo, e forma stabilita si verrà al secondo incanto coll' aggiudicazione al maggiore Offerente, in tutto, e per tutto a forma del suddetto Proclama dei 5. Germile.

Beni situati in Roma appartenenti al soppresso Convento di S. Francesco di Paola alla Trinità di Monti.

		Stima	Offerta
Casamento sotto la Scalinata della Trinità de' Monti segnato num. 324. 325., consistente in num. tre Piani Superiori, Pianterreno, e num. tre Botteghe, ed altri annessi gravato dell' annuo Canone di Scudi 10. 70. a favore del Cittadino Mattei.	sc.	3561 10	3570
Casa posta alle falde del Monte Pincio sul Cantone della Cordonata alla salita di S. Bastianello segnata num. 305. consistente in due Piani superiori, Pianterreno, sito, che già serviva di Caprareccia, ed annessi.	sc.	1368	1375
Altra Casa posta in detto luogo contrasegnata num. 309. composta d'un Pianterreno, Cortile; ed altri commodi, e due Piani superiori.	sc.	760 50	770
Casa posta a Strada Margutta sotto le falde del Monte Pincio composta d' un Pianterreno di due Stanze, Cortiletto, Giardinetto superiore, due stanze superiori, ed altri annessi.	sc.	240	240
Vigna posta fuori di Porta Salara in luogo detto Monti Parioli di pezze 25 e mezzo con Casa Rurale, e stigli di Tinello gravata dell' annuo Canone di Sc. 9. 56. a favore dell' Abbadia di S. Lorenzo fuori le Mura.	sc.	2700 04	2700 04

Beni Ex-Gesuitici.

		Stima	Offerta
Piccola Casa posta vicino la Chiesa di S. Gregorio dei Muratori nella Strada, che dal Clementino tende al Porto di Ripetta composta d' una Bottega, e Stanza Terrena, e piano superiore di due Stanze, ed annessi	sc.	300	300

Terzo Appartamento della Casa posta a Strada Rasella confinante da una parte con la Casa del fù Francesco Tempra composta di num. 5. piccole Stanze, ed annessi, gravato dell' annuo Canone di Sc. 1. 35. a favo-

		Stima	Offerta
re del Cittadino Carlo Grimani.	sc.	480	480

Beni del Soppresso Convento dei SS. Sisto, e Clemente.

Vigna nominata del Torrione con Fabriche Rurali, e Stigli da Tinello posta fuori di Porta Maggiore di Pezze 40. con Canneto di Pezze 10. posto a Malabarba confinante con la Tenuta di Pratalatella, gravata d'annuo Canone di Sc. 3. 90. sc. 6270 24 6275

Castelli Niccola. Amministratore Generale de' Beni Nazionali
Lucchi Tommaso Segretario

N.° 297.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile
Estratto dei Registri del Consolato della Sessione del dì 15. Pratile Anno VI. Repubblicano

IL CONSOLATO.

Considerando, che dopo la pubblicazione della Legge dei 10. Germile rispetto al 3. per cento sul valore delle Case, e dei Beni fondi, i Ministri, e particolarmente quello delle Finanze, non hanno ricevuto dai Prefetti Consolari dei Dipartimenti alcun' avviso dello stato delle dichiarazioni, che dovranno esser fatte dai Proprietarj, e registrate dalle Municipalità.

Che neppure dopo la trasmissione dei Ruoli relativi alle Case non si è avuta dalli stessi Prefetti Consolari alcuna nozione del travaglio delle Municipalità sulla riscossione del primo quarto di questa contribuzione.

Che della somma di due millioni in Cedole dell' imprestito forzato ripartito fra gli otto Dipartimenti, non si è ricevuto, se non che la somma di scudi quarantamila in Cedole dal Dipartimento del Tevere, e di scudi quindicimila da quello del Cimino.

Considerando, che dopo lo stabilimento della Costituzione tutte le sue risorse, si riducono alle Contribuzioni pagate dalla Città di Roma, dove ha potuto agire da se senza il soccorso delle Autorità Costituite.

E' assolutamente determinato di apporre un termine a que-

sto stato di disorganizzazione, e d'Anarchia; che compromette la pubblica sicurezza, che ritarda lo stabilimento di ogni specie d'ordine sociale, che pone in pericolo la fortuna di tutti li creditori dello Stato, che si rende impossibile di arrivare con mezzi regolari, ed economici all'Approvigionamento dell' Armata Francese, ed al pagamento de' debiti contratti col Governo Francese, che minaccia tutti li proprietarj, e colrivatori del pericolo delle requisizioni le più onerose, ed arbitrarie; che pone il Governo nell'assoluta impossibilità di pagare li giusti salarj dovuti alli Funzionari pubblici addetti all' Amministrazione della Giustizia, che impedisce l'organizzazione della forza pubblica necessaria per reprimere li disordini, e prevenire li movimenti già tentati più volte contro la tranquillità pubblica, e lo stabilimento della Costituzione.

Considerando finalmente, che una maggior tolleranza per parte del Governo, lo renderebbe responsabile dei disordini derivanti da una negligenza cotanto colpevole, e dei mali cagionati dall'impossibilità, in cui si trova ridotto, di provvedere a tutte le parti del pubblico servizio, e particolarmente al mantenimento dell'Armata Francese, di cui molte Comuni sostengono ingiustamente tutto il peso, e si trovano rovinate, e private di sussistenza per effetto della negligenza di altre Comuni nel pagare le loro Contribuzioni, ordina quanto siegue.

Art. I. Tutti li Prefetti Consolari presso le Amministrazioni Dipartimentali convinti di non aver mantenuto con i Ministri alcuna corrispondenza sull'imprestito forzato ripartito per i diversi Dipartimenti, o sulla contribuzione sopra le Case, di cui i Ruoli sono stati mandati, sono destituiti, ed i Ministri daranno in tre giorni al Consolato l'avviso di quelli che sono colpevoli.

Art. II. Tutte le Amministrazioni, e tutte le Municipalità che non hanno ancora principiato il loro travaglio sulle contribuzioni ordinate dalla Legge dei 10. Germile sono egualmente destituite, e saranno rimpiazzate. Il Ministro delle Finanze resta specialmente incaricato di denunziarle al Consolato.

Art. III. Tutte le Amministrazioni Centrali, che non hanno pubblicato le Leggi, che hanno ricevute, e particolarmente quella de' 10. Germile, tutti li Prefetti Consolari, che non ne hanno espressamente richiesto la pubblicazione, restano sul fatto sospesi.

Art. IV. Finchè non si è provisto al loro rimpiazzo, le loro Funzioni saranno esercitate dalla Municipalità del Capoluogo, e dal Prefetto Consolare di tal Municipalità.

Art. V. Tutte le Amministrazioni, o Prefetti Consolari convinti di non essersi sottomessi alla pena espressa nell' Articolo 3., saranno tradotti avanti li Tribunali.

Art. VI. Il Ministro delle Finanze resta specialmente incaricato di domandare al Generale in Capo dell' Armata Francese la forza necessaria per fare eseguire in tutti i Dipartimenti la legge dei 10. Germile.

Art. VII. Nei luoghi, ove questa legge non abbia avuta alcuna specie di esecuzione, vi sarà nominato un' Agente incaricato di verificare le dichiarazioni già fatte, e di far stimare le Case, o i Beni soggetti alla contribuzione del tre per cento.

Art. VIII. Tutte le pene comminate dalla legge dei 10. Germile saranno eseguite contro li Proprietarj, che non giustificheranno di avere usato le diligenze regolari per far pervenire alle Municipalità le dichiarazioni ordinate dalla legge.

Art. IX. La forza pubblica mandata nei Dipartimenti sarà approvigionata, mantenuta, e pagata a spese dei Proprietarj mentovati nell' Articolo precedente.

Art. X. Saranno ancora costretti dalla forza a pagare per via d' imprestito forzato il quantitativo delle Tasse del tre per cento già scadute.

Art. XI. Gli Affittuarj dei Beni fondi, e i Conduttori dei Beni, e delle Case pagheranno al Questore Dipartimentale le somme dovute dal Proprietario, e saranno nulli tutti li loro pagamenti d' alcun termine scaduto fatti ai Proprietarj, se i Proprietarj medesimi non giustificheranno con la quietanza del Questore il pagamento fatto delle loro contribuzioni.

Art. XII. Il Ministro delle Finanze resta incaricato dell' esecuzione del presente decreto.

Il Presidente del Consolato De Mattheis

Dal Consolato Per il Segr. del Consolato E. Visconti Console

Per copia conforme

Il Ministro delle Finanze Bufalini

N.° 298.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

Nella Seduta de' 9. Pratile Anno VI. dell' Era Repubblicana Primo della Repubblica Romana

Il Senato adottando il motivo quì sotto espresso dal Tribunato; riconosce l' urgenza della seguente Risoluzione.

NElla Seduta delli 8. Pratile Anno 6. Repubblicano il Tribunato deliberando sull' Articolo 56. della Costituzione, in cui si prescrive di rendere ne' primi giorni di Pratile, e così colla forma di urgenza una Legge, che determini l' epoca dei quattro mesi consecutivi di Vacanze simultanee, le quali si avranno dai Corpi Legislativi.

Considerando la disposizione dell'Articolo suddetto, dichiara, che vi è urgenza, e prende la seguente risoluzione.

L' epoca delle Vacanze prescritte nell' Articolo 56. della Costituzione incomincia il dì primo Termifero, e finisce il dì 25. Brumale.

Il Senato approva
Federico Zaccaleoni Presidente
M. Giovannelli Segretario,

C. Corona Presidente
Martello) Segretarj
Galantara)

Atteso il Messaggio del Consolato al Tribunato in data delli otto del corrente Mese, contenente la proposizione di prendere in urgenza una risoluzione sopra le Vacanze del Corpo Legislativo, il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano, approva la legge qui sopra in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione.

Gouvion S. Cyr.

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia pubblicata, eseguita, e munita del Sigillo della Repubblica 15. Pratile Anno 6.

Dal Quirinale il dì 16. Pratile Anno 6.

Il Presidente del Consolato De Matthaeis
Dal Consolato Il Segretario Bassal

Per copia conforme
Il Ministro della Giustizia, e Polizia Pierelli.

N.° 299.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Roma 16. Pratile Anno VI. dell' Era Repubblicana

ORDINE DE' CONSOLI.

Il Consolato ordina, che i Vescovi Cattolici esistenti nel Territorio della Repubblica non portino, nè usino Abiti, o insegne, neppure nell' interno delle loro dimore, che siano relative, a dignità di Corti straniere anche Ecclesiastiche, altrimenti saranno riguardati, e trattati come Funzionarj di dette Corti.

Il Presidente del Consolato De Matthais
Dal Consolato Il Segretario Bassal
Per copia conforme
Il Ministro della Giustizia, e Polizia Pierelli.

N.° 300.

L E G G E

Sopra la Gendarmeria

In virtù dell'Articolo 369. della Costituzione della Repubblica Romana il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate nel Territorio della sudetta.

Considerando la necessità di dare senza dilazione al Governo Romano i mezzi d' assicurare l'esecuzione delle Leggi, la tranquillità publica, e la sicurezza dei Cittadini.

Decreta ciò, che siegue.

Art. 1. Sarà quanto prima creato un Corpo di Gendarmerìa parte a piedi, e parte a Cavallo, e composto come segue.

2. Colonnelli Capi di Divisione Ispettori
4. Tenenti Colonnelli
8. Capitani
24. Tenenti
8. Sergenti Maggiori a piedi
32. Sergenti
96. Brigadieri
768. Gendarmi, de' quali 256. a piedi

Art. 2. La Gendarmeria Nazionale sarà organizzata in due Divisioni, formando insieme 128. Brigate, e 8. Compagnie.

Art. 3. Ogni Divisione farà il servizio di quattro Dipartimenti a ragione d'una Compagnia per Dipartimento.

Art. 4. Ogni Divisione sarà formata di due Squadroni, ogni

Squadrone di due Compagnie, ogni Compagnia di sedici Brigate, ogni Brigata di sette Uomini, cioè di un Sotto-Uffiziale Comandante la Brigata (Sargente, o Brigadiere che sia), quattro Gendarmi col Cavallo, e due a piedi.

Art. 5. Ogni Divisione sarà comandata da un Capo Divisionario col rango di Colonnello. Ogni Squadrone da un Capo Squadrone col rango di Tenente Colonnello. Ogni Compagnia da un Capitano, e tre Tenenti. Il terzo delle Brigate sarà comandato da' Sergenti, e gli altri due terzi dà' Brigadieri.

Art. 6. In caso di bisogno ogni Tenente avrà la facoltà di comandare un numero qualunque delle Brigate componenti la Compagnia, ed ogni Sergente potrà, oltre la propria Brigata, riunirne sotto i suoi ordini sino al numero di sei altre.

Art. 7. Ad ogni Compagnia sarà addetto un Sergente Maggiore, che riunirà le Funzioni di Quartier Mastro Tesoriere a quello di Segretario attuale.

Vi sarà di più un Trombetta, che farà servizio di Gendarme, ed apparterrà ad una delle Brigate acquartierate in un Capo Luogo di Dipartimento.

Art. 8. Sarà aperto in ogni Dipartimento un Registro d'inscrizione volontaria per questo servizio.

Art. 9. Nel caso, in cui l'inscrizione volontaria fosse insufficiente, le Amministrazioni Dipartimentali saranno autorizzate a fare una Requisizione degli Uomini, che riuniscono le qualità seguenti.

1. Di avere anni 25., e non più di 26.

2. Di saper leggere, e scrivere.

3. D'essere della statura d'un Metro, e 72. Centimetri, o in circa 7. Palmi, 8. oncie, e 2. quattro ottave minuti, misura chite tto *.

Saranno eccettuati quelli, che si troveranno in uno dei tre casi menzionati nell'Articolo 2. della Legge sopra la requisizione Militare.

Art. 10. Il Ministro della Guerra farà conoscere a ciascun' Amministrazione Dipartimentale il numero degli Uomini, ch'ella deve fornire per la Gendarmeria Nazionale; Ed. i medesimi

---

* *Sei Palmi, dieci oncie, quattro, e tre ottave misura Mercantile.*

saranno scelti sino al numero prescritto fra i più giovani di quelli messi in Requisizione, conforme alle disposizioni dell'Articolo precedente.

Art. 11. Il Ministro della Guerra invierà a ciascun Dipartimento un Commissario di Guerra, per cooperare con le Amministrazioni Dipartimentali alla formazione della Compagnia, e si manderanno le istruzioni necessarie.

Art. 12. Nell'avvenire quando un posto di Gendarme si troverà vacante, l'Amministrazione Dipartimentale farà scelta di tre Militari attualmente in attività di servizio, dell'età di anni trenta, che sappiano leggere, scrivere, e calcolare, e che esibiscano certificati dei loro Capi sulla loro buona condotta, e patriottismo: Ne formerà una lista con le giustificative in appoggio, ed indirizzerà il tutto al Capitano della Compagnia. Questi unendovi il suo parere, la farà passare al Capo di Squadrone, che ridurrà il numero a due, e l'invierà al Capo di Divisione, da cui definitivamente uno ne sarà nominato.

Art. 13. Per la prima volta la nomina de' Sotto-Ufficiali, eccettuati i Sergenti Maggiori, apparterrà in ogni Divisione al Capo della medesima, e vi procederà su la lista dei Soggetti presentatigli dai Capitani d'ogni Compagnia in numero doppio di quello dei Posti di Sotto-Ufficiali a conferirsi.

Art. 14. Nell'avvenire i Gendarmi anderanno per giro nella loro Compagnia, per arrivare al grado di Brigadiere nella maniera seguente.

Il primo quarto de' posti vacanti sarà dato all' anzianità di servizio nella Gendarmeria, la quale anzianità sarà regolata sul rango, che la sorte assegnerà ai Gendarmi all'epoca della prima loro formazione.

Il secondo quarto all'anzianità di servizio in tutte le armi.

L'ultima metà alla scelta degli Uffiziali della Compagnia, la quale a datare dall'epoca di anni sei dopo la prima formazione non potrà cadere, che sopra quelli, i quali avranno almeno cinque anni di servizio di semplice Gendarme.

Art. 15. I Brigadieri andranno per giro nella loro Compagnia, ed arriveranno per anzianità di grado a quello di Sergente. Il Sergente Maggiore sarà nominato dal Consiglio d'Amministrazione fra i Sergenti della Compagnia.

Art. 16. Per la prima formazione la nomina ai posti di

Capo di Divisione, Capo di Squadrone, Capitani, Tenenti, e Sergenti Maggiori sarà riservata al General Comandante le Truppe Francesi in Roma.

Art. 17. In avvenire su quattro Posti vacanti di Tenente in una Divisione, i due primi saranno dati ai più anziani Sergenti Maggiori della Divisione. Il Terzo rileverà dalla nomina dell' Amministrazione Dipartimentale, in cui il Posto sarà vacante: a tal' effetto ella si riunirà al Capo Squadrone, ed al Capitano, i quali le indicheranno i Sergenti della Divisione, che avranno nel loro grado quattro anni di servizio, e che crederanno più convenevoli a coprire il posto vacante. Il quarto spetterà alla nomina del Consolato, che sceglierà fra i Tenenti delle Truppe a Cavallo quei, i quali abbiano almeno quattro anni di servizio in qualità d' Ufficiale, e trent' anni di età.

Art. 18. I Tenenti andranno in giro fra loro per Divisione, ed arriveranno per anzianità di Grado al posto di Capitano.

Art. 19. I Capi Squadrone, conforme all'Articolo 150. della Costituzione, saranno alla scelta del Consolato fra i Capitani, con la Legge, che questi abbiano servito tre anni almeno nel grado di Capitano.

Art. 20. I Capi di Divisione similmente, conforme al predetto Articolo della Costituzione, spetteranno alla scelta del Consolato fra i Capi di Squadrone con la sudetta legge, che abbiano servito tre anni almeno in questo grado di Capo di Squadrone.

Art. 21. Il soldo della Gendarmerìa sarà pagato sul piede seguente per anno in moneta effettiva, cioè

A ciascun Capo di Divisione		sc.	1200.
A ciascun Capo Squadrone		sc.	720.
A ciascun Capitano		sc.	520.
A ciascun Tenente		sc.	360.
A ciascun Sergente Maggiore		sc.	240.
A ciascun Sergente		sc.	220.
A ciascun Brigadiere		sc.	200.
A ciascun Gendarme	(montato	sc.	200.
	(a piedi	sc.	120.

Art. 22. Gli Ufficiali, e Sotto-Ufficiali montati goderanno inoltre Razioni di Foraggi competenti al loro grado, che ver.

ranno pagate loro insieme con il soldo a ragione di bajocchi 26. il giorno, secondo il dettaglio seguente.

Il Capo di Divisione	Razioni 3.
Il Capo di Squadrone	R. 2.
I Capitani Tenenti, e Sotto-Ufficiali	R. 1.

Art. 23. L'alloggio sarà pagato agli Ufficiali sul piede seguente mensualmente.

Al Capo di Divisione	sc.	10.
Al Capo di Squadrone	sc.	6.
Ai Capitani	sc.	4.
Ai Tenenti	sc.	3.

Art. 24. Il pagamento dei Soldi, Foraggi, ed Alloggi sarà fatto ogni mese dai Questori Dipartimentali ai Consigli d'Amministrazione sopra uno stato degli Vomini presenti al Corpo, sul certificato del Capitano verificato dal Commissario di Guerra, sugli Stati per Brigata approvati ciascun mese dalla Municipalità dei Capi Luoghi de' Cantoni. Questi stati resteranno presso il Commissario di Guerra.

Art. 25. Il Commissario di Guerra, che avrà la Pulizia delle Truppe nel Capo Luogo del Dipartimento, sarà incaricato della Pulizia dell'intiera Compagnia: Stabilirà ogni tre mesi per mezzo dell'estratto degli stati particolari di ciascuna Brigata il libretto di rivista della Gendarmeria per servire al pagamento sì del Soldo, che del Foraggio, ed alloggio dei tre mesi scorsi.

Art. 26. Per mezzo dei Trattamenti fissati negli Articoli precedenti gli Ufficiali saranno tenuti di provvedere al loro alloggio, come anche alle spese delle loro spedizioni, e viaggi.

I Sotto-Ufficiali, e Gendarmi, quando saranno spediti fuori del luogo della loro residenza, e nel caso di dovervi pernottare, avranno un supplemento di soldo per ogni notte, cioè:

I Sergenti	Bajocchi 14.
I Brigadieri	baj. 12.
I Gendarmi	baj. 10.

Tal pagamento s'effettuerà di tre in tre Mesi sopra uno stato fatto per Dipartimento certificato dal Capitano, e verificato dal Commissario di Guerra sull'ordine di detto servizio, a piè del quale saranno i certificati delle Municipalità de' Luoghi, ove avranno pernottato. Questi documenti resteranno in mano del Commissario di Guerra per la sua responsabilità.

Art. 27. Resterà a carico degli Ufficiali, Sotto-Ufficiali, e Gendarmi tanto il proprio mantenimento di vitto, che quello de' loro Cavalli, e delle spese relative alla rimonta, al vestiario, ed equipaggio dell' Uomo, e del Cavallo, conformandosi nel resto ai regolamenti, che su di ciò saranno fatti dal Consolato, senza che possano farsi loro altre ritenzioni, che quelle fissate nell' Articolo 28., o che venissero decretate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 28. Le Amministrazioni Dipartimentali saranno tenute di somministrare quanto prima i Cavalli necessarj ai Gendarmi, che dovranno esser montati, e che non potessero, o non volessero farne le prime spese in questo momento. Questi Cavalli si leveranno per via di requisizione, e secondo la legge, che sarà stabilita su questo oggetto. I Proprietarj verranno indennizzati dalla Repubblica col rimborso di scudi ottanta per Cavallo di Gendarmi, o sotto-Ufficiale, e di scudi cento per Cavallo di Ufficiale. A suo giro la Repubblica s'indennizzerà delli sborsi fatti in tali compre per mezzo di una ritenzione sofferta dai Gendarmi, Sotto-Ufficiali, e Ufficiali, che avranno ricevuti i Cavalli, di modo che il totale importo dell' impronto sia rimborsato dai Capitani in due anni, dai Tenenti in tre, e dai Sotto-Ufficiali, e Gendarmi in quattro. Sodisfatto a tale impronto, acquisteranno essi la proprietà de' loro Cavalli.

Art. 29. Per il presente l' Armamento dei Sotto-Ufficiali, e Gendarmi sarà somministrato loro dai Dipartimenti, che verranno indennizzati dalla Repubblica per tali spese. In avvenire questo armamento sarà somministrato dai Magazzini della Repubblica.

I Gendarmi sono incaricati di mantenerlo.

Art. 30. Le Amministrazioni Dipartimentali avranno cura di somministrare l' alloggio in natura nelle Caserme ai Sotto-Ufficiali, e Gendarmi, e le Amministrazioni Municipali lo provvederanno ai distaccamenti.

Art. 31. La Repubblica farà a ciascuna Compagnia una massa di scudi quattordici, e baj. 40. per anno per ciascun Ufficiale, e Gendarme sul piede completo. Il pagamento sarà effettuato per la quarta parte di tre in tre mesi all' epoca delle Riviste.

L' oggetto di questa massa sarà di provvedere anticipatamente alla Rimonta, Vestiario, ed Equipaggio della Compagnia,

ed alle spese del Burò del Consiglio di Amministrazione.

L' importo del prezzo dei Cavalli dovuto alla Repubblica dagli Ufficiali, Sotto-Ufficiali, e Gendarmi sarà imputato in questa somma, che ne verrà reintegrata per mezzo delle ritenzioni successive, che si faranno in conformità dell' Articolo 28. della presente Legge.

Questa massa sarà amministrata dal Consiglio d' Amministrazione, senza che alcun Sotto-Ufficiale, e Gendarme possa chiederne conto.

Art. 32. Sarà accordata a ciascun Gendarme, che avrà arrestato un Reo di delitti della seconda, o della prima Classe, una gratificazione, che regolamenti ulteriori ragguaglieranno, quanto si potrà, alla qualità del delitto, e alle difficoltà, e ai rischj, che il Gendarme ha dovuti superare. Per ora questa gratificazione sarà provisoriamente lasciata alla discrezione delle Autorità Civili, e Amministrative, per cui ordine si avrà agito; Ma non potrà essere minore d' una Piastra, nè maggiore di quattro.

Il pagamento di queste Gratificazioni si farà di tre in tre mesi all' epoca della Rivista dai Questori Dipartimentali sopra gli ordini delle Autorità, che avranno impiegato il Gendarme, verificati dal Commissario di Guerra.

Art. 33. Il Vestiario de' Gendarmi sarà

1. Abito bleu; Paramani, Baveresi, e Collo rossi; Orlatura bianca, saccoccie in traverso con tre grossi bottoni; Bottoniera bianca di undici grossi, e ventiquattro piccoli, nell' interno de' quali sarà scritto *Forza alla Legge* = Dragona di Stringa, o cordoni alla spalla sinistra.

2. Gilè bianco con bottoni bianchi di metallo.

3. Calzoni di pelle.

4. Stivali di Cavalleria

5. Cappello bordato in lana bianca per i Sotto-Ufficiali, e Soldati, ed in argento, il cui ricamo rappresenti un ramo di Quercia, per gli Ufficiali. Questo ricamo sarà della larghezza di 385. di Centimetro, o in circa 1. oncie, e un ottavo minuto misura d' Architetto, un oncia 4. cinque ottave minuti misura mercantile.

6 Un Ferajuolo di panno bleu con collo rosso.

I distintivi dei gradi saranno l' istessi, che nel resto della

Truppa; Ma il Tenente Colonnello sarà distinto dal Colonnello per mezzo di una riga di seta rossa della larghezza di 0 8. di centimetro, o incirca 2. minuti, e due ottave misura di Architetto, due minuti, misura mercantile recamata sulla Spallina.

L' Armatura sarà d' un Moschettone, di due Pistole, d' Arcione, e di Sciabla lunga 3. palmi, 10. oncie 2. minuti, e 3. ottave misura d' Architetto.

La Buffetteria sarà, Porta Moschettone, Tracolla per la Sciabla, e Padrontasca.

Quelli, che saranno montati, avranno di più gli arnesi comuni ai Soldati di Cavalleria; Il che sarà fissato da' particolari Regolamenti.

L' altezza del Cavallo di Gendarme sarà di palmi sei mimisura d'Architetto, e 9. oncie 2. minuti, e 5. ottave ossia di 1. metro, e 51., 6. di centimetri.

Art. 34. I Gendarmi avranno rango di Brigadiere di Cavalleria, i Brigadieri di Sargente di Cavalleria, ed i Sergenti di Sergente Maggiore di Cavalleria.

Art. 35. Si stabilirà un Consiglio d'Amministrazione per Dipartimento.

Art. 36. Il Consiglio d' Amministrazione sarà composto dal Capo di Squadrone, quando sia presente, dal Capitano, dal più anziano Tenente, dal Sergente Maggiore, e dal Sergente, e Brigadiere più anziani della Compagnia. Il Sergente Maggiore non avrà voce deliberativa, ma farà da Segretario, e renderà al Consiglio d' Amministrazione tutti i Conti relativi alla sua incombenza.

Il Commissario di Guerra incaricato della Pulizia della Gendarmeria sarà tenuto d' assistervi, ed invigilare alla esecuzione delle Leggi relative all' Amministrazione, e della Contabilità: Non avrà voce deliberativa, ma potrà opporsi alle misure, che gli sembrassero contrarie alle Leggi, ed al buon ordine, e ne farà menzione sul Registro delle Deliberazioni.

Art. 37. Il Consiglio si adunerà ogni mese nel giorno stabilito dal Comandante.

Le Decisioni si prenderanno sulla pluralità de' Voti.

Ciascun Membro del Consiglio avrà diritto di far inserire nel Registro delle deliberazioni il parere da lui motivato, al-

lorch' egli sarà di sentimento contrario alla pluralità de' Voti.

Art. 38. Immediatamente dopo la Rivista del Commissario di Guerra si terrà un Consiglio di Amministrazione per la verificazione della Contabilità dei tre mesi scorsi, e per istabilire la situazione della Cassa; Il Capo di Squadrone ne fisserà preventivamente il giorno, e sarà tenuto d' intervenirvi.

Art. 39. Tutti gli anni nel mese Vendemiale si terrà un Consiglio straordinario, al quale independentemente dai Membri indicati nell' Articolo 36. della presente Legge saranno tenuti di assistere il Capo di Divisione, ed un Membro dell' Amministrazione del Dipartimento. L' oggetto di questo Consiglio sarà l'esame, e la determinazione definitiva della Contabilità dell' anno scorso: prenderà cognizione di tutte le deliberazioni prese nel decorso dell' anno: riceverà tutte le doglianze, ed i reclami, che gli potessero essere presentati contro il Consiglio d' Amministrazione, e renderà giustizia a' medesimi.

Il Processo verbale delle sue operazioni sarà sottoscritto da tutti i Membri del Consiglio, e inviato al Ministro di Guerra.

Art. 40. Il Corpo della Gendarmeria dipende dal Ministro di Guerra per quel che concerne il materiale, e la disciplina; e dal Ministro della Pulizia per tutto ciò, che è relativo alla conservazione dell' ordine publico.

Art. 41. Gli Ufficiali, Sotto-Ufficiali, e Gendarmi saranno giudicati dai Tribunali Criminali per i delitti relativi al servizio della Pulizia Generale, di cui sono essi incaricati. E dai Consigli Militari per i delitti relativi al servizio, e disciplina Militare.

Art. 42. Gli Ufficiali, Sotto-Ufficiali, e Gendarmi sono sottoposti, ciascuno in quello, che gli concerne, ai Regolamenti di disciplina Militare, ed alle pene, che i Superiori sono autorizzati ad infliggere nei casi preveduti dai sudetti Regolamenti.

Art. 43. Gli Ufficiali di Gendarmeria non potranno essere defraudati, nè privati dell' avvanzamento, che compete per turno di anzianità, se non nei casi preveduti dalle Leggi, ed in vigore d' un giudizio Legale.

Art. 44. Il servizio della Gendarmeria Nazionale sarà fissato senza ritardo per mezzo di una Legge, e finchè questa non venga emanata, si eseguirà in conformità delle Istruzioni trasmesse dal Ministro della Guerra, in quanto ai Rapporti Militari, e dal Ministro della Giustizia, e

Pulizia quanto alla ricerca, ed alla persecuzione dei delitti.

Roma 11. Pratile anno sesto.

Gouvion Saint-Cyr

Il Consolato ordina, che la presente Legge sarà pubblicata, eseguita, e munita del Sigillo della Repubblica.

Dal Quirinale li 12. Pratile anno sesto

Il Presidente del Consolato *De Matthais*

Dal Consolato Il Segretario *Bassal*

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Pulizia *Pierelli*.

N.° 301.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sopra il Territorio Romano decreta la Legge seguente in virtù dell'Art. 369. della Costituzione Romana.

Art. I. I Questori di Dipartimento avranno per trattamento, e spese di Burò un Centesimo, e li Questori delle Municipalità due Centisimi di tutte le percezzioni, che entreranno nelle loro Casse respettive.

Art. II. Mediante questa Retribuzione, i Questori di Dipartimento, e di Municipalità saranno incaricati di provvedere essi medesimi ai trattamenti de' loro Commessi, ed a tutte le Spese de' loro Burò.

Fatto in Roma li 17. Pratile Anno VI. dell'Era Repubblicana.

Gouvin S. Cyr.

Il Consolato ordina, che la presente Legge sarà pubblicata, eseguita, e munita del Sigillo della Repubblica.

Il Presidente del Consolato De Matthais

Dal Consolato Il Segretario Bassal

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Pierelli.

N.° 302.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Li 18. *Pratile Anno VI. Repubblicano*

N O T I F I C A Z I O N E

Gli Edili del Terzo Circondario di Roma

Essendo incaricata la Nostra Municipalità in vigore della Legge 29. Fiorile Articolo VIII. di procedere alla vendita delle

Mobilia, e tutt' altro, già di pertinenza de' Conventi soppressi nel nostro Circondario, s' invitano i Cittadini, che volessero accudire alla compra, a presentarsi nelle Camere del soppresso Ospizio di S. Maria in Carinis sulla Piazza delle Carrette il giorno 4. Mietitore (22. Giugno v. s.) dalle ore 12. d' Italia alle 16. e così nei giorni seguenti, dovendo tutto esporsi separatamente all' incanto, ed aggiudicarsi al miglior Oblatore.

Asprucci Mario Presidente

Espero Segretario

LIBERTA' N.° 303. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

NOTIFICAZIONE

Giovanni Bufalini Ministro delle Finanze

18. *Pratile Anno VI. Repubblicano*.

I Malintenzionati ancora ordiscono delle Cabale; l' Aristocrazia, quel Mostro oppressore dei Dritti dell' Uomo, quel Mostro nemico della libertà, e dell' eguaglianza, benchè oppresso, ed abbattuto, si scuote ancora nella polvere; A ciò debbono riferirsi le ciarle, che si vanno spargendo contro l' Impresa Generale de'Lotti, e li sospetti artificiosamente promossi su la sicurezza de' pagamenti delle Vincite. Cittadini, disprezzate i vili Satelliti del Dispotismo, tenete sempre lontana da voi questa gente perniciosa; ma tenetela vieppiù lontana, quando co' suoi artifizj procura d' insinuarvi della diffidenza su la sicurezza della Garanzia Nazionale. Del rimanente per ulterior quiete de' Dilettanti Giuocatori di Lotto, si dichiara, che la Repubblica Romana sarà responsabile delli pagamenti delle Vincite, che potranno accadere in ciascuna Estrazzione, facendoli eseguire nella maniera medesima, che si è costumato in passato senza alcuna benchè minima variazione; e farà inoltre, che siano rigorosamente osservate le veglianti Leggi relative alla sicurezza del Pubblico, ed alla buona condotta dell'Impresa Generale.

Giovanni Bufalini Ministro delle Finanze.

LIBERTA' N.° 304. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

18. *Pratile Anno VI. Repubblicano*

NOTIFICAZIONE

Gli Edili del secondo Circondario

Essendo passata all' altra vita la Cittadina Bellari Maria senza aver fatta alcuna Testamentaria disposizione, e non sa-

pendosi avere alcuno Erede; la Municipalità del secondo Circondario mediante un invito fattole dall' Amministrazione Dipartimentale del Tevere è venuta nella determinazione di vendere tutti i suoi mobili esistenti nella Casa della Defonta.

Si notifica pertanto a chiunque volesse attendere alla Compra di detti mobili, e biancherie, che Martedì prossimo 24. Pratile alle ore 9. della mattina fino ad un ora dopo il mezzo giorno si terrà aperta detta vendita, quale si effettuerà nella Casa della Defonta situata a Strada Ferrea, Vicolo, che da S. Idelfonso conduce ai Cappuccini Num. 51.

Gio. Battista Spada Presidente = Martelli Segretario.

N°. 305.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Roma 18. *Pratile Anno VI. dell' Era Repubblicana*

ORDINE DE' CONSOLI.

IL Consolato ordina, che le somme somministrate in Cambiali si debbano prima depurare dall' importo della Contribuzione straordinaria del tre per cento tanto sopra le Case, che sopra i beni rustici, ed il dippiù dal quindici Vendemiale in appresso debba considerarsi come moneta fina nella compra dei Beni Nazionali.

Il presente ordine sarà stampato, e pubblicato.

Il Presidente del Consolato de Matthais

Dal Consolato il Segretario Bassal

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Pulizia Pierelli

N.° 306.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Francese

PROCLAMA

Roma li 19. *Pratile Anno VI. della Repubblica Francese*

Il Capo di Brigata Marchand Comandante della Piazza.

ESsendosi avveduto, che un gran numero di Francesi si portano con affluenza in Roma senza esservi impiegati, e che alcuni fra loro vi tengono una condotta, che compromette l'onore della Nazione Francese, ordina ciò che siegue.

Art. I. Viene ordinato a qualunque Francese Militare, o non

Militare, che non è impiegato in Roma, di partirne nel termine di tre giorni.

Art. II. E' proibito ad ogni Cittadino Romano di fornire alcun alloggio a qualunque Francese, che non porterà una carta di sicurezza sottoscritta dal Comandante della Piazza.

Art.III. Ogni Francese, che porterà la Carta di sicurezza, sarà tenuto di presentarla al Cittadino, in Casa del quale è alloggiato.

Art. IV. Tre giorni dopo la pubblicazione del presente Proclama, ogni Cittadino Romano, che sarà convinto di alloggiare un Francese, che non avesse la Carta di sicurezza, sarà condannato a pagare una multa di cinquanta piastre nelle mani del Gran Questore del Dipartimento del Tevere, e di venirne a presentare la ricevuta al Comandante della Piazza. *Marchand*

N.° 307.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Roma 19. Pratile Anno VI. Repubblicano

I Grandi Edili

Al Cittadino Marchand Capo di Brigata, e Comandante la Piazza di Roma.

Sono pochi giorni, che la Commissione degli Alloggi è incorporata per decreto del Consolato al Burò Centrale. Uno degli oggetti, che ha richiamata la nostra vigilanza, e la nostra attività è stato l'approvigionamento dei Pagliacci, e della Paglia necessaria ai bravi Soldati Francesi. Per riuscire in questa, ed in ogni altra dimanda, che ci si poteva fare, disponevamo i mezzi, che potevano condurci a soddisfare le richieste. In questo tempo il Cittadino Toriglioni Ministro dell'Interno ci avvertì con sua Lettera de' 16. Pratile (*), che per Decreto del Consolato (**) l'approvigionamento de' Pagliacci, ed altri utensilj per uso della Truppa Francese, e Polacca non era più sotto l'ispezione del Burò Centrale della Comune di Roma, ma sotto quella del Ministro di Guerra. Vi annettiamo Copia della Lettera del Ministro, e del Decreto Consolare. Avvertimmo subito il Cittadino Bremond Ministro della Guerra, acciò potesse Egli sodisfare alla nuova ispezione affidatagli, e gli accludemmo Copia del Decreto. Tuttociò non ostante il lodato Ministro ci richiese quindici Vetture di Paglia per servizio della Legione Polacca, e questa di lui diman-

da fu soddisfatta al momento. Abbiamo dunque Noi fatto finora su questo oggetto quello, che il dovere, e la gratitudine verso i bravi Soldati Francesi ci hanno insinuato. Siamo peraltro impossibilitati a continuare. Il Decreto menzionato ci toglie questa ispezione, e l'attribuisce al Ministro della Guerra. Ecco perchè vi partecipassimo, che non era nostra ingerenza provvedere i Matarazzi, e la Paglia, che ci richiedevate; Ogni nostro procedere opposto al Decreto del Consolato sarebbe Anticostituzionale, e punibile. In seguito per altro della vostra di questo giorno vedendo la ragionevolezza della dimanda, e volendo far di tutto per compiacervi, ci siamo portati dal Cittadino Ministro della Guerra, Marina, ed Affari Esteri, dalla Commissione del Direttorio Esecutivo, ed in fine dal Consolato. In seguito di queste nostre premure il Consolato ha dato ordini pressanti al Cittadino Ministro Bremond, che vi siano consegnate al più presto possibile i Pagliacci richiesti. A compirne la quantità domandata, mandiamo sul momento al sudetto Ministro numero 223. Pagliacci, che troviamo in essere presso la passata Commissione degli Alloggi. Questi per la loro grandezza potranno servire a quattrocento quarantasei Soldati; e ne potrete disporre sul momento, dirigendovi al detto Ministro, il quale solo dee presentemente soddisfare a tutto ciò, che può occorrere all'Armata Francese. Persuadetevi, che l'interesse, che prendiamo per i nostri Liberatori non è inferiore alla premura, che avete pel loro provigionamento. Nell'esserci prestati colla maggiore speditezza, ed accuratezza possibile a tutti i vostri inviti riguardanti l'approvigionamento delle vostre Truppe, avete delle prove incontrastabili dei sentimenti, che vi esponiamo. Dopo essere stati preparati e distribuiti sopra dodici mila Pagliacci, credevamo di aver soddisfatto al bisogno dell'Armata. Dovendo Noi esser gelosi delle cure, che ci sono affidate, permetterete, che quante volte facciate Voi imprimere, ed affiggere la vostra Lettera, facciamo ancor Noi lo stesso per mostrare al Pubblico la nostra condotta, e perchè siano noti i sentimenti che nutriamo.

Salute e Fratellanza

G. Lante F. A. Franchi

LIBERTA' (*) EGUAGLIANZA

Repubblica Romana una, ed indivisibile
Giuseppe Toriglioni Ministro dell' Interno.
ai Grandi Edili.

Roma 16. Pratile Anno VI. dell' Era Repubblicana.

Per Decreto del Consolato, che per Copia conforme v' invio, resta devoluta al Ministro della Guerra l' ispezione dell' approvigionamento de' Pagliacci, ed altri utensilj per uso delle Truppa Francese e Polacca. Dovrete dunque per quest' effetto intendervela con il sudetto Ministro, e vi auguro

Salute, e Fratellanza
Toriglioni

LIBERTA' (**) EGUAGLIANZA

Repubblica Romana Una, ed Indivisibile
Anno 6. Repubblicano: A dì 15. Pratile.

Il Consolato ordina, che l' approvigionamento di Pagliacci, ed altri utensili per uso della Truppa Francese e Polacca non sia d' ora in poi sotto l' ispezione del Burò Centrale della Comune di Roma, ma sotto quella del Ministro della Guerra.

Per Copia Conforme all' Originale.
Il Presidente del Consolato *G. de Matthais*
Per il Segretario del Consolato *E. Visconti.*

N.° 308.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Francese
Roma li 19. Pratile Anno VI. Repubblicano
Il Capo di Brigata
Marchand Comandante della Piazza
Alli Grandi Edili di Roma.

E' di già un mese, Cittadini, che dimandai alla vostra Commissione diversi alloggi, e Pagliacci per le Truppe Francesi, e Polacche, che sono in Roma, ma la mia domanda non ha prodotto l' effetto, che attendevo; ultimamente vi chiesi della paglia per quei Soldati, che ne erano assolutamente sprovisti, e che erano costretti di dormire sopra la nuda terra; due giorni dopo mi rispondeste, che ciò non era di vostra inspezione, e che bisognava m' indrizzassi al Ministro della Guerra. A lui dunque mi sono diretto; ma niente ottenni, e così ogni mia ricerca è

stata vana, lasciando molti bravi Soldati nel più misero stato per non potere ottenere un poco di paglia per riposare la notte; è egli possibile, che questo possa più lungamente durare? l' umanità istessa ne è sdegnata.

In conseguenza v' invito di fare fra quattro giorni riunire dentro un Magazzino due mila Materazzi, oppure pagliacci; avvertendovi, che spirato il detto termine di quattro giorni, sarò costretto di farli fornire dagli Abitanti, designando io medesimo le Case, che dovranno fare questo fornimento.

Io vi prevengo, che fo imprimere, ed affiggere questa Lettera, affine di provare agli Abitanti di Roma, che se sono costretto mio malgrado di molestarne qualch' uno fra loro, questo non lo farò, che dopo avere tentato tutti li mezzi per far fornire ai nostri bravi Soldati un poco di paglia, che l' umanità non ha mai rifiutato a nessuno.

Salute e Fratellanza, Marchand

N.° 309.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

LEGGE

Il Generale Comandante le Truppe Francesi in Roma in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana decreta la Legge seguente.

Art. I. PEr il necessario approvigionamento delle Carni per il consumo di Roma saranno quotizati tutti li Proprietarj de' Bestiami dello Stato della Repubblica, ed obligati a portarli nelle giornate dei Campi da stabilirsi secondo il riparto, che se ne farà dal Ministro dell' Interno a proporzione della rispettiva quantità del Bestiame, che si possiede da ciascun Proprietario la quale proporzione sarà fissata dallo stesso Ministro.

Art. II. Questa provvidenza s' intende stabilita per il corrente anno solamente, attese le circostanze presenti.

Art. III. Li proprietarj de' sudetti Bestiami restano nella libertà di venderli a quei prezzi, che si converrà colli Compratori Macellari, avendo però riguardo al ragguaglio della vendita della Carne, che questi dovranno fare.

Art. IV. E' proibita la Mattazione di tutte sorte di Vitelle eccettuate quelle nate dalle Vacche così dette *Cacciatore*.

Roma 19. Pratile Anno 6. Repubblicano.

Gouvion St. Cyr

Il Consolato ordina, che la presente Legge sarà pubblicata, eseguita, e munita del Sigillo della Repubblica.

Dal Quirinale li 21. Pratile Anno 6.

Il Presidente del Consolato De Matthæis

Dal Consolato Pel Segretario del Consolato E. Visconti Console

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Pulizia Pierelli.

N.° 310.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

20. Pratile Anno VI. Repubblicano

Gli Amministratori Dipartimentali del Tevere

NOTIFICAZIONE.

IL rendimento de' Conti è una sequela dell' antecedente amministrazione: quindi chiunque ha amministrato gli altrui Beni non può da quello esimersi, sebbene un tale obbligo debba essere noto a tutti gli Esattori, Amministratori, Economi, ed a chiunque altro si è ingerito tanto nell' Amministrazione dei Beni, che nella esigenza delle rendite, e denari appartenenti alli soppressi Conventi, esistenti nel Dipartimento del Tevere; nulladimeno avendo questi dimostrata una eccessiva trascuragine in esibire i fogli del rendimento de' conti, l' Amministrazione Dipartimentale del Tevere, la quale deve vegliare, che la Nazione non soffra il minimo danno nell' interesse, si vede astretta a rammentare ad essi questo loro dovere. Invita pertanto li medesimi ad esibire nel suo Burò riguardo a quelli di Roma nel termine di una decade, e rigardo agli altri delli Cantoni di detto Dipartimento nel termine di due Decadi un esatto rendimento de' Conti della loro Amministrazione, o esigenza, il quale trascorso non potrà essa ulteriormente astenersi dal fare uso di quei mezzi che la Legge prescrive.

Gori Presidente, Grisanti Segretario.

N.° 311.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana una, ed indivisibile

22. Pratile Anno VI. dell'Era Repubblicana.

I Grandi Edili.

LE circostanze della corrente Stagione a tutti note hanno fatto crescere il valore dei Bestiami ad un prezzo eccessivo. E

però se si dovesse regolare il prezzo della Carne a proporzione, questo dovrebbe essere assai gravoso. Avendo per altro in considerazione il minor aggravio possibile degli Abitanti di questa Centrale: il Governo si è trovato in necessità d'implorare una Legge dall' Autorità Francese per mettere una requisizione di Bestiami, e riportarne una quota dai respettivi Proprietarj con fissarne il prezzo, secondo il quale avrà luogo la vendita della Carne. In seguito abbiamo per ora preso le seguenti determinazioni, che dovranno aver' effetto per la futura Stagione, fino cioè alli 8. Vendemmiatore del venturo Anno Settimo Repubblicano (29. Settembre v.s.)

1. Il Bestiame destinato al Macello dovrà introdursi dalla Porta, e condursi direttamente al Foro Romano (già Campo Vaccino) senza deviare strada, per non dar adito alle frodi, ed al cambiamento, e permutazione del medesimo.

2. I prezzi delle Carni per la Staggione suddetta saranno i seguenti.

Carne Vaccina la Libra baj. ———————— 10

Carne di Vitella la Libra baj. ———————— 12

3. In caso che nel Foro Romano insorgesse disputa tra il Venditore, ed il Compratore sul prezzo del Bestiame, saranno ambedue obbligati di stare alla stima, che ne verrà fatta dai Periti, a forma di quanto si osserva per li Animali neri, e lanuti, secondo i regolamenti tuttora vigenti.

4. Dovranno i Macellari vendere le Carni al suo giusto peso, e prezzo, e coll' Aggiunta. Non potranno in conto veruno venderlo senza Aggiunta sotto le pene tuttora veglianti, all' esecuzione delle quali si procederà irremisibilmente senza ammettere scusa, o pretesto veruno.

5. Per provvedere poi al sostentamento della Classe de' più Indigenti, saranno aperti tre Macelli di Carne bassa Bufalina. La medesima dovrà vendersi ai prezzi seguenti.

Carne di Bufala la Libra baj ———————— 4

Carne di Vitella Bufalina la Libra baj. ———————— 5

6. I Macellari rimarranno in libertà di vendere a loro piacimento li spogli degl' Animali alla riserva dei Grassi, come si dirà in appresso, ben' inteso, che le Pelli dovranno darsi ai Vaccinari di Roma.

7. Tanto il Venditore, quanto il Macellaro saranno obbli-

gati di pagare secondo il solito le due Gabelle di Contratto, e Scannatura, l'esigenza delle quali era rimasta sospesa *per la sola Mattazione degli Agnelli*. La Gabella di Contratto dovrà pagarsi dal Venditore in Campo nell' atto della vendita del Bestiame; al quale non si potrà in conto alcuno fare verun credito per il pagamento della medesima.

8. E siccome per la libertà accordata ai Macellari nella vendita dei Spogli, il pagamento della Gabella di Scannatura non puole effettuarsi nella maniera, che si costumava in passato, così dovrà la detta Gabella pagarsi in appresso dai Macellari una Settimana posticipata. I Macellari alla prima mancanza saranno soggetti alla chiusura del Macello, senza speranza di più riaprirlo, a tenore delle Leggi ancora esistenti.

9. Tutti i Macellari saranno tenuti di consegnare il Grasso ai Candelottari al prezzo di bajocchi *cinquantuno* per decina, a forma del regolamento, e distribuzione, che loro verrà da Noi in appresso comunicata.

10. Dovranno in correspettività i Candelottari vendere le Candele ai seguenti prezzi.

Candele di Sevo ordinarie la Libra baj. ———————— 8

Candele di Sevo da Stampa la Libra baj. ———————— 9

11. I contraventori saranno esposti al rigor delle Leggi, che sono ancora veglianti in forza del Proclama del General Francese dei 5. Fiorile prossimo passato.

F. A. Franchi)
D. Maggi) Grandi Edili
G. Lante)

Publio Serpieri Segretario.

N.° 312.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana.

Nella Sedmta dei 19. *Pratile Anno Sesto dell'Era Repubblicana Primo della Repubblica Romana*

Il Senato adottando il motivo quì sotto espresso dal Tribunato, riconosce l'urgenza della seguente Risoluzione.

Nella seduta dei 18. Pratile anno VI. dell' Era Repubblicana I. della Repubblica Romana = Il Tribunato deliberando sulla proposizione fattagli dal Consolato con suo Messaggio dei 17. Pratile di procedere immediatamente anche con forma di

urgenza alla formazione di una Legge per determinare tutto ciò, che può concernere il dritto di pesca nel Mare, Laghi, Stagni, e Fiumi a tenore dell' Articolo 16. del Proclama dei 30. Germile pubblicato dal Generale Commandante l' Armata Francese in Roma.

Considerando, che tanto i vincoli, i quali impediscono il libero esercizio della pesca, quanto le privative introdotte producono la scarsezza di un genere molto utile alla pubblica sussistenza.

Considerando, che la restrizione del tempo, modo, e forma di pescare, quando non si oppongano alla propagazione della specie, siccome ancora i Dazj, ed angarìe imposte sul trasporto, introduzione, e smercio di tal genere disanimano l' industria, e l'attività dei Pescatori.

Considerando, ch' è necessario incoraggire, e proteggere con pubblici sussidj questo ramo d' industria.

Considerando in fine, che eccitando chiunque a salare, diseccare, e marinare il Pesce, si somministra un nuovo mezzo assai utile, e interessante alla pubblica sussistenza.

Dichiara, che vi è urgenza, e prende la seguente risoluzione.

I. E' lecito a tutti indistintamente di pescare nel Mare. I soli Cittadini abitanti, e i Domiciliati nel Territorio della Repubblica potranno pescare nei Laghi, Stagni, e fiumi.

II. Restano eccettuati i Laghi, gli Stagni, ed altri luoghi di privato dominio, purchè il Possessore ne giustifichi il titolo.

III. Qualunque privativa di pesca da qualunque tempo introdotta è abolita.

IV. Gli Appalti delle Pescarie, e tutt' i Dazj, Doni, ed angarie di qualunque, che aggravano il pesce, come anche tutte le prelazioni, e privilegj nelle compre sono abolite. Tutte le Università dei Pescivendoli sono abolite, ne vi sarà più privilegio di corporazione.

V. Può la pesca esercitarsi nel Mare in qualunque tempo, con qualunque ordegno; rete, ed in qualunque modo.

VI. In quanto al tempo, al modo, alle distanze dalla foce, agli apparecchj, ed agl' istromenti della pesca nei laghi, stagni, e fiumi si osserveranno provisoriamente le leggi, e consuetudini vigenti nei respettivi luoghi della Repubblica.

VII. Nei Laghi, stagni, e fiumi è proibito di gettar calce, erbe, paste, ed altre materie venefiche tendenti alla distruzione della specie sotto pena di un anno di lavori pubblici.

VIII. Tutto il pesce, che s' introdurrà nelle Comuni, dovrà dai Pescatori, Vetturali, e Mulattieri trasferirsi alle respettive Pescarie, e luoghi soliti, o altri da stabilirsi formalmente dagli Edili, affinchè ognuno possa provedersene o all' ingrosso, o a minuto. Chi contraverrà al presente articolo, oltre la perdita del genere da distribuirsi ai Luoghi di pubblico soccorso, sarà punito colla multa di scudi cinque per ogni volta da applicarsi metà al Relatore, e l'altra metà ai sudetti Luoghi.

IX. Resta eccettuato dalla disposizione del precedente articolo il pesce di Fiume, e fossi.

X. E' permesso a chiunque di comprare, e vendere a minuto il pesce per le Piazze, e strade senza prescrizione di distanza.

XI. Chi nella vendita del pesce adoprerà bilancie, e statere di peso non giusto, sarà punito con tre mesi di lavori pubblici: Chi poi darà minor peso del convenuto, anche servendosi di statera, e bilancia giusta, colla detenzione di tre giorni.

Questo Articolo avrà luogo fino a tanto che non sarà stabilita una Legge generale contro tutt' i Frodatori di pesi, e misure.

XII. I Cittadini abitanti, e domiciliati nel Territorio della Repubblica, che nei Porti, e Spiaggie della medesima costruiranno, armeranno, ed impiegheranno ad uso di pesca nuove barche, o inventeranno nuovi ordegni pescarecci, avranno dal Potere Esecutivo un premio proporzionato all' importanza del merito, ed all' utilità dell' invenzione.

XIII. Sarà lecito alli Pescatori costruire alla Spiaggia nei dereliti del Mare, Case e Cappanne per proprio comodo, e ricovero.

XIV. E' autorizzato il Consolato ad assegnare nella spiaggia del Mare alle Famiglie di quei Pescatori, che verranno ivi a stabilirsi nel termine di tre anni, Case in essa esistenti, siccome anche qualche porzione di terreno di pubblica pertinenza, non minore però di un Rubbio, e non maggiore di tre per ciascuna famiglia.

XV. Le dette assegne di terreno , e Casa dovranno farsi coll' espressa condizione, che gli assegnatarj debbano per anni trenta esercitare l' arte della pesca , e tralasciandola , decadano dalla detta concessione .

XVI. E' pure autorizzato il Consolato a somministrare colle debite cautele delle imprestanze in denaro fino alla somma di scudi *mille* per ciascun Armatore a quelli , che armeranno barche pescareccie: fino a scudi quattro mila a quelli , che armeranno delle Mandrave di Monte , e leva ; e fino a scudi diecimila per quelli , che armeranno formali Tonnare .

XVII. Dovranno gli Affittuarj de' Beni Nazionali constringersi ad osservare tutti gli obblighi di tener barche , ed ordegni pescarecci ai medesimi imposti negl' Istromenti di affitto .

XVIII. Si richiameranno all' uso della pesca i Trabbaccoli , o altri legni spettanti alla Repubblica ritenuti a quest' effetto dall'Appaltatore della soppressa Dogana di Pescaria , o da qualunque Persona .

XIX. Sarà lecito a tutti in qualunque luogo della Repubblica salare , disseccare , e marinar Pesce di qualunque sorte , e farne quel traffico , che vorranno senza alcun aggravio , salva però la legge provvisoria dei 21. Fiorile circa l' estrazione dal Territorio della Repubblica dei generi di sussistenza .

XX. I Barili , ed altri recipienti di detto genere dovranno essere bollati dalle respettive Municipalità col bollo della Repubblica , e quelli che non saranno bollati , dovranno considerarsi come forastieri .

Il Senato approva

Federico Zaccaleone Presidente — *C. Corona Presidente*

Colli Segretario — *Martello Segretario*

M. Giovannelli Segretario

Visto il messagio del Consolato al Tribunato in data delli 17. Pratile contenente la proposizione di prendere con urgenza una risoluzione sopra la Legge concernente la Pesca . il Generale Commandante le Truppe Francesi sul Territorio della Repubblica Romana approva la Legge quì sopra in forza dell'Articolo 369. della Costituzione .

Gouvion S. Cyr

Vista l' approvazione del Generale Comandante le Truppe Francesi in Roma , il Consolato ordina che la presente Legge sarà

pubblicata, eseguita, e munita del Sigillo della Repubblica.

Dal Quirinale li 22. Pratile Anno 6.

Il Presidente del Consolato De Matthæis

Dal Consolato *Il Segretario Bassal*

Per Copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia *Pierelli*

N.° 313.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

Sopra il modo della Requisizione pel compimento dell' Armata in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana.

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della sudetta.

Considerando, che la tranquillità interna, e la sicurezza esteriore di uno Stato riposa sull' esistenza, e la buona composizione di una Armata, che le qualità militari sono parte essenziale della virtù Repubblicana, e che il difendere la Patria, rigoroso dovere di tutti i Cittadini, chiama specialmente la Gioventù al posto del pericolo, e dell' onore.

Decreta ciò che siegue

Art. I. Tutti i Cittadini Romani dall' età d' anni 18. sino a quella di 25., che non saranno nel caso dell' eccezioni, che si spiegheranno quì appresso, sono posti in requisizione per il complemento dell' Armata.

Art. II. Sono eccettuati

Primo: Quelli, che saranno Ammogliati, o Vedovi.

Secondo: Il Figlio unico di un Lavoratore Possidente, o Affittuario, o di una Vedova del medesimo, che siano in età di 60. anni, o notoriamente infermi, supponendo per altro, che quel Figlio viva presso d' essi, e sia abitualmente incaricato della coltivazione de' loro Beni.

Terzo: Tutte le persone scontrafatte, ed infermiccie, purchè l' infermità sia provata nel modo indicato dal Ministro della Guerra.

Art. III. Tutti quelli che non saranno compresi ne' casi dell' esenzione, verranno in ogni Comune registsati nel Ruolo dei Requisizionari, che ogni Municipalità sarà tenuta di formare.

Art. IV. Le Municipalipalità indicheranno, quanto prima potranno, alle loro Amministrazioni Dipartimentali rispettive il numero totale de' Requisizionarj d' età, e quello degli Esentati.

Art. V. Le Amministrazioni Dipartimentali dopo aver fatto il rilievo di ciascuna Comune, invieranno al Ministro della Guerra una Nota del numero totale de' Requisizionari d'età, e degli Esentati esistenti nel loro Dipartimento.

Art. VI. Il Ministro della Guerra, avendo ricevuto le diverse Note dell'Amministrazioni Dipartimentali, assegnerà proporzionalmente a ciascuna di esse il numero di Uomini, che dovrà fornire il Dipartimento loro per il complemento dell'Armata.

Art. VII. Ogni Amministrazione Dipartimentale ripartirà il Contingente del suo Dipartimento fra le diverse Municipalità proporzionalmente al numero definitivo de' Requisizionari, non esentati, che esistono in ciascuna d'esse.

Art. VIII. Per il contingente di ciascheduna Municipalità si arruoleranno prima quelli de' Requisizionari, che si presenteranno volontariamente per essere ammessi nell' Armata.

Art IX. Se il numero dei Requisizionari, che si presenteranno volontariamente, eccede il numero fissato per il Contingente della Municipalità, si arruoleranno i più avanzati in età fra loro sino al compimeto di quel numero.

Art. X. Se il numero de' Requisizionari, che si presenteranno volontariamente, è inferiore a quello fissato per il contingente della Municipalità, si arruoleranno sin al compimento di quel numero i meno avanzati in età tra i Requisizionari, che non si saranno presentati volontariamente.

Art. XI. Ciaschedun Requisizionario arruolato, conforme alle disposizioni degli articoli precedenti, potrà in tempo di pace abbandonar l'Armata dopo quattro anni di servizio.

Art. XII. In ogni anno il Ministro di Guerra farà conoscere alle Amministrazioni Dipartimentali, e per l'organo di queste alle Municipalità i contingenti de' Requisizionari, che dovranno essere forniti, e si seguirà per fornirli il modo indicato dalla presente Legge. *Gouvion S. Cyr.*

Roma li 10. Pratile Anno VI. Repubblicato.

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia pubblicata, eseguita, e munita del Sigillo della Repubblica.

Dal Quirinale il dì 22. Pratile Anno 6.

il Presidente del Consolato *De Matthais*

Dal Consolato *Il Segretario Bassal*

Per copia Conforme

Il Ministro di Giustizia, e Polizia *Pierelli*.

N.° 314.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

P R O C L A M A

IN virtù dell' Articolo 369. della Costituzione della Repubblica Romana il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate nel Territorio Romano nomina alli posti vacanti de' Supplementarj all' Alta Pretura, d' Apparitori nel Senato, e nel Tribunato i Cittadini quì appresso descritti.

SUPPLIMENTARII ALL' ALTA PRETURA

Domenico Miconi, Pietro Roppoli, Melchiorre Rebbechini.

APPARITORE DEL TRIBUNATO

Il Cittadino Gio. Mazzetti.

APPARITORI DEL SENATO

I Cittadini Vincenzo Giusti, Paolo Mastrozzi, Stefano Badichi.

Dato in Roma 22. Pratile Anno VI. dell' Era Repubblicana.

Gouvion S. Cyr.

N.° 315.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

Sopra la Requisizione de' Cavalli per la Gendarmenia Nazionale.
In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione della Repubblica Romana il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano.

COnsiderando, che nella necessità di formare colla possibile sollecitudine un Corpo di Gendarmeria Nazionale abbisogna nel momento un numero di Cavalli, che nella circostanza della scarsezza di essi non può ottenersi, se non con una Requisizione.

DECRETA CIO' CHE SIEGUE

Art. I. In ogni Dipartimento sarà cura delle respettive Amministrazioni Dipartimentali di dividere proporzionatamente fra i suoi Cantoni il numero de' Cavali, che ciascuno d' essi dovrà presentare nel luogo, e tempo, che verrà da esse Amministrazioni Dipartimentali loro intimato in seguito degli ordini del Ministro di Guerra.

Art. II. La Requisizione, esentando i Cavalli impiegati ai travaglj dell' Agricoltura, ai trasporti di Commercio, ai lavori d' industria, al servizio delle Poste, Vetture publiche, e Noleggiatori, cadrà sopra i Cavalli di lusso.

Art. III. Ciascun Dipartimento dovrà ristringere la sua requisizione al numero de' Cavalli necessarj per fornire i suoi Gendarmi, non comprendendovi quelli, che vorranno da per se provedersene.

Art. IV. Vi sarà in ogni Dipartimento un Commissario di Guerra, quale d'intesa con un Capo di Squadrone di Gendarmeria eleggerà in esso persona esperta, e di cognizione perita per riconoscere le qualità, che si ricercano in essi Cavalli.

Art. V. L'Amministrazione di ciascun Dipartimento avrà cura di stabilire due, o tre luoghi provisorj in ognuno di essi, ove ripartendo parimente per ciascun Cantone il peso, dovrà far trovare i Foraggi per il nutrimento de' Cavalli caduti sotto la Requisizione per un mese.

Art. VI. Non dovranno avere i Cavalli meno di cinque, nè più di sette anni, ne dovranno essere al di sotto di palmi sei, e mezzo.

Art. VII. All' Epoca del raduno de' Cavalli, che sarà intimata in ognuno di essi luoghi di Deposito, il Commissario di Guerra, ed il Capo di Squadrone riceveranno i Cavalli riconosciuti idonei secondo l' Articolo 4., e 6. della presente Legge a conto della Repubblica Romana.

Art. VIII. I Proprietarj de' Cavalli caduti sotto la Requisizione saranno indennizzati a spese della Repubblica in ragione di scudi cento Romani per Cavallo di sotto Uffiziale, e Gendarme, e di scudi centoventi per Cavallo d' Uffiziale: questa somma sarà pagata dall' Amministrazione dipartimentale sull' attestato di accettazione del Commissario di Guerra, o del Capo di Squadrone, e ne sarà trasmessa una Nota al Ministro della Guerra, che la comunicherà al Ministro delle Finanze. Tali attestati rimasti presso l' Amministrazione Dipartimentale si riceveranno per contanti in soddisfazione delle imposizioni del Dipartimento.

Art. IX. Il Mantenimento, e Custodia di detti Cavalli, come pure il trattamento degli Uomini impiegati per essi resteranno a carico de' Dipartimenti fino al breve momento dell' istallazione dei Giandarmi.

Roma 22. Pratile Ano 6.

Gouvion S. Cyr.

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia pubblicata, eseguita, e munita del Sigillo della Repubblica.

Dal Quirinale il dì 23. Pratile Anno 6.

Il Presidente del Consolato De Matthais
Dal Consolato il Segretario Bassal

Per copia conforme
Il Ministro della Giustizia, e Polizia Pierelli.

N.° 316.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Francese

Roma 24. Pratile Anno 6. dell' Era Repubblicana

I Commissarj del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese in Roma al Consolato

CITTADINI CONSOLI

CI si è fatto pervenire un Discorso pronunziato il giorno 5. Pratile dal Curato di S. Maria del Popolo nella sua Chiesa Parocchiale. Noi lo abbiamo letto, ed abbiamo veduto che i sentimenti, che vi sono sviluppati, sono degni del vero Repubblicano. La Commissione crede di dover applaudire allo zelo dimostrato dal Pastore Cittadino in uno scritto, che prova nel tempo stesso i talenti, ed il patriottismo dell'estensore.

Noi al certo nulla trascureremo per proteggere i Ministri del Culto, che sapranno unire sull'esempio del Curato di S. Maria del Popolo i doveri del Cittadino con quelli della Religione; la Commissione sarà sempre disposta a secondarvi sì nelle misure di giustizia, e di protezione verso i Preti savj e patriotti, che nelle misure di rigore contro i Preti turbolenti, e contro i rivoluzionarj.

Salute e Fratellanza
Florent. Faipoult

Il Consolato visto l' invito fattogli dalla Commissione Francese, ordina che sia stampato, e publicato il seguente Discorso, recitato nel giorno dell' Ascensione dal Cittadino Curato di S. Maria del Popolo.

NOn vi stupite, riveritissimi, se oltre il consueto, e più frequente di prima io mi faccio a ragionarvi da questo sacro luogo di verità. Il Pastore è in obbligo di ben guardare l'amata sua Greggia dall' infezione, e di condurla ai pascoli sani, e salutari: Il Pastore è in obbligo di correggere come Pa-

dre i traviati figlivoli, e di alzare la voce contro gl' inobbedienti alle Leggi: il Pastore è in obbligo più d' ogni altro di affaccendarsi per la pubblica tranquillità, e sicurezza; a dir corto il Paroco è responsabile a Dio, ed agli Vomini della condotta morale, e civile de' suoi Parrocchiani. Consapevole adunque di tanti doveri, che a voi mi legano, amatissimi, come potrò dispensarmi giusta le circostanze più, o meno urgenti di aprirvi il mio cuore, e di farvi sentire la pastorale mia voce? Non vi sgomenti però la mia presenza, che non vengo già coll' idea di atterrirvi minaccioso, ebro del sacro fuoco di un' Elia, o di un Giona, ma vengo piuttosto per rinnovare con voi i miei più sinceri rallegramenti. Io posso dire con realtà, come già l'Apostolo ai Filippensi, Popolo dilettissimo, voi siete la mia corona, la mia delizia, il mio contento; io non posso se non gloriarmi della saggia vostra condotta; io mi sento ricolmo d' una santa compiacenza nel vedervi alieni da quei disordini, che potrebbero compromettere le sostanze, le famiglie vostre la vostra vita medesima, ed a vostra, e a mia consolazione il dico, che il non essersi mai intesa in questo nostro circondario emozione popolare, il menomo tumulto sedizioso, forma un oggetto di gloria memoranda per voi, forma un oggetto della più grande esultazione per me. Siccome però non cessano i mal intenzionati di machinare il rovesciamento del presente Governo, e le arti più maliziose vi adoprano per riuscirvi una volta, fa mestieri, o Parrocchiani, di aprire ben bene gli occhi sopra costoro, e non lasciarvi mai trasportare a rivoltosi complotti, che vi strascinerebbero senza meno in un mare di desolazione: ed eccovi l' oggetto del breve mio discorso, l' illuminarvi cioè sulle mire dei faziosi, che vi circondano, il discoprirvi le astute lor trame, il farvi ben conoscere le fatali conseguenze de' loro progetti indegni: attenzione, e son da capo.

In un Governo nascente, per quanto egli sia regolare, e fondato sopra di leggi conformi all' equità, alla giustizia, al buon ordine, non si può a meno di trovarvi dei malcontenti: l' ambizione, e l' interesse, due passioni violenti, che tiranneggiano il cuor dell' Uomo, sono le molle più facili a suscitare lo spirito di rivolta. Tutti vorrebbero impieghi, o per appagare la loro avidità di comando, o per ingrandire i loro comodi della vita: ma non riflettono poi, che a coprire un im-

piego vi vuole abilità, e talenti proporzionati, vi vuole una specchiata onoratezza, ed un provato attaccamento per il vero bene, per la felicità della Patria; ond'è, che delusi delle mal concepite loro speranze molti, e molti, in vece di adoperarsi con energìa, , e con spirito Repubblicano a procacciarsi del merito, e servire alla Patria nella guisa, che le loro forze il permettono, e lo richiede il bisogno, si danno in preda al disordine, vanno fabbricando dei piani a rovesciare il lavoro difficilissimo di quegli ottimi Cittadini, che meritamente presiedono, e indefessamente si occupano ad organizzare un governo di libertà apprezzabile, e di eguaglianza amica. Uomini indegni del nome di Cittadini, nemici intestini della Patria, violatori sfacciati d'ogni legge, e divina, ed umana, sono note le vostre mire, le vostre intenzioni infami sono in aperto! Voi conoscete la vostra debolezza, e colla lusinga intanto, e colla seduzione cercate di corrompere il cuore degli imbecilli, e farveli compagni d'iniquità: Voi conoscete l'infamia delle vostre mire, e fra le tenebre intanto, ed in segreto ardite di ordinare un vile tradimento, e lo scoppio macchinate di un ignominiosa congiura; ma la vigilanza di chi governa toglie il velo con mano franca, e severa ai più reconditi nascondigli, e rende avvertiti gli incauti a non abbandonarsi alla condotta di gente acciecata, per non cadere entrambi, giusta l'espressione del Vangelo, sconsigliatamente nella fossa.

Le mire adunque dei faziosi, che si sentono di quando in quando alzare timido il capo, e minacciare furtivamente la rivolta, sono indegne d'un uomo onesto, e d'un vero Repubblicano; giacchè questi sà preferire mai sempre il pubblico bene al privato suo comodo: gode del bene altrui, come del proprio, d'un parco vitto contentasi, e d'un semplice, e modesto vestire; ben lungi dall'invidiare l'altrui impiego, si compiace di vederlo coperto da chi n'è più degno; le leggi della più pura amicizia, e della più generosa fratellanza lo rendono socievole, e tranquillo, a fronte ancora della più avversa fortuna; egli non conosce altro bene, altra felicità non desidera, se non di vedere la cara Patria nella tranquillità de' suoi Abitanti godere il frutto più dolce di sua rigenerazione. O quanto sarebbe desiderabile, che uno spirito ripieno di queste massime si diffondesse nel cuore di tutti i Romani, e li rendesse, quali esser dovrebbero, amanti solo della virtù, interessati solo per il buon ordine, per la fermezza, per la prosperità della Repubblica.

Che se le mire dei faziosi sono degne di abbominazione la più detestabile, quale giudizio dovrà formarsi dei mezzi, onde si prevalgono ad effettuarle? A prenderne una qualche idea, basterebbe raccogliere un buon numero di novità, che si vanno disseminando alla giornata a questo fine precisamente di spargere nel Popolo la diffidenza verso di chi governa, il malcontento, lo spirito di discordia: Voi stessi lo confessate, che storditi dalla confusione, e contradizione di tante novità, che si spacciano, non sapete più cosa credere, non sapete più a chi prestar fede. Ora si sogna vicino il ritorno dell' antico Governo, ora se ne immagina un nuovo, che deve impensatamente far mutar faccia agli affari: ora si calunnia ingiuriosamente l' invitta Nazione Francese d' averci virilmente venduti, ora si divulgano progetti ostili di Potenze straniere a distruggere dalle fondamenta la democrazia quivi stabilita; da molti si esagera la mancanza dei generi, da molti s' ingrandisce appostatamente il numero dei ribelli: quegli vuole deposti i primarj impiegati; questi pretende cadente il sistemato governo: a dir breve, per quanto richiegga il buon ordine di tacere, di acchettare lo spirito, di obbedire alle leggi, di rispettare le legittime Autorità costituite, non mancano pur troppo degli Uomini d'un genio incontentabile, ardenti di temperamento, amanti di turbolenze, facili a scuotere ogni giogo più sagro, i quali ogni arte, ogni industria v' impiegano per discreditar chi comanda, per provocare all' insubordinazione, per formare dei partiti, delle congiure, per accendere in somma una spaventevole guerra civile. E quando in grazia sì fatte trame si ordiscono? Per lo più nei giorni Festivi; giorni che dovrebbero essere consecrati unicamente all' esercizio d' una Religione tutta pura, tutta santa, si dedicano da codesti falsi Cristiani a combinare complotti, a machinare violenze, a preparare le più orribili carnificine. Ah guardivi il Cielo, amatissimi Parocchiani, di associarvi a gente sì perversa di mire, a gente si abominevole di trame, a gente, che col farvi del suo partito, e complici de' suoi delitti; vi trarrebbe sventuratamente a conoscere, ma troppo tardi, le fatali conseguenze de' suoi progetti infami.

Voi avete, o fedeli, degli esempi luttuosissimi a meditare, non tratti dall' antichità, non mendicati da straniere Na-

zioni : date uno sguardo all' accaduto in qualche Sessione di Roma ; a che giovarono i complotti , e le fazioni ? Si è versato gran sangue da una parte , e dall' altra ; e la Repubblica sussiste : Quante Case intanto mancano di quel capo di famiglia , che coi sudori del volto provedeva ai comuni bisogni ? Quante Mogli rimaste prive del caro Consorte ? Quanti figliuoli involati al seno della tenera genitrice ? L' occhio volgete agli circonvicini Dipartimenti , dove una turma di ribelli ha tentato di invertere l' ordine stabilito ; oh quante famiglie desolate , quante case incendiate , quanto spargimento di sangue , quanta perdita di sostanze ! ecco i bei frutti dei complotti , delle fazioni , della rivolta : e guai a voi , guai a tutti , se in Roma , Città sì popolata scoppiasse una simil congiura , e si accendessero le ostilità fra Cittadini , e Cittadini ! è incalcolabile, credetelo pure , il danno , che ne avverrebbe a tutti , senza distinzione di età , di sesso , di condizione .

Ed in ciò dirvi , io peroro presso di voi , amatissimi Parocchiani , la mia causa , la causa peroro di tutto il Clero di Roma : voi non ignorate la legge vegliante , che nascendo tumulto in qualche Sessione della Capitale , se li Sacerdoti non accorreranno solleciti per sedarlo , saranno presi in ostaggio e tradotti in fortezza : se dunque è sincero , e puro lo zelo , che vantate per la casa di Dio , e per i Ministri del Santuario ; se vi stà a petto di avere chi vi soccorra ed assista ne' spirituali vostri bisogni , eccovi una propizia e facile occasione di appalesarlo ; ecco il tempo opportuno di dar prove non equivoche del vostro attaccamento alla Religione che professate : voi dovete sfuggire il commercio di que' compagni indisciplinati , di quei falsi amici , che conoscete di animo torbido , e rivolto : voi siete in obbligo di denunziare a chi governa , i progetti , le mire , le trame dei ribelli , e dei congiurati ; voi dovete farvi un sacro dovere di abborrire ogni sorta di partito , d' impedire , quanto è da voi , ogni popolare tumulto ed insurrezzione , altrimenti se mancheranno a poco a poco i Sacerdoti da Roma non avrete che a lagnarvi di voi medesimi , che colla insubordinazione compromettete la loro dignità , il loro carattere , la loro vita : In virtù della legge di fresco emanata li Sacerdoti di Roma hanno contratto presso il Governo una decisa risponsabilità di vostra condotta ; ma deh

sovvengavi, o Fedeli, che voi divenite al tempo istesso risponsabili presso Iddio delle sacre loro persone; diverrete colpevoli, e senza scusa, se eglino per cagion vostra soffriranno carceri, esigli, o morte.

Per Copia conforme
Il Ministro dell' Interno Toriglioni

N.° 317.

LIBERTA' LEGGE EGUAGLIANZA

Sul modo di nominare agl' impieghi vacanti di publici Funzionarj
In virtù dell'Articolo 369. della Costituzione della Repubblica Romana il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano.

Decreta la Legge seguente

Art. 1. SI dovrà nominare ai posti vacanti per qualunque siasi motivo nell' Ordine Amministrativo, e Giudiziario nella maniera, che si prescrive quì appresso.

Art. 2. Il Consolato nominerà ai posti di Amministratori, e di Questori dei Dipartimenti, di Edili, e di Prefetti Consolari presso le Amministrazioni, ed i Tribunali.

Art. 3. I Commissarj di Pulizia saranno nominati in Roma dal Burò Centrale, e nelle altre Comuni dalla Municipalità.

Art. 4. I Questori Municipali saranno nominati dalle Amministrazioni Municipali.

Art. 5. I Pretori, i di cui Assessori non sono ancora stati nominati, nomineranno tali loro Assessori in tutte le Comuni de' rispettivi loro Cantoni. I Pretori, che hanno uno, o più Assessori, nomineranno ai posti di Assessori di concerto con i rimanenti Assessori della Comune in conformità dell' Artirolo 15. della Legge Organica de' Tribunali.

Art. 6. I Presidenti de' Tribunali di Censura nomineranno ai posti di Pretori in conformità dell' Articolo 15. della Legge Organica de' Tribunali.

Art. 7. I Tribunali Criminali dei Dipartimenti nomineranno ai posti di Presidenti de' Tribunali di Censura.

Art. 8. I Tribunali Civili de' Dipartimenti nomineranno ai posti di Supplementarj di questi Tribunali.

Art. 9. L'Alta Pretura nominerà ai posti di Presidenti de' Tribunali Criminali, e di Giudici de' Tribunali Civili de' Dipartimenti; sempre conformandosi alle disposizioni dell' Arti-

colo 33. della Legge Organica de' Tribunali ella nominerà egualmente i suoi Supplementarj.

Art. 10. Ai posti di Segretarj delle Amministrazioni, e di Scribi de' Tribunali dovranno seguire le nomine nel modo seguente.

I Segretarj delle Amministrazioni Dipartimentali, e Municipali saranno nominati da queste rispettive Amministrazioni in conformità della Legge organica de' Corpi Amministrativi.

I Scribi de' Pretori saranno nominati dai Pretori, e loro Assessori in conformità dell'Articolo 18. della Legge organica de' Tribunali.

I Scribi dei Tribunali di Censura, e dei Giurati d' accusa, e quelli dei Tribunali Civili de' Dipartimenti saranno nominati dal Consolato in conformità degli Articoli 57. della Legge organica de' Tribunali, e 214. della Costituzione.

I Scribi de' Tribunali Criminali de' Dipartimenti saranno nominati da questi medesimi Tribunali.

I Scribi dell' Alta Pretura si nomineranno dalla stessa Alta Pretura in conformità dell'Articolo 105. della Legge organica de' Tribunali.

Art. 11. In caso di assenza momentanea de' Prefetti Consolari presso le Amministrazioni, o i Tribunali, le Amministrazioni ai Tribunali nomineranno alcuno da prendersi, o dal loro Seno, o anche fuori del Seno medesimo per adempire provvisoriamente alle funzioni di Prefetto Consolare.

Art. 12. Nel caso di assenza di uno, o di più Membri di un' Amministrazione Dipartimentale, il restante dei Membri dell' Amministrazione sceglierà fra i Membri della Municipalità locale quello, o quelli, che devono supplire provvisoriamente agli Amministratori assenti.

Art. 13. Gli Impiegati nei Burò delle Amministrazioni Dipartimentali, e Municipali saranno nominati dai Segretarj di queste Amministrazioni in conformità dell'Articolo 51. della Legge organica de' Corpi Amministrativi. Queste nomine saranno solamente sogette all'approvazione di tali Amministrazioni.

Art. 14. Gli Impiegati presso i Tribunali saranno nominati dai Scribi coll' approvazione solamente del Presidente del Tribunale.

Art. 15. Ciascuna delle Autorità quì sopra indicate, che

avrà fatte nomine in virtù della presente Legge, sarà tenuta di trasmettere copia autentica degli Atti di nomina. Le Autorità Amministrative l'indirizzeranno al Ministro dell'Interno, e le Autorità Giudiziarie al Ministro della Giustizia, e Polizia. Ognuno di questi Ministri farà publicare le nomine nei Dipartimenti, e rispettivi Circondarj per mezzo delle Amministrazioni Dipartimentali, che conserveranno nei loro Archivj copie autentiche di queste nomine.

I Cittadini nominati non potranno entrare in esercizio, che dopo la publicazione della loro nomina da farsi dalle Amministrazioni Dipartimentali in virtù degli ordini del Ministro.

Art. 16. Sarà provvisto conformemente alla Costituzione, ed alle Leggi nelle elezzioni immediatamente prossime al rimpiazzo di quelli, che saranno stati nominati in virtù della presente Legge a funzioni già esercitate da altri Cittadini.

In quanto a quelli, che saranno stati nominati a funzioni non esercitate da altri, eglino le adempiranno in tutta la durata prescritta dalla Costituzione, e dalle Leggi.

Art. 17. Il Consolato è autorizzato a sospendere l'effetto delle nomine fatte in virtù della presente Legge sin' a tanto che egli sia stato fissato definitivamente dal General Comandante in Roma, o colla conferma della nomina, o con ordine datole, o con farne altra.

L'attribuzione fatta dal presente Articolo al Consolato, ed al Generale cesserà alle prossime elezzioni del Mese di Germile anno settimo.

Art. 18. Le Autorità indicate negli Articoli precedenti oltre agli Articoli 289. saranno tenute di fare le nomine attribuitele nel termine di dieci giorni susseguenti alla publicazione della presente Legge, ed in avvenire dentro dieci giorni dopo la notificazione della Vacanza, la quale sarà annunciata dal Prefetto Consolare presso l'Amministrazione Dipartimentale. In tanto le nomine potranno esser fatte prima del termine di questa notificazione.

Art. 19. Il diritto di nomina conferito dalla presente Legge non include punto il diritto di destituzione, non potendo la destituzione essere pronunciata, che dalle Autorità indicate con specialità dalla Costituzione, o dalla Legge.

Art. 20. Colla presente Legge resta derogato a tutte le Leggi, e disposizioni anteriori.

Roma 24. Pratile Anno 6. Republicano.

Gouvion S. Cyr.

Il Consolato ordina, che la presente Legge sarà pubblicacata, eseguita, e munita del Sigillo della Repubblica.

Dal Quirinale li 25. Pratile Anno Sesto

Il Presidente del Consolato de Matthæis

Dal Consolato il Segretario Bassal

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia e Polizia Pierelli

N.° 318.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Francese

Roma 25. Pratile Anno 6. dell' Era Repubblicana

I Commissarj del Direttorio esecutivo della Repubblica Francese inviati a Roma

Ai Consoli della Repubblica Romana

CITTADINI CONSOLI

LA condotta del Cittadino Orengo Avvocato dell' Amministrazione de' Beni Nazionali ci sembra tanto contraria ai principj di un vero amico dell' ordine, e della tranquillità, tanto lontana dal rispetto dovuto alle Autorità Superiori, che crediamo nostro dovere l' invitarvi a dare ordini al Cittadino Castelli Amministratore de'Beni Nazionali, affinchè ritiri al Cittadino Orengo l'impiego esercitato da lui.

Le occupazioni non confacenti al suo Posto, alle quali il Cittadino Orengo sembra esser dedito, non gli permettono più di adempire alle funzioni, che gli sono state confidate con tutta l' attivita, e l' attenzione necessarie. I suoi principj su i Beni posseduti dagli Stabilimenti Ecclesiastici non son neppure que' tali, che convengano ad Uomo incaricato della difesa de' dritti e degl' interessi della sua Nazione. Il Funzionario, che si trova posto fra la sua opinione ed i doveri del proprio impiego, o dee cangiar opinione, o lasciar l' impiego.

Il Patriottismo ardente, e coraggioso è senza dubbio una bella virtù, ma è poi un flagello dello Stato, quand' esso diviene istromento degli agitatori, o dei Faziosi. I dritti di Cittadino (e soprattutto il dritto di accusar Magistrati) conviene

esercitarli con quella decenza, riguardi, saviezza, e moderazione, che debbono caratterizzare tutti gli atti pubblici, e solenni, principalmente ne' Stati fondati sulle virtù, nelle Repubbliche. Il diritto di libertà non è dritto d'insultare, d'oltraggiare. V'è coraggio, e gloria a denunziare i delitti delle prime Autorità; ma denunziarle con leggerezza, e più che irrispettosamente, non può esser opra se non d'un zelo incomprensibilmente irriflesso, o d'intenzioni perigliosamente perfide.

Vi preghiamo, Cittadini Consoli, a credere che la Commissione del Direttorio Esecutivo sarà sempre pronta a sostenere con tutta la sua energia, e con tutt' i suoi mezzi il Governo della Repubblica Romana contro tutt' i nemici della sua esistenza, e della sua stabilità. Salute e Fratellanza

Segnato = Florens = Faipoult

Per Copia Conforme
Toriglioni Ministro dell' Interno

N.° 319.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

NOTIFICAZIONE

Il Ministro della Giustizia, e Polizia

Considerando, che l'importanza degli affari pubblici, e privati al comune interesse della Repubblica, e Nazione relativi (dei quali soltanto egli deve occuparsi) come domanda impegno, maturità, e speditezza, così vuole il buon ordine in tutte le cose di grande, e minuto dettaglio.

Si affretta prevenire i Cittadini delle seguenti regole da osservarsi nelle divisioni del suo Ministero verso quei, che dovranno al medesimo presentarsi, o ricorrere per affari attinenti alle di lui attribuzioni.

1. Ogni petizione dovrà esser presentata in iscritto, la di cui parte esterna deve contenere la direzzione, o remissione al Ministro, e il nome del postulante contradistinto della Comune, del Cantone, e del Dipartimento di sua origine. La parte interna poi dovrà essere scritta a colonna, segnata del giorno, in cui si presenta, e intestata con una sommaria indicazione dell'oggetto del postulante a conformità di quanto si prescrive dalla Legge sulla Polizia costituzionale all'Articolo 18., e 19.

2. Qualunque proposta, o spedizione dovrà essere individuale, nè collettiva di più materie, o soggetti a conformità di quanto si prescrive dall' Articolo 353. della Costituzione.

3. Uno degl' Impiegati nel Segretariato del Ministero sarà pronto in ciascun giorno, eccettuate le sole Decadi, a ricevere qualunque Memoria, o petizione, che sia presentata nelle forme suddivisate: Oltre le dette forme dovrà ogni postulante presentarsi con un duplicato della sua Memoria, quale si appellerà il duplicato di *rincontro*. Questo duplicato sarà nell' atto della presentazione contrasegnato dal detto Agente del Segretariato colla data del giorno, mese, ed anno, e colla propria firma; e sarà restituita al presentante.

4. Trè giorni dopo la presentazione della memoria potrà ognuno tornare alla stessa Stanza del Burò del Segretariato, in cui l' ha presentata per averne la risposta, o risoluzione col rincontro del duplicato a conformità dell' Articolo precedente. Senza tal rincontro, che dovrà presentarsi, e rilasciarsi in mano dello stesso Ufficiale del Segretariato, nessuno avrà diritto di ripetere qualunque Memoria, o Scrittura, o risposta,

5. Le ore del giorno, in cui si riceveranno le proposte, e petizioni, e si restituiranno le rispettive risposte, e Dichiarazioni, sono fissate dal mezzodì fino alle ore due dopo.

6. Se dopo il termine de' detti tre giorni non troverà il postulante alcuna risposta, o risoluzione alla sua Memoria, dovrà farne ricorso al Capo del Segretariato, ed anche al Ministro, quale si darà la maggior cura di soddisfare alle brame di ogni Cittadino pel sollecito corso, e disbrigo degli affari.

7. A tal' effetto il Capo, o Commesso principale del Segretariato, o altro Agente in loro vece, si terrà pronto a sentire le rappresentanze in voce sulle respettive proposte, e petizioni di ogni Cittadino dal mezzodì fino all' ore due dopo in ciascun giorno.

8. Il Ministro si terrà ugualmente pronto a sentirle dalle ore 5. fino alle 7. della sera per il Mese di Germile a tutto il Mese di Termifero, e dalle ore 3. fino alle 5. della sera per li Mesi restanti dell' Anno.

9. Sono eccettuati per le udienze del Ministro, oltre i giorni decadarj, anche gli altri, ne' quali parte, o arriva il Corriere Ordinario della Posta Nazionale.

10. Nelle udienze saranno tutti sentiti per ordine di tempo. Dovranno avere preferenza i soli Rappresentanti del Popolo, e i Funzionarj publici per materie del loro ufficio.

11. Per casi di urgenza in affari di sicurezza generale della Repubblica non vi sarà mai eccettuazione di giorni, o di ore.

12. Non sarà mai lecito a verun Cittadino entrare nei Burò delle Divisioni del Ministero senza un permesso in iscritto firmato dal Ministro. In Caso che alcuno avesse necessità di parlare con qualche Capo, o Commesso delle sudette Divisioni, potrà farne richiesta al Portiere del Ministero, o ai Garzoni dei respettivi Burò, che passeranno l'invito per ascoltare il Postulante in luogo appartato.

13. Qualunque tratto di parole, o di azioni, che per parte di detti Portieri, e Giovani di Burò venisse commesso ad ingiuria di qualche postulante, o ricorrente con offesa dell' onestà, e fraterna amorevolezza, quale si deve professare da ogni buon Repubblicano, verrà dal Ministro severamente corretto.

14. Come il Ministro si darà ogni cura di adempire, per quanto la tenuità delle sue forze comporta, i doveri tutti del suo Ministero, così confida, che qualunque vorrà presentarsi per privati, o pubblici affari, adempirà i doveri dell' Uomo, e del Cittadino a conformità di quanto insegnano, e prescrivono gli Articoli preliminari della Costituzione.

Dalle Stanze del Ministero sul Quirinale il dì 25. Pratile Anno Sesto dell'Era Repubblicana.

Pierelli

Filippo Brunetti Capo del Segretariato.

N.° 320.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

25. Pratile Anno VI. Repubblicano

Giuseppe Toriglioni Ministro dell' Interno

NOTIFICAZIONE

La Sovranità del Popolo nelle Repubbliche Democratiche non risiede essenzialmente, che nella universalità de'Cittadini, ossia nella unione universale di que' Rappresentanti, che a questo preciso oggetto sono stati prescelti. E' contrario perciò alla Legge, al buon ordine, ed al sistema democratico, che una qualunque siasi unione parziale degl' Individui di una Repubblica

possa arrogare a se stessa la Sovranità, o esercitare alcun' atto, che vesta la natura di una disposizione indipendente, ed assoluta. Queste massime elementari, le quali vengono ben letteralmente prescritte dalla nostra Costituzione al primo Titolo de' Diritti, Art. XVII. e XVIII. debbono essere altamente scolpite nella mente, e nel cuore de'Cittadini Repubblicani. La Costituzione, e le Leggi Organiche hanno con tutta la maggior avvedutezza, ed energìa provveduto al nuovo sistema, con cui la Repubblica deve essere governata, ed hanno formata una perfettissima guida di tutte le operazioni de' Ministeri, e de' Corpi Politici, e Amministrativi, alle quali sono state assegnate le loro particolari attribuzioni, che non è lecito di eccedere, o trasgredire, senza rendersi rei di atto arbitrario, ed incostituzionale. Si appartiene alle Municipalità, ed alle Amministrazioni Dipartimentali l'esercizio di alcune determinate Funzioni, che sono tutte proprie di loro, come si dispone dalle Leggi Organiche al Tom. 1. pag. 191. e 192., nè può esser lecito alle medesime di assumerne, o esercitarne delle altre, che la Legge non accorda, senza una speciale, e precisa delegazione. Ogni abuso di facolta, ogni eccesso nel di loro esercizio, e qualunque benchè menoma ampliazione, o estensione va direttamente ad urtare, e ad infringere la Costituzione, la quale perciò all' Art. 194. dichiara qualunque atto contrario alla Legge infetto del vizio di una insanabile nullità.

A fronte peraltro di questi sodi principj tanto necessarj per il felice stabilimento di una ben' ordinata Società, e così chiaramente inculcati dalle Leggi, si è dovuto bene spesso sentire con il maggior rammarico, che fra le Municipalità, le quali compongono questa nostra indivisibile unione, ve ne hanno alcune, che con il loro spirito o soverchiamente energico, o totalmente dispotico, ed insubordinato si prestano al Governo delle Communi, che restano a loro affidate colla sola guida dell' arbitrio, e del capriccio, e battono la strada del disordine, e dell'Anarchia. Vivono tutt' ora alcuni Cittadini nell' entusiasmo di quella Sovranità, che non risiede presso di loro in particolare, poichè non ammette scissura, o divisione, e si lasciano trasportare da una specie di ebrietà, che ciecamente li guida a molti eccessi di arbitrio, d' insubordinazione, e talvolta anche di assoluto dispotismo. Un disordine oramai troppo

frequente ; Un contegno affatto irregolare ; un sistema di Governo del tutto nuovo , e fin' ora incognito a tutte le Nazioni , ha dovuto necessariamente tutta impegnare l' attenzione , e la premura delle Autorità Superiori , e la mia specialmente per aprestarvi il necessario , e conveniente riparo . Al mio Ministero adunque si appartiene , o Cittadini di richiamarvi al buon ordine , e all' osservanza della Costituzione , di ridurvi alla memoria le Leggi , che ci sono prescritte , e di ricondurvi alla buona strada , da cui hanno alcuni di Voi miseramente deviato .

Non è possibile in primo luogo , che possa dissimularsi l' abuso enorme , che si è fatto fin' ora nelle spese superflue , ed arbitrarie , erogate da alcune Comuni nelle Feste , e Pranzi Patriottici , nelle ricompense assegnate alli Cittadini , che hanno date le riprove del di loro Civismo , e ne' soccorsi pubblici , e privati . E' lodevole , o Cittadini , il vostro impegno diretto alla propagazione delle buone massime Repubblicane , ed a premiare la virtù di que' Cittadini , che danno i più certi attestati del di loro attaccamento alla Repubblica . Non è lodevole però , anzi è degno della più decisa riprovazione , che voi vogliate rifondere il peso di queste spese arbitrarie nell' Frario Nazionale . Siate dunque avvertiti , che qualunque spesa arbitraria , tutto che apparisca plausibile , e diretta a buon fine , deve essere a carico di que' Cittadini , che l' hanno ordinata , ne possono essi ripeterne l' importo dalla Cassa pubblica , come dalle Autorità Superiori non sia stata preventivamente prescritta , o approvata .

Insoffribile è stata la condotta di alcune altre Municipalità , le quali sonosi fatte lecito senza l' espressa delegazione delle Autorita Superiori di procedere alle alienazioni de' Fondi , che apartenevano alle di loro Communi . Nò ; Cittadini ; Nò che a Voi non è lecita qualunque benchè menoma alienazione . I Fondi , i Crediti , gli Averi tutti delle Comuni della Repubblica sono in oggi uniti alla massa de' Beni Nazionali , e la di loro disposizione è riservata alla intiera Nazione . Neppure l' oggetto di erogarne il prezzo in dimissione de' pubblici debiti vi può esentare dalla reità di aver arbitrariamente alienati i Fondi Nazionali . Come alla massa de' beni Nazionali restano uniti , ed incorporati i beni , e gli effetti di tutte le Comuni , così alla massa del pubblico debito restano uniti li debiti turti , de' quali le stesse Comuni restano gravate . Non a

Voi perciò, ma all'intiera Nazione, e alle Autorità Superiori è riservato il dritto di ordinarne la dimissione, e il pagamento. Astenetevi dunque da qualunque arbitrio in questa parte, e riconoscetevi scevri di quelle facoltà, che niuna legge vi accorda. Lo sappiano egualmente i Compratori, e gli Acquirenti, i quali, avendo comprato, da chi non era il padrone, non hanno sù fondi alienati aquistato alcun dritto, come non saranno eglino giammai per acquistarlo in appresso.

La falsa opinione, in cui sono fin'ora vissuti i Funzionarj di alcune altre Municipalità, ha potuto guidarle all' altro eccesso di sopprimere alcune Case Religiose, assumerne l'Amministrazione, ed applicarne i Fondi, e le rendite in quegli usi, che sono stati suggeriti dal di loro arbitrio; E' quale è la legge, che accordi una tal potestà ad una parziale unione di Cittadini? Se voi non vi formarete un sistema di stare scrupolosamente attaccati alla Legge, e alle vostre attribuzioni, sarà quotidiano il disordine, nè sarà mai possibile, che si adotti un sistema di Governo stabile, ed universale. Le Case e Conventi Religiosi, ed altri luoghi Pii, che dalle Autorità Superiori non sono stati soppressi, restano sotto la disposizione della intiera Nazione. A Voi non resta riservata, che una semplice sopraintendenza diretta ad invigilare, che i medesimi beni, ed effetti non vengano abbandonati, o dilapidati da chi ne ritiene tutt'ora l'amministrazione.

Non è finalmente in vostro dritto, o Cittadini, di gravare gli abitanti de' vostri Territorj di contribuzioni, requisizioni, o prestiti forzati, oltre a quelli, che la Legge vi permette, o le Superiori Autorità vi prescrivono. In una parola nulla di più è lecito a Voi di quello, che la Costituzione, e le leggi organiche espressamente vi accordano. Che se si rendesse talora necessario per la vostra sussistenza, e per provvedervi de' generi necessarj di appigliarvi a qualche partito; non è mai che possiate farlo di propria autorità, nè dovete voi stessi essserne i Giudici. La Legge vi tiene aperta la strada di ricorrere alle Amministrazioni Dipartimentali, o alle Autorità Superiori, le quali a questi precisi oggetti vi sono state prescelte, e costituite. Avvertite, o Cittadini, che quella ignoranza, che non era per voi allegabile a fronte della Legge che parla assai chiaro, sarà per l'avvenire affatto inescusabile,

dopochè avete da me inteso, quale sia l'intenzione, quale lo spirito, quale la volontà della Legge medesima. Sarà perciò in caso di qualunque contravenzione provata la vostra colpa senza bisogno di prova ulteriore, ed oltre la nullità dell' atto già dichiarata dalla Legge, resteranno obbligate le Autorità Superiori a destituirvi, e ad accusarvi avanti i Tribunali per essere puniti a forma della Costituzione.

Toriglioni Ministro dell' Interno.

N.° 321.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

LEGGE

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione della Repubblica Romana Il Generale Comandante le Truppe Francesi Stazionate sul Territorio Romano

DECRETA LA LEGGE SEGUENTE

Tutti gli affari, che sotto l' antico Governo erano giudicati dal Giudice *de' Mercenarj*, saranno giudicati nella Commune di Roma dal Pretore, che sarà di giro al Tribunale della Polizia nella medesima maniera, e colle medesime forme, che nel passato, senza poi, che Egli possa esiggere alcun' emolumento.

Dato a Roma 23. Pratile Anno VI.

Gouvion Saint Cyr

Il Consolato ordina, che la presente legge sarà pubblicata, eseguita, e munita del Sigillo della Repubblica.

Dal Quirinale 26. Pratile Anno 6. dell' Era Repubblicana.

Il Presidente del Consolato De Matthæis

Dal Consolato Il Segretario Bassal

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Pierelli.

N.° 322.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

26. Pratile Anno 6. dell' Era Repubblicana

I Grandi Edili.

NOTIFICAZIONE

I Nemici della Repubblica spargono le loro velenose massime fra gli Abitatori della Campagna. Danno essi a credere agl' industriosi lavoranti, che loro fatiche rimarranno senza com-

penso, e che saranno poi impiegati in servizio più fiero, e più pericoloso. Cittadini, che lavorate le Campagne, non date ascolto alle insidiose suggestioni de' comuni nemici. Essi usano i mezzi tutti per renderci infelici; procurando di allontanarvi dai lavori indeclinabili della Campagna.

Non temete; le vostre fatiche saranno compensate, ed i vostri sudori otterranno il dovuto guadagno. Terminate, che avrete le vostre operazioni, tornarete tranquilli alle vostre Case, senza ricevere molestia alcuna, e riabbraccierete le vostre Spose, i vostri Fratelli, i vostri vecchi Genitori. Tutte le Autorità Costituite della Repubblica sono impegnate a dimostrare la loro riconoscenza a quei Cittadini, che si presteranno con impegno ai consueti lavori della Campagna, e si avranno per loro quei riguardi tutti, che la più grata riconoscenza sveglierà negli animi delle Autorità Costituite.

Domenico Maggi)
F. A. Fianchi) *Grandi Edili*
G. Lante)

Publio Serpieri Segretario

N.° 323.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

L E G G E

Nella Seduta dei 24. Pratile Anno VI. dell'Era Repubblicana Primo della Repubblica Romana

Il Senato adottando il motivo quì sotto espresso dal Tribunato, riconosce l'urgenza della seguente Risoluzione.

Nella Seduta dei 22. Pratile Anno VI. Il Tribunato deliberando sulla proposizione fattagli dal Consolato nel suo Messaggio degli 8. Pratile di emanare colla forma di urgenza una Legge sopra l'estrazione del Bestiame, che dai Proprietarj si conduce ai pascoli estivi nelle montagne dei Stati Esteri.

Considerando, che il mantenimento del Bestiame nei Mesi estivi può esiggere il trasporto de' medesimi fuori del Territorio della Repubblica.

Dichiara, che vi è urgenza, e prende la seguente risoluzione.

I. La Legge del 21. Fiorile sull' estrazzione dei generi di Sussistenza non è applicabile al Bestiame, che si conduce nei pascoli estivi fuori del Territorio della Repubblica, sempre che si riconduca nel Territorio della medesima.

II. E' autorizato provisoriamente il Consolato a stabilire le cautele, e pene necessarie per il ritorno del Bestiame nel Territorio della Repubblica.

Camillo Corona Presidente.

Il Senato approva *Martello Segretario.*

Giuseppe Colli Segretario

M. Giovannelli Segretario

Atteso il Messaggio del Consolato al Tribunato delli 8. Pratile contenente la proposizione di prendere con urgenza una risoluzione sull' esportazione del Bestiame per condurlo ne' pascoli delle Montagne de' paesi esteri, il Generale Comandante le Truppe Francesi sopra il Territorio Romano approva la Legge qui sopra in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione.

Gouvion S.Cyr.

Vista l'approvazione del Generale Comandate le Truppe Francesi sul Territorio di Roma, il Consolato ordina, che la presente Legge sarà pubblicata, eseguita, e munita col Sigillo della Repubblica.

Dal Quirinale li 26. Pratile Anno VI.

Il Presidente del Consolato De Matthais

Dal Consolato Pel Segretario del Consolato

E. Visconti Console

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Pierelli

N.° 324.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

Sul piccolo costume del Consolato

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione della Repubblica Romana il General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano decreta la Legge seguente.

Art. I. IL costume assegnato al Consolato dalla Legge del 10. Germile prossimo passato non avrà luogo se non per le udienze, e cerimonie publiche.

Art. II. Nell' esercizio delle altre sue funzioni, fuori del caso di cerimonie, ed udienze publiche, avrà il Consolato il costume, che siegue.

Abito nero di forma solita, foderato di rosso con piccoli ricami d'oro sul bavaro, e su i paramani, gilè, e pantaloni

bianchi, stivaletti neri, fascia rossa con frangia tricolore in seta, Cappello alzato con trina, e bottone d'oro, e pennacchio tricolore, Sciabla sospesa ad un cinturone rosso ricamato d'oro.

Roma 23. Pratile Anno VI.

Gouvion S. Cyr.

Il Consolato ordina, che la presente Legge sarà publicata, eseguita, e munita del Sigillo della Republica.

Dal Quirinale il dì 28. Pratile Anno sesto.

Il Presidente del Consolato de Matthæis
Dal Consolato il Segretario Basial.

Per copia conforme
Il Ministro della Giustizia, e Polizia Pierelli

N.° 325.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana
Roma 29. Pratile Anno 6. Republicano
L' Amministrazione Dipartimentale del Tevere

NOTIFICAZIONE

IN esecuzione dell' Articolo XII. della Legge del 29. Fiorile prossimo passato l'Amministrazione Dipartimentale del Tevere avendo determinato di venire all'Affitto di tutti li Fondi sì rustici, che urbani già spettanti alli Conventi, e Monasteri, dichiarati soppressi dal Proclama del 29. di detto Mese, posti in Roma, e suoi Sobborghi; ed essendo state ad essa esibite le infrascritte Offerte per l'affitto di alcuni di quelli: Perciò riguardo ai Fondi, per li quali sono state date le Offerte, si notifica a chiunque volesse accudire all' affitto di quelli, che sotto il 19. del futuro Mietitore, cioè due Decadi dopo la pubblicazione della presente, nella Sala Dipartimentale all'ore 9. di Francia della mattina si farà il pubblico Incanto d'Affitto sopra le dette Offerte, nel quale ciaschedun Fondo rimarrà deliberato a favore del maggiore Offerente colli seguenti patti, e condizioni.

1. Che la locazione verrà fatta per tre anni, da continuarsi di triennio in triennio, fin tanto che non venga fatta la Disdetta due mesi prima della fine del triennio.

2. Che pendente il triennio seguendo la vendita del Fondo locato, s' intenda immediatamente rescissa la Locazione, e che l'Affittuario altro non possa pretendere, se non che d' essere

reintegrato dal Compratore, o della spesa della lavorazione fatta fino a quel punto, o del frutto pendente secondo la diversità dei tempi, cioè, seguendo la vendita prima del 6. Mietitore debba essere reintegrato della spesa della Lavorazione; seguendo poi detta vendita dopo detto tempo fino alli 21. Annebbiatore, debbano stimarsi i frutti pendenti, e pagarsi dal Compratore al sudetto Conduttore.

3. Che dall' Agrimensore, da deputarsi dall' Amministrazione, dovrà immediatamente farsi un' accurata Descrizione dello stato attuale del Fondo.

4. Che nel fine della locazione dall' Affittuario dovrà restituirsi il Fondo locato nello stato, che gli verrà consegnato a norma di detta Descrizióne.

5. Che, riguardo agli Orti, dovranno stimarsi tutti gli Erbaggi, ed altro, de' quali, o dovrà l' Affittuario immediatamente pagarne il prezzo fissato dal Perito deputato dall'Amministrazione; o dovrà nel fine della locazione restituirli nel medesimo stato, al quale effetto dovrà allora farsi da detto Perito nuova descrizione, e stima.

6. Che debba l' Affittuario conservare il fondo locato, ed in caso di deteriorazione, oltre essere tenuto all' emenda de' danni, s' intenda immediatamente rescisso l' Affitto.

7. Che, per conoscere se il Fondo sia ben coltivato, e custodito, sarà in libertà dell' Amministrazione di farlo visitare, quando ad essa piacerà dal suo Perito Agrimensore, al quale dovrà l' Affittuario permettere libero l' accesso al Fondo.

8. Che l' Affitto dovrà pagarsi di semestre in semestre posticipatamente, ogni qualvolta si riconosca dall' Amministrazione essere il Deliberatario idonea Persona; ovvero che dia idonea sicurtà d' approvarsi dall' Amministrazione.

9. Che, dubbitandosi della responsabilità del Deliberatario, o non esibendo idonea sicurtà d' approvarsi come sopra dall' Amministrazione, il pagamento dell' Affitto dovrà farsi di semestre in semestre anticipatamente.

10. Che, non effettuandosi alle sue scadenze dall' Affittuario, ossia Conduttore il pagamento del convenuto Affitto, possa l' Amministrazione senza alcuna interpellazione porre il fondo al pubblico incanto, ed affittarlo ad altri.

11. Che per qualunque caso fortuito pensato, ed inpensato

S 2

ancorchè straordinarissimo, e mai accaduto non possa l'Affittuario pretendere buonifico alcuno, defalco, o rimessione di mercede.

12. Che li prodotti del Fondo, benchè avulsi dal suolo, o ad altri venduti, rimangano affetti a favore della Nazione ad una speciale Ipoteca, fintantochè l'Affittuario non avrà effettuato il pagamento dell'Affitto.

13. Che finalmente tutte le spese per la manutenzione delle Vasche, Peschiere, Acquedotti, Fabbriche, spurgo de' fossi, ed altro rimangano a carico del Conduttore.

Riguardo poi agli altri Fondi, per li quali non si è per anche ricevuta offerta alcuna, viene invitato chiunque vorrà accudire all'Affitto di quelli di esibire alla detta Amministrazione la sua Offerta, la quale si affretterà, di far riconoscere dal Perito Agrimensore il Fondo, per venire in chiaro della giustizia di detta offerta, ed indi la renderà manifesta al Pubblico, per venire dopo le due Decadi all'incanto d'Affitto sopra di quella.

Fondi per l'Affitto de' quali seguirà l'Incanto nel giorno 18. Mietitore prossimo futuro.

	Offerte
1. Giardino, ossia Orto di S. Dionisio alle quattro Fontane annui	sc. 15.
2. Orto, e Giardino già spettante alla Casa della Missione di S. Andrea al Quirinale annui	sc. 330

Doria Amministratore pel Presidente = Grisanti Segretario

N.° 326.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

NOTIFICAZIONE

Roma 29. Pratile Anno VI. dell'Era Repubblicana.

Il Ministro della Giustizia, e Polizia.

CONsiderando, che quanto pronta dev'essere l'obbedienza dell'Uomo, e del Cittadino alle Leggi, e altrettanto spedita dev'essere la vigilanza del Ministero a rimovere ogni pretesto d'interpetrazioni, e dichiarazioni, colle quali si possa eludere la forza, e lo spirito delle medesime leggi.

Avverte ogni Cittadino, ed abitante nel Territorio della Repubblica in virtù della Legge del dì 5., firmata dal Conso-

lato il di 11., e pubblicata il dì 14. Pratile cadente; da doversi eseguire il dì 1. Messifero.

1. Che nel divieto del Pennacchio a tre colori all' Articolo I. di detta Legge vien compreso ogni Militare di qualunque grado.

Il Pennacchio rosso potrà portarsi in unione della divisa militare secondo le modificazioni, ed istruzioni, che verranno date dal Ministro della Guerra per il distintivo de' gradi.

2. Nel divieto di galloni, recami d'oro, o di argento all'Articolo 11. vien compreso ogni abbigliamento della persona in vestiario, Cappello, e Stivaletti con ogni genere, e specie di galloni, cioè trine, fettuccie, cordoncini, e stringhe qualunque d'oro, o d'argento anche falso; come pure con ogni genere, e specie di recami, e perciò di tessiture, o punteggiature qualunque d'oro, o d'argento anche falso.

3. Non s'intende vietato l'uso degli Anelli, nè delle fibbie d'oro, o d'argento, nè dei bottoni di metallo dorati, o inargentati, come neppure degli Orologj, loro catene, e sigilli.

4. La Legge sul proposto oggetto riguarda soltanto il mantenimeto dell' Eguaglianza fra i Cittadini colla necessaria distinzione dei Funzionarj pubblici, lascia perciò in libertà delle Cittadine l'uso di qualunque abbigliamento in pennacchi, Galloni, e recami.

Dalle Stanze del Ministro sul Quirinale.

Pierelli

Filippo Brunetti Capo del Segretariato

N.° 327.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Condannati trasmessi dal Tribunale Nazionale di Roma alla Galera, ed all' Opera a tenore delle rispettive Condanne

Li 30. Pratile Anno VI. Repubblicano

18. *Giugno* 1798. *V. S.*

1 MAtthia Pietrò Paolo qu: Giovanni da Patrica condannato alla Galera perpetua per Omicidio.

2 D'Atrio Bartolomeo qu: Antonio Napoletano condannato alla Galera per Anni dieci per Crassazioni.

3 Marini Felice di Giovanni Romano condannato alla Galera per Anni dieci per contravvenzione d'Esilio.

4 Rosati Domenico di Giovanni Regnicolo condannato alla Galera per Anni dieci per Omicidio con appensamento.

5 Ciferri Giuseppe qu: Francesco Romano condannato alla Galera per Anni dieci per Furto qualificato.

6 Santamaria Luigi di Filippo da Subiaco condannato alla Galera per Anni dieci per Omicidio.

7 Marini Giovanni qu: Gioseppe Romano condannato alla Galera per Anni sette per Omicidio.

8 Bongossi Basilio qu: Domenico, da Ceccano condannato alla Galera per Anni sette per Furti.

9 Bartelli Giuseppe qu: Domenico Romano condannato alla Galera per Anni sette per rapina notturna.

10 Patrizi Francesco qu: Pietro Romano condannato alla Galera per Anni cinque per furto domestico.

11 Cappelletti Filippo qu: Gioachino Romano condannato alla Galera per Anni cinque per contravenzione d' Esilio.

12 Casanova Giuseppe qu: Pietro da Perugia condannato alla Galera per Anni cinque per Furto, e smaltizione di Cedola falsa.

13 Bertocci Filippo qu: Belardino, e

14 Granati Luigi qu: Felice Romani condannati alla Galera per Anni cinque per Furto qualificato.

15 Almajer Ferdinando qu: Vincenzo Romano condannato alla Galera per Anni cinque per Furti.

16 Lancioni Clemente qu: Gio. Antonio Romano condanato all' Opera per Anni tre per contravenzione d' Esilio.

17 Schioppetta Domenico Projetto Romano condannato alla Galera per Anni tre per contusione qualificata.

18 Folcari Pietro d' Antonio Romano condanato alla Galera per Anni tre per Omicidio colposo.

19 Calisti Pietro qu: Tomasso Romano, che si è fatto chiamare Albini Giuseppe condannato al compimento di sua condanna per fuga dalle Galere.

Meloni Commissario.

N.° 328.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana Processo Verbale

Delle Cedole bruciate nel dì 30. Pratile Anno VI. dell'Era Repubblicana.

Gran Questura.

IN esecuzione dell'Articolo XVII. del Proclama delli 5. Germile dovendosi bruciare alla presenza del Pubblico tutte le Cedole demonetate ricevute per il loro valore nominale nella Vendita dei Beni Nazionali, ci siamo portati alla Cassa della Gran Questura, e rincontrate le partite delle vendite fino ad ora eseguite col mezzo di diversi Questori Dipartimentali, come dalla Nota, che s'inserisce, copia della quale è stata da Noi consegnata al Cittadino Ministro delle Finanze, abbiamo ritrovato ammontare la Somma nominale di esse a scudi ventitremila cento trentanove. Portatisi quindi in Cassa, si sono rincontrate le Cedole ivi depositate per simile titolo, e si sono trovate come siegue:

MONTE DI PIETA'

	Reg.	Num	Valor nominale	
Cedola in data 25. Febraro 1795.	3013.	Pr.	sc.	37.
Altra primo Maggio 1797.	2342.	24.	sc.	38.
Altra quindici Gennaro 1798.	1063.	47.	sc.	40.
Altra primo Maggio 1797.	2307.	114.	sc.	40.
Altra come sopra	2396.	119.	sc.	40.
Altra come sopra	2307.	350.	sc.	40.
Altra come sopra	2396.	120.	sc.	40.
Altra nove Luglio	2280.	88.	sc.	42.
Cedola in data 1. Agosto 1796.	6067.	86.	sc.	44.
Altra come sopra	7435.	89.	sc.	46.
Altra come sopra	2334.	4.	sc.	46.
Altra primo Febraro 1792.	2024.	5.	sc.	47.
Altra 25. detto 1795.	2245.	36.	sc.	48.
Altra primo Maggio 1797.	2400.	2.	sc.	49.
Altra 15. Gennaro 1798.	2607.	7.	sc.	50.
Altra primo Maggio 1797.	1583.	15.	sc.	50.
Altra come sopra	529.	23.	sc.	50.
Altra come sopra	6321.	22.	sc.	50.
Altra 15. Gennaro 1780.	614.	4.	sc.	60.

	Reg.	Num.	Valor nominale	
Altra primo Maggio 1797.	3716.	6.	sc.	60.
Altra come sopra	2384.	33.	sc.	65.
Altra come sopra	2302.	48.	sc.	70.
Altra come sopra	2302.	47.	sc.	70.
Altra come sopra	2302.	46.	sc.	70.
Altra come sopra	2317.	190.	sc.	70.
Altra come sopra	2317.	184.	sc.	70.
Altra come sopra	2317.	55.	sc.	70.
Altra come sopra	2313.	490.	sc.	70.
Altra come sopra	309.	85.	sc.	70.
Altra come sopra	2313.	185.	sc.	70.
Altra come sopra	2317.	154.	sc.	70.
Cedola in data 1. Maggio 1797.	6356.	11.	sc.	70.
Altra come sopra	2384.	182.	sc.	75.
Altra come sopra	2384.	180.	sc.	75.
Altra come sopra	2384.	177.	sc.	75.
Altra come sopra	870.	1.	sc.	80.
Altra primo Agosto 1797.	2302.	87.	sc.	80.
Altra primo Agosto come sopra	2302.	92.	sc.	80.
Altra come sopra	2302.	91.	sc.	80.
Altra come sopra	2302.	90.	sc.	80.
Altra come sopra	2302.	89.	sc.	80.
Altra 15. Gennaro 1788.	463.	131.	sc.	85.
Altra come sopra	463.	1.	sc.	85.
Altra P̃mo Febraro 1792.	6074.	27.	sc.	85.
Altra P̃mo Maggio 1797.	883.	58.	sc.	85.
Altra come sopra	2302.	142.	sc.	85.
Altra come sopra	1632.	50.	sc.	85.
Altra come sopra	2302.	52.	sc.	85.
Altra come sopra	2302.	28.	sc.	85.
Altra come sopra	2302.	190.	sc.	85.
Altra come sopra	2302.	192.	sc.	85.
Altra come sopra	2634.	93.	sc.	85.
Altra come sopra	2302.	104.	sc.	85.
Altra come sopra	2302.	193.	sc.	85.
Cedola in data 1. Maggio 1797.	1490.	8.	sc.	85.
Altra come sopra	1638.	78.	sc.	85.

	Reg.	Num.	Valor nominale	
Altra come sopra	2302.	186.	sc.	85.
Altra come sopra	2302.	187.	sc.	85.
Altra come sopra	2302.	200.	sc.	85.
Altra come sopra	6597.	72.	sc.	90.
Altra come sopra	2384.	47.	sc.	90.
Altra come sopra	2317.	88.	sc.	90.
Altra come sopra	2259.	179.	sc.	90.
Altra come sopra	6989.	41.	sc.	90.
Altra come sopra	7036.	60.	sc.	95.
Altra Primo Agosto 1797.	413.	57.	sc.	95.
Altra come sopra	1037.	14.	sc.	95.
Altra 15. Gennaro 1788.	949.	125.	sc.	100.
Altra 9. Luglio 1790.	1366.	10.	sc.	100.
Altra Primo Febbraro 1792.	1509.	8.	sc.	100.
Altra Primo Gennaro 1788.	979.	26.	sc.	120.
Altra come sopra	2960.	13.	sc.	120.
Altra 7. Gennaro 1788.	344.	64.	sc.	130.
Altra 15. detto	653.	19.	sc.	150.
Altra 9. Luglio 1790.	1560.	Pr.	sc.	150.
Altro Primo Febbraro 1792.	3895.	62.	sc.	150.
Altra come sopra	3864.	31.	sc.	150.
Cedola Prima Febraro 1792.	1621.	55.	sc.	150.
Altra come sopra	2574.	8.	sc.	150.
Altra 15. Gennaro 1788.	1962.	45.	sc.	250.
Altra Primo Febraro 1792.	5397.	27.	sc.	250.
Altra 7. Gennaro 1788.	1409.	3.	sc.	350.
Altra come sopra	8.	211.	sc.	350.
Altra come sopra	1439.	151.	sc.	500.
Altra come sopra	1705.	80.	sc.	500.
Altra 15 Gennaro 1788.	2144.	57.	sc.	500.
Altra come sopra	2128.	60.	sc.	500.
Altra come sopra	2759.	58.	sc.	500.
Altra 7. Gennaro 1788	1108.	109.	sc.	1000.
Altra come sopra	1199.	52.	sc.	1000.
Altra 22. Settembre 1795.	1370.	34.	sc.	1000.
Altra 1. Maggio 1797.	2230.	20.	sc.	1000.
Altra come sopra	2285.	1.	sc.	1000.

	Reg.	Num.	Valor nominale
Altra come sopra	2231.	12.	sc.1000.
Altra come sopra	2241.	20.	sc.1000.
Altra come sopra	2242.	10.	sc.1000.
Altra come sopra	2307.	45.	sc.1000.
Altra come sopra	2338.	19.	sc.1000.
Altra come sopra	2224.	18.	sc.1000.
Altra 15. Gennaro 1788.	443.	3.	sc.1500.

BANCO DI S. SPIRITO

Cedola in data 7. Gennaro 1786.	81.	2196.	sc. 43.
Altra 11. Gennaro 1786.	293.	258.	sc. 44.
Altra 10. Gennaro 1786.	258.	108.	sc. 45.
Altra 29. Febraro 1796.	23.	219.	sc. 48.
Altra come sopra	28.	201.	sc. 49.
Altra 12. Gennaro 1786.	339.	22.	sc. 57.
Altra 7. Gennaro 1786.	6.	80.	sc. 61.
Altra 10. Gennaro 1786.	391.	24.	sc. 100.
Altra 7. Gennaro 1786.	58.	859.	sc. 200.

Somma il valor Nominale delle dette Cedole ₰ 23139.

Resta pertanto invitato il Cittadino Bruner Cassiere Generale della Gran Questura di presentare le dette Cedole all' Amministratore Dipartimentale del Tevere, ad effetto, che anche alla sua presenza segua l' indicato bruciamento. Li 30. Pratile Anno VI. Repubblicano.

Stampa Gran Questore

Baraglia Gran Questore

Roma 30. Pratile Anno VI. Repubblicano.

Nella Sala dell' Amministrazione Dipartimentale del Tevere presenti li Cittadini Mutarelli Francesco, ed Ilaro Sata Gori Amministratore Dipartimentale del Tevere, è comparso il Cittadino Bruner Cassiere della Gran Questura, ed in seguito della Commissione datagli dalli Gran Questori, come dal Processo Verbale, che s' inserisce, ha presentate alli suddetti Cittadini Amministratori tutte le Cedole demonetate in detto Processo Verbale descritte, ascendenti secondo il loro valore no-

minale alla somma di scudi Ventitremila centotrentanove provenienti dalla vendita dei Beni Nazionali ad effetto di eseguirsi da uno di detti Amministratori il bruciamento alla sua presenza in Piazza Colonna, come si prescrive nell' Articolo XVII. del Proclama del General Francese del 5. Germile prossimo passato, al quale &c.

Alle ore 11. della mattina.

Dopo di che il sudetto Cittadino Bruner, unitamente con il detto Cittadino Mutarelli Francesco uno dei suddetti Amministratori si sono portati in Piazza Colonna, ove alla presenza del Pubblico è seguito il bruciamento di tutte le suddette Cedole in tutto, e per tutto in conformità del sudetto Proclama, al quale &c.

Gori Presidente
Francesco Mutarelli Amministratore
Felice Bruner Cassiere
Grisanti Segretario
Cesarini Teodoro fui testimonio a quanto sopra
Polidori Odoardo fui testimonio a quanto sopra

N.° 329.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

E' mente del Consolato, che i liberi Contratti di compra, e vendita, di baratti, permute, ed altri simili, che a pubblica elezione, e comodo si vanno facendo sulla Piazza di Monte Citorio, e sue adjacenze, non sieno perturbati, nè impediti. Le Pattuglie, che ivi rondeggiano, sono dirette solamente ad evitare i sconcerti, e conservare il buon' ordine. Si previene di tutto ciò il pubblico, per quiete commune.

Il Ministro delle Finanze Bufalini

LIBERTA' N.° 330. EGUALIANZA

In nome della Repubblica Romana
Tribunal Temporaneo di Appellazione
Prefetto Consolare Pietro Paolo Baccini
Prima Sezione

Presidente	Baldassarre Bini	Clitunno
	Giacomo Marsuzi	Metauro
	Anacleto Velletri	Musone
	Livio Tartaglia	Tevere

Scriba Giuseppe Amici
Commessi Gio. Galilei, Vincenzo Petti
Uscieri Antonio Paoli, Ignazio Bertoni.

Seconda Sezione.

Presidente	Gaetano Lucidi	Cimino
	Domenico Miconi	Tronto
	Pietro Roppoli	Trasimeno
	Melchiorre Rebecchini	Circeo

N.° 331.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

In conformità dell' Articolo 69. della Legge sulla organizzazione de' Tribunali, l' Amministrazione Dipartimentale del Tevere pubblica la seguente lista de' Giurati componenti il Giurì del Circondario di Roma approvata dal Consolato.

CITTADINI.

1 Antonio Santarelli Legale
2 Pietro Roppoli Legale
3 Alessio Falconieri
4 Bernardino Sodani Medico
5 Vincenzo Cristini Legale impiegato nel Burò di Polizia
6 Nicola Piccarozzi Avvocato
7 Vincenzo Viviani
8 Pietro Nicolaj nel Burò del Dipartimento del Tevere
9 Jannarelli Avvocato
10 Filippo Cherubini
11 Roberto Ondedei Avvocato
12 Marsuzj Figlio nel Burò dell' Interno
13 Marsuzj nel Burò de' Redattori del Tribunato
14 Alessandri Legale nel Burò dell' Interno
15 Vera in detto Burò
16 Gio: Battista Sperandio
17 Prospero Bernini nel Burò dell' Interno
18 Francesco Nicolini
19 Miconi Legale
20 Paolo Longhi Legale nel Burò de' Beni Nazionali
21 Anfossi Legale
22 Medico Solenghi
23 Medico Spalletta
24 Baldassar Livio Gargani Computista
25 Lasagna Legale nel Burò della Guerra
26 Bartolomeo Monari
27 Giacomo Cioè
28 Fedele Gallerani nel Burò dell'Interno
29 Angelo Torelli nel sudetto Burò
30 Lorenzo Torelli Avvocato nel Burò de' Gradi Edili
31 Brencoli Agostino Legale
32 Del Monaco Giovanni Medico
33 De Minni nel Burò di Polizia

34 Antonini Michel' Angelo
35 Sacchi Notaro Civile
36 Gudolini Agapito
37 Vincenzo Colapietro Legale
38 Adinolfi Domenico Legale
39 Olimpiade Carocci
40 Alessandro Salvatori
41 Gaetano Piamonti
42 Alessandro Angeletti
43 Alessandro Lazzarini
44 Gaspare Ripamonti
45 Silvestro Palombi
46 Luigi Guglielmi
47 Gio: Battista Nunez
48 Andrea Colantonj
49 Giovanni Fede
50 Ferdinando Cimarelli
51 Tomasso Serra
52 Giuseppe Adami
53 Giuseppe Fontana
54 Francesco Masini
55 Eustacchio Salvi
56 Battistini Medico
57 Ciccognani Antonio
58 Giovanni Giardini
59 Raffaele Devitten
60 Giovanni Pompilj
61 Pompilj il Padre
62 Spagnolini Domenico
63 Luigi Ricci
64 Francesco Diamanti
65 Giuseppe Airoli
66 Francesco Felici
67 Ridolfo Sermarini
68 Felice Lappi
69 Fenili Francesco
70 Camillo Boccacci
71 Fonzeca
72 Stefano Cacciatori
73 Luigi Tojetti
74 . . . . Paiva
75 Girolamo Cortini
76 Filippo Sermarini
77 Rondoni Bartolomeo
78 Anton Luigi Alessandrini Legale.
79 Stivani a S. Carlo al Corso
80 Camillo Palombini
81 Fabio de' Rossi
82 Antonio Flacco
83 Alessandro Matteocola
84 De Rossi legale a S. Vincenzo alla Regola
85 Giuseppe de' Bonis Legale
86 Alborghetti
87 Cecconi Legale
88 Tofanelli Legale
89 Domenico Regnoni Legale
90 Amici Curiale del Monte nel Burò dell'Amministrazione Dipartimentale del Tevere
91 Bissiotti Fortunato
92 Metaxà Luigi
93 Lupacchioli Avvocato
94 Giuseppe Armillei
95 Paradisi figlio ai Pollacchi
96 Melia Giuseppe
97 Bouchard Giovanni
98 Vincenzo Bruni
99 Parlozzi Angelo
100 Natalini Legale

Ilaro Sada Gori Presidente Grisanti Segretario

Approvato dal Consolato

Il Presidente del Consolato E. Visconti, Panazzi, Reppi

Dal Consolato Il Segretario Bassal

N.° 332.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE.

Il Cittadino Bona Generale della Guardia Nazionale Sedentaria.

IN schiarimento dell' Articolo terzo della Legge degli 11. Pratile sopra li *distintivi Militari* fà noti quali debbano appartenere ai diversi Ranghi della sudetta Guardia.

Il Generale in Capite avrà l' Abito ricamato; Capello bordato con fiocchi, e grossi verniglioni, Cappiola, e lacci d' oro: Pantaloni, e Corpetto guarniti similmente: stivalotti con fiocchi d' oro. Centurone ricamato sopra il nero, e Fascia tricolare.

Gli Ajutanti Generali due piccoli Cordoni ricamati in oro al Colletto, e Paramani. Cappello con piccolo bordo con Cappiola e due lacci d' oro per falda: Fiocchi d' oro al Cappello a grossi verniglioni, due spallette simili; Pantaloni, e Corpetto guarnito a stretto Gallondino, o Zagana: fascia consimile sopra il nero.

Li Maggiori: Cappello con due lacci d' oro per falda: Gappiola, e Fiocchi a verniglione: Pantaloni e Corpetto guarniti a Zagana: fascia consimile sopra il nero: e due Spalline a grossi verniglioni.

Capi Battaglioni = Avranno una Spalletta, a grandi verniglioni sulla sinistra, ed una contro Spalletta alla diritta con due giri di verniglioni a semicircolo. Cappello con Cappiola, e due lacci d' oro per falda. Fiocchi di Verniglioni: Pantaloni guarniti di Zagana d' oro alle sole cuciture delle coscie.

Ajutante Maggiore = Spalletta di verniglioni, e contro spalletta simile al Capo Battaglione, ma mischiata con frangia e una striscia di seta rossa nel mezzo. Cappello con Cappiola ed un solo laccio per falda.

Capitano = Spalletta con sola frangia d' oro sulla spalla sinistra, e contro Spalletta sulla diritta. Cappello con Cappiola di gallone stretto: Fiocchi d' oro a sola frangia.

Tenenti = Spalletta e contro Spalletta eguale a quella del Capitano, con riga grossa di seta nel mezzo: Fiocchi di sola frangia al Cappello con Cappiola stretta d' oro.

Secondi Tenenti = Spalletta e contro Spalletta con righe di seta a traverso: nel resto eguali ai Tenenti.

Li Fiocchi al Cappello, e Sciabla, o Spada, saranno con

vermiglioni sino all' Ajutante Maggiore di Battaglione : dal Capitano a basso di sola frangia.

Le Valdrappe in grande = per il Generale sarà rossa con gallone d' oro.

Per gli Ajutanti Generali = bianco con fregio blù contornato rosso e frangiato.

Per li Maggiori = Bianca con fregio blù contornato rosso.

Per li Capi Battaglioni ed Ajutanti Maggiori = Valdrappe, limitate bianche, con semplice orlatura rossa.

Sergenti Maggiori = Cappiola d' oro al Cappello, e due galloni d' oro alle braccia.

Sergenti = Un gallone d' oro e seta alle braccia.

Caporali = Due trina di seta color d' oro alle braccia.

I prescritti galloni d' oro, o seta alle braccia dei Bassi Uffiziali s' intende, che devono esser posti sopra gli uniformi Blu, e non mai copra controuniformi di qualunque colore si siano, e molto meno sopra Abiti da Borghese.

I Modelli di quanto si è qui sopra stabilito si troveranno delineati nel Burò Nazionale.

Gl' Individui componenti il Burò Nazionale, continueranno con i distintivi, che hanno usato fin quì, sinchè non siano fissati a gradi che ciascuno di essi appartenga.

Fissati questi distintivi, chiunque si arbitrerà di portarne altri a capriccio, o fuori di quelli che distingue la Carica, o posto che occupa, sarà punito a tenor della Legge. Sotto la loro stretta responsabilità s' inculca pertanto alli Maggiori delle Sezioni, e Capi Battaglioni di esser ben vigilanti, che nelle respettive Sezioni non s' introduca abuso sopra questo regolamento: mentre venendo a cognizione del Comando Generale sarà per esso una prova della poca attenzione, con cui si prestano ad eseguire gli Ordini, e l' obligheranno in conseguenza a punirli.

No. 333.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

In conformità dell' Articolo 15. della Legge de' 25. Pratile sul modo di nominare agl' impieghi vacanti di pubblici Funzionarj, l' Amministrazione Dipartimentale del Tevere, pubblica le seguenti nomine degl' Impiegati nel Bureau del Tribunale Criminale del detto Dipartimento, trasmessele dal Cittadino Ministro della Giustizia, e Pulizia.

Lo Scriba del Tribunale Criminale del Dipartimento del Tevere in conformità della Legge de' 25. Pratile, Articolo 14., nomina ai respettivi Officj di Scrittori, Uscieri, ed Apparitori, e Portiere del Burò del detto Tribunale.

SCRITTORI
Filippo Galli
Gioacchino Caciotti
Quirino Francini
Cesare de Romanis
Domenico Trenta
Luigi dell' Oglio
Luigi Testa
Luigi Bertoni
Giuseppe Pirani

USCIERI, ED APPARITORI
Salvatore Proja

PORTIERE O GIOVINE DI BOURFAU
Gio. Antonio Liverzani

Felice Loreti Sciba del Tribunale Cri minale

Giuseppe Caciotti Presidente del Tribunale del Dipartimento del Tevere

Approvasi dal Consolato

Panazzi Presidente

Pel Segretario del Consolato

Reppi Console

Il Presidente dell' Amministrazione Dipartimentale = Gori

Grisanti Segretario

N.° 334.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Primo Messidoro Anno VI. Republicano

NOTIFICAZIONE

A norma della Legge delli 22. Pratile scorso, occorre per guarnire il Corpo della Gendarmeria un numero convenevole di Cavalli. Per fare sì, che con sollecitudine si possano questi avere, siete invitati Cittadini domiciliati nel secondo Circondario a dare l' Assegna de' vostri Cavalli nel termine di giorni cinque. Da tale assegna vengono *esentati li Cavalli impiegati ai Travagli dell' Agricoltura, alli Trasporti di Commercio, ai Lavori d' Industria, al servizio delle Poste, Vitture pubbliche, e Noleggiatori; e che hanno meno di cinque, o più di sette anni, o siano al di sotto Palmi sei, e mezzo.*

Chiunque poi per lo passato a cagione di Requisizione, o di qualunqu' altro Ordine ha consegnato Cavalli, è invitato a darne nel termine sopra prescritto il suo Certificato.

Tanto le Assegne, che li Certificati si dovranno portare nel Burò della Municipalità del Secondo Circondario, che provisoriamente esiste in Casa del Cittadino Mannoni Prefetto Consolare. Detto Circondario comprende le Sezzioni *Bruto*, *Flaminio*, *Campo di Marte*, *e Pincio*. Chiunque sarà in ciò renitente si oppone alla esecuzione della Legge.

Cittadini. Il Corpo della Gendarmeria Nazionale è necessario per la pubblica sicurezza, e quiete. Vivete certi, che ciò, che dal Governo Republicano si opera, ad altro non tende, che ad un vostro Bene, come con la esperienza riconoscerete.

Gio. Battista Spada Presidente
Per il Segretario Martelli
Vincenzo Greco Sotto-Segretario

N.° 335.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romana decreta la Legge seguente in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana.

Art. I. FRà i Religiosi appartenenti ad ordini possessori di Fondi, e non Mendicanti, che abbandoneranno la vita Monastica, conforme loro è permesso dall' Articolo terzo della Legge de' 21. Fiorile, quei, che avran meno di quarant' anni di età, non potranno ripetere dal proprio Convento, che il loro letto, ed il mobilio della loro Camera.

I compresi nell' età di anni quaranta fino ai cinquanta riceveranno dal loro Convento, oltre gli oggetti accennati, una somma di duecento Piastre valore effettivo, della quale una metà dovrà loro pagarsene un mese dopo la protesta, che avran fatta in iscritto al rispettivo Superiore di dimettere l' Abito Religioso, e l'altra metà sei mesi dopo la prima.

Coloro, che avran compiti, o sorpasseranno gli anni cinquanta, riscuoteranno, oltre il proprio Mobilio, come sopra, trecento Piastre effettive solvibili in tre rate eguali, la prima, e la seconda alle epoche stesse del caso contemplato di sopra, la terza quota sei mesi dopo la seconda.

Art. II. Negli Ordini Mendicanti ciascun Religioso di qualunque età esso sia, nel dimettersi dalla Vita Claustrale, non potrà recar seco che il letto, e gli effetti mobiliarj della sua Cella.

Art. III. Le Religiose, che abbandoneranno il Chiostro in virtù della facoltà, che la Legge de' 21. Fiorile assicura loro, potranno asportare il letto, e mobilio di proprio uso, oltre di che il Monistero, a cui appartenevano, sarà tenuto ad assegnar loro, vita durante, una Pensione analoga ai frutti della Dote, che avran pagata, calcolando tali frutti al cinque per cento sul valor della Dote stessa per le Monache al di sotto degli anni quaranta; all' otto per cento per quelle di quaranta fino ai sessanta anni, e al dieci in ordine alle altre, che avran superati gli anni sessanta.

Il Monistero pagherà tal Pensione in due termini di sei Mesi per cadauno, da computarsi dal giorno della Dichiarazione, che la Religiosa avrà fatta in iscritto alla Superiora della propria intenzione di rinunciare al Chiostro.

Art. IV. La tassa, cui verrà fissata una Pensione per una Monaca nell' atto della sua rinuncia allo stato Religioso, verrà aumentata all' epoche, nelli quali essa giungerà alle respettive età individuate nell' Articolo precedente.

Fatta a Roma li 27. Pratile Anno VI. dell' Era Repubblicana.

Gouvion S. Cyr

Il Consolato ordina, che la presente Legge sarà publicata, eseguita, e munita del Sigillo della Republica.

Dal Quirinale Primo Messifero Anno 6. Republicano.

Il Presidente Panazzi

Dal Consolato *Il Segretario Bassal*

Per copia Conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia *Pierelli*.

LIBERTA' N.° 336. EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile

Primo Messidoro (19. Giugno v. s.) Anno VI. dell'Era Repubblicano

Gli Edili del primo Circondario.

SI rende necessaria alla Municipalità del primo Circondario la notizia precisa della quantità, e qualità de' Cavalli somministrati a titolo di Requisizione, o di qualunque altro Ordine alli Cittadini Generali Commissarj, o altri Officiali Francesi, resta perciò sotto la propria responsabilità invitato qualunque Abitante le Sezioni del Giannicolo, Vaticano, Pompeo, e Pantheon ad esibirne la Nota giurata nel perentorio termine di ore 48. alla sudetta Municipalità.

De Romanis Mariano Presidente Libert Gianfrancesco Segretario.

LIBERTA' N.° 337. EGUAGLIANZA

Republica Romana.

IN conformità dell'Articolo 15. della Legge de' 25. Pratile sul modo di nominare agl'impieghi vacanti di pubblici Funzionarj, l'Amministrazione Dipartimentale del Tevere pubblica le seguenti nomine di Supplementarii del Tribunale Civile del detto Dipartimento, e di Assessori del Pretore della Sezione di Marte, trasmessele dal Cittadino Ministro della Giustizia e Polizia.

S U P P L E M E N T A R J

Roma Primo Messifero Anno 6. dell' Era Repubblicana.

Il Tribunale Civile del Dipartimento del Tevere nella seduta di detto giorno, ed in seguela della Legge de' 25. Pratile Articolo 8. sul modo di nominare ai posti vacanti di funzionarj pubblici, ha proceduto alla nomina de' Supplementarii di detto Tribunale nelle persone de' seguenti Cittadini:

Antonio Santarelli
Giacomo Cleter
Dionisio Tofanelli.
Calisti Presidente
Pace Giudice
Lamberti Giudice
Celestini Giudice

Garofolini Giudice
Sommaini Scriba
Il Consolato approva
Panazzi Presidente
Dal Consolato
Il Segretario
Bassal.

A S S E S S O R I

2. Messifero Anno 6.

Il Pretore della Sezione di Marte in virtù della Legge de' 25. Pratile nomina ai due Posti di Assessori vacanti i Cittadini.

Gio: Battista Manfredi
Giuseppe Antonio Marchetti
. . Accusani Pretore
Il Consolato approva
Il Presidente del Consolato
Panazzi

Dal Consolato
Il Segretario Bassal
Il Presidente dell' Amministrazione Dipartimentale
Gori
Grisanti Segretario.

N.° 338.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Republica Romana

A V V I S O

1. Messifero Anno 6. Republicano.

COn altro Avviso dei 25. Pratile sospendessimo il pagamento, che dovevano fare gli Affittuarj dei Palchi, ed i De-

bitori dei Bollettoni di Platea del Teatro di Apollo. Questa sospensione è terminata. L'Impresario può valersi del diritto, che le Apoche o altro Contratto gli accordano. Cessata la cagione, per cui fu presa quella determinazione dee cessare l'effetto. Ne rendiamo avvisato il Pubblico come fu promesso.

Maggi)
Fianchi) *Grandi Edili*
Lante)

Publio Serpieri Segretario

N.° 339.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In Nome della Repubblica Romana

LEGGE

Nella Sednta dei 17. Pratile Anno VI. dell'Era Repubblicana Primo della Repubblica Romana

Il Senato adottando i motivi quì sotto espresso dal Tribunato, riconosce l'urgenza della seguente Risoluzione:

NElla Seduta dei 15. Pratile Anno VI. Republicano il Tribunato deliberando sulla proposizione fattagli dal Consolato nel suo Messaggio dei 13. Pratile, affinchè colla forma d'urgenza emani una Legge, onde provvedere alli necessarj lavori dell'imminente raccolta de' Grani nei Dipartimenti del Tevere, e del Cimino.

Considerando quanto necessario si renda per la publica sussistenza, che sù detto oggetto si prenda una pronta provvidenza.

Considerando che per ottenere un tal fine fa d'uopo non solo di proibire, che nella corrente stagione i Campagnuoli si allontanino dallo Stato della Republica, ma anche di stabilire mezzi efficaci, onde allettarli a prestarsi ai detti lavori.

Dichiara, che vi è urgenza, e prende la seguente risoluzione.

I. Resta proibito a qualunque Campagnuolo, e ad ogni altra persona solita a prestare l'opera sua nei lavori necessarj per il raccolto dei Grani di sortire dal Territorio della Republica sotto pena della condanna ai publici lavori, non minore di un'Anno, nè maggiore di tre.

II. Li Conduttori dell'opera saranno obbligati pagare la convenuta mercede a quelli, che si presteranno a detti lavori in moneta sonante, secondo il valore corrente nel tempo del pagamento.

III. Le Autorità Costituite sono incaricate di prestare a detti Campagnuoli, ed altri, come sopra, ogni assistenza per tutto ciò, che possa risguardare il pagamento delle loro mercedi, la conservazione della loro salute, e la sicurezza delle proprie persone.

IV. La presente Legge è provisoria, e non si estende, che a tutta la corrente stagione.

Il Senato approva — *C. Corona Presidente*
Feder. Zaccaleoni Presidente — *Martello Segretario.*
M. Giovanelli Segret.

Veduta, ed approvata dal Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione della Republica Romana.

Gouvion S. Cyr

Vista l'approvazione del Generale Commandante le Truppe Francesi stazionate nel Territorio della Republica Romana, il Consolato ordina, che la presente Legge sarà publicata, eseguita, e munita del Sigillo della Republica.

Dal Quirinale li 2. Messifero Anno 6.

Il Presidente del Consolato Panazzi
Dal Consolato il Segretario Bassal.

Per Copia Conforme
Il Ministro della Giustizia, e Polizia Pierelli.

N.° 340.

LIBERTA' — EGUAGLIANZA

L E G G E

Sulla Nomina degli Officiali della Guardia Nazionale di Roma.

In virtù dell'Articolo 369. della Costituzione della Repubblica Romana il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano decreta la seguente Legge.

Art. I. SArà fatta una nuova nomina dello Stato Maggiore, e degli Officiali della Guardia Nazionale di Roma.

Art. II. Questa nomina sarà fatta dal Consolato coll'approvazione del General Comandante delle Truppe Francesi in Roma, in conformità dell' Articolo 368. e 369. della Costituzione Romana.

Fatto a Roma i 30. Pratile Anno 6.

Gouvion S. Cyr

degl' Amministratori Dipartimentali, e si rimetterà al Ministro dell' Interno per l'approvazione.

Fatto in Roma li 30. Pratile Anno Sesto.

Gouvion S. Cyr

Il Consolato ordina, che la presente Legge sarà publicata, eseguita, e munita del Sigillo della Republica.

Dal Quirinale il dì 2. Messifero Anno Sesto.

Il Presidente del Consolato Panazzi
Dal Consolato il Segretario Bassal

Per Copia conforme

Il Ministro della Giustizia e Polizia Pierelli

LIBERTA' N.° 343. EGUAGLIANZA

LEGGE

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione della Repubblica Romana il Generale di Divisione Comandante delle Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano decreta ciò, che siegue.

Art.I. REstano soppresse le Confraternite, Università, Oratorj, Congregazioni, e qualunque altra Incorporazione, o unione di Persone Laiche tanto in Roma, che in tutto lo stato della Republica Romana.

Art. II. Saranno eccettuate le Confraternite de' Paesi Rurali addette al servizio delle Parrocchie.

Art. III. Li Beni, e Rendite di tutte le sudette Confraternite, e Luoghi Pii saranno applicati agli ospedali esistenti, e ad altri, che si vedrà di erigere, dove faccia di bisogno.

Art. IV. Il sopra più che potrà esserci, sarà erogato in altri Stabilimenti di soccorso publico ed in altri oggetti di catità, al qual fine potrano alienarsi, e permutarsi li detti Beni.

Art. V. Il Consolato prenderà delle misure per l' assicurazione delli sudetti Beni, e Rendite, per la destinazione delle Chiese occupate presentemente dalle sudette Confraternite, ed Università, e specialmente per l' adempimento di quanto si contiene nelli due Articoli precedenti.

Art. VI. Sarà stampato, e publicato in termine di tre Mesi il quadro di detta distribuzione, ed erogazione, che si sarà fatta dal Consolato a vantaggio dei poveri, a contemplazione, e sollievo de' quali s' intende particolarmente fatta la presente Legge.

Fatto in Roma li 30. Pratile Anno VI.

Gouvion St. Cyr

Il Consolato ordina, che la presente Legge sarà publicata, eseguita, e munita del Sigillo della Republica.

Dal Quirinale il dì 2. Messifero Anno 6.

Il presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato il Segretario Bassal

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia e Polizia Pierelli

N.° 344.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Li 2. Messifero Anno 6. Repubblicano

NOTIFICAZIONE

Gli Edili del Terzo Circondario di Roma.

OCcorrendo alla Nostra Municipalità una notizia esatta *de Cavalli* che a titolo di Requisizione, *o altro ordine qualunque* sono già stati somministrati a respettivi Commissarj, o Ispettori a ciò destinati, s'invitano tutti i Cittadini domiciliati nelle Sezioni del QUIRINALE, TERME, SUBURRA, E CAPITOLIO, componenti il nostro Circondario, ad esibire nel perentorio termine di giorni tre i certificati, e rircontri originali della consegna da loro eseguita, con i Duplicati de medesimi, che dovranno restare presso la nostra Municipalità. Se qualche Cittadino per una colpevole indolenza, o altro fine privato non si prestasse all' Invito fatto, oltre la propria responsabilità sarà riguardato come Contraventore alla Legge.

Si ricorda poi a tutti i Cittadini, che il dì 4. Messifero corrente (22. Giugno v. s.) si darà principio alla Vendita della mobilia, e tutt' altro già di pertinenza di diversi Conventi soppressi, nelle Camere dell' Ospizio di S. Maria in Carinis alla Piazza delle Carrette dalle ore 12. fino alle 16. d' Italia.

Asprucci Mario Presidente, Especo Segretario

N.° 345.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

LEGGE

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano.

COnsiderando, che una Conpagnia di Negozianti si offre d' incaricarsi per un' anno di servizio delle Forniture, ed

approvigionamenti delle Truppe Francesi, come ancora di tutto ciò, che riguarderà la Marina Romana sotto la condizione di essere pagati in Beni Nazionali.

Considerando, che tale offerta è tanto più vantaggiosa, quanto la lentezza della collezione delle imposizioni impediva la grande Questura di pagare gli Appaltatori, che attualmente pensano al servizio, e che il medesimo andava ad essere abbandonato in tutte le sue parti.

Decreta la legge che siegue in virtù dell'Articolo 369. della Costituzione Romana.

Art. 1. Si mette alla disposizione del Consolato una Massa di Beni Nazionali di un valore effettivo di sei Millioni, e mezzo di scudi per sovvenire, durante un anno, ai pagamenti delle forniture, ed approvigionamenti tanto per l'Armata Francese stazionata sul Territorio Romano, che per l'Armata, e Marina Romana.

Art. 2. L'Amministratore Generale dei beni Nazionali è incaricato nel più corto termine possibile di formare lo stato de' Beni, la cui destinazione viene determinata nell'Articolo precedente. La metà di questi Beni sarà fissata dall'Amministratore Generale sotto l'approvazione del Consolato, l'altra metà dipenderà dalla scelta dei Fornitori.

Art. 3. L'alienazione dei Beni a profitto dei Fornitori si farà alle condizioni annunziate negli Articoli 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 15. 17. 18. 19. della sommissione segnata Hardy, e Thiery in data 22., e 25. del presente mese, e di cui saranno annesse copie manoscritte, certificate dal Ministro della Guerra si all'originale della presente Legge, si agli esemplari stampati, che saranno rimessi dal Ministro della Giustizia ai Presidenti del Senato, e del Tribunato, ed all'Amministratore Generale dei Beni Nazionali.

Art. 4. Se fra i Beni, che saranno alienati in virtù della presente Legge, se ne trovano di quelli, che erano compresi fra le Enfiteusi annullate dalle Leggi precedenti, e che daranno luogo alle indennizzazioni in esecuzione degli Articoli 4. 5. 6. di quella del 30. Germile, all'Amministratore Generale dei Beni Nazionali, secondo le regole della presente Legge, procederà all'estimo di tale indennizazione avanti l'alienazione del Fondo ai Fornitori Hardy, e Thiery.

Art. 5. Tale indennità sarà realizzata per ciascuno Enfiteuta colla consegna che gli verrà fatta d'un Bono sulla gran Questura sottoscritto dall' Amministratore dei Beni Nazionali, e visato dal Ministro delle Finanze, e dalla gran Questura. Tal Bono a disposizione dell' Enfiteuta indicherà, che in virtù della presente Legge sarà ricevuto come effettivo valore in pagamento de' Beni Nazionali.

Art. 6. L'Enfiteuta conserverà il diritto di prelazione, che gli accorda la Legge del 10. Germile prossimo passato. Per conseguenza subito che sarà determinato il prezzo, per il quale resta ceduto il Fondo ai Fornitori, l'Amministratore de' Beni Nazionali lo dedurrà a notizia dell' Enfiteuta, che dentro il mese della Notificazione potrà riprendere il Fondo per suo conto pagando, secondo resta fissato di sopra, il valore ai Fornitori.

Roma li 27. Pratile Anno VI. dell' Era Repubblicana.

Gouvion Sant Cyr

Il Consolato ordina, che la presente legge sarà pubblicata, eseguita, e munita del Sigillo della Repubblica.

Dal Quirinale li 3. Messifero Anno 6.

Il Presidente del Consolato Panazzi
Dal Consolato Il Segretario Bassal
Per copia conforme
Il Ministro della Giustizia, e Polizia Pierelli.

LIBERTA' N°. 346. EGUAGLIANZA

L E G G E

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione della Repubblica Romana il Generale di Divisione Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano decreta ciò, che siegue.

Art. 1. NOn vi è alcun diritto per gl' Agricoltori a pretendere dalla Repubblica la moneta effettiva per la coltivazione delle Campagne, essendo in loro potere di procurarsi de' mezzi per radunare l'effettivo.

Art. 2. A solo oggetto di pubblico soccorso li Mercanti meno facoltosi avranno una distribuzione di moneta effettiva da cambiarsi con Cedole proporzionate colli loro bisogni, ed alla quantità della sementa.

Art. 3. Li Grandi Edili sono incaricati di formare la nota dei Mercanti compresi nella disposizione dell' Articolo precedente, la quale dopo che sarà approvata dal Ministro dell' Interno, non ammetterà reclamo.

Art. 4. Quelli, che si riconosceranno fuori di caso di essere soccorsi, e che lasciassero li Campi in abbandono, saranno riguardati come inimici della Repubblica; Le loro messi saranno aggiudicate alla Nazione, e concesse gratuitamente a quelli, che vorranno mieterle; Inoltre saranno responsabili li loro Beni, e le loro Persone di tutti i danni, ed inconvenienti, che ne potessero derivare.

Nel caso, che non fossero esatti nel pagamento delle Mercedi dovute ai Lavoranti, e che questi portassero perciò dei reclami, si prenderanno le più serie misure, perchè li medesimi siano immediatamente pagati, facendo l'esecuzioni Militari sopra le persone, e Beni de'Mercanti, o altri Proprietarj dei Campi, li quali in questo caso perderanno ancora tutta la messe raccolta a titolo di multa.

Fatto in Roma a di 2. Messifero Anno 6.

Gouvion S. Cyr

Il Consolato ordina, che la presente Legge sarà pubblicata, eseguita, e munita del Sigillo della Repubblica.

Dal Quirinale li 4. Messifero Anno 6.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato Il Segretario Bassal

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Pierelli

N.° 347.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana

ORDINE DEL CONSOLATO.

UDito il rapporto del Ministro della Polizia, il Consolato ordina che la Società detta il Circolo Costituzionale, che si tiene nella Sala del Ex-Duca Altemps, si chiuda.

Il Ministro della Polizia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dal Quirinale 4. Messifero anno VI. dell'Era Republicana.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato il Segretario Bassal

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Pierelli

N.° 348.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

4. Messifero Anno VI. Repubblicano

Gli Amministratori Dipartimentali del Tevere

NOTIFICAZIONE

L'ulteriore indolenza, e trascuragine di alcuni Esattori, Amministratari, Economi, e di altri, che hanno avuta, e tuttora hanno ingerenza tanto nell' Amministrazione de Beni, che nella esigenza delle rendite, e denari appartenenti alli soppressi Conventi, esistenti nel Dipartimento del Tevere, in esibire nel Burò dell' Amministrazione Dipartimentale nel termine di una Decade, prescritto a quelli di Roma nella Notificazione del 20. Pratile prossimo passato, un esatto rendimento de conti della loro Amministrazione, o esigenza, non solo li costituisce colpevoli di una grave inobbedienza, ma ben' anche fa nascere un fondato sospetto d' infedeltà, che li rende degni d' essere dimessi dal loro impiego; Onde rimanga ad essi preclusa la strada di profittare ulteriormente delle rendite della Nazione. Prima però di prendere contro i medesimi provedimento alcuno, la detta Amministrazione Dipartimentale, usando con essi maggiori tratti di condiscendenza, torna nuovamente ad invitarli ad esibire nel suo Burò i Fogli del loro rendimento de conti nel perentorio termine di gioini cinque, il quale trascorso, non solo si avranno per dimessi dal loro impiego, ma ben' anche verranno obbligati all' adempimento di questo loro dovere con mezzi legali li più efficaci.

Affinchè poi dopo il detto termine non siegua a danno della Nazione pagamento alcuno a Persone illegittime, vengono inviati tutti gl' Inquilini, Affittuarj, e chiunque altro, che per qualsivoglia titolo deve corrispondere alle sunnominate Persone somma alcuna spettante alli detti soppressi Conventi di non effettuarne alle medesime il pagamento; se non verrà da esse esibito il certificato dell' Amministrazione, che le autorizi a potere esigere; altrimenti saranno soggetti a nuovamente pagare alla Nazione le stesse somme.

Gori Presidente, Grisanti Segretario.

N.° 349.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

4. Messifero Anno VI. Repubblicano

Gli Amministratori Dipartimentali del Tevere

NOTIFICAZIONE.

L'arbitrio, del quale abusano alcuni Esattori e Computisti de' soppressi Conventi, di ordinare senza dipendenza alcuna dall' Ingegniere dell' Amministrazione Dipartimentale del Tevere nelle Case Nazionali vistosi Acconcimj, il più delle volte non necessarj, obbliga la detta Amministrazione d' invitarli di astenersi in appresso di far fare in dette Case lavoro alcuno, se prima non sarà riconosciuto necessario dal sudetto Ingegniere, il quale ne dovrà dare l' ordine agli Artisti, e dovrà anche tassare i loro Conti.

Qualunque lavoro, che non verrà fatto colle sudette cautele, rimarrà a carico di detti Esattori, e Computisti, e gli Artisti, che l' avranno eseguito, riconosceranno soltanto li medesimi, senza che possano rivolgersi contro la Nazione.

Gori Presidente, Grisanti Segretario.

N.° 350.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

LEGGE.

LA divisione del Territorio della Repubblica Romana stabilita dalla Legge delli 5. Pratile, e il buon' ordine del servigio esigendo che vengan fissati nelle due Divisioni Militari de' Pagatori, che abbian l'ispezione delle spese del Ministro della Guerra, Marina, e Relazioni estere.

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana, in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana, decreta ciò, che siegue.

Art. I. Il Questore del Dipartimento del Tevere sarà incaricato di pagare tutte le spese della Guerra nella Divisione Militare, che comprende i Dipartimenti del Tevere, del Cimino, del Circeo, e del Clitunno; siccome le spese della Marina sulle coste del Mediterraneo.

Il Questore del Dipartimento del Metauro avrà l' incarico di pagare tutte le spese nelle Divisioni Militari, che rimangono ne' Dipartimenti del Metauro, del Musone, del Tronto, e del Trasimeno, e sulle Coste dell' Adriatico....

Art. II. La gran Questura dovrà versare nella Cassa dei due Questori menzionati i fondi destinati dalle Leggi alle spese della Guerra, e della Marina. Il Ministro della Guerra indicherà la guisa, in cui tali fondi debbano dividersi fra i due Questori.

Art. III. I Questori Municipali esistenti nelle rispettive Divisioni saran tenuti di corrispondere col Questore del Dipartimento incaricato della divisione Militare, e di eseguire i suoi Ordini, abbenchè le loro Municipalità appartenessero ad un'altro Dipartimento, fuorchè a quelli del Tevere, e del Metauro.

Art. IV. Indipendentemente dagli Emolumenti di già fissati pe' Questori de' Dipartimenti, il Questore del Dipartimento del Tevere avrà stabilmente una somma annua di trecento scudi, e quello del Metauro una somma parimenti annua di duecento per l'aumento di travaglio, che gli deriverà dalla nuova Contabilità, di cui restan gravati dalla presente Legge.

Art. V. Il Ministro della Guerra ordinerà in complesso le somme assegnate alla Guerra, ed alla Marina, avendo cura soltanto di trarre degli Ordini separati per ciascuna specie di servigio. Apparterrà quindi a Commissarj Ordinatori, in virtù di ordini particolari sopra i due Questori del Tevere, e del Metauro, di far seguire i pagamenti di tutte le spese in dettaglio. La somma degli Ordini de' Commissarj Ordinatori per cadaun Articolo di servizio verrà regolata dalla totalità dell'Ordine Generale del Ministro della Guerra rilasciato per tal'oggetto.

Fatto a Roma li 3. Messifero Anno 6. *Gouvin S. Cyr.*

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Quirinale 5. Messifero Anno 6.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato Pel Segretario del Consolato E. Visconti Console

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Pierelli

LIBERTA' N.° 351. EGUAGLIANZA

L E G G E

Essendo in uso sin dal passato Governo, che quei Cittadini, che per le loro circostanze erano obbligati di pagare molti Giornalieri impiegati nelle Manifatture, ed altro, fossero soccorsi in ogni settimana con una somma di moneta sonante, così fù ancora stile, che quelli, che per la qualità del loro commercio sono a portata d' introitare giornalmente molta moneta,

s' invitassero a venire al soccorso di quelli, che si trovano nella prima circostanza, e tale uso si è continuato al giorno d'oggi.

Per lo stesso motivo sembra giusto, che li Fornari, che ricevono il Grano dalla Nazione, e che ne introitano il valore in moneta sonante, o in resti, debbano egualmente pagare la valuta del Grano, tanto più, che ciò ha di mira il soccorso da darsi a quelli, che per le loro circostanze ne abbisognano.

Siccome poi quelli, che sono notati per essere soccorsi colla moneta, non mancano esattamente di presentarsi per riceverla; ed al contrario gl' altri invitati a portarla per soccorrere i loro Fratelli, non si danno carico di adempire alli soliti inviti, perciò tale mancanza mette il Governo in imbarazzo, e defrauda quelli, che si è riconosciuto giusto di soccorrere, quindi.

Il Generale Divisionario Commandante le Truppe Francesi a Roma decreta, come siegue, in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione della Republica Romana.

Art. I. Le Requisizioni di moneta già domandate dal passato Governo, ed ora rinuovate sopra i Vivandieri, ed altri Bottegari, saranno esattamente adempite a forma della Nota fatta dai Grandi Edili, ed approvata dal Ministro dell' Interno.

Art. II. Quelli, che mancheranno di adempire, soffriranno l' esecuzione Militare per detta somma, e di un altrettanto a titolo di multa sopro le loro merci.

Art. III. Li Fornari detti *Bajoccanti*, che ricevono il Grano dalla Nazione, dovranno pagare il prezzo settimanalmente in moneta effettiva, o in Resti. Non sodisfacendo al loro debito, saranno privati dello spaccio del Pane, ed avranno inoltre una Multa proporzionata alla metà del loro debito.

Art. IV. Tanto per il debito, che per la multa soffriranno l' esecuzione Militare.

Fatto in Roma a dì 4. Messifero dell'Anno VI. Republicano.

Gouvion S. Cyr.

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica publicata, ed eseguita.

Dal Quirinale il dì 5. Messifero Anno 6.

Il Presidente Del Consolato Panazzi

Dal Consolalo

Pel Segretario del Consolato E. Visconti Console.

Per Copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Fierelli.

N.° 352.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, ed Indivisibile
Estratto de' Registri del Consolato nella Seduta del dì 5. Messifero
Anno VI. Repubblicano.

IL CONSOLATO.

Dopo aver ascoltata la relazione del Ministro delle Finanze in ordine al Decreto ottenuto dai Negozianti della Città di Roma, ad oggetto di far ammettere nelle Casse delle Dogane a ragione di quattro Scudi per Piastra le ricevute de' Questori per la Contribuzione dell' Imprestito forzato;

Considerando che que' medesimi, che anno resistito a tutte le vie della persuasione, e della forza, per indurli al soccorso della Patria, allorchè trattadavasi di fare de' sacrifizj, vi concorrono in affluenza, or che, attesa la combinazione de' Cambj, il pagamento della Contribuzione è divenuto un' oggetto di lucro, e di aggiotaggio.

Volendo punire con tutt' i mezzi, che sono in suo potere il nuovo raffinamento di avarizia, e di cupidigia tanto vergognoso nel suo principio, quanto pericoloso per le sue conseguenze, ordina ciò che siegue.

Il Decreto, che accorda a Negozianti la grazia di far ammettere nelle Casse Nazionali, come Moneta sonante, le Ricevute dell' Imprestito forzato a ragione di quattro Scudi in Cedola per ogni Piastra, è riportato.

Resta pertanto vietato a tutte le Casse Nazionali di averlo in alcuna considerazione.

Il Presidente del Consolato Panazzi
Dal Consolato
Pe' l Segretario del Consolato Ennio Visconti Console
Per copia conforme
Il Ministro della Giustizia, e Polizia Pierelli.

N°. 353.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Republica Romana
5. Messifero Anno VI. Repubblicano

NOTIFICAZIONE

Abbenchè la somministrazione accordata dalla Legge dei 2. Messifero non sia, che un semplice soccorso destinato a

quelli, che saranno riconosciuti averne maggior bisogno, pure si è creduto di procedere secondo le seguenti Regole.

1. Saranno sovvenuti tutti quelli, che averanno data l'assegna in conformità delle Leggi, e che il Terreno da loro seminato a Grano non ecceda li Rubbj ottanta.

2. Riceveranno Scudi cinque per ogni Rubbio di Seminato da concambiarsi con Cedole, e questi parte in Resti, e parte in moneta di Rame.

3. Saranno esclusi dalla disposizione del precedente Articolo quelli, che sono notoriamente facoltosi, e che si sà essere altronde provisti di Moneta necessaria al loro bisogno.

Nota di quelli che sono compresi nella Sovvenzione a seconda dell' Articolo 3. della sopraindicata Legge.

	Num. delle Rub. di Terreno Seminato a Grano.		Num. delle Rub. di Terreno Seminato a Grano.
Anastasio Pelundini	Rub. 50.	Felice Antonucci	Rub. 40.
Agostino Carretta	61.	Francesco Laurenti	15.
Antonio Vitelli	14.	Francesco Lisoni	80.
Antonio Dezi	40.	Giacomo Lazzarini	30.
Agostino, e Pietro Valeri	55.	Giovanni Polverosi.	55.
Benedetto Grandoni	13.	Giuseppe Ferrari	30.
Bonaventura Nizzica	65.	Gioacchino Rinaldi	21.
Bernardo Olivieri	66.	Gio. Battista Ricci	32.
Bernardino Ventura	50.	Gioacchino Lucani	40.
Cipriano Bacilo	28.	Gio. Vescovi	27.
Carlo Rossi	5.	Giovanni Narducci	54.
De Arcangelis Domenico	52.	Giovanni, e Fratelli Giardini	60
Domenico Pini	3.	Gio. Battista Marchegiani	15.
Domenico del Grande	15.	Giuseppe Malanca	7.
Domenico Trojani	30.	Giuseppe Nucci	30.
Francesco Antoniò Casella	20.	Giacomo del Grande	58.
Filippo Bonfiglioli	22.	Gio. Filippo Mariani	9.
Francesco Simonetti	28. ¾	Gioacchino Alibrandi	26.
Filippo Bertarelli	45.	Giuseppe Conti	78.
Francesco de Paolis	46.	Giovanni Battaglia	25.
Francesco de Angelis	70.	Giuseppe, e Luigi Rossi	62.
Francesco Rossi	7.	Gaudenzio Stazj	53.

	Num. delle Rub. di Terreno Seminato a Grano.		Num. delle Rub. di Terreno Seminato a Grano.
Gio. Antonio Zacchi	41.	Patrimonio Petrello	54.
Gioacchino Diotallevi	32.	Pasquale Masi	15.
Ignazio Piergentile	30.	Paolo Antonucci	6.
Leopoldo Muzi	50.	Pier Luigi Maruffi in Porto	30.
Lattanzio Ceratti	28.	Pietro, e Fratelli Valerj	20.
Luigi Carofalo	69.	Pasquale Amici	17.
Luigi Doria	40.	Pietro e Paolo Farinelli	12.
Lorenzo Pompei	20.	Silvestro Guidi	42.
Luigi, e Gius. del Grande	28.	Salvatore Stella	43.
Luigi Petrolini	40.	Tommaso Crespi	53.
Marco Belardi	20.	Tommaso Fanucci	40.
Nicola Raffaeli	39.	Venanzo Antonini	22.
Nicola Bettelli	55.	Vincenzo Cossidente	15.
Pietro Ciccaglia	32.	Vincen.e Gius. Pienincenti	57.

Domenico Maggi)
F. A. Franchi) Grandi Edili
Guido Lante (

Approvato = Toriglioni Ministro dell' Interno
Publio Serpieri Segretario

LIBERTA' N.° 354. EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile
Giuseppe Toriglioni Ministro dell' Interno
5. Messifero Anno VI. Repubblicano

NOTIFICAZIONE.

IN esecuzione della Legge dei 25. Fiorile, risguardante i Benefizj Ecclesiastici, sono invitati tutti quelli, che pagavano Pensioni ad Ecclesiastici, e ad altre Persone espulse, di dichiarare dentro il termine di giorni quindici dalla data della presente Notificazione alle loro rispettive Municipalità, la pensione, che pagavano, e di versare nella Cassa Nazionale le somme corrispondenti, quando caderà la scadenza.

Quelle Persone, che avessero pagata qualche rata dopo la publicazione della sudetta Legge, o che avessero data qualche somma anticipatamente, in esecuzione della sudetta Legge, saranno obligate di pagar nuovamente alla Cassa Nazionale, restandogli il diritto di credito contro quelli, a quali avranno pagato.

Quelli, che mancheranno di versare nella Cassa Nazionale a norma di questo Invito, ne saranno responsabili.

N.° 355.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Tribunal Temporaneo d' Appellazione

NOTIFICAZIONE.

LA mordacità, e la maldicenza nel perorare sì in iscritto, che in voce le caùse mal conviene in tutti i Governi, ma molto più nel Governo Democratico, in cui regnar deve l' amore, e la fratellanza, che formano di quello le più stabili basi. Ha la Libertà i suoi confini, e sono questi i diritti altrui non solo relativamente alle proprietà, ma altresì alla propria estimazione, e convenienza; se questi si oltrepassano, diventa licenza e sfrenatezza direttamente opposta alle sante Leggi della Democrazia. Sono certamente oltrepassati questi limiti; quando si inveisce per puro spirito di sarcasmo, e con un certo livore contro le persone o dei litiganti, o dei difensori. Questo disordine troppo radicato, ed esteso nel passato Governo, pare voglia passare per eredità nel pacifico Governo Democratico. Per ovviare al medesimo, incaricati noi dalla Costituzione della Polizia del Tribunale, crediamo nostro dovere richiamare con questa notificazione all' ordine dovuto tutti i Cittadini Patrocinatori delle Causse, e fraternamente ammonirli, che sono tuttora veglianti le Leggi che condannano all' infamia tali licenziosi declamatori, e che il nostro Tribunale riguarderà sempre come argomento di mala caussa la maldicenza, e come poco Democratici coloro, che le vomiteranno. Ogni uno venga a trattar le causse con decoro, e sia sicuro dell'indefessa cura del Tribunale nell' Amministrazione della giustizia, come della stima, ed amore fraterno con cui il Tribunale si farà un dovere di accoglierlo. Ciò facendosi ci verrà risparmiato il disgusto di far uso dell' Autorità, che la Legge ci accorda per frenar l' insolenza di coloro, che non si arrendessero a questo invito.

Roma questo di 6. Messidoro anno VI. Republicano.

Baldassare Bini Presidente della prima Sezione.

Gaetano Lucidi Presidente della seconda Sezione.

Pietro Paolo Baccini Prefetto Consolare.

Giuseppe Amici Scriba.

LIBERTA' N.° 356. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Li 7. Messifero Anno VI. Repubblicano

L'Amministrazione Dipartimentale del Tevere

NOTIFICAZIONE.

ESsendo troppo necessario per la pubblica sicurezza formare sollecitamente il Corpo della Gendarmeria Nazionale stabilito in virtù della legge degli 11. dello scorso Pratile, s'invitano tutt' i Giovani volontarj, i quali in conformità della legge medesima, si sono offerti a servire la Patria nel detto Corpo, ed ascritti nel registro aperto nel nostro Burò, a ritrovarsi il dì 10. del corrente Messifero (28. Giugno v. s.) nel Quartiere della Pilotta alle ore 12. italiaane, ove da uno degli Amministratori Dipartimentali, e dal Commissario di Guerra, dopo il necessario esame, verranno accettati al servizio.

Si prevengono i medesimi, che per quelli, i quali verranno accettati, dal detto giorno comincierà a decorrere il loro soldo.

Gori Presidente, Grisanti Segretario.

LIBERTA' N.° 357. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

NOTIFICAZIONE.

Il Ministro della Giustizia, e Polizia.

COnsiderando, che tanto e in libertà d' ogni Cittadino il dire, scrivere, stampare, e publicare i suoi pensieri, quanto che ognuno è responsabile di ciò, che avrà pubblicato, conforme si prescrive all' Articolo 344. della Costituzione,

Considerando, che in conformità di detto Articolo il Consolato è direttamente incaricato di procedere contro gli scritti calunniosi, e sediziosi fino a tanto, che la Legge abbia determinato i casi della responsabilità di chi li pubblica.

Considerando, che non si può ben compire l' ingiusto ufficio anzidetto, nè si può ben provvedere alla sicurezza dello Stato politico, e Morale della Repubblica, e dei Cittadini, se il Consolato non si rende consapevole per mezzo del Ministero di tutto ciò, che si stampa, e si publica.

Ordina, che di qualunque scritto, quale d'ora in poi verrà stampato, e publicato in Roma, e per tutto il Territorio della Republica, si rimettano subito al Ministero della Giustizia, e Polizia Generale *QUATTRO Esemplari*; *ove si tratti di foglj non ri-*

dotti a volume, o libro periodici, o straordinarj, e due soli esemplari, ove si tratti di volumi, e libri, sopra qualunque oggetto politico, fisico, civile, o morale.

Ogni Stampatore viene incaricato sotto la sua responsabilità della pronta esecuzione di quest' ordine.

Dalle Stanze del Ministero sul quirinale il dì 7. Messifero Anno 6. dell'Era Repubblicana. *Pierelli*

Brunetti Filippo Capo del Segretariato.

N.° 358.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Li 8. *Messifero Anno VI. dell' Era Repubblicana*

NOTIFICAZIONE

Gli Amministratori Dipartimentale del Tevere

QUalunque publico lavoro, che far si debba a carico delle Casse Nazionali secondo l'articolo 18. della Legge sulle funzioni de' Corpi Amministrativi, dee eseguirsi sotto la ispezione, e vigilanza delle Amministrazioni Dipartimentali. Ciò non ostante per una quantità ben grande di simili lavori nel nostro Dipartimento, o si è già posto mano all' opera, o si è perfettamente compita senza la menoma intelligenza della nostra Amministrazione. Per frenare quest' abuso veramente intollerabile, che interverte il buon' ordine, e reca sommo danno alla Republica; Sono invitati tutti gl'Ingegneri, ed Architetti, quali hanno avuto incombenza di far detti lavori sì esterni, che interni, come anche di Strade, Ponti, Canali, ed altri di qualunque genere per conto della Nazione, nel Dipartimento del Tevere esibirne esatta nota alla nostra Amministrazione nel termine d'una Decade riguardo la Centrale, e di due relativamente ai Cantoni, da decorrere dalla data della presente, altrimenti non saranno avuti in veruna considerazione.

Per lavori simili in appresso sono avvertiti li suddetti Architetti, ed Ingegneri, che se prima di por mano alli medesimi non ne avranno fatta intesa la nostra Amministrazione, non saranno approvati i conti di qualunque Artista, e saranno in libertà soltanto di rivolgersi a chi gliene avrà data la commissione.

Gori Presidente = Grisanti Segretario

N.° 359.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Roma 8. *Messifero Anno VI. Repubblicano* .

IL Consolato avendo esaminato lo Stato di tutti i Magazzeni, ed essendosi riconosciuto, che tutti i generi particolarmente di Grano, sono molto inferiori ai bisogni della Popolazione in pericolo di mancare, se non è provveduta da tutti i mezzi possibili, ordina che tutti i Grani non necessarj alle semente, ed alli Forni delle Campagne dell' Agro Romano saranno trasportati in Roma subito dopo la raccolta.

Il Ministro dell'Interno è incaricato dell' Esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato.

Il Presidente del Consolato Panazzi
Dal Consolato il Segretario Bassal

Per copia conforme
Toriglioni Ministro dell' Interno

N.° 360.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

Il Generale Divisionario Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana decreta ciò, che siegue.

POtranno i particolari Cittadini Romani redimere i loro Canoni, anche contro li Luoghi Pii, col depositare l'importo da un publico Banchiere.

Fatto in Roma il dì 5. Messifero Ann 6.

Gouvion S. Cyr

Il Consolato ordina, che la presente Legge sarà publicata, eseguita, e munita del Sigillo della Republica.

Dal Quirinale li 8. Messifero Anno Sesto.

Il Presidente del Consolato Panazzi
Dal Consolato Pel Segretario del Consolato E. Visconti Console

Per copia conforme
Il Ministro della Giustizia, e Polizia Pierelli

N.° 361.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

M A N I F E S T O.

In esecuzione dell' Articolo IX. del Proclama dei 5. Germile si fa noto

Primo = Che nel giorno 26. Fiorile ad ore 9. della mattina nella Sala della Amministrazione Dipartimentale del Tevere posta in Piazza Colonna, nell' Appartamento superiore del Palazzo, abitato una volta dal Cittadino Vicegerente, si procederà al primo publico incanto degl' infrascritti fondi sopra l' offerte già ricevute, la maggiore delle quali resta notata a ciascuno de' medesimi.

Secondo = Che precisamente nel giorno 11. Pratile ora, luogo, e forma stabilita si verrà al secondo incanto coll' aggiudicazione al maggior Offerente, in tutto, e per tutto a forma del sudetto Proclama dei 5. Germile.

	Stima	Offerta
Il Prato a Monte Savelli nel Territorio di Albano di Rubbia Sette, e quarta una già appartenente all' ex-Camera confinanti con le Vigne, e con la Tenuta nominata Cancellieri——sc.	3850	4500
Vigna fuori di Porta del Popolo detta di Papa Giulio di pezze quarantacinque con piccola Casa, e Tinello annesso già ritenuta in Enfiteusi dal Cittadino Giustiniani——sc.	4736 90.	4736 90

Castelli Niccola Amministratore Generale de' Beni Nazionali

Lucchi Tommaso Segretario

N.° 362.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Francese.

IL Pubblico è avvisato, che la Repubblica Francese mette in vendita la Tenuta di Foro Appio, situata alle Palude Pontine, quale consiste in 3907. Rubbia di terreno, di cui 1564. in legnami di costruzzione e legna da fuoco; 856. e un quarto in Cannetti atti al dissodamento ed alla coltura, 1484. e tre quarti in terreno arabile, prati, pascoli col bestiame necessario all' aratro e a' trasporti, ordegni aratorj, Casa padronale, e Magazzini, il tutto provveniente dalla confiscazione de' beni Braschi.

Detta Tenuta ha cessato di essere in Enfiteusi, e viene acquistata in intiera proprietà dalla Repubblica Francese mediante il suo trattato colla Repubblica Romana. Ella ne manterrà la fruizione e la proprietà agli acquistatori.

I Cittadini, che vorranno fare acquisto di detta possidenza, si indrizzeranno nel termine di giorni 15. dalla presente pubblicazione, per fare le loro offerte in Roma, al Cittadino Antonio *Barras* dimorante alla Propaganda, quale darà tutti li documenti che si potranno desiderare.

Roma a' 30. Fiorile Anno VI. Repubblicano.

L'Agente delle Contribuzioni e Finanze dell' Armata d' Italia
Antonio Barras
Approvato dall' Agente in Capite delle Contribuzioni e Finanze
Perillier.

LIBERTA' N.° 363. EGUAGLIANZA

Repubblica Francese.

IL Pubblico è avvisato, che la Repubblica vende,

1. La Tenuta detta di Pozzo Bonelli con le Fabbriche che ne dipendono, il tutto dell' estensione di Rubbia 17. consistenti in Vigna, Oliveti ed Alberi fruttiferi, sito nel Territorio di Civita Lavinia.

2. Un pezzo di Terreno di Rubbia 10. consistenti in Olivetti ed Alberi fruttiferi, parte esistente nel Territorio di Nemi e parte in quello di Genzano.

3. Due pezzi di Terreno nella Campagna di Roma dell' estensione di Rubbia 6. consistente in Vigna, Olivetti, ed Alberi fruttiferi; il tutto provveniente dalla proprietà del patrimoniale di Braschi Onesti, confiscato dalla Repubblica Francese, che ne assicurerà la fruizione e la proprietà.

I Cittadini, che vorranno fare acquisto de' suddetti Beni, si indrizzeranno nel termine di giorni 15. dalla presente pubblicazione, per fare le loro offerte, al Cittadino Antonio Barras dimorante in Roma alla Propaganda, quale darà tutti i documenti, che si potranno desiderare.

Roma li 30. Fiorile Anno 6. Repubblicano.

L'Agente delle Finanze e Contribuzioni dell' Armata d'Italia
Antonio Barras
L'Agente in Capite delle Finanze e Contribuzioni
Perillier

LIBERTA' N.° 364. EGUAGLIANZA

Repubblica Francese.

IN virtù degl' Ordini dell' Agente in Capite delle Finanze, il pubblico viene avvisato che la vendita de' Quadri, Ra-

mi e Cornici esistenti nel già Palazzo del Papa Braschi, situato a Terracina, si farà il 5. Pratile a ore 16. d'Italia.

Li pagamenti si faranno contanti in Cedole correnti.

Roma li 30. Fiorile Anno VI. Repubblicano.

L'Agente delle Finanze e Contribuzioni dell' Armata d'Italia
Antonio Barras

Approvato dall' Agente in Capite delle Finanze e Contribuzioni
Perillier

N.° 365.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Republica Romana

NOTIFICAZIONE

Dei beni che si pongono alla Pubblica Vendita.

		Frutt. annuo	
Beni spettanti al soppresso Collegio Clementino.			
Due Case poste nella Strada che dalla Piazza del sudetto Collegio tende alla Chiesa di S. Lucia della Tinta aff.	sc.	173	20
Vigne.			
Vigna posta a S. Cesareo, che si affitta annuo	sc.	150	
Altra Vigna a Monte Porzio di fruttato annuo circa	sc.	800	
Canoni.			
Da Carlo Leonelli di Tivoli	sc.	22	
Da Giuseppe Cipriani di detto Luogo	sc.	10	
Da Bartolomeo del Priore	sc.	6	
Da Santa Mattei	sc.	6	
Beni spettanti al soppresso Convento di S. Dionisio alle quattro Fontane.			
Palazzino con Giardino annesso contiguo al Convento affittato	sc.	200	
Casa vecchia situata a Scanderbech affittata	sc.	1	50
Capitale fruttifero sopra una Bottega a Strada Fratina	sc.	5	
Altro Capitale di Scudi 350. sopra la Vigna Parisani fuori di Porta S. Lorenzo	sc.	13	30
Un Giardino nel Convento.			
Vigne e Canneti.			

Vigna fuori di Porta Maggiore a Tor Pignattara di

Frutt. Annui

Pezze 12. e mezzo, che si ritene a mezzaria con Saverio Casioli

Canneto fuori Porta S. Lorenzo a Malabarba di Pezze 9. e tre quarti ritenuto a mezzaria, come sopra

Altro Canneto in detto luogo di Pezza una ritenuto a mezzaria come sopra

Vigna posta fuori Porta Portese al Quartaccio di Pezze due ritenuta a mezzaria con Innocenzo Brodoso

Beni spettanti al soppresso Convento de' Canonici Trinitari in S. Francesca Romana a Capo le Case.

Una Bottega sotto la loro Casa affittata sc. 9 60
Due stanze a Strada Fratina affittata sc. 9 60
Due Stanze a S. Maria Maggiore affittate sc. 10 60
Una Bottega con stanza, e Cantina in Pescaria affittata sc. 17
Una Stanza a Piazza Barberini affittata sc. 7 80
Due Studj ad uso di Scultura sotto la loro Casa affittati sc. 66
Numero 22 Mezzi Bovi in Capitale di Scudi 40. che si ritengono da Giulio Eroli e ne paga sc. 6
Num. 50. Pecore in capitale sc. 50. che si ritengono dal suddetto, e ne paga sc. 5
Terreno in Magliano in Sabina in vocabolo Chiorano Alberato, Olivato, seminativo, e parte sterposo che si ritiene a Colonia dal sudetto Eroli, e corrisponde in generi diversi circa sc. 70 50

Beni spettanti al soppresso Convento di S. Dorotea.

Casa al Cavalletto affittata sc. 59
Porzione del Convento affittato sc. 86 40
Casa unita alla Chiesa di detto Convento affittato sc. 57 60
Casa all'Arco de' Cenci affittato sc. 126
Altra Casetta con Lavatojo affittato sc. 6

Censi attivi.

Censo di scudi 100. col Capitano Domenico Cipriani sc. 5
Altro di sc. 200. con Domenico Paglia sc. 10

		Frutt. Annuo	
Altro di scudi 350. col Convento di S. Girolamo d'Urbino	sc.	9	80
Altro di scudi 6000. col Convento di S. Francesco di Civitavecchia	sc.	180.	
Altro di 2000. col Convento di S. Francesco d'Ancona	sc.	60	
Altro di scudi 1000. col Convento di S. Fiorano di Jesi.	sc.	36	
Altro di sc. 800. col Convento suddetto	sc.	32	
Altro di sc. 100. col suddetto Convento	sc.	4	
Altro di scudi 440. col Convento di S. Francesco di Pesaro	sc.	17	20

Beni appartenenti al soppresso Convento di S. Grisogono in Trastevere.

Casa ad uso di Spezieria accanto S.Agata affittata	sc.	33	60
Casetta fra li due Archi per andare alla Renella affittata	sc.	6	
Altra accanto al vicolo bagia Donne affittata	sc.	6	
Rimessa sotto detta Casa affittata	sc.	4	80
Casa alle due Mole affittata	sc.	15	
Casa nella Piazza dell'Oca affittata	sc.	12	
Altra nella Piazza delle Fornaci affittata	sc.	24	
Fienile a S. Maria Egiziaca affittata	sc.	15	
Casa nel vicolo Anziani affittata	sc.	10	80
Casa allo Scalone di Monte fiori affittata	sc.	10	80
Altra nel vicolo della Belluca aff.	sc.	17	60
Altra sul Cantone dell'Orto aff.	sc.	12	
Altra allo Stradone de' SS. Quaranta aff.	sc.	28	80
Altra con Orto alle Fratte aff.	sc.	40	
Due Granari in Convento aff.	sc.	50	
Tinello accanto il Convento aff.	sc.	10	
Casa con Caldara, Vasca e piccolo Orto aff.	sc.	18	
Altro Tinello accanto il Convento aff.	sc.	7	
Altro Tinello accanto la Sagrestia aff.	sc.	8	
Casa in Frascati aff.	sc.	13	

Canoni attivi.

Canone annuo di scudi 2. 02. dovuto da Sebastia-

	Frutt. annuo	
no Mori sopra canne 20. e palmi 22. Terreno alle Fratte sc.	2	02
Altro di scudi 15. 35. dovuto da Lorenzo Cialli sopra una Casa contigua al suddetto sito sc.	15	35
Altro di scudi 20. 90. dovuto da Luca Sardi sopra altra Casa in detto sito sc.	20	90
Altro di Scudi 12. 66. dovuto da Domenico Guidi sopra Canne 126. e palmi 6. Terreno contiguo alla suddetta sc.	12	66
Altro di scudi 1. dovuto da Brizio Marliani sopra una Casetta contigua al sudetto Terreno sc.	1	
Altro di scudi 8. dovuto da Antonio Giorgetti sopra una Casa alla Suburra sc.	8	
Altro di scudi 13. 05. dovuto dai PP. Dottrinari di S.Agata per alcune Case incorporate nel Mon. sc.	13	05
Canone annuo di scudi 22. 60. dovuto da Francesco Brigazzi sopra una Casa nella strada dritta data in Enfiteusi a terza generazione sc.	22	60
Altro di baj. 30. dovuto da Antonio de Vecchis sopra un Giardinetto con diverse Fontane alla Renella dietro S. Agata sc.	——	30
Altro di baj. 55. dovuto dalla Casa Strozzi sopra una Casa che confina colla Torretta vicino S. Agata sc.	——	55
Altro di baj. 35. e mezzo sopra una Casa a Monte di Fiori dovuto dall'Ospedale di S. Michele a Ripa sc.	——	35½
Altro di sc. 8. dovuto da Filippo Gaddi sopra una Casa alle Fratte data in Enfit. a terza generazione sc.	8.	
Altro di sc. 3. dovuto dallo Spedale di S. Galla, e Casa Odescalchi sopra una Casa e Fienile dietro la Chiesa di S. Maria in Portico ed altra Casa incorporata nel Convento sc.	3.	
Altro di baj. 50. dovuto dalla Compagnia del Confalone sopra una Torretta e pezzo di Terreno incontro SS. Quaranta sc.	——	50.
Altro di sc. 10. dovuto da Bartolomeo Londi sopra		

Frutt. annuo

una Casa incontro la Fontanella de' PP. della Scala sc. 10.

Altro di sc. 1. dovuto da Pietro de Rossi sopra una Casa nel Vicolo di S. Agata sc. 1.

Altro di sc. 9. dovuto dalla Casa Bolognetti sopra un Granaro, ed annessi incorporati nella Fabrica di S. Gallicano sc. 9.

Altro di sc. 3. 97. $\frac{1}{4}$ dovuto da Giuseppe Gaccichelli sopra una porzione di Casa per andare a S. Gio. de' Genovesi sc. 3. 97. $\frac{1}{4}$

Altro di sc. 1. 32. $\frac{1}{4}$ dovuto da Ant. d' Orsi sopra altra porzione di detta Casa data in Enfiteusi alla Cittadina Giovanna Ferramosia sc. 1. 32. $\frac{1}{4}$

Altro di sc. 1. 05. dovuto da Pietro Gardoni sopra una Casa vicino Piazza Romana sc. 1. 05.

Altro di sc. 1. 75. dovuto dagl' Orfanelli sopra la Casa Fienile ed Orto incontro al Portico della Chiesa sc. 1. 75.

Altro di sc. 1. 80. dovuto da Giacomo Vasquez sopra una Casetta sulla Piazzetta accanto alla Cappellania Gobi ritenuta dalla Cittadina Romana Fernandez sc. 1. 80.

Altro di bajochi 50. dovuto dalla Compagnia delle Stimmate sopra una Casa dietro S. Agata in Trastevere sc. —— 50

Altro di scudi 78. 60. dovuto da Nicola Capparucci sopra due Vigne fuori Porta Portese sc. 78 60

Altro di scudi 6. 60. dovuto da Maria Recalcati sopra una Vigna contigua alla sud. sc. 6 60

Altro di scudi 12. dovuto dalle Monache di S. Margarita sopra una Vigna a Pietra Papa sc. 12

Altro di sc. 4. 40. dovuto dal Cittadino Casoni sopra una Vigna a Pozzo Pantaleo sc. 4 40

Altro di sc. 1. dovuto dalla Casa Casali sopra un Canneto contiguo a d. Vigna sc. 1

Altro di sc. 3. dovuto dal Cittadino Ant. Salvatici sopra una Vigna al Piano delle due Torri sc. 3

Altro di sc. 8. dovuto da Gio. Batt. Mastrocci sopra una Vigna a Pietra Papa sc. 8

Frutt. annuo

Altro di sc.8. dovuto dal Cittadino Scipioni Boldri sopra una Vigna in d. sito sc. 8

Altro di sc. 5. 50. dovuto da Bernardo Mambor sopra una Vigna a Monte Rosaro data in Enfiteusi a terza generazione sc. 5 50

Altro di sc. 6. dovuto da Elena Gioja sopra una Vigna a Pozzo Pantaleo sc. 6

Altro di sc.2. 25. dovuto da Filippo Caporelli sopra una Vigna a Pietra Papa sc. 2 25

Altro di sc.1.20. dovuto dalli PP. di S. Carlo a Catinari sopra una Vigna a Monteverde sc. 1 20

Altro di scudi 4. 60. dovuto dalla Cittadina Rosa Bondacca sopra una Vigna fuori di Porta Cavalleggieri sc. 4 60

Altro di scudi 35. dovuto dal Cittadino Alberto Barbani sopra una Vigna fuori Porta S. Paolo alla Travicella sc. 35

Diritto sul prezzo della Vigna fuori Porta S. Pancrazio alla Cappelletta Panfili venduta al Cittadino Giacomo Orlandi li 15. Novembre 1795. per la somma di sc. 900. e coll' obligo di pagarne li frutti compensativi per anni 12. al 4. per cento

Censo annuo di sc.6. in sorte di sc.200. dovuto dalle Monache della Trasfigurazione sc. 6

Beni spettanti al soppresso Monastero di S. Maria della Luce.

Casa di quattro Stanze, e tre Botteghe in Strada dritta sotto il Convento affittata sc. 42 60

Altra Casa con una Bottega contigua al sudetto Conveto affittata sc. 39 60

Altra Casa in Strada dritta composta di piccole Stanze con tre piccole Botteghe affittata sc. 31 20

Altra Casa dietro la Sagrestia composta d' una Stalletta, e Stanza Superiore affittata sc. 9 60

Casetta in via delle rimesse composta di due Stanze ed una Stalletta affittata sc. 8 40

Altra dirimpetto al Campanile di S. Bonosa composta di tre Stanziole, e Rimessa affittata sc. 10 80

Altra Casetta di due Stanze affittata sc. 6

			Frutt. annuo
Altra Casetta nel vicolo di S. Bonosa composta di due Stanze affittata	sc.	4	80
Altra Casetta in detto luogo di due Stanze affittata	sc.	4	80
Altra Casetti all' Arco dell' Annunziata composta di due Stanze affittata	sc.	6	
Altra Casetta a muro nuovo d' una Stanza affittata	sc.	3	
Altra in Strada S. Bonosa composta d' una Torrina affittata	sc.	12	20
Altra in detta Strada di due piccole Stanze affittata	sc.	3	60
Casamento a Pontesisto di due appartamenti con Pianterreni affittato	sc.	62	60
Casetta posta nella Strada delle due Mole composta di due Stanze, soffitta, e rimessa affittata	sc.	14	
Altra posta alla Renella affittata	sc.	9	60
Altra posta nel Vicolo dell' Armata affittata	sc.	9	60
Altra composta di tre piccole Stanze, ed una Rimessa affittata	sc.	13	27
Canoni, e Censi			
Canone annuo di sc. 2. 62. dovuto dall' Archiconfraternità de' Pellegrini sopra una Casa	sc.	2	62
Altro di bajocchi 60. dovuto da Luca Antonio Luca Antonio Locatelli come sopra	sc.	—	60
Altro di baj. 80. dovuto dall' Università de' Calzolari come sopra	sc.	—	80
Altro di baj. 75. dovuto da Nicola Vassalli come sopra	sc.	—	75
Altro di bajocchi 30. dovuto da Piccardi come sopra	sc.	—	30
Canone annuo di sc.8. dovuto dal Cittadino Giacomo Sinibaldi sopra una Vigna	sc.	8	=
Altro di sc. 5. 92$\frac{1}{1}$ dovuto dal Cittadino Sampieri	sc.	5	92$\frac{1}{1}$
Altro di sc.4. 84. dovuto dal Citt. Casali	sc.	4	84
Altro di sc.4. 79. dovuto dal Citt. Riccardi	sc.	4	79
Altro di sc.4. 20. dovuto dal Citt. Onesti	sc.	4	20

Frutt. annuo

Altro di sc. 2. 80. dovuto dal Citt. Doria sc. 2 80
Altro di sc. 2. 52 $\frac{1}{2}$ dovuta dal Citt. Corsini sc. 2 52 $\frac{1}{2}$
Altro di sc. 1. 75. dovuto dal Citt. Ballarini sc. 1 75
Altro di sc. 8. dovuto dal Citt. Cardelli Carlo sc. 8
Altro di sc. 2. 76. dovuto dal Cittadino Ballarini Paolo sc. 2 76
Altro di bajocchi 80. dovuto dal Cittadino Bernardi Orazio sc. —— 80
Censo di sc. 200. dovuto dal Convento di S. Francesco di Paola ai Monti sc. 5 20
Altro di sc. 214. 66. dovuto dal Convento di S. Gaudenzio di Rimino sc. 6 44
Altro di sc. 600. dovuto dal Cittadino Ricci sc. 21

Beni Spettanti al Soppresso Convento di S. Maria della Vittoria.

Censo di sc. 500. dovuto dagli Eredi Piovizzica sc. 18
Altro di sc. 350. dovuto dal Collegio de' Parochi sc. 9 27 $\frac{1}{2}$
Altro di sc. 875. 50. dovuto dalla Compagnia della Morte di Roma sc. 23 63
Altro di sc. 500. dovuto dalla Religione di Savarna sc. 14 50
Altro di sc. 200. dovuto dalla sudetta Religione sc. 5 80
Altro di sc. 500. dovuto dalli PP. Conventuali della Pergola sc. 14
Altro di sc. 500. dovuto dalli PP. della Maddalena sc. 13 50
Altro di sc. 1000. dovuto dalli PP. Conventuali di Civita Vecchia sc. 33
Altro di sc. 100. dovuti dalla Communità di Cottignola sc. 2 80
Altro di 150. dovuto dalli PP. Pij Operari di Roma sc. 4 50
Altro di sc. 250. dovuto dalli P. Conv. di Civitanova sc. 7 50
Censo di sc. 479. 50. dovuto dalli PP. Carmelitani Scalzi di Viterbo sc. 14 38 $\frac{1}{2}$
Altro di sc. 100. dovuto dalli P. Agostiniani di Cave sc. 4
Altro di sc. 7513. 22. dovuto dalla Repubblca di Bologna sc. 217 88
Altro di sc. 350. dovuto come sopra sc. 14
Altro di sc. 300. dovuto come sopra sc. 12
Altro di sc. 350. dovuto come sopra sc. 14
Altro di sc. 300. dovuto come sopra sc. 12

		Frutt. annuo	
Altro di sc. 1500. dovuto come sopra	sc.	52	50
Altro di sc. 300. dovuto come sopra	sc.	10	50
Altro di sc. 1250. dovuto come sopra	sc.	50	
Altro di sc. 3034. 13. dovuto come sopra	sc.	121	$36\frac{1}{2}$
Altro di sc. 3700. dovuto dai Barberini	sc.	99	90
Altro di sc. 3600. dovuto dalli Fratelli Roberti	sc.	144	
Altro di sc. 170. dovuto dall' Archiospedale di Sancta Sanctorum	sc.	7	65
Altro di sc. 2000. dovuto come sopra	sc.	90	
Altro di sc. 1000. dovuto dalli Monaci di S. Gregorio di Roma	sc.	40	
Censo di sc. 1965. 87. dovuto dal Patrim: Bartoli	sc.	78	$63\frac{1}{2}$
Vigna in contrada le trè madonne di Pezze 21. trà vignato, e Canneto affittata	sc.	130	
Due piccole Vigne nel Territorio di Albano affit.	sc.	16	
Casa in Albano affittata	sc.	16	
Casa al Boschetto affittata	sc.	18	
Casa in detto luogo affittata dannua pigione	sc.	16	20
Due Bracci di Grotta sotto il Convento affittati	sc.	12	
Bottegha nella strada del corso affittata	sc.	20	
Canone annuo di sc, 10. 33. sopra una Vigna fuori di Porta Pia a S. Agnesa dovuto da Vittorà Carlevatti	sc.	10	33
Beni Spettanti alla Definitoria Provinciale di detto Convento.			
Censo di sc. 300. dovuto dalli PP. SS. Vincenzo ed Anastasio a Trevi	sc.	9	
Censo di sc. 200. dovuto dal Convento di S. Agostino di Roma.	sc.	5	40
Censo di sc. 150. dovuto dalle Monache dell' Annunziata di Terni.	sc.	6	
Altro di sc. 124. dovuto dal Monastero di S. Benedetto di Recanati	sc.	3	72
Altro di sc. 950. dovuto dalli PP. Conventuali di Civita Nuova Diocesi di Fermo	sc.	28	50
Altro di sc. 180. dovuto dalli PP. Agostiniani di Genzano	sc.	6	30

		Frutt.	*annuo*
Altro di sc. 350. dovuto dalli PP. Carmelitani Scalzi di Matelica	sc.	12	25
Altro di sc. 124. dovuto dalli Monaci di S. Gregorio	sc.	4	96
Altro di sc. 100. dovuto dal Convento della Scala di Roma	sc.	4	
Altro di sc. 200. dovuto dalli Carmelitani Scalzi di Frascati	sc.	9	
Altro di sc. 300. dovuto dall' Archiospedale di Sancta Sanctorun	sc.	13	50
Censo di sc. 165. dovuto dalli PP. Conventuali di Borgo S. Donnino	sc.	4	43 ½
Altro di sc. 360. dovuto dalla Communità di Trecenta nel Ferrarese	sc.	10	62
Altro di sc. 136. 50. dovuto dalla Communità di Cottignola nel Ferrarese	sc.	4	58
Altro di sc. 463. dovuto dalla Republica di Bologna	sc.	12	64
Altro di sc. 500. dovuto come sopra	sc.	17	50
Altro di sc. 150. dovuto come sopra	sc.	5	62 ½
Altro di sc. 421. dovuto come sopra	sc.	16	84
Altro di sc. 250. dovuto come sopra	sc.	10	
Altro di sc. 100. dovuto come sopra	sc.	4	
Altro di sc. 150. dovuto come sopra	sc.	6	
Altro di sc. 269. dovuto come sopra	sc.	10	76
Altro di sc. 150. dovuto dalla Communità di Bagnolo nel Ferrarese	sc.	4	20
Altro di sc. 5332. 93. dovuto dalla Repubblica di Bologna	sc.	154	66
Censo di sc. 400. dovuto dalli PP. Agostiniani di Corinaldo	sc.	12	
Capitali del Moltiplico delle Chiese			
Censo di sc. 2400. dovuto dalla Relig. di Savarna	sc.	69	60
Altro di sc. 500. dovuto dalla sudetta	sc.	14	50
Altro di sc. 1056 dovuto dalli PP. di S. Agostino di Fermo	sc.	31	68
Altro di sc. 300. dovuto come sopra	sc.	10	50
Altro di sc. 800. dovuto dal Monastero della SS. Annunziata di Terni	sc.	24	
Altro di sc. 300. dovuto dalli PP. di S. Agostino di Nepi	sc.	8	10

		Frutt. annuo	
Altro di sc. 200. dovuto dalla Republica di Bologna	sc.	8	
Altro di sc. 25. dovuto dagli Eredi Ponticelli di Modena come Eredi di Antonio Maria Cotani	sc.	1	
Beni spettanti al soppresso Convento di S. Bartolomeo all' Isola.			
Canone annuo di sc. 2. 25. dovuto dalli PP. Benfratelli sopra una Casa	sc.	2	25
Altro di sc. 3. 70. sopra una Casa nella Parrocchia di S. Benedetto in Pescinola posseduta dal Cittadino Vinciguerra	sc.	3	70
Beni appartenenti al soppresso Convento di S. Giorgio in Velabro.			
Censo di Sc. 150. dovuto dal Convento di S. Maria Nova di S. Gregorio sopra Tivoli	sc.	6	
Altro di sc. 70. dovuto dal Convento di S. Adriano in Campo Vaccino	sc.	1	82
Beni appartenenti al soppresso Convento di S. Giovanni a porta Latina.			
Una, Casetta accanto il Convento composta di due Stanze affittate	sc.	6	
Casa del Vignarolo composta di due Stanze con Tinello una Vigna di Pezze 15. tenuta a metà col sudetto Vignarolo			
Beni appartenenti alla soppressa Casa della Missione di S. Andrea a Monte Cavallo.			
Casa posta alli Cappellari affittata	sc.	154	20
Due Orti posti nel recinto di S. Vitale affittati a Nicola Lugara	sc.	95	
Giardino ed Orto di Casa coltivato per conto proprio dannua rendita circa	sc.	452	
Canoni attivi.			
Canone annuo di sc. 5. dovuto dal Cittadino Cornovaglia sopra un' Orto e Vigna a SS. Gio. e Paolo	sc.	5	
Altro di baj. 90. dovuto dal sudetto come sopra	sc.		90
Canone annuo di baj. 30. dovuto dal Cittadino Cornovaglia sopra una Casetta a SS. Gio. e Paolo	sc.		30
Altro di baj. 36. dovuto dal Cittadino Pallavicini sopra un Canneto fuori di Porta Latina	sc.		36

	Frutt.	*annue*
Altro di sc. 1. 93. e mezzo dovuto dalli Cittadini Pietro, e Fratelli Lazzarini sopra una Vigna fuori Porta S. Paolo sc.	1	93½
Altro di sc. 5. 85. dovuto cioè sc, 1. in cont. sc. 4. 85. valuta di Barili 4. Mosto dovuto dal Citt. Muti sopra una Vigna e Canneto fuori Porta S. Gio. sc.	5	85
Altro di sc. 2. 40. dovuto dal Cittad. Michele Bondus sopra una Vigna posta fuori Porta S. Gio. sc.	2	40
Altro di sc. 7. 50. dovuto dagl' Eredi Flori sopra altra Vigna in d. luogo sc.	7	50
Altro di sc. 4. 80. valuta di Barili 4. Mosto dovuto dal Citt. Francesco Listrico sopra una Vigna fuori Porta S. Paolo sc.	4	80
Altro di sc. 2. 92. ½ valuta di Barili 2. e un quarto Mosto dovuto dalla Cittadina Vittoria Salandri sopra altra Vigna in d. luogo sc.	2	92½
Canone annuo di sc. 9. 60. valuta di Barili 8. Mosto dovuto dal Cittadino Mattei sopra una Vigna incontro la Chiesa de' SS. Gio. e Paolo sc.	9	60
Altro di sc. 4. 80. valuta di Barili 4. Mosto dovuto dai Cittadini Fratelli Mosca sopra una Vigna fuori Porta Maggiore sc.	4	80
Altro di sc. 7. 20. valuta di Barili 6. Mosto dovuto dal Cittadino Bolognetti sopra una Vigna fuori di Porta Pia sc.	7	20
Censi attivi.		
Censo di sc. 750. dovuto dai Citt. Rilli Orsini sc.	22	50
Altro di sc. 1700. dovuto dai Canonici della Pace sc.	44	20
Altro di sc. 3000. dovuto dai Sacerdoti della Congregazione della Missione di Ferrara sc.	90	
Altro di sc. 600. dovuto dalli sud. come sopra sc.	16	20
Altro di sc. 300. residuale dovuto da Cristofaro, e Fratelli Calabresi sc.	9	75
Altro di sc. 1000. dovuto dalli Sacerdoti della Congregazione della Missione di Subiaco sc.	30	
Censo di sc. 400. dovuto dalli Sacerdoti della Congregazione della Missione di Forlì sc.	12	
Altro di sc. 150. dovuto dalli Sacerdoti della Congregazione della Missione di Fermo sc.	4	35

Frutt. annuo

Altro di sc. 16. 80. dovuto dalli Sacerdoti della Casa della Missione di Fermo sc. 50

Altro di sc. 450. dovuto da Alessandro Lauretti sc. 13 50

Altro di sc. 200. dovuto dalla Casa della Missione di Macerata sc. 6 60

Altro di sc. 300. dovuto dalli PP. Domenicani della Mendola sc. 11 10

Beni spettanti al soppresso Convento de' Carmelitani Scalzi della Congregazione di Spagna in S. Anna alle quattro Fontane.

Censo di sc. 240. dovuto dalli PP. del SS. Redentore detti Lignoristi in S. Giuliano ai Monti sc. 7 20

Nicola Castelli Amministratore Generale de' Beni Nazionali

Tommaso Lucchi Segretario.

N°. 366.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Dipartimento del Cimino

Terza Nota de' Beni finora stimati dai Periti Agrimensori Romani, e da vendersi a norma in tutto della Legge dei 5. Germile.

Beni ex-Camerali situati nel Territorio della Tolfa Cantone di Corneto

TEnuta denominata Colle di mezzo accordata già a più Emfiteuti, confinano le Tenute chiamate Fontana Inversa, Rocchette, Granciare, Casale, e Freddara.

Prima porzione in Contrada Poggio Felcioso lavorativa, Sterposa, e Macchiosa con commodo dell' acqua della Fonte del Giglio, che con la deduzione del Pascolo estivo a favore della Comune della Tolfa, come pure del diritto del taglio della legna per il Carbone, e per l' Arsenale di Civitavecchia di Rub. 60. stimata sc. 3225.

Altra porzione denominata Colle di Mezzo compresa una parte di Terra già degl' Eremiti espulsi lavorativa, Macchiosa, prativa di recente, ed anche vestita in parte con alberi di Albucci, e Frutti, che dedotto il diritto del Pascolo estivo, e l'altro del taglio come sopra di R. 132. 2. stimata sc. 8776. 40.$\frac{1}{7}$

Altra Tenuta Vocabolo Valle Cardosa, e Quartaccio, seminativa, e Macchiosa confinano i Monti di Santa Catarina, la Bandita grande, e la Tenuta di Casale, che dedotto il diritto

del pascolo estivo, e del taglio come sopra riservato sopra Rub. 266. Quarte 3. Scorzi 3. di R. 386. 3. 3. stimata sc. 26011. 17.

Altra Tenuta denominata Casale, Freddara, e Freddarola, confinano la Tenuta di Prato Rotatore, Maggiorana, Valle Cardosa, e Monte Cupellaro, lavorativa, e Macchiosa con il comodo dei Trocchi in Freddarola, oltre la sorgente non allacciata nel Lascone di Freddara, che con deduzioni del Pascolo, e taglio della legna come sopra di R. 332. 2. 1. stimata sc. 20442. 82. ÷

Altra Tenuta detta Bandita grande confinano le Tenute denominate Granciare, Monti di S. Catarina, Casale, e Colle di Mezzo compresa la Macchia detta di Monte Janni con Sorgente della Caponera, oltre i Trocchi, lavorativa, e macchiosa, anche di Mezzagna, che con deduzione del pascolo estivo, e del taglio della legna come sopra di Rub. 512. 1. 3. stimata sc. 30632. 72.

Altra Tenuta denominata Valle Ascetta, e Monte Pallarese lavorativa, e macchiosa, confinano li Territori di Rota, e di Monterano, e le Tenute dette Pantanella e Sconfitta, che dedotte le servitù del Pascolo, estivo, e taglio della legna come sopra di Rub. 344. 2. 2. stimata sc. 16723. 44.

Altra Tenuta denominata Valle Gioncosa, e Monte Castagnano lavorativa, e Macchiosa, confinano, il Territorio di Rota Valle Ascetta Pantanella, e Campo di S. Lucia, che con la deduzione delle servitù come sopra di Rub. 146. 3. stimata scudi 8908. 39.

Altra Tenuta detta Monte d'Acquatosta macchiosa, confinano il Territorio del Sasso, e le Tenute di Sant' Ansino, Pantanella, e Sconfitta, che con la deduzione delle servitù come sopra Rub. 186. 1. 2. stimata sc. 6057. 19.

Altra Tenuta denominata Pantanelle, Sconfitta, e Carbonare, lavorativa, e Macchiosa, confinano le Tenute Val Gioncosa, Valle Ascetta, Campo di Santa Lucia, con il dipartimento del Tevere, che con la deduzione delle servitù come sopra di Rub. 295. 3. 3. stimata sc. 24728. 64.

Altra Tenuta denominata Monte di Santa Catarina Macchiosa, confinano le Tenute dette Pantanelle, Sconfitta Fossatelforte, Bandita Grande, e con il detto Dipartimento del Tevere, che con deduzione di servitù come sopra di Rub. 245. 3. stimata sc. 15318. 59. ÷

Altra Tenuta detta Manicon d'Ascetta, e Capannone, confinano il Territorio del Sasso, Sant' Ansino, e Monte dell' Acquatosta con fontanile lavorativa, e Macchiosa, che con deduzione delle servitù come sopra R. 304. 3. 2. stimata sc. 17831. 81.

Altra Tenuta detta delle Granciare lovorativa, e Macchiosa, confinano la Bandita grande, in Campo di Santa Lucia, e Tenuta di Colle di Mezzo, con Fabrica di Magazzeno, Stanze, Cucina, e con l'uso del Fonte del Giglio, e delli Trocchi alla Fontanaccia, che con deduzione di servitù come sopra di R. 141. 1. 1. stimata sc. 7942. 89.

Altra Tenuta denominata della Chiaruccia lavorativa, Macchiosa, prativa, sodiva falciativa, ed anche Macchiosa Cedua con comodo di Fontanile, sebbene il secondo non peranche terminato, e con macera lungo la Strada, e Staccionata nel sito delle piane, confinano il Mare Mediterraneo, il Territorio di Civitavecchia, salvi &c., che con deduzione del pascolo estivo come sopra e del taglio della legna per la fascina dei Forni di Civitavecchia Rub. 376. 3. stimata sc. 28262.49. ÷

Niccola Castelli Amministratore Generale de' Beni Nazionali
Tommaso Lucchi Segretario.

N.° 367.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana
Dipartimento del Cimino
Seconda nota de' Beni finora stimati dai Periti Agrimensori Romani, e da vendersi a norma in tutto della Legge dei 5. Germile.
Beni Ex-Camerali situati nella comune di Castelnuovo di Porto.

PAlazzo composto di più piani con Cisterna nel mezzo, Cantina, ed altri comodi sc. 1000.

Forno nella Piazza incontro detto Palazzo con Stufa, ed altri comodi compresa l'abitazione delli Ex-Governatore sc. 500.

Tre Stalle con Fienili sopra nella Piazza delle Fornaci sc 160.

Due Forni a Soccio situati il primo nella strada del Cavone, il secondo nel sito detto il Camerino sc. 900.

Fabrica con due granari uno inferiore, e l'altro superiore fuori della Porta del Paese sc. 250.

Altra dell'antica Osteria della Posta sulla strada Romana vecchia con più Camere, Stalloni, Fienili, Rimessa sc. 1100.

Due Mole a Grano fuori della comune sc. 1200.

Terreno in Contrada Montefiore in vocabolo il Giardino, confina il Cittadino Ghislieri, salvi &c. Rub. 8. stimata sc. 1400.

Altro nella medesima Contrada vocabolo il termine confinano il Cittadino Caproli salvi &c. di Rub. 2. 2. stimata sc. 336. 50.

Altro in Contrada Valle lunga, confinano la Tenuta di Ripalta, salvi &c. di Rub. 10. 3. stimata 374. 86.

Altro prativo in Contrada Monte fiore vocabolo la Trocca, confinano li Beni Mucciali, Strada Romana, salvi &c. di Rub: 3. stimata sc. 600.

Altro prativo in vocabolo li Prati grandi, confinano la Tenuta di Ripalta, salvi &c. di Rub. 8. stimata sc. 1600.

Si nota che dagl' anzidetti Fondi è stato dedotto il jus pascendi a favore della Comune.

Beni Ex Camerali della Comune di Castel S. Elia.

Fabrica contigua alla Chiesa ex-Camerale con Granari inferiore, e superiore, Tinelli, ed altri comodi sc. 500.

Stalla isolata della Porta del Castello detta da Piedi sc. 50.

Due piccole Grotte, la prima in Contrada S. Sebastiano, la seconda sotto la Chiesa sc. 20.

Mola nuova a Grano situata nel Rio Vicano sc. 4500.

Terreno in Contrada S. Lorenzo, confinano la Tenuta franca di Nepi, salvi &c. di Rub. 16. 3. stimata sc. 837. 50.

Altro in detta Contrada, confinano il Territorio di Civita Castellana salvi &c. di Rub. 14. 2. stimata sc. 725.

Altro sterposo in vocabolo il Pizzo di tre Ponti, confinano il Fosso di Majura, salvi &c. di Rub. 4. stimata sc. 180.

Altro in vocabolo le Mandre di Pazzano, confinano li Cittadini Giuseppe Dei, salvi &c. di Rub. 4. 3. stimata sc. 237. 50.

Altro in detto vocabolo confinano li Beni di Antonio Comizi, salvi &c. di Rub. 3. 1. stimata sc. 195.

Nota che da suddetti Terreni resta dedotto il jus pascendi:

Capitale di risposte attive alla 5. 6. 7., ed 8. che si pagano dai Possessori dei Beni nel suddetto Territorio sc. 17663.

Altro per il diritto di vendere annualmente le Bandite nelle Contrade Selvedischi, Tevolaro, Metterano, e Pizzo sc. 1750.

Beni ex-Camerali situati nel Territorio dell'Isola Farnese.

Tenuta confinante col Territorio, e Strada di Formello, con quello dell'Isola, colle Tenute del Pino, Olgiata, salvi &c. arativa, prativa, sodiva, con Macchia Cedua, e con Terreni

annessi di superficie, Vignati, Olivati, ed Ortivi della quantità in tutto di Rub. 443. stimata sc. 58278. 50.

Con la deduzione del pascolo estivo appartenente agl' Individui del Comunale.

Palazzo composto di Pianterreno, e piano superiore con Sala grande, Galleria, e più Camere, Cisterna nel mezzo, granaro, tinello, casciera, stalla, gallinaro, ed altri comodi sc. 2200.

Forno prossimo alla porta del Castello con stufa, stanze superiori per comodo de' Farinari, e Frulloni, legnara, ed altro sc. 220.

All' incontro, Fabrica ad uso di Osteria, e Pizzicheria con Cantina, grotta, ed altri comodi sc. 250.

Cascina ad uso di Fienile incontro la Rocca con stallone contiguo per uso de' Bovi sc. 700.

Mola a grano fuori del Castello situata nel fosso dell' Isola sc. 3000.

Osteria situata nella Strada Consolare di Viterbo chiamata del Fosso con Stallone a volta, Fienilessa con suo piano superiore composto di un Salotto, e num. 5. Stanze, e di altri comodi, specialmente di Fontanile sc. 3000.

Beni ex-camerali situati nel territorio di Torrita.

Terreno lavorativo relitto del Fiume Tevere in vocabolo Isolotto, confinano li Beni del Cittadino Melchiorri, ed il Fiume, salvi &c. di Rub. 7. stim. sc. 875.

Altro relitto come sopra in vocabolo Galantino di Rub. 3. 3. sc. 117. 19.

Altro simile sterposo, confinano li Beni del Cittadino Melchiorri, il Fiume Tevere, Salvi &c. di Rub. 3 sc. 45.

Beni ex-camerali situati nel territorio di Filacciano.

Terreno sterposo relitto del Tevere in parte paludoso confinante da tutti i lati con lo stesso Tevere di R. 5. sc. 200.

Altro lavorativo relitto come sopra di Rub. 3. sc. 45.

Beni ex-camerali situati nel Territorio di Ponzano.

Terreno relitto del Tevere in vocabolo l' isolotto, confinano lo stesso Tevere, li beni Ex-Abbaziali di Rub. 2. 1. sc. 150.

Altro sterposo relitto come sopra confinante il Tevere, il Cittadino Cecchi, salvi &c. di Rub. 3. sc. 150.

Altro sterposo relitto come sopra confinano il Tevere, il Cittadino Moscatelli, salvi &c. di R. 1. 1. sc. 75.

Beni Ex-camerali situati nel Territorio della Tolfa.

Tenuta denominata Prato Cipolloso, confinano le Tenute di Casale, Prato Rotatore, Castrica, e Maggiorana, salvi &c. lavorativa, prativa, e macchiosa cedua, anche con qualche Albero da Costruzione, con Fontanile, e Casetta, che con la deduzione del pascolo estivo a favore della Comune unitamente a quello del Possessore, del Diritto del taglio della Legna a Carbone riservato per l'Arsenale di Civita Vecchia, e non calcolati li miglioramenti fatti dall' Emfiteuta R. 207. sc. 13165. 94.

Altra denominata Fontana inversa detta di sopra per la divisione fattane, confinano Fontana inversa di sotto, le Tenute delle Rocchette, e del Colle di mezzo con Fontanile in comune con detta seconda Porzione, prativa, e Macchiosa cedua con Alberi da Costruzione di R. 91. e un quarto che con deduzione del pascolo estivo a favore della Comune, e del taglio della Legna a Carbone riservato pe Civitavecchia R. 91. 1. sc. 3899. 68. $\frac{1}{4}$

Altra detta Fontana inversa di sotto, che confina come sopra salvi &c. con Fontanile comune come sopra, seminativa, sodiva, Macchiosa cedua, con Alberi da Costruzione per Civitavecchia di R. 110. e trequarti che con deduzione del pascolo estivo, ed altro come sopra R. 110. 3. sc. 6354. 06. $\frac{1}{1}$

Altra detta della Maggiorana, e Quarticciolo confina col Territorio di Civita-vecchia mediante il fosso di Merangone, e colle Tenute denominate Casale, Freddara, Prato Cipolloso, salvi &c. seminativa, sterposa con alberi sparsi, e Macchiosa della quantità di Rub. 233., che colle deduzioni come sopra Rub. 233. sc. 15920.

Beni ex-camerali situati nell' Agro della comune di Civitavecchia.

Tenuta denominata Ferrara de' Bovi confinano il Territorio della Tolfa, la Strada publica, la Tenuta del Zanfone, salvi &c. lavorativa, Sterposa, e Macchiosa cedua con Alberi da Costruzione di Rub. 358. Quarte 2. e Scorzi 3. colla deduzione del jus pascendi estivo a favore della Comune unitamente ai Bestiami del Possessore, e colla deduzione altresì del dritto a norma del Turno per la fascina delli Forni di Civitavecchia, esclusa la deduzione degl' annui scudi 165. che si pagavano a quella Comune R. 358. 2. 3. sc. 23524. 76.

Altra detta la Banditella del Principe compresa nei così detti tredici quartucci, confinano la Tenuta detta Prato Cipolloso,

l' altra di Santa Marinella salvi &c. lavorativa, sterposa, sodiva con degl' Olivi, e Prativa di Rubbia 43. e misurelle 3., che senza comprensione dei miglioramenti, senza la deduzione dell' annuo Canone di Scudi 21. 52. a favore della Comune di Civita Vecchia R. 43. 3. sc. 3070. 48. due terzi.

Nicola Castelli Amministratore Generale de' beni Nazionali
Tommaso Lucchi Segretario.

N.° 368.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana
Dipartimento del Cimino
Prima Nota de' Beni finora stimati dai Periti Agrimensori Romani, e da vendersi a norma in tutto della Legge del 5. Germile.

San Savino *Toscanella*

TEnuta Ex-Camerale confinante con li Territorj di Viterbo, Marta, Capo di Monte, e Tenuta di Pantalla, con Casale, Granaro, Stanze da Ministro stimata con la deduzione di tutti i pesi R. 930. 3. sc. 51895. 83. $\frac{1}{1}$

Carcarella *Toscanella*

Altra Ex-Camerale confinante con la Tenuta di Montebello, il Fiume Marta, Salvi &c. con Casale fabricato recentemente, Granaro, Stalla, Stanze per Famiglia, Abitazione da Ministro, Casaletto Vecchio, e Fontanile, con la deduzione dello stesso mantenimento di Casale, e Fontanile, e con la comprensione di porzione del Palazzo Ex-Camerale in Toscanella con altri due. Granaro, tre stanze, Cantina con Grotte, metà del Salone con due Camere verso la piazza del Duomo, ed altri comodi. R. 724. sc. 85630.

Pian d'Arcione *Toscanella*

Tenuta Ex-Camerale confinante il Fosso Arrone, e la Roccaccia di Corneto con Casale, Magazeno, Fontanile ed altri comodi stimata con a deduzione di tutti i pesi, e dello stesso mantenimento del Fabricato. R. 319. sc. 30900. 42. $\frac{1}{1}$

Poggio Martino *Toscanella*

Tenuta Ex-Camerale unita alla suddetta di Pian d'Arcione stimata a solo pascolo d'Inverno con la deduzione come sopra. R. 172. sc. 11180.

Castel Ghezzo ed Annessi *Toscanella*

Tenuta Ex-Camerale stimata a puro pascolo d'Inverno co-

me sopra, e con la deduzione di ogni peso. R. 290. sc. 15950.

Monte Bello unitamente ai terzi Ex-Camerali per il solo pascolo *Toscanella*

Tenuta confinante con l'altra della Carcarella, la Roccaccia di Corneto, ed il Fiume Marta con Casali, Granaro, Fontanili, ed altri comodi divisa in quattro parti come siegue cioè Prima Parte di Monte Bello. R. 565. 2. 1.

Prima Parte dei Terzi Ex-Camerali a solo pascolo. R. 150.

Con deduzioni come sopra. R. 715. 2. 1. sc. 63092. 03. e un quarto.

Seconda Parte di Montebello. R. 235.

Seconda Parte de' Terzi Ex-Camerali. R. 140. 1. 2.

Con deduzioni come sopra. R. 375. 1. 2. sc. 27629. 95.

Terza Parte di Monte Bello. R. 335.

Terza Parte de' Terzi Ex-Camerali. R. 140. 1. 2.

Con deduzione come sopra. R. 475. 1. 2. sc. 35734. 1. ÷

Quarta Parte di Monte Bello. R. 235.

De' Terzi Ex-Camerali. R. 140. 1. 2.

Con deduzione come sopra. R. 375. 1. 2. sc. 28108. 93. e un quarto.

Castrica *Tolfa*

Tenuta Ex-Camerale confinante con le altre Tenute Ex-Camerali Selciata, Prato Rotatore, la Spiaggia del Mare, salvi &c. pascoliva, e cedua a legna da Carbone, oltre una quantità di Alberi Matricini. R. 140. 4. sc. 14050.

Civitavecchia

Magazeno Ex-Camerale prossimo al sito denominato la scaletta, che dalla Città cala al porto sotto il nuovo Teatro confinante con la scala del medesimo, e dall' altro incontro con lo Stallone degl' Eredi Graziosi sc. 947. 14.

Altro Magazeno contiguo al medesimo sc. 958. 60. ÷

Beni Ex-Camerali nella Terra, e Territorio di Vallerano

Castagneto da frutto in Contrada Fontedoro confinante con li beni Martinozzi salvi &c. dedotto il pascipascolo della Comune. R. 1. sc. 13. 50.

Casa in vocabolo la Selvotta confina col Territorio di Fabrica dedotto il pascipascolo come sopra. R. 1. 2. sc. 6. 75.

Castagneto in vocabolo Palanzano confinante con gl' Eredi Falaschi, dedotto il pascolo come sopra. R. 2. sc. 27.

Altro in vocabolo il termine tondo confinante il Cittadino Janni, dedotto &c. R. 1. 2. sc. 63. 75.

Altro in vocabolo Forchi confinante la Compagnia del Rosario con Cacchiara di Castagni unita al medesimo dedotto &c. R. 1. 3. sc. 49. 03.

Terreno lavorativo in vocabolo Monte S. Angelo confinante con Vittore Purchiaroni con cacchiara di Castagna annessa, dedotto &c. R. 1. 2. sc. 73: 31. ÷

Castagneto in vocabolo Lantera confina la Chiesa del Ruscello dedotto &c. R. 1. 1. 3. sc. 361. 31.

Diritto di risposte attive in generi diversi, che ridotti a moneta fanno annui scudi 323. 80. stimati sc. 6476. 01.

Sopra i Canoni a contanti di annui sc. 27. 88. e un quinto sc. 557. 66.

Casa in Contrada la Norcineria con Tinello, e Fienile scudi 240.

Cantina in Contrada la Strada della Pieve con Vasca, ed altri comodi sc. 100.

Granaro in contrada la Strada sopra le Cellare sc. 100.

Forno a Soccio in contrada S. Vittore per metà sc. 560.

Altro forno a Soccio in contrada S. Andrea parimenti per metà sc. 360.

Mole a Grano, la prima detta della Lega, l'altra grotta prigione sc. 8000.

Casa attaccata alla Chiesa di S. Andrea sc. 450.

Beni Ex-Camerali nella Comune di Canepina

Castagneto a Cacchiara in vocabolo Cava confina Giacomo Anguillara, salvi &c. di R. 1. 1. 3. sc. 43. 12. ÷

Altro simile vocabolo il Fosso Grecile confinanti i PP. Carmelitani. R. 1. 3. 1. 1. sc. 219. 37. ÷

Altro simile in vocabolo la Mattella confinante con il suddetto Giacomo Anguillara. R. 1. 1. sc. 7. 03.

Altro in vocabolo Casa gioja. R. 3. sc. 4. 12. ÷

Altro da Frutto gentile in vocabolo S. Giovenale R. 2. 2. sc. 21. 87. ÷

Altro come sopra in vocabolo Vale Turazzano R. 1. 1. 1. sc. 39. 37. ÷

Altro come sopra in vocabolo Monte Pizzo R. 2. sc. 20. 62. ÷

Altro come sopra in vocabolo Formoni R. 1. sc. 32.

Altro simile in vocabolo Casa gioja R. 1. 3. 1. sc. 31. 72.
Altro a Cacchiara in vocabolo Pantaniccia, o Fontana Secca R. 3. 1. 3. sc. 412. 50.
Altro come sopra in vocabolo S. Giovenale R. 2. 2. sc. 80.
Altro simile in vocabolo i Formoni R. 1. 1. 3. sc. 124. 24. ÷
Altro simile in vocabolo Puntone del Nivoli R. 1. 3. 3. sc. 71. 68. ÷
Altro simile in vocabolo Poggio Melone R. 7. 1. 2. sc. 686. 72.
Altro in vocabolo Formoni confina Luigi Petti R. 1. 3. sc. 11. 37. ÷
Altro simile in detto luogo confinanti i Carmelitani R. 4. 1. sc. 91. 87. ÷
Altro in vocabolo S. Giovenale R. 1. sc. 2. 15. ÷
Altro in vocabolo la Cordella R. 1. sc. 8. 62. ÷
Altro in vocabolo S. Giovenale R. 1. 3. 1. sc. 62. 53.
Altro in vocabolo Pantaniccio R. 1. 2. 1. 2. sc. 181. 69.
Altro in vocabolo Semisugola R. 2. 3. 1. sc. 73. 82. ÷
Altro in vocabolo Paruparo R. 3. 1. 3. sc. 125. 19.
Altro in vocabolo Valle Sciarpellone R. 1. 2. 3. sc. 66. 65.
Cesa in vocabolo Vallecupa R. 1. 1. 1. 3. sc. 19. 03.
Altra in vocabolo Puntone de' Nivoli R. 3. 2. sc. 3. 50.
Altra in vocabolo Poggio Melone, o sia Valle Lumaca R. 1. 2. 2. sc. 32. 50.
Altra in vocabolo Poggio Melone confinano i Beni della Comune R. 1. 3. sc. 11. 87. ÷
Altra parte prativo parte camporile in vocabolo Cavaspina R. 10. 1. 3. sc. 521. 87. ÷
Altro Canepinato in vocabolo Sermisugola R. 1. 3. 1. sc. 53 31.
Altra in vocabolo Fontana del Vao R. 3. 3. 3. sc. 30. 93.
Altro in vocabolo Ara di Spaziana R. 3. 1. sc. 2. 44.
Altra in vocabolo Cinciribelli R. 2. 1. 3. sc. 7. 31.
Altra in vocabolo Coste del Fraticello R. 3. 3. 2. sc. 9. 69.
Lavorativo in vocabolo Valle Siarpellone R. 1. 2. sc. 16. 31.
Cesa in vocabolo sudetto R. 1. 2. 3. sc. 4. 22.
Altra in vocabolo Vallecupa R. 3. 1. sc. 2. 03.
Castagneto gentile in vocabolo le greppo del Cesareto R. 1. 2. 3. sc. 52. 31.
Altro in vocabolo Sasso della Menica R. 2. sc. 33. 62. ÷
Altro in vocabolo Perella R. 3. 1. sc. 224. 25.

Altro in vocabolo Poste di Minello con simile a Cacchiara R. 2. 3. 1. sc. 81. 90. ÷

Altro simile a Cocchiara in vocabolo Francina R. 1. 1. sc. 29. 75.

Altri simili in vocabolo Valle S. Maria R. 1. 1. sc. 34. 53.

Altro gentile, e Cacchiate in vocabolo Francina R. 1. 2. 2. sc. 162. 06.

Altro in vocabolo Tezzano a cerchiara R. 1. 1. sc. 10.

Altro simile in vocabolo Acquarolo R. 3. sc. 6. 37.

Cocchiara in vocabolo Cavorce R. 3. 1. sc. 26.

Altra in vocabolo Vado del Moscatello R. 2. 2. sc. 280. 30. ÷

Altra in vocabolo Acquarolo R. 2. 2. sc. 17. 81.

Altra in vocabolo l'aretta del Corviano R. 3. 2. 2. sc. 112.37.

Altra in vocabolo la Perella R. 1. 1. 1. sc. 174. 65. ÷

Altra in vocabolo Coste di Minello R. 2. sc. 69.

Casa in vocabolo Vado del Moscatello R. 3. 2. sc. 93. ÷

Canepina in vocabolo S. Vito con altra in vocabolo Valle del Pero R. 1. 1. sc. 31. 24. ÷

Sodivo in vocabolo Valle Tacona con altro simile in vocabolo Pian di Selva, altro in vocabolo Cesa, e Cesa in vocabolo Saunito R. 1. 1. 3. 2. sc. 77. 60. ÷

E' da notarsi, che da tutte le sopradette partite è stato tolto il jus pascendi & lignandi a favore della Comune

Diritto attivo di risposte annue in grasce sopra num. 51. Possidenti, che formano annui scudi 26. 72. ÷ stimat. sc. 534.50.

Altro sopra num. 17. Possessori di altrettante Cantine nel Castagneto in vocabolo Greppe a baj. 20. per ciascheduno stimat. sc. 68.

Altro sopra gl' annui sc. 10., che paga la Comune per la servitù del Prato della legna di stender panni, ed imbiancar Tele sc. 200.

Altro per Canoni attivi sopra varj possidenti di Terreni in annui sc. 15. 85. sc. 317.

Altro sulla risposta annua che paga la Comune alla Ex-Camera a titolo di Sussidio, e Livello Camerale in annui scudi 101. 20. sc. 2024.

Mola da Grano nel Prato della lega, o sia Contrada le Casette con gorga ivi contigua per macerar Canape, Orticello, e Stalletta sc. 1600.

Diritto di Livello Attivo di annui sc. 1. 70. sopra le due Stanze in Contrada il Poggio ritenute da Felice Colomba sc. 34.

Casa in Contrada Porta Piaggia di una Stanza sc. 40.

Altra simile in Contrada il Castello sc. 40.

Stalla in Contrada Vale Rio sc. 70.

Cantina in detta Contrada sc. 18.

Sito da risarcirsi a Stalletta nella Piazza del Castello sc. 5.

Beni Ex-Camerali nella Cemune di Corchiano

Terreno Cerquato in Contrada Caprigliano vocabolo Sergiovenale, confinano li Beni degl' Eredi Celestini, salvi &c. di R. 2. sc. 25. con la deduzione del jus pascendi.

Altro in detta Contrada ristretto vocabolo Pian di Castiglione, confinano il Cittadino Benedetti, gl' Agostiniani, salvi &c. di R. 1. sc. 150.

Capitale di Risposte attive in generi nei seguenti Quarti

Quarto di Abbiano sc. 5571. 28.

Quarto di Capigliano sc. 7068. 33. ÷

Quarto di Fratta sc. 3480. 67.

Quarto di Vantigliano, e Fallarese sc. 1575. 92.

Rocca situata in detta Comune di due piani con molte stanze, Granaro, Stalla, Fienilone, ed altri commodi sc. 680.

Casa, e Forno in Contrada detta del Forno sc. 370.

Beni Ex-Camerali nel Territorio della Comune di Nepi

Terreno ritenuto dal Cittadino Rischia Fiumara in vocabolo Rocca dentro le stesse mura della Comune porzione vignato, e porzione ad Orto a Pantano con acqua perenne, e sua Vasca di R. 1. 3. sc. 700.

Niccola Castelli Amministratore Generale de' Beni Nazionali.

Tommaso Lucchi Segretario.

N.° 369.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Dipartimento del Cimino

Prima nota de' Beni ex-Communitativi finora stimati dai Periti Agrimensori Romani, e da vendersi a norma in tutto della Legge dei 5. Germile.

Beni situati nella comune di Canino Cantone di Toscanella.

MAcchia detta de' Bovi vestita d'Alberi, ed in parte, anche da costsruzione, di Rubbia 267., e quarte due; *de-*

dotto il diritto del pascolo a favore dei Padronali dei Bestiami, e calcolata in capitale alla Comune l'annua prestazione dei medesimi unitamente al Fondo, e Capitale della stessa Macchia Rubbia 267. sc. 10540.

Terreni Seminativi nei Vocaboli il Sugaratello, e Monti, sulli quali spetta alla Comune non meno il pascolo, che affitta, che le risposte a grano dai rispettivi lavoratori di Rubbia 473. 2. sc. 52085.

Diritto di esiggere dalli Bovattieri in luogo del pagamento alla Dogana annui sc. 41. per il pascolo dell'erbe estive sopra le Macchie Pian de Pozzi, e Doganelle della quantità di Rubia 129. quarta 1. e scorzo 1. senza calcolare il diritto Attivo di pascolo sù dette Macchie a favore dei detti Bovattieri Rubia . . . sc. 420.

Terreno Seminativo denominato il Cerro Sugaro di Rubbia 95., e quarte 2. sul quale esigge la Comune le risposte in grano dai lavoratori Rubbia 95. 2. sc. 7640.

Macchia detta del Lascone soggetta ai dritti di pascere, e tagliare legna a favore del Popolo, e questi dedotti Cubbia 55. 2. 1. sc. 2778. 12$\frac{1}{2}$

Terreno Olivato Vocabolo Vallecchia di Rubbia 1. sc. 40.

Capitali de Canoni, o siano Livelli attivi di detta Comune

Sopra Andrea Ciuffi per Canone di un Terreno Olivato, e Vignato vocabolo Vallecchia di annui sc. 6. 10. R. o. sc. 122.

Sopra Lorenzo Grassini per Canone simile di annuo scudo 1. 20. R. o. sc. 24.

Sopra Domenica Morettini per Canone simile di sc. 1. 90. R. o. sc. 34.

Sopra Gio: Battista Micinelli per Canone simile di baj. 20. R. o. sc 4.

Sopra Niccola Ciuffi per Canone simile di baj. 10. R. o. sc. 2.

Sopra Pietro Spaccietti per Canone simile di sc. 1. 20. R. o. sc. 24.

Sopra Vincenzo Neassi per annuo Canone di scudo 1. 04. R. o. sc. 20. 80.

Sopra i Fratelli Moriconi per Canone simile di scudo 1. 60. R. o. sc. 32.

Sopra Niccola Ciuffi per Canone simile di stara 9. e un quarto grano che si considerano a denaro annui sc. 5 78. R. o. 115. 60.

Sopra Lucia di Biagio per Canone simile di baj. 62. e mezzo R. o. sc. 12. 50.

Sopra Gio: Battista Miccinelli per annuo Canone di bajocchi 65. R. o. sc. 13.

Sopra gl' Eredi d' Andrea Caraccini per annuo Canone di baj. 40. R. o. sc. 8.

Beni situati nella Comune di Formello Cantone di Morlupo

Terreno Seminativo vocabolo Selva piana, confinano il Quarto di Monte Aguzzo, il Fosso, e Tenuta di S. Cornelio di R. 35. sc 5565.

Altro Selvato Ceduo in vocabolo la Selvotta, confinano la Tenuta suddetta, altra di Casal di Cevo, e li beni del Cittadino Ghigi di R. 10. sc. o. con la deduzione del pascolo estivo a favore della Comune sc. 1750.

Tenuta denominata la Bandita, confinano la strada di Scrofano li beni del Cittadino Ghigi salvi &c. seminativa, e macchiosa Cedua con la deduzione del jus pascendi, che sul terreno macchioso di R. 43. gode il Popolo di Formello. R. 316, sc. 49057. 50.

Casa situata sulla Piazza incontro la Chiesa del Domo esclusi il Granaro detto il Monte Frumentario ed un Salotto ad uso di Segretario R. o. sc. 400.

Altra Casa incontro al Palazzo ex-Baronale con Botteghe, e Granaro R. o. sc. 700.

Beni situati nella Comune di Vallerano Cantone di Orte

Torreno Camporile in Contrada Grotte prigione, confinano i beni di Pietro Magi, salvi &c. con deduzione di Pascolo a favore della Comune di R. 2. 1. 3. sc. 114. 84.

Altro con diverse piante di Castagno fruttifere in contrada Molesino, confinano i beni della Comune di Vignanello, salvi &c. con deduzione come sopra R. 1. 2. sc. 22. 50.

Castagneto in contrada Palanzano, confinano i Cittadini Spreca, salvi &c. dedotto il Canone di 4. sacchi di Castagne a favore della Ex-Camera, e pascolo come sopra R. 1. 1. 2. sc. 137.

Diritto del Pascipascolo Universale, che annualmente vende la Comune, affidando anche i bestiami Forastieri, esclusi i Ristretti, i Prati, e Castagneti nel tempo che si riguardano i primi per la falce, ed i secondi per il casco, e raccolta delle castagne R. o. sc. 4200.

Simile per il Castagniccio, o sia Pascolo dei Castagneti dopo la raccolta della Castagna a tutto Carnevale R. o. sc. 450.

Forno di Pan venale sotto la Sala del Palazzo della Comune con diverse stanze, ed altri comodi escluso il carcere R. o. sc. 2760.

Forno a Soccio in contrada S. Vittore per metà spettando l'altra alla Ex-Camera R. o. sc. 560.

Altro simile in contrada S. Andrea per metà come sopra R. o. sc. 360.

Osteria fuori della Terra nella strada detta del Poggiolo con Stallone, Fienile, Cantina, Camere, Granaro, ed altri comodi R. o. sc. 500.

Casa Priorale, che forma Torrione delle Mura Castellane, esclusa la Segretaria ed il commodo per le lettere della Posta R. o. sc. 200.

Casa Pretoriale nella Contrada S. Andrea escluse le Carceri R. o. sc. 160.

Stalla sotto la Casa Arcipretale presso la Chiesa di S. Andrea R. o. sc. 40.

Beni situati nella Comune di Caprarola Cantone di Ronciglione

Terreno Seminativo nella Valle di Vico, in contrada Riacci, confinano i Beni del Cittadino Domenico Sardi, salvi &c. dedotto il pascolo a favore della Comune di R. 2.3.3. sc 89.37. ÷

Prato in detta Valle di Vico in contrada li Prati di sopra, confinano i Carmelitani Scalzi, salvi &c. dedotto il pascolo come sopra R. 1. 1. sc. 79. 68. ÷

Terreno seminativo in detta Valle in Contrada Torrita, confinano il Cittadino Flacchi salvi &c. dedotto il pascolo come sopra R. 2. 2. sc. 81. 25.

Altro simile in detta Valle vocabolo le Pantane Vecchie, confinano li Beni de' Carmelitani Scalzi salvi &c. con deduzione di pascolo come sopra R. 3. 1. sc. 83. 75.

Altro simile in vocabolo Campo Bovaro, confinano li Beni Gallesani, salvi &c. con deduzione di pascolo come sopra R. 3. 1. sc. 20. 31. ÷

Altro simile in vocabolo Santa Lucia, confinano li Beni del Beneficio Alleranto, salvi &c. con deduzione di Risposta alla quinta, e del pascolo come sopra R. 2. 1. 3. sc. 24. 37. ÷

Altro simile in vocabolo Canale, con deduzione di Risposta, e pascolo come sopra R. 1. 1. 1. sc. 52. 50.

Altro simile in vocabolo l'Ara del Giardiniere con le stesse deduzioni come sopra R. 2. 1. 1. sc. 23. 12. $\frac{-}{\cdot}$

Castagneto Ceduo in Contrada la Piana di Grassano, confinano li Beni dell' Ospitale salvi &c. con deduzione di pascolo, e jus lignandi a favore del Popolo R. 1. 1. sc. 26. 56. $\frac{-}{\cdot}$

Altro simile in Contrada Patrignone, o sia Mezza Luna confinano il sudetto Ospitale, salvi &c. con deduzione di pascolo come sopra R. 3. 3. 3. sc. 379. 68. $\frac{-}{\cdot}$

Terreno sodivo in vocabolo Cocciale, ove è la servitù del transito per gl' Animali con deduzione come sopra R. 1. 2. 3. 1. sc. 8. 52.

Altro prativo in vocabolo Fontana Spina con deduzione di una soma di Fieno all' anno alla Ex-Camera, e del pascolo fuori di tempo, in cui si riguarda per la Falciatura R. 1. 3. sc. 19. 53.

Diritto di Risposta annua all' Ottava sopra il Campo vocabolo lo Sterpaglio posseduto dal Cittadino Niccola Porcaroli sc. 25.

Canone attivo sopra il Castagneto ritenuto dal Cittadino Pugliesi di annui scudi 1. 40. sc. 28.

Altro che pagano l'Ospitale, ed Ascanio Nardoni in annui baj. 80. sc. 16.

Altro, che pagano gl' Eredi di Pietro Mariotti in annui scudi 2. sc. 40.

Altri sopra la Tenuta detta di Cocciale ritenuta da numero 39. possidenti, che pagano annui scudi 68. 86. $\frac{-}{\cdot}$ sc. 1377. 20.

Diritto del pascipascolo nelli Terreni Ex-Camerali aperti macchiosi, e doganali nei Territorj di Vico, Vasiano, Casa-Maria, e Castellaccio di Rubbia 1893. $\frac{-}{\cdot}$, che gode il Popolo unitamente al jus lignandi, la legna morta, ed infruttifera con deduzione dell' annuo canone di scudi 1100. che si pagava alla Ex-Camera sc. 15870.

Capitale di quattro Grotte in Vico, che si affittano annui scudi 7. 25. sc. 120. 83.

Altro di numero 6. corpi di Fabbriche Urbane, che si affittano annui scudi 20. 80. sc. 346. 66. $\frac{-}{\cdot}$

Canone attivo sopra una Casa all' Aquilone di annuo scudo 1. 30. sc. 26.

Capitale di numero 6. Censi, che importano l'annuo fruttato di scudi 6. sc. 120.

Fabrica ad uso di Osteria situata nella strada maestra, che conduce alla Rocca confinano i Beni di Francesco Moretti salvi &c. composta di tre piani con comodi di Stalla, Tinello, e Cantina sc. 940.

Cinque Forni a Soccio il primo in Contrada il Ponte, altri due in Contrada l'Aquilone, ed altri due in Contrada Porta nuova sc. 2080.

Mola a Grano detta la Mola Vecchia a Retrecine situata nelle vicinanze del Palco con tutti i suoi annessi sc. 1400.

Altra Mola a Retrecine distante da Caprarola circa miglia 3. con piano superiore di una Stanza, e con tutti i suoi annessi scudi 1700.

Fabbrica pubblica della Comune di più piani posta nella Strada maestra vocabolo Ponti, esclusa la Segretaria, ed Archivio, e Sala per la seduta sc. 530.

Pian terreno della medesima, e due altri sotto al piano della Strada, che formano prospetto dalla parte della Valle consistenti in Tinelli, Stalla Cantina, ed altri comodi sc. 924.

Niccola Castelli Amministratore Generale de' Beni Nazionali
Tommaso Lucchi Segretario.

N.° 370.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana
Dipartimento del Cemino
Seconda Nota de' Beni ex-Communitativi stimati finora dai Periti Agrimensori Romani, e da vendersi a norma in tutto della Legge dei 5. Germile.

Beni situati nella comune di Galera Cantone.....

Tenuta denominata la Bandita, confinano le Tenute del Caltrone, Cornazzano, Posta Forana, Santa Maria in Celsano, salvi &c. seminativa, macchiosa Cedua, e con spallette parimenti macchiose compreso il Prato denominato lo *Spedaletto* nel quale però gl' abitanti della comune godono il dritto del Pascolo in tutto il corso dell' anno, che colla deduzione del jus pascendi estivo a favore di quella comune, e del jus lignandi per uso proprio degl' abitanti sulle dette Spallette macchiose, come pure di detto jus pascendi intieramente per tutto l' anno della quantità di R. 100. 3. 3. 2. sc. 11051. 15 $\frac{1}{7}$

Beni situati nella comune d' Ischia Cantone di Valentano.

Tenuta detta della Selva, confinano li Territorj di Valen-

tano, Cellari, e Pianiano, salvi &c. seminativa, ed in parte sterpagliata, e rupinosa, che con la deduzione del pascolo estivo a favore della Popolazione di R.141.2. 1. 2. ÷ sc.11669.45÷

Terreno sodivo sterposo in vocabolo Rimpacana confinano li Cittadini Bevilacqua, Panata, salvi &c. che con la deduzione come sopra, e del mezzo terratico a favore della ex Camera R. 3. 3. sc. 11. 67 ÷

Terreno seminativo in vocabolo Santa Maria confinano la strada pubblica, e la Chiusa de' Frati, che con la deduzione come sopra R. 2. 2. sc. 13. 46.

Macchia detta di Santa Maria, o sia de' Bovi, confinano il Territorio di Farnese, la Macchia del Vepre, salvi &c. che con la deduzione dell' annua corrisposta a favore dell' ex-Camera di una Soma d'Orzo per ogni Bovattiere che v'introduce più di due Bovi; e con l'altra del jus lignandi la legna morta, ed infruttifera, del pascolo estivo, e della facoltà di recider legname per le fabriche d' Edificj proprj, come pure di farvi le Calcare pagando però scudo 1. 10. per ogni Calcara, e di raccogliervi la Ghianda per uso proprio, e per allevare uno, o due Porchetti pagando di Fida baj. 20. per ciascuno R. 94. 1. 2. ÷ sc. 5459. 45.

Terreno macchioso, sterposo in contrada Monte donato, confinano li Beni di Domenico Pazzaglia, il Fosso di Narciano, salvi &c. che colla deduzione dell' annuo Canone di scudo uno a favore del Beneficio di S. Antonio, del pascolo estivo, e jus lignandi, la legna morta a favore del Popolo, e della Fascina per li Forni, come pure del pascolo de' Bovi aratori, e pasciticcio di R.7. 2. 3. sc.443. 23.

Servitù attiva del pascolo sopra le seguenti Bandite, dedotto il pascolo dei Bovi aratori per tutto il tempo dei lavori.

Sulla Bandita detta l' Impacana sc.668.75.

Sulla Bandita detta d'Imtiego sc.3519. 12÷

Sulla altra detta Calabretta sc.2210.

Sulla altra detta di Pantano sc.1482. 50.

Sull' altra detta dell'Acetina sc.1940. 62 ÷

Sull'altra detta di Narciano sc. 637. 37. ÷

Sull' altra detta Valle Vitara sc.1240.

Sull' altra detta Valle Noceta sc.1428. 37. ÷

Sul pascolo estivo delle medesime Bandite, per quanto si esigge dai padronali dei Bestiami sc. 650.

Capitale di Canone annuo di Stare 1., e Quarto 1. ÷ Grano che paga sopra un Terreno il Cittadino Lancia sc.24.40.

Altro simile di Stara 3. che paga il Cittadino Brizi sc.39.30.

Altro simile di annui scudi 8. che paga il Cittadino Baldeschi sc. 160.

Altro di baj. 5. che paga il medesimo sc.1.

Altro simile di scudo 1.50. che paga il Cittadino Farina sc.30.

Altro simile di scudo 1. 50. che paga il Cittadino Edisti sc.30.

Due Botteghe sotto la Casa detta il Palazzo Priorale sc.90.

Bottega, e Stalletta sotto la Casa Pretoriale sc. 60.

Fabbrica del Forno del Pan venale con tutti i suoi annessi, e connessi considerata ad uso di Forno a Soccio sc.1100.

Forno a Soccio nella Piazza della Fontana sc.900.

Altro in contrada Sant'Antonio sc.360.

Altro in contrada la Trinità sc.260.

Edificio dove resta la Pizzicheria sc.180.

Bottega sotto la Casa dei Cittadini Salonni sc. 80.

Fabbricato di più Magazzeni in contrada S. Pietro presso li beni del Convento di S. Rocco sc.500.

Beni situati nella comune di Mantalto Cantone di Corneto.

Terreni di pieno dominio dell' Ex-Comunità dai quali esigge due Rubbia di grano sconcio per ogni Rubbio di Terreno seminato, e quando rimangono incolti rende l' erbatico; e primo in contrada l'Argento, confinano li Beni del Cittadino Alessandrini salvi &c. R.1. 2.2. sc.168.43 ÷

Altro in detto luogo confina la strada pubblica salvi &c. R. 1. 1. 1. 2. sc.201. 56÷

Altro alla Macchia confina il Cittadino Parri, salvi &c. R. 1. scudi 30.

Altro in detto luogo confinano li Cittadini Parri, e Castiglioni R.2.3. 2. sc.345.

Altro ivi confinano detto Castiglioni, e l'Ospitale R. 1. 1. 2. 2. sc. 154. 68 ÷

Altro in detto Luogo confinano li detti Castiglioni, e Parri R. 3. 2. sc.363. 75.

Altro in detto Luogo, confinano li suddetti &c. R. 1. 2. 1.2. sc. 191. 25.

Altro ivi confinano il Cittadino Salonni, e l' Ospitale salvi &c. R. 10. sc.1200.

Altro in vocabolo la Manferrana, confinano il Cittadino Pascucci, e la Strada di Corneto, salvi &c. R. 8. 1.910.93. $\frac{1}{4}$

Altro ivi confina la detta Strada, e l'ex-Camera R.4. 3. 2. sc. 505. 25.

Altro in vocabolo Martinella confinano il Cittadino Alessandrini salvi &c. R.1.1. sc.121. 87 $\frac{1}{2}$

Altro ivi, confinano li Cittadini Bruni, e Cipolloni R.... 1. sc. 32. 50.

Altro ivi, confinano li Cittadini Alessandrini, e l'Ospitale R. 1. 1. sc. 138. 12. $\frac{1}{2}$

Altro ivi, confinano l'Ospitale, ed il Cittadino Candelori R. ... 3. sc. 112. 50.

Altro ivi confinano li Cittadini Alessandrini, e Brancacci R. 2. 1. 3. 2. sc. 296. 25.

Prato per il solo diritto della Falce, con facoltà di seminarlo R.6. sc.1080.

Altro simile alla Marina R. 0... 1. 1. sc.56. 25.

Altro a Cupellaro nella macchia Banditella parte prativo, e parte sterposo R. ... 1. sc.17. 50.

Ortivo alla Fontana Vecchia sotto Montalto R.0.0.0.3.sc.18.75.

Altro in detto sito R. 0. 0. 1. sc 25.

Residuo della Macchia Banditella non conceduto a Canone escluso il Mandrione unito a Campo morto, e non comprese Rub.19. 0. 2. in quattro mandre, che si godono gratis dai Cittadini possessori di Bestiame, e con deduzione del pascolo libero per i Bovi Aratori, del dritto di tagliarvi fascina per il Forno del pan venale, e dell'altro di legnare, tanto per il foco, che per Carri, Aratri Capanne &c. R.254. 3. 3. sc. 8511. 72.

Diritto attivo di esiggere un Rubbio di grano per ogni Rubbio di Terreno, allorchè cade la Sementa sopra Rub.186. Quarta 1. Scorzi 3., e mis. 3. posseduto da più particolari in detta Comune R. 186. 1.3.3. sc. 8880.

Altro diritto del pascolo sopra li medesimi Terreni per quei tempi, che rimangono incolto sc 6000.

Simile sopra num.21 Corpi Seminativi, e prativi di più Particolari denominati li distretti comprese le Terre chiamate di Doganella nella maggiorparte prative, e divise in numero 7. Possidenti con la deduzione del Dritto del Pascolo per i Bovi Aratori, e Bestiame di tutti gl' abitanti fuor del tempo delle riguardate de Prati sc. 1914. 06.

Capitale di num. 22. Canoni sopra altrettante porzioni della Banditella di Rub.28. 2. o. 2. accordate a molte Famiglie in ragione di scudo 1. 50. per Rubio con obbligo di ciocarle, e metterle a cultura costituiscono annui sc.417. 15. ÷ sc.8343. 10.

Simile per altri Terreni ritenuti a Canone da num.20. Particolari. Formano avnui sc.129. 79. sc. 2595. 80.

Simile di num.28. Canoni sopra Case, Magazeni, Stanze, Stalle, e Fienili componenti annui sc.142. 62. ÷ sc.2852. 30.

Casa in Terra Vecchia di una Stanza, e Magazeno sc.95.

Altra in vicinanza della medesima segnata num. 35. sc.30.

Altra segnata num.8., e Magazeno num.9. sc.285.

Altra con Magazeno in contrada S. Croce sc.114.

Bottega del Manescalco sc.200.

Stanza accanto il Forno sc.95.

Altra in detta Contrada con Forno annesso sc.114.

Altra sulle mura segnata num.7. sc. 25.

Sito ad uso di Dogana, e suoi Ministri sc.800.

Bottega contigua al medesimo sc.98.

Altra ad uso di Spezieria sc.100.

Granaro nel Cortile del Cittadino Castiglioni sc 350.

Beni situati nel Territorio della Comune della Tolfa Cantone di Corneto.

Terreno Macchioso in Contrada Casalavia, confinano l' Ara vecchia, l' Impresa, salvi &c. Rub.33. sc.1485.

Altro simile in Vocabolo la Piana di Neve, e Cetraulle, confinano li Comunali, e la Concia delli Bonisi, salvi &c. di Rub.54. sc.2430.

Da ambedue i Corpi si è dedotta la servitù del taglio degl' Alberi per l' uso dell' Arsenale di Civitavecchia.

Tenuta detta Campo di Santa Lucia unitamente all' altra di Monte Ventoso, confinano le Tenute di Val gioncosa, Pantanelle, e Fossa cupa, salvi &c. lavorativa di Rub.322. 1. sc.30613. 75.

Terreno macchioso in contrada spiagge per il solo Pascolo, essendo riservato alla Comune, ed alla ex Camera il taglio degl' Alberi di Rub.90. sc.2700.

Capitale di servitù attiva del Pascolo sopra le Tenute denominate Quarto dell' Ara Vecchia, Piancisterna, Marano, Pian de Santi Poggio della Stella, Spinare, Castel del Asino, Cannuccete della quantità insieme di Rubbia 1433. 2. 3. sc.86021. 25.

Altro simile sopra il corpo unito dei Prati in vocabolo le Prata di Rubb.75. sc.8250.

Si avverte, che dal pieno dei Pascoli resta dedotto il pascolo estivo a favore del Popolo.

Mola a tre Macine nel sito dell' Edificio vecchio del Piombo in vocabolo il Grottone dell'Ara Vecchia di rendita annua, compresi i frutti di un Censo di Scudi 4360. a favore della Comune, come altresì il provento alla ex Camera per il jus molendi, che in tutto sono annui Scudi 624. 40., stante la quasi impossibilità di potersi costruire altre Mole sc. 12000.

Forno in Contrada la Ripa con stanza terrena, piano superiore, ed altri comodi sc. 350.

Stalletta in Contrada S. Sebastiano, con Fienile sopra sc. 50.

Capitale di Canoni di Scudi 2. 61. che paga il Cittadino Borghinì, di Scudi 4 che paga l' Ospitale di Santo Spirito di Roma, di baj 50. che pagava la soppressa Compagnia di Sant' Antonio di Padoa in tutto di Scudi 7. 11. sc 142. 20.

Nicola Castelli Amministratore Generale de' Beni Nazionali
Tommaso Lucchi Segretario.

N.° 371.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE

IN esecuzione dell'Articolo IX. del Proclama dei 5. Germile si fà noto.

Primo = Che nel giorno 5. Pratile ad ore 9. della mattina nella Sala della Amministrazione Dipartimentale del Cimino nella Città di Viterbo si procederà al primo publico incanto degl' infrascritti fondi sopra l' offerte già ricevute, la maggiore delle quali resta notata a ciascuno de' medesimi.

Secondo = Che precisamente nel giorno 20. di detto Mese, ora, luogo, e forma stabilita si verrà al secondo incanto coll' aggiudicazione al maggiore Offerente, in tutto, e per tutto a forma del sudetto Proclama dei 5. Germile.

Beni Situati in Civita Vecchia.

Magazzeno in Civitavecchia prossimo alla Scaletta, per cui dalla Città si scende al Porto, che rimane espressamente sotto il Casamento della Cittadina Giorlandi Dômenica, confina da un lato con la Casa del Cittadino Tögliati, e dall' altro con altri Magazzeni spettanti alla ex-Camera sc. 1072. 88. off. 1072. 88.

Altro Magazzeno situato nella medesima Città nella Piazza

detta S. Giovanni sotto il Casamento del Cittadino vice-Console Francese sc.1302. 89÷ off.1302.90.

Castelli Nicola Amministratore Generale de' Beni Nazionali
Lucchi Tommaso Segretario.

N.° 372.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE

IN esecuzione dell' Articolo IX. del Proclama dei 5. Germile si fa noto.

Primo, che nel giorno 5. Pratile ad ore 9. della mattina nella Sala della Amministrazione Dipartimentale del Clitunno nella Città di Spoleto, si procederà al primo publico incanto degl' infrascritti fondi sopra l' offerta già ricevute, la maggiore delle quali resta notata a ciascuno de' medesimi.

Secondo, che precisamente nel giorno 20. di detto mese, ora, luogo, e forma stabilita si verrà al secondo incanto coll' aggiudicazione al maggiore Offerente, in tutto, e per tutto a forma del sudetto Proclama dei 5. Germile.

Beni situati nel Territorio di Sant' Angelo in Mercole Cantone di Spoleto.

Terra arativa, alberata, vocabolo la Valle, confina la Strada, la Parrocchiale di Sant' Apollinare, li Cittadini Collicola, e Peruzzi salvi &c. di capacità mod. 4. star. 8. pugil. 6. pic. 20. stimat. sc. 128. 12. ÷

Altra a Spelta vocabolo la Speltarina, confinante da un lato la Strada, da due Collicola, dall' altra Giuseppe di Domenico, salvi &c. di modiol 2. star. 9. pugil. 4. pie 7. sc. 26. 42. ÷

Altra arativa, olivata, alberata, e selvata vocabolo Colle Fabbri confinante da due lati la strada, dall' altro la congregazione dell' Oratorio di Spoleto salvi &c. di modiol. 15. str. 9. pugil 3. e pic. 88. ÷ sc. 539. 50.

Altra arativa a spelta, e pergolata, vocabolo le Povelle confinante da un lato la Chiesa di S. Martino, e da tre lati Giovanni Andrea Pila salvi &c. di capacità modioli 1. stara 4. pugil. 5. e pie. 20. sc. 24. 07. ÷

Altra sodiva, vocabolo Fondaccio confinante da due lati Paolo Calzibelli, dagl' altri Chiesa di S. Marcello, e Collicola salvi &c. di capacità mod. 2. stara 9. e pugil. 5. sc. 5.

Altra arativa, pergolatà, vocabolo Casaletto, confinante da

due lati la strada, da uno Congregazione dell'Oratorio di Spoleto, dall' altro Zacchei, ed altri di capacità mod 3. stara 8. pug. 5. sc. 73. 75.

Altro ad uso di Pastino con piante d' Olivi, posto presso la Casa di Bernardino Sabatini, mediante la strada, e la strada stessa dall' altro lato, salvi &c. sc. 12. off. in tutto i disopra sc. 808. 87 ½

Altri posti nel Territorio d'Eggi Cantone parimenti di Spoleto.

Terreno Arativo in Vocabolo S. Bartolomeo, confinante da un lato la Strada, dall' altro Parrocchia de' SS. Giovanni e Paolo della Capacità di Modiol. 32. Star. 9. e pugil. 2. sc. 1302. 12.

Altro Arativo, Alborato in vocabolo Cortaccione confinante da un lato la Strada dall'altro Cappella di S. Martino in S. Gregorio Maggiore, dall' altra il fosso salvi &c. di capacità Mod. 3. Stara. 1. pugil. 6. sc. 63. 75.

Terra Arativa, Alborata in vocabolo S. Bartolomeo confinante da un lato Domenico Bonafede, Casella, ed altri salvi &c. di capacità Stara 1. pugil. 3. sc 77. 17.

Altra Olivata, e Selvata in vocabolo Caselloccio confinante da un lato la Chiesa Parrocchiale di S. Gio. Battista, Sante di Marc' Antonio, salvi &c. di capacità cioè Olivata Modiol. 2. pugil. 7. sc. 66.

Altra sodiva selvata in vocabolo le Piggie, e S. Biagio confinante colla Strada, Chiesa Parrocchiale di S. Gio. Battista, salvi &c. di capacità di Modiol. 3. Stara 6. pugil. 6. sc. 12.

Altra Olivata, e Selvata in vocabolo S. Caterina confinante da un lato la Strada, dall' altro Compagnia del SS. Sagramento: salvi &c. di capacita Modiol. 4. Stara 1. pugil 6. sc. 67.

Terra Selvata in vocabolo S. Biagio confinante da un lato la Congregazione dell' Oratorio di Spoleto, e Beni ex-Communitativi di capacità Modiol. 4. Star. 5. pugil. 6. sc. 13. 68.

Altra Arativa, Alborata in vocabolo Silvestruccio, confinante da un lato la Strada dall'altro Carlo Sbarruti, salvi &c. di capacità Mod. 2., St. 4. pugil. 1. 85. 62. off. in tutto disopra sc. 1687. 34.

Altri Beni situati nel Territorio di Foglia Cantone di Magliano in Sabina.

Terreno detto volgarmente *Scappia di Grigneto* della quantità di Rubbia 5., confinante da due lati con i Beni dei Cittadini Giraud, da un lato il Fiume Tevere, e di sopra la strada publica, salvi &c. lavorativo per Rubbia 4. il restante non ridotto ancora, stimato off. sc. 650. sc. 660.

Castelli Niccola Amministratore Generale de' Beni Nazionali
Lucchi Tommaso Segretario

N.° 373.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE

IN esecuzione dell' Articolo IX. del Proclama dei 5. Germile si fà noto

Primo = Che nel giorno 6. Pratile ad ore 9. della mattina nella Sala della Amministrazione Dipartimentale del Tevere posta in Piazza Colonna si procedera al primo publico incanto degl'infrascritti fondi sopra l'offerte già ricevute, la maggiore delle quali resta notata a ciascuno de' medesimi.

Secondo = Che precisamente nel giorno 21. di detto Mese, ora, luogo, e forma stabilita si verrà al secondo incanto coll' aggiudicazione al maggiore Offerente, in tutto, e per tutto a forma del sudetto Proclama dei 5. Germile.

Beni situati nel Territorio di Frascati una volta appartenenti al Convento di Sabina.

Vigna ed Oliveto confinante colla Villa Conti sc.3000. off.3000.

Beni situati in Roma.

Primo Piano con Botteghe, ed annessi della Casa situata incontro l' Oratorio del P. Caravita confinante colle Case, e Palazzo di S. Giacomo degl' Incurabili sc.1690. off. 1700.

Castelli Niccola Amministratore Generale de' Beni Nazionali

Tommaso Lucchi Segretario.

N.° 374.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE

ESsendosi fin dal giosno 7. Pratile in virtù dell' Articolo IX. del Proclama dei 5. Germile manifestata la vendita dei infrascritti Beni, colla destinazione del primo incanto pel giorno 9., ed il secondo per l' aggiudicazione nel giorno 24. del corrente Mese; stante però alcune notizie sopravenute sulla qualità de' pesi prima non considerati si dovette venire alla sospensione di detto primo incanto; Ma in seguela della di loro verificazione di nuovo si notifica.

Primo = Che nel giorno 14 Pratile corrente ad ore 9. della mattina nella Sala dell' Amministrazione Dipartimentale del Tevere posta in Piazza Colonna si procedera al primo publico incanto degl' infrascritti fondi sopra l' Offerte già ricevute, la maggiore delle quali resta notata a ciascuno de medesimi.

Secondo = Che precisamente nel giorno 29. di detto Mese ora, luogo, e forma stabilita si verrà al secondo incanto coll' aggiudicazione al maggiore Offerente, in tutto, e per tutto à forma della Legge suddetta dei 5. Germile.

Beni situati in Roma

Vigna ex Gesuitica al Maccao, e suoi Canneti posti à Malabarba, e Via Cupa, detratti li annui pesi di Canoni, Censi, e Tassa fissa in tutto di sc.220. 64. sc.21306.30. off. sc.21316. 30.

Orto grande con cinque Orticelli a S. Sisto del soppresso Convento di S. Clemente sc. 5280. off. sc. 5300.

Vigna a Monte Verde del soppresso Convento di S. Dorotea gravata di annuo Canone di scudi dieci sc.3205. off.sc.3210.

Vigna con Orto, Fabricati con stigli da Tinello, e Fornace alla Madonna delle Fornaci spettanti a quel soppresso Convento sc. 2500. off. sc.2500.

Castelli Niccola Amministratore Generale de' Beni Nazionali
Lucchi Tommaso Segretario

N.° 375.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE

IN esecuzione dell' Articolo IX. del Proclama dei 5. Germile si fa noto

Primo = Che nel giorno 9. Pratile ad ore 9. della mattina nella Sala della Amministrazione Dipartimentale del Tevere posta in Piazza Colonna, si procederà al primo publico incanto degl' infrascritti fondi sopra l' offerte già ricevute, la maggiore delle quali resta notata a ciascuno de' medesimi.

Secondo = Che precisamente nel giorno 24. di detto mese, ora, luogo, e forma stabilita si verrà al secondo incanto coll' aggiudicazione al maggiore Offerente, in tutto, e per tutto a forma del sudetto Proclama dei 5. Germile.

Beni situati in Roma

Vigna al Maccao con annui pesi di scudi 223. 81$\frac{1}{4}$ sc.24923. 70. off.sc. 24933.70.

Vigna, e Fornace alla Madonna delle Fornaci spettanti a quel soppresso Convento sc.2500. off. sc.2500.

Orto grande con 5. Orticelli a S. Sisto spettanti al soppresso Convento di S.Clemente sc.5280.off. sc.5300.

Vigna a Monte Verde spettante al soppresso Convento di Santa Dorotea gravata d'annuo canone di sc 10.sc.3205 off sc.3210.

Castelli Niccola Amministratore Generale de' Beni Nazionali

Lucchi Tommaso Segretario

N.° 376.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE

IN esecuzione dell' Articolo IX. del Proclama dei 5. Germile si fa noto

Primo: Che nel giorno 9. Pratile ad ore 9. della mattina nella Sala della Amministrazione Dipartimentale del Cimino nella Città di Viterbo, si procederà al primo publico incanto degl' infrascritti fondi sopra l'offerte già ricevute, la maggiore delle quali resta notata a ciascuno de' medesimi.

Secondo: Che precisamente nel giorno 24. di detto mese, ora, luogo, e forma stabilita si verrà al secondo incanto coll' aggiudicazione al maggiore Offerente, in tutto, e per tutto a forma del sudetto Proclama dei 5 Germile.

Beni Ex-Gesuitici situati nel Territorio di Viterbo

Selva di diverse qualita in contrada la Montagna, confina con i Beni dell' Ospitale degl' Infermi, delli Cittadini Doria, Zazzara, Strada Vecchia di Roma, salvi &c. della quantità in tutto di Rubbia 61. 5. con Casetta ivi esistente, in servizio del Guardiano, che con la deduzione dei seguenti Canoni cioè.

Al Luogo Pio di S. Sisto sc. 1. 05.

Alla Cappella de' SS. Spirito, e Fortunato sc. 0. 30.

All' altra di S. Felicissimo in S. Sisto sc. 1. 80.

Al Convento di S. Francesco sc. 2. 50.

Alla Prebenda Arcipretale della Cattedrale sc. 0. 50.

Al Convento di S Agostino libbra una Cera per sc. 0. 40.

Sommano sc. 6. 55. Resta stimata sc. 9856. 66. ÷

Predio in contrada la Quercia vignato, e seminativo, confina con i Beni del Cittadino De Rossi, la Strada da due lati, salvi &c. della quantità in tutto di Rubbia 6. mez. 3. e misure 5. con Casino, e suoi annessi, che con la deduzione del seguente Canone cioè.

Alla Massa dei Beneficiati di S. Angelo di sc. 0. 40. Resta stimato sc. 4107. 66. ÷

Altro Predio in contrada il Carmine Filagnato, Olivato,

Seminativo, ed Ortivo della quantità in tutto di mez. 3. mis. 9. con Casalino, Legna, o sia conserva di Acqua, e muro circondante il detto Terreno, che con la deduzione de' seguenti Canoni cioè

Alla mensa Vescovile di sc. 2. 31.

All'Ospitale degl'Infermi di sc. 2. 25. Sommano 4. 56. Resta stimato sc. 573.

Altro Predio in contrada Santa Lucia Vignato, Olivato, e Seminativo della quantità di Rub. 3. mis. 4. ÷ confinante con i Beni dei Cittadini Torellini, e Petrucci, salvi &c. con Casale, e colla deduzione del seguente Canone cioè

Al Convento degl'Agostiniani di sc. o. 52. ÷ Resta valutato sc. 2073. 50.

Altro Predio in contrada Riello, Vignato, Olivato, e Seminativo, confina la Cittadina Galeotti, il Monastero di Santa Rosa, salvi &c. della quantità in tutto di Rub. 3. quart. 1. scor. 6. con Casale, che con la deduzione del seguente Canone cioè

Al Monastero di S. Alessio di Roma sc. 1. 50. Resta stimato sc. 1890. 33. ÷

Canneto in contrada il Freddano confina, con i Beni del Convento di S. Agostino della quantità di mez. 4. e mis. 2. ÷ stimato sc. 375.

Altro Canneto in contrada la Fornace confina con i Beni della Cittadina Galeotti, il Fosso di Faulle, salvi &c. della quantità di mis. 5. ÷ stimato sc. 80. 75.

Prato in contrada Rinaldone, confina con li Cittadini Fratelli Bussi, ed il Fosso, salvi &c. della quantità di mez. 4. e mis. 9. ÷ stimato sc. 175.

Campo in contrada la Guardiola, confina con Monte Razzano della capacità di Rub. 4. 3., e 5. stimato sc. 125. 40.

Campo in contrada Valle Gambera, confinano i Beni del Convento della Quercia della quantità di Rub. 1. 5., e 2. stimato sc. 66. 50. *ambedue soggetti alla servitù del jus pascendi.*

Oliveto in contrada il Cuculo confinante con i Beni della Trinità del Cittadino Benda, salvi &c. della quantità di mez. 2. mis. 9. ÷ stimato sc. 95.

Vigna con Olivi in contrada la Pila, o sia Finamondo, confinano i Beni del Cittadino Riccioli, e Strigelli salvi &c. della quantità di mez. 3. mis. 9. stimato sc. 405. 60.

Ferriera nella contrada valle Gambra vocabolo Acqua Rossa con terreno annesso di mez. 6. mis. $\frac{1}{4}$ stimato sc. 1333. 33.

Altra Ferriera vocabolo Acqua Bianca alla scesa contigua al Ponte per andare a Vitorchiano stimato sc. 1333. 33.

Forno Venale affittato all' Appaltatore del medesimo con la deduzione degl' annui sc. 28. a favore del Convento degl' Agostiniani sc. 105.

Casa che si ritiene a Pigione dal Cittadino Giuseppe Lanzetti in Parrocchia Sant' Angelo contigua alle altre dette di sopra stimato sc. 125.

Altra Casa dietro la Chiesa degl' Ex-Gesuiti in Parrochia S. Simone confina colla Casa del Monastero di Sant' Agostino salvi &c. stimat. sc. 150.

Bottega in Parrochia Sant' Angelo, che si ritiene a Pigione dal Cittadino Tommaso Polidori stimat. sc. 112. 50.

Grotta, che serve per rimessa de' Bovi in contrada Riello stimat. sc. 31. Sommano sc. 23014. 57. $\frac{1}{4}$

Capitale de' Canoni attivi nello stesso Territorio di Viterbo

Sopra due pezzi di Vigna con Olivi in contrada l' Acqua bianca possedute dal Cittadino Valeriano Longhi stim. sc. 8.25.

Sopra altra Vigna con Campo in detta contrada posseduta dal Cittadino Francesco Antonio Nibbi stimat. sc. 2. 60.

Sopra altra Vigna con olivi ivi posseduta dal Cittadino Andrea Spinazzi stimat. sc 5. 40.

Sopra altra Vigna, e Campo annesso posseduta dal Cittadino Francesco Cisterna di Bagnaja stimata sc. 5.

Sopra due Vigne una di opere 6., l'altra di opere 16. posseduta dal Cittadino Francesco Pennello stimat. sc. 9.

Sopra un Predio con casa in contrada la mazzetta stim. sc. 15.

Sopra una Vigna, ed Oliveto posseduto dal Cittadino Pietro Mercarani di Bagnaja stimat. sc. 5. 75.

Sopra una Vigna con Olivi posseduta dal Cittadino Francesco Ciacelli stimat. sc. 5.

Sopra una Vigna con olivi posseduta dalla Cittadina Anna Romanelli stimat. sc. 4. 50.

Sopra altra Vigna con Terreno seminativo posseduta dal Cittadino Giuseppe Luciani stimat. sc. 3.

Sopra una Casa in Parocchia S. Angelo posseduta dal Cittadino Tommaso Polidori stimat. sc. 11.

Sopra altra Casa annessa posseduta dal medesimo stim. sc. 8. 75.

Sopra altra Casa in detta Parrochia S. Angelo contigua alla Porta dell' Oratorio di S Filippo stimat sc. 8.

Sopra altra Casa, e Bottega contigua a quella di detto Cittadino Polidori posseduta dal Cittadino Stefano Tonelli stim. scudi 9 30.

Sopra altra Casa in detta Parocchia contigua come sopra posseduta dal Cittadino Michele Tortolini stimat. sc. 8. 75.

Sopra una Cantina detta del Gallo in Parocchia suddetta posseduta al presente da Luigi Rossi stimat. sc. 8.

Sopra altra Casa in Parocchia S. Simone contigua al Palazzo Ruspoli posseduta dal Cittadino Micchele Fiaschi stim. sc. 5. 50.

Sopra una stalla in Parocchia S. Giacomo dietro la Chiesa stessa posseduta dal Cittadino Giuseppe Parri stimat. sc. 4. 50.

Sopra una Casa in Parocchia S. Sisto posseduta dal Cittadino Luigi De Rossi contigua alla propria sua Casa stim. sc. 6. 50.

Sopra una stalla contigua posseduta dal Cittadino Vincenzo De Rossi stimat. sc. 1. 20.

Sopra una Casa contigua a quella di Giovanni Quaranta posseduta dal Cittadino Giuseppe Ricchi stimat. sc. 11.

Canone Attivo in Ronciglione

Sopra una Tenuta di Rubbia 32. vocabolo la Scorticata posseduta dal Cittadino Roccovenci di Ronciglione stimat. sc. 30.

Canoni Attivi nel Territorio di Vitorchiano

Sopra un' Albereto vocabolo la Bandita posseduto dal Cittadino Sante Giustini stimat. sc. 2. 60.

Sopra un Prato vocabolo Pucciotti con la deduzione di baj 15. a favore del Monastero di S. Silvestro in Capite stim. sc. 0. 45.

Sopra una Casa posseduta dal Cittadino Antonio Orlandi stimat. sc. 8. 50.

Sopra una Cantina posseduta dal Cittadino Vincenzo Orlandi stimat. sc. 2. 40.

Sopra un Albereto in contrada li Campitelli posseduto dal Cittadino Giovan Felice di Bonaventura stimat. sc. 4.

Sopra una Vigna vocabolo la Solaccia di capacità mez. 4. stimat. sc. 4. Sommano sc. 192. 45. Stimat. sc. 6414. 69.

Altri Beni parimenti Ex-Gesuitici situati nel Territorio di Vitorchiano

Predio in contrada Grotta Spinosa, Vignato, e Seminativo della quantità di Rub. 3. mez. 7. e mis. 3. stimato sc. 515. 75.

Campo in contrada Poggio Pasquale di Rub. 1. mez. 6. con la deduzione del Canone di baj. 30. a favore del Monastero di S. Agnese stimat. sc. 130.

Altro in vocabolo la Renara della quantità di Rub. 1., e 4. stimat. sc. 100.

Altro in contrada Rigo secco di capacità mez. 1., e mis. 5. stimat. sc. 37. 50.

Soggetti i suddetti Campi alla servitù del jus pascendi.

Casa ritenuta dal Cittadino Anselmo Anselmi stimat. sc. 100.

Altra ritenuta a pigione da Margarita Coriolani stim. sc. 42. 50.

Altri Beni esistenti nel Territorio di Vetralla

Magazeno posto sotto la Parocchia di Sant' Andrea con la deduzione del Canone a favore della Cappellania de' Santi Francesco, e Girolamo di Vetralla stim. sc. 133. 33. Sommano sc. 1059. 08.

La Stima ascende in tutto sc. 30488. 34. $\frac{1}{2}$

L'Offerta ascende in tutto sc. 30500

Castelli Niccola Amministratore Generale de' Beni Nazionali

Lucchi Tommaso Segretario

LIBERTA' N.° 377. EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE

IN esecuzione dell' Articolo IX. del Proclama dei 5 Germile si fa noto

Primo: Che nel giorno 12. Pratile ad ore 9. della mattina nella Sala della Amministrazione Dipartimentale del Tronto nella Città di Fermo si procederà al primo publico incanto dell' infrascritto fondo sopra l'offerte già ricevute, la maggiore delle quali resta notata al medesimo.

Secondo: Che precisamente nel giorno 27. di detto Mese, ora, luogo, e forma stabilita si verrà al secondo incanto coll' aggiudicazione al maggiore Offerente, in tutto, e per tutto a forma del sudetto Proclama dei 5. Germile.

Beni situati nel Territorio di Fermo,

Patrimonio Ex-Gesuitico

Predio con Casa in Contrada Vallasciano; confinano da due lati la strada publica, da un lato i Beni de Minori Conventuali salvi &c. della quantità di Modiol. 39., e Can. 60. stimata sc. 1250. 45. offerta 1300.

Castelli Niccola Amministratore Generale de' Beni Nazionali

Lucchi Tommaso Segretario

N.° 378.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE

In esecuzione dell'Articolo IX. del Proclama dei 5. Germile si manifesta

Primo = Che nel giorno 17. Pratile ad ore 9. della mattina in Anagni Centrale del Circeo nella Sala dell' Amministrazione Dipartimentale si procederà al primo publico incanto degli infrascritri fondi sopra l'offerte già ricevute, la maggior delle quali resta notata in calce de' medesimi.

Secondo = Che precisamente nel giorno 2. Mietitore, ora, luogo, e stabilita forma si verrà al secondo incanto coll' aggiudicazione al maggiore Offerente, in tutto, e per tutto à forma del suddetto Proclama dei 5. Germile.

Dipartimento del Circeo nella Commune, e Territorio di Nettuno
Beni tutti Ex-Camerali già in affitto al Cittadino Tartaglioni
Terreni Macchiosi cedui, non cedui, nudi, Arativi, e Pascolivi.

Quarto detto delli Caprioli.
Quarto detto dell' Armellino.
Quarto detto del Corridore.
Quarto detto del Sandolo.
Licinetto di S. Anastasio.
Quarto detto di Mezz'accetta.
Quarto detto del Mattone, e Macchia unita ai Tagli di Astura.
Quarto detto dell' Acciarella.
Pantano Grande.
Quarto detto delle Frainete.
Terreno confinante con Vittoria Sassi.
Terreno dov'è il Bottino.
Terreno Circondario della Fortezza.
Macchia di Fascine in Contrada Ravenna.
Terreno prativo in vocabolo San Rocco.
Terreno lavorativo in contrada Seccia.
Terreno lavorativo in detta Contrada.
Quarto detto dello Scopone.
Quarto detto della Sparviera.
Quarto detto della Campana.
Quarto detto di S. Anastasio.
Quarto detto della Solferata.
Quarto detto di Selvapiana.
Quarto detto de' Crugnoli.
Cerreto di Astura.
Cerreto di Foligno.
Isola dell' Oro.
Quarto detto di Valmontorio.
Macchia della Cannuccia.
Giardino nella Strada di Porto d'Anzo.
Terreno sodivo in Contrada Pizzanello.
Terreno Macchioso in Contrada Ravenna.
Terreno prativo vocabolo San Rocco.
Altro Terreno in detto vocabolo

Quali Terreni tutti sono stati apprezzati come dalla Perizia &c. Stimati 404535. 03$\frac{1}{7}$

Fabricati diversi compreseci le Mole, come dalla Perizia, apprezzati in tutto scudi 10600.

Somma in tutto scudi 415135. 03$\frac{1}{7}$

Offerta sopra il totale scudi 415600.

Castelli Niccola Amministratore Generale de' Beni Nazionali.
Lucchi Tommaso Segretario.

LIBERTA' N° 379. EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE

IN esecuzione dell' Articolo IX. del Proclama dei 5. Germile si fà noto

Primo = Che nel giorno 22. Pratile alle ore 9. della mattina nella Sala della Amministrazione Dipartimentale del Tevere posta in Piazza Colonna si procederà al primo publico incanto degli sottoscritti fondi sopra l' offerte già ricevute, la maggiore delle quali resta notata presso li medesimi.

Secondo = Che precisamente nel giorno 7. Mietitore, ora, luogo, e forma stabilita si verrà al secondo incanto coll'aggiudicazione al maggiore offerente, dovendosi osservare interamente le regole prescritte nel sudetto Proclama dei 5. Germile.

Beni situati in Tivoli, ed in Rocca Priora spettanti una volta all' Ex-Camera.

Macchia detta la Riguardata posta nella Comune di Rocca Priora, ed altro piccolo corpo sterposo, in parte vestito d'Alberi di Noci, che in tutto sono Rubbia ottantasette circa per il prezzo di Scudi 18500., come anche la Nazione intende di vendere unitamente l' Edifizio situato in Tivoli detto Porta Oscura stimato sc. 8195. 70., col peso di due annui Canoni, uno di sc. 100. a favore del Monastero di S. Michele Arcangelo di Tivoli, e l' altro di sc. 40. à favore del Cittadino Luigi Cocanari, che unitamente alli Terreni sopraindicati forma la somma di sc. 26695. 70. off 26700.

Beni situati in Roma.

Vigna posta fuori di Porta Pinciana in luogo denominato i Monti Parioli spettante una volta al soppresso Convento di S.Bernardo con annuo peso di sc. 44. 17. stimata sc. 4060. 47. off. 4060. 47.

Castelli Nicola Amministratore Generale de' Beni Nazionali
Lucchi Tommaso Segretario.

N.° 380.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE.

IN esecuzione dell'Articolo IX. del Proclama dei 5. Germile si fà noto.

Primo = Che nel giorni 22. Pratile ad ore 9. della mattina nella Sala della Amministrazione Dipartimentale del Cimino in Viterbo si procederà al primo publico incanto degl' infrascritti fondi sopra le offerte già ricevute, la maggiore delle quali resta notata a ciascuno de' medesimi.

Secondo = Che precisamente nel giorno 7. del successivo Mietitore, ora, luogo, e forma stabilita si verrà al secondo incanto coll' aggiudicazione al maggiore offerente, in tutto, e per tutto a forma del sudetto Proclama dei 5. Germile.

Beni situati nel Territorio della Tolfa.

La Tenuta di Prato Rotatore, confina con le Tenute Ex-Camerali Casale, Castrica, Selciata, e Monte Cupellaro, salvi &c. di superficie, come segue

Lavorativi, e Sodivi Rub. 147.

Prativi Rub. 24. in tutto Rub. 171.

Con Casale, Granari, Cascina, Stalla, e Rimessa, due Fontanili, e Vasche con acqua perenne.

Dedotto il pascolo estivo a favore del Popolo della Tolfa dagli 8. Maggio a tutto Settembre sc. 13500.

Altra Tenuta di Monte Cupellaro, confina in parte come sopra, ed in parte con Valle Cardosa, Santa Severa di S. Spirito, salvi &c. dell' appr. superficie

Lavorativi, e Sodivi Rub. 173.

Macchia cedua di pedagna Rub. 40. in tutto Rub. 213.

Con Fontanile, e tre gran Vasche ed Acqua perenne.

Dedotto il pascolo estivo, come sopra sc. 12680. in tutto sc. 26180. off. sc. 26200.

Altri nel Territorio di Gradoli

Casa posta dentro la Comune di detto luogo detta il Palazzetto sul Borgo, o sia Piazza, confina il Cittadino Basili, le Strade, salvi &c. sc. 400. off. 400.

Castelli Nicola Amministratore Generale de' Beni Nazionali

Lucchi Tommaso Segretario.

N.° 381.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE

Repubblica Romana

24 *Pratile* (12. *Giugno* 17 8. *v. s.*) *Anno VI dell'Era Republicana* .

Giovanni Bufalini Ministro delle Finanze .

I Censi , Canoni , ed altre Risposte pattuite negli' Istromenti d' Enfiteusi , e Concessioni del passato Governo si pagavano nei giorni 28. , e 29. Giugno . Continuando provisoriamente il possesso de' Beni , e l' uso delle Concessioni presso gl' Enfiteuti , e Concessionarj , s' invitano i medesimi d' ordine del Consolato , ai 21. del corrente Pratile comunicatomi , a pagare in quest' anno non più tardi degl' indicati due prossimi giorni (v. s.) nella Cassa della Gran Questura i sudetti Censi , Canoni , ed altre risposte nelle somme , e specie stabilite negl' Istromenti , abilitandosi soltanto i Debitori di Risposta in Zuccaro , Cera , e Pepe a pagare in luogo del genere la valuta ai prezzi correnti .

In caso di mancanza di tali pagamenti i Possessori de' Beni , e Concessionarj incorreranno nelle pene stabilite negl' Istromenti , e portate dalle Leggi del passato Governo , colle quali si regolavano i loro Contratti .

Si dichiara in fine , che col sudetto pagamento non s' intende indotta alcuna innovazione sull' abolizione dell' Enfiteusi prescritta all' Articolo XXVIII. del Proclama dei 10. Germile .

Ministro delle Finanze Bufalini .

N.° 382.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana una , ed indivisibile

26. *Pratile Anno VI. dell' Era Repubblicana*

La Municipalità del primo Circondario di Roma

NOTIFICAZIONE.

IN esecuzione di quanto si prescrive nella Legge del dì 29. Fiorile all' Articolo VIII. deve la Municipalità del primo Circondario di Roma esporre alla publica vendita il Mobilio , ed altro spettante a diversi Luoghi Pii di detto Circondario qui sotto notati , premesso l' Invito degli oblatori , affinchè si effettui la Vendita in favore del maggiore , e megliore offerente . Si invita perciò chiunque volesse fare acquisto di tali robbe a com-

parire nel dì 12. Messidoro (30. Giugno v. s.), e nei dì seguenti nel fu Ospizio di S. Teresa una volta dei Carmelitani posto vicino la Chiesa di Monserrato, ove dalle ore otto alle dodici di Francia si esporrà il tutto all'incanto per aggiudicarlo come sopra.

I Luoghi Pii la cui robba si esporrà all'incanto sono i seguenti cioè

S. Grisogono. La Madonna della Luce. S. Giuseppe alla Longara. S. Dorotea. La Madonna del Rosario alla Croce di Monte Mario. La Madonna delle Fornaci. S. Marta. S. Pancrazio. S. Pietro in Montorio. S. Paolino alla Regola. S. Teresa a Monserrato.

De Romanis Mariano Presidente = Libert Gianfrancesco Segretario

N.° 383.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE

IN esecuzione dell' Articolo IX. del Proclama dei 5. Germile si fa noto

Primo: Che nel giorno 28. Pratile alle ore 9. della mattina nella Sala della Amministrazione Dipartimentale del Tevere posta in Piazza Colonna si procederà al primo publico incanto degli infrascritti fondi sopra l'offerte già ricevute, la maggiore delle quali resta notata a ciascuno de' medesimi.

Secondo: Che precisamente nel giorno 13. Mietitore, ora, luogo, e forma stabilita si verrà al secondo incanto coll'aggiudicazione al maggiore Offerente, in tutto, e per tutto a forma del Proclama sud. dei 5. Germile.

Beni situati in Roma

Casa detta Cervoni proveniente dal soppresso Convento della Trinità dei Monti, situata al Corso, vicino dove era stabilita la Corda, composta d' una Bottega, retrostanza oscura, e due Camerette al di sopra stim. sc. 200. 25. off. sc. 205.

Casa posta al Cavalletto segnata num. 137. dell' istessa provenienza con tutti i suoi annessi, e connessi, stim.sc.840.off.850.

Bottega con Mezzanini dell' istessa provenienza situata a Strada della Croce vicino alla Locanda del Cittadino Damon gravata d'annuo Canone di sc. 28. 43. a favore dell' Ospedale di S. Giacomo stimata sc. 685. 37. off. 695.

Due Vigne provenienti dal soppresso Convento di S. Pao-

lo alla Regola poste a Monte Verde, la prima delle quali detratti li Pesi di Canoni, e Tassa fissa è stimata scudi 4216. 31. la seconda detratti li stessi pesi, e stimata sc. 1818. 12., che in tutto forma la somma di sc. 6034. 43. off. 6034. 43.

Beni situati in Tivoli

Due Oliveti di provenienza Comunitativa detti Brunello, e Brunelletto, netti d'ogni peso stimati sc. 2952. 97.

Tre piccioli Oliveti, d' Alberi circa 130. spettanti al soppresso Convento di S. Clemente con il peso di baj. 74. annui per tassa della commune stimati sc. 490. off. 3452. 97.

Castelli Niccola Amministratore Generale de' Beni Nazionali.

N.° 384.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE

IN esecuzione dell' Articolo IX. del Proclama dei 5. Germile si fa noto

Primo: Che nel giorno 29. Pratile ad ore 9. della mattina nella Sala dell' Amministrazione Dipartimentale del Cimino in Viterbo, si procederà al primo publico incanto degl' infrascritti fondi sopra l'offerte già ricevute, la maggiore delle quali resta notata presso ciascuno de' medesimi.

Secondo: Che precisamente nel giorno 14. del successivo Mietitore, ora, luogo, e forma stabilita si verrà al secondo incanto coll' aggiudicazione al maggiore Offerente, in tutto, e per tutto a forma del suddetto Proclama dei 5. Germile.

Beni Ex-Camerali situati nella Comune e Territorio di Nepi

Mola a grano vicino alla Porta della Comune denominata Repuzzolo con tutti i suoi annessi e connessi, e fatta ogni deduzione stim. sc. 2200.

Terreno lavorativo in vocabolo la Madonna, confinano i beni del Cittadino Benedetti, strada publica, salvi &c. di Rubia 6. e un quarto stim. sc. 375.

Altro simile, vocabolo Campo Mancievole, confinano li Cittadini Brunetti, Maggi, salvi &c. di Rubia 7. Scor. 2. stim. sc. 413. 25.

Altro simile, vocabolo Vadecovaro, confinano li beni delli Cittadini Salomoni, strada salvi &c. di Rub. 4. stim. sc. 212.

Altro simile vocabolo Monte lo Forno, confinano li Cittadini Pisani, Mecucci, salvi &c. di Rub. 2. stim. sc. 72.

Altro simile in vocabolo Valdiano confinano li beni delli Monaci Silvestrini, il Cittadino Costantini di Rub. 1. quar. 1. scor. 1. stim. sc. 98. 43. e mezzo.

Altro in vocabolo Vade largo confinano il Territorio di Mazzano, la Mensa Vescovile, salvi &c. di Rub. 2. quar. 1. stim. sc. 168. 75.

Altro in vocabolo il Passo di S. Tolomeo confinano gli Agostiniani, il Fosso, salvi &c. di quar. 2. stim. sc. 40.

Altro in vocabolo Fontana Cantarina confinano il Canonico Coracci, Sansoni, salvi &c. di Rub. 1. quar. 1. stim. sc. 87. 50.

Altro simile vocabolo Fontana vecchia, confinano li Cittadini Cerbelli, Pisani, salvi &c. di quar. 2. stim. sc. 33.

Altro simile in vocabolo Piano Cogneto, confinano li Beni Tortolini, Sanzoni salvi &c. di Rub. 5. stim. sc. 300.

Altro simile vocabolo Valle oscura, confinano li beni della Cattedrale, il Fosso, salvi &c. di Rub. 8. stim. sc. 510.

Altro simile, e Cerquato vocabolo il Conchio, confinano le Monache di S. Bernardo, i Cittadini Mecarocci, salvi &c. di Rub. 2. Scor. 3. stim. sc. 263. 71.

Altro Sodivo vocabolo Prato Cavaliere confinano li Cittadini Cerbelli, la Strada Romana salvi &c. Rub. 1. quar. 3. stim. sc. 70.

Capitale di Canoni fissi a grano e di risposte alla settima parimenti a Grano sopra molti Terreni ritenuti dai Possidenti in quel Territorio stim. sc. 2708. 95. e mezzo.

Altro sopra gl' annui Canoni a denaro che pagano varj dei suddetti Possidenti in sc. 22. 39. stim. sc. 447. 80.

Nota che dai Terreni si è fatta ogni deduzione di servitù a favore della Comune

Sommano sc. 8000. 80. e off. sc. 8000.

De' quali sc. 2000. in moneta fina.

Castelli Niccola Amministratore Generale de' Beni Nazionali.

N.° 385.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE

Repubblica Romana

Giovanni Bufalini Ministro delle Finanze

29. *Pratile* (17. *Giugno* 1798. *v. s.*) *Anno VI. dell' Era Repubblicana*

NEI Dipartimenti del Tevere, e del Cimino sonosi effettuate varie aggiudicazioni di Beni Nazionali. Gl' Aggiu-

dicatarj in virtù dell' Articolo XII. del Proclama dei 5. Germile godono di una bimestrale dilazione a pagare la massima parte del prezzo, in cui si comprende la somma delle Cedole demonetate. Alcuni pochi ne hanno anticipato il pagamento. In tal guisa si è finora incassata nelle dette Cedole la somma di sc. 23139. Il Consolato per attestare al Publico, che vuol esser geloso osservatore del loro bruciamento promesso nell' Art. XVII. del detto Proclama ha ordinato di effettuar subito quello della detta partita, ch' è di mera anticipazione.

Si notifica pertanto, che domani 30. del cadente Mese (18. Giugno v. s.) alle ore 11. della mattina si effettuerà sulla Piazza Colonna il ridetto bruciamento. Esso apre l' adito ad allontanare i mali, che l'eccedente quantità delle Cedole posta in Circolazione dal passato Governo senz' alcuna proporzione col Numerario hanno oppresso i Popoli della Repubblica. Potrete quindi, Cittadini maggiormente animarvi all'acquisto de'Beni Nazionali, che mentre reca agl' Acquirenti il vantaggio del fruttifero impiego dalla carta monetata, accresce i mezzi di veder distrutto questo fomite della pubblica rovina; onde quanto più frequenti, e vasti saranno gl' acquisti, altrettanto si raddoppieranno più ampli i bruciamenti delle Cedole.

Bufalini Ministro delle finanze.

Specchio dei Beni Nazionali aggiudicati

Dipartimento del Tevere.

. Epoche delle Aggiudicazioni 4. Pratile *Roma* Fondi Magazzeno à Marmorata ad uso di Fascine. Stimata sc. 500. Aggiudicato al Cittadino Domeniconi Salvatore Prezzo sc. 512. Quinto del prezzo della stima. in moneta fina sc. 50. a conto, Altro quinto in Cedole di corso scudi 100. Compimento del prezzo della Aggiudicazione in Cedole demonetate sc. 312.

A dì detto. Ariccia nel Cantone di Albano.

Vigna di S. Maria Rubbia 4. quarte 3.

Vigna della Gaetanella quarte 3.

Agro Romano.

Vigna à Montagnano Rub. 5. circa.

Vigna del Casalotto Rub. 5. circa.

Vigna a Colle Nasone Rub. 1. circa.

Castel Gandolfo nel Cantone di Albano.

Vigna di Santa Fumia Rub. 2. circa. Stimata sc. 10307. 63.

Aggiudicata al Cittadino Bartolucci Vincenzo, Prezzo dell' Aggiudicazione sc 10500. Quinto del prezzo della stima in moneta fina sc. 1341. 56. — Altro quinto in Cedole di Corso sc. 00 Compimento del prezzo delle Aggiudicazioni in Cedole demonetate sc. 4217. 07.

Albano. Vigna alle Pantanelle Rub. 2. circa.

Vigna delle Casette Rub. 7.

Canneto nel Quarto della Mola Scorsi 3. circa.

Canneto nel Quarto di Secciano Scorsi 2 Quarte due.

Altro unito al sudetto Scorsi 4. e Quarte 2.

Canneto nel Quarto le Canepine, ò sia le Grotte Scorsi 3.

A dì sudetto *Roma*. Casamento di 4. Piani sulla Piazza di S. Salvatore delle Coppelle Stimata sc. 2190. Aggiudicata al Cittadino Biondi Francesco, Prezzo dell'Aggiudicazione sc. 4500. Quinto del Prezzo della stima in moneta fina sc 438. Altro quinto in Cedole di corso sc. 438. Compimento pel prezzo delle Aggiudicazioni in Cedole demonetate sc 3624.

A dì 11. Pratile. *Albano* Prato a Monte Savelli di Rub. 7. Stimato sc. 3850. Aggiudicato al Cittadino Capogrossi Carlo Prezzo dell' Aggiudicazione sc 4500. Quinto del prezzo della stima in moneta fina sc. 216. a conto, Altro Quinto in Cedole di corso sc. o. Compimento del prezzo delle Aggiudicazioni in Cedole demonetate sc. 2960.

21. detto *Roma*. Casa con Bottega incontro l'Oratorio del P. Caravita Stimata sc. 1690. Aggiudicata al Cittadino Greggi Salvatore Prezzo dell'Aggiudicazione sc. 1920. Quinto del Prezzo della stima in moneta fina sc. 169. a conto, Altro quinto in Cedole di corso sc. 338. Compimento del prezzo della Aggiudicazioni in Cedole demonetate sc. 1244.

Dipartimento del Cimino

20. Pratile *Civitavecchia*. Magazzeno Stimato sc. o. Aggiudicato al Citt. Viviani Carlo Prezzo dell' Aggiudicazione sc. o. Quinto del prezzo della stima in moneta fina sc. 260. 58. Altro quinto in Cedole di corso sc. 260. 58. Compimento del Prezzo del Aggiudicazione in Cedole demonetate sc. 782.

24. detto *Viterbo*. Fondi Stimati sc. o. Aggiudicat al Citt. Carpegna Gaspare Prezzo dell'Aggiudicazione sc. o., Quinto del prezzo della stima in moneta fina sc. 3333. 33. ÷ Altro quinto in Cedole di corso sc. 4031. Compimento del prezzo delle Aggiudicazioni in Cedole demonetate sc. 10000.

N° 386.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana.
Processo Verbale
Delle Cedole Bruciate
Nel dì 30. Pratile Anno VI. dell' Era Repubblicana.
Gran Questura

IN esecuzione dell' Articolo XVII. del Proclama delli 5. Germile dovendosi bruciare alla presenza del Pubblico tutte le cedole demonetate ricevute per il lor valore nominale nella Vendita dei Beni Nazionali, ci siamo portati alla Cassa della Gran Questura, e rincontrate le partite delle vendite fino ad ora eseguite col mezzo di diversi Questori Dipartimentali, come dalla Nota, che s' inserisce, copia della quale è stata da Noi consegnata al Cittadino Ministro delle Finanze, abbiamo ritrovato ammontare la somma nominale di esse a scudi Ventitremila cento trentanove. Portatisi quindi in Cassa, si sono rincontrate le Cedole ivi depositate per simile titolo, e si sono trovate come siegue.

Cedole in data 25.Feb. 1795 Reg.3013 Pr. sc.37.&c.&c.&c.
Somma il valor Nominale delle dette Cedole in tutte sc.23139.

Resta pertanto invitato il Cittadino Bruner Cassiere Generale della Gran Questura di presentare le dette Cedole all' Amministratore Dipartimentale del Tevere, ad effetto, che anche alla sua presenza segua l' indicato bruciamento. Li 30. Pratile Anno VI. Repubblicano

Stampa Gran Questore = Baraglia Gran Questore
Roma 30. Pratile Anno VI. Repubblicano.

Nella Sala dell' Amministrazione Dipartimentale del Tevere presenti li Cittadini Mutarelli Francesco, ed Ilaro Sata Gori Amministratori Dipartimentali del Tevere è comparso il Cittadino Bruner Cassiere della Gran Questura, ed in seguito della Commissione datagli dalli Gran Questori, come dal Processo Verbale, che s' inserisce, hà presentate alli suddetti Cittadini Amministratori tutte le Cedole demonetate in detto Processo Verbale descritte, ascendenti secondo il loro valore nominale alla Somma di Scudi Ventitremila centotrentanove provenienti dalla vendita dei Beni Nazionali ad effetto di eseguirsi da uno di detti Amministratori il bruciamento alla sua presenza in Piaz-

za Colonna, come si prescrive nell' Articolo XVII. del Proclama del Generale Francese del 5. Germile prossimo passato, al quale &c.

Alle ore 11. della mattina.

Dopo di che il suddetto Cittadino Bruner, unitamente con il detto Cittadino Mutarelli Francesco uno dei suddetti Amministratori si sono portati in Piazza Colonna, ove alla presenza del Pubblico è seguito il bruciamento di tutte le suddette Cedole in tutto, e per tutto in conformità del suddetto Proclama, al quale &c.

Gori Psesidente = Francesco Mutarelli Amministratore.
Felice Bruner Cassiere = Grisanti Segretario
Cesarini Teodoro fui testimonio a quanto sopra
Polidori Odoardo fui testimonio a quanto sopra

N.° 387.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE.

IN esecuzione dell' Articolo IX. del Proclama dei 5. Germile si fa noto

Primo: Che nel giorno 1. Mietitore ad ore della mattina nella Sala della Amministrazione Dipartimentale del Clitunno in Spoleto, si procederà al primo publico incanto degl' infrascritti fondi sopra l'offerte già ricevute, la maggiore delle quali resta notata a ciascuno de' medesimi.

Secondo: Che precisamente nel giorno 16. di detto mese, ora, luogo, e forma stabilita si verrà al secondo incanto coll' aggiudicazione al maggiore Offerente, in tutto, e per tutto a forma del sudetto Proclama dei 5. Germile.

Beni una volta spettanti al semplice Benefizio sotto il Titolo di S. Ignazio Martire eretto nella Parrocchiale di S. Giovanni in Statua situati nel Territorio della Comune di Rieti.

Terreno seminativo, alberato, e vitato fuori di Porta Romana vocabolo Griano, e Stradone del Comunale della quantità di Giunte 37., e Canne 92., confinano i Conventuali della Comune, l'Abbadia di S. Pastore, il Cittadino Antonio Potenziani, salvi &c.

Altro di superficie simile vocabolo Via Mezzana, confinano il detto Cittadino Potenziani, la Cittadina Antonia Pier-

marini, il Monastero di Santa Lucia, salvi &c. della quantità di Giunte 8., e Canne 159.

Con la deduzione di tutti i pesi, ed anche della Colletta annuale, e Tasse. Stimat. 2300. 82. Offerti sc. 2300. 82.

Castelli Niccola Amministratore Generale de' Beni Nazionali.

N.° 388.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE.

IN esecuzione dell' Articolo IX. del Proclama dei 5. Germile si fa noto

Primo: Che nel giorno 2. Mietitore ad ore 9. della mattina nella Sala dell' Amministrazione Dipartimentale del Tevere posta in Piazza Colonna, si procederà al primo publico incanto degl' infrascritti fondi sopra l'offerte già ricevute, la maggiore delle quali resta notata presso ciascuno de' medesimi.

Secondo: Che precisamente nel giorno 17. di detto Mese ora, luogo, e forma stabilita si verrà al secondo incanto coll' aggiudicazione al primo Offerente, in tutto, e per tutto a forma del Proclama suddetto dei 5. Germile.

Beni situati in Roma.

Palazzo del Collegio Clementino con altre Abitazioni annesse al medesimo.

Casamento, che dalla Piazza del Collegio suddetto, conduce a Ripetta, con altri annessi.

Altro Casamento posto in detta Piazza, e volta su la strada dell' Orso. Le sudette Fabbriche sono state stimate sc. 16869 80. Li Pesi dei Censi da detrarsi ragguagliati secondo la Legge dei 4. Pratile ascendono a sc 14128., 20., perciò il di più della stima resta a sc. 2741. 60. off. 2741. 60.

Casa proveniente dal soppresso Convento della Trinità de Monti situata a Fontana di Trevi nella strada, che dai SS. Vincenzo, ed Anastasio conduce alla Piazza della Pilotta num 669. stimata sc. 900. 54. off. 900. 54.

Altra Casa della medesima provenienza posta al Corso incontro al Palazzo Fiano stimata sc. 5490., che detratti li Pesi d'un Censo d'annuo fruttato di sc. 25. ragguagliato secondo la Legge dei 4. Pratile resta di sc. 4990. off. 4990.

Orto a Casaleno detto li Bastioni situato incontro al Priorato proveniente dal soppresso Convento di S. Sabina, stimato

sc. 2718. 61., che detratti li Pesi di Canone, e Tassa fissa ragguagliati secondo la Legge dei 4. Pratile resta netta la stima a sc. 2460. 69. off. 2542. 08.

S'avverte, che il Frutto pendente è riservato, non essendo compreso nella stima.

Beni situati in Frascati.

Villa detta la Ruffinella proveniente dalla soppressa Società dei Gesuiti comprese le Fabbriche, e sopratterra è stata stimata sc. 6000. off. sc. 6000.

Beni situati nel Territorio di Albano.

Canone di sc. 60. annui di cui resta gravata la Vigna pôsta nel Territorio di Albano in contrada Pian Savelli dovuto dal Cittadino Filippo Bentivoglio di Bologna stim. sc. 1200. off. 1200.

Castelli Niccola Amministratore Generale de' Beni Nazionali
Lucchi Tommaso Segretario

N.° 389.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE.

IN esecuzione dell' Articolo IX. del Proclama dei 5. Germile si fa noto

Primo: Che nel giorno 3. Mietitore ad ore 9. della mattina nella Sala della Amministrazione Dipartimentale del Cimino in Viterbo si procederà al primo publico incanto degl' infrascritti fondi sopra l'offerte già ricevute, la maggiore delle quali resta notata a ciascuno de' medesimi.

Secondo: Che precisamente nel giorno 18. dello stesso mese Mietitore ora, luogo, e forma stabilita si verrà al secondo incanto coll' aggiudicazione al maggiore Offerente, in tutto, e per tutto a forma del sudetto Proclama dei 5. Germile.

Beni situati nel Territorio della Commune della Manziana Cantone di Bracciano.

Terreno lavorativo nel Communale delle *Crete* confinante colla Macchia, salvi altri &c. spettante alle Communità di d. Commune di Rub. 2. 1. 3. 3. sc.

Altro in detto vocabolo parte lavorativo, e parte sterposo detto *il Fontone*, confinano la detta Macchia, il Terittorio di Monterano salvi &c. della quantità di Rub. 6. 1. 2. 3. sc.

Altra in detta contrada Macchioso con Alberi antichi da

frutto di ghianda diradato, confinano li Cittadini Altieri, Ercolani, la Pia Casa di S. Spirito salvi &c. Rub. 21. 3. 3. 0. sc.

Altro lavorativo, e sodivo con diversi pezzi di Macchia nello stesso vocabolo confinano la detta Casa di S. Spirito, e Macchia sudetta salvi &c. di Rub. 13. 1. 1. 0. sc.

Che dedotto il jus ghiandatico spettante alla Commune, ed il valore degli Alberi di proprietà della Casa Pia sudetta stimat. sc. 3775. 27. e mezzo off. sc. 3775. 27. e mezzo.

Altri nel Territorio della Commune di Cervetri Cantone sudetto.

Terreno di recente prativo vocabolo *Passo di Palo*, confinano la strada che conduce a Palo, il Fosso Vaccina, li Beni del Cittadino Ruspoli, salvi &c. della quantità di Rub. 1.3.0.0. stimat. sc. 175. off. sc. 175.

Castelli Niccola Amministratore Generale de' Beni Nazionali
Lucchi Tommaso Segretario

N.° 390.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana
Roma 5. Messifero Anno VI. Repubblicano.
Gli Amministratori Dipartimentali del Tevere

NOTIFICAZIONE.

AVendo determinato l'Amministrazione Dipartimentale del Tevere in conformità dell' Articolo XII., e seguenti della Legge del 29. Fiorile prossimo passato di Affittare tutti gl' infrascritti Beni si rustici, che urbani situati nella Comune dell' Ariccia, e suo territorio già spettanti al soppresso Collegio di S. Nicola de Dottrinari; perciò notifica a chiunque brama accudire all' Affitto delli medesimi che due Decadi dopo la data della presente cioè sotto il dì 25. dello stante all' ore 9. di Francia della mattina nella Sala municipale della Comune di Velletri verranno separatamente posti al pubblico Incanto da quell' Amministrazione municipale, per affittarli al migliore offerente colli seguenti patti, e condizioni.

1. Che la Locazione verrà fatta per tre anni, da continuarsi di triennio in trienio fintanto che non venga fatta la disdetta due mesi prima della fine del Triennio.

2. Che pendente il triennio seguendo la vendita del Fondo locato, s' intenda immediatamente rescissa la locazione, e che l' Affittuario altro non possa pretendere, se non che d' essere

reintegrato dal Compratore o della spesa della lavorazione fatta fino a quel punto, o del frutto pendente secondo la diversità dei tempi cioè, seguendo la vendita prima del 6. Messifero debba essere reintegrato della spesa della lavorazione; seguendo poi la vendita dopo detto tempo fino al 21. Annebbiatore, debbano stimarsi i frutti pendenti, e pagarsi dal Compratore al suddetto Conduttore.

3. Che dall' Agrimensore, ed ingegnere da deputarsi dall' Amministrazione Municipale della Comune dell' Ariccia dovrà immediatamente farsi un' accurata descrizione dello stato attuale del Fondo, o Casa locata.

4. Che alla fine della Locazione dall' Affittuario, o Conduttore dovrà restituirsi il Fondo, o casa locata nello stato, che gli verrà consegnata a norma di detta Descrizione.

5. Che riguardo alle Vigne, ed altri Fondi rustici dovrà dal detto Agrimensore stimarsi il frutto pendente, che dovrà dall' Affittuario pagarsi nel termine di due Decadi al Questore Municipale.

6. Che riguardo ai Beni Urbani non possa il Conduttore fare miglioramenti di sorte alcuna, ancorchè utili, e necessarj senza il permesso dell' Amministrazione Dipartimentale, e facendoli rimangano a benefizio della Nazione.

7. Che debba l' Affittuario conservare il Fondo locato, e fare nel medesimo a tempo debbito tutti i soliti lavori secondo lo stile, ed uso dell' arte, altrimenti, oltre essere tenuto all' emenda de' danni, s' intenda immediatamente rescisso l' Affitto.

8. Che per verificare, se l' Affittuario abbia adempito quanto si contiene nel precedente Capitolo, sarà in libertà non meno della detta Municipalità, che dell' Amministrazione Dipartimentale di far visitare il Fondo locato, quando ad esse piacerà da un perito Agrimensore, al quale dovrà l' Affittuario permettere libero l'accesso al Fondo.

9. Che similmente sarà in libertà delle medesime di fare riconoscere dall' Ingegnere li Fondi Urbani, che ritrovandosi deteriorati si avrà per rescissa la locazione, ed il Conduttore dovrà emendare li danni.

10. Che l' Affitto dovrà pagarsi riguardo ai Fondi Urbani di trimestre in trimestre, e riguardo alli Fondi rustici di semestre in semestre postecipatamente, ogni qualvolta si riconosca

dalla Municipalità di Velletri essere il Deliberatario idonea Persona, ovvero che dia idonea sicurta d'approvarsi dalla detta Municipalità.

11. Che dubbitandosi della responsabilità del Deliberatario, o non esibendo idonea sicurtà d'approvarsi come sopra, il pagamento dell'Affitto, o pigione dovrà farsi anticipatamente.

12. Che non effettuandosi alle sue Scadenze dall'Affittuario, ossia Conduttore il pagamento del Convenuto Affitto, debba senza interpellazione alcuna porsi il Fondo nuovamente al pubblico Incanto per affittarlo ad altri.

13. Che per qualunque caso furtuito pensato, ed impensato ancorchè straordinarissimo, e mai accaduto ed ancorche o in tutto, e in parte perissero i frutti, non possa l'Affittuario pretendere buonifico alcuno, defalco, o rimessione di mercede.

14. Che li prodotti del Fondo, benchè avulsi dal suolo, o ad altri venduti, rimangano afietti a favore della Nazione ad una speciale Ipoteca, fintantochè l'Affittuario non avrà effettuato il pagamento dell'Affitto.

15. Che l'Affittuario non possa tagliare alcun'Albero.

16. Che finalmente tutte le spese per la manutenzione dei Fondi delle Fabbriche, spurgo de Fossì, ed altro rimangono a carico del Conduttore.

Fondi, che si espongono al Pubblico Incanto situati nella Comune dell' Ariccia.

Pomaro in Contrada il Monte di Rub. uno, e mezzo
Macchia in detta Contrada di scorso uno, e mezzo
Terreno seminativo in detta Contrada di scorso uno
Vigna alle Monticelle di rubbia due
Macchia contigua di Rubbia due
Vigna, e Macchia contigua di mezzo Rubbio
Terreno seminativo detto la Braccheria di scorzo uno, e mezzo
Casa a Val fossato nell'Ariccia
Casa con Orticello alle Mura Castellane
Altra Casa posta a Val fossato
Altra Casa posta alle Mura Castellane
Cantina con grotta vicino al Colleggio
Bottega di Ferraro sotto il Colleggio

Casa con cantina alla piazza dell' Olmo
Casa con cantina posta in Albano
Casa con Stalletta posta in Ariccia
Due Granari nel Recinto del Colleggio.

Gori Presidente = Grisanti Segretario

LIBERTA' N.° 391. EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE.

IN esecuzione dell'Articolo IX. del Proclama dei 5. Germile si fà noto

Primo = Che nel giorno 6. Mietitore alle ore 9. della mattina nella Sala della Amministrazione Dipartimentale del Cimino in Viterbo si procederà al primo pubblico incanto degli infrascritti fondi sopra l' offerte già ricevute, la maggiore delle quali resta notata a ciascuno de' medesimi.

Secondo = Che precisamente nel giorno 21. dello stesso Mese Mietitore, ora, luogo, e forma stabilita si verrà al secondo incanto coll' aggiudicazione al maggiore Offerete, in tutto, e per tutto a forma del sudetto Proclama dei 5. Germile.

Beni Situati nell' Agro della Commune di Viterbo già Spettanti al Soppresso Convento di S. Gio. Battista di detta Comune.

Terreno Prativo, e Seminativo in contrada Malvarco, confinano il Convento di S. Maria in Gradi, il Cittadino Torellini salvi &c. di Rub. 1. mezze 3. e misurelle 4. Stimato sc. 104. 90.

Altro prativo in contrada le Cuffie, confinano il Cittadino Bovani, la Strada di Marta, salvi &c. di Rub. 1 mezze 2. emisure 8. ÷

Altro simile vocabolo Intervella, Confinano i Cittadini Silvestrelli, Bordoni, salvi &c. mezze 4. mis. 9. sc 60.

Altro Seminativo in contrada il Borgarolo, vocabolo pian del Carmine, confinano i Beni dello Spedale, il Territorio di Vetralla Salvi &c. di Rub. 33. e mez. 2. sc. 1064.

Altro simile in contrada la Caduta di Risiere, confinano i Beni di Degl'Atti, dello Spedale, salvi &c. di Rub. 5. mis. 8. sc. 204.

Predio in contrada le Farine vocabolo Facianello, Vignato, Olivato, e Cannetato, confinano i Beni del Convento di Gradi, la Strada di S. Martino, salvi &c. di Rub. 2. mez 5. e misurelle 7 ÷ sc. 1216.

Altro simile in Contrada Pian di Tortora, confinano li Beni dei Monasteri di S. Rosa, e di S. Domenico con porzione seminativa di Rub. 7. mez. 3. mis. 5. ÷ con porzione seminativa, compreso anche il Casale sc. 4695.

Prato in contrada la Leja, confinano li beni del Convento di Sant' Agostino, dello Ospitale degl' infermi salvi &c. di mezze 6. e mis. 1 -- sc.210.

Ortivo in Contrada il Monterone, confinano il Monastero di Santa Rosa, li Cittadini Pocci, salvi &c. di mez.3., e mis. 1. mezza sc. 378.

Altro simile in Contrada la Cava del Tevertino, confinano i Beni delli Cittadini Janni, Caroselli, salvi &c. di mez. 1. mis. 6. -- sc. 200. 75.

Simile in Contrada la Rota del Siciliano di mez. 1. , e mis. 3. sc. 185.

Altro Seminativo in Contrada Petrignano, vocabolo Pozzo fico confinano i Beni dei Cittadini Doria, Ghigi &c. di Rub. 3. mez.5. mis. 2. mezza sc.135. 70.

Altro simile in detta Contrada, confinano i Beni della Cura di S. Andrea, salvi &c. di mez. 2 sc.15.

Altro prativo, e Seminativo in detta Contrada, vocabolo le Murelle, confinano i Beni del Convento delle Fortezze del Cittadino Natali, salvi &c. di Rub.1. e mez.4 sc.118. 40.

Predio vignato, olivato, e parte selvato, compresovi il Casalino in contrada la Pila, confinano i beni del Cittadino Prada, la strada, salvi &c. di Rubbie 2. mezze 3. misure 5. -- sc.1395.

Altro prativo in contrada Guado dell' Olmo, confinano i beni del Monastero di S. Domenico, delli Cittadini Bussi salvi &c. di mezze 5., e misura 1. sc. 176. 75.

Ortivi, e seminativi in contrada Risiere, confinano i beni delli Cittadini Doria, la Compagnia di S. Leonardo, salvi &c. di Rub. 1. mez. 4. e mis.7. sc.1088. 35.

Vignato, con Olivero annesso in contrada Signorino, confinano l' Ospitale di S. Carlo, il Cittadino Anselmi, salvi &c. di mez.5. e mis. mezza sc.425.

Altro prativo, e seminativo in contrada Valle Castellana, confinano l' Ospetale degl' infermi il Monastero di S. Domenico, salvi &c. di Rub.2 e mez.1. sc.215. 80.

Altro seminativo in contrada le Mujane, confinano i beni del Cittadino Calabresi, il Monastero di S. Domenico, salvi &c. di Rub.3. mezza 1., e mis.7. mezza sc.45. 75.

Cannetto in Contrada Valle Salcina, confinano il Cittadino Veltri, il Fosso, salvi &c. che con la deduzione del Canone di

annui bajoc. 72. e mezzo a favore del Convento di S. Agostino sc. 121. 50.

Ortivo, e Vignato dentro la Città contigua al Convento di mezza 1., e mis. 4. sc. 210.

Altro Ortivo, e Cannetale in contrada il Freddano confinano i Padri Scalzi; il Cittadino Torellini salvi &c. di mezze 4. mis. 2. sc. 428. 80.

Altro seminativo in Contrada la Chiriccia, confinano i beni del Convento di Gradi, del Cittadino Gentili, salvi &c. Rub. 12. sc. 480.

Vignato, ed Olivato in Contrada la Quercia, confinano le Monache Convertite il Convento di Gradi salvi &c. di Rub. 1. e misur. 7. sc. 385. 40.

☞ *Nota, che restano stimati i detti beni, non dedotte quelle servitù di Pascolo, ed altre competenti alla Comune, ed alla Comune, ed al Popolo, e precisamente stimati come si godevano dal soppresso Convento.*

Capitale di Canone annuo di sc. 3., che paga per un terreno il Cittadino Stefano Marinelli sc. 60.

Altro di sc. 2. che paga Domenico Ranocchiari sc. 40.

Altro di sc. 5. 10., che paga il Cittadino Girolamo Latilla sc. 102.

Altro di sc. 4., che paga il Cittadino Luigi de Pietro sc. 80.

Altro di sc. 4. 70., che paga il Cittadino Stefano Celestini sc. 94.

Altro di sc. 2. 80., che paga il Cittadino Gaetano Romagnoli sc. 56.

Altro di sc. 7. 90., che paga il Cittadino Pietro Bontà sc. 158.

Altro di sc. 3. che paga il Cittadino Bartolomeo Giunti sc. 60.

Altro di sc. 1. 20. che paga il Cittadino Bernardino di Alessandro sc. 24.

Altro di sc. 1. 50., che paga il Cittadino Giuseppe di Giorgio sc. 30.

Altro di sc. 2., che paga il Cittadino Francesco Capobianco scudi 40.

Altro di sc. 3. che paga il Cittadino Stefano Celestini sc. 60.

Altro di baj. 30. che pagano li Cittadini Bussi sc. 6.

Altro di sc. 1. 25. che paga il Cittadino Niccola de Santi sc. 25.

Altro di baj. 37. e mezzo, che pagano li Crediti di Arcangelo Carlier sc. 7. 50.

Altro di baj. 80. che paga il Cittadino Rocco Rampici sc. 16.

Altro di mezze 10. di grano, che paga il Cittadino Francesco Mecozzi sc. 20.

Altro di baj 20. che pagano i Cittadini Brugiotti sc. 4.

Altro di sc. 3. 90. che paga il Cittadino Francesco di Gioan Carlo sc. 78.

Altro di sc. 2., e 25. che paga il Cittadino Pieruzzi sc. 45.

Altro di baj. 75. che pagano in solidum li Cittadini Gnazza, Cecconi, Rampicci sc. 15.

Altro di sc. 2. che paga il Cittadino Mattia Pennello sc. 40.

Altro di sc. 4. 50. che paga il Cittadino Vincenzo Marcucci sc. 90.

Altro di sc. 9. che paga il Cittadino Lorenzo Rosati sc. 180.

Altro di sc. 1. 80., che paga il Convento di S. Pietro sc. 36.

Altro di sc. 4. che paga il Cittadino Giacomo Frugiagrotti sc. 80.

Altro di sc. 4. 25., che paga il Cittadino Angelo Piacentini sc. 85.

Altro di sc. 2. 50., che paga il Cittadino Giuseppe Andreucci sc 50.

Altro di sc. 18. 60., che paga il Cittadino Salvatore Corinti sc. 372.

Altro di sc. 3 75. che paga il Cittadino Vincenzo Boani sc. 75.

Altro di Barili 3. Mosto, che paga il Monastero delle Duchesse 48.

Altro di sc. 8., che paga il Cittadino Gio. Battista Stella sc. 160.

Altro di sc. 5. 15., che paga il Cittadino Domenico Giannini sc. 103.

Altro di sc. 4. 50., che pagano li Cittadini Fratelli Smeraldi sc. 90.

Stima in tutto Scudi 16328. 10. sc. 16328. 10.

Niccola Castelli Amministratore Generale de' Beni Nazionali

Tommaso Lucchi Segretario.

LIBERTA' N.° 392. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

NOTIFICAZIONE

IN esecuzione dell' Articolo IX. del Proclama dei 5. Germile, si fa noto

Primo = Che nel giorno 7. Mietitore ad ore 9. della mattina nella Sala dell' Amministrazione Dipartimentale del Tevere posta in Piazza Colonna, si procederà al primo publico incanto degl' infrascritti fondi sopra l' offerte già ricevute, la maggiore delle quali resta notato presso ciascuno de' medesimi.

Secondo = Che precisamente nel giorno 22. di detto Mese ora, luogo, e forma stabilita si verrà al secondo incanto coll' aggiudicazione al primo Offerente, in tutto, e per tutto a forma del Proclama suddetto dei 5. Germile.

Beni situati in Roma.

Vigna posta fuori della Porta del Popolo nel luogo detto Acquatraversa, proveniente dal soppresso Convento della Trinità de' Monti, compresivi li Stigli, Tinello e lavori fattivi in questa stagione, e stata stimata, Scudi 6781. 03., e mezzo; dalla quale detratti li Canoni, che si devono alli Cittadini Crescenzi, e Borghese, e la Tassa fissa per le strade, quali pesi ragguagliati secondo la Legge dei 4. Pratile fanno la somma di sc. 958. 60. Resta il valore netto della sudetta Vigna a sc. 5822. 43. off. 5822. 43.

Casa detta Valle Effrenari situata al Corso alle Case brugiate di provenienza come sopra è stata stimata scudi 6697., dalla quale difalcandosi un' annuo Censo di Scudi 50. a favore del Cittadino Vincenzo Porta, ragguagliato venti volte di più secondo prescrive la Legge dei 4. Pratile, forma un Capitale passivo di Scudi 1000. per cui il valore della sudetta Casa resta netto a 5597. off. 5600.

Beni situati nel Territorio di Albano.

Quarto denominato S. Olivella dato a Canone a molti Cittadini Albanesi, del quale la Nazione ne vuol vendere il dominio diretto; e stato stimato ragguagliatone venti volte il frutto del Canone secondo prescrive la Legge de' 4. Pratile sc. 9325. off. 9325.

Castelli Nicola Amministratore Generale de' Beni Nazionali
Lucchi Tommaso Segretario.

N.° 393.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE.

IN esecuzione dell' Articolo IX. del Proclama dei 5. Germile si fà noto

Primo = Che nel giorno 11. Mietitore ad ore 9. della mattina nella Sala della Amministrazione Dipartimentale del Cimino in Viterbo si procederà al primo publico incanto degl' infrascritti fondi sopra l' offerte già ricevute, la maggiore delle quali resta notata a ciascuno de' medesimi.

Secondo = Che precisamente nel giorno 26. dello stesso mese Mietitore, ora, luogo, e forma stabilita si verrà al secondo incanto coll' aggiudicazione al maggiore Offerente, in tutto e per tutto a forma del sudetto Proclama dei 5. Germile.

Beni Ex-Camerali situati nel Territorio d' Arlena Cantone di Toscanella.

Ristretto, o sia Reclusa esistente nella Tenuta di Valle Frascana *Ex Camerale* nel puntone di Valle Cupa tutta circondata di forme di riparo, e confinante da ogni parte con la Tenuta medesima; qual Reclusa è libera, e franca, ed immune da ogni servitù di seminare, e pascere nel modo, e forma, che si è ritenuta in Emfiteusi dalli Cittadini Fratelli Pasquali d'Arlena, *prativa*, ed in parte macchiosa della quantità di Rubbia 17., e Stara 9. stimat. sc. 1942. 50 off. 2000.

Altro situato nel Territorio di Filacciano Cantone di Morlupo.

Terreno in parre paludoso, relitto del Tevere, confinante da tutte le parti con l'istesso Tevere di circa Rubbia 5. stimato sc. 200. off. sc. 200.

Beni Ex Camerali situati nel Territorio di Ponzano Cantone di Civitacastellana.

Terreno relitto del Tevere in vocabolo l'Isolotto, confinano lo stesso Tevere, li beni ex-Abbaziali della quantità di Rubbia due, e quarte due stimato sc. 150.

Altro sterposo relitto come sopra confinano il Tevere, il Cittadino Cecchi, salvi &c. della quantità di Rubbia tre stimato sc. 150.

Altro sterposo relitto come sopra confinano il Tevere il Cittadino Moscatelli, salvi &c. della quantità di Rubbia uno, quarta una, stimato sc. 75. Somma in tutto sc. 375. stimato sc. 375. off. sc. 385.

Castelli Nicola Amministratore Generale de' Beni Nazionali
Lucchi Tommaso Segretario.

N.° 394.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE.

IN esecuzione dell' Articolo IX. del Proclama dei 5. Germile si fa noto.

Primo = Che nel giorno 11. Mietitore ad ore 9. della mattina nella Sala dell' Amministrazione Dipartimentale del Clitunno in Spoleto, si procederà al primo publico incanto degl' infrascritti fondi sopra l'offerte già ricevute, la maggiore delle quali resta notata a ciascuno de' medesimi.

Secondo = Che precisamente nel giorno 26. di detto mese, ora, luogo, e forma stabilita si verrà al secondo incanto coll' aggiudicazione al maggiore Offerente, in tutto, e per tutto a forma del sudetto Proclama dei 5. Germile.

Bene del Patrimonio ex-Gesuitico situato nel Territorio della Comune di Narni.

Tenuta posta sulla traversa di Terni, Narni, Cesi, e San Gemini in vocabolo Valle antica, o sia la Casa del Gatto lavorativa, sodiva, prativa, e vestita in parte con Alberi vecchi della quantità di Rubbia 25. stimata sc. 3400. off. sc. 3405.

Bene ex-Camerale situato nel Territorio della Comune di Terni.

Predio in vocabolo Perillo seminativo, Alberato, confinano da un lato il Cittadino Luigi Rubis, e da altri lati li Cittadini Briccialdi, e Carocci della quantità di Stara dieci, e Pugilli due stimato sc. 90. off. sc. 100.

Castelli Niccola Amministratore Generale de' Beni Nazionali

Tommaso Lucchi Segretario.

N°. 395.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE.

IN esecuzione dell' Articolo IX. del Proclama dei 5. Germile si fa noto

Primo = Che nel Giorno 14. Metitore ad ore 9. della mattina nella Sala dell' Amministrazione Dipartimentale del Cimino in Viterbo, si procederà al primo pubblico incanto degl' infrascritti fondi sopra l' offerte già ricevute, la maggiore delle quali resta notata a ciascuno de' medesimi.

Secondo = Che precisamente nel giorno 29. dello stesso Mietitore, ora, luogo, e forma stabilita si verrà al secondo

incanto coll' aggiudicazione al maggior offerente, in tutto, e per tutto a forma del sudetto Proclama dei 5. Germile.

Bene Ex-Camerale nel Territorio della Comune di Toscanella.

Diritto attivo del pascolo d'Inverno già competente alla Ex-Camera sopra Rubbia 64. della Tenutella denominata il Formiconcino posta in detto Territorio di detta Comune di Toscanella, e confinante da una parte il Fosso detto dell'Oro, dall'altra col Fiume Arrone, e degl'altri lati con altra Tenuta chiamata il Formicone sc. 2000. off. 2000.

Bene Ex-Camerale situato nel Territorio di Torrita
Cantone di Morlupo.

Terreno Seminativo relitto del Fiume Tevere in Vocabolo Isolotto confinante con i Beni del Cittadino Melchiorri, il Fiume Tevere, salvi &c. della quantità di Rubbia sette sc.875 off.880.

Castelli Niccola Amministratore Generale de' Beni Nazionali
Lucchi Tommaso Segretario

N.° 396.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

NOTIFICAZIONE.

IN esecuzione dell' Articolo IX. del Proclama de' 5. Germile si fa noto

Primo = Che nel giorno 18. Messifero alle ore 9. della mattina nella Sala dell' Amministrazione Dipartimentale del Tevere posta in Piazza Colonna si procederà al primo pubblico incanto dell' infrascritti fondi sopra le offerte già ricevute, la maggiore delle quali resta notata a ciascuno dei medesimi.

Secondo = Che precisamente nel giorno 3. del mese Termifero ora, luogo, e forma stabilita, si verrà al secondo incanto coll' aggiudicazione al maggior offerente in tutto, e per tutto a forma dell' enunciato Proclama de' 5. Germile.

Beni situati in Roma.

Un sito posto all' Orso ove prima esisteva una Fabbrica di Vetro in oggi ritenuto in Enfiteusi dal Cittadino Vincenzo de Santis per uso di Chiavaro, e Ferraro, concessogli dall' ex Camera per annui sc. 70: il detto sito ritrovasi gravato d' annuo Canone di sc. 60. a favore del Cittadino Tanara di Bologna, che moltiplicato per venti volte, secondo prescrive la Legge de' 4. Pratile forma un Capitale passivo di sc. 1200. Il sito e stato

stimato sc. 1666. 66. da quali detratti li sc. 1200. di Canone resta netta in favore della Repubblica la somma di sc. 466. 66. off. 467. 50.

Si avverte peraltro, che chi acquista detto sito deve buonificare la somma di sc. circa 400. al presente Enfiteutico per diversi divisati miglioramenti fatti al sudetto sito.

Piccola Casa posta al Leoncino denominati Ferreri di provenienza del soppresso Convento della Trinità de' Monti, è stata stimata sc. 340., dalla quale detraendosi un' annuo Canone di sc. 2. 19. a favore del Cittadino Gavotti, valutato venti volte secondo la Legge de' 4. Pratile forma un Capitale passivo di sc. 43. 80. per cui resta netta la stima della sudetta Casa a scudi 296. 20. off. 396. 20.

Altra Casa nel Vicolo detta delle fratte con Orto annesso spettante al soppresso Convento di S. Grisogono in Trastevere, stimata la Casa sc. 560., e l' Orto sc. 575. che formano la somma di sc. 1135. Li detti Beni sono gravati di un' Annuo Censo di sc. 16. 80. dovuto al Cittadino Sandali Rodatà, che ragguagliato per venti volte secondo prescrive la Legge de' 4. Pratile forma un Capitale passivo di sc. 336. quali detratti dalla stima fanno restare il valore netto della detta Casa, ed Orto sc. 799. off. 799.

Altra Casetta composta di un pianterreno di 6. Stanze, bottega di Sartore, e Piano superiore di altre num. 6. Stanze nella strada, che dal Clementino porta alla Chiesa di S. Lucia, proveniente dal soppresso Collegio del Clementino. E' stata stimata sc. 700. dalla quale si debbono detrarre li pesi di una rata di un' Annuo Canone di sc. 9. dovuto alla Chiesa di S. Lucia della Tinta per sc. 3. 50. e di un Censo annuo di sc. 8. 70. a favore del Monastero de' Sette Dolori, quali due partite ragguagliate per venti volte secondo prescrive la Legge de' 4. Pratile formano un Capitale passivo di sc. 236. 50. che detratti dalla stima, resta il valore netto della sudetta Casa a sc. 463. 50. off. sc. 463. 50.

Canoni già spettanti alla soppressa Casa di S. Andrea a Monte Cavallo come appresso.

Canone annuo di sc. 5. dovuto dal Cittadino Cornovaglia sopra un' Orto, e Vigna posta a SS. Gio. e paolo al Monte Celio. Altro di baj. 90. dovuto dal med. come sopra.

Altro di bajocchi 30. dovuto dal medemo sopra una Casetta a S. Gio: e Paolo.

Altro di sc. 2. 40 dovuto dal Cittadino Michele Bondus sopra una Vigna fuori Porta S. Giovanni.

Altro di scudi 7. 50. dovuto dagli Eredi Flori sopra una Vigna in detto luogo.

Altro di scudi 4. 80. valuta di Barili 4. mosto dovuto dal Cittadino Francesco Listrico sopra una Vigna fuori Porta S. Paolo.

Li suddetti Canoni nella somma in tutto di sc. 20. 90. ragguagliati venti volte secondo la Legge de' 4. Pratile formano un Capitale di sc. 418. off. sc. 418.

Casa posta a piedi della Scalinata della Trinità de' Monti a mano destra di provvenienza di quel soppresso Convento stimata scudi 2110. 84., che detrattone un Canone di scudi 16. dovuto al Cittadino Mattei, ed un Censo annuo dovuto al Cittadino Piccolomini di sc. 25. formano la somma di sc. 41. quali ragguagliati venti volte secondo la Legge de' 4. Pratile formano un Capitale passivo di scudi 820., che detratti dalla stima resta netto il Capitale della suddetta Casa a sc. 1290.84.off.sc.1560.

Beni situati in Frascati.

Casa, Bottega, e suoi annessi situata nella Piazza di San Pietro proveniente dai Beni ex-Camerali stim.sc.666.60.off sc.670

Tinello, Grotta, Stalletta, e Fienile posti in Piazza Spinetta di provenienza dell'ex-Camera stim. sc. 380. off. sc. 385.

Beni situati nella Commune di Monticelli di provenienza ex Communitativi.

Terreno libero parte lavorativo, e parte sterposo, e sassoso in contrada Case grande in quantità di Rub. 21. 2. cioè Rubbia 18. 3. 2. 3. lavorativo, e Rub. 2. 2. 1. 1. sterposo e sassoso stimato nella perizia detratto il jus pascendi a favore del Popolo scudi 1951. 31.

Altro Terreno lavorativo libero in contrada Formello in quantità di Rub. 2. 1. 1. stimato detratto il jus pascendi a favore del Popolo sc. 216. 80. e mezzo.

Altro Terreno lavorativo libero in Contrada la Fornace in quantità di quar. 3. cioè quar. 1. 3. lavorativo, e quar. 1 1. sterposo stimato detratto il jus pascendi a favore del Popolo scudi 41. 04. e mezzo.

Altro Terreno lavorativo in vocabolo Casa Lanciani in quan-

tità di Rub. 3. 3. 2. 3. stimato detratto il jus pascendi a favore del Popolo scudi 514. 74.

Altro Terreno libero lavorativo in contrada sotto il Casale in quantità di Rub. 3. 3. 1. 2. stimato detratto il jus pascendi a favore del Popolo sc. 504. 48. e mezzo. Il totale della perizia ascende a sc. 3228. 38. e mezzo. Off. 3228. 38. e mezzo.

Castelli Niccola Amministratore Generale de' Beni Nazionali
Lucchi Tommaso Segretario.

N.° 397.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE.

IN esecuzione dell' Articolo IX. del Proclama dei 5. Germile si fà noto.

Primo = Che nel giorno 21. Messifero ad ore 9. della mattina nella Sala dell' Amministrazione Dipartimentale del Clitunno in Spoleto, si procederà al primo publico incanto degli infrascritti fondi sopra l' offerte già ricevute, la maggiore delle quali resta notata a ciascuno de' medesimi.

Secondo = Che precisamente nel giorno 6. del successivo Mese Calorifero ora, luogo, e forma stabilita si verrà al secondo incanto coll' aggiudicazione al maggiore Offerente, in tutto, e per tutto à forma del suddetto Proclama dei 5. Germile.

Beni situati nel Territorio della Comune di Narni.

Terreno in vocabolo Vallecupa nelle pertinenze della Quercia in parte lavorativo, ed in parte sterposo con piccola Casa di capacità Rubio uno stim. sc. 100. off sc. 100.

Altro in vocabolo Colle di sopra lavorativo, Alberato, Vitato, ed Olivato con diverse piante di frutto, e parte Sodivo, con Casa Rurale della quantità di Rubia cinque, e quarte quattro stim. sc. 790.

Altro Terreno in vocabolo Moriano, Lavorativo, Alberato; Vitato, ed Olivato con due Case rurali della quantità di Rubia due e quarti tre stim. sc. 450. off. in tutto 1240.

Bene situato nel Territorio della Comune del Castello dell' Acera Cantone di Trevi.

Effetto di quella Comune sotto i Vocaboli Vallemani, Monte Majure, Maltrovata, Monte Santo, Lachisciolo, le Tagliate de Corchaoni, Lama bianca, o Torre, li Frastoppi, Cesa, Cuolva, Scoppio Corvajo, e Sasso dell' Aquila, oltre altre de-

nominazioni, pascolivi, e nella massima parte Montuosi con deduzione del diritto di Pascere con il loro bestiame, e di legnare a favore degli uomini di detta Comune dell' Acera, fuori di una Selva Cedua vocabolo Cesa Cuolva riservata a detta Comune, per il solo diritto di legnare; confinano li beni del Cittadino Pianciani, e delle Comuni di Meggiano, Cerreto, Spina, e Sevignano della quantita di Rubia 251. Scorzi due stim. sc. 1341. 08. off. sc. 1341. 08.

Castelli Nicola Amministratore Generale de' Beni Nazionali
Lucchi Tommaso Segretario.

N.° 398.

LIBERTA' EGUALIANZA

NOTIFICAZIONE.

IN esecuzione dell' Articolo IX. del Proclama dei 5. Germile si fa noto,

Primo = Che nel giorno 21. Mietitore ad ore 9. della mattina nella Sala dell' Amministrazione Dipartimentale del Cimino in Viterbo si procederà al primo publico incanto degl' infrascritti fondi sopra l' offerta già ricevute, la maggiore delle quali resta notata a ciascuno de' medesimi.

Seconda = Che precisamente nel giorno 6. del successivo Mese Calorifero, ora, luogo, e forma stabilita si verrà al secondo incanto coll' aggiudicazione al maggiore Offerente, in tutto a forma del sudetto Proclama dei 5. Germile.

Beni situati nella Comune di Celleri Cantone di Valentano.

Stanza terrena posta dentro la terra di detta Comune in contrada la Porta nuova incontro alla Casa delli Cittadini Tordini stim. sc. 44. 60. off. 44. 60.

Beni situati nella Comune di Civitavecchia.

Numero 10. Magazeni nelle vicinanze della Fortezza l' uno accanto all' altro, e che formano tutto un Corpo di fabrica isolata stim. sc. 7076. 24. off. 7076. 24.

Bene situato nella Comune di Vallerano Cantone d' Orte.

Terreno Castagnato in contrada Palanzano confinano i Cittadini Spieca, salvi &c. con la deduzione del Canone di quattro Sacchi di Castagne a favore della Ex-Camera, e del Pascolo a favore della Comune della quantità di Rubio uno Quarta una, e due Scorzi stim. sc. 137 off. 137.

Castelli Nicola Amministratore Generale de' Beni Nazionali
Lucchi Tommaso Segretario.

N.° 399.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE.

IN esecuzione dell'Articolo IX. del Proclama dei 5. Germile si fà noto.

Primo: Che nel gioro 22. Messifero alle ore 9. della mattina nella Sala dell'Amministrazione Dipartimentale del Cimino in Viterbo, si procederà al primo pubblico incanto dagl'infrascritti fondi sopra l'offerte già ricevute, la maggiore delle quali resta notata a ciascuno de' medesimi.

Secondo: che precisivamente nel giorno 6. del successivo Mese Calorifero ora, luogo, e forma stabilita si verrà al secondo incanto coll'aggiudicazione al maggiore Offerente, in tutto, e per tutto a forma del sudetto Proclama dei 5. Germile.

Bene Ex-Camerale situato nella Comune di Castel nuovo di Porto Cantone di Morlupo.

Porzione del Palazzo situato in detta Comune ritenuto già in Emfiteusi dal Cittadino Ghislieri con la deduzione dei miglioramenti fattivi dal medesimo sc. 330. off. 330.

Bene ex Camerale situato nel Territorio di Filaciano Cantone di Morlupo.

Terreno formato da relitto del Tevere esistente nel Territorio di detta Comune, confinano da una parte il Cittadino Muti, dall'altra il Fiume Tevere, salvi &c. della quantità di quarte tre sc. 45. off. 60.

Altro simile nel Territorio di Marta Cantone di Monte Fiascone.

Terreno in vocabolo la Piana dell'Oro, confinano li beni della Comune di Marta, del Vescovato di monte Fiascone, salvi &c. che si considera come ristretto per la condizione, a cui è stato altre volte soggetto il Fondo di dover essere ristretto di Rubbia 15. quarta 1. scorzi 2., ed una misurella sc. 2308. 59$\frac{1}{2}$ off. 2309.

Altro simile nel Territorio di Valentano Cantone.

Terreno, o sia Chiusa ritenuta gia in Enfiteusi dai PP. Basiliani di Latera in circa somme trenta sc. 3000. off. 3000.

Castelli Nicola Amministratore Generale de' Beni Nazionali

Lucchi Tommaso Segretario.

N.° 400.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

NOTIFICAZIONE.

IN esecuzione dell'Articolo IX. del Proclama dei 5. Germile si fa noto

Primo: Che nel giorno 23. Messifero alle ore 9. della mattina nella Sala dall'Amministrazione Dipartimentale del Metauro in Ancona, si procederà al primo pubblico incanto dell' infrascritto Stabile sopra l'offerta già ricevuta, come resta unitamente alla stima notato.

Secondo: Che precisamente nel giorno 8. Calorifero, ora, luogo, e forma stabilita si verrà al secondo incanto coll' aggiudicazione al maggiore Offerente, in tutto, e per tutto a forma del sudetto Proclama dei 5. Germile.

Stabile situato in Fano.

Palchetto del Terzo Ordine Num. 45. posto nel Teatro di Fano spettante all'Abbadia di S. Paterniano stimato sc. 60. off. 100.

Castelli Niccola Amministratore Generale de' Beni Nazionali

Lucchi Tommaso Segretario

N.° 401.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

NOTIFICAZIONE

IN esecuzione dell' Articolo IX. del Proclama dei 5. Germile si fa noto.

Primo = Che nel giorno 23. Messifero al ore 9. della mattina nella Sala dell' Amministrazione Dipartimentale del Metauro in Ancona si procederà al pubblico incanto degl' infrascritti fondi sopra l'offerte già ricevute, la maggiore delle quali resta notata in fine della stima totale.

Secondo = Che precisamente nel giorno 8. Calorifero ora, luogo, e forma stabilita si verra al secondo incanto coll' aggiudicazione al maggiore Offerente, in tutto, e per tutto a forma del sudetto Proclama dei 5. Germile.

Beni situati nella Comune di Serra de' Conti

Cantone di Monte Carotto

Una Tenuta nel Territorio di Serra de Conti in contrada il

Farneto intersecata da Rio detto Barocco, da Fossi, e dalle Strade consistenti in dieci Possessioni

1. Possessione di qualità Arativa, nuda con nuova pianta, prativa, sodiva, e con Alberi diversi, con Casa colonica stimata sc. 1190. 37. mezzo

2. Possessione di qualità arativa, vitata, filonata, morata, olmata con alberi diversi, prativa, sodiva con Casa colonica stimata sc. 5631. 25.

3. Possessione di qualità come sopra stimata sc. 3475. 50.

4. Possessione di qualità arativa nuda con alcuni Olivi, ed alberi diversi con Casa, nella qual possessione vi sono inclusi due corpi di terra posti nel Territorio di Monte Carotto contrada Farneto che cofinano con i Beni del Cittadino Fiorano Paroni, del Cittadino Pianetti, e colle Strade salvi &c. stimata sc. 2185.

5. Possessione di qualità come sopra stimata sc. 6559. 75.

6. Possessione di qualità come sopra stimata sc. 1868. 50.

7. Possessione di qualità come sopra stimata sc. 1305. 50.

8. Possessione di qualità come sopra stimata sc. 1167. 50.

9. Possessione di qualità come sopra stimata sc. 1741.

10. Possessione, che compone la suddivisata Tenuta del Farneto di quantità come sopra stimata sc. 1440. 50.

Altri Beni spettanti alla detta Comune posti in detto Teritorio, ma in diverse contrade, come qui appresso descritti a corpo per corpo

Un Predio di qualità arativo nudo filonato con Viti morato, e prativo con alberi diversi, e Casa colonica in contrada S. Fortunato confinante con i Beni del Cittadino Torrese, e Cittadino Gherardi, con il fosso, e strada salvi &c. della quantità di Some 5. coppe 6. Canne 30. stimato sc. 2228. 30.

Una Osteria, e Terreno annesso in contrada il piano, di qualità arativo filonato con viti, confinante con il Fiume, colla strada pubblica, e colli Beni del Cittadino Onorati salvi &c. della quantità di Soma Una, coppe 3. can. 9. stimata sc. 1229. 50.

Predio in contrada S. Sebastiano di qualità arativo, prativo, e sodivo con alberi diversi, e casa colonica confinante colla strada, con li Beni delle Monache di Roccontrada; e delle Monache di S. Carlo di Serra de Conti salvi &c. della quantità di Some 4. Coppe 6. canne 40. stimato sc. 876. 12. mezzo

Predio in contrada il Molino di quantità come sopra con Casa colonica, e Molino a grano confinante con i Beni delle Monache di S. Lucia di Roccontrada col fiume Nevola, e con li Beni della Mensa Vescovile di Sinigaglia salvi &c. della quantità di Some 2. coppe ... Canne 135. Altro corpo di terra annesso al sudetto in vocabolo gli abrugiati di qualità come sopra confinante con i Beni del Cittadino Zitelli, e dei Fratelli Mancini salvi &c. della quantità di some 2. coppe 4. canne 8. stimato in tutto sc. 2464. 62. mezzo

Terreno in contrada della Valle di qualità come sopra confinante con il Fosso, colla Strada, e con i Beni del Cittadino Onorati, salvi &c. della quantità di Some 2. coppe . . canne 10. stimato sc. 481. 25.

Terreno in contrada le Piaggie di qualita come sopra confinante coll' Abbadia di Sitria con li Beni del Cittadino Onorati, salvi &c. della quantità di Some 3. Coppe 2. canne 45. stimato sc. 752. 50.

Terreno in vocabolo le Saline arativo nudo, e sodivo confinante con il Fosso, e con i Beni dei Padri Francescani di Roccacontrada, salvi &c. della quantità di Soma una, Coppe . . canne 125. stimato sc. 35. 25.

Predio in contrada la Tomba di qualità come sopra, e Casa colonica a pianterreno confinante colla strada pubblica, con i Beni Abbaziali di Sitria, e della Mensa Vescovile, salvi &c. della quantità di Some 2., Coppe 2., canne 30. stimato sc. 538. 75.

Somma generale della stima sc. 35 221. 12. ÷ somma dell' offerta sc. 35221. 12.÷

Beni situati nella Comune di Monte Novo.

Una Possessione in Contrada la Cona di qualità arativa nuda, vitata, morata olmata, cannetata &c. con Alberi diversi, Casa colonica confinante da capo la Strada, da un lato con i Beni del Santuario di Loreto, dall' altro de' Cittadini Procaccini, e Buti, da piedi il Fiume Nevola, salvi &c. della quantità di Some 30. Coppe ... canne 36.

Altro corpo di Terreno annesso a detta Possessione di qualità come sopra confinante la Strada pubblica, e con i Padri Conventuali, salvi &c. della quantità di Some 2. Coppe 3. canne 35.

Altro corpo annesso di qualità come sopra confinante con

i Beni del Santuario di Loreto, e da piedi il Fiume Nevola, salvi &c. della quantità di Coppe 2. canne 41.

Altro corpo di Terreno parimenti annesso di qualità come sopra confinante con il Cittadino Buti, e con il Cittadino Maurizi, salvi &c. della quantità di Some 5. Coppe 7. canne 26. stimata sc.14991. 75.

Altra Possessione in contrada l'Acqua lagna di qualità arativa nuda, vitata con Alberi diversi, e Casa colonica confinante la Strada pubblica, ed il Cittadino Domenico Battelli salvi &c. della quantità di Some 7 Coppa 1. can. 13. stimata sc. 2205.

Un corpo di terra in Contrada Casalini situato vicino al Paese di qualità arativo nudo, con Vasca. e con Alberi diversi, e Fornaci quasi diroccate confinante la Strada, ed il Cittadino Massimo salvi &c. nella quantità di Coppe 4. Canne 45. stimato sc. 490.

Altro Terreno sodivo con Mori, che circonda il Paese dietro le Mura Castellane confinante con varj Cittadini di detto luogo, salvi &c. della quantità di Coppe 2., canne 26. stimato sc. 204. 40.

Un Molino a Grano in contrada il Piano con un pezzo di Terreno annesso della quantità di Coppe 5., canne 14. confinante la Strada, ed il Cittadino Ricci salvi &c. stimato unitamente con il Molino sc. 1300.

Un Molino a Olio posto dentro il Paese contiguo, e sotterraneo al Palazzo pubblico, stimato fra il fabricato, ed utensili o siano stigli sc.467. 92.

Somma in tutto sc.19659. 07. off. sc. 20000.

Niccola Castelli Amministratore Generale de' Beni Nazionali
Tommaso Lucchi Segretario

N.° 402.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

NOTIFICAZIONE.

IN esecuzione dell' Articolo IX. del Proclama dei 5. Germile, e degli Articoli VI., VII., VIII., e IX. della Legge degl'11. Messifero si fa noto.

Primo = Che nel giorno 24. Messifero ad ore 9. della mattina nella Sala dell'Amministrazione Dipartimentale del Cimino

in Viterbo, si procederà al primo publico incanto degl' infrascritti fondi sopra l'offerte già ricevute, la maggiore delle quali resta notata a ciascuno de' medesimi.

Secondo = Che precisamente nel giorno 9. del successivo Mese Calorifero ora, luogo, e forma stabilita si verrà al secondo publico incanto coll' aggiudicazione al maggiore offerente, servati in tutto il Proclama, e Legge suddetti.

Diritti attivi sopra alcune porzioni delle Tenute ex Communitative del Sughereto, e Mortelle situate nel Territorio della Comune di Civitavecchia, ed accordate in enfiteusi, e rispettivamente ora ritenute dagl' infrascritti, cioè

Dagli Eredi di Giorgio Bianchi Rub. 8. c. o. o. off. 320.

Da Benedetto, e Giulio Guglielmi Rub.21.2 1. 2. off. 855.40.

Da Vincenzo Natale Rub. 6. 3. 1. 1. off 273. 20.

Da Giuseppe Vasta per gli Eredi Vasta Rub.6.3 2. o. off.277.

Da Gregorio, e Carlo Magno Rub. 52.o. 3. o. off. 2087. 40.

Da Pietro Grasselli Rub. 15. o. 2. o. off. 605.

Dai Fratelli Bianchi Rub. 24. 1. 2. 3. off 976. 80.

Da Giovanni Palomba per Niccola suo Fratello, e come Cessionario di Roberto Gilj, e Vincenzo Bianchi Rub. 59. 3. 2. 3. off 1396.

Da Vincenzo Campanile, e Giovanni suo Figlio Rub. 26. 1. 1. 3. off. 1054. 20.

Da Antonio Guglielmotti Rub. 22. o. 1. 2. off 883. 60.

Da Giuseppe Rocchi Rub. 9. o. 3. 1. off. 300. 30.

Dagli Eredi Graziosi Rub. 23. $\frac{1}{4}$ off. 700.

Dagli Eredi di Stefano Bianchi Rub. 12. o. o. o. off. 360.

Castelli Niccola Amministratore Generale de' Beni Nazionali

Lucchi Tommaso Segretario.

N°. 403.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE.

IN esecuzione dell' Articolo IX. del Proclama dei 5. Germile, e degli Articoli VI. VII. VIII. e IX. della Legge delli 11. Messitero si fa noto

Primo = Che nel giorno 24. Messifero ad ore 9. della mattina nella Sala dell' Amministrazione Dipartimentale del Tevere posta a Piazza Colonna si procederà al primo publico incanto degl' infrascritti fondi sopra l'offerte già ricevute, la maggiore delle quali resta notata a ciascuno de' medesimi.

Secondo = Che precisamente nel giorno 9. del successivo Mese Calorifero, ora, luogo, e forma stabilita si verrà al secondo publico incanto coll' aggiudicazione al maggiore Offerente, in conformita delle disposizioni emanate, *purchè per altro l'Offerta ultima equivalga per nove volte l'annunale rendita dei Fondi*.

Beni situati in Roma.

Vigna fuori di Porta S. Paolo nel vicoletto passato S. Antonio di circa Pezze otto di provenienza del soppresso Convento di S. Sabina sc. 80.

Casa posta alla scalinata della Trinità dei Monti con Bottega ad uso di Libraro di provenienza del soppresso Convento dei Minimi Paolotti sc. 1300.

Castelli Niccola Amministratore Generale de' Beni Nazionali.
Lucchi Tommaso Segretario.

N.° 404.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana
8. Messifero Anno VI. Repubblicano
Giuseppe Toriglioni Ministro dell' Interno

PROCLAMA

LA situazione infelice dello Stato economico della nostra nascente Repubblica, effetto dispensabile di un Governo obbrobrioso, che ci opprimeva, ha fin' ora impedito, o Cittadini, che voi abbiate gustato i dolci frutti della nostra felice rigenerazione. S' incontrano talvolta degl' insuperabili ostacoli, fra l'amore, e lo zelo di chi presiede, e gl' interessi di un Popolo, che addimanda soccorso. Se le vigilie, e i sudori; Se i più energici sforzi delle Autorità costituite bastar potessero a sollevarvi nelle vostre indigenze, e a ridonarvi la calma, voi sareste pienamente felici. Nè di loro cuore non sa penetrare altra voce, che quella della strettissima unione, che tutti ci lega in una sola Famiglia; Ne fia mai vero, che chiudano eglino le orecchie, e non ascoltino con tenerezza le vostre istanze che sono pure le istanze de' loro Fratelli. Ma a soccorrervi, e a consolarvi, o Cittadini, non basta solamente il volerlo. Fra la caduta di quel Governo, che fu la sola cagione della vostra infelicità, e riedificazione di una Repubblica tutta fondata sulle basi della virtù, e della legge, non era pos-

sibile, che non si framischiasse un qualche punto di amarezza, e di disordine. Consolatevi però alla perfine, che ne avete ragione. Nella speculazione de' mezzi, che potevano condurre al conseguimento di un oggetto così interessante, uno finalmente se n'è presentato, quale è quello di applicare, ed erogare gli effetti, e le rendite delle Confraternite, Congregazioni, ed altre Adunanze Laicali dello Stato della Republica a beneficio de' pubblici Ospedali, e nella erezzione, e dotazione di altri stabilimenti di pubblico soccorso. Se vengano eccettuate le Confraternite Rurali, che sono realmente vantaggiose per il Culto, le altre adunanze tutte, di qualunque specie esse sieno non recano al Popolo alcun sensibile vantaggio; che anzi tante, e tante volte per il di loro lusso, e per un certo spirito di gara, e di emulazione fra gl' Individui aggregati sono state occasione di disturbo, e di scandalo alla Società. E' stata adunque pubblicata dal Generale in Capo dell' Armata Francese la di loro universale soppressione, da cui peraltro all' Articolo II. sono state saviamente eccettuate le Confraternite Rurali addette al servigio delle Parrochie. Il Popolo non solo, ma gl' Individui stessi, che componevano le Adunanze comprese sotto la Legge, dovranno applaudire ad una così saggia risoluzione, nè potranno dimenticarsi, che i Beni, che da quelle si possedevano, non erano che un Deposito, riservato in ogni caso alle indigenze de' Poveri. E se uno spirito di Pietà era quello, che realmente gli animava a frequentar quelle Unioni, ora è il tempo, che il dimostrino, e che dileguino dalla mente de' loro Concittadini ogni sospetto di privato interesse, da cui potessero essere guidate le di loro operazioni, potendo a loro bell' agio surrogare alle antiche altre pratiche niente meno lodevoli, e virtuose, delle quali non manca una ben ampia, ed estesa comodità. Non vi sarà chi sappia negare, che l'erezzione, e dotazione degli Ospedali, e lo stabilimento di altre Opere di pubblico soccorso sia una surrogazione la più lodevole, siccome dettata e prescritta dalle Leggi della Umanità. Alla esecuzione adunque della Legge già pubblicata in tutta la sua estenzione deve esser diretta la cura, e l' impegno del mio Ministero, da cui perciò vengo obbligato ad invitare tutte le Autorità Costituite al fedele, ed esatto adempimento di quanto siegue.

Art. I. Le Amministrazioni Dipartimentali, e le Municipalità di tutti i Cantoni appena ricevuto l'esemplare stampato della Legge del Generale in Capo, e del presente Proclama dovranno all'istante assicurare tutte le rendite, effetti, generi, denari, mobili, Suppellettili, Crediti, Scritture, e tutt'altro spettante alle Confraternite, ed altre Adunanze soppresse, mediante l'apposizione delle Biffe in tutti gli Edificj, e Luoghi, ove le indicate robe esistono, o si conservano.

Art. II. Dopo l'apposizione delle Biffe dovrà incominciarsi, proseguirsi, e terminarsi un'esatto, e fedele Inventario di tutti li suddetti Beni, ed effetti, comprendendovi anche tutti i Beni Stabili, che dalle soppresse Adunanze si possedevano; E questo Inventario nel termine di un Mese, da contarsi dal giorno della pubblicazione della Legge, dovrà inviarsi al Ministro dell'Interno.

Art. III. Dovrà anche formarsi dentro lo stesso termine un Prospetto, ossia Specchio dello Stato attivo, e passivo di ciascuna Adunanza, che cade sotto la disposizione della Legge, e questo inviarsi similmente al Ministero unito al suo rispettivo Inventario.

Art. IV. Dentro lo stesso termine dovrà parimente formarsi un esatto rendimento de' Conti a tutti gli Amministratori, Esattori, ed altri Ministri qualsivogliano, che abbiano avuta ingerenza negl'Interessi, e nel Governo Economico delle medesime Adunanze; Dovrà questo Rendiconto inviarsi al Ministro dentro il termine come sopra, prescritto.

Art. V. Con eguale celerità, ed esattezza dovrà formarsi uno Specchio, ossia Prospetto dell'introito, ed esito degli Ospedali, in quelli Luoghi, e Comuni, ove già si trovano eretti, e sono in esercizio.

Art. VI. Dovrà dalle Amministrazioni Dipartimentali, e dalle Municipalità de' Cantoni formarsi un conveniente progetto diretto al fine, che li soccorsi pubblici, avuta considerazione alla località delle Comuni, cioè distinguendo le Comuni, i di cui abitanti possono in caso d'infermità trasferirsi all'Ospedale più vicino, dalle altre Comuni, che per il numero degli Abitanti, e per la distanza degli altri Ospedali abbisognano dell'erezzione di un Ospedale proprio, e particolare.

Art. VII. Al fine, di che al precedente articolo potranno

conferire, ed esser proficue tutte quelle Proposte, rilievi, ed osservazieni, che potranno indirizzarsi al Ministero dalle Amministrazioni Dipartimentali, e dalle Municipalità de' Cantoni.

Art. VIII. Sarà degno di tutta la considerazione delle Autorità Superiori qualunque altro Progetto verrà dalle Amministrazioni, o Municipaltà de' Cantoni presentato, o suggerito in ordine alla erezione., o dotazione di altri qualsivogliano stabilimenti di pubblico soccorso.

Art. IX. Dovendosi a seconda dell' Articolo Sesto della Legge del Generale in Capo stampare, e pubblicare dentro il termine di tre mesi il Quadro della distribuzione, ed erogazione, che si farà dal Consolato degli effetti, e rendite delle soppresse Adunanze a vantaggio de' Poveri; Sono invitate le Amministrazioni Dipartimentali, e le Municipalità de' Cantoni a voler esattamente adempire quanto dal presente Proclama viene loro prescritto dentro l' indicato termine di un mese, per porre così in istato le Autorità Superiori di potersi prestare in tutte le sue parti al fedele adempimento, ed esecuzione della Legge. *Toriglioni Ministro dell' Interno.*

LIBERTA' N.° 405. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Li 10. Messifero Anno VI. dell'Era Repubblicana

Il Ministro di Guerra, Marina, ed Affari Esteri

NOTIFICAZIONE

A Porre un giusto riparo alle illegittime, numerose Dimissioni, sotto il manto delle quali nei Mesi = Ventoso = Germile = Floreale = e Pratile = corrente anno, si sono dai Corpi Militari della Republica Romana esentati ben molti arruolati Cittadini, mediante la presente s' invitano, e richiamano tutti alle loro Bandiere, prefigendoli un termine di giorni quindici dalla data della presente, quale decorso, saranno i renitenti considerati tutti come Disertori, ed assoggettati ai rigori delle Leggi Militari. *Bremond.*

LIBERTA' N.° 406. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana una, e indivisibile

Il Tribunal Civile Dipartimentale del Tevere

NOTIFICAZIONE

AFfollandosi delle Gause al Tribunale Civile Dipartimentale del Tevere, merita, che si assegni un qualche ordine

alla loro Proposizione, ed Arringa. Si deduce perciò a notizia de' Litiganti, che, incominciando dai 15. Messifero corrente, li rispettivi Giudici Relatori faranno affiggere regolarmente alla *metà di ogni Decade* nella Banca dello Scriba una *Nota* delle Cause, le quali porteranno alla decisione del Tribunale; intendendosi però di quelle, nelle quali non sono state fissate le Sedute con particolare *Decreto* del Presidente. Non è vietato alle *Parti* di domandare una giusta Proroga; ma in questo caso dovranno far capo dal Giudice Relatore, affinchè trasporti la Causa ad altra *Nota* posteriore, come dovranno chiederla al Presidente, se si tratti di Proroga del suo *Decreto*. Nessuno potrà allegare l'ignoranza del giorno, in cui la sua Causa verrà proposta, subitocchè la *Nota* l'indicherà, come non potrà la stessa ignoranza dedursi in tutte le Cause, la proposizione delle quali resta determinata per *Decreto*.

10. *Messifero Anno 6. Repubblicano*.

Calisti Presidente = Sommaini Scriba.

N.° 407.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

10. *Messifero Anno VI.* (28. *Giugno* 1798. *v. s.*)

GIorni nei quali nell' entrante Decade saranno aperti li Banchi del Monte, e di S. Spirito.

12 Messifero (30. Giugno) si baratterà la Cedola di scudi diecinnove.

14. Messifero (2. Luglio) si baratterà la Cedola di scudi venti.

16. Messifero (4. Luglio) si continuerà a pagare i resti.

18. Messifero (6. Luglio si baratterà la Cedola di scudi ventuno.

Il Ministro delle Finanze Bufalini.

N°. 408.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione della Repubblica Romana il General Divisionario Comandante le Truppe Francesi in Roma.

COnsiderando, che i Club, e Società politiche dopo di essere state nei primi anni della rivoluzione Francese Case d'Istruzione, e di Patriottismo divennero bentosto istrumenti di Anarchia, di Discordia, e di Proscrizioni.

Che gl' istessi disordini, i quali in diversi tempi, e molto di recente ancora hanno determinato in Francia la chiusura de' Club, e de' Circoli, hanno di già incominciato a manifestarsi in quelli aperti sul Territorio Romano,

Che questi disordini hanno risvegliata la premura del Consolato, che si è forzato di reprimerli con misure energiche, e saggie, specialmente per mezzo di un suo Decreto dei 4. del presente Mese, il quale impone la chiusura del Circolo così detto Costituzionale stabilito in Roma;

Che niente di meno alcuni agitatori insorgendo contro questi atti della Autorità Esecutiva s'impegnano a turbare sempre più la generale tranquillità,

Che finalmente interessa la manutenzione della Repubblica Romana, che ella sia in ogni tempo, e sopratutto ne' suoi primi anni preservata dai tentativi della Anarchia, e dell' influenza di Uomini perfidi che nascondendo i loro aristocratici progetti sotto una Maschera Popolare, si attaccherebbero a calunniare i Poteri Costituiti, a seminare la discordia, e ad ispirare l'odio della Libertà per mezzo di uno scandoloso trionfo di tutti i più licenziosi eccessi,

Decreta ciò, che siegue

I. Il Circolo così detto Costituzionale; di cui il Consolato ha ordinata la chiusura con suo Decreto dei 4. del presente mese, rimarrà serrato.

II. Tutte le Società politiche di già esistenti, o non ancora aperte, sotto la denominazione di Club, Circoli, o altra qualunque sono proibite sino a dopo il primo giorno di Pratile del futuro anno 7. e non potranno aver luogo nemmeno dopo quest' epoca, se non che in forza di una espressa Legge da emanarne.

III. Le Società letterarie, quelle relative all' Agricoltura, al Commercio, alle Scienze, ed alle Arti, non s' intendono punto comprese nella proibizione indetta dall'Articolo precedente.

IV. Dovrà nondimeno il Consolato ordinare la chiusura di una Società, o sia unione quantunque nominata letteraria, di Agricoltura, di Commercio, di Scienze, o di Arti, se egli si avvedesse, che i ragionamenti, le discussioni, o gli atti di questa unione tendessero a turbare la pubblica tranquillità, a porre in disistima le Autorità Costituite, o a scindere i Cittadini.

V. Qualsivoglia contravenzione alla presente Legge sarà giudicata come un' attentato alla sicurezza generale, e sarà punita o con il bando perpetuo, o, se vi fossero delle circostanze minorative con la Carcerazione almeno di quattro Mesi.

Dato in Roma li 10. Messifero Anno VI. *Gouvion S. Cyr*.

Il Consolato ordina, che la presente Legge sarà pubblicata, eseguita, e munita del Sigillo della Repubblica.

Dal Quirinale li 10. Messifero Anno Sesto.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Per il Segr. del Consolato de Matthæis Console

Per Copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Pierelli

LIBERTA' N.° 409. EGUAGLIANZA

LEGGE

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione della Repubblica Romana il Generale Divisionario Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano decreta quanto siegue:

Art. I. Il Territorio fuori le mura di Roma, ch' è stato compreso nel Cantone di Roma, sarà diviso in due parti; l' una sulla Riva diritta del Tevere, e l' altra sulla Riva sinistra di tal Fiume.

Art. II. La prima parte sarà sotto la Giurisdizione del Pretore della Sezione del Vaticano, e la seconda sotto la Giurisdizione del Pretore della Sezione delle Terme.

Art. III. Tutti gli affari, e litigj, che averanno luogo in queste due parti del Cantone di Roma, si porteranno respettivamente avanti i due Pretori di sopra stabiliti.

Art. IV. Sono abrogate tutte le Leggi, e Disposizioni contrarie alla presente Legge, e precisamente la Legge del 23. Pratile prossimo passato su i Litigj dei Mercenarj.

Dato in Roma li 11. Messifero Anno 6. Repubblicano.

Gouvion S. Cyr

Il Consolato ordina, che la presente Legge sarà pubblicata, e munita del Sigillo della Repubblica.

Dal Quirinale li 11. Messifero Anno sesto Repubblicano

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato

Pel il Segretario del Consolato E. Visconti Console

Per copria conforme

Ministro della Giustizia, e Polizia Pierelli

N.° 410.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana

Roma 13. *Messifero Anno VI. Repubblicano*

Considerando, che l' effetto necessario della nostra felice rigenerazione deve essere in primo luogo l' estirpazione degli abusi dell' abolito Governo, e conoscendo che frà questi uno dei principali è quello delle propine, e mance, che con tanta petulanza, e sfacciataggine esigevano da alcuni, nel mentre che da altri si davano ad oggetto o di comprare il favore de' Grandi, o di evitare la loro oppressione, Considerando esser questa una sorgente di corruttela, e di vizio, e che è in prefetta opposizione colli principj del nuovo Governo Democratico fondato sopra l' eguaglianza, e la virtù,

IL CONSOLATO ORDINA

1. Che nessuna Autorità Amministrativa, o Militare, Ministri, Grandi Questori, Amministratori, e Questori Dipartimentali, Prefetti Consolari, Grandi Edili, Ufficiali Militari di qualsivoglia rango, e qualunque altra permetterà a' suoi Domestici d' esigere alcuna contribuzione in danaro, ancorche picciolissima, a titolo di mance, o altro equivalente sotto pena di sospenzione dall' officio.

2. Che non soffrirà, che niuno addetto a Burò, o dipendente dalli medesimi esiga nulla per lo stesso titolo, o lasci esigere dalle Persone a se appartenenti sotto pena di congedo dall' Impiego.

3. Sono compresi nella disposizione del precedente Articolo tutti gli Addetti al Consolato, ed alla Casa Consolare.

4. Sono invitate le Autorità Giudiziarie ad uniformarsi alla disposizione del presente ordine, e di farvi uniformare tutti i loro Impiegati, e Dipendenti, essendo ciò consentaneo allo spirito degli Articoli 122. 123. della Legge organica su i Tribunali.

Il Ministro della Giustizia, e Polizia è incaricato d' invigilare alla esecuzione del presente Ordine.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato Il Segretario Bassal

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Pierelli

N.° 411.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana

Nella Seduta degli 11. Messifero Anno 6. Repubblicano

L E G G E

Il Senato adottando i motivi quì sotto espressi dal Tribunato, riconosce l' ungenza della seguente Risoluzione.

NElla seduta degli 8. Messifero Anno 6. Repubblicano = Il Tribunato deliberando sulla proposizione fattagli dal Consolato con suoi Messaggj de' 7. 14. 23. Pratile a prendere colla forma di urgenza una Legge sull' Estrazione della Favina, Formentone, e Lupini dal Territorio della Repubblica Romana.

Considerando, che l' estrazione de' generi soprabbondanti al consumo degl' Iindividui della Repubblica anima l' industria degli Agricoltori, promove la libertà del Commercio, e procura l' introduzione del numerario.

Considerando, che per verificare la soprabbondanza de' generi suddetti, e per eludere le trame degl' Incettatori, e necessario di stabilire delle misure, e cautele convenienti.

Dichiara, che vi è urgenza, e prende la seguente risoluzione.

Art. I. Sarà permessa la Estrazione delle Favine, Formentone, e Lupini raccolti nella passata Stagione dal Territorio della Repubblica, non ostante la Legge dei 21. Fiorile.

Art. II. Chiunque vorrà estrarre detti generi, sarà obbligato denunciare la quantità, e qualità de' generi medesimi alle rispettive Amministrazioni Dipartimentali.

Art. III. Gli Amministratori Dipartimentali sotto la loro responsabilità prenderanno immediatamente informazione dalle Municipalità de' respettivi Cantoni, se in essi vi sia bisogno di tali generi.

Art. IV. Le Municipalità dovranno notificare subito al Popolo di ogni Comune del proprio Cantone la partita del genere da estrarsi, invitando ciascuno a diriggere nel termine di tre giorni le loro petizioni agli Edili delle respettive Comuni. Nel quarto giorno le Municipalità daranno avviso esatto del risultato all' Amministrazione Dipartimentale.

Art. V. Quelli, che richiederanno di fare acquisto di tali generi, faranno costare alle Municipalità il loro bisogno.

Le medesime ne rilasceranno loro un' attestato senza verun pagamento.

Art. VI. I Possessori dei generi da estrarsi non potranno negare la vendita de' loro generi al prezzo corrente ai Compratori muniti di simile attestato.

Art. VII Se dai rapporti delle Municipalità non costerà della richiesta dei generi da vendersi, gli Amministratori dovranno nel sesto giorno dall' epoca delle affisse Notificazioni rilasciare ai Petizionarj senza verun pagamento un certificato della soprabbondanza dei generi da essi annunziati.

Art. VIII. Se qualche Dipartimento farà costare al Consolato il bisogno de' generi, di cui sarà dimostrata la soprabbondanza negli altri Dipartimenti, a forma degli Articoli precedenti, il Consolato stesso farà provvedere il Dipartimento, che n' abbisogna, prima che sia eseguita la estrazione.

Art. IX. Il Consolato in vista dei certificati, e delle seguita provvisione dei Dipartimenti, che la richiederanno, resta autorizzato ad accordare la estrazione dei sudetti generi, salve le Leggi veglianti circa i Dazj nella Estrazione de' generi dal Territorio della Repubblica. In ogni Decade saranno pubblicate l' estrazioni concesse dal Consolato in vigore della presente Legge.

Moroni Presidente, Giuntotardi Segretario

Il Senato approva

Pierantoni Frasca Presidente

Massi Benedetti Segretario = Massa Segretario

Vista, ed approvata dal Generale di Divisione.

Gouvion S. Cyr.

Vista l' approvazione del Generale di Divisione il Consolato ordina che la presente legge sarà pubblicata, eseguita, e munita del Sigillo della Repubblica.

Dal Quirinale il dì 13. Messifero Anno 6.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato il Segretario Bassal

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Pierelli.

N.° 412.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Li 13. Messifero Anno 6. dell' Era Repubblicana

NOTIFICAZIONE.

Gli Amministratori Dipartimentali del Tevere.

TUtt' i Giovani volontarj, i quali si sono offerti a servire la Patria nel Corpo della Gendarmeria Nazionale, e che per questo effetto si sono ascritti nel registro aperto nel nostro Bureau, sono invitati a portarsi li 15. del corrente Messifero (3. Luglio v. s.) alle ore 11. Italiane al Quartiere alla Pilotta, ove dovrà farsi di essi la necessaria rivista per scegliere quelli, i quali si crederanno più adattati, e più abili al servizio.

E' avvertito però ciascuno de' sudetti Volontarj a portare la prova, o certificato della sua età, senza il quale veruno potrà essere eccettuato.

Doria Amm. pel Presidente = Grisanti Segretario.

N.° 413.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana una, e indivisibile

14. *Messifero Anno VI Repubblicano*

I Grandi Edili

NOTIFICAZIONE

I Disordini continui, a cui da luogo l' abuso di provocare alla fuga le Bestie Vaccine, che vengono condotte in Roma ne' giorni di Campo, e dal Campo si portano alle rimesse de' Macellari, esigono un conveniente provvedimento. A prevenire perciò in tutti i modi possibili le occasione di qualunque sconcerto, richiamando in virtù del Proclama del General Francese dei 5. Fiorile, colla maggiore energia, e severità l'osservanza delle Leggi tutte su di ciò in addietro emanate, abbiamo prese le seguenti determi nazioni.

Primo. Non potrà verun Macellaro introdurre in questa Centrale le Vaccine, se non sieno allacciate, ed accoppiate.

Secondo. Quelle Bestie Vaccine, che partiranno dal Campo senza essere scortate fino alle Rimesse dai soliti Mandarini, e Cavalcature, dovranno essere accompagnate da un sufficiente numero di Garzoni, ed anche queste accoppiate con buone funi proporzionate alla qualità, e ferocia delle Bestie medesime.

Terzo. Questa cautela s'osserverà nel trasporto delle Be-

stie, sieno Bovi, Vacche, e Giovencami, che i Macellari, o loro Garzoni faranno dalla propria Rimessa al Macello.

Quarto. Niuno si farà lecito nei giorni di Campo per tutto il tratto di quelle Strade, dove passa il Bestiame, che va al Campo, o che dal Campo ritorna per condursi ai Macelli, di recar molestia alcuna alle Bestie, nè con voci, o strepiti lasciar Cani da presa, o da lasso, e molto meno spaventarle, o irritarle in qualunque altro modo per farle correre, o mandarle disperse.

Quinto. Chiunque col fatto non si presterà all' adempimento dei sopra enunciati regolamenti, sarà soggetto al rigore delle Leggi tuttora veglianti, all' Esecuzione delle quali si procederà irremisibilmente.

F. A. Franchi)
D. Maggi) *Grandi Edili*
G. Lante)
Publio Serpieri Segretario.

N.° 414.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana una, e indivisibile
Roma 14. Messifero Anno VI. dell' Era Repubblicana
Il Ministro delle Finanze
Al Cittadino Luigi Cippitelli Sopraintendente delle Dogane d'Ancona.

Convinto sempreppiù il Consolato del vostro Patriottismo, e dell' impegno, che nutrite per i vantaggi della Repubblica, è venuto nella determinazione di deputarvi in quest' anno per Ispettore Generale della Fiera prossima di Sinigaglia.

Con la massima compiacenza io mi affretto a recarvene questo riscontro nella fiducia, che al vostro zelo restano bene affidati gl' interessi della stessa Repubblica.

Salute, e Fratellanza Bufalini.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana una, e indivisibile
Luigi Cippitelli Ispettore Generale della Fiera
Alli Cittadini Negozianti.

Cittadini: L'onorevole, ma gravoso incarico ingiuntomi dalli Cittadini Consoli della nostra Repubblica, quantunque mi sia sembrato di gran lunga superiore ai miei scarsi talen-

ti, tuttavia confidato nel Patriottismo, che mi anima, non vi ho frapposta alcuna difficoltà nell' accettarlo.

Con mio estremo rammarico vedevo negli anni scorsi con qual' empia avidità il Direttore cercasse di lucrare tanto a danno vostro, quanto del Governo, le angarie, che si pratticavano, i pretesti, dei quali si servivano i rapaci Ministri per estorcervi del denaro, li strapazzi, e soverchierie, a cui eravate soggetti nel sdoganare le vostre merci, ed in fine la stupidità del Governo, che permetteva tante iniquità in pregiudizio dei proprj particolari interessi, ed in discapito generale di tutto lo Stato.

Desiderava con la massima impazienza il felice momento, che apportasse la distruzione di quell' infame Governo, e balenasse un raggio di luce a favore degli oppressi. Questi finalmente è giunto, e con mia somma sorpresa mi veggo destinato a proteggere i vostri interessi, e contemporaneamente promuovere i vantaggi del nuovo Governo.

Vi annuncio pertanto, che la Franchigia della Fiera comincerà secondo il solito il dì 26. Messifero (14. Luglio v. s.) con tutte quelle esenzioni, e privilegj soliti praticarsi negli anni scorsi.

Non vi dovrete maravigliare, o Cittadini, se anche in quest' anno, benchè sia cambiato il Governo, non ostante si praticherà il solito stile rapporto ai regolamenti della Fiera, mentre l' attuale situazione del Governo assolutamente lo richiede: Posso peraltro assicurarvi, che vedrete corretti tutti gli abusi, che dal vorace Direttore si permettevano, per essere anch' egli partecipe delle rubarie, che da taluni sfacciatamente commettevansi; non avrete a perdere inutilmente le intiere giornate nelle Dogane, mentre gli odierni Ministri si presteranno a disbrigarvi col massimo zelo, ed attività, e ritrovarete nei medesimi la maggior moderazione, che giustamente si conviene agli adulti Repubblicani.

Non vi lasciate sedurre dalle false voci degli Aristocratici, i quali cercando di perturbare il Governo, e il buon ordine publico, s' inventano delle menzogne, e piantano delle cabale, che tutte in fine ridondano in vostro estremo pregiudizio, ma bensì denunciateli alle Autorità costituite, le quali sapranno punire la loro baldanza.

Chiunque di Voi riceverà il minimo strapazzo da qualsivoglia Ministro, mi farà cosa grata, se mi presenterà i suoi reclami, e sul fatto esperimenterà, se il solo zelo per il pubblico bene sia quello, che anima i miei pensieri, e dirigge i miei passi.

Fatto in Sinigallia 23. Messifero Anno VI. dell' Era Repubblicana. *L. Cippitelli = L. Pulini Segretario.*

N. 415.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

LEGGE

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano.

Considerando, che il discredito delle Cedole si è perpetuato malgrado i mezzi; che la Legge dei 5. Germile somministrava agli Esibitori di realizare questa Carta monetata in valsente di Terreni,

Considerando, che in vista di questo discredito della Carta monetata gli Acquirenti dei Beni Nazionali li ottengono a prezzo vile, e che simili vendite si poco vantaggiose per la Cassa pubblica non si volgono all' utilità degli Abitanti nel Paese, non avendo punto rialzato il valore delle Cedole nella pubblica opinione, e nella Circolazione,

Decreta la seguente Legge in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana.

Art. I. I pagamenti de' Beni Nazionali venduti sino al presente giorno nelle forme prescritte dalla Legge dei 5. Germile sudetto, e dalle Leggi susseguenti saranno effettuati nello stesso modo alle epoche, e con le specie di Moneta determinate dalla Legge.

Art. II. A datare dalla pubblicazione della presente Legge il prezzo de' Beni Nazionali mobili, o immobili, che saranno venduti d' ora in poi, non sarà fissato, che in moneta fina. Il pagamento se ne farà con questa moneta, o con Cedole al corso, che quelle avranno nella circolazione al momento del pagamento, da ragguagliarsi con lo Scudo di Moneta fina. Il pagamento di qualunque contribuzione sarà altresì ragguagliato da ora in poi nell' istessa maniera.

Art. III. Le offerte per comprare Beni Nazionali continueranno a farsi nelle mani degli Amministratori del Dipartimen-

to. Elleno potranno ancora farsi direttamente nelle mani dell' Amministrator Generale de' Beni Nazionali. Le offerte dovranno essere per comprare il Bene con tutti i suoi pesi.

Art. IV. Da che una Offerta sarà stata fatta per un Bene, l' Amministratore de' Beni Nazionali farà stimare quale possa essere in effettivo il valore del netto prodotto di questo Bene, dedotti tutti i pesi, ma non risguardando come tali le imposizioni già fondate sul Bene. Si consulteranno per stabilire il prodotto netto, sì gli prodotti in natura, che il Bene rende annualmente, e le spese della cultura, sì le risposte degli Affitti esistenti nel 1793., si ancora le circostanze, che potrebbero schiarire il prodotto annuale, come suscettibile di sorpassare la risposta dell' Affitto del 1793.

Art. V. L' Amministratore de' Beni Nazionali incaricherà di questa stima le Amministrazioni Dipartimentali, le quali deputeranno de' Periti per determinarla.

Art. VI. L' Amministrazione de' Beni Nazionali adotterà la stima fatta nelle forme dell' Articolo precedente, se egli la giudicherà regolare: altrimenti egli farà rettificarla per mezzo de' Periti, che nominerà a questo effetto.

Art. VII. Nel decorso de' tempi, in cui si farà questa stima, l' Amministrator de' Beni Nazionali farà procedere all' aggiudicazione del Bene, seguendo le forme prescritte nell' Articolo 9. della Legge del 5. Germile. Gl' Incanti saranno ricevuti al prezzo offerto.

Art. VIII. Questo Bene sarà aggiudicatò al maggior offerente all' ultima auzione. Se non vi è stata auzione sopra il primo prezzo offerto, il Bene sarà aggiudicato alla Persona, che avrà fatto l' oblazione, purchè però questa somma non sia punto minore del prodotto annuale per nove volte del detto Bene considerato, e calcolato con i mezzi prescritti agli Articoli 4. 5., e 6. sopra notati.

Art. IX. Questa facoltà accordata al Governo di alienare i Beni Nazionali, ragguagliando per nove volte la loro Rendita, resta ammessa solo per il tempo da decorrere fino ai 15. Glaciale prossimo. A quest' epoca il Potere Legislativo determinerà se converrà di modificare tale disposizione.

Art. X. L' Acquirente di un Bene pagherà un terzo otto giorni dopo l' aggiudicazione, gli altri due terzi di pagamenti si succederanno alla distanza di un mese tra i medesimi.

Art. XI. Tutte le disposizioni emanate nelle Leggi precedenti a favore degli Emfiteuti sono preservate, e confermate.

Art. XII. Si deroga bensì a tutte le disposizioni contrarie alla presente Legge.

Dato in Roma li 11. Messifero Anno VI.

Gouvion S. Cyr.

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Quirinale li 14. Messifero Anno VI.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato Il Segretario Bassal

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Pulizia Pierelli

N.° 416.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana una, ed indivisibile

Roma 15. Messifero Anno 6. Repubblicano.

IL Consolato considerando, che la necessità delle circostanze, e de' bisogni del Popolo l'autorizza a mettere in requisizione tutti i Proprietarj dei Grani della Campagna di Roma per trasportare le loro derrate nella Città; e d'essere ivi vendute per la sussistenza del Popolo.

Considerando altresì, che questa misura viene autorizata dalla Legge del General Comandante le Truppe Francesi dei 5. Fiorile, nella quale si prescrive, che il sistema Annonario adottato nel passato Governo sarebbe in attività fino a nuove disposizioni.

E considerando in fine, che dovendo avere dei giusti riflessi non meno per la sussistenza del Popolo, che per il minor aggravio dei Proprietarj, li quali esigono di fissare il prezzo de Grani con una dovuta proporzione, che adempia ad ambedue gli oggetti; ordina come siegue.

1 Del grano, che sarà trasportato in Roma, secondo la requisizione già publicata sotto il giorno 8. Messifero dovrà portarsene nelli Magazzeni dell'Annona tre rubbia per ogni Rubbio di Seminato a titolo di quota; e queste saranno pagate alla ragione di scudi otto Romani di moneta fina, o altro equivalente per ciascun Rubbio; Il restante sarà libero per negoziarsi tra Particolari.

2. Tutti i Forni chiamati Bajoccanti restano soppressi: li

Proprietarj potran tenerli aperti a loro conto sul piede degli altri Forni liberi.

3. Saranno stabiliti dei Forni pel servizio delle Famiglie bisognose, dove il Pane così detto di Razioni non sarà di peso minore di sette oncie a bajocco.

4. I grandi Edili disegneranno i Luoghi, ove questi Forni saranno stabiliti, ed il loro numero.

5. Il Ministro dell' Interno è incaricato dell'Esecuzione del presente Decreto.

Il Presidente del Consolato Panazzi
Dal Consolato il Segretario Bassal.

Per Copia Conforme
Petrarca Capo del Segretariato del Ministro dell' Interno.

N.° 417.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana
Li 16. Messifero Anno 6. dell' Era Repubblicana

NOTIFICAZIONE

L'Amministrazione Dipartimentale del Tevere.

TUtt'i Volontarj, i quali si sono ascritti al Corpo della Gendarmeria, sono nuovamente invitati a trovarsi domani 17. del corrente Messifero (5. Luglio v. s.) alle ore sette di Francia, o sia alle 11. d' Italia nella Caserma della Pilotta, ove dovrà compirsi l'arrollamento.

Gori Presidente = Grisanti Segretario.

N.° 418.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana

LEGGE

Nella Seduta degli 8. Messifero Anno 6. dell' Era Repubblicana.

IL Senato dopo aver' inteso tre letture della seguente risoluzione del Tribunato

La Prima nella Seduta dei 24. Pratile,

La seconda in quella del primo Messifero,

La terza in quella di questo medesimo giorno 8. Messifero dichiara, che non vi è luogo ad aggiornamento.

Nella seduta dei 23. Pratile Anno Sesto = dopo aver inteso tre letture di un Progetto di risoluzione sullo stabilimento in tutto il Territorio della Repubblica dell' uso dell' Orario Astronomico, e Calendario Repubblicano = cioè

La Prima nella Seduta dei 22. Fiorile,

La Seconda in quella dei 7. Pratile,

La Terza in quella di questo medesimo giorno 23. Pratile

Il Tribunato dichiara, che non v'è luogo ad aggiornamento;

Considerando il Prescritto Costituzionale dell'Artico 364. sull'Era Repubblicana,

Considerando l'uso delle Nazioni più colte,

Considerando i vantaggi, che risultano dall'uniformità delle Regole Nazionali = Prende le seguente risoluzione

I. Cominciando dal primo Vendemmiale Anno VII. l'Orario Astronomico, ed il Calendario Repubblicano saranno in uso per tutta la Repubblica.

II. Tutti gli Orologj esposti alla pubblica vista saranno regolati col nuovo metodo. Gli Edili sono incaricati dell'esecuzione del presente Articolo sotto la loro responsabilità.

III. Le Stampe, e Scritture siano pubbliche, siano private dovranno portare la data del solo nuovo stile. I Contraventori incorreranno nella multa di scudi Cinque per ogni volta.

IV. Il Consolato provisoriamente determinerà col solo nuovo stile i giorni, e le ore de' Corrieri Ordinarj, di Mercati, dei Tribunali, delle Feste Nazionali, e di qualunque altra funzione periodica.

V. Il Ministro di Polizia è particolarmente incaricato dell'esecuzione di questa Legge.

VI Sarà stampata sotto questa Legge la seguente Istruzione, che ne faciliti l'osservanza.

I. L'Era Republicana comincia dall'Anno 1792. (v. s.), e il primo giorno dell'Anno Republicano è il dì 22. Settembre (v. s.).

II. L'Anno è composto di 12. Mesi, e di 5. giorni complementarj negli Anni non bisestili, e di 6. negli Anni bisestili. Questi giorni precederanno immediatamente il dì 22. Settembre (v. s.)

III. I tre Mesi sono nell'Autunno Vendemmiale, Brumale, Glaciale; nell'Inverno, Nevoso, Pluvioso, Ventoso; nella Primavera, Germile, Fiorile, Pratile; nell'Estate Messifero, Termifero, Frutifero.

IV. Ogni Mese è composto della prima, seconda, e terza Decade.

V. Ogni Decade è composta di dieci giorni, detti Primi-

dì, Secondidì, Terzidì, Quartidì, Quintidì, Sestidì, Settidì, Ottidì, Nonidì, Decade.

VI. I Giorni Complementarj sono Primidì, Secondidì, Terzidì, Quartidì, Quintidì, e di più Sestidì negli Anni Bisestili.

VII. Il giorno si divide in due parti, cioè in dodici ore cominciando dalla mezza notte, e si chiamano ore della mattina, in altre dodici ore cominciando dal mezzo giorno, e si chiamano ore della sera.

Sarà opera della Fratellanza Repubblicana, che i Funzionarj Pubblici, i Ministri del Culto, e le Persone più intendenti ajutino gl'Idioti nell'intelligenza, e pratica delle denominazioni indicate.

C. Corona Presidente

Martello Segretario = Galantara Segretario

Il Senato approva

Pierantonio Frasca Presidente

Massi Benedetti Segretario = Giammaria Massa Segretario

Vista, ed approvata dal Generale Gouvion S Cyr.

Vista l'approvazione del Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano a norma dell'Articolo 369. della Costituzione, il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Quirinale il dì 17. Messifero Anno 6.

Panazzi Presidente = Dal Consolato il Segr. Bassal

Per copia conforme

Il Ministro di Giustizia, e Polizia Pierelli.

N.° 419.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

LEGGE

In virtù dell'Articolo 369. della Costituzione della Repubblica Romana il General Divisionario Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano decreta quanto siegue.

Art. I. IL Consolato secondo le informazioni, che riceverà dalla Gran Questura, dichiarerà in ciascun giorno di partenza del Corriere Nazionale il corso attuale della Cedola, che avrà luogo dal momento della publicazione della Tariffa, e durerà fino alla susseguente dichiarazione.

Art. II. All'arrivo del Corriere nelli dipartimenti avrà luo-

go immediatamente il corso della Cedola stabilito nell' Articolo precedente, il quale durerà fino all' arrivo del nuovo Corriere.

Art. III. Le Cedole di qualunque specie tanto correnti, quanto demonetate, considerate per il solo terzo, saranno ricevute sopra il piede dell' ultima Tariffa fissata dal Consolato in tutti li pagamenti tanto pubblici, che privati.

Art. IV. La dichiarazione, che farà il Consolato la prima volta, che sarà li 19. Messifero, comprenderà li pagamenti fatti tanto publici, che privati dopo li 11. Messifero, siccome ancora gli altri da farsi sino alli 23. Messifero, in cui avrà luogo la nuova Tariffa.

Art. V. Restano eccettuati li pagamenti fatti, o da farsi per l' acquisto de' Beni Nazionali, in conformità della Legge de' 5. Germile preservata nell' Articolo primo nella Legge dei 14. Messifero.

Art. VI. Dovrà restar fermo quanto è stato prescritto nella Legge delli 27. Germile riguardo alli Contratti anteriori a detto tempo, su li quali non s' intende fatta alcuna innovazione.

Art VII. Qualunque debito infruttifero di mercanzie, e comestibili, e manifatture contratto, o maturato dopo il detto giorno 27. Germile sino a tutto li 15. Pratile dovrà pagarsi con Moneta fina, o con Cedole alla tariffa corrente, riducendo il debito pagabile nel modo sopra espresso alla sola quinta parte, giacchè nel prezzo si è avuto riguardo alla decadenza delle Cedole.

VIII. Gli altri debiti della stessa natura contratti, o maturati dopo li 15. Pratile sino alli 11. Messifero inclusivamente dovranno pagarsi, come sopra, riducendo però il debito alla sola ottava parte, e ciò in vista della maggior decadenza delle Cedole causa del rincarimento de' generi.

Art. IX. Non s' intendono compresi nelle presenti disposizioni i contratti, nei quali vi è un patto particolare circa la qualità della moneta.

Art X. Le Mercedi dei Giornalieri, Salarj, Alimenti, Frutti di Doti, e tutt' altro non compreso nella Disposizione degli Articoli 7, e 8, come ancora ogni altra obbligazione per qualsivoglia titolo, ed in qualunque tempo contratta, dovrà pagarsi o in moneta fina, o in Cedole secondo la Tariffa.

Art. XI. I piccoli Assegnati, o siano Resti saranno ricevuti

come moneta fina, e come tali correranno in tutti i contratti tanto pubblici, che privati.

Art. XII. Li Rami, ed altri Istromenti destinati alla fabbricazione dei sudetti Assegnati, o siano Resti saranno immediatamente, e pubblicamente bruciati.

Art. XIII. Saranno ricevuti li detti Assegnati, o siano Resti in tutte le Casse pubbliche per Contribuzioni, ed altro, e nella vendita de' Beni Nazionali, come moneta fina; saranno in seguito bruciati tutti quelli, che per qualunque titolo entreranno nelle Casse pubbliche, e colle stesse formalita delle Cedole.

Art. XIV. Riguardo agli Affitti de' Beni rustici resta in libertà tanto del Padrone, che dell'Affittuario di dimandarne la rescissione, la quale però dovrà avere effetto dopo la raccolta dell'Anno Settimo, o sia 1799. (v. s.), purchè si premetta la dichiarazione da chi domanda la rescissione dentro lo spazio di due mesi.

Fatto in Roma li 17. Messifero Anno 6.

Gouvion S. Cyr.

Il Consolato ordina che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Quirinale li 18. Messifero Anno 6.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato

Per il Segretario del Consolato E. Visconti Console

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Pulizia Pierelli

N.° 420.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Pietro Piranesi Generale Comandante la Guardia Nazionale Sedentaria

Ai suoi Fratelli Romani.

IL Consolato ha voluto onorarmi col grado di vostro Comandante Generale. Conscio del patriottismo, e del pericolo, che meco altre volte correste per salvare la Repubblica assalita dagl' infami satelliti dello spirato dispotismo: io non ho esitato un momento di venire al vostro fianco, quantunque l'affezzione de' miei Colleghi Tribuni mi rendesse care, ed auguste le funzioni della Legislazione Romana.

Il rigor delle Leggi non sarà il vostro stimolo: Voi siete

Romani; Voi avete il grande esempio, e la fraterna cooperazione de' nostri Liberatori Francesi; Voi amate la Patria; Io giuro alla Repubblica, che Voi sarete benemeriti della comune tranquillità, e del Nazionale decoro. Salute, e Fratellanza.

Piranesi Generale Comandante.

N.° 421.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Commissione del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese in Roma
Estratto dei Registri delle Deliberazioni del Direttorio Esecutivo
Parigi li 19. Messifero anno 6. della Repubblica Francese una, ed indivisibile.

IL Direttorio esecutivo, visto l'atto in data di Roma 4. Messifero An. 6. della Repubblica Francese, col quale una sedicente Commissione Militare formata dal Generale Gouvion Saint Cyr, *giudica che non vi sia luogo a destituzione contro il Cittadino Matera, e che il Decreto dei Consoli Romani de' 19. Pratile ultimo deve essere riguardato come un' atto arbitrario.*

Considerando che il Consolato Romano non aveva fatto, destituendo Matera dalle funzioni di Capo della prima Legione della Repubblica, che di usare un dritto, che gli è attribuito dalla Costituzione del Popolo Romano, e che non apparteneva nè al Comandante delle Truppe Francesi stazionate in Roma, nè ad alcuna Commissione da lui delegata, di prendere ispezione sulli motivi di questa destituzione;

Considerando che le Leggi della Repubblica Francese non autorizzano li Generali di divisione a formare delle Commissioni Militari, che per giudicare gli Emigrati rientrati nel Territorio Francese, e che per conseguenza qualunque Commissione Militare formata per tutto altro oggetto, non può essere che una istituzione illegale, e che nè la sua esistenza, nè gli atti, che ne emanano, possono essere riconosciuti; che d'altronde le Commissioni Militari nelle materie di loro competenza, non possono che pronunciare le sentenze, e che esse non hanno alcun carattere per dare degli avvisi officiali;

Considerando che Matera essendo Napolitano, è per questo solamente estraneo alle Repubbliche Francese, Romana, e Cisalpina; che quando anche egli avesse acquistati i dritti di Cittadino Francese, l'avrebbe perduti ai termini dell' Articolo XII. della Costituzione, accettando un' impiego nella Repu-blica Romana.

Decreta ciò che siegue.

Art. I. L'Ordine dato dal Generale Gouvion S. Cyr, per la formazione di una Commissione Militare ad effetto di esaminare i riclami di Matera contro la sua destituzione pronunciata dal Consoluto della Repubblica Romana è nullo, e di niun effetto, e come non dato.

Art. II. L'Atto soprannominato della sedicente Commissione Militare enunciata nell' Articolo precedente, è egualmente nullo, di niun effetto, e come non fatto.

Art. III. Il Generale in Capo dell' Armata d'Italia darà gli ordini necessarj, perchè Matera sia tenuto di uscire dal Territorio della Repubblica Romana nei tre giorni, che seguiranno la publicazione del presente Decreto, e perchè gli sia proibito di rientrarvi, come anche in quello della Repubblica Cisalpina, ed in quello della Repubblica Francese sotto pena di essere arrestato, e trattato come spione.

Il Ministro di Polizia Generale è incaricato di vegliare, specialmente in ciò che concerne il Territorio Francese, all'esecuzione del presente Articolo.

Art. IV. Il presente Decreto sarà, a cura delli Commissarj del Governo Francese in Roma, stampato, pubblicato, ed affisso in questa Comune, o in quelle altre della Repubblica Romana, che essi giudicheranno a proposito.

Per spedizione conforme
Per il Presidente del Direttorio Esecutivo
Sottoscritto Merlin
Per il Direttorio Esecutivo
Il Segretario Generale Lagarde
Per copia conforme
Li Commissarj del Direttorio Esecutivo Florens
Per la Commissione del Direttorio Esecutivo
Il Segretario della Commissione Saint Martin.

N.° 422.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana una, ed indivisibile
A dì 19. Messifero Anno 6. Repubblicano

IN vigore dell'Articolo I. della Legge de' 17. Messifero sul Corso della Carta monetata il Consolato fissa la Tariffa delle Cedole di qualunque specie tanto correnti, quanto demoneta-

te, considerate per il solo terzo a Scudi Dodici per ogni Piastra effettiva.

II. Questa Tariffa durerà sino alla nuova, la quale si publicherà dal Consolato nel dì 23. Messifero prossimo.

III. Il Ministro delle Finanze è incaricato della pubblicazione, e della trasmissione del presente Ordine.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato E. Visconti Console

Per. Copia Conforme

Il Ministro delle Finanze Bufalini

N.° 423.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana.

Adì 19. Messifero Anno VI. Repubblicano.

NOTIFICAZIONE.

La Municipalità del secondo Circondario.

IN esecuzione della Legge con altra Notificazione richiamata dei 29. Fiorile, dovendosi da questa Municipalità venire nelle debite forme alla vendita dei rimanenti Effetti de Luoghi Pii, e Conventi soppressi; si fa noto perciò a chiunque volesse attendere all' acquisto di detti Effetti, che il dì 5. Termifero, (23. Luglio v. s.) nelle Camere del Soppresso Collegio del Clementino si aprirà la vendita de'medesimi dalle ore 9. della mattina sino all' una pomeridiana, e si proseguirà coll' istesso sistema nei giorni susseguenti sino all' intiera vendita.

Si avverte in oltre, che terminata la vendita degli effetti suddetti al Clementino, si venderanno ancora all'incanto tutti i Legni, ed altro esistenti nelle Sagrestie, e Chiese de'Suppressi Conventi, e Luoghi Pii.

Gio. Battista Spada Presidente = Martelli Segretario

N.° 424.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE

10. Messifero Anno VI. dell' Era Repubblicana.

IN spiegazione dell' Articolo III. della Legge delli 17. Messifero pubblicata sotto il giorno d'oggi, si notifica che le Cedole sotto li Scudi trentacinque dette *correnti* non soffrono alcuna diminuzione, e solamente saranno regolate a tariffa: Le altre demonetate caderanno sotto la legge della tariffa per il solo terzo, al quale erano già ridotte.

LIBERTA' N.° 425. EGUAGLIANZA

P R O C L A M A

IN virtù dell'articolo 368. della Costituzione della Repubblica Romana, e conforme all'articolo 16. della Legge del 12. Pratile sopra la Gendarmeria il Generale Comandante le Truppe Francesi Stazionate nel Territorio Romano nomina ai posti di Colonnelli, Tenenti Colonnelli, Capitani, Tenenti, e Sergenti Maggiori della Gendarmeria Nazionale come siegue.

Colonelli Capi di Divisione

Debart Felice Sulpizio
Palombini Giuseppe

Tenenti Colonelli

Cardinali Giuliano
Decumis Alessandro
Giannelli Niccola
Riccardi Gaetano

Capitani

Bouchard Tommaso
Bussan Luigi
Casta Guglielmo
Cèas Giuseppe
Lipponi Ciriaco
Narboni Giovanni Maria
Pesci Gaetano
Schiassetti Fortunato

Tenenti

Albanesi Vincenzo
Barberi Scipione
Bouchard Antonio
Bertoni Luigi
Caporali Mariano
Casini Vincenzo
Capponi Luigi
Dalos Cristoforo
Del Rè
Erculei Ercolano
Femi Giuseppe
Ferra Francesco
Ferrari Ermando
Garavanni Girolamo
Giovanni Giacomo
Lazzarini Sebastiano
Liberati di Macerata
Marchetti Ignazio
Mainardi Raffaele
Mammote Vincenzo Maria
Pace
Pucitta Vincenzo
Salvatori Alessandro
Zaccaleoni Filippo

Sergenti Maggiori

Alfieri
Bartoletti Vittorio
Brencoli Marc'Antonio
Cèas Andrea Scipione
Ceracchi Niccola
Ferri Filippo
Gromi
Mazzoli Angelo

Fatto in Roma li 20. Messifero Anno 6. Repubblicano

In assenza del General di Divisione Gouvion S. Cyr.

Il General di Brigata Comandante la Truppa Francese di Guarnigione in Roma = Rusca

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Rey.

N.° 426.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

P R O C L A M A

IN virtù dell' Articolo 369. della Repubblica Romana il Generale Divisionario Comandante le Truppe Francesi stazionate nel Territorio Romano.

Nomina ai Posti vacanti nel Senato, e nel Tribunato, come siegue.

Nel Senato per il Dipartimento del Clitunno Marco Antonio *Borghese*, in vece di Marco Colelli di Rieti, che ha rinunziato.

Nel Tribunato per il Dipartimento del Cimino Francesco *Cesarini*, in vece di Carlo Cristofari, che non ha accettato.

Per il Dipartimento del Clitunno, *Morpurgo* Ezecchia invece di Giuseppe Barugi, che ha rinunziato.

Fatto in Roma li 20. Messifero Anno Sesto.

Gouvion S. Cyr.

N.° 427.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Li 21. Messifero Anno VI. Repubblicano.

Gli Amministratori

N O T I F I C A Z I O N E.

DOveva nella mattina del 17. del corrente farsi il secondo Incanto di Vendita di diversi Fondi Nazionali, e così successivamente nel giono 22. dello stesso Mese si sarebbero dovuti fare i secondi Incanti di altri Fondi Nazionali sopra le offerte date nei primi Incanti dei giorni 2 e 7. Mietitore in conformità della Legge del 5. Germile prossimo passato. Ma stante la pubblicazione della Legge del 14. Corrente, nell' Articolo II. nella quale si prescrive = *Che a datare dalla pubblicazione della detta Legge, il prezzo dei Beni Nazionali mobili, o immobili, che saranno venduti da ora in poi non sara fissato, che in moneta fina, il pagamento se ne farà con questa moneta, o con Cedole di Corso: che quelle avranno nella Circolazione al momento del pagamento da ragguagliarsi con lo scudo di moneta fina*, l' Amministrazione Dipartimentale per non tradire la pubblica fede stimò opportuno di notificare prima di detto secondo Incanto agli Offerenti.

tadini Albanesi, del quale la Nazione ne vuole vendere il Dominio diretto.

Canone di Sc. 60. annui, del quale resta gravata la Vigna posta nel Territorio di Albano in contrada Pian Savelli dovuto dal Cittadino Bentivoglio di Bologna.

Doria Amministratore pel Presidente = Grisanti Segretario

LIBERTA' N.° 428. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

22 *Messifero Anno VI. Repubblicano*

I Grandi Edili

NOTIFICAZIONE.

L'Indolenza colpevole, con cui nel passato Governo lasciavasi inoperosa l'esecuzione delle Leggi, non è in conto alcuno conforme all'attuale sistema. Se ad onta delle Leggi veglianti i Carrettieri commettevano prima impunemente i Furti di Grano, e Biada, quando si trasporta sulle Carrette, se vergognosamente toleravansi i danni, che all'Abbondanza Frumentaria, o ai Mercanti, ed ai Fornari ne provvenivano, non devesi ora soffrire piu a lungo un sì detestabile abuso. A questo fine per assicurare anche l'interesse dell'abbondanza Frumentaria, Mercanti, Fornari, ed altri Particolari, dovranno in avvenire osservarsi i seguenti provvedimenti.

1. Non potranno da ora in poi i Carrettieri andare sopra le Carrette, quando queste sieno cariche di Grani, di Biada, di Fava, di Granturco, ed altri minuti tanto di pertinenza dell'Abbondanza Frumentaria, quanto dei Mercanti, Fornari, o qualunque altro individuo.

2 Nel tempo, che i suddetti Generi si trasportano su le Carrette, dovranno i Carrettieri condurle col Cavallo, o Cavalli a mano fino al luogo, al quale saranno destinate.

3. Si richiamano alla più esatta osservanza le Leggi Annonarie, che sono tuttora veglianti in virtù dell'Articolo XVII. del Proclama del Generale Francese dei 5. Fiorile.

4. I Commissarj di Polizia delle rispettive Sezioni sono incaricati della più attiva esecuzione delle Leggi medesime.

F. A. Franchi)
D. Maggi) Grandi Edili
G. Lante)

Publio Serpieri Segretario

N.° 429

LIBERTA' EGUALIANZA

Repubblica Romana Una, ed indivisibile
22. Messifero Anno VI. Repubblicano.
I Grandi Edili

NOTIFICAZIONE.

IN esecuzione del Decreto del Consolato de' 15. corrente Messifero, adesivamente all' Articolo quarto del Decreto medesimo, ci affrettiamo di destinare per ora i Forni, i quali nelle rispettive Sezioni di questa Comune dovranno fabbricare, e spacciare il Pane così detto di razione, riserbandoci di accrescerli, diminuirli, o permutarli a forma delle circostanze.

Forni destinati nelle rispettive Sezioni alla Fabbricazione, ed allo sfamo del Pane da Razione.

Antichi Rioni = Sezioni Moderne. Forni

Trastevere *M.Gianic.* Romana = nella Piazza di S. Gallicano.
Mattei = Primo passato i Ponti quattro capi
S. Cecilia = di fianco la Chiesa di S. Cecilia
S Dorotea = vicino Porta Settignana
Borgo *Vaticano* Rosticucci, o sia Ceccotti = alla Piazza di S. Pietro
Pio = in Borgo Pio
Parione *Pompeo* S. Lucia = Prima della Chiesa del Confalone
Paradiso = a Piazza Pollarola
Regola *Pompeo* Branca = alla Piazza di S. Croce
Pigna *Panteon* Minerva = vicino alla Piazza per andare alla Rotonda
Ponte *Bruto* Volpe = alla Strada de' Coronari
Panico = nella Strada di Panico
S. Eustachio *Flammio* S. Agnese = Dietro la Chiesa per andare alla Pace
Campo Marzo *Marte* Scrofa = alla Piazzetta della Scrofa
Popolo = per andare alla Piazza del Popolo
S. Ambrogio = passato la Piazza di San Carlo al Corso.
Colonna *Pincio* Due Macelli = alla Strada de' due Macelli.
Trevi *Quirinale* Felice = sul cantone di Piazza Barberini sulla Piazza di Fontana di Trevi accanto lo Speziale
Monti *Suburra* S. Giovanni = sulla Piazza di S. Giovanni

S. Vito = all'Arco della Chiesa di S. Vito
Pantani = alla Coroncina vicino Campo Vaccino
Monti = incontro la Chiesa della Madonna de' Monti
Campitelli,) Corvi = sul cantone per andare alla salita
e Ripa) *Capitolio* di Marforio
Montanara = sulla Piazza Montanara
S. Galla = accanto la Chiesa di S. Galla

Domenico Maggi)
F. A. Franchi) *Grandi Edili.*
Guido Lante)
Publio Serpieri Segretario

N.° 430.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana
23. *Messifero Anno 6. Repubblicano.*

NOTIFICAZIONE.

Municipalità del primo Circondario di Roma

SI notifica a chiunque volesse attendere a comprare Libri, che nel dì 25. del corrente Messifero alle ore 8. di Francia nel Magazzino Nazionale al Clementino si venderà la Libraria già spettante al soppresso Convento di S. Paolino alla Regola, come altresì nel dì susseguente 26. Messifero si aprirà altra vendita delle Librarie dei soppressi Conventi di S. Pietro Montorio, e di S. Pancrazio esistenti nei rispettivi Luoghi, nella qual'occasione si venderanno ancora alcuni altri Mobili colà restati, e si rammenta, che tanto le Librarie, che i Mobili saranno deliberati all' ultimo, e migliore Oblatore giusta lo stile dei publici Incanti. Dato dalla Nostra Residenza questo dì, ed anno suddetti

De Romanis Mariano Presidente = Libert Gianfrancesco Segretario

N.° 431.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana una, e indivisibile
Luigi Cippitelli Ispettore Generale della Fiera.
Alli Cittadini Ministri, ed altri impiegati nelle Dogane.

IL vero Patriottismo esigge l' esatta osservanza dei proprj doveri, e l' esempio di tutte le virtù Repubblicane.

Sono ben persuaso, che voi animati da questi sani principj vi uniformerete col massimo piacere all' esecuzione di quan-

to credo prescrivervi, ad oggetto, che ciascuno riconosca qual sia la differenza tra l'antico, ed il presente Ministro, e che voi servite soltanto la Repubblica Romana, non per autorità d'interesse, ma per ritrarre l'onesto vostro sostentamento: onde sono inutili le minaccie, pene, gastighi, ben sapendo, che voi vi professate sinceri Democratici, e vituosi Repubblicani.

I. Non sarà lecito ad alcun Ministro di percepire alcun' emolumento straordinario, ed a titolo di gratificazione dalli Cittadini, i quali vanno nelle rispettive Dogane a far bollare Baulli, Fagotti, Colli, Casse &c.; ma dovrà prestarsi ciascuno col massimo disinteresse all'adempimento del proprio dovere.

II. Ciascun Cittadino, che porterassi nelle Dogane, dovrà essere trattato con quella moderazione, e placidezza, che tanto distingue i virtuosi Repubblicani, dovendo esser bandito il fasto, e l'alterigia.

III. Non sarà permesso l'andare a bollare le Casse, Baulli &c. nelle respettive Case particolari senza un' espressa licenza in iscritto dell'Ispettore, il quale non l'accorderà, se non in qualche caso particolare. In tal circostanza sarà permessa al Ministro la percezione dell'onesta gratificazione di paoli tre.

IX. Resta affissato il consueto orario, come negli Anni scorsi, e ciascuno dovrà esser pronto all'esercizio del proprio impiego nelle ore determinate, e non potrà assentarsene senza l'espressa licenza del proprio Governatore

Fatto in Sinigallia li 23. Messifero Anno VI. dell' Era Repubblicana.

L. Cippitelli. = *L. Lupini Segr.*

N.° 432.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana una, e indivisibile

Luigi Cippitelli Ispettore Generale della Fiera.

AD oggetto, che tutti li Cittadini possano a norma delle loro occorrenze presentare i coerenti reclami si stabilisce quanto siegue.

1. Il Burò dell'Ispettoria Generale è stato situato in casa del Cittadino Marco Marchetti Sopraintendente della Dogana di Sinigaglia in Contrada di S. Martino al primo piano N.° 20.

2. La mattina dalle ore 7. di Francia resterà aperto fino ad un' ora dopo il mezzo giorno: la sera dalle ore 4. fino alle 7.

3. Tutti i reclami, e petizioni dovranno presentarsi in iscritto colla data del giorno, che saranno presentati, e sottoscrizione del postulante.

4. Quelli, che verranno presentati la mattina, saranno risoluti, e restituiti dentro la giornata; quelli poi, che si presenteranno la sera, nella mattina susseguente saranno ultimati.

5. Ne' casi poi d' urgenza positiva ogni affare sarà disbrigato a qualunque ora, e con la maggiore sollecitudine.

Fatto in Sinigaglia li 23. Messifero Anno VI. dell' Era Repubblicana. *L. Cippitelli = L. Pulini Segretario.*

N.° 433.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana una, ed indivisibile

Roma 23. Messifero Anno VI. Repubblicano

IL Consolato in esecuzione dell' Articolo della Legge del 17. Messifero sulle Cedole fissa la Tariffa di qualunque sorta di Cedole, cioè di Cedole sino al 35. considerate pel loro intero, e delle superiori considerate pel loro terzo, a Scudi dodici per ogni Piastra effettiva.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato

Pel Segretario del Consolato E. Visconti Console

Per copia conforme

Il Ministro delle Finanze Bufalini.

N.° 434.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE.

23. Messifero Anno 6. Repubblicano.

IN esecuzione dell' Articolo XII. della Legge dei 17. Messifero, domani 24. corrente alle ore 6. della sera in Piazza Colonna sarano pubblicamente bruciati, e disfatti tutti i Rami ed altri Istromenti destinati alla fabbricazione delli Resti, o siano spezzature di Cedole. In appresso pôi terminati li Processi Verbali, che si stanno compilando si verrà al bruciamento delle Cedole corrispondenti alla quantità di detti Resti fabbricati, e dei Resti medesimi di già realizzati; non meno che delle Cedole demonetate provenienti dalla vendita de' Beni Nazionali a forma della Legge dei 5. Germile.

Il Ministro delle Finanze Bufalini.

N.° 435.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione della Repubblica Romana il Generale di Divisione Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano.

Considerando, che secondo i principj resi sacri dall' atto Costituzionale della Repubblica Romana le Leggi devono essere generali, ed eguali per tutti i Cittadini Romani.

Decreta la seguente Legge.

Gli Ebrei, ne' quali si riuniscono tutte le condizioni prescritte per essere Cittadini Romani, non saranno soggetti, che alle sole Leggi comuni a tutti i Cittadini della Repubblica Romana.

In conseguenza tutte le Leggi, e consuetudini particolari relative agli Ebrei sudetti sono d' ora in poi abolite.

Dato in Roma li 21. Messifero Anno Sesto.

Gouvion S. Cyr.

Il Consolato ordina, che la presente Legge sarà pubblicata, eseguita, e munita del Sigillo della Repubblica.

Dal Quirinale li 24. Messifero Anno 6.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato

Pel Segretario del Consolato E. Visconti Console

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Rey.

N.° 436.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana una, e indivisibile

Luigi Cippitelli Ispettore Generale della Fiera.

Desiderando, che il servigio delle Dogane sia fatto con la maggiore speditezza possibile, e che la Repubblica riscuota i suoi Diritti, stabilisce, che le Bollette di Transito, ed Accompagno saranno spedite dalle due sole Dogane di Porta Colonna, e Porta Cappuccina.

La prestazione delle idonee Sicurtà, ed i Depositi proseguiranno a riceversi nella guisa medesima, che si è praticato negli anni scorsi.

Il pagamento del Dazio di Transito resta fissato secondo il consueto alla ragione di baj. 10. per ogni cento libre.

Saranno in ciascuna Dogana apposti i Bolli gratuitamente, e così rimarrà tolto l'aggravio, a cui erano in passato soggetti tanto li Mercanti, quanto li Particolari.

I rispettivi Governatori delle Dogane saranno personalmente responsabili dell' esatto adempimento di un tal Ordine.

Fatto in Sinigaglia li 25. Messifero Anno VI. dell' Era Repubblicana.

L. Cippitelli.

L. Pulini Segretario.

N°. 437.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Roma 25. Messifero Anno VI. Repubblicano.

IL Consolato ordina, che la Gran Questura cambiarà i Resti manoscritti con altrettanti stampati.

Venti giorni dopo la Notificazione del presente Decreto li suddetti Resti manoscritti non saranno ricevuti nè alla Gran Questura, nè nei Banchi particolari.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Il Presidente del Consolato Panazzi = Visconti

Dal Consolato il Segretario Bassal

Per Copia conforme

Il Ministro delle Finanze Bufalini

N.° 438.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Roma 25. Messifero Anno VI. Repubblicano.

IL Consolato. in esecuzione dell' Articolo XIII. della Legge del dì 17. corrente, considerando quanto interessi, che gli Assegnati, o Resti sostenuti, e garantiti dalla legge abbiamo una circolazione accreditato, e senza ostacoli, ordina ciò che siegue:

I. Tutti i Questori della Repubblica, di qualunque grado essi siano, i quali contro il citato Articolo, non volessero ricevere nelle Casse publiche i Resti, ò Assegnati, come moneta fina, verranno immediatamente destituiti.

II. Restano eccettuati dalla disposizione del precedente Articolo i pagamenti da farsi in moneta fina, secondo la Legge del dì 5. Germile per i Beni Nazionali, acquistati prima della legge del dì 17. corrente.

III. Tutti i Venditori di Comestibili, Proventieri, e simili, i quali rifiutassero dai loro Avventori il pagamento in Resti, verranno perseguitati criminalmente secondo le Leggi dell' Antico Governo tuttora veglianti, come quelli che rifiutano la moneta dello Stato.

IV. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Ordine. *Il Presidente del Consolato Panazzi*

Dal Consolato il Segretario Bassal

Per Copia conforme

Il Ministro delle Finanze Bufalini

LIBERTA' N.° 439. EGUAGLIANZA

Roma 25. Messifero Anno VI. dell' Era Francese, e Primo della Repubblica Romana una, ed indivisibile.

IL Consolato considerando, che sono ancora nella sua piena osservanza tutte le Leggi del passato Governo riguardanti li generi di sussistenza della Città di Roma a forma della Legge del General S. Cyr dei 5. Fiorile.

Considerando altresì, che si rende indispensabile per evitare qualunque Monopolio, e fraude di seguitare a fissare il prezzo della Suola con una giusta proporzione, la quale indennizzi li Fabbricatori del Genere, e non aggravi ingiustamente li Compratori:

Ordina quanto siegue:

Che il prezzo della Suola debba fissarsi per ora, e sino a nuova disposizione a baj. trenta la libbra, purchè sia Mercantile, ed asciutta, e questi in moneta di rame tanto per la Suola, quanto per l'altra che si estrae dalla Città.

Che questa fissazione di prezzo da variarsi però secondo le circostanze, debba durare per soli due anni dalla data del presente: Passato questo tempo sarà libero il prezzo di questo genere.

Che intanto sia lecito a chiunque di stabilire nuove Concie per la Fabricazione della Suola, come ancora di commetterla dai Stati esteri per venderla in Roma. Alla Suola forastiera non s'intende fissato alcun prezzo.

Il Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto. *Il Presidente del Consolato Panazzi*

Dal Consolato il Segretario Bassal

Per Copia conforme

Petrarca Capo del Segretariato del Ministro dell' Interno.

LIBERTA' N.° 440. EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE

Colla Legge delli 15. Fiorile fu sotto pene rigorose proibito qualunque attruppamento sedizioso, tanto di giorno, che di notte, opponendosi questo al buon ordine, ed alla pubblica tranquillità.

Nella stessa Legge all' Articolo IX. li Capi, ed Autori di simili attruppamenti restano puniti colla pena di morte. Quindi è, che tutti coloro, i quali o direttamente, o indirettamente danno causa a simili sediziosi attruppamenti, debbono riputarsi come Capi, ed Autori de' medesimi, e rendendosi perciò rei dello stesso delitto, debbono esser soggetti ad un egual pena.

In questa Classe saranno annoverati tutti quei Capi d'Arte, e Manifatture, che licenzieranno o tutti, o parte de' loro Giovani lavoranti, che secondo il solito tenevano addetti alle loro lavorazioni, e manifatture, qualora li detti Giovani, e Lavoranti per questa dimissione formassero qualunque Sorte di attruppamento. Li detti Capi d'Arte, e Manifatture saranno giudicati a tenore della Legge. 26. Messifero Anno 6.

Toriglioni Ministro dell' Interno.

LIBERTA' N.° 441. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana una, ed indivisibile

Roma 26. Messifero Anno VI. Repubblicano.

Il Consolato in virtù dell' Articolo primo, e terzo della Legge dei 17. Messifero sopra le Cedole, continua la Tariffa delle medesime, tanto sino a scudi 35., che superiori ridotte al terzo, a scudi dodici per ogni Piastra.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato il Segretario Bassal

Per Copia conforme

Il Ministro delle Finanze Bufalini

LIBERTA' N.° 442. EGUAGLIANZA

LEGGE

Che impone la Soppressione di più Monasterj

Il Generale di Divisione Commandante le Truppe Francesi a Roma decreta ciò, che siegue in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione della Repubblica Romana.

Art. I. Oltre gli Monasteri soppressi dalla Legge de' 22. Fiorile scaduto, saranno altresì soppressi quelli, il

di cui Elenco è contenuto nello Specchio seguente, ed i Religiosi, che dimorano nelli medesimi, verranno incorporati negli altri Conventi enunciati nello Specchio medesimo.

DIPARTIMEOTO DEL CIMINO

Soppressi	Incorporati
Nel Cantone di Acquapendente	
a Acquapendente Capuccini	Capuccini di S. Lorenzo Cantone d'Aquapendente.
(Minori Osser. di S Giuseppe	SS. Trinità di Orvieto
Nel Cantone di Bracciano	
a Bracciano Capuccini	Capuccini di Bassano Cantone Ronciglione.
a Anguillara Passionisti	S. Michele di Vetralla.
Nella Comune di Civitavecchia	
Capuccini dell' Arsenale	Capuccini Convento grande di Civitavecchia.
Nel Cantone di Corneto.	
a Corneto Benfratelli Santa Croce	S. Concezione di Civita Vecchia.
a Montalto di Castro Benfratelli S. Sisto	S. Concezione di Civita Vecchia.
a Tolfa Serviti	S. Marcello di Roma.
Nel Cantone di Montefiascone	
a Montefiascone Agostiniani	S. Maria di Bracciano.
(Serviti	S. Marcello di Roma.
a Marta Minimi	S. Andrea delle Fratte a Roma.
Nel Cantone di Morlupo	
a Morlupo Carmelitani	S. Maria di Traspontina di Roma.
a Rignano Girolamini	S. Alessio all' Aventino in Roma.
a Fiano Minori Riformati	S. Maria di Morlupo.
Nel Cantone di Orte	
a Orte Conventuali	Conventuali di Bagnorea.
(Girolamini	S. Alessio all'Avventino di Roma.
a Gallese Capuccini	S. Paolo di Viterbo.
a Soriano Minori Riformati	S. Maria di Viterbo.
Nel Cantone di Orvieto	
a Orvieto Carmelitani	S. M. del Carm. di Ronciglione.
(Domenicani	Domenicani di Viterbo.
Nel Cantone di Ronciglione	
a Ronciglione Agostiniani di S. Maria della Pace	Agostiniani di Corneto.

Sopressi	Incorporati
a Sutri Girolamini S. Giacomo	S. Alessio all'Avventino in Roma.
Nel Cantone di Toscanella	
a Toscanella Conventuali	Conventuali d'Acquapendente;
(Minori Osservanti	Minori Osservanti di Corneto.
(Minori Riformati	Minori Riformati di Nazzano Cantone di Morlupo.
a Canino Minori Osservanti	S. Maria di Valentano.
Nel Cantone di Valentano	
a Latera Basiliani	S. Basilio a Roma.
a Cellese Carmelitani	S. Maria del Carmine di Ronciglione.
Nel Cantone di Vetralla	
a Vetralla Carmelitani	Carmine di Canepina Cantone di Vetralla.
a Viano Carmelitani	Carmine di Canepina sudetta.
a Bieda Conventuali	Conventuali di Capranica Cantone di Ronciglione.
Nella Comune di Viterbo	
Agostiniani S. Agostino	SS. Trinità di Viterbo
Domenicani S. Maria	La Quercia di Viterbo
Girolamini S. Pietro	S. Alessio all'Aventino a Roma
Minimi	S. Andrea delle Fratte a Roma

DIPARTIMENTO DEL CIRCEO

Sopressi	Incorporati
Nel Cantone di Anagni	
a Anagni Agostiniani	S. Maria del Buon Consiglio di Genazzano Cantone di Paliano
(Cappuccini	S. Pietro di Alatri
(Chierici Regolari Minori	SS. Vincenzo, ed Anastasio di Roma
(Domenicano di S. Giacomo	S. Maria Sopra Minerva e Roma
Nel Cantone di Cori	
a Cori Agostiniani	S. Maria del Buon Consiglio di Genazzano Cantone di Paliano
Nel Cantone di Frosinone	
a Frosinone Agostinininiani	S. Maria del Popolo a Roma
(Agostiniani Scalzi di S. M. della Neve	Gesù, e Maria al Corso in Roma
Nel Cantone di Paliano	
a Genazzano Conventuali	Conventuali di Alatri

Soppressi	Incorporati
a Piglio Conventuali	Detto Convento di Alatri
Nel Cantone di Piperno.	
a Piperno Conventuali	Conventuali di Ferentino
(Cistercensi di Fossanuova	Cistercensi di Casamarra
a Maenza Conventuali	Conventuali di Sonnino Cantone di Piperno
Nel Cantone di Posi	
a Ripi Agostiniani	S. Maria del Popolo a Roma
Nel Cantone di Segni	
a Carpineto Agostiniani	S Maria del Popolo a Roma
Nel Cantone di Sermoneta	
a Sermoneta Conventuali di S. Nicolo	Conventuali di Terracina
a Nettuno Conventuali	Conventuali di Terracina
a Cisterna Minori Osservanti	Minori Osservanti di Sermoneta
Nel Cantone di Terracina	
Domenicani	S.Maria sopra Minerva a Roma
Nel Cantone di Veroli	
a Veroli Agostiniani	S.Maria del Popolo a Roma
(Missionarj di S. M. del buon Consiglio	Casa della Missione a Roma

DIPARTIMENTO DEL CLITUNNO

Soppressi	Incorporati
Nel Cantone di Amelia	
a Foce Cistercensi Riformati di S. M. delle Grazie	S. Pudenziana in Roma
Nel Cantone di Assisi	
a Assisi Cassinensi S. Pietro	S.Paolo fuori le Mura a Roma
Nel Cantone di Cascia	
a Cascia Minori Osservanti	S. Paolo di Spoleto
Nel Cantone di Castelvecchio	
a Castel Vecchio Cappuccini	Cappuccini di Ferentillo Cantone di Terni
Nella Comune di Foligno	
Agostiniani	S. Pancrazio di Amelia
Bernabiti	S. Carlo a Catinari a Roma
Cassinensi	S. Paolo fuori le Mura a Roma
Domenicani	S. Maria Sopra Minerva a Roma
Olivetani S. M. in Campio	S. Pietro a Bovara Cant. di Trevi
Girolamini	S. Fran. a Monte Mario a Roma

Soppressi	Incorporati
Nel Cantone Rurale di Foligno	
a Opello Olivetani di S. Croce	S. Pietro a Bovara Cantone di Trevi
Nel Cantone di Magliano	
a Magliano Min. Oss. di S.M. del Giglio	S. Maria a Terni
Nel Cantone di Narni	
a Narni Domenicani	S. Maria Sopra Minerva a Roma
(Serviti	S. Marcello in Roma
a Stroncone Min.Oss. di S.Simone	S. Francesco a Stroncone
Nel Cantone di Norcia	
a Norcia Conventuali	Conventuali d'Assisi
Nel Cantone di Poggio Nativo	
a Scandriglia Cappuccini S. Nicola	Cappuccini d'Aspra Cantone di Poggio Mirteto
a Moricone Conventuali di S. Salvatore	Conventuali di Longone Cantone di Castelvecchio
a Montorio Minori Riformati di S. Antonio	Minori Riformati di Ponticelli Cantone di Poggio Nativo
Nella Comune di Rieti	
Benfratelli di S. Antonio	S. Giovanni in Roma
Domenicani	S. Maria sopra Minerva di Roma
Nel Cantone rurale di Rieti	
a Contigliano Canonici Lateranensi	S. Catervo di Tolentino Dipartimento del Musone
a Poggio Bastone Minori Riformati di S Giacomo	S. Maria dell'Oro di Terni
Nel Cantone di Spello	
a Spello Minori Oss di S.Caterina	SS. Annunziata di Bevagna
(Minori Oss di S.Girolamo	S. Ant. di Bettona Can. di Spello
a Bevagna Agostiniani	S. Pietro di Terni
(Domenicani	S. M. sopra Minerva in Roma
a Cannara Conventuali	S. Andrea di Spello
Nella Comune di Spoleto	
Cappuccini di S. Anna	S. Francesco di Spoleto
Bernabiti	S. Carlo a Catinari di Roma
Canonici Lateranensi	S. M Della Pace à Roma
Domenicani	S. M. sopra Minerva a Roma
Minori Osservanti di S. Antonio	S. Paolo di Spoleto

Soppressi	Incorporati
Serviti di S. Luca	S. Marcello di Roma
Nel Cantone rurale di Spoleto	
a S. Antonio Minori Osservanti	S. Paolo di Spoleto
Nella Comune di Terni	
Cappuccini la Romita	S. Martino a Terni
Girolamini	S. Francesco a Monte Mario in Roma
Nel Cantone rurale di Terni	
a Monte Franco Minori Osservanti di S. Bernardo	S. Maria a Terni
Nel Cantone di Todi	
a Todi Domenicani	S. Maria sopra Minerva a Roma
(Olivetani SS. Crocifisso	S. Pietro in Bovara Cant. di Trevi
(Serviti di S. Filippo	S. Maria in Via a Roma
Nel Cantone di Trevi	
a Trevi Canonici Lateranensi	S. Maria della Pace a Roma
(Domenicani	S. Maria sopra Minerva di Roma
a Cerreto Conventuali	Conventuali di Monte Falco Cantone di Trevi
Nel Cantone di Visso	
a Visso Conventuali	Conventuali di Trevi

DIPARTIMENTO DEL METAURO

Soppressi	Incorporati
Nella Comune di Ancona	
Domenicani di S. Domenico	S. Maria sopra Minerva in Roma
Minimi di S. Francesco di Paola	Minimi di S. Francesco in Jesi
Serviti di S. Pietro	Serviti di S. Giacomo in Foligno
Nel Cantone di S. Angelo in Vado	
a S. Angelo in Vado Minori Osservanti di S. Maria degli Angeli	Minori Osservanti di S. Antonio della Pergola Dipartimento del Metauro
(Cappuccini di S. Francesco	Cappuccini di S. Gio. Battista in Fossombrone
Nella Comune di Fano	
Canonici Regolari del Salvatore	S. Pietro in Vincoli a Roma
Nella Comune di Monte Alboddo	
Filippini	Filippini di Sinigaglia
Nel Cantone di Monte Baroccio	
a Fatta Benedettini	Benedettini di Norcia Dip. del Clitunno
Nella Comune di S. Costanzo	

Soppressi	Incorporati
Agostiniani di S. Pietro	S. Nicolò a Corinaldo
Nel Cantone di Sinigaglia	
a Mondolfo Minori Conventuali di S. Sebastiano	S. Francesco a Corinaldo
Nella Comune di Urbino	
Canonici Reg. del Salvatore	S. Pietro in Vincoli a Roma
DIPARTIMENTO	DEL MUSONE
Nel Cantone di Apiro	
a Massaccio Camandolesi	S. Biagio di Fabriano
Nel Cantone di Belforte	
a Belforte Domenicani	Domenicani di S. Severino
Nel Cantone di Cingoli	
a Cingoli Domenicani	S. Marco d'Osimo
Nel Cantone di Fabriano	
a Fabriano Olivetani di S. Caterina	Olivetani di Monte Morcino Dipartimento del Trasimeno
Nel Cantone di Loreto	
a Loreto Agostiniani	S. Maria del Fonte di Macerata
(Domenicani di S. Lucia	Domenicani di Recanati
(Terzo Ordine di S. Francesco S. Antonio	SS. Crocifisso d'Urbisaglia Cantone di Monte Milone
Nella Comune di Macerata	
Missonarj	Casa della Missione di Roma
Nel Cantone di Matelica	
a Matelica Minori Osservanti di S. Gio: di Foro	S. Francesco a Matelica
(Carmelitani Scalzi SS. Valentino, e Teresa	Carmelitani Scalzi di Terni
a S. Anatolia Agostiniani	S. Nicola a Tolentino
Nel Cantone di Monte Milone	
a M. Milone Minori Conventuali	S. Francesco a Monte Lupone, Cantone di Monte Santo
Nel Cantone di Osimo	
ad Osimo Filippini	Filippini di Macerata
Nel Cantone di S. Severino	
a S. Severino Bernabiti Madonna de' Lumi	S. Paolo di Macerata
(Minori Conventuali	S. Francesco di Civita nova

Soppressi	Incorporati
Nel Cantone di Recanati	
Cistercensi S. Maria in Potenza	S. Lorenzo di S. Severino
DI ARTIMENTO	DEL TEVERE
Nel Cantone di Albano	
ad Albano Girolamini di S. Paolo	S. Alessio all' Aventino in Roma
(Minori Conventuali di S. Maria delle Grazie	SS. XII. Apostoli in Roma
a Genzano Agostiniani dell' Annunziata	S. Agostino in Roma
(Cappuccini	Cappuccini di Velletri
a Rocca di Papa Passionisti	S. Gio: e Paolo di Roma
all' Arriccia Vallombrosani	S. Prassede
Nel Cantone di Frascati	
a Frascati Teatini	S. Andrea della Valle a Roma
a Marino Agostiniani di S. Maria delle Grazie	S. Agostino a Roma
(Chierici Regolari Minori della Trinità	S. Lorenzo in Lucina a Roma
Monte Compatri Carmelitani Scalzi S. Silvestro	S. Maria della Scala a Roma
Nel Cantone di Monte Rotondo	
a Lamentana Minori Riformati	Ss. Cosmo, e Damiano a Vicovaro Cantone di Tivoli.
Nel Cantone di Palestrina	
a Palestrina Minori Riformati	Minori Riformati di Castel Candolfo Cantone di Albano.
a Cavi Agostiniani di S. Stefano	S. Maria del Popolo a Roma.
a S. Gregorio Agostiniani Scalzi S.M. Nuova	Gesù Maria al Corso in Roma.
a Zagarolo Bernabiti Nunziata	S. Carlo a Catinari a Roma.
Nella Comune di Roma	
Camaldolesi di Monte Corona S. Leonardo alla Longara	(Camaldolesi a Monte Corona. (Cantone di Fratta Dipartimento del Trasimeno.
	(Minori Osservanti di Caprarola. (Cantone di Ronciglione.
Minori Osservanti di S. Maria in Araceli	(Minori Osservanti di Veroli Dipartimento del Circeo
	(Minori Osservanti di Carpello (Cantone di Foligno.

Soppressi	Incorporati
Minori Osservanti di S. Maria in Aracæli	(Minori Osservanti di Fabriano (Dipartimento del Musone. (Minori Osservanti d'Osimo Di- (partimento del Musone. (S. Maria Maggiore a Tivoli.
Canonici Regolari di S. Spirito in Sassia	
Nel Cantone di Subiaco	
Cassinensi di S. Scolastica.	S. Paolo fuori le Mura di Roma.
Missionarj	Casa della Missione a Roma.
Nel Cantone di Tivoli	
Cisterciensi S. Desiderio	S. Croce in Gerusalemme in Roma
Benfratelli S. Giovanni	S. Giovanni a Roma.
Camaldolesi S. Gregorio	Camaldolesi di Frascati.
Cappuccini	Cappuccini di Riano Cantone di Monte Rotondo.
Domenicani S. Biagio	S. Maria sopra Minerva a Roma.
Missionarj	Casa della Missione a Roma.
a Vicovaro Minori Conventuali	SS. XII. Apostoli a Roma.
Nella Comune di Velletri.	
Agostiniani S. Maria dell' Orto	S. Maria de' Popolo a Roma.
Basiliani S. Maria in Via Lata	S. Basilio a Roma.
Minori Conventuali	SS. XII. Apostoli in Roma.
Sommaschi S. Martino	SS. Nicola, e Biagio a Roma.

DIPARTIMENTO DEL TRASIMENO

Soppressi	Incorporati
Nella Comune di Cantiano	
	(SS. Filippo e Giac. di Perugia.
Agostiniani S. Caterina	(Agostiniani di Toscanella Di- (partimento del Cimino.
Nella Comune di Castiglione del Lago	
Agostiniani S. Maria delle Grazie	Agostiniani di Toscanella Dipartimento del Cimino.
Nella Comune di Città di Castello	
Cappuccini S. Giuseppe) Cappuccini S. Antonio)	(S. Francesco di Perugia.
Domenicani	Domenicani a Perugia
Minori Conventuali	Min. Conv. di Città della Pieve
Minori Osservanti	Minori Osservanti di Perugia

Soppressi	Incorporati
Serviti	S. Lorenzo a Perugia .
Filippini	Filippini di Perugia .
Nella Comune di Città della Pieve	
Agostiniani	SS.Filippo e Giacomo diPerugia.
Nella Comune di Gualdo	
Agostiniani S. Caterina	SS.Filippo e Giacomo diPerugia.
Silvestrini S. Nicolò	S. Stefano del Cacco a Roma .
Nella Comune di Norcia	
Minori Osservanti	Minori Osservanti di Perugia .
Nella Comune di Perugia	
Bernabiti di S. Paolo	S. Carlo a Catinari in Roma
Camaldolesi di S. Severo	S. Romualdo di Roma .
Cappuccini M. Malbe	S. Francesco a Perugia .
Minimi di S. Spirito	S. Francesco di Paola a Roma .
Missionarj	Casa della Missione di Roma .
Nella Comune di Sassoferrato	
Agostiniani di S. Maria del Piano	SS.Filippo,e Giacomo diPerugia.
Camaldosi S. Croce	Fonte Avellana Dipartimento del Trasimeno .
DIPARTIMENTO	DEL TRONTO
Nella Comune d' Ascoli	
Olivetani S. Angelo Magno	Olivetani di Monte Murcino Dipartimento del Trasimeno .
Nella Comune di Camerino	
Olivetani Annunziata	Olivetani di Monte Morcino Dipartimento del Trasimeno .
Nella Comune di Fermo	
Missionarj	Casa della Missione in Roma .
Domenicani	Domenicani di Perugia .
Nel Cantone di Montalto	
a Force Minori Conventuali	Minori Conventuali di Castignano Cantone di Montalto .
a Porchia Carmelitani	Il Carmine in Ascoli .
Nel Cantone di S. Ginnesio	
a S. Ginnerio Chierici Regolari Minori di S. M. delle Macchie	SS. Vincenzo , ed Anastasio a Roma .
a Sarnano Agostiniani S. Michele	S. M. Maddalena a S. Ginnesio .

Art. II. Oltre alle soppressioni , ed incorporazioni stabilite dalla Legge dei 22. Fiorile, e dal primo Articolo della Legge

presente, il Consolato avrà altresì l'Autorità non solo di procedere alla soppressione di qualunque Monastero d'Uomini, in cui il numero de' Religiosi sarà ridotto a men di trè; ma di spedire i Religiosi, che vi si troveranno a que' Monasteri del medesimo Ordine, ch' egli stimerà.

Art. III. I Superiori degli Ordini Monastici non potranno d'ora innanzi rimovere un Religioso, trasferendolo da uno ad altro Monastero, senza il consenso espresso del Ministro dell'Interno.

Art. IV. Si accorderà a ciascun Religioso trasferito in virtù degli Articoli 1., e 2. da un Convento ad un altro un Viatico, che la Municipalità, nella cui dizione trovasi il soppresso Convento, fisserà a ragione di un Paolo in moneta fina per ogni due miglia di distanza fra il detto Convento, e quello, cui il menzionato Religioso deve portarsi.

Art. V. Il Viatico contemplato nell' Articolo precedente sarà preso su i fondi, che si rinverranno nella Cassa del soppresso Monastero, e in deficienza di questi su quelli esistenti nella Cassa del Monastero, ove il Religioso verrà destinato.

Art. VI. In virtù delle disposizioni dell' Articolo IX. della Legge de' 22. Fiorile, i Religiosi trasferiti sono autorizzati ad asportar seco loro i Mobili delle Camere, che occupavano, e quei, che servivano a loro uso; senza però che per le spese del trasporto di tali mobili possa venir loro accordata alcuna indennità, oltre quella stabilita dal contemplato Articolo V.

Art. VII. Salve le eccezzioni risultanti dagli Articoli sudetti 4. 5. 6 tutti i fondi, e rendite, tutti i beni mobili, ed immobili de' Monasterj soppressi sono riuniti al dominio della Repubblica, e saranno venduti nelle forme prescritte dalle Leggi.

Art. VIII. Il Consolato stabilirà in ciascun Dipartimento, o Cantone i Cittadini, che avranno l'incarico di presentargli l'Elenco degli ogetti creduti preziosi frà i libri, manoscritti, quadri, marmi, e Statue di Monasterj soppressi dalla presente Legge, affinchè relativamente all'Articolo 12. della Legge dei 22. Fiorile venga disposto de' medesimi.

L' opera di tali Cittadini sarà gratuita.

Art. IX. In ciascun quadrimestre il Presidente di ogni Municipalità unitamente ai due Edili, al Prefetto Consolare, allo Scriba si porterà in ciascun Monastero tanto di Uomini, che di

Donne esistente nella Giurisdizione di essa Municipalità, formeranno uno stato degl' Individui abitanti nel Monastero, e riceveranno le dichiarazioni di quei, che vorranno abbandonare il Chiostro.

Art. X. Le Municipalità invigileranno, affinchè qualsivoglia Individuo, che abbandoni la Vita Monastica, goda i vantaggi espressi negli Articoli 4. 5., e 6. della Legge de' 22. Fiorile, ed in quella de' 29. Pratile scaduti.

Art. XI. Posto che secondo le Istruzioni trasmesse dalle Municipalità, e dalle Amministrazioni Dipartimentali, il Ministro dell' Interno riconosca, che un Monastero non può pagare all' ex-Religioso, che ne sarà sortito, le somme determinate dalle Leggi dei 29. Pratile, Egli stabilirà quello fra i Monasterj di egual Instituto, che dovrà sodisfare un tal debito. Se questo non potrà restar pagato in tal guisa, lo sarà allora per mezzo del Tesoro pubblico in virtù di un ordine del Ministro, e sopra i fondi posti a sua disposizione per i publici soccorsi.

Art. XII. Dall' epoca del primo Vendemmiale prossimo in poi gli ex-Religiosi (non però quei sortiti dagli Ordini mendicanti) venendo a contrarre Matrimonio, acquisteranno diritto fin dal giorno, in cui l' effettueranno, ad una pensione vitalizia di 50. scudi Romani solvibile dal Monastero, che avranno abbandonato, e se questo fosse soppresso, dal Tesoro pubblico. In tal caso però le somme, che il Religioso avesse ricevute in conseguenza della Legge de' 29. Pratile scorso, dovranno esser considerate come entranti nel pagamento delle prime rate della pensione.

Art. XIII. In ogni quarto mese il Consolato invierà al Tribunato uno specchio dimostrativo tanto del numero de' Religiosi esistenti in ciascun Monastero conservato, e del numero di quei, che il Monastero può contenere, quanto de' suoi Capitali, e rendite attive, e passive. Il Tribunato dietro l' esame di tali specchj determinerà se vi sia luogo ad ulteriori soppressioni.

Fatto a Roma li 21. Messifero Anno 6. *Gouvion S. Cyr.*

Il Consolato ordina, che la presente Legge sarà pubblicata, eseguita, e munita del Sigillo della Repubblica.

Dal Quirinale li 26. Messifero Anno Sesto.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato il Segretario Bassal.

Per Copia Conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Rey.

N.° 443.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Giuseppe Toriglioni Ministro dell' Interno.

Li 28. Messifero Anno 6. Repubblicano.

NOTIFICAZIONE.

AVendo decretato il Consolato una Festa Nazionale, della quale sarà in appresso avvertito il Pubblico, sono invisate le Zitelle Orfane dello Stato della Repubblica dimoranti in Roma a presentare i loro requisiti nel termine di Cinque giorni alle respettive Municipalità de' Circondarj ad effetto di essere ammesse alle Doti, che la Nazione promette in numero di Trenta. Le prime dieci di esse, che sortiranno dall' Urna, conseguiranno là Dote di Scudi Cinquanta effettivi, le altre venti seguenti, ne avranno Venticinque.

Toriglioni

N.° 444.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Condannati trasmessi dal Tribunale Nazionale di Roma alla Galera, ed all' Opera a tenore delle respettive Condanne.

Li 28. Messifero Anno 6. Repubblicano

16. Luglio 1798. V. S.

1 GAlante Vincenzo qu: Gaetano,
2 Petitti Agostino qu: Antonio za Frascati, e
3 Bonci Tommaso qu: Bastiano da Fossombrone condannati alla Galera per Anni dieci per Abigeati.
4 De Santis Faustino di Carlo da Zagarolo condannato alla Galera per Anni cinque per Furto qualificato.
5 Fioretti Leopoldo di Gioseppe da Rieti condannato alla Galera per Anni cinque per Furto.

Melonj Commissario.

N.° 445.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Roma 29. Messifero. Anno. VI. Repubblicano

NOTIFICAZIONE.

LE Leggi veglianti obbligano li Fornari così detti Bajoccanti a vendere il Pane di buona qualità, e di giusto peso.

La Repubblica interessandosi per la Classe preziosa de' Cittadini Indigenti somministra il Grano a prezzo assai inferiore della compra, ad onta dei sagrificj, che deve fare, e che nelle presenti circostanze riescono quasi insopportabili. Tuttavia la perfidia, e l'avidità del guadagno di alcuni de' suddetti Fornari bajoccanti fa sì, che i medesimi spacciano del Pane mal condizionato, di mal' odore, e di non giusto peso. Avendo a cuore il Governo di allontanare questi mali, che gravitano specialmente sopra le miserie de' Poveri; Espressamente ordina a tutti li Commissarj di Polizia d' invigilare sopra i Forni delle respettive loro Sezioni, indagare i Fornari che si allontanassèro dai loro doveri nello spaccio del Pane, facendolo ò di minor peso, ò di cattiva qualità, e di denunciarli ai Tribunali Competenti per essere puniti secondo il rigore delle Leggi: Che se i Commissarj sudetti trascurassero questo importante loro dovere, onde in qualche Sezione restasse impunito qualche Fornaro Reo di aver venduto pane di cattiva qualità, o di peso calante, il Commissario della Sezione sudetta sarà risguardato come indegno della pubblica confidenza, e verrà subito dimesso dal suo impiego.

Il Minirtro della Giustizia, e Polizia Rey

N.° 446.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repnbblica Romana

29. Messifero Anno 6. Repubblicano

NOTIFICAZIONE

Sopra gli Aquedotti, e Fontane pubbliche di Roma.

E indispensabile il riparare a tanti disordini, ed abusi da qualche tempo introdottisi negli Aquedotti, Bottini, e Fontane in pregiudizio non solo del quantitativo, ma anche della purità, e salubrità delle acque, dalle quali la Città di Roma ne riporta, oltre l'ornamento, tanto comodo, e vantaggio. Che però si prescrive ai Cittadini tutti quanto in appresso.

Primo. Di non porre, o gittare sassi, terra, fango, erbaggi, o qualunque altro materiale, o immondezze nelle Tazze, e Vasche delle pubbliche Fontane di Roma, negli Aquedotti, nei Bottini, denominati di Trevi, dell' Acqua Paola, e Felice.

Secondo. Di non lavare nelle Fontane Panni, Erbaggi,

Pesce, Cani, ed altri animali, Carrette, e qualunque altra cosa, che possa imbrattare le acque stesse, ed impedirne il corso, come anche di non entrarvi dentro per lavarsi.

Terzo. Di non sfasciare, ne smurare sotto qualunque pretesto le mura degli Aquedotti, delle sue Botti, e Bottini, dei Condotti, e delle Fontane pubbliche; come eziandio di non toccare o rimuovere le Fistole, e Livelli dai luoghi, ove sono stati allocati, e di non fare in quelli alcuna benchè minima innovazione; e portando la necessità di alcun lavoro particolare su tali Fistole e Livelli, o ne' suoi contorni, dovrà ciò farsi con nostra intesa, e coll' assistenza dell' Ingegnere degli Acquedotti, o dei respettivi Fontanieri.

Quarto. Di non far buche, piantar Alberi di sorte alcuna, nè fare verun' altra coltivazione, o Fabbrica nello spazio di palmi quindici di distanza dagli Acquedotti pubblici, e da' suoi Bottini.

Restano nel suo pieno vigore tutte le Leggi emanate per l' addietro sulla custodia, e salvezza degli Acquedotti, e Fontane pubbliche di Roma, e sulla purità delle sue Acque; avvertendo ognuno, che si procederà contro i Trasgressori a seconda delle Leggi.

F. A. Franchi)
D Maggi) *Grandi Edili*
G. Lante)

Publio Serpieri Segretario.

N.° 447.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione della Repubblica Romana il General Divisionario Comandante le Truppe Francesi.

Considerando che nel ripartimento delle Pubbliche Contribuzioni è giusto di sollevare, per quanto sia possibile, i Cittadini meno commodi, e di ripartirle più particolarmente su quei, che hanno più mezzi, ed in proporzione delle loro facoltà; conformemente all' Articolo 299. della Costituzione decreta la Legge seguente.

I. L' imposizione straordinaria stabilita dalla Legge del 10. Germile sarà modificata nella seguente maniera.

II. I Particolari, che non posseggono un Capitale superio-

re al valore di 2000. Scudi Romani, non saranno in alcuna maniera soggetti a questa imposizione straordinaria.

III. Questa imposizione per i Particolari, che posseggono un Capitale di 2001. à 5000. Scudi Romani, sarà dell'uno per cento sul detto Capitale;

Per quei, che posseggono un Capitale di 5001. a 10000. Scudi, sarà dell' uno, e mezzo per cento.

Per quelli, il cui Capitale è di 10001. scudo fino ai 30000., sarà del due per cento.

Per quelli, i cui Capitali eccedono i 30000. scudi, sarà del del tre per cento.

Per le Case Religiose, Beneficj, e Stabilimenti Ecclasiastici sarà del 5. per cento su i loro Capitali.

IV. I Particolari, i quali avevano di già pagato per l' imposizione straordinaria delle somme superiori a quelle, che essi devono pagare in conseguenza de' due precedenti Articoli, ritireranno dalla loro Amministazione municipale un certificato di questo eccesso, ed i detti certificati saranno ricevuti in sodisfazione delle più prossime Contribuzioni dirette ordinarie, ch' essi dovranno pagare.

V. Tutti i pagamenti della Contribuzione straordinaria fatti avanti il primo Messifero corrente Mese in Cedole aventi corso saranno contanti secondo il valor nominale delle Cedole.

VI. Nei pagamenti non ancora fatti al primo Messifero corrente mese. ed in quei da farsi nel tratto successivo, le Cedole al di sotto di 35. scudi Romani non saranno ricevute se non che al corso, il quale sarà, o sarà stato fissato dal Consolato.

VII. Le Cedole al di sopra di 35. Scudi non saranno ricevute ne'pagamenti della Contribuzione straordinaria senonche riducendole subito al terzo del di loro valore nominale, ed al valore, che il corso della Cedola al disotto del 35. dà a questo terzo.

VIII. Pel pagamento, che resta a farsi da ciaschedun Particolare della sua Contribuzione straodinaria, non potrà accordarsi altra dilazione senonche la seguente.

IX. Il primo terzo di questo resto dovrà esser pagato prima de' 15. Termifero prossimo.

Il secondo terzo avanti il primo Fruttifero seguente.

E l' ultimo terzo prima de' 30. dello stesso mese Fruttifero.

Fatto a Roma il dì 26. Messifero Anno 6.

In assenza del Generale di Divisione Gouvion S. Cyril Generale di Brigata Comandante le Truppe Francesi di Guarnigione a Roma. *Rusca*

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Quirinale li 29. Messifero Anno Sesto

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato il Segretario Bassal

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Rey.

N.° 448.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE

Repubblica Romana

Giovanni Bufalini Ministro delle Finanze

29. Messifero Anno 6. dell' Era Repubblicana

IN esecuzione dell' Articolo XVII. del Proclama dei 5. Germile si notifica, che dimani 30. del cadente Mese (18. Luglio v. s.) alle ore 9. della mattina si procederà sulla Piazza Colonna al secondo bruciamento delle Cedole demonetate provenienti della Aggiudicazioni de' Beni Nazionali, quali per le somme finora incassate ascendono a scudi Centonovantanove mila Seicento sessantaquattro; e bajocchi quarantadue.

Il Ministro delle Finanze Bufalini

Specchio dei Beni Nazionali Aggiudicati dai 4. Pratile ai 13. Messifero

Dipartimento del Cimino

Epoche delle Aggiudicazioni 20. Pratile Cantoni, e Comuni Civitavecchia Magazzeno Stimato sc. 1072. 88. Aggiudicato al Cittad. Santarelli Giacomo. Prezzo dell'Aggiudicazione sc. 1072. 88. Quinto del prezzo della stima in moneta fina sc. 214. 57 $\frac{3}{5}$ Altro quinto o in Cedole di corso, o demonetatete ridotte al terzo sc. 213. 90. Compimento del prezzo dell' Aggiudicazione in Cedole demonetate al valor nominale sc. 644.

24. detto, *Viterbo*, *Vetralla*, *Ronciglione*, *e Vitorchiano*, Fondi arativi, prativi, Vignati, e Canoni, Stimati sc. 30488.34 $\frac{1}{2}$ Aggiudicati al Cittadino Carpegna Gaspare Prezzo dell' Aggiudicazione sc. 32122. Quinto del prezzo della stima in moneta fina sc.2766. 66 $\frac{2}{5}$ Altro quinto ò in Cedole di corso, ò demonetate ridotte al terzo sc. 2069. Compimento del prezzo del-

le Aggiudicazioni in Cedole demonetate al valor nominale sc. 9922.

Dipartimento del Tronto

27. detto *Fermo* Predio in Contrada Vallesciono di Mod. 39. 60. Stimato sc. 1250. 45. Aggiudicato al Cittad. Martello Pier Francesco. Prezzo dell'Aggiudicazione sc. 1300. Quinto del prezzo della stima in moneta fina 250. 12. Altro quinto o in Cedole di corso, o demonetate ridotte al terzo sc. 250. 06. Compimento del prezzo delle Aggiudicazioni in Cedole demonetate al valore nominale sc. 800.

4. Pratile *Roma* Casa nella Strada, che da Piè di Marmo conduce al Gesù accanto al Casamento Rignano Stimato sc. 1436. Aggiudicato al Cittad. Armann Thibaudien Marianna. Prezzo dell' Aggiudicazione sc. 2005. Quinto del prezzo della stima in moneta fina sc. 143. 60. a conto Altro quinto o in Cedole di corso, o demonetate ridotte al terzo sc. 274. 80. a conto Compimento del prezzo delle Aggiudicazioni in Cedole demonetate al valore nominale sc. 1430. 60.

4. sudetto *Roma* Casamento, Orto, sito scoperto, ed annessi alle Falde di Monte Pincio Stimati sc. 2800. Aggiudicati dal Cittad. Casciani Giacomo, Prezzo dell' Aggiudicazione sc. 2850. Quinto del prezzo della stima in moneta fina sc. 300. a conto Altro quinto ò in Cedole di corso, ò demonetate ridotte al terzo sc. 560. Compimento del prezzo delle Aggiudicazioni in Cedole demonetate al valore nominale sc. 1730.

Di detto *Fiumicino* Rubbio uno di Terreno con Torre abbandonata Sti. sc. 200. Aggiudicato al Cit. di Pietro Panfilo. Prezzo dell' Aggiudicazione sc. 400. Quinto del prezzo della stima in moneta fina sc. 40. Altro quinto in Cedole di corso, o demonetate ridotte al terzo sc. 40. Compimento del prezzo delle Aggiudicazioni in Cedole demonetate al valor nominale sc. 320.

11. detto *Roma* Vigna detta di Papa Giulio fuori di Porta del Popolo. Stimata sc. 4736. 90. Aggiudicata al Cittadino Correa Vincenzo, Prezzo dell' Aggiudicazione sc. 14001., Quinto del prezzo della stima in moneta fina sc. 620. 19. a conto, Altro quinto in Cedole di corso, o demonetate ridotte al terzo sc. 780. 27. $\frac{1}{2}$, Compimento del prezzo delle Aggiudicazioni in Cedole demonetate al valore nominale sc. 12106. 24.

21. detto *Frascati* Vigna, ed Oliveto confinante con Villa

Conti, Stimato sc. 3000. Aggiudicato al Cittad. Bini Giò. Battista per persona da nominarsi, e non nominandosi per se stesso, Prezzo dell' Aggiudicazione sc. 15120., Quinto del prezzo della stima in moneta fina 223. 60. a conto, Altro quinto o in Cedole demonetate ridotte al terzo sc. 600. Compimento del prezzo delle Aggiudicazioni in Cedole demonetate al valore nominale sc. 13920.

29. detto *Roma* Vigna con Orto fabricato, e stigli alla Madonna delle Fornaci, Stimato sc. 2500. Aggiudicato al Cittad. Lovatti Francesco Antonio, Prezzo dell' Aggiudicazione sc. 12400. Quinto del prezzo della stima in moneta fina sc. 250. a conto Altro quinto ò in Cedole di corso, ò demonetate ridotte al terzo sc. 500. Compimento del prezzo dell' Aggiudicazione in Cedole demonetate al valor nominale sc. 11400.

Dipartimento del Tevere

di detto *Roma* Orto grande con cinque Orticelli a S. Sisto Stimato sc. 5280. Aggiudicato al Cittad. Fratelli Sciubert, Prezzo dell' Aggiudicazione sc. 26020. Quinto del prezzo della stima in moneta fina sc. 1056., Altro quinto o in Cedole di corso, ò demonetate ridotte al terzo sc. 1056. Compimento del prezzo delle Aggiucazioni in Cedole demonetate al valor nominale sc. 23908.

7. Messifero *Roma* Casa alle Faldi del Monte Pincio segnata n. 309. Stimata sc. 760. 50. Aggiudicata al Cittad. Lecce Ottaviano, Prezzo dell' Aggiudicazione sc. 3050., Quinto del prezzo della stima in moneta fina sc. 152. 10., Altro quinto ò in Cedole di corso, ò demonetate ridotte al terzo sc. 151. 30. Compimento del prezzo delle Aggiudicazioni in Cedole demonetate al valor nominale sc. 2746.

di detto *Roma* Casa a Strada Margutta sotto le Falde del Pincio Stimato sc. 240. Aggiudicato al Cittad. Armanni Thibaudien Marianna, Prezzo dell' Aggiudicazione sc. 1120. Quinto del prezzo della stima in moneta fina sc. o., Altro quinto ò in Cedole di corso, ò demonetate ridotte al terzo sc. o. Compimento del prezzo delle Aggiudicazioni in Cedole demonetate al valore nominale sc. 1024.

di sudetto Altra Casa nella sudetta Contrada del Monte Pincio segnata n. 305. Stimata sc. 1368. Aggiudicata al Cittad. Stefani Alessandro, Prezzo dell' Aggiudicazione sc. 6600. Quinto del

prezzo della stima in moneta fina sc. 25. 60. a conto Altro quinto o in Cedole di corso, o demonetate ridotte al terzo sc. 273. 40. Compimento del prezzo delle Aggiudicazioni in Cedole demonetate al valore nominale sc. 6053.

di sudetto *Roma* Casa vicino la Chiesa di S. Gregorio già de' Muratori con Bottega. Stimata sc. 300. aggiudicata al Cittadino Colapaoli Domenico. Prezzo dell' Aggiudicazione sc. 1830. Quinto del prezzo della stima in moneta fina sc. 00. Altro quinto ò in Cedole di Corso ò demonetate ridotte al terzo sc. 60. Compimento del Prezzo delle Aggiudicazioni in Cedole demonetate al valore nominale sc. 1710.

di detto *Roma* Terzo Appartamento di una Casa a Strada Rosella Stimato sc. 480. Aggiudicato al Cittadino Barghiglioni Pietro Paolo. Prezzo dell' Aggiudicazione sc. 700. Quinto del prezzo della stima in moneta fina sc. 96. Altro quinto ò in Cedole di corso, ò demonetate ridotte al terzo sc. 96. Compimento del prezzo delle Aggiudicazioni in Cedole demonetate al valore nominale sc. 508.

di sudetto *Rocca Priora* Macchia detta la Riguardata con piccolo corpo sterposo. *Tivoli* Edificio detto Porta Oscura Stimata sc. 26695. 70. Aggiudicata ai Cittadini Fratelli Sciubert. Prezzo dell' Aggiudicazione sc. 70000. Quinto del prezzo della stima in moneta fina sc. 5339. 14. Altro quinto ò in Cedole di corso, ò demonetate ridotte al terzo 5339. 14. Compimento del prezzo delle Aggiudicazioni in Cedole demonetate al valore nominale sc. 59321. 72.

13. detto Comune sud. Due Oliveti in Contrada l' uno Vasi, o sia Brunello, e l' altro S. Martino, o sia Brunelletto, e tre altri piccoli Oliveti. Stimati sc. 3442. 97. Aggiudicati ai Cittadini sudetti Sciubert. Prezzo dell' Aggiudicazione sc. 30600. Quinto del prezzo della stima in moneta fina sc. 681. 53. Altro quinto ò in Cedole di corso, o demonetate ridotte al terzo sc. 690. 50. Compimento del prezzo delle Aggiudicazioni in Cedole demonetate al valore nominale. 2534. 50.

di sudetto *Roma* Due Vigne a Monte Verde. Stimate sc. 6034. 43. Aggiudicate ai Cittadini Ciampi Francesco. Prezzo dell' Aggiudicazione sc. 52000. Quinto del prezzo della stima in moneta fina sc. 00. Altro quinto ò in Cedole di corso, o demonetate ridotte al terzo sc. 1206. 88. Compimento del prezzo

delle Aggidicazioni in Cedole demonetate al valore nominale sc. 49586. 36.

Quinto del prezzo della stima in moneta fina sc. 12159. 12.

Altro qainto ò in Cedole di corso, ò demonetate ridotte al terzo sc. 14161. 25. $\frac{1}{4}$

Compimento del prezzo delle Aggiudicazioni in Cedole demonetate al valore nominale sc. 199664. 42.

N.° 449.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Festa per l' Abbruciamento del Libro d' Oro Processi del S. Ufficio, e de' Patriotti

Progettata dal Cittadino Pietro Guerrini membro dell' alta Pretura, ed eseguita dal Cittadino Paolo Bargili Architetto, e dal Cittadino Gio. Battista Comolli Scultore.

Uno de' primi passi delle nuove Repubbliche Democratiche è stato l' abbruciamento del così detto Libro d'Oro, e di tutti gli emblemi dell' Aristocrazia. Roma ha dovuto per una concorrenza di eventi differire una Festa sì cara alla Ragione ed alla Verità. Per ricompensare il Patriottismo de' suoi Cittadini, conviene eseguirla con maggior pompa ed energia, e con un apparecchio capace di eccitare all' umanità i dolci sentimenti di quella gioja, che dee pur sentire sì vivamente vedendo da ogni parte cadere le Catene che l' avvinceano, ed i mezzi, e gl' istrumenti inventati dalla Tirannia per opprimerla.

Altrove la Democrazia si è contentata di distruggere i soli emblemi dell' Aristocrazia, e le Cartapecore affumicate avanzi dell' orgoglio imbecille de' tempi di una barbara feudalità.

Roma oppressa da lungo tempo dalla superstizione, e dalla furbesca Sacerdotale ipocrisia ha degli altri monumenti della sua infelicità da sagrificare al genio rinascente della Libertà in un suolo à lei sì caro.

Sono questi i Processi del Sant' Officio: il più iniquo de' Tribunali che abbia potuto ideare la malizia, e la persecuzione umana. L' arte diabolica de' suoi Ministri inventò quella di accendere la face della Discordia nel seno del Padre, e del Figlio, dello Sposo e della Sposa, dell'Amico, dell'Amante sciogliendo tutti i Sacri legami, che tengono uniti gli Uomini, e dolce rendono loro il grave peso de' Doveri Sociali, per inalzare sovra la di loro infelicità l' esecrando edificio di quel-

le mondane delizie, che godeano all'ombra del Santuario della Divinità. Lo zelo del Tempio si convertiva nello zelo delle loro Case, e delle Divinità mortali, che v'incensavano nel secreto delle notti.

Non men degni di una espiazione sì grata all'Umanità gemente saranno i Processi dei Patriotti fabricati dal sospetto, e dal fanatismo dei Sejani di Roma moderna, che anno fatto patire a' Martiri della Libertà tutti i tormenti di una tirannica, e mentita pietà, la quale non ha risparmiata loro la morte, che per il barbaro piacere di vederli perire in dettaglio, che di tutte le morti è la peggiore.

Si è fissato pertanto di eseguire questa triplice combustione sulla Piazza della Libertà, già detta di Spagna, come la più commoda alla concorrenza del Popolo.

Innanzi alla gradinata della Trinità de' Monti, che servirà d' Anfiteatro per i Spettatori, e precisamente sopra la Fontana denominata la Barcaccia si eriggerà un grande Quadrato, e sù di questo un altare triangolare, sopra cui una Statua rappresentante la Verità nuda, porgendo un braccio innanzi, dal di cui pugno partiranno de' raggi per illuminare i Spettatori. Sarà essa fiancheggiata da due Genj con faci accese in mani lateralmente situati uno rappresentante la Repubblica Francese, l'altro la Repubblica Romana, presso de' quali gli Emblemi corrispondenti. Sul zoccolo parimenti triangolare sù cui poggerà il Gruppo descritto, sarà scritto nell' innanzi in due linee

Per il S. Offizio.

SORGE LA VERITA'

DALLE CENERI DELLA SUPERSTIZIONE

Dalla parte laterale

Per il Libro d' Oro.

LA RAGIONE TRIONFA DELL' ORGOGLIO

Dall' altra

Per i Processi de' Patriotti

L' UMANITA' HA VINTA LA TIRANNIA.

Sopra i tre Specchi dell' Altare triangolare verranno dipinti gli Emblemi corrispondenti alle suddette Iscrizioni. In quello innanzi, cioè per il S. Officio si esprimerà un rogo coperto di un fumo denso, da cui uscirà la Verità. Dal mezzo busto di essa, che solo campeggierà al di sopra del fumo, sortirà una vi-

va luce, di cui un raggio il più vivo andrà a ferire un Inquisitore Domenicano in atto di fuggire, e che si riparerà dalla luce odiata, facendosi scudo colla mano. Dalla parte opposta dello specchio medesimo vi sarà il Popolo applaudente, che in mezze tinte riceverà quella luce benefica.

Nel secondo Specchio per il Libro d'Oro si esprimerà in un Angolo in lontananza una Cornacchia rispettabile, che rimane nuda prendendo le piume del Pavone. Nel mezzo verrà dipinta la Ragione, che calpesta un mucchio di emblemi Aristocratici, Croci, Tracolle, Giarettiere, Chiavi, ed altre Armi Gentilizie. In un angolo innanzi dello Specchio medesimo la Democrazia, che trionfatrice preme il capo all'Aristocrazia, che curvata starà piangendo a piedi di una Colonna spezzata. Nell'Angolo laterale alcuni Funzionarj pubblici, che giurano fedeltà alla Ragione.

Nel terzo Specchio per i Processi de' Patriotti. L'Umanità, che patrocina la sua Causa innanzi al Tribunale della Ragione, la quale ordinerà, che siano spezzate le Catene, colle quali si vedranno avvinti alcuni Infelici, sul di cui volto sarà dipinta la riconoscenza.

Questi tre Tableau saranno dipinti in chiar' oscuro, abbelliti nel contorno dai colori nazionali.

L' Altare, e il Gruppo verrà chiuso entro una grande Piramide triangolare a guisa di quella di Cestio formata con tre telari. Avranno i medesimi nel di fuori una preparazione combustibile con una traccia ai tre roghi seguenti di modo che nell' incendio di questi possa la fiamma comunicarsi ai medesimi, e scoprendo il Gruppo della verità, ne divenghino la preda.

Tre roghi, uno per facciata della Machina triangolare. Saranno composti di un mucchio di paglia bagnata, con alcune fascine.

Il primo per il S. Officio.

Il secondo per il Libro d'Oro.

Il terzo per i Processi dei Patriotti.

Tre Tavole per tre Oratori.

Le Bandiere Repubblicane circondate dalla Truppa Nazionale sventoleranno sulla gradinata della Trinità de' Monti, e ne formeranno una imponente decorazione.

La Festa si eseguisce a spese de' Patriotti, che contribui-

ranno a loro piacere dopo la medesima senza gravarne l' Erra-rio pubblico.

Ordine della Festa.

Un grande distaccamento di Soldati Nazionali formerà un Quadrilungo, che chiuderà la Machina triangolare.

L' abbruciamento sarà preceduto da tre brevissimi, ma energici Discorsi patriottici analoghi strettamente alle tre diverse significazioni. Comincerà quello del Sant' Officio. Dureranno otto in nove minuti l' uno.

Dalla più prossima abitazione sortiranno tre Giovanetti vestiti a guisa di Genj, uno rappresentante la Filosofia, che con una face in mano incendierà il Rogo del Sant' Officio. L' altro la Ragione, che incendierà il Libro d' Oro. Il terzo l'Umanità, per i Processi.

Un corpo di 20. o 30. Tamburri batterà a tamburro scordato, e tutti in un punto annunciando in tal guisa l'esecuzione incendiaria dei tre mostri prossimi a perire. La paglia bagnata ergerà una colonna di un fumo denso, che è il foriero de' mostri. La fiamma succederà al medesimo, e questa comunicandosi ai tre Telari, che compongono la Piramide li ridurrà ad incendio, scoprendo il gruppo che racchiudono.

Il Capo Tamburro farà sospendere il suono lugubre, cui succederà una regolata Scarica della Truppa sulle armi, e quindi numerose Bande militari suonando marcie allegrissime, ed Inni Patriottici.

Sono invitati tutti gli Abitanti della Piazza della Libertà ad illuminare nella Sera le loro Fenestre: e verranno situate delle fiaccole all' ingiro della Piazza medesima, e sulla Gradinata della Trinità, per decorarne la Prospettiva anche nel progresso della Sera.

N.° 450.

Sopra i Titoli e le distinzioni accordate alla classe dei Nobili
Nel Governo Aristocratico
Discorso del Cittadino Tribuno Domenico Beni
Pronunciato dinnanzi al Popolo Romano
In occasione che fu pubblicamente abbruciato in Roma il così chiamato
Libro d' Oro, ossia Registro Nobile
Nel giorno 29. del mese di Messifero dell'anno Sesto Repubblicano.

QUanto sarebbe egli giusto, o Romani, che potendo la natura umana esser in noi disuguale, questa inegua-

glianza medesima nella Società degli Uomini si conservasse ; tanto al contrario vergognoso si renderebbe, che sebben tutti eguali nel principio del nostro essere, ci si volesse tuttavia distinguere, e separare. Questo gravissimo affronto recato ai diritti dell'Uomo, a que' sacri attributi, che noi portiamo in retaggio dalla natura, non può certamente aver luogo dove l'Uomo conosca abbastanza se medesimo, o dove per meglio dire la forza non tenga luogo di diritto. Io deploro la trista condizione di que' miserabili, per cui il nome di natural eguaglianza rimane tuttavia sconosciuto. Essi veder debbono il capriccio, e la violenza aver acquistato un diritto sopra della natura, e disonorati ed avviliti gemer debbono sotto un giogo di ferro, che gli opprime. Gli Uomini non sono liberi, dove non sono eguali, e sono schiavi, dove non sono liberi. Una funesta esperienza vi ha fatto pur troppo conoscere, o Romani, tutto il peso di questa crudel verità, e voi render grazie dovete allo sforzo magnanimo del vostro coraggio, che ha prodotta la mutazion gloriosa della vostra fortuna. Restituita la natura al suo primo splendore, e stabilita la sola virtù per una linea di separazione fra Uomo ed Uomo, noi con ragione corriamo intanto ad atterrare tutti gl'idoli vani, che l'umano orgoglio fra di noi inalzati si avea, e che dalla nostra stoltezza furono pur troppo lungamente adorati. Parlo di quelle ridicole distinzioni, di quei titoli obbrobriosi, che sotto il nome di nobiltà largamente compresi, formavano pur dianzi la nostra vergogna e la nostra oppressione. Alla distruzione di questi mostruosi fantasmi la solennità di questo giorno è diretta, e la combustione di tutti i segni materiali, che la nobiltà nel passato sistema distinguevano, forma come un trionfo della nostra novella condizione. La superbia degli Uomini trova ben oggi di che spaventarsi. Essa vede, che ogni gloria appoggiata sopra di basi incerte e vacillanti perisce in un breve momento, e che non è sicuro di un luogo luminoso nella memoria de' posteri, chi cerca di esser grande nell'apparenza. Ma egli è impossibile, o Romani, il parlar della distruzione del nome chimerico di nobiltà senza aprirsi una strada a far parola della sua natura medesima e de' suoi rapporti colla società. Voi soffrite, che alcun poco io qui mi trattenga, e persuasi, come siete, che durando i titoli durata sarebbe la vostra servitù, non ricusate di tener fisso per

poco lo sguardo sul primo ostacolo, che alla vostrà libertà si opponea.

Quello che prima di tutto la Nobiltà presentava di se stessa, era un ammasso ridicolo di pregiudizj. Essa agli occhi della verità era un oggetto anzi di compassione, che d'invidia, e l'Uomo savio deplorava nel segreto del suo cuore la trista condizione di que'miserabili, che la sfortuna aveano di nascer grandi. Costoro dalle mani della natura passavano in quelle dell' errore, e crescendo in mezzo ad oggetti, nessuno de' quali era capace di disingannarli si accostumavano a que' difetti, che han reso poi detestabile il loro nome. Quali per vero eran le prime loro imagini? Quali erano le prime impressioni? Parole di distinzione e di grandezza ferivan loro di continuo l'orecchio, oggetti di lusso e di magnificenza si presentavano ogni dove a' loro sguardi. Un Uomo che come tutti esce ignorante dal suo nulla, e che nato appena vede molti suoi simili prostrarsi dinnanzi a lui, che vede adorati i suoi comandi ed implorati i suoi favori, qual sentimento potrà egli mai aver di se stesso? Quello appunto di credere, che la sua esistenza di quello di molti sia realmente maggiore. La buona opinione che mostrano aver di noi i nostri simili, vien creduta come una pubblica testimonianza del nostro merito, e l'Uomo si avvezza facilmente a contemplarsi cogli occhi altrui, quando questo possa tornar conto all' amor di se stesso. Le lodi e le approvazioni, che si fanno della nostra condotta, noi siamo facili a crederle una tacita confessione della nostra superiorità, e corriamo ben tosto alla persuasione di esser singolari. Da questa sorgente appunto la nobiltà i suoi pregiudizj attingeva. Le sue costumanze, il suo contegno, il suo tenore di vita erano cose tutte da eccitar egualmente il riso, e l'indignazione. Io non credo di allontanarmi dal vero, se in questo suo primo rapporto considerandola, dir voglio ne' suoi pregiudizj, chiamerolla un nuovo genere di tormento egualmente penoso per chi era da essa, e per chi non era contradistinto. Quell' infelice che la sfortuna avesse avuta di non esser nato nobile, potea ben distinguersi colle maggiori qualità dello spirito, egli nel cospetto di una nobiltà severa trovava sempre le sue umiliazioni. Cosa crudele era certemente quella di abbassarsi dinanzi a coloro, di cui noi me-

desimi, per un interno sentimento ci vedevamo superiori. Qual pena credete voi che provar dovessero tanti Uomini letterati ridotti sovente a dover soffrir la condanna delle loro virtuose fatiche da non so quai ridicoli Personaggi, i quali persuasi di esser in tutto superiori credeano che la superiorità delle scienze costar potesse tanto poco quanto quella della nascita? Ed a qual sacrificio non andava soggetto un uomo onesto, il quale, mentre da un labbro nobile uscivan assurdi non sempre mediocremente mostruosi, ben lontano dal poter neppure indicarli, costretto era di scendere a quelle lodi che senza pericolo non potean esser negate? Oltraggi fatti alla natura eran tutti que' segni di vergognoso rispetto, quelle maniere sommesse, quei ridicoli riguardi, che duopo era usar con uomini distinti solamente per un cieco favor di fortuna. Nè tanto certamente è l' avvilimento di un Musulmano dinnanzi alle ceneri del suo Profeta quanto era il nostro dinnanzi a questi simulacri della superbia mortale. Un animo generoso che non sa voler la sua vergogna, non volgeva ad essi lo sguardo per non aver di che fremere e contristarsi. Ma che dirò poi di loro stessi? Vittime dell' opinione incatenavano la libertà naturale, e racchiusi per entro ad un carcere volontario si privavano di un gran numero di piaceri, che la società presenta a chi sa conoscerli. Dalla varietà delle cose nasce la varietà del piacere, e lo stato sociale non sarebbe un oggetto così dolce al cuor dell' uomo, se non fosse appunto così vario ne' suoi rapporti. Or questa varietà non era fatta certamente per la classe nobile. Ad essa non potea esser nota la semplicità del pastore, non la festività del giornaliero, noto non potea essere lo stato felice della mediocrità. E che? Era egli forse lecito ad un uomo nobile di mischiarsi egualmente con tutti, di entrar nelle adunanze, di profittar della virtù medesima di tutti? La sua dignità ne avrebbe sofferto, e le ombre degli Avi sgridato l' avrebbero sin dagli Elisi. Potea ben egli trattar familiarmente tutti i suoi destrieri, tutti i suoi cani da caccia, ma tutti gli Uomini suoi simili non potea. Se la mia nascita era oscura, il suo amore per me aver doveva i suoi limiti, ed egli non potea bere e mangiar meco, non darmi la sua Figlia in isposa, non potea divenir mio Genero. Chi varrebbe a numerare quanti teneri sentimen-

ti, quante dolci impressioni sono state sacrificate a questa crudele opinione? Sempre altera la nobiltà per esser eguale a se medesima anche a costo di farsi infelice dovea da per tutto apparir distinta. Dal che il danno gravissimo ad essa eziandio ne nascea, che nuda e scoperta non presentavasi mai agli occhi suoi la verità. Quel rispetto medesimo, che a forza esigeva essa nella vita sociale, rendeva adulatrici le lingue, che le parlavano, e dal bisogno del suo favore nascendo la necessità di secondar le sue inclinazioni, si era schiavo seco lei, ma non amico. Ridotta nel giudicar di se stessa a non aver altra guida, se non quella dell' amor proprio, essa era odiata, era derisa, quando credeasi appunto oggetto di venerazione e di tenerezza. Sebbene egli è questo un danno tuttavia leggero in paragone dell' altro, che dal medesimo fonte traèva origine, di quello dir voglio di non poter anche volendolo giovar in ogni cosa i suoi simili, di raddolcire in ogni maniera le loro amarezze, di mostrarsi uomo con loro. Questo piacere il più grande certamente di quanti la società ne presenti tolto era in gran parte ad un uomo nobile. Brevi e pronunciate di lontano dovean essere le sue parole dirette ad un bisognoso, più maestosa che umana esser dovea la sua compassione. Potea egli forse stender pubblicamente una mano pietosa ad un infelice abbandonato alla sua cattiva fortuna? Entrar potea liberamente nell' oscurità di que' luoghi, dove la nudità e la miseria vivono una vita di affanni piena e di amarezza? Sventurato più di un plebeo vedeva apposti i limiti anche alla sua virtù. Grazie alla mia buona fortuna che non ha voluta nobile la mia estrazione. Io non sarei stato forse amico degli Uomini., e non avrei potuto in una certa maniera esser virtuoso a mio talento.

Ma cosa ben desiderabile sarebbe stata, o Romani, che non altro dalla nobiltà lo stato sociale avesse sofferto, se non i suoi pregiudizj, e che questa non potendo essergli utile, non gli avesse neppur danno recato. Non senza raccapriccio io discendo adesso a favellarvi di cose funestissime e dolorose. Tornate indietro per un momento, giorni luttuosi, in cui il nome vano di nobiltà avendo tutta la sua reale estensione, il nascer grande era creduta una virtù. Mi fugge l'animo, o Romani, ed inorridisce al primo portar lo sguardo su quel cu-

mulo immenso di delitti, che dall' esistenza di tanti e titoli, e distintivi nutriti erano, e fomentati. Voi non ignorate che nel passato sistema ancora luogo aveano quelle leggi che senza mettere un disordine nella società non possono esser impunemente violate. Ma per chi esistevan esse queste leggi? Per chi avean esse vigore? Per quel genere solo di miserabili, che spesse volte non avean altro sostegno, se non quello della propria innocenza. Le carceri per vero, l'esiglio, le battiture, la morte erano pene, che non sembravano fatte per quella classe di delinquenti, che produr potesero in propria difesa le affumicate imagini degli Antenati. Imaginatevi pure qualunque delitto il più detestabile, adunate anzi tutti i delitti insieme, e di questi formatene un solo. In grazia di una nascita distinta, di una Chiave d'oro, di una Croce sospesa nel petto mutava esso di natura, s'impiccoliva, si annientava. Per la qual cosa un largo campo di commetter delitti, e di commetterli impunemente era sempre aperto alla di costoro scelleratezza. Nessuno ignora, che la violenza, e la vendetta, e la soperchieria erano come un privilegio della lor dignità. Io non saprei ridirvi le lagrime di quanti sventurati, e la desolazione di quante famiglie, ed il sacrificio di quanti innocenti abbiano gli Aristocratici distintivi costato alla società. Voi ne chiamo in testimonio, o Vedove desolate, e voi infelici pupilli, e voi miserabili giornalieri, che non dalla ragione, ma dalla forza, non dalla verità, ma dai titoli, non dalla giustizia, ma dalla prepotenza oppressi tante volte rimaneste. Sebbene quanto io vi ho finora esposto di orribile avrebbe potuto sembrar tuttavia sopportabile, se ristretto si fosse solamente in coloro, i quali o per quella chiarezza di sangue, che non so come si era introdotta nelle loro vene, o per quel dovizioso convoglio di onori comprati, che da per tutto gli accompagnava, erano come di una natura diversa da tutto il restante degli Uomini. Ma alla turba eziandio di tutti i loro e servi, e domestici, agli amici anzi di questi servi medesimi, ai loro congiunti, ai loro piccoli favoriti si estendeva l'impunità delle colpe, e quanto minore in essi era l'educazione, tanto certamente maggiore si rendeva la facilità di commetterle. Chi potrebbe rammentar senza orrore che uomini onestissimi e virtuosi eran costretti sovente di sopportar gli affronti i più oltraggiosi da questa insolente ciurmaglia, in

cui nulla esigeva rispetto, se non un segno di schiavitù, che la distingueva? Cosa non eravi tanto orribile, che lecita costoro non si facessero, protetti sempre e sostenuti da un braccio prepotente meno impegnato per certo a premiar la loro virtù, di quello che fosse a difender la loro scelleragine. Nella di costoro potente intercessione trovavan difesa i più insigni scellerati, e germogliavano i delitti anche sotto un' ombra remota di nobiltà. Ma tutto questo è ancor poco. Che dirò di coloro, ai quali, mancando un servigio attuale per esser distinti e garantiti, si rivolgevano alla compra vergognosa di que' lunghi diplomi, il di cui spaccio era tuttavia un capitale ben fruttuoso, e che sotto il volgar nome di Patenti erano bastantemente conosciuti? Ognuno può facilmente comprendere qual genere di uomini potea esser quello, che per distinguersi nella società si appigliava a questa sorte di mezzi. Un Uomo onesto non cerca una difesa straniera per la sua garanzia protetto abbastanza dal savio tenore della sua condotta, ed un Uomo libero non avvilisce se medesimo con un segno obbrobrioso di una servitù volontaria. La feccia del Popolo gli Uomini noti solamente per una provata mala fede, e contradistinti quai col nome di facinorosi, quai di raggiratori, quai di prepotenti erano gli onorati di queste lettere patentali, in cui tuttavia la prima cosa ad affacciarsi era la condizione delle buone prerogative di chi le ricevea. A questa classe di persone la nobiltà così delicata in materia di onore accordava il nome di suoi confidenti, ed apriva così un altro vasto campo alle violenze, alle oppressioni, ed ogni generi di delitti. Ma questo non è tutto ancora. I nobili influssi non si estendevano alle sole persone, e chi avea la fortuna di nascer grande, potea mettere una distinzione anche fra le cose mute ed insensate. Sacre erano le di costoro campagne, sacre le rurali abitazioni, sacri erano tutti i loro piccoli reami. Quel territorio, che la sorte avesse di essere da un uomo nobile posseduto, esso eziandio era nobile, nè privilegio, nè diritto gli mancava per essere contradistinto. Qual prieilegio? Qual dritto? Quello di poter essere il ricovero de' primi nemici della vita sociale, degli omicidi, degli assassini. di tutti in somma gli scelerati. Chi non sa che i maggiori delitti, i quali non avrebbero potuto ripararsi altrove dal coltello della giustizia, quivi appunto trovavan sicurezza e protezione? La pubblica vendetta, che li seguiva, non avea

il coraggio di metter piede in que' sacri recinti, e vergognosa era costretta di tornarsi indietro. Orribili forse, ma vere tuttavia sono le cose, di cui vi ragiono. Qual disordine intanto non dovea nascer quindi nella società? Quanti danni credete voi, che dovesse soffrirne la nazione? Quanta vergogna averne la natura medesima?

Ma io ben mi accorgo, che troppo fiacca è la mia eloquenza a fronte di un sì vasto argomento, e che in un' ampiezza si grande di cose difficil sarebbe il solo volerle numerare. Tempi di obbrobrio e di orrore, tempi di esecrazione e di barbarie, voi paralizzaste e cadeste. A quel genere di nobiltà così poco solido nelle sue basi, così ingiusto ne' suoi principj, così ridicolo nelle sue costumanze rallegriamoci di veder un altro genere sottentrato, che merita di essere la delizia del cuore umano. Si, lo stato democratico ancora ha le sue distinzioni, ed i suoi titoli. Ma questi non capricciosi, non vani, non ingiusti si riducono solamente a quelli di buon Cittadino, di accorto Padre di famiglia, di Uomo onesto. La nostra nobiltà è quella di Bruto, di Scevola, di Catone: Voi, Cittadini, che amici del pubblico bene sacrificate ad esso il privato interesse, che sapete chiuder l' orecchio alle voci lusinghiere dell' amor proprio, che cercate sempre nuove strade per esser vantaggiosi alla patria, sia pur misera la vostra condizione, sieno pur limitate le vostre sostanze, voi siete nobili. Il Metauro non è più distinto dal Tevere, le distinzioni nascono dalla sola virtù, ed il Tevere potrebbe cangiarsi in Metauro, quando le sponde di questo fossero men virtuose di quelle. Che se dal confronto delle cose meglio si ravvisa la loro diversità, voi potete ben conoscere quanto diversa sia la natura dell' uno, e dell' altro genere di nobiltà. Un breve spazio di tempo basta a distruggere il primo; e quel caso che lo fece esistere, questo medesimo lo riduce al niente. Esso rimane abbruciato con que' segni materiali, che lo distinguevano, e colle ceneri di questi segni medesimi si disperde, e si dilegua. Ma direm così del secondo? Vada pur sossopra il mondo intero, si mutino di aspetto le cose tutte, che il tempo e la sorte non han diritto sopra di esso, e la sua durata eguaglia quella della virtù medesima. Temistocle, e Milciade fra i Greci, Regolo e Camillo fra i Latini saranno nobili per sempre. Altro non re-

sta, o Romani, se non che noi vogliamo realmente esser nobili. Da noi dipende l'acquisto di una nobiltà, che non soggetta alle vicende della fortuna non muore con noi. Venga, ben venga quel tempo fortunato, in cui tutti premendo le strade della gloria, essendo tutti riuniti dall' amor della patria, e penetrati dai sentimenti della virtù, nessuno fra di noi sia plebeo, nessuno ignobile. Questo felice momento, a cui tendono adesso tutte le leggi, a cui anelano i voti di tutti, questo momento sospirato arriverà finalmente, ed io trasportato fra le imaginazioni di una felicità, che non veggo lontana, sento raddoppiarmi il piacere, che ricevo in questo giorno. Rappresentante di un Popolo sovrano ho parlato a questo Popolo medesimo, e gli ho parlato di un oggetto il più grande nella maniera la più solenne. Voi ben vedete per questo quanta ragione abbia io di esser contento. Ma se queste mie ultime voci si avverassero, se questo suolo tornasse ad essere il suolo degli Eroi, se la mia Patria riacquistasse la sua grandezza per la sua virtù, a qual alto grado portar non dovrei la mia esultanza, e qual genere di affanno, qual vicenda di sinistra fortuna, qual amarezza, qual perturbamento potrebbe alterar mai quell' interno piacere, che certamente renderebbe felice il corso intero della mia vita? Io ho detto, o Romani, e voi siate persuasi, che l' amor della patria e della verità ha dettate le mie parole, quell' amor medesimo, che solo mi potea metter nel numero di coloro, che rappresentano la vostra sovranità. Voi o Cittadini, che per natali e per titoli eravate nel passato sistema chiamati col nome di grandi, consolatevi sulla perdita che avete fatta, voi sopra di altri fondamenti potete esser grandi adesso ancora. La vostra virtuosa condotta vi può acquistar quella nobiltà, che voi medesimi conoscete esser superiore a quella, che avete perduta. E voi, Padri di famiglia, onore e gloria di una Repubblica, che nasce, voi guidar dovete i figli vostri sul cammino della virtù, se volete che sieno nobili. Dite loro, che dalla natura in tutti eguale non si possono ricever distinzioni, e che il nascer grande è un delirio, da cui pur troppo la stoltezza degli Uomini si è lasciata sedurre. Dite, che i vostri occhi medesimi videro con quanto breve tempo perisce la falsa gloria, e che voi conosceste per esperienza quanto poca stima debba aversi di essa.

Dite finalmente, che l'amor del pubblico bene, il rispetto alle leggi, la purità del costume, il progresso nelle arti sono i soli distintivi di un Cittadino, e che dalle sole proprie azioni si dee ripetere la propria grandezza.

LIBERTA' N.° 451. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana.

Processo Verbale

Delle Cedole bruciate

Nel dì 30. Messifero Anno VI. dell'Era Repubblicana.

Gran Questura.

IN esecuzione dell' Art. XVII. del Proclama delli 5. Germile dovendosi bruciare alla presenza del Pubblico tutte le Cedole demonetate ricevute per il loro valore nominale nella vendita dei Beni Nazionali, ci siamo portati alla Cassa della Gran Questura, e rincontrate le partite delle vendite seguite nel Mese Messifero Anno 6. col mezzo di diversi Questori Dipartimentali, come dalla Nota, che s'inserisce, copia della quale è stata da noi consegnata al Cittadino Ministro delle Finanze, abbiamo ritrovato, che la somma nominale di esse ascende a Scudi Cento novantanove mila seicento sessantaquattro. Fatto quindi il confronto di dette Cedole, le abbiamo rinvenute nel numero, specie, e somme come siegue.

Monte di Pietà Cedola in data 9. Luglio 1790. Regist. 2890. num. 19. sc. 41. &c. &c. &c.

Ristretto.

Importo delle Cedole del Monte di Pietà sc. 162960.

Importo delle Cedole del Banco di S. Spirito sc. 36758.

Totale del valor Nominale delle sudette Cedole sc. 199664.

Resta pertanto invitato il Cittadino Bruni Pro-Cassiere Generale della Gran Questura di presentare le dette Cedole all' Amministratore Dipartimentale del Tevere, perchè nè siegua l' indicato bruciamento.

Roma li 30. Messifero Anno VI. Repubblicano.

Stampa, Baraglia, Bruner Gran Questori

Pietro Marchi Segretario.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Roma li 30. Messifero Anno 6. Repubblicano

Nella Sala dell' Amministrazione Dipartimentale del Tevere

presente il Cittadino Doria Luigi uno degli Amministratori Dipartimentali del Tevere, è comparso il Cittadino Bruni Cassiere della Gran Questura, ed in seguito della commissione datagli dalli Gran Questori, come dal Processo Verbale, che s' inserisce, ha presentate al suddetto Cittadino Amministratore tutte le Cedole demonetate in detto Processo Verbale descritte, ascendenti secondo il loro valore nominale alla Somma di Scudi Cento novantanovemila seicento sessantaquattro provenienti dalla vendita, o sia aggiudicazioni dei Beni Nazionali ad effetto di eseguirsi dal suddetto Amministratore il bruciamento alla sua presenza in Piazza Colonna, come si prescrive nell' Articolo XVII. del Proclama del Generale Francese del 5. Germile prossimo passato, al quale &c.

Alle ore 9. di Francia della Mattina.

Il sudetto Cittadino Bruni, unitamente con il detto Cittadino Doria Luigi uno degli Amministratori si sono portati in Piazza Colonna, ove alla presenza del Pubblico è seguito il bruciamento di tutte le Cedole in tutto, e per tutto in conformità del Sudetto Proclama, al quale &c.

Doria Amministratore pel Presidente
Filippo Bruni Cassiere = Grisanti Segretario
Polidori Odoardo fui testimonio
Cesarini Teodoro fui testimonio
Per copia conforme
Grisanti Segretario.

N°. 452.

LIBERTA'. EGUAGLIANZA.

NOTIFICAZIONE.

PErvenuto à nostra notizia, che siavi qualcuno, il quale usurpandosi la qualificazione di esser uno de' Commissarj da Noi destinati alle Visite domiciliari per sapere le Case abili ad alloggiare l'Uffizialità Francese, si faccia lecito d'introdursi in quelle con tal caratteristica, lo che non puol essere, che per fini poco plausibili, e forse anche degni di castigo; Ad oggetto pertanto, che i Cittadini sorpresi da tali simulati Rappresentanti non abbiano a risentire aggravj indoverosi, restano i medesimi avvertiti di non permettere la Visita delle loro Case, e non prestar fede a veruno, che vada a presentarsi con l' indicata qualifica di Commissario, se non esibisce il fo-

glio di sua Deputazione firmato da Noi, e munito del Sigillo del Burò Centrale. Che anzi invitiamo tutti i Cittadini, che anno sofferto tali visite, di darci al più presto possibile non meno gl' indizj delle loro Persone, come pure precisarci la maniera da Essi praticata in tali visite, ad effetto di poter procedere, a quegli atti, che saranno più convenevoli alle circostanze, ed insieme più efficaci a rendere indennizzati i Cittadini da quegli aggravj, che per tal' oggetto abbiano possuto soffrire. Dato dal Nostro Burò Centrale questo dì primo Termifero Anno 6. dell' Era Repubblicana.

F. A. Franchi)
Domenico Maggi) *Grandi Edili.*
Guido Lante)
Publio Serpieri Segretario

N.° 453.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

NOTIFICAZIONE.

Primo Termifero Anno VI. dell' Era Repubblicana

L' Amministrazione Dipartimentale del Tevere.

DOvendosi venire all' intero Armamento, ed equipaggiamento del Corpo di Gendarmeria destinato pel Dipartimento del Tevere, composto di 113. Uomini, l' Amministrazione del detto Dipartimento si affretta a far noto a chiunque volesse assumersi tale impresa, che nello spazio di giorni cinque da decorrere dalla data del presente invito, presenti le sue offerte al Burò della medesima, posto in Piazza Colonna, perchè vi si possano prendere sopra le opportune determinazioni.

Gli Articoli compresi nel detto equipaggiamento sono 1. un completo vestiario militare; 2. le necessarie bardature de' Cavalli; 3. numero 120. Moschettoni da Cavalleria; 4. num. 120. paja di Pistole da Cavalleria; 5. num. 120. Sciable parimenti da Cavalleria. Il tutto dovrà essere simile al Campione esistente nel medesimo Burò, e che si mostrerà alle persone, le quali verranno accudire alla detta impresa; Salve sempre all' Amministrazione le facoltà di fare quelle variazioni, che crederà convenevoli.

Si prevengono ancora le medesime, che verranno ricevute

anche le Offerte di chi si esibirà pronto a fornire uno, o più degl' indicati Articoli separatamente.

Doria Presidente = Grisanti Segretario

N.° 454.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana

L E G G E

Nella Seduta dei 28. *Messifero Anno* 6. *dell' Era Repubblicana*

Il Senato, adottando i motivi quì sotto espressi dal Tribunato riconosce l' urgenza della seguente Risoluzione.

Nella Seduta delli 27. *Messifero Anno* 6.

IL Tribunato deliberando sulla proposizione fattagli dal Consolato con suoi Messaggj dei 25. e 27. andante di rendere colla forma d' urgenza una Legge per istabilire un prestito forzato sopra i ricchi Proprietarj,

Considerando l' impossibilità, in cui trovasi la Repubblica di sodisfare ai gravi impegni contratti, senza ricorrere a dei mezzi pronti, e straordinarj,

Considerando, che la Classe dei piccoli Proprietarj si trova attualmente abbastanza gravata per non poter soccombere ad ulteriori sacrifizj,

Considerando, che quelli, i quali sono stati forniti di maggiori fortune, sono anche quelli, che si devono prestare nei maggiori bisogni della Patria,

Considerando in fine, che in un'oggetto di tanta importanza qualunque ritardo potrebbe divenir funesto alla Repubblica compromettendo gl' interessi, e la tranquillità del Popolo,

Dichiara, che vi è urgenza, e prende la seguente risoluzione.

Art. I. Sarà levato sopra tutte le Famiglie, e sopra tutti i ricchi Proprietarj della Repubblica un prestito forzato da pagarsi in effettivo colla proporzione seguente.

Art. II. Quelle Famiglie, e quei Proprietarj, che avranno una entrata annua dai tremila sino ai seimila scudi inclusivamente, saranno tassati pel terzo di un' Annata della loro rendita.

Art. III. Quelle Famiglie, e quei Proprietarj, che avranno una entrata superiore ai seimila scudi sino ai diecimila esclusivamente, saranno tassati di due terzi di una annata della loro rendita.

Art. IV. Tutti gli altri, che avranno una Entrata di diecimila, e più scudi, saranno tassati di una intiera annata.

Art. V. Quelli fra i Sovventori, che non potessero pagare, saranno obbligati di fare la loro procura al Governo, che s' incaricherà di trovare le somme opportune sulla ipoteca dei loro Beni.

Art. VI. Non sono compresi nella ipoteca i Monumenti di antichità, e gli oggetti di belle arti.

Art. VII. Il Prestito, che le Famiglie, ed i Proprietarj faranno alla Repubblica, sarà loro rimborsato in Beni Nazionali valutati a ragione di trenta volte il fruttato dei medesimi dedotto da un decennio.

Art. VIII. Le Famiglie Papali non riceveranno il rimborso, che per la metà del loro prestito.

Art. IX. E' autorizzato il Consolato a prendere le misure necessarie per la più esatta verificazione della rendita annuale di ciascuna Famiglia, e di ciascun Proprietario in conformità degli Articoli 2.3.4.

Art. X. Sarà pubblicato nel termine di quattro Decadi la nota stampata di tutte le Famiglie, e di tutti i Proprietarj al prestito obbligati.

Art. XI. Dovrà il Consolato render conto al Corpo Legislativo del prodotto, e della erogazione delle somme incassate in virtù della presente Legge.

Moroni Presidente, Giuntotardi Segretario, Bouchard Segretario,

Il Senato approva

Fierantonio Frasca Presidente, Massi Benedetti Segretario, Massa Segretario.

Vista, ed approvata dal General Comandante le Truppe Francesi in Roma conforme all' Articolo 369. della Costituzione della Repubblica Romana.

Roma 1 Termifero Anno *6*. *Per il General S. Cyr*.

Il General di Divisione Mardonau

Il Consolato ordina che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Quirinale 2 Termifero Anno 6.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato il Segretario Bassal.

Per Copia Conforme

Il Ministro di Giustizia, e Polizia Rey

N.° 455.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Roma 3. Termifero Anno VI. Repubblicano

IL Consolato a noma dell'Articolo I. della Legge del dì 17. Messifero scorso continua la Tariffa di qualunque sorta di Cedole a Scudi Dodici per ogni Piastra in quelle sino alli Scudi trentacinque, considerandole pel loro valore nominale, in quelle superiori, considerandole per la terza parte del medesimo.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato il Segretario Bassal

Per Copia conforme

Il Ministro delle Finanze Bufalini

N.° 456.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione della Repubblica Romana il Generale di Divisione Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano.

COnsiderando, che la Legge dei 17. Fiorile, la quale hà rimesso in circolo le Cedole sopra i trentacinque Scudi demonetate dalla Legge anteriore del 5. Germile non hà prodotto gli effetti utili, che se n' eran promessi.

Che al contrario queste Cedole demonetate non han fatto, che inceppare la circolazione delle altre Cedole, e nuocere alle misure prese, per istabilire il loro credito.

Che quantunque ridotte dall' ultime Tariffe ad una trentesima sesta parte del loro valore nominale, esse sì sono degradate nell' opinione sino al punto di essere appena ricevute per una centesima parte di questo valore.

Che in questo stato di cose la loro circolazione è evidentemente nociva all' interesse del Popolo, e sopra tutto alla Classe indigente.

Che essa non produce altro effetto, se non che quello di alimentare l' Agiotaggio, e d' esaurire il Tesoro pubblico; Decreta ciò che siegue.

Art. I. Le disposizioni della Legge del 5. Germile, che ritira dalla circolazione tutte le Cedole sopra a trentacinque scudi Romani, saranno messe in esecuzione.

Art. II. In conseguenza le dette Cedole cesseranno a contare da questo giorno, ad avere un corso forzato nella circolazione;

Art. III. Esse non saranno ricevute nelle Casse pubbliche, se non che in pagamento de' Beni Nazionali.

Art. IV. Esse non saranno ammesse ne' detti pagamenti, se non che a ragione della trentesima parte del valore, che ad esse è stato attribuito per la Legge dei 17. Fiorile. A tale effetto saranno esse portate alla Gran Questura per esservi cambiate in *Boni*. Quelle che non saranno portate alla Gran Questura avanti il di primo Vendemiale, non saranno più d'alcun valore.

Art. V. Non si cambierà niente nelle disposizioni decretate per le Cedole non demonetate, e si prenderanno misure, per evitare, che gli sforzi dell' Agiotaggio non possano alterarle in pregiudizio del Popolo, e del Tesoro Nazionale.

Art VI. Si deroga con la presente Legge a tutte le disposizioni anteriori, che le fossero contrarie.

Fatto a Roma i 3. Termifero anno 6.

Pel General S. Cyr Il General di Divisione Magdonal

Il Consolato ordina, che la presente Legge sarà pubblicata, eseguita, e munita del Sigillo della Repubblica.

Dal Quirinale li 3. Termifero anno 6.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato il Segretario Bassal

Per Copia conforme

Il Minirtro della Giustizia, e Polizia Rey

N.° 457.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

NOTIFICAZIONE.

5. Termifero Anno 6. dell' Era Repubblicana

Il Ministro della Giustizia, e Polizia

L'Interna sicurezza, l'ordine, e la tranquillità pubblica non posson essere costantemente assicurate in una Repubblica, se non che per mezzo della Guardia Nazionale. L' Uomo libero deve da se stesso difendere, e custodire i proprj diritti. Sono essi troppo preziosi per non affidarli a mani straniere, e mercenarie. Questi principj hanno dettato il Decreto Consolare dei 5. Fiorile, il quale obbliga tutti i Cittadini abitanti la Comune

di Roma di prestarsi al servizio della Guardia Nazionale ; E questi principj stessi comandano imperiosamente l'esecuzione del sudetto Decreto . Tutti adunque dobbiamo affrettarci di servire la Patria , come Soldati Nazionali ; Tutti dobbiamo riempirne le gelose , e delicate funzioni colla maggior esattezza , e con quell' energìa Repubblicana , che ha formato il carattere distintivo de' nostri Antenati . La Patria è riconoscente . Essa saprà distinguere i veri dai falsi figli , e saprà valutarne i servigj . Per giungere a questo scopo sono già stati incaricati i respettivi Uffiziali di formare una nota esatta di tutti quei Cittadini , che colla loro diligenza , assiduità , e patriotismo si distingueranno fra gli altri nel servizio della Guardia Nazionale . I loro nomi saranno presentati al Consolato , il quale ha stabilito di riguardarli , come benemeriti della Patria , e di premiarli a tutte le occasioni , e con tutti i mezzi , che sono in suo potere ; siccome all' incontro è fermo di perseguitare con tutto il rigor della Legge quei , che , o sedotti dai Nemici della Repubblica , o ingannati da un mal' inteso interesse si dimenticassero di avere una Patria a servire , e ricusassero di prestarsi a quanto da essi richiede la sicurezza pubblica , e l' interesse della Nazione.

Rey

N.° 458.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

NOTIFICAZIONE.

IN esecuzione dell' Articolo IX. della Legge de' 5. Germile , e degli Articoli VI. , VII. , VIII. , e IX. della Legge degl' 11. Messifero si fa noto ,

Primo = Che nel giorno 5. Termifero alle ore 9. della mattina nella Sala dell' Amministrazione Dipartimentale del Tevere posta a Piazza Colonna si procederà al primo pubblico incanto dell' infrascritti fondi sopra l' offerte già ricevute , la maggiore delle quali resta notata a ciascuno dei medesimi .

Secondo = Che precisamente nel giorno 20. del suddetto Mese , ora , luogo , e forma stabilita , si verrà al secondo pubblico incanto coll' aggiudicazione al maggior Offerente , in conformità delle disposizioni emanate , purchè l' offerta ultima equivalga per nove volte l' annuale rendita dei Fondi .

Beni Situati in Roma

Casa detta Dolci posta al Corso incontro al Palazzo Fiano di provenienza del soppresso Convento della Trinità de' Monti: la medesima rende un' annuo frutto di sc. 366., dalla qual somma detraendosi un' Annuo Censo di sc. 25. in favore del Cittadino Caracciolo, resta il valor netto della Casa, ragguagliandone nove volte il prodotto, a sc. 3069.

Altra Casa posta a Strada Vittoria incontro al Monastero dell' Orsoline, dalla medesima si ritrae un' annua pigione di sc. 40. 72., dalla quale somma si deve detrarre un' annuo Censo di sc. 5. 60. dovuto al Monastero di S. Lorenzo Pane, e Perna; Resta il valore netto della Casa, raggagliandone nove volte il prodotto, a sc. 316. 08.

Beni situati nella Comune di Ardia Cantone di Albano

Un pezzo di Terreno di circa Rub. 4. proveniente dalla Comune di Ardia di annuo fruttato di sc. 30. 80., che ragguagliato secondo la Legge delli 11. Messifero in ragione di nove volte il fruttato, forma il capitale di sc. 277. 20.

Canone annuo di sc. 60. imposto sopra una Vigna esistente nel Territorio di Albano in Contrada Pian Savelli, di provenienza ex Camerale, ragguagliato quaranta volte, secondo prescrive l'Artic. 9. del Proclama dei 30. Germile, forma un Capitale in favore della Rep. di sc. 2400.

Castelli Nicola Amministratore Generale de' Beni Nazionali
Lucchi Tommaso Segretario.

N.° 459.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Roma 7. Termifero Anno VI. Repubblicano.

IL Consolato in virtù dell' Articolo Primo della Legge del 17. Messifero scorso sopra le Cedole continua la Tariffa di Scudi Dodici per ogni Piastra per le Cedole sino alli Scudi trentacinque, le quali sono le sole che rimangono in Corso.

Il Presidente del Consolato Panazzi
Dal Consolato E. Visconti Console

Per Copia Conforme
Il Ministro delle Finanze Bufalini

N.° 460.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana

LEGGE

Nella Seduta dei 15. Messifero Anno VI. Repubblicano

Il Senato adottando i motivi quì sotto espressi dal Tribunato riconosce l' urgenza della seguente Risoluzione.

Nella Seduta dei 9. Messifero Anno 6. Repubblicano

Il Tribunato deliberando sulla proposizione fattagli dal Consolato con suo Messaggio dei 7. Messifero a rendere colla forma di urgenza una Legge sulla estrazione delle Lane, e delle Sete dal Territorio della Repubblica,

Considerando, che nel Territorio della Repubblica le Lane, e le Sete sopravvanzano all' industria Nazionale. e che coll' estrazione di tali generi si accresce il commercio attivo nella medesima.

Dichiara, che vi è urgenza, e prende la seguente risoluzione.

Art. I. Sarà permessa l' estrazione delle Lane, e Sete non ostante la Legge dei 21. Fiorile.

Art. II. Restano provisoriamente nel loro vigore tutti i Dazj soliti da pagarsi sull' estrazione de' suddetti generi.

Moroni Presidente, Giuntotardi Segretario.

Il Senato approva.

Pierantonio Frasca Presidente, Massi Benedetti Segretario

Vista, ed approvata dal General Comandante le Truppe Francesi Stazionate nel Territorio Romano in virtù dell' articolo 369. della Costituzione della Repubblica Romana.

Roma 8. Termifero Anno Sesto

Il Generale di Divisione Mardonau.

Vista l' approvazione del Generale di Divisione Mardonau, il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Quirinale li 11. Termifero Anno 6.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato Il Segretario Bassal

Per Copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Rey.

N.° 461.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana una, ed indivisibile

NOTIFICAZIONE

A dì 8. Termifero Anno VI. Repubblicano

Bufalini Ministro delle Finanze.

PEr facilitare la Circolazione de' Resti, e deludere la specolazione de' Monopolisti, ha veduto il Consolato, esser necessario sostituire alli Resti di dieci paoli, un' altra Classe di Resti più piccoli, che ne faciliti il baratto; ed in conseguenza ha emanato il seguente Decreto, che si pubblica per quiete commune. *Bufalini*

LIBERTA' *Repubblica Romana* EGUAGLIANZA

Il Consolato ordina, che siano fabbricati dal Ministro delle Finanze de' Resti, in somma minore di uno Scudo, per essere sostituiti ad una specie di Resti di dieci Paoli, troppo numerosi nella Circolazione.

I Resti di Uno Scudo saranno a poco a poco brugiati.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato il Segretario Bassal

Per copia conforme

Il Ministro delle Finanze Bufalini.

LIBERTA' N.° 462. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Roma 9. Termifero Anno 6. Repubblicano.

IL Consolato in virtù dell' Articolo Primo della Legge del 17. Messifero, continua la Tariffa delle Cedole sino a Scudi trentacinque, In Dodici Scudi per ogni piastra effettiva.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato Il Segretario Bassal

Per Copia conforme

Il Ministro delle Finanze Bufalini

LIBERTA' N.° 463. EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile

Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 9. Termifero Anno 6. Repubblicano.

IL CONSOLATO.

COnsiderando, che colla Legge de' 26. Messifero la contribuzione del 3. per 100. sul valor Capitale delle Case,

e di tutte le Proprietà fondiarie si trova intieramente soppressa rispetto a quelli, che non hanno due mila scudi di Capitale, e viene moderata rispetto a quei Proprietarj, che non posseggono trenta mila Scudi di proprietà,

Considerando inoltre, che la Contribuzione non deve essere pagata, se non nei Luoghi del Domicilio ordinario degli stessi Proprietarj per la Tassa risultante dalle Proprietà situate in altri Luoghi, e che per conseguenza divien necessario per evitare le frodi, che la dichiarazione de' Beni sia fatta in tutti i Luoghi, ove sono situati, affinchè sia verificata, e garantita dalle Autorità Costituite, che ne hanno cognizione, ordina quanto siegue.

Art. I. Le dichiarazioni di tutte le Case, e Proprietà stabili si faranno nelle forme prescritte con la Legge de' 10. Germile in tutte le Municipalità de' Luoghi, ove i Beni sono situati.

Art. II. Saranno inscritte su i Ruoli di già mandati con questa sola differenza, che l' ammontare della Tassa non sarà calcolato che nella Municipalità dell' ordinario Domicilio.

Art. III. Quei, che hanno già pagato tutta la Tassa, o una porzione a ragione delle proprietà situate fuori del loro Domicilio, si faranno dare una quietanza delle somme pagate, che sarà ricevuta come contante dalla Municipalità del Domicilio, se sono state pagate all' epoca indicata nella Legge 26. Messifero, valutate secondo il corso, se il pagamento e stato posteriore a tal' epoca.

Art. IV. Tutti i Proprietarj sono obbligati di presentare alla Municipalità del loro Domicilio le Dichiarazioni fatte negli altri Luoghi con l' attestato della Municipalità, che garantisca la fedeltà della Dichiarazione.

Art. V. Niuno è esente dalla dichiarazione, che è d' obbligo preciso, anche per quei, che non godono due mila Scudi di Proprietà.

Art. VI. Tutti i Beni saranno valutati in Moneta fina, e le dichiarazioni scritte su i nuovi Ruoli nelle forme eguali a quelli antecedentemente mandati.

Art. VII. Tutte le pene comminate con la Legge de' 10. Germile contro l' infedeltà delle dichiarazioni, o la negligenza, ed il ritardo saranno severamente eseguite.

Art. VIII. Il Ministro delle Finanze resta incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato, pubblicato, ed affisso in tutte le Comuni della Repubblica.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato Il Segretario Bassal

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Rey.

LIBERTA' N.° 464. EGUAGLIANZA

Commissione del Direttorio Esecutivo

della Repubblica Francese in Roma

Estratto dei Registri delle deliberazioni del Direttorio Esecutivo Parigi li 18 Pratile an. 6. della Repubblica Francese una, e indivisibile.

IL Direttorio Esecutivo dopo aver sentito il Ministro delle Relazioni estere e quello di Giustizia;

Presa in considerazione 1. una Istruzione data dal Re di Spagna per l'esecuzione della sua Cedola sotto li 20. Luglio 1791. dalla quale risulta che i Francesi domiciliati in detto Regno indicati sotto il nome di *Avecindados*, furono astretti ad una formola di giuramento, colla quale venissero a dichiarare *di voler esser Sudditi del Re di Spagna, di soggettarsi alle Leggi di questo Regno, di rinunziare ad ogni privilegio di Forastiere, a qualunque Relazione, unione e dipendenza dal Paese, in cui essi erano nati, promettendo di non far uso della sua protezione, nè di quella del suo Ambasciadore, Ministro Plenipotenziario, e Console*.

2. Una Lettera Circolare del Consiglio di Spagna sull' istess' oggetto, dalla quale risulta, che i Francesi non domiciliati conosciuti sotto il nome di *Transeuntes* sono stati obbligati ad una diversa formola di giuramento, colla quale essi non si dichiarassero Sudditi, e non promettessero *fedeltà o vassallaggio, ma rispetto, sommissione, ubbidienza al Sovrano ed alle Leggi del Paese, in cui risiedevano accidentalmente*.

3. Le Leggi del 1. Febraro, 29. Luglio, e 7. Dicembre 1792., 14. e 17. Ventoso an. 4. risguardanti i Passaporti;

Considerando, che la protezione che ogni Cittadino Francese ha dritto di attendere dagli Agenti Diplomatici della Repubblica nei Paesi stranieri, ha dato luogo, in Spagna a molte difficoltà, sia a ragione de' Giuramenti sopra menzionati, ch'è sembrato ad alcuni Agenti dover privare del loro appoggio quelli, che li avevano prestati, sia a ragione dell' ille-

galità de' Passaporti, che alcuni Francesi avean presi lasciando il Territorio della Repubblica;

Considerando rispetto ai sopra enunciati giuramenti, che quello prestato dai domiciliati, o *Avecindados*, porta una espressa rinuncia ai dritti di Cittadino Francese, e che non vi può essere motivo più forte per privare un individuo di questa qualità preziosa, quanto l'annegazione formale, ch' egli stesso ne ha fatta;

Che il Giuramento de' *Transeuntes*, al contrario, non presenta che una sommissione alle Leggi del Paese, in cui si trova un' accoglienza di Ospitalità;

Rispetto poi ai Passaporti, che per dar dritto all'iscrizione matricolare, devono i medesimi essere stati spediti nelle forme prescritte dalle Leggi all' epoca della loro spedizione;

Che importa di stabilire delle regole certe, mediante le quali gli Agenti Diplomatici o Consolari della Repubblica possano accordare l'iscrizione matricolare a quelli Francesi, che hanno dritto di riclamarla, e di negarla a quelli, che per la loro condotta civile e politica si sono resi indegni della protezione del Governo in paese straniero.

Ordina ciò che siegue:

Art. I. I Francesi, che nel 1791. hanno prestato in Spagna il giuramento imposto ai *Transeuntes*, non hanno perduto con far questo giuramento il dritto di Cittadini.

In conseguenza essi possono in paese straniero pretendere la protezione nazionale, a meno che non si siano resi soggetti alle Leggi pubblicate sull' emigrazione, o che non abbiano in qualunque altra maniera perduta la qualità di Cittadini Francesi.

Art. II. Quelli che han prestato il giuramento de' Domiciliati o *Avicendados*, di sopra menzionati, avendo rinunciato ai dritti di Cittadino Francese, sono soggetti alle Leggi sull' emigrazione.

Art. III. Tutti i Francesi residenti in un Paese straniero saran tenuti, per aver dritto alla protezion nazionale, di farsi matricolare su di un registro, che sarà aperto per tal' effetto dall' Agente Diplomatico o Consolare della Repubblica nel Circondario de' quali eglino si troveranno domiciliati.

Art. IV. I Francesi, che vorranno essere ammessi a questa iscrizione matricolare, giustificheranno con documenti autentici, 1. ch' essi godono dei dritti di Cittadino Francese, 2. che sono

a parte nella Francia delle cariche pubbliche, 3. che non sono preventiti d'emigrazione.

Art. V. Per esser considerato come valido, qualunque Passaporto spedito fra l'epoca del primo Febraro 1792., e quella dei 29 Luglio dello stesso anno, deve esserlo stato dalla Municipalità del Luogo della residenza di quello che lo presenta, e contenere la dichiarazione del disegno di sortire dal Territorio Francese.

Fra l'Epoca dei 29. Luglio 1792. e quella dei 7. Dicembre dello stesso anno, non vi sono altri Passaporti validi che quelli accordati dalle Municipalità ai Cittadini aventi missione del Governo, alle Persone di mare, ai Negozianti, ai loro Fattori, non meno che ai Coltivatori pel governo de' loro Beni e la vendita delle loro derrate.

Fra l'epoca dei 7. Dicembre 1792., e quella dei 14. Ventoso an. 4., non meno che dopo quest' ultima epoca i medesimi Passaporti debbono essere stati spediti dalle Amministrazioni del Dipartimento; in tutti i casi, per dar luogo all'iscrizione matricolare, quelli che hanno ottenuto de' Passaporti dovranno aver adempite le condizioni prescritte dai Decreti dei 16. Pratile an. 4, e dei 21. Vendemiale an. 5., che sono confermati col Decreto presente.

Art. VI. I Francesi, che la loro età, il loro sesso, o delle circostanze particolari non permettono di classificare fra i Cittadini, non saranno iscritti sul registro matricolare, ma su di un registro particolare, purchè giustifichino di avere, sortendo dalla Francia, adempite tutte le formalità prescritte dalle leggi.

Il Ministro delle relazioni estere è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che non sarà stampato, ma che sarà trasmesso a tutti gli Agenti Diplomatici e Consolari della Repubblica in paese straniero.

Per spedizione conforme, il Presidente del Direttorio Esecutivo, Sottoscritto Reubell; per il Direttorio Esecutivo, il Segret. Generale, sottoscritto la Garde

Per copia conforme

Il Ministro delle Relazioni Estere, sottoscritto Talleyrand.
Per il Ministro, il Segretario Generale, sottoscritto Paganes.

Per copia conforme

I Commissarj del Direttorio Esecutivo in Roma Florens.
Il Segretario della Commissione Saint Martin.

In seguito delle Disposizioni del Decreto sopra enunciato, i Commissarj del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese inviati a Roma, ordinano ciò che siegue:

Art. I. Saranno aperti de' Registri, nei Burrò della Commissione, per ricevere le iscrizioni matricolari dei Cittadini Francesi, che non essendo in attività di servizio nell'Armata Francese, si trovassero residenti nel Territorio della Repubblica Romana, e potessero giustificare i titoli e le condizioni espresse nell' Articolo 4. del Decreto del Direttorio Esecutivo.

Art. II. Le dichiarazioni dei Cittadini ed Individui, che soggiornano nello Stato Romano, e che dimandano di esser matricolati, dovranno esser fatte nel termine di due Decadi.

Art. III. Quelli, che giungendo nello Stato Romano, avessero dritto di essere iscritti nei Registri della Commissione, dovranno presentarsi nel termine di una Decade dopo il loro arrivo. *Fatto a Roma li 9. Termifero Anno 6.*

I Commissarj del Direttorio Esecutivo, della Repubblica Francese in Roma, Florens

Per la Commissione, il Seg. della Commissione Saint Martin.

N.° 465.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

Sulla Amministrazione Generale degli Ospedali.

In virtù dell'Articolo 369. della Costituzione della Repubblica Romana il General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano decreta ciò, che siegue.

C A P I T O L O P R I M O

Amministrazione degli Ospedali.

Art. I. L'Amministrazione immediata degli Ospedali spetta agli Edili sotto la sopraintendenza dell' Amministrazione Dipartimentale, e del Ministro dell' Interno.

Art. II. Nei Luoghi, ove ci è un Burrò Centrale, l'Amministrazione immediata degli Ospedali è delegata al medesimo.

Art. III. Negli altri luoghi le Municipalità possono deputare alcuni dei loro Membri per attendere particolarmente alla cura degli Ospedali.

Art. IV. La Deputazione nominata per tal effetto non può esser di meno di tre.

Art. V. Le funzioni degli Edili per l' Amministrazione degli Ospedali sono gratuite.

Non può esser destinato agli Amministratori alcun' emolumento sotto qualsivoglia titolo, o pretesto, ma unicamente saranno rimborzate le spese del viaggio, ed altre fatte per servizio degli Ospedali.

Art. VI. Beni degli Ospedali si governano, e si amministrano come li Beni Nazionali; devono esser affittati all' incanto al miglior Oblatore, ed all' ultimo Offerente nelle forme usate per tutti gli altri Beni Nazionali.

Art. VII. La Cassa destinata a ricevere l' entrate dei Beni degli Ospedali resta sotto l' immediata ispezione degli Edili.

Art. VIII. Niente può esser pagato a titolo di trattamento personale, nè per compra, senza un' ordine del Direttore visto dagli Edili.

Art. IX. Il trattamento del Cassiere non può eccedere quello fissato dalla Legge alli Questori Nazionali.

Art. X. Nella Città sotto le dieci mil' anime non può esser nominato altro Cassiere, che il Questore.

Art. XI. Nei Luoghi, ove vi sono diversi Ospedali, non vi dee essere altro, che un solo Cassiere.

Art. XII. Il Cassiere degli Ospedali da una sicurtà proporzionata all' estensione della sua riscossione, e dee essere in Beni stabili.

Art. XIII. Qualunque Amministrazione ora esistente con altri principj, che questi stabiliti col presente titolo, resta soppressa.

Art. XIV. I suoi conti saranno resi immediatamente dopo la pubblicazione del presente Decreto alla Municipalità, che li farà passare, al Dipartimento per esser liquidati definitivamente, e mandati al Governo.

Art. XV. Nella Città di Roma non vi possan' essere più di sei Ospedali.

Art. XVI. Nel Capo Luogo di Dipartimento non vi possono essere più di due.

Art. XVII. Ed uno solo in ogni Cantone.

Art. XVIII. I Beni degli Ospedali soppressi saranno riuniti a quelli conservati.

Art. XIX. Li Amministratori Dipartimentali fisseranno il numero, ed il sito degli Ospedali da conservarsi, e le riunioni, che converranno farsi in proporzione dei loro calcolati bisogni.

Art. XX. Il Ministro dell' Interno é specialmente incaricato d' invigilare alla pronta esecuzione delle antecedenti disposizioni .

CAPITOLO SECONDO

Ministero degli Ospedali

Art. XXI. Il Ministero degli Ospedali si divide in tre parti essenzialmente diverse , cioè la compra delle provisioni necessarie , la conservazione , e distribuzione degli oggetti provisti , e la vigilanza sulla qualità e quantità degli Articoli forniti a tenore dei Regolamenti .

Art. XXII. Il Ministro incaricato della compra degli approvigionamenti si chiama Direttore . Quello , o quelli , che hà la cura del mantenimento , riparazione , conservazione , e distribuzione Guarda Magazzino , e Controlore quello incaricato d' invigilare sulla quantità , e qualità degli oggetti forniti .

Art. XXIII. Al Direttore appartiene la cura di provedere l' Ospedale di tutti gli oggetti di consumo , e Mobilia , che saranno necessarj .

Art. XXIV. Il medesimo stabilisce il prezzo relativo alle compre , verifica la qualità degli oggetti forniti , ne ordina il pagamento , e li fa riporre ne' Magazzini per il consumo giornaliero .

Art. XXV. Il medesimo consegna nei Registri in oggetti separati tutti gli articoli di consumo , e provigionamento ricevuti , o comprati per l' Ospedale , e si fa dare dalli Guarda Magazzini la ricevuta per tutti quelli , che loro trasmette .

Art. XXVI. Egli ordina tutti i pagamenti tanto per il trattamento personale , che per la compra delle Provisioni , o per lavori fatti per il mantenimento , riattamento , e conservazione degli Ospedali , e della Mobilia .

Art. XXVII. Egli riceve direttamente dagli Affittuarj gli oggetti in natura , che sono in obbligo di fornire , secondo le condizioni dei loro Affitti , e loro ne da la quietanza .

Art. XXVIII. Egli ha l' ispezione , e la nomina di tutti gli Agenti subalterni impiegati come Giornalieri al servizio dell' Ospedale fuori delli Guarda Magazzini , ed il Controlore , che sono nominati dall' Amministrazione Generale , come anche lo stesso Direttore .

Art. XXIX. Egli presenta in tutte le Decadi all' Ammini-

strazione Generale lo Stato di tutte le compre, che sono state fatte, i pagamenti, che ne ha ordinati, degli Agenti, che ha impiegati, i servizj straordinarj, che sono stati fatti, e fa approvare i suoi Conti per i pagamenti fatti alla fine di ogni Mese.

Art. XXX. Egli rende conto della condotta di tutti gli Agenti impiegati al servizio dell' Ospedale, e prende gli ordini dell' Amministrazione Generale per la riforma degli abusi.

Art. XXXI. Li Magazzini degli Ospedali si dividono in tre parti. 1. Oggetti di consumo, 2. Mobilia di ogni genere, e 3. Droghe, e Medicine.

Art. XXXII Negli Ospedali, che non hanno più di Trecento Persone, non ci ha da essere, che un solo Guarda Magazzino incaricato dalla distribuzione, conservazione, e mantenimento di tutti gli oggetti di approvigionamento.

Art. XXXIII. Negli Ospedali eccedenti questo numero vi sono tre Guarda Magazzini, uno incaricato della conservazione, Mantenimento, Riparazione, e distribuzione di tutta la Mobilia, Biancheria, Matarazzi, Mobili di Legno, e di Ferro; il secondo incaricato del Grano, Pane, Viveri, frutta, e liquidi; ed il terzo delle Droghe, e Medicine.

Art. XXXIV. Negli Ospedali eccedenti il numero di Trecento Ammalati si accorda ad ognuno dei Guarda Magazzini tanti Agenti, quante vi sono partite di servizio divise.

Art. XXXV. Tocca all' Amministrazione di fissarne il numero sul rapporto del Direttore.

Art. XXXVI. Li guarda Magazzini scrivono su dei Registri separati tutti gli oggetti di consumo, di Mobilia, e di approvigionamenti, che ricevono, come ancora quelli, che escono giornalmente per il consumo ordinario.

Art. XXXVII. Tengono le Minute degli oggetti, che si sono consegnati dal Direttore, e di quelli, che gli sono domandati giornalmente dal Controlore.

Art. XXXVIII. Tutti questi stati sono visati, come ancora i loro Registri tutte le Dacadi della Amministrazione Generale, ed approvati definitivamente ogni mese.

Art. XXXIX. Il Controlore invigila immediatamente a tutti li servizj relativi agli Ammalati, ne verifica il numero, fa eseguire tutte le ordinazioni, riconosce tutti li bisogni, manda

ogni giorno ai Guarda Magazzini lo stato di tutto quello, ch' è necessario in tutti li generi de' Consumi, ed approvigionamenti, e tiene registro degli oggetti formati in partite separate.

Art. XXXX. Riceve da tutti gli Agenti impiegati al servizio immediato degli Ammalati le liste degli Alimenti ordinati, dei rimedj prescritti, della Biancheria necessaria, e verifica da se stesso tutte le Decadi le riparazioni da farsi per mantenere, e conservare li mobili dello Spedale.

Art. XLI. Egli presenta all' Amministrazione generale lo Stato di tutti gli oggetti forniti, il numero degli Ammalati, fa il suo rapporto di tutte le riparazioni, e miglioramenti, che vi sono a fare, ad effetto che siano approvati, ed ordinati dall' Amministrazione Generale.

Art. XLII. Egli ha la sopraintendenza immediata degli Officiali di Sanità, degl' Infermieri, e denunzia al Direttore quelli, di cui la condotta o l'inesattezza comprometta la regolarità del Servizio.

Art. XLIII. Egli approva tutte le Liste di trattamento personale, prima che il pagamento ne sia ordinato dal Direttore.

Art. XLIV. Il Direttore, li Guarda Magazzini, il Controlore non possono impiegare Agenti per il Servizio, che si possa fare da se stessi, dagl' Infermieri, e da altri Inservienti della Casa.

Art. XLV. Resta all' Amministrazione Generale di fissare il numero degli Officiali di Sanità, degli Ecclesiastici, e degli Infermieri necessarj al servizio dell' Ospedale.

Art. XLVI. Il Ministro dell' Interno farà sotto l' approvazione del Consolato un regolamento relativo agli Uffiziali di Sanità per tutte le parti del loro servizio, come ancora per gl' Infermieri.

Art. XLVII. Il Direttore, il Controlore, e il Guarda Magazzini sono alloggiati, ammobiliati, e nudriti dentro gli Ospedali.

Art. XLVIII. L'Amministrazione Generale fisserà il modo delle spese.

Art. XLIX. Resta accordato per mese ad ogni Direttore in Roma il Trattamento di scudi Venticinque, nei Diparrimenti Venti, alli Controlori scudi Venti, e quindici nei Dipartimenti; ad ogni Guarda Magazzino Quindici, e nei Dipartimenti Dodici.

Roma 10. Termifero Anno Sesto.

Il Generale di Divisione Macdonald

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Quirinale il dì 10. Termifero anno 6.

Il Presidente del Consolato Panazzi
Dal Consolato il Segretario Bassal

Per Copia Conforme
Il Ministro della Giustizia, e Polizia Rey

N.° 466.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

NOTIFICAZIONE.

Roma 13. Termifero Anno VI. Repubblicano.

PEr facilitare il giro delle Poste a commodo del Commercio, il Consòlato ha emanato il qui sottoscritto Decreto.

Roma 11. Termifero Anno Sesto.

Il Consolato ordina, che la partenza dei Corrieri resti fissata nei Terzidì, Sestidì, e Nonidì di ogni Decade.

Il Presidente del Consolato Panazzi
Dal Consolato il Segretario Bassal

Per copia conforme
Il Ministro delle Finanze Bufalini

Il suddetto Decreto incomincierà ad avere la sua esecuzione il Sestidì della corrente Decade 16. Termifero (Venerdi 3. Agosto 1798. v. s.) *Il Ministro delle Finanze Bufalini.*

N.° 467.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Roma 11. Termifero Anno VI. Repubblicano

I Grandi Edili

NOTIFICAZIONE.

LA pulizia delle Strade, ed il buon ordine esigono, che gli scarichi dei calcinacci debbano regolarsi, e dirigersi all' uno, o all'altro sito, ove meglio riconoscasi espediente, come si è anche in passato praticato. Da qualche tempo però i Carrettieri si sono fatti leciti di fare gli scarichi, ove ad essi più piace, ed accomoda. Con tale arbitrio, ed abuso si è venuto, e si vien a recare danno alle strade, incomodo agli Abitanti, ed i siti, quali avrebbero bisogno di essere riempiti, vanno sempre più a deteriorarsi, e la maggior parte de' Car-

rettieri per potere impunemente trasgredire gli ordini su di ciò in altro tempo ingiunti si sono di più arbitrati di maliziosamente cassare i *numeri*, co'quali erano contradistinte le rispettive loro Carrette. A tali arbitrj, ed abusi deve porsi riparo onninamente.

Quindi è che, richiamando ciò che è stato prescritto dalle Leggi tutt'ora veglianti, si rende noto a qualunque Carrettiere.

Primo, che da quì innanzi non potranno scaricarsi Calcinacci in altri siti se non che in quelli, che verranno di tempo in tempo indicati per mezzo di nostra stampata Notificazione:

Secondo, che i Siti, ove da questo giorno debbonsi diriggere tutti gli scarichi, sono *l'Anima di Piazza avanti la Porta di S. Lorenzo*, e fuori *Porta Portese sulle strade a Terreno laterali alla selciata consolare, e negli sterrati verso la Ripa del Tevere*.

Terzo, che i Calcinacci scaricati nei sopraindicati siti o in altri, che come sopra si determineranno in appresso, debbano spianarsi affinchè non restino ammontati.

Quarto, che niuno de' Carrettieri, e Barozzari potrà esercitare, o far esercitare la Carretta, o Carrette, Barrozza, o Barrozze a cassa senza il numero, che dovrà imprimersi non solo nelle parti laterali della Cassa, ma anche nel mezzo dello Sportello, quale se venisse a rinovarsi dovrà farsi in esso nuovamente imprimere lo stesso numero.

Quinto, che tutte quelle Carrette, o Barrozze che si trovano al presente numerate si considerano come non numerate, che però dovranno numerarsi di nuovo senza alcuna spesa nella maniera, che nel seguente articolo si dirà.

Sesto, che dentro il termine di giorni sei dalla data della presente tutti, e singoli Carrettieri, e Barrozzari Proprietarj delle Carrette, e Barrozze tanto numerate, che non numerate debbano portarsi dall'Appaltatore della Tassa della Ferratura residente sotto il Palazzo nuovo a Pasquino, e con biglietto dello stesso Appaltatore saranno indrizzati al Chiavaro sotto il Palazzo Caraffa all'Orso, quale senza alcuna spesa imprimerà il numero prescritto, che non dovrà mai cassarsi, ne artificiosamente ricoprirsi dovendo sempre essere a tutti visibile.

Settimo, che nel termine poi di altri consecutivi giorni sei, o sia di giorni dodici dalla stessa presente data tutti li

Carrettieri, e Barrozzari debbano aver adempito a quanto si è detto nel precedente Articolo.

Ottavo Finalmente, che qualunque Carrettiere, o Barrozzaro trasgredirà alle cose sopra espresse, incorrerà nelle pene dalle sopradette Leggi tutt'ora veglianti comminate, ed alla loro esecuzione procederassi irremissibilmente.

F. A. Franchi)
D. Maggi) *Grandi Edili*
G. Lante)
Publio Serpieri Segretario

N.° 468.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

LEGGE

In virtù dell'Articolo 369. della Costituzione della Repubblica Romana il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano.

Volendo con delle misure efficaci prevenire i delitti, che possono compromettere la tranquillità, e sicurezza pubblica, come anche accelerare la punizione di quei delitti, che le hanno compromesse, ordina ciò che siegue.

Art. I. Ogni individuo convinto di avere provocato la Sedizione con qualunque atto, o discorso, o di aver sparso dei falsi allarmi sarà giudicato, e punito militarmente.

Art. II. Gl' Individui colpevoli dei delitti nell' Articolo precedente saranno puniti colla morte; Essi saranno condannati ai ferri nel caso che vi concorrano delle circostanze, le quali diminuiscono il delitto. I Preti colpevoli di questi delitti saranno puniti colla morte.

Art. III. Gl' Individui attualmente detenuti come incolpati di cospirazione, e conosciuti sotto la denominazione della Compagnia della Fede di Gesù stabilita nel Dipartimento del Clitunno, saranno subito tradotti avanti una Commissione Militare per esser giudicati, e puniti militarmente.

Art. IV. Nei Giudizj dei delitti precisati nella presente Legge saranno osservate le Regole prescritte dalla Legge dei 14. del prossimo passato Fiorile sopra la processura, e la pena contro Attruppamenti sediziosi.

Fatto in Roma li 11. Termifero Anno 6. dell'Era Repubblicana.

Il Generale di Divisione Macdonald

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia pubblicata eseguita, e munita del Sigillo della Repubblica.

Dal Quirinale 12. Termifero anno 6.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato il Segretario Bassal

Per Copia Conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Rey.

LIBERTA' N°. 469. EGUAGLIANZA

L E G G E

Addizionale

A quelle dei 26., e 28. Messifero sulla Contribuzione del tre per Cento, e sull' imprestito forzato sopra le Case ricche.

IN virtù dell' Articolo 369. della Costituzione della Repubblica Romana il Generale Divisionario Comandante le Truppe Francesi stazionate sopra il Territorio Romano decreta la Legge seguente.

Art. I. Le dichiarazioni fatte dai Particolari del Capitale, e dei prodotti delle loro proprietà si faranno per tutti i loro Beni, in qualunque luogo siano situati, innanzi alla Municipalità del luogo, e domicilio dei Proprietarj.

Art. II. Quelli, che non faranno dette dichiarazioni, o che ne avranno fatte delle false, saranno tassati *ex-Officio*.

Art. III. Il pagamento dell' imprestito forzato ordinato dalla Legge dei 28. Messifero scorso si farà alla ragione d'un sesto per ogni mese: il primo pagamento avrà luogo il dì 10. del Fruttifero prossimo.

Art. IV. Il Consolato è incaricato di prendere tutte le misure necessarie per formare la Lista de' Contribuenti, fissare la tangente delle Contribuzioni, ed assicurarne il pagamento alle epoche fissate dalla Legge.

Fatto in Roma li 12. Termifero Anno 6. Repubblicano.

Il Generale di Divisione Macdonald

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Quirinale li 12. Termifero Anno Sesto

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato il Segretario Bassal

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Rey.

N.° 470.

LIBERTA' **EGUAGLIANZA**

Commissione

Il Direttotio Esecutivo della Repubblica Francese in Roma.

Copia della lettera del Generale di Divisione Macdonald Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano.

Al Cittadino Florens Commissario del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese a Roma.

In data de' 13. Termidoro Anno 6.

HO l' onore di prevenirvi, Cittadino Commissario, che il Comandante del Distaccamento, che io ho mandato contro i sollevati di Ferentino, mi da conto, che egli li ha attaccati e messi in fuga, dopo un combattimento di alcune ore nelle gole, e sulle Montagne, che lo circondano. Egli li ha finalmente ristretti in Ferentinó, che è stato superato a viva forza, e li ribelli trovati colle armi alla mano, sono stati passati a fil di spada.

Il sangue Francese si è sparso, ma la vendetta è stata terribile. Guai a coloro che non profittassero di questa lezione per rientrare in dovere, mentre l' istessa sorte li aspetta.

Li bravi Polacchi hanno valorosamente secondato il coraggio de' Francesi.

Io fò di nuovo proclamare il perdono per tutti quei dei Ribelli, che non essendo che sedotti o traviati deporranno le armi, e si sottometteranno alle leggi.

Salute, e Fratellanza. *Il Generale di Divisione*
Sottoscritto = Macdonald

Per Copia Conforme

Li Commissarj del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese a Roma = Florens.

Il Segretario della Commissione = Saint Martin

N.° 471.

LIBERTA' **EGUAGLIANZA**

Repubblica Romana una, ed indivisibile

13. Termifero Anno VI. Repubblicano

NOTIFICAZIONE.

I Grandi Edili

A Sollievo della Classe dei più indigenti Cittadini, ed affinchè sieno ai medesimi facilitati i mezzi per provvedersi

delle Farine atte alla fabbricazione del Pane, sarà aperto per ogni Circondario di questa Centrale uno Spaccio pubblico di Farine. Queste si venderanno a chiunque al prezzo di bajocchi trenta per ogni Decina. Si venderà egualmente la Farina di Granturco setacciata al prezzo di bajocchi dodici per Decina. Potrà chiunque provvedersene a proprio vantaggio per convertirle in Pane, o altro per proprio uso. Saranno però esclusi dall' acquisto i Fornari liberi, Pasticcieri, Ciambellari, Luoghi Pii, che dovranno provvedersi del Grano a proprio conto. Non potrà però in qualsivoglia maniera, o per qualunque motivo estrarsene in veruna quantità dalle Porte di Roma o per acqua sotto le pene comminate dalla Legge dei 21. Fiorile prossimo passato, sù di che sono espressamente incaricati i respettivi Commissarj di Polizia.

F. A. Franchi)
D. Maggi) *Grandi Edili*
G. Lante)

Publio Serpieri Segretario.

N.° 472.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Roma 14. Termifero Anno VI. Repubblicano.

IL Consolato in virtù dell' Articolo I. della Legge delli 17. Messifero prossimo passato, continua la Tariffa delle Cedole di Scudi trentacinque, e inferiori a Scudi Dodici nominali per ogni Piastra effettiva.

Il Presidente del Consolato Panazzi
Dal Consolato Il Segretario Bassal

Per Copia Conforme
Il Ministro delle Finanze Bufalini

N.° 473.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

In virtù dell' Art. 369. della Costituzione della Repub. Romana il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano.

COnsiderando, che la giustizia, e la probità pubblica non gli permettono di più differire la liquidazione, e l' appuramento del debito esigibile, e gl' impongono di più una legge di affrettarne il pagamento, a misura che le circostanze l' esig-

gono; ma persuaso d'altronde, che il Tesoro pubblico non deve punto pagare tutte le spese, che sono state fatte per l'Armata, e principalmente quelle per le sussistenze delle Comuni, le quali debbono essere a carico degli Abitanti de' luoghi, decreta ciò, che siegue.

Art. I. Le spese fatte dalle Municipalità, ed a Roma dall' Annona per la sussistenza degli Abitanti sono dichiarate Municipali, e saranno pagate da tutti i Cittadini in ragione delle loro facoltà.

Art. II. Tutti quelli, che hanno prestato danaro, o somministrati oggetti di consumo in natura per la sussistenza delle Comuni, si presenteranno avanti le loro Mnnicipalità per far verificare i loro crediti.

Art. III. La liquidazione si farà dal Ministro dell' Interno, che ne ordinerà il pagamento sul prodotto della contribuzione, che sarà stabilita a questo effetto.

Art. IV. Gli Approvigionamenti d' ogni sorta somministrati dai Particolari alle Municipalità per l' Armata Francese nel suo passaggio, o ne' suoi diversi movimenti anteriori allo stabilimento del Governo Repubblicano saranno pagati, come le spese dipartimentali.

Art. V. Quei, che hanno somministrato danaro, o sussistenze per il medesimo oggetto, faranno riconoscere i loro crediti alle proprie Municipalità, e la liquidazione ne verrà fatta dal Ministro dell' Interno, che ne ordinerà il pagamento su i fondi procedenti da una contribuzione stabilita su gli Abitanti in ragione delle loro facoltà.

Art. VI. Tutte le altre spese fatte per l' approvigionamento dell' Armata dall' antico Governo saranno liquidate dal Ministro delle Finanze, e pagate con suoi ordini sopra i fondi delle spese generali.

Art. VII. Tutte le spese del Governo provvisorio anteriori al primo Fiorile saranno liquidate dal Ministro della Guerra, e pagate su i fondi affetti al suo Dipartimento.

Art. VIII. Tutte le spese fatte dalle Comuni, o dai Particolari posteriormente al primo Fiorile, ed antecedentemente agli 8. Messifero scaduto saranno liquidate dal Ministro della Guerra, e pagate su i fondi dovuti alla Compagnia Hardy.

Art. IX. Il Governo ne garantisce il pagamento sopra le somme dovute a questa Compagnia.

Il Ministro della Giustizia è incaricato di far pubblicare, ed affigere la presente Legge in tutte le Comuni della Repubblica.

Dato in Roma i 14. Termifero anno 6.

Il Generale di Divisione Macdonald

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Quirinale li 14. Termifero Anno 6.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato il Segretario Bassal

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Rey.

N. 474.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

NOTIFICAZIONE

A dì 14. Termifero Anno VI. Repubblicano

Bufalini Ministro delle Finanze.

PEr rimovere ogni ostacolo, che potesse frapporsi alla pronta esecuzione della Legge del Tribunato pubblicata il dì 2. Termifero, d'ordine del Consolato autorizzato dall' istessa Legge nell' Articolo IX. a prendere le misure necessarie per il di lei adempimento; sono invitati tutti li Proprietarj, e Capitalisti domiciliati nello Stato della Repubblica, e per quelli che sono fuori dello Stato, ma Possessori in esso, i loro Agenti, e Ministri a dare entro il termine di tre giorni dalla pubblicazione della presente, nella Segretaria Municipale delli Circondarj, e Cantoni del loro Domicilio, l'assegna esatta, e precisa delle proprie rendite, o di quelle delli rispettivi Padroni, o Proprietarj, senza avere a calcolo li debiti, o li pesi di qualunque sorte, che potessero diminuire la ridetta rendita annuale; con espressa dichiarazione, che verificandosi detta assegna scarsa, e mancante, saranno sottoposti gli Assegnanti alle pene stabilite nel Proclama del dì 10. Germile.

Il Ministro delle Finanze Bufalini.

N.° 475.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE

15. *Termifero Anno VI. Repubblicano.*

I sagrificj delle Communi nel prestarsi alle Sussistenze delle Truppe, le loro lagnanze sul ritardato rimborso, i bisogni urgenti delle Popolazioni non potevano non muovere il Governo, se non alla ricompensa, almeno al loro soccorso. Essendone stato da me particolarmente informato, la prima sua sensazione è stata quella di tenera gratitudine; la prima riflessione quella della necessità, e giustizia di sollevarle; la prima operazione quella di un efficace Decreto, con cui mandare ad effetto questi vivi suoi desiderj pel publico bene.

Il Consolato dunque con suo Decreto degli 11. del corrente Termifero mi ha incombensato di raccogliere, verificare, e liquidare colla maggiore sollecitudine tutti i conti per le somministrazioni fatte all' Armata stazionata sul Territorio Romano, per poi venire immediatamente al pagamento dovuto. Quindi è, che io invito le Communi tutte, ed ogni altro individuale Provveditore a diriggere ne' miei *Burò*, agl' Ispettori per la liquidazione, i loro conti muniti dei fogli, che servono alla loro giustificazione.

Il Ministro della Guerra, Marina, ed affari esteri Bremond.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile
Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta del dì 11. *Termifero Anno VI. Repubblicano.*

IL CONSOLATO.

Visto il rapporto del Ministro della Guerra portante le lagnanze delle Communi sull' inesattezza della Compagnia Hardy nell' effettuare il pagamento delle somministrazioni, a cui esse hanno dovuto in di lei vece prestarsi per le Truppe Francesi, e Romane.

Viste le diverse lettere, ed il preambolo della legge dei 3. Messifero, dalle quali risulta, che la suddetta Compagnia non avendo mai alle opportune Epoche ottenuto, che una piccola parte sia dell' anticipazione stipolata, sia de pagamenti dovuti per forniture già consegnate, non ha potuto adempire, che im-

perfettamente i suoi obblighi verso le Communi, ed i parziali Provveditori.

Considerando che dall' ingresso dell' Armata Francese nel Territorio Romano le Communi hanno dato con queste spontanee somministrazioni una riprova di buona fede, e di zelo degna della riconoscenza Nazionale.

Considerando che molte fra esse hanno consecrato all'acquisto delle sussistenze, ed approvigionamenti Militari i fondi destinati, ed ora più che mai necessarj per sovvenire ai bisogni delle rispettive popolazioni.

Considerando, che per eseguire sul momento le somministrazioni richieste dalle Communi hanno più volte dovuto gravare temporaneamente gl' individui proprietarj, imponendo loro una contribuzione, che l' urgenza sola poteva scusare, ed il di cui peso non deve essere tollerato più a lungo.

Considerando, che è della giustizia del Governo di fare sollecitamente rimborsare le somministrazioni già fatte, e così d'incoraggire le Communi, alle quali nelle urgenti circostanze potrebbe di nuovo accadere di provvedere ai bisogni dell' Armata stazionata sul Territorio Romano.

Considerando che la Legge dei 3. Messifero mette alla disposizione del Consolato un valore effettivo di 6. milioni e mezzo in beni Nazionali, onde sovvenire, durante un anno, al pagamento delle forniture ed approvigionamenti Militari, e che quelle già effettuate ne' mesi antecedenti alla predetta Epoca furono, e dovevano essere fin d' allora comprese nella disposizione indicata.

Considerando, che questa applicazione della Legge de' 3. Messifero nel sollevar le Communi dalle spese da esse sofferte per le sussistenze somministrate all' Armata, non può che rendere la predetta Legge più utile al credito Nazionale, e più cara alle Popolazioni, al di cui vantaggio tendono tutte le Leggi, e le cure tutte del Governo: decreta quanto siegue:

Art. I. Si pone alla disposizione del Ministro della Guerra una massa di beni Nazionali di un valore effettivo di cinquecento mila Scudi detratta da sei milioni e mezzo già posti dalla legge dei 3. Messifero alla disposizione del Consolato, per sovvenire, durante un anno, al pagamento delle forniture, ed approvigionamenti.

Art. II. Il Ministro della Guerra si concerterà col Ministro delle Finanze, e coll'Amministrazione Generale per l'adempimento di quanto sopra, secondo le basi descritte dalla succennata Legge.

Art. III. Egli prenderà le misure più attive, e le più efficaci, acciocchè sia finalmente conosciuta, e determinata la quantità delle somministrazioni fatte dalle Communi, onde sodisfare con la più gran premura un debito così urgente, e cotanto sacro.

Art. IV. Egli farà parimenti con la più grande sollecitudine raccogliere, verificare, e liquidare i conti così della Compagnia Terziani, come di ogni altro parziale Provveditore.

Art. V. Saranno nominati due Ispettori Generali, li quali sotto la subordinazione del Ministro della Guerra dovran mandare ad effetto le quì sopra enunciate operazioni.

Art. VI. Il Ministro della Guerra rimane incaricato della piena esecuzione del presente Decreto.

Il Presidente del Consolato Panazzi
Dal Consolato il Segretario Bassal

Per copia conforme
Il Ministro della Guerra &c. Bremond.

LIBERTA' N.° 476. EGUAGLIANZA

L E G G E

In virtù dell'Articolo 369. della Costituzione della Repubblica Romana il Generale di Divisione Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano decreta la Legge seguente.

Art. I. TUtti gl'Individui originarj di Paesi forastieri sortiranno dalla Comune di Roma nel termine di 24. ore dopo la pubblicazione della presente Legge, e dal Territorio della Repubblica nello spazio di cinque giorni, sotto pena di essere trattati, dopo spirata detta dilazione, come Spioni, giudicati, e puniti militarmente.

Art. II. Sono eccettuati i Forastieri, i quali a norma degli Articoli *6.*, e *368.* della Costituzione Romana hanno acquistato il diritto di Cittadino.

Art. III. Sono egualmente eccettuati i Forastieri, i quali o a ragione del loro Matrimonio con delle Romane, o di stabilimenti di Commercio, o di Possessioni immobili sul Territorio Romano, o di Patriottismo saranno autorizati dal Consolato, e dal Generale a rimanere sul Territorio della Repubblica,

Art. IV. Verun Forastiere potrà entrare sul Territorio Romano se non sarà munito di un Passaporto delle Autorità Francesi, o Romane, sotto pena d' essere arrestato, e punito secondo le circostanze.

Fatto a Roma li 16. Termifero anno 6.

Il Generale di Divisione Macdonald

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Quirinale li 16. Termifero anno 6.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato Pel Segretario del Consolato E. Visconti Console

Per Copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Rey

LIBERTA' N.° 477. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Roma 16. Termifero Anno VI. Repubblicano.

IL Consolato in virtù dell' Articolo Primo della Legge de' 17. Messifero continua la Tariffa delle Cedole di Scudi Trentacinque, e inferiori a Scudi Dodici Nominali per ciascuna Piastra effettiva.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato il Segretario Bassal

Per copia conforme

Il Ministro delle Finanze Bufalini

LIBERTA' N.° 478. EGUAGLIANZA

Commissione del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese in Roma.

Copia della lettera del Generale di Divisione Macdonald Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano.

Al Cittadino Florens Commissario del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese a Roma.

In data de' 16. Termidoro anno 6.

IO ricevo nel momento la nuova officiale, Cittadino Commissario, che la Città di Frosinone è stata sottomessa.

Della terribile Lezione di Ferentino non avevano fatto caso i sollevati. All' intimo che fu loro fatto di abbassare le armi, essi hanno osato proporre un trattato condizionale; ma siccome non si viene a composizione coi ribelli, fu dato l' ordine, di sottometterli; in conseguenza il Capo di Brigata Girardon fece

le sue disposizioni per attaccarli. Il Ponte della *Cosa* fu subito superato, e li ribelli rispinti fino sullo scoglio, ove è fabricato Frosinone. Essi furono ben presto costretti di rientrare nella Città; le sue Porte chiuse, e sbarrate sono statte sfondate a colpi di accetta; ma quantunque un pezzo di Cannone passasse direttamente la strada grande, i sollevati continuavano a difendersi; un Prete, che colla sciabola in mano li incoraggiva, fu ucciso con un colpo di bajonetta. Si entrò allora a passo forzato a traverso un fuoco vivissimo di moschetteria, che veniva soprattutto da alcune Case, che hanno i merli. La resistenza non fece che aumentare l'ardore delle nostre truppe che uccisero chiunque era in armi, e misero il fuoco a sette o otto Case, da dove si difendevano ancora i ribelli.

Noi abbiamo avuto alcuni Uomini uccisi, e molti feriti, fra li quali sono il Cittadino Perrauld Commandante dell'Artiglieria; e degli Officiali Polacchi. Il Capitano Precheur del 19. Reggimento de' Cacciatori ha avuto il suo Cavallo ferito.

Io devo i più grandi elogi al Cittadino Girardon, facendo le funzioni di Generale di Brigata, che ha con maestria dirette le operazioni, delle quali io l'avevo incaricato. Le truppe di tutta l'Armata Francese e Polacca hanno perfettamente fatto il loro dovere, ed hanno mostrato la più grande bravura. Il Maggior Nadolsky Polacco è entrato il primo nella Città.

Quella d'Alatri, che è stata evacuata, ha ricevuto le nostre Truppe con gridi di viva la Repubblica.

Il Vescovo di Veroli è venuto in deputazione a portare la sottomissione di quella Città, e ha domandato perdono per gli Abitanti; vi si metterà oggi una guarnigione.

I pochi ribelli che sono scampati, sono rientrati nei loro Villaggi, o sono fuggiti nella montagna. Una polizia bene ordinata basterà per purgarli.

Io spero, Cittadino Commissario, potervi ben presto annunciare de' nuovi successi sopra un altro punto, e la fine della infausta, e crudele guerra del Circeo. *Il General di Divisione*

Salute e Fratellanza Sottoscritto = *Macdonald*.

Per Copia Conforme

Li Commissarj del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese Florens

Il Segretario della Commissione Saint Martin

LIBERTA' N.° 479. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

18. *Terifero Anno 6. Repubblicano*

NOTIFICAZIONE

I Grandi Edili.

L' approvigionamento di questa Centrale esige delle misure atte ad assicurarlo. A quest' oggetto è necessaria una esatta notizia di tutto il Raccolto della scorsa Stagione in Grano, Biade, Fave, Orzi, e Minuti. Sono perciò invitati tutti li Agricoltori ad esibire a tutto li 10. Fruttifero nel consueto luogo della Computisteria dell' Abbondanza Frumentaria la dichiarazione precisa della quantità del Raccolto dei divisati Prodotti data, e sottoscritta dall' Esibitore. Dovrà in questa specificarsi la quantità esatta dei Prodotti tanto vecchi, che nuovi, la località dei Magazzini ove sono riposti, e la porzione necessaria per la Panatica, e per il Seme della Stagione avvenire.

Il dovere d' ogni Cittadino è la subordinazione alle Autorità costituite: tanto che è inutile rammentare l' osservanza delle leggi Annonarie, che sono ancora in vigore, all' Esecuzione delle quali si procederà irremisibilmente in caso di Contravenzione.

Domenico Maggi)
F. A. Franchi) *Grandi Edili.*
Guido Lante)

Publio Serpieri Segretario

LIBERTA' N.° 480. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

18. *Termifero Anno VI. Repubblicano*

NOTIFICAZIONE

I Grandi Edili

A prendere le opportune misuse sulle Compre, e Vendite dei Fieni e Paglie raccolti tanto nella passata, che nella presente Stagione, ci si rende necessaria l' esatta notizia della quantità dei Prodotti medesimi. A questo fine invitiamo tanto i Fienaroli, che i Compratori, e tutti i Possessori dei medesimi a darne l' Assegna nel nostro Burò Centrale a tutto il giorno 10. del prossimo Mese di Fruttifero. Dovranno queste essere date, e sottoscritte dall' esibitore, e dovranno contenere non solo la precisa quantità del Fieno e Paglia tanto nuova, che vecchia esistente in Roma, ed Agro Romano, ma ben anche la località

dei Fienili, ove sarà collocato. Nella medesima Assegna dovrà da ciaschedun Possessore individuarsi un comodo Fienile di uno di quelli descritti nella nostra Notificazione dei 25. Fiorile prossimo passato, ove a forma delle antiche Leggi tuttora veglianti, dovrà farsene lo spaccio a minuto.

Chiunque contravverrà o all' Esibizione dell' Assegna, o all' integrità della medesima sarà soggetto al rigore delle Leggi medesime.

F. A. Franchi)
D. Magi) *Grandi Edili*
G. Lante)
Publio Serpieri Segretario

LIBERTA' N.° 481. EGUAGLIANZA

L E G G E

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana il Generale di Divisione Macdonald Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano.

IN vista della petizione degli Albanesi abitanti di Pianiano tendente a non più far parte della Comune di Cellere,

Considerando, che gli Abitanti di questo Borgo trovansi in circostanze particolari a ragione della loro origine forestiera, delle loro abitudini Nazionali, e delle privazioni, che loro impone la lontananza, in cui essi sono, dalla Comune di Cellere, decreta ciò, che siegue

Art. I. Il Borgo di Pianiano sarà da ora in avanti una Comune particolare indipendente da Cellere.

Art. II. Gli Abitanti di Pianiano restano incaricati di tutte le spese, che potrà cagionare lo stabilimento d' una Comune presso di loro.

Art. III. Il Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Fatto a Roma li 18. Termifero anno 6. *Macdonald*

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, e pubblicata ed eseguita.

Dal Quirinale li 18. Termifero anno 6.

Il Presidente del Consolato Panazzi
Dal Consolato il Segretario Bassàl

Per Copia conforme
Il Ministro della Giustizia, e Polizia Rey

Y y 2

N.° 482.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile

Giuseppe Toriglioni Ministro dell' Interno.

NOTIFICAZIONE

Roma 19. Termifero Anno 6. dell'Era Repubblicana.

LE Feste pubbliche destinate per lo passato ad essere incentivi della corruzione del costume, e di un' ozio antisociale, sono consagrate nel Governo democratico a formare lo spirito pubblico, ed a simboleggiare i sentimenti di virtù, che animar devono una Nazione libera, ed indipendente. Le istituzioni Repubblicane animate dall' entusiasmo del Popolo riunito acquistano un nuovo vigore, e ci attaccano sempre più al nuovo sistema, mostrandone con segni sensibili la sublimità, e l' eccellenza.

Avendo in vista questi riflessi, il Consolato ha decretato, che si celebrerà una Festa Nazionale per solennizzare la presa di Malta, e per dare all' Europa una pubblica testimonianza dell' interesse, che prendono i Popoli rigenerati ai trionfi della Repubblica Madre. Ma questa Festa, o Cittadini, nulla avrà di comune con il tumulto, e la licenza dei Baccanali: La gratitudine, e la tranquillità devono essesne i distintivi; e l'espanzione dei sentimenti universali deve consistere in atti di pubblica beneficenza verso le persone indigenti. La Filosfia vedrà sorridendo, il Popolo Romano ascendere a grado sì alto di saviezza nei primi albori della ricuperata libertà; ed oh quanto si riprometterà per l'avvenire da sì generoso cambiamento in vantaggio dell'umanità.

Cittadini! La Festa prenderà un nuovo lustro dal giorno, in cui sarà celebrata. Il dì 23. Termifero (10. Agosto v. s.) è sagro negli annali della Rivoluzione Francese allo stabilimento della Repubblica, che fù proclamata tra lo strepito dei Cannoni, che fulminavano il Tiranno. Quali motivi di raddoppiare il vostro entusiasmo! Da una parte la caduta di un posto creduto sin' ora inespugnabile, vale a dire di Malta; dall'altra la memoria di un giorno, che salvò la Repubblica, e creò in conseguenza la libertà dell' Italia, e lo stabilimento della Repubblica Romana! Chi non esulterà rammemorando queste due

epoche, chi sarà quel figlio ingrato della patria, che non prenderà parte nel giubilo nazionale? Il Consolato confida, che le sue cure paterne non saranno defraudate da verun malcontento, nè disturbate da alcuna alterazione della pubblica quiete.

Incaricato dal Consolato dell'esecuzione della presente Festa, i Cittadini della Repubblica Romana sono avvertiti:

1. Il giorno 23. Termifero (10. Agosto v. s.) sarà considerato come Festa Nazionale.

2. Tutti i Cittadini sono invitati ad illuminare le loro Case nella sera del detto giorno. Tutti i Membri, ed Agenti del Governo in tutte le parti dell' Amministrazione sono obbligati a fare la sudetta illuminazione.

3. L' Estrazione delle Zitelle, alle quali sarà assegnata la dote accordata dal Consolato, come si è reso già noto colla Notificazione del dì 28. Messifero, si farà la mattina nella Loggia di Monte Citorio coll' assistenza dell' Amministrazione Dipartimentale del Tevere.

4. Sarà fatta una distribuzione di pane, Gli Edili dei respettivi Circondarj sono incaricati di ripartire questa pubblica beneficenza sulle famiglie più povere di tutte le Sezioni di Roma.

Toriglioni

N°. 483.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Francese
Armata d' Italia
Divisione di Roma

Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo.

1. *Seduta adì 19. Termifero anno 6. della Repubblica Francese.*

LA Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo in esecuzione dell' Articolo quinto della Legge dei tredici Termifero presente mese composta dei Cittadini Luigi Urbano Briie Capo di Squadrone nel 19. Regimento dei Cacciatori a Cavallo, Presidente Vital Gioacchino Chamorin Capitano de' Granattieri del 2. Battaglione della 12, e mezza Brigata d' Infanteria di battaglia.

Gio: Luigi Vergne Sotto Tenente 5. Comp.) Tutti 3. del 19.
Franc. Alberto Laforge Sotto Ten. 1. Comp.) Reg. de Caccia-
Andrea Dupuis Capo d'Alloggio 5. Comp.) tori a Cavallo

Presente il Cittadino René Victor Gohier D' Armenon Sor-

to Tenente della 5. Compagnia del 19. Regimento de' Cacciatori a Cavallo Relatore.

Si è riunita il detto giorno 19. Termifero alle ore dieci della mattina in una Sala del Seminario d'Anagni, essendo assistita dal Cittadino Stefano Maria Guiraud Sotto Tenente in seguito nella 5. Compagnia del detto Regimento dei Cacciatori a Cavallo nominato interprete della detta Commissione.

Il Presidente ha fatto lettura della Legge dei 13. Termifero anno 6. portando lo stabilimento della detta Commissione.

Il Relatore ha sul momento letto i documenti relativi ai due denominati qui appresso.

Antonio Gizzi Canonico di età anni 31. abitante nel Convento di S. Antonio lontano due miglia da Ferentino, e Luigi Prosperi Calzolaro di età anni 37. abitante di Ferentino.

Accusati, cioè il primo di essere stato arrestato mentre fuggiva, e si nascondeva il dì 11. di questo mese, giorno nel quale i ribelli sono stati scacciati dalla Città di Ferentino dopo un assai forte resistenza, e portando una lettera dal Capo degl' insurgenti di Alatri, Angelo Maria Catalli, e Geremia diretta al Sig. Vincenzo Ponpili a Ferentino, ad effetto di radunare dei Cavalli, e delle Arme.

Ed il secondo di essere stato arrestato nel medesimo momento con il sopra denominato colle armi alla mano.

I quali documenti consistano 1. in un rapporto fatto dal Capo di Brigata Girardon, facendo le funzioni di Generale nel Dipartimento del Circeo, ed annunziando letteralmente i fatti quì sopra articolati contro li 2. prevenuti. 2. in una dichiarazione data dal Cittadino Makulski Ufficiale Polacco. Costando che egli si è trovato il detto giorno nell' affare di Ferentino, ed al momento dell' arresto del Prete Gizzi nella Chiesa della Casa di quest' ultimo una Cassa da tamburro, dei fucili, un Barile pieno di Polvere, e delle palle.

Sono stati dinanzi alla Commissione condotti dalle Carceri di questa Città d' Anagni li due sudetti accusati dalla forza Armata.

Varie interpellazioni sono state loro fatte dal Presidente sopra i delitti, di cui si tratta, alle quali sono state date delle risposte negative, e contradittorie.

La Commissione ha ordinato in seguito sì agli accusati,

che al relature, Segretario ed assistenti di ritirarsi per deliberare sola.

Dopo un'ora di deliberazione, la Commissione ha fatto aprire le porte delle sue Sedute, e publicamente ha pronunziato il Giudizio che siegue:

Atteso ciò che risulta dal rapporto scritto, e sottoscritto dagli undici di questo mese Termifero del Cittadino Girardon Capo della 12, e mezza Brigata d'Infanteria, e di Battaglia Comandante in qualità di Generale la forza armata del Dipartimento del Circeo. il quale rapporto porta formalmente, che il chiamato Gizzi Canonico, e Luigi Prosperi Calzolaro sono stati il detto giorno undici Termifero presi dalli esploratori, fugendo, e nascondendosi nel momento della presa di Ferentino, il primo portando la lettera del Capo dei ribelli Angelo Maria Catalli quì sopra analizato, ed il secondo con un fucile.

Atteso ancora ciò, che risulta dalla dichiarazione del Cittadino Makulski Ufficiale Polacco portando, che nella Chiesa dependente ed attenente alla Casa del detto Prete Gizzi sono stati trovati nel medesimo tempo, che gli accusati sono stati arrestati, una Cassa da Tamburro, dell'Armi, ed un barile di munizioni..

Dichiara a. l'unanimità li detti Gizzi, e Prosperi rei dei fatti, di cui sono stati accusati.

In conseguenza li condanna alla pena di morte.

Ordina, che è affidato alla diligenza dell'Ufficiale relatore, e del Comandante della Piazza d'Anagni il presente giudizio, di cui lettura sarà fatta ai sopra denominati, sarà messo sul monento in esecuzione.

Il detto giudizio sarà inoltre per la cura dell'Amministrazione Dipartimentale del Circeo tradotto in lingua Italiana, e stampato nelle due lingue Francese, e Italiana per essere reso pubblico, ed inviato a chi appartiene.

Fatto in Anagni nel luogo delle Sedute della Commissione, il giorno, mese, ed anno, che sopra.

Sottoscritto = *Briie Capo di Squadrone*, *Chamorin Capitano*, *Vergne Sotto Tenente*, *Laforge Sotto Tenente*, *Dupuis Capo d'alloggio*, *Huart Segretario*.

Per copia conforme
G. Darmenon Relatore

N°. 484.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Roma 20. Termifero Anno VI. dell' Era Repubblicana

Cittadini Romani.

LE difficili circostanze, nelle quali attualmente la Repubblica Romana si trova, il pronto, e diligente servigio Militare, di cui ora particolarmente ha essa di bisogno, esiggono indispensabilmente, che si ponga con la maggiore sollecitudine in attività il Corpo della Cavalleria. Tutte le misure si sono già prese, perchè questa Truppa, che và ad essere posta in piedi al più presto, sia fornita di quanto si rende per essa necessario; ma quello spazio di tempo, che si richiede, affinchè possano giungere dalla Francia, ove si sono commesse, le Armi per la medesima occorrenti, fa sì che non si possano aspettare da essa quei vantaggi, che la necessità, e le circostanze richiederebbero. A Voi pertanto, o Cittadini Romani, si rivolge in questo momento la Patria, e non chiedendovi che un tenue attestato del vostso attaccamento per lei non meno che per la sagra causa della Libertà, v' invita per mio mezzo, e coll' approvazione del Consolato a supplire a questo ritardo, dandole in prestito per l' Armamento di un solo Squadrone quella quantità di Sciable a tal uopo adattate, di cui nel momento non siete nel caso di servirvi, e che in tale circostanza possono divenire l' istromento della vostra sicurezza, e tranquillità. Quelli che fra di Voi seguiranno gl' impulsi dell' amor della Patria, e che saranno disposti a recare queste armi, si diriggeranno alla Prima Divisione del Ministero della Guerra esistente nel Palazzo dell' inavanti Consulta, ove si terrà per riceverle un esatto regisrro; in questo si noteranno egualmente il nome del ricevitore, e quello dell' esibitore, al quale se ne rilascerà un certificato. Giascun esibitore delle medesime sarà in libertà di porre ad esse quel contrasegno qualunque, che potesse facilitarne il riconoscimento nell' istante della restituzione non lontano, e che seguirà sì tosto, che si riceveranno le altre già commesse.

Cittadini, l'esperimentato vostro Patriottismo, ed il ben noto genio di Libertà, che vi accende, mi dimostrano affatto inutile l' aggiungere una sola parola per animarvi a quest' atto. Voi ve

ne crederesse giustamente offesi; gli stimoli, ove la Patria ne richiede, non si deggiono, che alla viltà, ed alla indifferenza; Voi al nome solo di Patria, di libertà, di pericolo non ascoltate sicuramente altre voci, nè aspettate più forti impulsi per determinarvi ad impiegare ogni mezzo in di lei soccorso, e difesa.

Il Ministro della Guerra, Marina, ed affari Esteri Bremond

N.° 485.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Francese
Armata d' Italia
Divisione di Roma
Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo
2. *Seduta de' 21. Termifero anno 6. della Repubblica Francese.*

LA Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo in esecuzione dell' Articolo 5. della Legge dei 13. Termifero corrente, composta dei Cittadini Luigi Urbano Briie Capo di Squadrone del 19. Reggimento de' Cacciatori a Cavallo Presidente, Vitale Gioacchimo Chamorin Capitano de' Granatieri del secondo Battaglione della 12. e mezza Brigata di Fanteria di Battaglia.

Gio: Luigi Vergne Sotto Tenente 5. Comp.)Tutti 3. del 19.
Francesco Alberto Laforge Sotto-Ten. 1.Comp.) Regim.de'Cac-
E Andrea Dupuis Capo d'Alloggio 5. Comp.) ciatori a Cavallo

Alla presenza del Cittadino Renato Vittore Gohier d'Armenon Sotto-Tenente della 5. Compagnia del 19. Regimento de' Cacciatori a Cavallo Relatore, assistito dai Cittadini Stefano Maria Guiraud Sotto-Tenente della stessa 5. Compagnia del sudetto Regimento 4. Interprete, e Huart Cacciatore del sudetto Regimento Segretario, si è adunata nel detto giorno 21. Termifero alle ore 3. dopo il mezzo giorno nel luogo solito delle sue Sedute.

Il Presidente ha letto la Legge dei 13. Termifero, che porta lo stabilimento della sudetta Commissione.

Il Relatore ha letto i Documenti spettanti ad Angelo Serafino Scala accusato di aver influito più d'ogni altro nell' insurrezione del Circeo.

I quali documenti consistono 1. nella dichiarazione del suddetto Serafino Scala, la quale in mezzo alle contradizzioni,

che contiene, porta formalmente, che il giorno di S. Anna esso entrò in Casa Querci per prendervi un fucile, di cui si armò per unirsi agl' Insorgenti di Ferentino, 2. in cinque dichiarazioni di Lorenzo Panfili Canonico di Ferentino, Domenico Carmini, l'Olye Vicario di Ferentino, Gio: Battista Rocchis, Antonio Pietro, e Gio: Battista Manni di Ferentino, dalle quali risulta, che il sudetto Serafino Scala si oppose formalmente, acciocchè Essi non calmassero il Popolo, che si portava alla insurrezzione, che alle grida del ridetto Scala, che domandava ajuto, vennero Persone armate, che giunto il detto Scala alla Piazza di Ferentino, gridava, che tutti i Preti erano Giacobini, e che era venuta per Ferentino l'ora di recidere l'Albero della Libertà, come era accaduto a Veroli, e ad Alatri, che hanno veduto il detto Scala armato comandare, facendosi chiamare Generale, che in loro presenza si è vantato di aver avuto il coraggio di tagliare l'Albero della Libertà, e di essere il primo rivoluzionario, benchè fosse un ragazzo.

Dalla Carcere di questa Città il detto accusato è stato condotto avanti alla Commissione.

Dopo varie interrogazioni fattegli, alle quali egli ha risposto solamente con dire, che era stato violentato a prendere le Armi, la Commissione ha ordinato all' Accusato, al Relatore, al Segretario, all' Interprete, ed agli Astanti di ritirarsi per poter deliberare;

Terminata la deliberazione, la Commissione ha fatto aprire le Porte della Camera destinata alle sue Sedute, ed ha pronunziato pubblicamente la Sentenza, che segue.

Atteso ciò, che risulta dagl' Interrogatorj del menzionato Angelo Serafino Scala, dalle cinque dichiarazioni quì sopra esposte, e dalle risposte da lui date innanzi alla Commissione.

Dichiara a pieni voti il detto Angelo Serafino Scala Reo de' fatti qui sopra enunciati.

In conseguenza lo condanna alla pena di morte.

Ordina, che sia cura del Relatore, e del Comandante della Piazza d'Anagni di far subito eseguire la presente sentenza, la quale sarà letta al Reo sopraccennato.

La detta Sentenza sarà inoltre dall' Amministrazione Dipartimentale del Circeo tradotta in lingua Italiana, e stampata nel-

le due lingue Francese, ed Italiana, affinchè si publichi, e trasmetta a chi si deve.

Fatta in Anagni nel Luogo delle Sedute della Commissione giorno, ed Anno suddetto.

Sottoscritto *Dupuis Capo d'Alloggio*, *La forge Sotto Tenente*, *Vergne Sotto Tenente*, *Chamorin Capitano*, *Brue Capo di Squadrone Pres.*, *G. Darmenon Relatori*, *Guiraud Interprete*, *Huart Seg.*

Per copia conforme
G. Darmenon Relatore.

N.° 486.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana
Gli Amministratori Dipartimentali del Tevere
Roma 22. Termifero Anno VI. Repubblicano

NOTIFICAZIONE

IN coerenza di altro Proclama del Cittadino Ministro dell'Interno dei 19. stante Termifero sulla Festa Nazionale, si rende noto, che domani 23. alle ore 5. promeridiane, o sia 21. $\frac{1}{4}$ in punto Italiane si darà principio snlla Loggia di Monte Citorio all' imbussolo delle Zitelle Orfane concorrenti ai Trenta Sussidj Dotali a norma dell'Elenco da Noi di già pubblicato, per procedere in seguito alla estrazione delle medesime.

Doria Presidente; *Nicolaj Segretario*..

N.° 487.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana
Roma 22. Termifero Anno 6. Repubblicano

NOTIFICAZIONE

ESsendo state date all'Amministrazione Didartimentale del Tevere varie Offerte per gli Affitti degl' infrascritti Fondi Nazionali: Perciò in esecuzione dell' Articolo XII. della Legge del 29. Fiorile prossimo passato si notifica a chiunque vorrà accudire all' Affitto di quelli, che sotto il dì 12. del futuro Fruttifero, cioè due Decadi dopo la pubblicazione della presente, nella Sala Dipartimentale alle ore 9. di Francia della mattina si farà il pubblico Incanto d' Affitto sopra le somme quì sotto notate, nel quale ciaschedun Fondo rimarrà deliberato a favore del maggiore Offerente colli seguenti patti, e condizioni.

1. Che la locazione verrà fatta per tre anni, da conti-

nuarsi di triennio in triennio fintantochè non venga fatta, da chi non vorrà più continuare nella locazione, la disdetta due mesi prima della fine del Triennio.

2. Che pendente il triennio, seguendo la vendita del fondo locato, s'intenda immediatamente rescissa la locazione, e che l'Affittuario, riguardo alle Vigne, altro non possa pretendere, se non che d'essere reintegrato dal Compratore o della spesa della lavorazione fatta fino a quel punto, o del frutto pendente, secondo la diversità dei tempi, cioè, seguendo la vendita prima del 6. Messifero di qualunque anno, debba essere reintegrato della spesa della lavorazione, seguendo poi la vendita dopo detto tempo fino alli 21. Annebbiatore debbano stimarsi i frutti pendenti, e pagarsi dal Compratore al suddetto Conduttore, quale sarà però obligato pagare l'intiera annata dell'affitto convenuto alla Nazione; Riguardo poi agl' Orti, e Giardini debba pagarsi all' Affittuario dal Compratore il frutto pendente.

3. Che dall' Agrimensore, Ingegnere, o altra Persona da deputarsi dall' Amministrazione Dipartimentale dovrà immediatamente farsi un' accurata descrizione del fondo, stigli, ed altri annessi.

4. Che riguardo agli Orti dovrà stimarsi dall' Agrimensore il frutto pendente, del quale, o dovrà l'Affittuario immediatamente pagarne il prezzo fissato dal d. Perito, o dovrà nel fine della locazione restituirli nel medesimo stato, al quale effetto dovrà allora farsi dal Perito da deputarsi dall' Amministrazione nuova descrizione, e stima.

5. Che riguardo alle Vigne debbano liquidarsi dal Perito Agrimensore da deputarsi come sopra li frutti pendenti, che dovranno immediatamente pagarsi dal Conduttore.

6. Che l'Affitto delle Vigne debba incominciare nel dì 11. Annebbiatore del futuro Anno VII. Repubblicano.

7. Che debbano gli Affittuarj conservare i fondi locati, ed in caso di deteriorazione, oltre essere tenuti all' emenda de' danni, s'intenda immediatamente rescisso l'affitto.

8. Che per conoscere se il Fondo sia ben coltivato, e custodito sarà in libertà dell' Amministrazione di farlo visitare, quando ad essa piacerà dal Perito Agrimensore da deputarsi dalla medesima, al quale dovrà l'Affittuario permettere libero l'accesso al Fondo.

9. Che alla fine della locazione dall' Affittuario dovrà restituirsi il Fondo nello stato, che gli verrà consegnato, al quale effetto dovrà farsi nuova descrizione dal Perito da deputarsi dall' Amministrazione.

10. Che non possa il Conduttore fare miglioramenti di sorte alcuna, ancorchè utili, e necessarj, senza il permesso dell' Amministrazione, e facendoli rimangano a beneficio della Nazione.

11. Che l' Affitto dovrà pagarsi in moneta fina corrente, riguardo alli fondi Urbani di trimestre in trimestre, e riguardo alli fondi rustici di semestre in semestre posticipatamente ogni qualvolta si riconosca dall' Amministrazione Dipartimentale essere il deliberatario idonea persona, ovvero dia idonea sicurtà d' approvarsi dalla detta Amministrazione.

12. Che dubitandosi della responsabilità del Deliberatario dei Fondi rustici, o non esibendo idonea sicurtà, d' approvarsi come sopra, il pagamento dell' Affitto dovrà farsi anticipatamente.

13. Che non effettuandosi alle sue scadenze dall' Affittuario, ossia Conduttore il pagamento del convenuto affitto, debba senza interpellazione alcuna del detto Affittuario porsi il fondo nuovamente al pablico Incanto, per affittarlo ad altri a di lui danni.

14. Che per qualunque caso fortuito pensato, ed impensato, ancorchè straordinarissimo, e mai accaduto, ed ancorchè o in tutto, o in parte perissero i frutti, non possa l' Affittuario pretendere buonifico alcuno, defalco, o remissione di mercede.

15. Che li prodotti del fondo, benchè avulsi dal suolo, o ad altri venduti, rimangano affetti a favore della Nazione ad una speciale Ipoteca, fintantochè l' Affi.tuario non avrà effettuato il pagamento dell' Affitto.

16. Che tutte le spese per la manutenzione dei Fondi, delle Fabriche, delle Vasche, Peschiere, Aquedotti, spurgo de' Fossi, Fratte, ed altro rimangano a carico del Cunduttore.

17. Che finalmente non possa il Conduttore essere messo in possessesso della cosa locata, se non dopo fatta la descrizione del Fondo, e dopo che avrà fatto costare all' Amministrazione con documenti legali, o di avere pagato il trimestre per li Fondi Urbani, e respettivamente il semestre per li Fondi ru-

stici anticipatamente, ovvero d' essere stato riconosciuto responsabile, o di aver data idonea sicurtà secondo i differenti casi prescritti nelli Capitoli 12. 13.

Fondi per l' Affitto de' quali seguirà l' Incanto nel giorno 12. Fruttifero.

Vigna del soppresso Convento di S. Onofrio denominata la Tommasina posta fuori di Porta Angelica comprese tre Stanze abitabili nel detto Convento da destinarsi annui sc. 40.

Magazzeno del soppresso Convento di S. Grisogono posto incontro le mura di S. Gallicano annui sc. 15.

Giardino del soppresso Convento di S.Prisca annui sc. 14. 40.

Orto grande, e piccolo del soppresso Convento dei Padri di S. Maria in Araceli annui sc. 25.

Giardino di S. Giuseppe alla Longara annui sc. 30.

Giardino del soppresso Convento di S. Dorotea in Trastevere annui sc. 7. 20.

Giardino, e Cortile con piante di Merangoli del soppresso Convento di S. Grisogono in Trastevere annui sc. 36.

Doria Presidente = Pietro Nicolaj Segretario.

N.° 488.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L' Amministrazione Dipartimentale del Circeo

Ha creduto suo positivo dovere di eternare con la stampa la memoria dell' energico Discorso, che il Prode Cittadino Girardon Capo di Brigata Comandante le Truppe Francesi nel Circeo, dopo aver battuti gl' Insorgenti di quel Dipartimento recitò nelle Contrade d' Anagni il dì 23. Termifero anno VI. alla presenza dell' Armata Francese e Polacca, e del numeroso Popolo accorsovi in memoria degli avvenimenti accaduti in Parigi il dì 10. Agosto 1792.

IL più bel giorno per Uomini liberi è quello, che gli richiama l'epoca della loro liberazione. La libertà; vogando a piene vele sulla Francia dopo il 14. Luglio 1789., trovò tuttavia uno scoglio, contro il quale venivano a spezzarsi i suoi sforzi. Il Trono consolidato da una Costituzione, in cui il pregiudizio lo rendeva superiore ai principj, divenne una Fortezza minaccevole, i di cui colpi facevano fare ogni giorno un passo retrogrado alla rivoluzione. Il Popolo Francese, geloso de'suoi diritti, vidde l' abisso orribile, che gli si era aperto. Li 10. Agosto 1792. riempì questa voragine con le ruine fastose della Monarchia.

L'esperienza fece aprir gli occhi. Il pregiudizio fu vinto. L'Eguaglianza, calpestando co'piedi li Scettri, e le Corone, eresse sul suolo della Francia il Tempio della Libertà.

In darno per distruggere quest' Edifizio i Re più potenti spiegarono l'apparecchio della guerra. La Libertà ha centuplicate le forze dei Guerrieri Francesi. L'Eguaglianza gli ha mostrati degli Eroi, che tuttavia sarebbero ignoti. La Repubblica, elevandosi maestevolmente sull' orizonte politico, fece abbassare innanzi a se le armi ai Coalizati, costringendoli a retrocedere sulle loro barriere.

La Libertà, dispiegandosi sulla Francia, rivolse gli occhi altresì alla Italia piangente, parte sotto i piedi di una mostruosa Feudalità, parte avvilita sotto lo Scettro ridicolo del despotismo monastico. Essa scancellò i scritti di queste Potenze effimere, con fondare la Repubblica Cisalpina, e venne a stabilire i suoi Altari sulle Tombe de' Bruti, e dei Catoni.

Simile al Sole nello spuntare la Libertà stenderà i suoi raggi sulle quattro parti del Mondo. Essa ha già ricevuta Malta nel suo seno: e i suoi primi figli fan risuonare il suo nome fino all' Egitto. L' eguaglianza, che la consolida, fa con la sua elettricità cancellare tutte le corone. Essa arride ai sforzi dei Popoli, che vogliono esser liberi, e gli offre per modello la Francia rigenerata.

Voi Abitanti del Circeo, i di cui antenati furono i più zelanti adoratori della Libertà, potreste voi tuttavia non conoscerla? Essa non viene già, come nei tempi trascorsi, ad abitare esclusivamente su gli edifizj del Patriciato: Compagna inseparabile della Eguaglianza sa trovare nelle Capanne il merito, e la virtù. Se il fanatismo diretto da occulti raggiri ha acceso presso di voi la face della discordia; se la Libertà si è veduta per un istante minacciata; i suoi Figli sono stati pronti a difenderla: Sono marciati; E' vendicata. Essa si mostra di nuovo in tutto il suo splendore. La vivezza del di lei lume darà una nuova anima agli Abitanti de' vostri confini, e farà ricadere gli oltraggi su i capi di quei, che lo avevano meditato.

Valorosi Polacchi, che avete lasciato il suolo, che vi ha veduto nascere, per ritrovare quello della Libertà. Voi oggi con noi ne celebrate il trionfo. Il di lei Stendardo, non ne dubitate, farà il giro del Globo; si potesse pure inalberate ne'vostri focolari!

Giorno memorabile de' 10. Agosto! possi essere mai sempre rammentato! Tu hai fissata la Libertà della nostra Patria, atterrando il Colosso del Realismo. Stendi i tuoi benefizj su i Popoli, che tuttavia gemono sotto la Tirannia. Che siano tutti liberi, e che tutti in questo giorno pieni di entusiasmo ripetano a più Cori con noi. *VIVA LA REPUBBLICA*.

N.° 489.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Commissione del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese in Roma.

Copia della Lettera del Generale di Divisione Macdonald Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano.

Ai Cittadini Commissarj del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese a Roma.

In data de' 23. Termidoro anno 6.

TErracina è in potere de' Francesi. Questa Città colpevole ha provato la sorte di Ferentino e Frosinone.

Jeri alle sei della mattina, l' Ajutante Generale Maurizio Mathleu ha riunite le Colonne a una Lega in circa da Terracina, sulla sola strada, che vi conduce. La egli è stato attaccato su tutti i punti da circa tre mila briganti perfettamente Armati, strascinando con loro otto pezzi di Cannone. Una parte di questi sollevati si era sparsa qua, e la nelle Paludi. e Canneti. Dopo sei ore di un combattimento terribile, il valore Francese secondato e rivalizzato dalla bravura Polacca ha vinto. I Cannoni degli Insorgenti sono stati presi, e la Città superata gioco di bajonetta. In vano alcune piccole partite di ribelli vi si sono rifugiati, ed hanno cercato di difendersi; Essi sono stati tagliati a pezzi, o si sono salvati nelle Montagne.

Un' altra parte si è diretta alla riva del Mare, e si è imbarcata.

Noi abbiamo il rincrescimento di aver perduto de' Bravi; fra i quali il Maggiore Polacco Podoski, che è stato ucciso! Al Capitano la Croiz mio Ajutante di Campo è stata trapassata una Coscia da una palla. Alcuni Officiali Polacchi, e due Francesi sono stati feriti. La perdita totale in morti, e feriti ascende a circa 40. Uomini compresivi gli Ufficiali.

L' Ajutante Generale Maurizio Mathieu Comandante l' attacco, l' ha diretto con una intelligenza rara, ha mostrato un

gran sangue freddo, ed ha fatte le migliori disposizioni; Gli è stato ucciso un Cavallo, ed un servo, come anche le Ordinanze.

Tutti li Officiali tanto Francesi, che Polacci, e tutte le Truppe si sono distinte con una bravura particolare; Li Capi hanno perfettamente secondato il Generale.

Il Cittadino Brune Capitano Ajutante di Campo, che conduceva una colonna fra le Montagne, si è benissimo condotto, ed è entrato il primo nella Città, che è assolutamente deserta.

Salute e Fratellanza

Il Generale di Divisione Macdonald

P. S. Io ricevo nel momento un nuovo rapporto dell' Ajutante Generale Mathieu. Egli mi avvisa, che la Città di Terracina è stata intieramente saccheggiata non ostante gli sforzi del Generale, e dei Capi. Era impossibile, dice egli, d' impedire tutto questo disastro; una Città ribelle, dove uno de' nostri Comandanti è stato assassinato, dove le nostre Truppe sono state ricevute a colpi di fucile, poteva essa trovar grazia dei Soldati accesi di vendetta?

Una barca, nella quale si erano imbarcati dei Ribelli, che prendevano la fuga, è stata colata a fondo dalla nostra Artiglieria.

Il Drappello dei Ribelli rappresentante una Madonna è stato preso.

Sottoscritto = Macdonald

Per Copia Conforme

Li Commissarj del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese

Florens, Duport, Bertolio

Il Segretario della Commissione Saint Martin

N.° 490.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione della Repubblica Romana il Generale Divisionario Comandante le Truppe Francesi stazionate sopra il Territorio Romano.

DEsiderando migliorare, quanto le circostanze possono comportarlo, la sorte de' Latori delle Cedole non demonetate.

Decreta la presente Legge

Art. I. Tutte le Cedole non demonetate saranno portate alla Gran Questura per esservi contracambiate in Lettere di Cam-

bio sopra quelli, che debbono contribuire al prestito levato sopra le Famiglie ricche, dalla Legge de' 28. Messifero, accettate da loro.

Art. II. Questo contracambio avrà luogo due Mesi dopo la data della presente Legge.

Art. III. Sei Mesi dopo la data della presente Legge, i Latori delle Cedole non saranno più ammessi a contracambiarle, e le Cedole non avranno più corso.

Art. IV. Il contracambio si farà a ragione dell' ottava parte del valore nominale delle sopradette Cedole: avranno corso per questa ottava parte sino al momento del loro contracambio.

Fatto in Roma li 24. Termifero.

Il General Divisionario Macdonald

Il Consolato ordina che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Quirinale 24. Termifero Anno 6.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato il Segretario Bassal.

Per Copia Conforme

Il Ministro di Giustizia, e Polizia Rey

N.° 491.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Risoluzione presa dalla Commissione del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese mandata in Roma.

In riguardo alla tenuta delle sue Sedute.

LI Commissarj del Direttorio Esecutivo della Republica Francese mandati in Roma

Decretano ciò che siegue:

Art. I. La Commissione terrà tutti li giorni le sue Sedute particolari dalle nove ore della mattina fino a mezzo giorno, eccettuati li giorni di Decadi, e le Feste Nazionali.

Art. II. Nessuno sarà ammesso nel tempo delle Sedute della Commissione, eccettuato il Generale Ordinatore, l' Agente in Capo delle Finanze, e li Ministri della Republica Romana.

Art. III. Li Particolari saranno ammessi tutti li giorni delle Sedute, da mezzo giorno fino ad un' ora.

Art. IV. Tutte le petizioni dovranno essere scritte a colonna, colla data, sottoscritte, ed accompagnate dai documenti giustificativi, coll' indicazione succinta dell' oggetto della dimanda in capo all' altra colonna.

Art. V. Li Funzionarj pubblici saranno ricevuti tutti li giorni di Sedute, da un' ora sino alle due.

Art. VI. Le persone, che avranno affari particolari con qualche Membro della Commissione, o col Segretario, potranno essere ammesse fuori del tempo delle Sedute.

Fatto in Roma li 25. Termifero Anno 6.

Li Commissarj del Direttorio Esecutivo
Florens, Bertolio, Duport
Per li Commissarj il Segretario della Commissione
Saint Martin.

N.° 492.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Legge

MANIFESTO

IL Governo con Notificazione dei 29. Messifero apertamente dichiarò di voler reprimere ogni fraude possibile a commettersi nella fabricazione del Pane, per soccorrere in questa guisa la Classe preziosa de' Cittadini indigenti. I Commissarj di Polizia furono in quella occasione formalmente incaricati d' invigilare, onde il Pane riuscisse di buona qualità, e di giusto peso sotto pena di esser destituiti in caso di negligenza.

Tuttavia il Fornaro della *Suburra* ha venduto il pane di pessima qualità, ed il Commissario di quella Sezione ha dimostrata la più alta indolenza. Il primo nominato *Giacomo Dotti* è stato arrestato, per esser giudicato secondo il rigor della Legge; il secondo nominato *Bartolomeo Pincellotti* è stato destituito dalla sua Carica.

Si notifica ciò a tutti, acciò possa servire di esempio ai Fornari per non abbandonarsi a simili delitti, ed ai Commissarj di Polizia per invigilare con maggiore esattezza nell' adempimento di doveri cosi importanti.

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Rey

N.° 493.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

NOTIFICAZIONE.

IN esecuzione dell' Articolo IX. della Legge dei 5 Germile, e degli Articoli VI. VII. VIII. e IX. della Legge degli 11. Messifero si fa noto

Primo. Che nel giorno 11. Fruttifero alle ore 9. della mattina nella Sala dell' Amministrazione Dipartimentale del Tronto in Fermo, si procederà al primo pubblico incanto degl' infrascritti fondi sopra le offerte già ricevute, la maggiore delle quali resta notata a ciascuno de' medesimi.

Secondo. Che precisamente nel giorno 26. del suddetto Mese, ora, luogo, e forma stabilita si verrà al secondo incanto coll'aggiudicazione al Maggiore Offerente, osservate in tutto le Leggi suddette.

Beni esistenti nella Comune di Mogliano Cantone di S. Giusto.

I. Terreno chiamato dell' Eredità Carelli in contrada *Piano* confinante colli beni del Cittadino Pasquale Bollici, colla Strada, salvi &c. della quantità di Modioli 16., e stara 9.

II. Il Terreno chiamato come sopra, in contrada *Cesa* confinante col Cittadino Onofrio Forti, colla Strada, salvi &c. della quantita di Modioli 10., Stara 2., Canne 2.

III. Terreno chiamato come sopra, in contrada *S. Martino*, confinante col Priorato di S. Maria, colla Strada, salvi &c. della quantità di Modioli 1. Stara 6. Canne 4.

IV. Terreno chiamato come sopra, parimenti in contrada *S. Martino*, confinante colla Strada, col Cittadino Nicola Marganetti, salvi &c. della quantità di Modioli 2., e Stara 10. sc. 738.

Altri nella Comune di Poggio Suriffa Cantone Rurale di Camerino.

La Tenuta detta di Goruglio, e Valle del Frate co' suoi annessi. Le Montagne della costa del Lato, Cuparella, Rocca S. Lucia, Lattara, Appennino, Costa Pier Carlo con tutte le rispettive adjacenze, ed Edificij tanto Rustici, quanto Urbani esistenti nella succennata Comune.

Nicola Castelli Amministratore Generale de' Beni Nazionali
Tommaso Lucchi Segretario

N.° 494.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Roma li 27. Termifero Anno 6. Repubblicano

IN esecuzione dell' Articolo 3. della Legge dei 15. del corrente Termifero relativo ai Forastieri il Consolato ordina quanto siegue:

I. Tutti gl' Individui, i quali si credono compresi nel divisato Articolo, esibiranno nel termine di tre giorni le loro giestificazioni alle rispettive Municipalità del loro Domicilio.

II. Le suddette Municipalità potranno rilasciare una Carta di sicurezza per un tempo limitato non maggior però di 15. giorni per i Dipartimenti, e di cinque giorni per la Comune di Roma, ad effetto di poter assoggettare le giustificazioni esibite all' esame del Consolato, e del Generale Francese.

III. Le Municipalità medesime rimetteranno le giustificazioni sudette colle note dei Ricorrenti all' Amministrazione Dipartimentale, che le passerà al Ministro della Giustizia, e Polizia con le osservazioni, che crederà dover fare tanto sulle qualità personali, che sulle giustificazioni esibite.

IV. Il Ministro della Giustizia, e Polizia riferirà le petizioni al Consolato, ed al General Francese, e sarà autorizzato ad accordar definitamente delle carte di sicurezza a tutti quelli, che si crederanno compresi nella eccezione della Legge.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato Il Segretario Bassal

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Rey

NOTIFICAZIONE.

IN coerenza del succennato decreto il Ministro della Giustizia, e Polizia rende noto, che tutti i Forastieri in esso menzionati potranno presentarsi alle rispettive Municipalità del loro Circondario nei luoghi sotto notati per presentare le loro giustificazioni, e riportare le Carte di sicurezza provisorie. Riportata che avranno la detta Carta provisoria, si presenteranno nel giorno della scadenza di essa al Burò del Ministro della Giustizia, e Polizia, che sarà destinato nel luogo, ove attualmente si spediscono i Passaporti, ed ivi riceveranno la Carta di assicurazione definitiva, qualora i suoi requisiti saranno stati approvati dal Consolato, e dal Generale Francese. Dopo il termine provisorio accordatogli dalla Municipalità qualunque Forastiere, che sarà trovato senza la Carta di assicurazione definitiva, sarà onninamente soggetto a tutto il rigor della legge.

Per il Primo Circondario = In Casa Vagnolini a Campo di Fiore.

Per il Secondo Circondario = In Casa Mannoni alla Minerva.

Per il Terzo = In Casa Tarnassi al Corso vicino l' Accademia di Francia.

Le Giustificazioni si prenderanno nei sopradescritti siti dalle quattr' ore prima di mezzo giorno fino ad una dopo, e dalle cinque pomeridiane fino alle ore otto.

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Rey.

N.° 495.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Bilancio Generale delle piccole Cedole, o siano Resti in Carta moneta, che in forza della Legge dei 17. Fiorile si sono creati dal Monte della Pietà, e dal Banco di S. Spirito sopra il valore di altrettante Cedole tolte dalla circolazione nel giro di sei Decadi, o siano Mesi due, decorsi dalli 21. Fiorile a tutto li 20. Messifero Anno VI. dell' Era Repubblicana.

C R E D I T O R I

Monte della Pietà, e Banco di S. Spirito per valuta de' Resti ritirati, e realizzati come appresso			2278
Da Monte della Pietà		1033	
RESTI MANOSCRITTI			
Cioè di sc. 1. . N. 805	805		
di baj. 50. . N. 456	228		
	1033		
Dal Banco di S. Spirito		1245	
RESTI MANOSCRITTI			
Cioè di sc. 1. . N 900.	900		
di baj 50. . N. 86.	43		
RESTI STAMPATI DI SCARTO			
Cioè di sc. 1. . N. 14	14		
di baj 50..N. 266.	133		
di baj. 25..N. 620	155		
	1245		
		2278	

Monte, e Banco sudetti per valuta allora corrente delle Cedole ritirate nell'esito delli dicontro Resti, e moneta di Rame come appresso	252903

Monte della Pietà ———————— ₰ 131302

Cioè In Cedole demonetate per il Terzo del loro valore nominale ₰ 123829

In Cedole di corso per l'intiero loro valore nominale ——— ₰ 7573

₰ 131302

Banco di S. Spirito ———————— ₰ 221601

Cioè In Cedole demonetate per il Terzo del loro valore nominale ₰ 119840

In Cedole di corso per l'intiero loro valore nominale ——— ₰ 1761

₰ 121601

₰ 252903

Debitori in tutto ———————— ₰ 255181

D E B I T O R I

Piazza di Roma per valuta dei Resti manoscritti creati dalli sudetti due Banchi nel giro delle prime trè Decadi decorse dalli 21 Fiorile a tutto 20. Pratile come appresso ———————— ₰ 17571

Dal Monte di Pietà ———— ₰ 9500

Cioè di sc. 1... N. 5200 —— ₰ 5200

di ba. 50. N. 8600. —— ₰ 4300

₰ 9500

Dal Banco di S. Spirito ———— ₰ 8071

Cioè di sc 1.. N. 4431. —— ₰ 4431

di baj. 50. N. 7280. —— ₰ 3640

₰ 8071

₰ 17571

Piazza sudetta per valuta dei Resti stampati, creati nelle altre trè Decadi decorse dalli 21. Pratile a tutto li 20. Messifero come appresso ——————— ☧ 222295

Dal Monte di Pietà ——————— ☧ 114870

Cioè di sc. 1. . N.88394. —— ☧ 88394
di baj.50N.37374. —— ☧ 18687
di baj.25N.31156. —— ☧ 7789

☧ 114870

Dal Banco di S. Spirito ——————— ☧ 107425

Cioè di sc. 1. . N.84762. —— ☧ 84762
di baj.50N.49748. —— ☧ 14874
di baj.25N.31256. —— ☧ 7789

☧ 107425

☧ 222795

☧ 339866

Zecca Nazionale per l' importo della moneta di Rame somministrata ai due Banchi del Monte della Pietà, e di S. Spirito per erogarli in parzial rata del Cambio delle Cedole, e nel realizzare li Resti presentati alli detti due Banchi, come appresso ——————— ☧ 15315

Al Monte della Pietà meno sc. 12384. 35. $\frac{1}{2}$ passati al Banco alli Coronari per erogarli nell' acquisto de' Rami lavorati per uso della Zecca suddetta ——————— ☧ 7965

Al Banco di S. Spirito ——————— ☧ 7350

☧ 15315

Creditori in tutto ——————— ☧ 255181

Roma dal Commissariato della Contabilità 3. Termifero Anno 6. dell' Era Repubblicana

Noi sottoscritti Commissarj della Contabilità autorizzati dalla sopracitata Legge dei 17. Fiorile uniformandoci alle Regole dell' Arte, ed allo stile comune abbiamo formato, e pubblicato il presente BILANCIO GENERALE desunto dai Bilanci deca-

darj da Noi fatti in ogni una delle sopradette sei Decadi, previe le visite dei Libri del Monte di Pietà, e del Banco di S Spirito, e li contemporanei verbali Processi, che conserviamo presso il Burò del nostro Commissariato ai quali &c.: Appoggiati per tanto al premesso Bilancio generale crediamo un dover nostro il riferire.

I. Che li Resti creati a tutta la Sesta Decade, o sia a tutto il giorno 20. del passato Messifero ascendono Scudi 239866. Che li Resti già realizzati importano Scudi 2278., e che quelli realizzabili doppo le loro Scadenze costituiscono la Repubblica in debbito colla Piazza nella quantità di Scudi 237588.

II. Che la Zecca Nazionale tanto per il Cambio delle Cedole, quanto per li Resti realizzati hà versati nell'uno, e nell'altro Banco Scudi 15315. in tanta moneta di Rame, dei quali, essendo la detta Zecca tuttavia Creditrice, ne viene in conseguenza il totale Debito della Repubblica in Scudi 252903.

III. Che ugual Somma di Scudi 252903. rimane depositata in tante Cedole presso li due Cassieri del Monte della Pietà, e Banco di S. Spirito a disposizion del Cittadino Ministro delle Finanze per consegnarle alle fiamme, assieme con li Scudi 2278. di Resti già realizzati a tenore delle fatture generali da inserirsi nel Processo verbale di combustione.

IV. Che il presente Bilancio come verifica il corso delle nostre decadarie operazioni, così siam certi di avere accuratamente eseguito quanto fu prescritto dalla sopracitata Legge.

V. Che il Debito dei Resti creati dalla Repubblica a tutto li 20. Messifero, egli è un semplice Debito Surrogatorio, e che alle Cedole combustibili nella quantità di Scudi 252903. vengono a tutto detto tempo surrogati Scudi 237588. in Resti realizzabili, e Scudi 15315. in moneta in Rame somministrata dalla Zecca Nazionale, come abbiamo riferito, e come contestiamo non solo in questo, ma in ogni altro miglior modo &c. In fede &c. Questo dì, & Anno sudetti.

Piranesi, Maffei, Mazio

Sella Capo del Segretariato.

N.° 496.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Sentenza della Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo.

In nome del Popolo Francese

li 24. Termifero Anno Sesto della Repubblica Francese.

LA Commissione Militare in virtù della Legge dei 13. Termifero Anno Sesto.

Composta dei Cittadini Brue Capo di Squadrone del 19. Reggimento de' Cacciatori a Cavallo Presidente,

Chamorin Capitano de' Granattieri del secondo Battaglione della 12, e mezza Brigata di Fanteria di Battaglia,

Vergne Sotto-Tenente, la Forge Sotto-Tenente, e Dupuis Capo d' Alloggio, tutti tre del 19. Reggimento de' Cacciatori a Cavallo;

Esercitando l'ufficio di Relatore il Cittadino Gueraud Sotto Tenente, tutti nominati dal Capo di Brigata Girardon, che sostiene l'incarico di Generale di Brigata Comandante il Dipartimento del Circeo dichiarato in istato di assedio,

Assistito dal Cittadino Huart Cacciatore Scriba nominato dal Relatore;

I quali non sono Parenti o Congiunti, nè fra di essi, nè de'prevenuti nel grado proibito dalla Costituzione,

La Commissione convocata per ordine del Comandante del Dipartimento si è adunata nel luogo solito delle sue Sedute nel Seminario d'Anagni, ad oggetto di giudicare Nicola Pellegrini nato, e domiciliato in Veroli di età anni 55 in circa accusato d'essere uno degli Autori, Capi, e Fautori della Insurrezione del Circeo, con dare degli ordini in iscritto per provisioni da Guerra, e da bocca.

Essendo stata aperta la Seduta, il Presidente ha fatto portare dallo Scriba, e porre innanzi a se sopra il Burò un Esemplare della Legge de' 13. corrente, la quale ho letto.

In seguito ha domandato al Relatore la lettura del Processo verbale d'informazione, e di tutti i Documenti, sì per incolpazione, che per discolpa dell' accusato nel numero di sei.

Terminata questa lettura, il Presidente ha ordinato di condurre il detto Nicola Pellegrini, il quale è stato introdotto libero, e senza ferri innanzi alla Commissione.

Interrogato del suo nome, cognome, età, professione, luogo della sua nascita, e domicilio.

Ha risposto chiamarsi Nicola Pellegrini di età d' anni 55. circa, di vivere delle sue entrate, e di essere domiciliato a Veroli.

Dopo di avere istruito il detto Accusato delle incolpazioni, che gli si danno, e prove, che se ne recano, ed averlo fatto interrogare dal Presidente.

Udito il Relatore nei suoi Rapporti, e nelle sue Conclusioni, e l' Accusato nella sua difesa fatta tanto da esso, che dal Cittadino Paradisi chiamato per gratuito Difensore, i quali ambedue poi hanno dichiarato di non avere che aggiungere alla difesa da loro fatta, il Presidente ha domandato ai Membri della Commissione, se avessero delle osservazioni da fare sulle loro risposte negative, e prima di raccogliere i voti ha ordinato al Difensore, ed all' Accusato di ritirarsi, l'Accusato è stato ricondotto dalla sua scorta alla Carcere, il Relatore, lo Scriba, ed i Cittadini Astanti sull' invito del Presidente si sono ancora ritirati.

La Commissione deliberando a porte chiuse ha proposto la seguente questione.

Il sopranominato Nicola Pellegrini accusato di essere uno degli Autori, Capi, e Fautori della Rivolta del Dipartimento del Circeo, e particolarmente in Veroli con dare degli Ordini in iscritto per provvisioni di Munizioni da Guerra, e da bocca, è egli reo?

Raccolti i voti, cominciando dal grado inferiore, ed avendo il Presidente scritto in ultimo il suo sentimento, la Commissione Militare dichiara a pieni voti, che il detto Nicola Pellegrini è reo dei fatti qui sopra enunciati: onde deliberando sull' applicazione della pena, raccolti di nuovo i voti dal Presidente nella forma di sopra indicata,

La Commission Militare condanna a pieni voti il denominato Nicola Pellegrini alla pena di morte.

Ordina la stampa, l'affissione, e la distribuzione della presente Sentenza nel numero di cinquecento copie.

Ingiunge all' Ufficiale Relatore di leggere di seguito la detta sentenza al sudetto Condannato, e di farla eseguire in tutto il suo contenuto.

Ordina inoltre, che ne sia mandata una copia sì al Generale in Capo, che al Comandante del Dipartimento.

Fatto, chiuso, e giudicato senza interruzione nella pubblica Seduta di Anagni nel Giorno, Mese, ed Anno suddetto.

Ed i Membri della Commissione insieme col Relatore, e Scriba hanno sottoscritta la detta sentenza.

Per copia conforme *Gueraud Relatore*.

LIBERTA' N.° 497. EGUAGLIANZA

LEGGE.

IL Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana volendo facilitare, ed accellerare l'introito dei danari pubblici nel Tesoro Nazionale,

Decreta la Legge seguente in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione della Repubblica Romana.

ARTICOLO UNICO.

I Contabili, di cui si parla nella Legge de' 24. Fiorile scorso numero 30. sono obbligati di pagare nelle medesime specie, che essi hanno ricevuto, o hanno dovuto ricevere secondo le Leggi, che sono state successivamente emanate.

Fatto a Roma li 27. Termifero Anno 6. Repubblicano.

Il Generale di Divisione Macdonald.

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Quirinale li 27. Termifero Anno 6.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato Il Segretario Bassal

Per Copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Rey.

LIBERTA' N.° 498. EGUAGLIANZA

LEGGE

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana.

VOlendo completare la Legge de' 24. del passato Fiorile relativa alla Polizia di sicurezza;

Decreta la Legge seguente in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione della Repubblica Romana.

Art. I. Le Comuni sono reasponsabili 1. Di tutti gli Assassinj, come anche di tutti gli Attruppamenti commessi, o tentati nell' estensione del loro Circondario, 2. Di tutti i furti commessi, o tentati nelle strade, o luoghi pubblici. 3. Di

ogni esimizione tentata, o effettuata di qualunque Individuo detenuto, o trasportato per ordine delle autorità civili, o militari.

Art. II. Non saranno però soggette a tale responsabilità le Comuni, le quali giustificheranno, che esse non hanno potuto impedire i sopra menzionati delitti.

Art. III. Ogni Comune, che non avrà giustificato quanto si prescrive dall' Articolo precedente, sarà condannata dal Tribunale Criminale del Dipartimento, in cui è situata, ad una somma proporzionata ai danni cagionati. Questa somma apparterrà alla parte danneggiata, o a'suoi Eredi.

Art. IV. La somma fissata dal Tribunale Criminale sarà divisa fra tutti i Cittadini, che compongono la Comune, seguendo il Ruolo d'imposizione, se questo è stato formato, o in proporzione delle loro facoltà, finchè sia stato formato il Ruolo suddetto. Ciò non ostante affinchè la riparazione siegua subito il danno, essa sarà provisoriamente levata su li dieci Cittadini li più ricchi della Comune, ed in Roma sulli dieci Cittadini li più ricchi della Sezione, dove il delitto sarà stato commesso.

Art. V. Il Prefetto Consolare presso il Tribunale Criminale perseguiterà la Comune, o Sezione incolpata sulla denuncia del Pretore del Cantone, o della Sezione.

Nel caso, che per parte, o dell' uno, o dell' altro venga ommessa, o ritardata la processura, saranno essi destituiti, e processati, qualora siavi luogo, come fautori del delitto.

Art. VI. Gli Edili delle Comuni sono obbligati sotto le medesime pene di denunciare nelle 24. ore il delitto al Pretore del Cantone, o della Sezione.

Art. VII. In ciascuna Decade il Prefetto Consolare presso il Tribunato Criminale farà passare al Ministro della Giustizia lo stato de' delitti commessi, e dei giudizj resi.

Fatto in Roma li 27. Termifero Anno 6.

Il Generale di Divisione Macdonald

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Quirinale li 27. Termifero Anno 6.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato Il Segretario Bassal

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Rey.

LIBERTA' N.° 499. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana una ed indivisibile

NOTIFICAZIONE

A dì 28. Termifero Anno 6. Repubblicano

Bufalini Ministro delle Finanze.

IL Consolato per garantire l' interesse delle Dogane della Repubblica nella parte, che risguarda li Corrieri Nazionali, ha creduto espediente di emanare il quì sotto notato Decreto.

Adesivamente al medesimo essendosi in oggi fissato un Piano di Regolamento, che si fa noto contemporaneamente alle Dogane d' Ingresso, ed ai Corrieri sudetti, si rende necessario di prevenire il Pubblico, che tutti li pacchi o involti, che non siano Lettere, o Gruppi di Moneta, i quali si ricevano dai Corrieri Nazionali sul Confine per consegnarli nelli luoghi dello Stato Romano, dove non esistono Dogane, dovranno esibirsi prima nelle Dogane d' ingresso per esser muniti del solito Bollo, ed Ammagliatura, oltre la Bolletta d' accompagno per le Dogane viciniori al luogo, in cui ne deve seguire la Consegna, nelle quali Dogane verranno depositati, restando poi a carico delli Proprietarj il ritirarli dalle medesime, previo il pagamento del Dazio, e dell' esibita degli Biglietti delli rispettivi Maestri di Posta, che assicurino il pagamento già fatto delli diritti Postali.

Da queste disposizioni anderanno esenti tutte quelle robe, che saranno sdaziate prima nelle Dogane d' Ingresso, e così consegnate ai Corrieri medesimi colle respettive Bollette di Sdoganazione.

Si avverte inoltre, che le robe destinate anche per transito, verranno assoggettate alla Visita in questa Dogana di Terra o Ripa, quando si trovano mancanti di direzzione per fuori Stato, o non siano state accusate per Transito alle Dogane d' Ingresso, e perciò munite delle corrispondenti Bollette.

Bufalini

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome Della Repubblica Romana una, ed indivisibile

Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta

dei 22. Termifero anno 6.

IL CONSOLATO

COnsiderando, che nell' essere stati tolti gli Esteri Corrieri dallo Stato della Repubblica Romana, e stabilite le metodiche

corse dei Corrieri Nazionali, non resta a sufficienza impedita la fraudolenta Introduzione, che a danno delle Finanze potrebbe farsi delle Merci straniere col mezzo de' Corrieri stessi nel Territorio Romano, specialmente in quei luoghi, ove non vi sono Ufficj di Dogane, ordina quanto siege.

I. Tutte le robe, che dai Corrieri Esteri s' introdurranno al Confine del Territorio della Repubblica per essere quindi trasportate nei diversi luoghi del Territorio stesso, anche per transito, saranno assoggettate prima all' ispezione de' Ministri delle Dogane d' Ingresso, i quali colle solite regole Doganali renderanno cauta l' esigenza de' respettivi Dazj sulle robe predette.

II. Le robe destinate a trasportarsi nei luoghi, ove non esistono Ufficj di Dogana, saranno depositate dai Corrieri nelle Dogane vicinori al luogo, in cui dovrebbe seguirne la Consegna.

III. I Corrieri Nazionali all' arrivo, che faranno in Roma, si porteranno direttamente alla Dogana di Terra, dove lasceranno tutto il carico, a riserva della valigge delle lettere, che quindi trasporteranno nell' Officio della Posta.

IV. Il Ministro delle Finanze formerà prontamente un Piano di Regolamento per l' esecuzione delle soprindicate providenze.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Il Presidente del Consolato Panazzi
Dal Consolato E. Visconti Console

Per Copia Conforme
Il Ministro delle Finanze Bufalini

N.° 500.

LIBERTA' — EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

NOTIFICAZIONE.

Giovanni Bufalini Ministro delle Finanze

29. Termifero Anno VI. dell' Era Repubblicana.

IN conformità dell' Articolo XVII. del Proclama dei 5. Germile dimane 30. del cadente alle ore 9. della mattina sulla Piazza Colonna si brucieranno le Cedole demonetate introitate colle Aggiudicazioni de' Beni Nazionali nella somma infrascritta di

Scudi quattromila ottocento ventidue, Nella stessa occasione saranno bruciate tutte le altre Cedole, e Resti ammortizzati nella Gran Questura, e nei Banchi del Monte di Pietà, e di S. Spirito dettagliati nell' infrascritta Nota, quali formano in tutto un Millione duecento ottantacinque mila trecentoventidue Scudi.

Il Ministro delle Finanze Bufalini

Partite provenienti dai Beni Nazionali aggiudicati

Dipartimento del Tevere

13. Messifero *Roma* Bottega con Magazzini a Strada della Croce vicino la Locanda Damon, Stimata sc. 685. 37. Aggiudicati, dai Cittanini Fratelli Sciubet, Prezzo dell' Aggiudicazione sc. 7000., Quinto del prezzo in moneta fina sc. . ., Altro quinto in Cedole di Corso sc. . . ., Resto del prezzo delle Cedole demonetate al valor nominale sc. 1080.

di detto *Tivoli* Due Oliveti uno in Contrada Vasi, e l'altro in Contrada Brunelletto, Stimata sc. 3442. 97. Aggiudicati, i sudetti, Prezzo dell' Aggiudicazione sc. 30606., Quinto del prezzo in moneta fina, sc. . . ., Altro quinto in Cedole di Corso sc. . . ., Resto del prezzo delle Cedole demonetate al valor nominale sc. 2735.

Dipartimento del Cimino

14. detto *Nepi* Terreni, ed altri Capitali, Stimata sc. 800. Aggiudicato dal Cittadino Paradisi Filippo, Prezzo dell' Aggiudicazione sc. 8000., Quinto del prezzo in moneta fina sc. . ., Altro quinto in Cedole di Corso sc. 1000., Resto del prezzo delle Cedole demonetate al valor nominale sc. 2007.

Le Cedole demonetate da bruciarsi provenienti dai Beni Nazionali sommano ——— ₰	4822
Le Cedole demonetate della Gran Questura provenienti dai Depositi, o dal Loro Cambio in Boni ascendono a ——— ₰	536981
Le Cedole demonetate della Gran Questura in altrettanti stampati sono ——— ₰	1000
Cedole demonetate ammortizzate nel Monte della Pietà per il valore del terzo ò sia di Scudi 123829. in correspetrività di altrettanti Resti messi in circolazione formano al valor nominale ——— ₰	371487
Cedole di Corso ammortizzate come sopra nel detto Monte sono ——— ₰	7473

I Resti Manoscritti realizzati nel detto Monte ₰ 1033

Cedole demonetate ammortizzate nel Banco di S. Spirito per il valore del terzo , o sia di Scudi 119840 in correspettività di altrettanti resti messi formano al valor nominale ₰ 359520

Le Cedole di Corso ammortizzate come sopra nel detto Banco ₰ 1761

I Resti manoscritti , e stampati del detto Banco realizzati formano ₰ 1245

Sicchè in tutto fra Cedole demonetate al valor nominale , Cedole di Corso , e Resti si brucerà la somma di ₰ 1. 285322

N°. 501.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione della Repubblica Romana il General Divisionario Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano decreta la Legge seguente .

Art. I. SArà formato per la Fiera di Sinigaglia un Tribunale Temporaneo di Commercio , al di cui giudizio apparterranno tutte le controversie Mercantili , che per causa , o in occasione di detta Fiera possono insorgere trà Stranieri , e Domiciliati qualunque nel Territorio della Repubblica .

Art. II. Il detto Tribunale sarà composto di cinque Giudici , cioè del Pretore del Cantone , del più anziano fra i di lui Assessori , e di tre pubblici Negozianti con uno Scriba .

Art. III. I tre Negozianti verranno scelti per iscrutinio di Lista dalla Municipalità del Cantone , lo Scriba sarà deputato per iscrutinio individuale dallo stesso Tribunale .

Art. IV. Il Processo d' ogni Giudizio sarà introdotto , ed ultimato nelle stesse forme , colle quali si attitava in passato , fino a tanto che con una Legge non sia stabilmente provveduto .

Art. V. Questo Tribunale giudicherà senza appellazione fino alla somma di Duemila scudi inclusivamente .

Art. VI. Sopra i duemila scudi l'Appellazione potrà essere avanzata avanti il Tribunale Civile del Dipartimento : ma questo Tribunale sarà tenuto di pronunciare l' ammissione , o il rifiuto dell'Appellazione , dopo la sola memoria in domanda d'appello ,

Art. VII. I Giudici, e lo Scriba saranno pagati cogli emolumenti degli Atti Giudiziali a conformità delle Tasse osservate nell'antico Governo.

Art. VIII. Cessata la Fiera, cesserà ogni loro giurisdizione.

Art. IX. Ogni Causa, che fosse stata introdotta avanti al detto Tribunale di Commercio, e che si fosse lasciata indecisa, dovrà portarsi ai Tribunali Ordinarj Civili a conformità della Costituzione della Repubblica Romana.

Fatto in Roma li 20. Messifero Anno 6.

Gouvion S. Cyr

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia pubblicata, eseguita, e munita del Sigillo della Repubblica.

Dal Quirinale li 21. Messifero anno 6.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato Pel Segretario del Consolato = Visconti Console

Per Copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Rey

N.° 502.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione della Repubblica Romana il Generale di Divisione Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano.

Decreta la seguente Legge.

IL Consolato è autorizzato a fissare provvisoriamente il numero degli Impiegati, e degli Uscieri presso le Autorità Giudiciarie.

Il trattamento degl'Impiegati, e degli Uscieri sarà regolato in conformità degli Articoli 6., e 7. della Legge del 30. Germile sopra il trattamento dei pubblici Funzionarj.

Roma 19. Messifero Anno VI. dell'Era Repubblicana.

Gouvion S. Cyr.

Il Consolato ordina, che la presente Legge sarà pubblicata, eseguita, e munita del Sigillo della Repubblica.

Dal Quirinale 21. Messifero anno 6.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato Pel Segretario del Consolato = E. Visconti Console

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Rey.

N.° 503.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

NOTIFICAZIONE

A dì 22. Messifero Anno 6. Repubblicano

Gli Edili del Terzo Circondario di Roma.

VEnendoci fatta istanza per l'Estrazione di una Partita di Favine, e volendo Noi procedere in conformità di quanto dispone la Legge del dì 13. Messifero corrente sotto gli Articoli IV. V. e VI., invitiamo tutti gli Abitanti di questa Comune, che intendessero fare acquisto di detto genere, a dirigerci nel termine di *giorni tre* le respettive petizioni, munite di prove, che indichino il bisogno, che ne hanno, in vista delle quali si rilascerà loro *gratis* un' attestato, ch' è necessario per abilitarli a fare il detto acquisto al prezzo corrente.

Asprucci Mario Presidente = Especo Segeetario.

N.° 504.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Roma 30. Messifero Anno 6. Repubblicano

IL Consolato in vigore dell' Articolo primo della Legge del 17. Messifero continua la Tariffa sulle Cedole di qualunque specie, tanto sino al trentacinque per il loro intero, che superiori, ridotte al loro terzo, a Scudi Dodici per ogni Piastra effettiva.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato = E. Visconti Console

Per copia conforme

Il Ministro delle Finanze Bufalini.

N.° 505.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Primo Fruttifero Anno VI. Repubblicano

NOTIFICAZIONE

Municipalità del Primo Circondario.

IN esecuzione della Legge del dì 22. Pratile su la requisizione dei Cavalli per la Giandarmeria si notifica a tutti i Possessori, e Detentori di Cavalli del primo Circondario di Roma, che nel tempo, e termine di ore 24. dalla data della presente saranno tenuti di presentare a questa Municipalità una nota

esatta di tutti i loro Cavalli, esclusi quelli soltanto, che sono eccettuati nell' Articolo secondo di detta Legge; cioè i Cavalli impiegati nei travaglj dell' Agricoltura, ne' trasporti di Commercio, ne' lavori d' industria, e nel servizio delle Poste, Vetture pubbliche, e Noleggi. Dovrà in detta Nota indicarsi di ciascun Cavallo l' età, l'altezza, ed il pelame, e contro chiunque si riconoscesse renitente a tale invito, o che dasse una Nota mancante, e men fedele, si prenderanno le più efficaci misure.

De Romanis Presidente = Libert Gio: Francesco Segretario.

N.° 506.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE

Repubblica Romana

A dì primo Fruttifero Anno VI. Repubblicano

Gli Edili del Terzo Circondario.

INvitano tutti gli Abitanti delle Sezioni Quirinale, Terme, Suburra, e Capitolio ad esibire sotto la loro più stretta responsabilità nel termine di 24. ore la Nota esatta, e distinta de' Cavalli di lusso già prescritta dalla Legge de' 23. Pratile all' oggetto di organizzare la Giandarmeria Nazionale, prevenendo, che contro i morosi, e renitenti si prenderanno le più efficaci misure.

Nella Nota si dovrà indicare l' Altezza, l' Età, ed il Pelame, il tutto in conformità della citata Legge.

Le Assegne si riceveranno nella solita Residenza provvisoria della Municipalità in Casa Tarnassi al Corso vicino l'Accademia di Francia dalle quattr' ore prima di mezzo giorno fino ad un' ora dopo, e dalle cinque pomeridiane fino alle ore otto.

Asprucci Mario Presidente = Especo Segretario.

N.° 507.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Sentenza della Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo

In nome del Popolo Francese

Li 29. Termifero Anno 6. della Repubblica Francese.

LA Commissione Militare in virtù dell' Articolo 5. della Legge dei 13. Termifero Anno Sesto.

Composta de' Cittadini Brue Capo di Squadrone del 19. Reggimento de' Cacciatori a Cavallo Presidente, Chamorin Ca-

pitano dei Granatieri del Secondo Battaglione della 12. ÷ Brigata di Fanteria di Battaglia, Vergne Sotto-Tenente, Laforge Sotto-Tenente, e Dupuis Capo d' Alloggio tutti tre del 19. Reggimento de' Cacciatori a Cavallo, esercitando l' ufficio di Relatore il Cittadino Guiraud Sotto-Tenente, tutti nominati dal Capo di Brigata Girardon, che sostiene l' incarico di Generale di Brigata Comandante il Dipartimento del Circeo dichiarato in istato d' assedio;

Assistiti dal Cittadino Huart Cacciatore Scriba nominato dal Relatore;

I quali non sono parenti, o congiunti nè fra di essi, nè de' prevenuti nel grado proibito dalla Legge.

La Commissione convocata per ordine del Comandante del Dipartimento si è adunata nel luogo solito delle sue Sedute nel Seminario di Anagni ad oggetto di giudicare Francesco Patughelli lavoratore di terra nato a Ripi, ed abitante nel Territorio di Ripi, accusato di aver avuto parte nella insurrezione del Dipartimento del Circeo accaduto nel corrente Termifero, procurando la diserzione de' Soldati Polacchi, che servono nell' Armata Francese, per farli passare al servizio del Re di Napoli.

Essendo stata aperta la Seduta, il Presidente ha fatto portare dallo Scriba, e porre innanzi a se sopra il Burò un' esemplare della Legge dei 13. corrente, la quale ha letto.

In seguito ha domandato al Relatore la lettura del Processo Verbale d' informazione, e di tutti i documenti sì per l'incolpazione, che per discolpa dell' accusato nel numero di tre.

Terminata questa lettura, il Presidente ha ordinato alle Guardie di condurre il detto Patughelli accusato, il quale è stato introdotto libero, e senza ferri innanzi alla Commissione.

Interrogato del suo nome, cognome, età, qualità, luogo della sua nascita, e domicilio, ha risposto chiamarsi Francesco Patughelli di età anni 35. in circa, lavoratore di Terra, nato a Ripi, ed abitante nel Territorio del detto Luogo;

Dopo di aver istruito il detto Accusato delle incolpazioni, che gli si danno, e prove, che se ne recano, ed averlo fatto interrogare dal Presidente;

Udito il Relatore nei suoi rapporti e nelle sue conclusioni, e l'Accusato nella sua difesa, il quale ha dichiarato non aver, che aggiungere alla sua difesa;

Il Presidente ha domandato ai Membri della Commissione, se avessero delle osservazioni da fare sulle loro risposte negative, e avendo essi risposto di nò, e prima di raccogliere i voti, ha ordinato all'Accusato di ritirarsi, ed è stato ricondotto dalla sua scorta alla carcere; il Relatore, lo Scriba, ed i Cittadini Astanti sull' invito del Presidente si sono ancora ritirati.

La Commissione deliberando a porte chiuse, il Presidente ha proposto la seguente quistione.

Il soprannominato Francesco Patughelli accusato d'aver avuto parte nella insurrezione del Dipartimento del Circeo con cercare la diserzione de' Soldati Polacchi, che servono nell'Armata Francese, per farli passare al servizio del Re di Napoli, è egli reo?

Raccolti i voti, cominciando dal grado inferiore, ed avendo il Presidente scritto in ultimo il suo sentimento,

La Commissione Militare dichiara a pieni voti, che il detto Francesco Patughelli è reo. Onde la Commissione deliberando sull' applicazione della pena, raccolti di nuovo i voti dal Presidente nella forma di sopra indicata,

La Commissione Militare condanna a pieni voti il denominato Francesco Patughelli alla pena di morte.

Ordina inoltre la Stampa, l' affissione, e la distribuzione della presente Sentenza nel numero di cinque cento copie.

Ingiunge all' Ufficiale Relatore di leggere di seguito la detta Sentenza al suddetto condannato, e di farla eseguire in tutto il suo contenuto.

Ordina in oltre, che ne sia mandata una copia sì al Generale in Capo, che al Comandante del Dipartimento.

Fatto, chiuso, e giudicato senza interruzione nella pubblica Seduta di Anagni nel giorno, mese, ed anno suddetto.

Ed i Membri della Commissione insieme col Relatore, e Scriba hanno sottoscritto la detta Sentenza.

Per copia conforme

Guiraud Relatore

Li 29. Termifero è stata eseguita la Sentenza contro il detto Francesco Patughelli alle ore tre dopo mezzo giorno.

Il detto.

N.° 508.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Sentenza della Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo.

In nome del Popolo Francese

Li 29. Termifero Anno 6. della Repubblica Francese.

LA Commissione Militare in virtù dell' Articolo 5. della Legge dei 13. Termifero Anno Sesto.

Composta de' Cittadini Briie Capo di squadrone del 19. Reggimento de' Cacciatori a Cavallo, Presidente Chamorin Capitano de' Granatieri del 2. Battaglione 12. ½ Brigata d' Infanteria di Battaglia, Vergne Sotto Tenente, Laforg Sotto Tenente, e Dupuis Capo di Alloggio, tutti tre del 19. Reggimento de' Cacciatori a Cavallo,

Esercitando l' ufficio di Relatore il Cittadino Giraud del Capo di Brigata Girardon, che sostiene l'incarico di Generale di Brigata Comandante il Dipartimento del Circeo dichiarato in istato d' Assedio,

Assistito dal Cittadino Huart Cacciatore Scriba nominato dal Relatore,

I quali non sono Parenti o Congiunti nè frà di essi, nè de' prevenuti nel grado proibito dalla Costituzione.

La Commissione convocata per ordine del Comandante del Dipartimento si è adunata nel Seminario d' Anagni lugo solito delle sue Sedute ad oggetto di giudicare Tommaso Belardini lavoratore di Terra nato, e domiciliato a Scurgola accusato d' aver avuto parte nella insurrezione del Circeo con voler svellere l' Albero della Libertà della Comune di Scurgola il di 7. Termifero presente mese.

Essendo stata aperta la Seduta, il Presidente ha fatto portare dallo Scriba, e porre innanzi a se sopra il Burrò un esemplare della Legge de' 13. corrente, la quale ha letta.

In seguito ha domandato al Relatore la lettura del Processo verbale d' informazione, e di tutti i documenti si per l'incolpalzione, che per discolpa dell'Accusato nel numero di due.

Terminata questa lettura il Presidente ha ordinato alla Guardia di condurre il detto Belardino accusato, il quale è stato introdotto libero, e senza ferri innanzi alla Commissione.

Interrogato del suo nome, cognome, età, professione, luogo della sua nascita, e domicilio.

Ha risposto chiamarsi Tommaso Belardini lavoratore di terra, di essere nato, e domiciliato a Scurgola, ed ha dichiarato di non sapere la sua età.

Dopo di avere istruito il detto Accusato delle incolpazioni, che gli si danno, e prove, che se ne recano, ed averlo fatto interrogare dal Presidente, udito il Relatore ne' suoi rapporti, e nelle sue conclusioni, e l'Accusato nella sua difesa, il quale ha dichiarato di non avere che aggiungervi.

Il Presidente ha domandato ai Membri della Commissione, se avessero delle osservazioni da fare sulle loro risposte negative; avendo essi risposto di nò, prima di raccogliere i voti, ha ordinato all'Accusato di ritirarsi, ed è stato ricondotto dalla sua scorta alla Carcere; il Relatore, lo Scriba; ed i Cittadini astanti sull' invito del Presidente si sono ancora ritirati.

La Commissione deliberando a porte chiuse ha proposto la seguente questione.

Il soprannominato Tommaso Belardini accusato d' aver preso parte nella ribellione del dipartimento del Circeo con volere li 7. del corrente mese Termifero schiantare l'Albero della Libertà nella Terra della Sgurgola, è egli Reo? Raccolti i voti, cominciando dal grado inferiore, ed avendo il Presidente scritto in ultimo il suo sentimento,

La Commissione Militare dichiara a pieni voti, che il detto Tommaso Belardini è Reo, onde la Commissione deliberando sull' applicazione della pena, raccolti di nuovo i voti dal Presidente nella forma di sopra indicata, condanna il sopra detto Tommaso Belardini alla pena di morte.

Ordina la stampa, l' affissione, e la distribuzione della presente Sentenza nel numero di cinque cento Copie.

Ingiunge all' Uffiziale Relatore di leggere di seguito la detta Sentenza al sudetto Tommaso Belardini, e di farla eseguire in tutto il suo contenuto.

Ordina inoltre, che ne sia mandata una copia sì al Generale in Capo, che al Comandante del Dipartimento.

Fatto, chiuso, e giudicato senza interruzione nella pubblica Seduta di Anagni nel Giorno, Mese, ed Anno suddetto.

Ed i Membri della Commissione insieme al Relatore, e Scriba hanno sottoscritta la detta Sentenza.

Per copia conforme *Guiraud Relatore*.

Li 29. Termifero è stata eseguita la Sentenza contro Tommaso Belardini alle ore tre dopo mezzo giorno. Il detto,

N.° 509.

LIBERTA' EGUAGLIANZA'

Sentenza della Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo.

In nome del Popolo Francese.

Lì 29. Termifero Anno 6. della Repubblica Francese.

LA Commissione Militare in virtù dell' Articolo 5. della Legge dei 13. Termifero Anno 6.

Composta dei Cittadini Briie Capo di Squadrone del 19. Reggimento de' Cacciatori a Cavallo, Presidente Chamorin Capitano de' Granatieri del 2. Battaglione 12. -+ Brigata d' Infanteria di Battaglia, Vergne Sotto Tenente, Laforge Sotto Tenente, e Dupuis Capo di Alloggio, tutti tre del 19. Reggimento de' Cacciatori a Cavallo,

Esercitando l' ufficio di Relatore il Cittadino Gueraud Sotto-Tenente, tutti nominati dal Capo di Brigata Girardon, che sostiene l' incarico di Generale di Brigata Comandante il Dipartimento del Circeo dichiarato in istato d' Assedio,

Assistito dal Cittadino Huart Cacciatore Scriba nominato dal Relatore,

I quali non sono Parenti, o Congiunti nè frà di essi, nè del prevenuto nel grado proibito dalla Costituzione.

La Commissione convocata per ordine del Comandante del Dipartimento si è adunata nel luogo solito delle sue Sedute nel Seminario d' Anagni ad oggetto di giudicare Gio: Battista Trina Sartore, nato, e domiciliato in Frosinone, accusato di avere avuto parte nella insurrezione del Dipartimento del Circeo, e segnatamente di essere stato uno de' Capi della ribellione nella Città di Frosinone nel corrente mese di Termifero.

Essendo stata aperta la Seduta, il Presidente ha fatto portare dallo Scriba, e porre innanzi a se sopra il Burò un esemplare della Legge de' 13. corrente, la quale ha letta.

In seguito ha domandato al Relatore la lettura del Processo verbale d' informazione, e di tutti i documenti si per l' incolpalzione, che per discolpa dell' Accusato nel número di due.

Terminata questa lettura il Presidente ha ordinato alla Guardia di condurre il detto Trina, il quale è stato introdotto libero, e senza ferri innanzi alla Commissione.

Interrogato del suo nome, cognome, età, professione, luogo della sua nascita, e domicilio.

Ha risposto chiamarsi Gio: Battista Trina Sartore di età d'anni ventidue in circa, nato, e domiciliato in Frosinone.

Dopo di avere istruito il detto Accusato delle incolpazioni, che gli si danno, ed averlo fatto interrogare dal Presidente, e mostratigli i documenti per convincerlo.

Udito il Relatore ne'suoi rapporti, e conclusioni, e l'accusato nella sua difesa, il quale ha dichiarato di non aver che aggiungnere.

Il Presidente ha domandato ai Membri della Commissione, se avessero delle osservazioni da fare sulle loro risposte negative, e avendo essi risposto di nò, e prima di raccogliere i voti, ha ordinato all'Accusato di ritirarsi, il quale è stato ricondotto dalla sua scorta alla Carcere: il Relatore, lo Scriba, ed i Cittadini Astanti sull'invito del Presidente si sono ancora ritirati.

La Commissione deliberando a porte chiuse, ha proposto la seguente quistione.

Il soprannominato Gio: Battista Trina accusato d'aver avuto parte nella insurrezione del Circeo, e segnatamente di essere stato uno dei Capi della ribellione nella Città di Frosinone nel corrente mese di Termifero, è egli reo?

Raccolti i voti, cominciando dal grado inferiore, ed avendo il Presidente scritto in ultimo il suo sentimento,

La Commissione Militare dichiara a pieni voti, che il detto Gio: Battista Trina è reo.

Condanna a pieni voti il nominato Gio: Battista Trina alla pena di morte.

Ordina inoltre la Stampa, l'affissione, e la distribuzione della presente Sentenza nel numero di cinque cento copie.

Ingiunge all'Uffiziale Relatore di leggere di seguito la detta Sentenza al nominato Gio: Battista Trina condannato, e di farla eseguire in tutto il suo contenuto.

Ordina in oltre, che ne sia mandata copia, tanto al Generale in Capo, che al Comandante del Dipartimento.

Fatto, chiuso, e giudicato senza interruzione nella Seduta pubblica di Anagni nel giorno, mese, ed anno suddetto.

Ed i Membri della Commissione Militare hanno sottoscrit-

to insieme col Retatore, e Scriba la minuta della presente Sentenza.

Per copia conforme

Guiraud Relatore

Li 29. Termifero è stata eseguita la Sentenza contro il detto Francesco Patughelli alle ore tre dopo mezzo giorno.

Il detto.

N.° 510.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana una, ed indivisibile

NOTIFICAZIONE

A dì 7. Termifero Anno 6. Repubblicano

Bufalini Ministro delle Finanze.

SIccome le attuali circostanze, che rendono poco sicura la Navigazione del Mare Adriatico, hanno fatto ritardare a gran parte de' Negozianti la spedizione delle loro Merci alla Fiera di Sinigaglia, l' ordinaria durata della quale sarebbe ormai per spirare; così il Consolato adesivamente alle Istanze fattegliene dall' Amministrazione Centrale del Metauro, ed alla richiesta dello stesso Ispettor Generale della Fiera, ha emanato il seguente Decreto, che io mi affretto di render pubblico a notizia, e contentamento della Mercatura.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Roma 6. Termifero Anno 6.

Il Consolato considerando, che le Merci portate a Sinigaglia per la Fiera, sono state molto ritardate dall' effetto delle circostanze, ordina, che la Fiera sudetta sarà prorogata sino ai tre Fruttifero.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato il Segretario Bassal

Per Copia conforme

Il Ministro delle Finanze Bufalini.

LIBERTA' N.° 511. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Tribunal dell' Alta Pretura

NOTIFICAZIONE

SPettando alli Apparitori, ossiano Uscieri, de' Tribunali, l' esecuzione delle Citazioni ed intimazioni, come chiara-

mente rilevasi dal Tit. V. Cap. 123. delle Leggi Organiche sull' Organizzazione de' Tribunali, restano con la presente avvertiti tutti i Cittadini, e Litiganti, che da ora in poi non si leggeranno avanti il Tribunale dell' Alta Pretura, e suoi Presidenti Citazioni, che non siano eseguite dalli Uscieri del detto Tribunale, e finchè non vengono determinate le propine, che in vigore del sudetto *Tit. V. Cap.* 123. dovranno essere determinate dalle Leggi, che uscir dovranno sulle procedure Civili, e Criminali, le dette Citazioni, ed Intimazioni si proseguiranno a pagare secondo la Tassa del Campidoglio, come viene prescritto relativamente alli Scribi dalla Legge del di 14. *Pratile scorso*.

Li sudetti Uscieri faranno la loro Residenza per ricevere le Citazioni nell' Anticamera del Tribunale dell' Alta Pretura, e queste si riceveranno dalle ore Otto della mattina sino alle ore sei della sera.

Roma 9. Tesmifero Anno 6. Repubblicano.

V. Capobianchi Presidente Civile dell' Alta Pretura.

T. Landini Cancelliere dell' Alta Pretura.

N.° 512.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Tribunal Temporaneo di Appellazione

NOTIFICAZIONE

SPettando alli Apparitori, ossian Uscieri de' Tribunali l'esecuzione delle Citazioni, ed intimazioni, come chiaramente rilevasi *dal Tit. V. Cap.* 123. delle Leggi Organiche sull' Organizzazione de' Tribunali, restano colla presente avvertiti tutti i Curiali, ed i Litiganti, che da ora in poi non si leggeranno avanti il Tribunal di Appellazione, e suoi Presidenti Citazioni, che non siano eseguite dalli Uscieri del detto Tribunale, e finchè non venga determinate le propine, che in vista del suddetto *Tit. V. Cap.* 123. dovranno esser determinate dalle Leggi, che uscir dovranno sulle procedure Civili, e Criminali, le dd. Citazioni, ed intimazioni si proseguiranno a pagare secondo la tassa della Curia Capitolina, come vien prescritto relativamente ai Scribi dalla Legge *del di* 14. *Pratile anno 6. Repubblicano*.

Li suddetti Uscieri faranno la loro residenza per ricevere

le Citazioni nell' Anticamera della Cancellaria del Tribunale dell' Alta Pretura, e queste si riceveranno dalle ore 8. della mattina sino alle ore sei della sera. Roma questo di 9. Termifero anno 6. Repubblicano.

Pietro Paolo Baccini Pref. Consolare al sud. Tribunale
Baldassarre Fini Presidente della prima Sezione
Gaetano Lucidi Presidente della seconda Sezione
Giuseppe Amici Scriba.

N.° 513.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana
Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate nel Territorio Romano.

Volendo reprimere con misure efficaci li movimenti sediziosi, che si sono maifestati nel Dipartimento del Circeo.

O R D I N A

Art. I. Il Dipartimento del Circeo è dichiarato in istato d' Assedio.

Art. II. Il Comandante le Truppe nel Dipartimento è incaricato di prendere tutte le misure necessarie per ridurre i ribelli, e reprimere l' insorgenze al più presto possibile.

Art. III. Tutte le Autorità del Dipartimento saranno tenute di obbedire ai suoi ordini, ed alle sue requisizioni.

Art. IV. Farà arrestare come ostaggi tutti gl' individui sospetti di favorire la Ribellione.

Art. V. Farà giudicare sommariamente da un Consiglio di Guerra composto di cinque Membri a sua scelta, e punire militarmente i Capi, Autori, ed istigatori della Ribellione, e particolarmente i Preti, che vi avranno avuto parte.

Art. VI. Terrà esattamente istruito di tutte le sue operazioni il Generale Comandante le Truppe Francesi in Roma.

Il Generale di Divisione Macdonald

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Quirinale li 13. Termifero Anno Sesto

Il Presidente del Consolato Panazzi
dal Consolato Il Segretario Bassal

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Rey

LIBERTA' N.° 514. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

16. Termifero Anno VI. Repubblicano

GLi Amministratori Dipartimentali del Tevere in coerenza della Notificazione del Cittadino Ministro dell' Interno dei 28. caduto Messifero, pubblicano la Nota delle Zitelle concorrenti ai trenta Sussidj Dotali da distribuirsi in occasione della FESTA NAZIONALE dei 23. corrente da estrarsi pubblicamente sulla Loggia di Monte Citorio.

Accorsi, Airoldi, Albanesi, Amici &c. &c. &c.

Sieguono i nomi delle altre Zitelle concorrenti sino al numero di 295.

Doria Presidente

Grisanti Amministratore per il Segretario

LIBERTA' N.° 515. EGUAGLIANZA

L E G G E

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione della Repubblica Romana il Generale di Divisione Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano.

COnsiderando, che quanto è necessario impiegare le misure del rigore contro gli Autori, ed Istigatori della Ribellione, altrettanto è giusto proteggere i Patriotti, e quegli Amici della Libertà.

Ordina ciò, che siegue.

Art. I. Le Comuni de' Dipartimenti, che saranno state dichiarate in istato d' assedio, e che nei due giorni consecutivi all' ordine di deporre le Armi, non le avranno deposte nelle mani del Comandante delle Truppe Repubblicane, ovvero nel Capo-luogo del Dipartimento, o che resisteranno alle dette Truppe verranno trattate militarmente.

Art. II. Saranno soppressi i Stabilimenti Religiosi, Conventi, Capitoli, Abbadie &c. delle Comuni menzionate nell' Articolo precedente, ed i loro beni verranno erogati parte in fondazioni di sovvenimento per gl' indigenti, parte in indennizzazione di quei Patriotti, che avranno sofferto a motivo della Ribellione. Saranno eccettuale le sole parrocchie.

Art. III. Niuno parteciperà delle indennizzazioni, di cui si è parlato nell' Articolo precedente, qualora non abbia prese l' armi per sostenere la forza armata contro i Ribelli.

Art. IV. Coloro fra i Ribelli, i quali consegneranno i loro Capi, non saranno in modo verono perseguitati per aver presa parte nella Ribellione; verrà loro al contrario accordata per ciascheduno individno, che consegneranno, una ricompensa, la quale sarà per lo meno di 50. Piastre, e che potrà essere aumentata fino alle duecento.

Fatta in Roma li 15 Termifero Anno 6.

Macdonald

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Quirinale li 16 Termifero Anno 6.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato il Segretario Bassal

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Rey

LIBERTA' N.° 516. EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile

NOTIFICAZIONE.

Roma 19. Termifero Anno VI. Repubblicano.

IL Consolato ordina, che tutte le volte, che l' Estrazione dei Lotti di Toscana caderà nello stesso giorno con quella di Roma, non si prendino le Giocate, o siano Introiti, che per le sole Estrazioni di Roma; ed in conseguenza gli Prenditori, o siano Botteghini detti di Toscana per tali Estrazioni restino effatto chiusi.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato il Segretario Bassal

Per copia conforme

Il Ministro delle Finanze Bufalini

N.° 517.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Roma 19. Termifero Anno VI. Repubblicano

IL Consolato in virtù dell'Articolo Primo della Legge del 17. Messifero continua la Tariffa per le Cedole di Scudi Trentacinque, e inferiori a Scudi Dodici Nominali per ogni Piastra.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato Il Segretario Bassal

Per Copia Conforme

Il Ministro delle Finanze Bufalini

N.° 518.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Roma 22. Termifero Anno VI. Repubblicano.

Gli Amministratori Dipartimentali del Tevere

NOTIFICAZIONE

IL secondo Incanto degl' infrascritti Fondi Nazionàli, che doveva farsi nel giorno 20 dello stante, e che per prudenziali motivi fù differito ad altro giorno da destinarsi, seguirà nel giorno 29. del corrente Mese.

Si notifica pertanto a chiunque voglia accudire all' acquisto dalli detti Fondi, che in esecuzione dell' Articolo IX. della Legge del 5. Germile, e della Legge del 11. Messifero nel detto giorno 20. del corrente all' ore 9. della mattina nella Sala dell' Amministrazione Dipartimentale del Tevere posta a Piazza Colonna si procederà al secondo pubblico Incanto degl' infrascritti Fondi, nel quale rimarranno aggiudicati al maggiore Offerente, purchè l' Offerta non sia punto minore del prodotto annuale del Bene per nove volte considerato, e calcolato coi mezzi prescritti negli Articoli IV. V., e VI. della detta Legge del 11. Messifero.

Beni situati in Roma.

Casa detta Dolci posta al Corso incontro al Palazzo Fiano di provenienza del soppresso Convento della Trinità de'Monti gravata d' annuo Censo di scudi 26. a favore del Cittadino Caracciolo, che rimarrà a carico del Deliberatario Off. sc. 3069.

Altra Casa posta a Strada Vittoria incontro al Monastero dell' Orsoline gravata d'annuo Censo di Scudi 5.60., dovuto al Monastero di S. Lorenzo Pane, e Perna, che rimanerà a carico del Deliberatario Off. sc. 316.08.

Beni situati nella Comune di Ardia Cantone di Albano

Un pezzo di Terreno di circa Rubbia 4. pioveniente dalla Comune di Ardia Off. sc. 277. 20

Canone annuò di scudi 60. imposto sopra una Vigna esistente nel Territorio di Albano Contrada Pian Savelli, di provenienza ex Camerale Off. sc. 2400.

Doria Presidente = Nicolaj Segretario.

N.° 519.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione della Repubblica Romana il Generale Macdonald Comandante le Truppe Francesi sul Territorio Romano .

Considerando il bisogno di provedere alla sussistenza della Città di Roma,

Considerando che facendosi venire dall' Estero il grano mancante al consumo della Popolazione, porterebbe una grande estrazione di danaro con notabile pregiudizio del Commercio, e di tutti gli Individui della Repubblica,

Considerando finalmente, che essendovi nello Stato una più che sufficiente quantità di tal genere, è necessario di far passare il superfluo dove si trova mancante,

Decreta come siegue

I. In ciaschedun Dipartimento si darà l' Assegna da ciascun Possidente, Proprietario dei Grani raccolti nella corrente Stagione, secondo si praticava nel passato Governo, alle respettive Municipalità, le quali saranno incaricate di trasmetterla alle respettive Amministrazioni Dipartimentali dentro il termine della pubblicazione della presente Legge.

II. Gli Amministratori Dipartimentali trasmetteranno con tutta la possibile sollecitudine al Ministro dell' Interno il ristretto di tutte le suddette assegne, riducendo le misure de' rispettivi paesi a quella del Rubbio Romano.

III. Ad effetto di provedere alla sussistenza di Roma, resta autorizzato il Consolato di quotizzare i suddetti Possidenti di quella quantità de' Grani, che può mancare al bisogno di questa Popolazione, avuto riguardo al consumo necessario delle respettive Communi, alla fertilità de Terreni, ed al commodo de trasporti.

IV. Sintantochè dal Consolato non verrà fissata la respettiva quota da darsi alla Comune di Roma (loche si esiguirà colla maggior sollecitudine) non sarà lecito ad alcuno di disporre, o alienare la metà del racolto fuori che per darla in conto della contribuzione del tre, o cinque per cento, restando però l' altra metà a sua libera disposizione.

V. Il Crano, che verrà quotizzato per il consumo di Ro-

ma, sarà pagato a prezzi correnti della Piazza raguagliati a moneta fina.

VI. Chiunque non darà le assegne sudette nel tempo prefisso, o le darà mancanti, perderà tutto il suo grano, che detratta la quota da darsi all' Annona, il rimanente sarà messo alla disposizione della Municipalità per distribuirla ai Poveri. A tal fine le Assegne saranno rese pubbliche in ciascuna Comune.

Fatto in Roma li 22. Termifero anno 6.

Il Generale di Divisione Macdonald.

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Quirinale 22. Messifero anno 6.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato Pel Segretario del Consolato = E. Visconti Console

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Rey

N.° 520.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Roma 23. Termifero Anno 6. Repubblicano

IL Consolato in virtù dell' Articolo Primo della Legge del 17. Messifero continua la Tariffa per le Cedole di Scudi Trentacinque, inferiori a Scudi Dodici Nominali per ogni Piastra.

Il Presidente del Consolato Panazzi.

Dal Consolato Il Segretareo Bassal

Per Copia Conforme

Il Ministro delle Finanze Bufalini

N.° 521.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Roma 24. Termifero Anno VI. Repubblicano

Gli Amministratori Dipartimentali del Tevere pubblicano i nomi dell- Trenta Zitelle Orfane estratte sulla Loggia di Monte Citorio il giorno di jeri, e proclamate dal Banditore con l'ordine seguente.

DOTI DI SCUDI CINQUANTA

Cognomi	Nomi	Circordarj	Cognomi	Nomi	Circondarj
I. Ercolani	Marianna	2.	III. Manzoni	Marianna	1.
II. Menasce	Ester	1.	IV. Antonini	Maria	2.

Cognomi	Nomi	Circondarj	Cognomi	Nomi	Circondarj
V. Citone	Pazienza	1.	XVIII. Pasquali	Orsola	2.
VI. Reali	Celeste	2.	XIX. Torre	Rosa	2.
VII. Fossarelli	Anna	3.	XX. Pasqualini	Santa	2.
VIII. Orselli	Appollonia	1.	XXI. Di Segni	Ricca	1.
IX. Bianchi	Maria	2.	XXII. Scopini	Marianna	1.
X. Ventura	Maria	2.	XXIII. Tremante	Rosa	3.
DOTI DI SC. VENTICINQUE			XXIV. De Rossi	Camilla	3.
XI. Aparisio	Marianna	2.	XXV. Pizzituti	Vincenza	2.
XII. Claus	Catarina	2.	XXVI. Benedetti	Brigida	3.
XIII. Partini	Catarina	3.	XXVII. Sonnino	Smeralda	1.
XIV. Antonini	Madalena	2.	XXVIII. Orselli	Metilde	1.
XV. Mazzani	Geeltrude	1.	XXIX. Manduca	M. Giov.	1.
XVI. Del Presto	Desiata	1.	XXX. Loggi	Agostina	2.
XVII. Miele	Fattuccia	1.			

Doria Presidente = Nicolaj Segretario

N.° 495.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

IL CONSOLATO

In nome della Repubblica Romana, una, ed indivisibile

Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta delli 24. *Termifero Anno VI. Repubblicano.*

Considerando, che il servizio dell'Armata è stato assicurato per mezzo del contratto, che ha fatto con una Compagnia di Negozianti incaricati di tutti li approvigionamenti, mediante la cessione a loro fatta di una quantità di Beni Nazionali proporzionati alle loro anticipazioni; che il debito esigibile tanto per la Contribuzione dei Francesi, che per gli oggetti forniti fino al giorno presente per l'Armata, e per le sussistenze si trova pagato colla Contribuzione sulle Case Ricche, ma che resta ancora a pagarsi 1. il Trattamento de'Funzionarj pubblici, che non hanno ancora ricevuto quasi niente in premio delle loro fatiche; 2. il Soldo della Truppa immediatamente addetta al Servizio della Repubblica; 3 quello degli Uomini addetti al servizio del Mare, la di cui inazione è tanto funesta al Commercio, e facilita le imprese dei Corsari su le Coste; 4. tutte le parti del pubblico servizio, che sono nella più grande angustia per mancanza delle prime risorse;

Considerando, che per far fronte a queste spese necessarie non vi è altro mezzo che la Contribuzione straordinaria sul valor Capitale delle Case, e dei Beni Fondi decretata con la Legge dei 10. Germile, e moderata con quella de' 26. Messifero scaduto; ma volendo facilitare ai Contribuenti i mezzi di poter compire il pagamento, ordina quanto siegue.

Art. I. La Contribuzione straordinaria decretata con la Legge de' 10. Germile, e moderata con quella de' 26. Messifero possa esser pagata in Generi di prima necessità, cioè a dire in Grano, ed in Olio ad elezzione de' Contribuenti.

Art. II. I Generi ricevuti in pagamento dalle Contribuzioni devono essere trasportati o nel Capo Luogo del Dipartimento, o in Roma, e non possono essere ricevuti altrove.

Art. III. Le Amministrazioni Dipartimentali sono specialmente delegate per riceverli, per verificarne la quantità, e qualità, fissarne il prezzo secondo quello, che corre ridotto in moneta fina, regolare il Nolo del trasporto, e darne la quietanza.

Art. IV. Le quietanze date dall' Amministrazione Dipartimentale spiegheranno la quantità, e qualità degli oggetti forniti, come ancora il prezzo, che ne sarà stato fissato.

Art. V. Queste saranno ricevute come contante in tutte le Case della Repubblica per il pagamento delle contribuzioni straordinarie, e saranno portate sul Ruolo delle Contribuzioni, come numerario, con una nota però, che indichi nella Colonna di osservazioni, che sono state pagate in natura con la quantità, qualità, e prezzo.

Art. VI. I Dipartimenti sono specialmente incaricati di riporli in Magazzino, come ancora della conservazione, e trasporto dei generi, e deputeranno un Agente responsabile, che sarà pagato con un trattamento calcolato su quello accordato ai Questori.

Art. VII. I Questori riceveranno lo stesso emolumento sulle quietanze riscosse dalle Aministsazioni, che sul numerario effettivo.

Art. VIII. Il Ministro delle Finanze resta incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato, ed affisso in tutte le Comuni della Repubblica.

Il Presidente del Consolato Panazzi
Dal Consolato Il Segretario Bassal

Per copia conforme
Il Ministro delle Finanze Bufalini

N.° 523.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

N O T I F I C A Z I O N E

Li 26. Termifero Anno 6. della Repubblica Romana.

L' Amministrazione Dipartimentale del Tevere.

SOno invitati tutti gli Arruolati al Corpo della Gendarmeria Nazionale destinato pel Dipartimento del Tevere a portarsi domani 27. del corrente Termifero (14. Agosto v. s.) alle ore sette e mezza di Francia, o sia alle dodici d' Italia, al Quartiere della Pilotta, ove riceveranno delle istruzioni relative alla loro organizzazione, ed all' incominciamento del loro servizio.

Doria Presidente, Nicolaj Segretario

N.° 524.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

N O T I F I C A Z I O N E

Li 28. Termifero Anno VI. dell' Era Repubblicana

L' Amministrazione Dipartimentale del Tevere

NOn essendosi jeri presentati tutti gli Arruollati al Corpo della Gendarmeria Nazionale destinata pel Dipartimento del Tevere al Quartiere della Pilotta, ov' erano stati chiamati colla nostra Notificazione de' 26. corrente per ricevere le istruzioni relative alla loro organizzazione, ed all' incominciamento del loro servizio, sono nuovamente invitati tutti i suddetti Individui a portarsi domani 29. del corrente Termifero (16. Agosto v. s.) alle ore sette e mezza di Francia, o sia alle dodici d' Italia all' indicato Quartiere per lo stesso oggetto.

Doria Presidente, Nicolaj Segretario

N.° 525.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

N O T I F I C A Z I O N E

IN esecuzione dell' Articolo IX. della Legge de' 5. Germile, e degli Articoli VI. VII. VIII. e IX. della Legge degl' 11. Messifero si fa noto

Primo = Che nel giorno 2. Fruttifero alle ore 9. della mattina nella Sala dell' Amministrazione Dipartimentale del Te-

vere posta a Piazza Colonna si procederà al primo pubblico incanto dell' infrascritti fondi sopra l' offerte già ricevute, la maggiore delle quali resta notata a ciascuno dei medesimi.

Secondo = Che precisamente nel giorno 17. del sudetto Mese, ora, luogo, e forma stabilita si verrà al secondo publico incanto coll' aggiudicazione al maggiore Offerente, in conformità delle disposizioni emanate.

Beni situati in Roma

Vigna situata a Porta Latina di provenienza di quel soppresso Convento di S. Gio: la medesima si trova gravata di annui pesi in Scudi 56. 33. che restano a carico dell' Acquirente off. sc. 570. 53.

Altra Vigna situata entro le Mura della Città presso la Chiesa di S. Cesareo di provenienza del soppresso Collegio Clementino. La medesima si ritrova gravata di annui pesi in Scudi 19. che restano a carico dell' Acquirente off. sc. 1194.

Castelli Nicola Amministratore Generale de' Beni Nazionali

Lucchi Tommaso Segretario.

N°. 526.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

NOTIFICAZIONE

IN esecuzione dell' Articolo 9. della Legge de' 5. Germile, e degli Articoli 6. 7. 8. e 9 della Legge delli 11. Messifero publicata li 14., si fa noto:

Primo = Che nel giorno 16. Termifero alle ore 9. della mattina nella Sala dell' Amminisrrazione Dipartimentale del Tevere posta a Piazza Colonna si procederà al primo publico incanto dell' infrascritti Fondi sopra le Offerte già ricevute la maggior delle quali resta notata a ciascuno de' medesimi.

Secondo = Che precisamente nel giorno primo Fruttifero ora, luogo, e forma stabilita si verrà al secondo pubblico incanto coll' aggiudicazione al maggior offerente in conformità delle disposizioni emanate, purchè l' Offerta ultima equivalga per nove volte l' annuale rendita de' Fondi.

Beni situati in Roma

Casa posta a piedi la Scalinata della Trinità de' Monti detta Belloni di provenienza del soppresso Convento de' Minimi Paolotti: la medesima rende un' annuo fruttato di Scudi 149. dalla

qual somma si deve detrarre an' annuo Canone di Scudi 16. dovuto al Cittadino Mattei, ed un' annuo Censo di Scudi 25. dovuto al Cittadino Piccolomini, per cui resta il fruttato netto annuale di detta Casa a Scudi 108. che ragguagliato nove volte secondo prescrive la legge delli 11. Messifero forma un Capitale attivo per la Repubblica di Scudi 972.

Orto detto de' Ginnasi situato sul Monte Aventino di provenienza del soppresso Convento di S. Sabina. Il frutto annuo del medesimo ascende a Scudi Settanta, che ragguagliati nove volte secondo la legge indicata forma un Capitale attivo per la Repubblica di Scudi 630.

Vigna situata fuori porta S. Paolo in adiacenza delle Mura della Città, e Canneto posto nella Valle de' Canneti presso la Tenuta di Grottaperfetta di provenienza del soppresso Convento di S. Sabina. Il Frutto dei suddetti Fondi ascende ad annui Scudi 60, dalla quale somma detraendosi gli annui pesi di Canoni Censi, nella somma di Scudi 13. 20. resta il fruttato netto a Scudi 46. 80. che ragguagliato nove volte secondo la legge indicata forma un Capitale di Sc. 421. 20. alla qual somma unito il prezzo del frutto pendente considerato in altri Scudi 186. 50. formano in tutto Scudi 607. 70.

Beni situati nel Cantone di Palestrina

Abitazione, e suoi annessi con tutti i Terreni posti nel Territorio di Gallicano di provenienza del soppresso Convento de' PP. di S. Maria de' Minori Conventuali di quella Commune. La stima fattane secondo la legge sopraindicata ascende a Scudi 1006. 96.

Castelli Niccola Amministratore Generale de' Beni Nazionali
Lucchi Tommaso Segretario.

N.° 527.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Processo Verbale del Bruciamento delle Cedole demonetate, che di Corso, e dei Resti, ossiano Assignati proveniente dal Monte di Pietà, e Banco di S. Spirito seguito nel di 30. Termifero Anno VI. dell' Era Repubblicana.

IN esecuzione dell' articolo 17. del Proclama del 5. Germile, e della successiva Legge del 17. Fiorile prossimo passato, dovendosi bruciare alla presenza del pubblico diverse Ce-

dole tanto di corso, che demonetate, come anche quantità di Resti, ossiano Assegnati sì manoscritti, che stampati, ci siamo prima portati nella Cassa del Monte di Pietà, e di poi in quella del Banco di S. Spirito, e fatto sì nell' una, che nell' altra il rincontro delle suddette Cedole, e Resti abbiano trovato ascendere le Cedole di corso calcolate per il loro intiero valore nominale, e le demonetate per il terzo, e li Resti del Monte di Pietà a scudi cento trentadue mila trentacinque, e le Cedole di di Corso, e demonetate ragguagliate come sopra, ed i Resti del Banco di S. Spirito a scudi cento ventidue mila ottocento quarantasei, come risulta da due separate Note, che s' inseriscono del tenore &c. Abbiamo indi invitati li Cittadini Brancadori Giuseppe Cassiere del Monte di Pietà, e Ballanti Domenico Gassiere del Banco di S. Spirito a consegnarci le suddette Cedole, e Resti per presentare sì le une, che gli altri all' Amministrazione Dipartimentale del Tevere per farne alla presenza sì nostra, che di uno degli Amministratori l'indicato bruciamento, dai quali effettivamente ci sono state consegnate tutte le Cedole, e Resti. Questo di due Termifero Anno VI. Repubblicano.

Piranesi, Maffei, Mazio

Sella Capo del Segretariato della Contabilità.

Fattura Generale delle Cedole ritirate dal Monte di Pietà per conto dei Resti creati, ed esitati a tutto li 19. Messifero. Anno VI. dell' Era Repubblicana.

CEDOLE DEMONETATE

Num.	15	di ℟ 1500	——— ℟	22500
	95	di ℟ 1000	——— ℟	95000
	15	di ℟ 900	——— ℟	13500

Sieguono altre partite fino alla somma in tutto di ℟ 371487

Che al valore corrente del Terzo sono ——— ℟ 123829

CEDOLE DI CORSO

Num.	3	di ℟ 35	——— ℟	105
	1	di ℟ 33	——— ℟	33
	1	di ℟ 32	——— ℟	32

Sieguone le altre partite fino alla somma di scudi 7473.

che unita alla suddescritta somma di scudi 123929.
proveniente dalle Cedole demonetate come sopra
formano la somma in tutto di ———— ✠ 132302

Per la valuta dei Resti manoscritti, ed esistenti in Cassa come appresso cioè di
scudo 1 N. 805. ———— ✠ 805
di baj. 50. Num. 456. ———— ✠ 228

1033 ✠ 1033

Ascende in tutto l' inessere del Monte della Pietà a ✠ 132335

Fattura Generale delle Cedole ritirate dal Banco di S. Spirito per Conto dei Resti creati, ed esistenti a tutto li 19. Messifero Anno VI. dell' Era Repubblicana.

Num.				
1	di	✠ 2000	———— ✠	2000
16	di	✠ 1500	———— ✠	24000
112	di	✠ 1000	———— ✠	112000

Sieguono le altre partite fino alla somma in tutto di ✠ 359520

Che al valore corrente del terzo sono ———— ✠ 119840

CEDOLE DI CORSO

Num.				
15	di	✠ 19	———— ✠	285
30	di	✠ 18	———— ✠	540
2	di	✠ 17	———— ✠	34

Sieguono le altre partite fino alla somma di Scudi 1761.,
che unita alla suddescritta somma di Scudi 119840.
proveniente dalle Cedole demonetate come sopra
formano la somma in tutto di ———— ✠ 121601

Per la valuta dei Resti manoscritti ritirati;
e realizati, ed esistenti in Cassa, cioè
di sc. 1. Num. 900. ———— ✠ 900
di Baj, 50. Num. 86. ———— ✠ 43

✠ 943 ✠ 943

Per la valuta dei Resti stampati di scarto esistenti
in Cassa come sopra cioè di sc. 1. Num.14. ✠ 14
di Baj. 50. Num. 266 ———— ✠ 133

di Baj. 25. Num. 620 ——— ₰ 155

₰ 302 ₰ . 302

Ascende in tutto l'inessere del Banco di S.Spirito ₰ 122846

LIBERTA' EGUAGLIANZA

REPUBBLCA ROMANA

Roma 30. Termifero Anno VI. Repubblicano .

Nella Sala dell'Amministrazione Dipartimentale del Tevere presente il Cittadino Mutarelli Francesco uno degli Amministratori Dipartimentali sono comparsi li Cittadini Piranesi, Maffei, e Mazio Commissarj della Contabilità in esecuzione della Legge dei 17. Fiorile prossimo passato hanno presentate al suddetto Cittadino Amministratore tutte le Cedole tanto di corso, che demonetate, come anche i resti, ossiano Assegnati manoscritti, e stampati provenienti dal Monte di Pietà, e dal Banco di S. Spirito ascendenti le Cedole demonetate dal loro valore nominale ridotte al terzo Scudi 243669, le Cedole di Corso a scudi 9234., ed i Resti tanto manoscritti, che stampati a Scudi 2278., che in tutto compongono la somma di Scudi 255181., come dal Processo Verbale fatto dai suddetti Commissarj relativo al Bilancio generale dalli medesimi pubblicato sotto il dì 3. dello spirante mese, al quale &c. ad effetto di eseguirsi dalla suddetta Amministrazione il bruciamento alle presenza dei suddetti Commissarj in Piazza Colonna, come si prescrive dalla suddetta Legge, e dall'altra dei 5. Germile prossimo passato. alle quali &c.

Alle Ore dieci della Mattina.

Il suddetto Cittadino Mutarelli Francesco unitamente alli suddetti Commissarj è portato alla Piazza Colonna, ove alla presenza del pubblico è seguito il Bruciamento di tutte le suddette Cedole, e Resti, in tutto, e per tutto in conformità del suddetto Proclama, al quale &c.

Francesco Mutarelli Amministratore
Piranesi Commissario, Maffei Commissario
Mazio Commissario, Niccolai Segretario
Sella Capo del Segretariato della Contabilità.

LIBERTA' N. 528. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Processo Verbale delle Cedole Demonetate ritratte dalla vendita de' Beni Nazionale bruciate nel di 30. Termifero Anno VI. dell' Era Repubblicana.

Essendosi introitate diverse Cedole Demonetate nella vendita de' Beni Nazionali della Repubblica Romana; e dovendosi le medesime bruciare alla presenza del Pubblico in esecuzione dell' Articolo XVII. del Proclama del 6. Germile anno VI. Repubblicano; abbiamo rinvenute tali Cedole nella Cassa della Gran Questa, e ritrovate le medesime nel numero di cento novantacinque, componenti in tutto la somma di Scudi 154822. valore nominale come dell' Elenco quì sotto; quindi resta invitato il Cittadino Bruni Cassier Generale di presentare le stesse Cedole ai Cittadini Amministratori Dipartimentali del Tevere, onde siegua l' indicato bruciamento, anche con la loro assistenza. Roma 30. Termifero Anno VI. Repubblicano.

MONTE DI PIETA'	*Registro*	*Num.*	*Valore*
Cedole in data 7. Gennaro 1788.	979.	26.	₰ 1000
	1467.	29.	₰ 1000.
	307.	40.	₰ 1000.
Sieguono altre partite sotto diverso numero, e Registro fino al 1. Agosto 1797. che in tutto formano — — —			₰ 154329.
BANCO DI S. SPIRITO			
Cedole in data 7. Gennaro 1786. ed altre che sieguono sotto diverso registro e numero fino alli 11. Gennaro 1786., che in tutto sono — — —			₰ 493.
IN TUTTO — — —			₰ 154822.

STAMPA)
BARAGLIA) GRAN QUESTORI
BRUNER)

Pietromarchi Segretario

LIBERTA' EGUAGLIANZA

REPUBBLICA ROMANA

Processo Verbale delle Cedole Demonetate restare in Cassa bruciate nel dì 30. Termifero Anno VI. Repubblicano

Nell' atto della pubblicazione della Legge de'3. Termifero, colla quale resteranno escluse dalla Calcolazione le Cedole altra volta demonetate per due terze parti, si rinvennero ne la Cassa della Gran Questura Numero cinquemila trecento ventitrè di tali Cedole ascendenti per il loro valore nominale alla somma di scudi 386981. come dall' Elenco quì sotto distinto, e dovendosi procedere al Bruciamento delle medesime alla pubblica vista, ne abbiamo fatto un' esatto rincontro, ed avendole ritrovate perfettamente corrjspondenti al numero, ed alla somma totale di sopra espressa, resta perciò invitato il Cittadino Bruni Cassiere Generale di presentare tali Cedole ai Cittadini Amministratori Dipartimentali del Tevere, onde con la loro assistenza siegua l' indicato bruciamento. Roma 20. Termifero Anno VI Repubblicano.

MONTE DI PIETA'	*Registro*	*Num.*	*Valore*
Cedole in data 9. Gennaro 1786.	101.	197.	℞ 42.
	513.	57.	℞ 47.
Altra in data 7. Gennaro 1788.	1101.	124.	℞ 49.
Sieguono altre partite sotto diverso numero, e registro fino al primo Agosto 1797. che in tutto formano			℞ 315602.
BANCO DI S. SPIRITO			
Cedole in data 7. Gennaro 1786. ed altre, che sieguono sotto diverso Registro, e numero fino al 1. Marzo 1786. che in tutto ascendono			℞ 71379.
IN TUTTO			℞ 386981.

STAMPA)
BRUNER) GRAN QUESTORI
BARAGLIA)

Pietromarchi Segretario

LIBERTA' EGUAGLIANZA

REPUBBLICA ROMANA

Roma 30. Termifero Anno VI. Repubblicano

Nella Sala Dipartimentale del Tevere presente il Cittadino Mutarelli Francesco uno degli Amministratori Dipartimentali del Tevere è comparso il Cittadino Bruni Cassiere della Gran Questura, ed in seguito della Commissione datagli dalli Grandi

Questori, come da due Processi verbali, che s'inseriscono, ha presentate al sudetto Cittadino Amministratore tutte le Cedole Demonetate in detti Processi verbali descritte, ascendenti in tutto a Scudi 541803. cioè Scudi 386981. per tanti restati in Cassa, e Scudi 154822. provenienti dalla vendita, o sia aggiudicazione de' Beni Nazionali, ad effetto di eseguirsi dalla sudetta Amministrazione il bruciamento alla sua presenza in Piazza Colonna come si prescrive nell' Articolo XVII. del Proclama del General Francese del 5. Germile prossimo passato, al quale &c.

Alle ore dieci della mattina

Il sudetto Cittadino Bruni unitamente col detto Cittadino Mutarelli Francesco uno degli Amministratori si sono portati in Piazza Colonna, ove alla presenza del Publico è seguito il bruciamevto di tutte le sudette Cedole in tutto, e per tutto in conformità del sudetto Proclama, al quale &c.

Francesco Mutarelli Amministratore
Filippo Bruni Cassiere
Nicolai Segretario
Foglieni Ferdinando fui Testimonio
Ranieri Luigi fui Testimonio

N°. 529.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE.

Repubblica Romana
A dì primo Fruttifero Anno VI. Repubblicano
Gli Edili del Terzo Circondario.

INvitano tutti gli Abitanti delle Sezioni Quirinale, Terme, Suburra, e Capitolio ad esibire sotto la loro più stretta responsabilità nel termine di 24. ore la Nota esatta, e distinta de' Cavalli di lusso già prescritta dalla Legge de' 23. Pratile all'oggetto di organizzare la Giandarmeria Nazionale, prevenendo, che contro i morosi, e renitenti si prenderanno le più efficaci misure.

Nella Nota si dovrà indicare l' Altezza, l' Età, ed il Pelame, il tutto in conformità della citata Legge.

Le Assegne si riceveranno nella solita Residenza provvisoria della Municipalità in Casa Tarnassi al Corso vicino l' Accademia di Francia dalle quattr' ore prima di mezzo giorno fino ad un' ora dopo, e dalle cinque pomeridiane fino alle ore otto.

Asprucci Mario Presidente = Especo Segretario.

N.° 530.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile
Giuseppe Toriglioni Ministro dell' Interno
Roma 2. Fruttifero Anno 6. dell' Era Repubblicana

NOTIFICAZIONE.

LA prudenza degli Egregj compilatori della nostra sublime Costituzione ha saputo così bene proporzionare le disposizioni generali ai particolari bisogni delle diverse Comuni della Repubblica, che niente resta trascurato, onde ne succeda il buon' ordine, e l'armonia delle cose, qualora esattamente si attenda all' osservanza di quanto in essa viene prescritto.

Essa nel Titolo VII. stabilisce i Corpi Amministrativi, e Municipali, e nell' Articolo 194. dichiara come tali Corpi corrispondono tra di loro, mentre vuole che le Municipalità sieno subordinate alle Amministrazioni Dipartimentali, e queste ai Ministri.

Vengono in spiegazione, ed ajuto della Costituzione le Leggi Organiche, tra le quali v'è quella sulla Organizzazione, e sulle funzioni de' Corpi Amministrativi. In essa al §. 2. del tit. 1. si assegnano le funzioni delle Amministrazioni Dipartimentali, e al §. 2. del tit. 2. si destinano le funzioni delle Amministrazioni Municipali. Come colla scorta della Costituzione, e della Legge ogni Corpo Amministrativo, sia Dipartimentale, sia Municipale, deve sapere i confini delle sue attribuzioni, e tuttociò che in essi si comprende; così ciascun Individuo ne' casi particolari, ne'quali ha bisogbo di dover ricorrere alle Legittime Autorità, sà dove dirigere i suoi ricorsi.

Fin quì però, come accader suole nella rivoluzione delle cose prima che rientri l'ordine, tanto le Amministrazioni Dipartimentali, quanto le Municipali, per procedere con più sicurezza nelle loro deliberazioni, hanno voluto ricorrere da me come Ministro dell' Interno direttamente, per avere quei regolamenti, e quei lumi che in ogni loro operazione hanno creduto necessarj, restando intanto nella inazzione. Io desideroso al sommo di prestarmi al soccorso de' Popoli, ove il bisogno mi chiami, non solo ho corrisposto alli inviti de' Corpi Amministrativi qualunque, ma ben' anche per sollevarli dalle gravi cure, che involve il principio di un nuovo sistema, ho rice-

vuto, e dato sfogo alle petizioni, ed ai ricorsi, e delle Amministrazioni Dipartimentali, e Municipali, e di qualunque Autorità Amministrativa, e di ogni Individuo, che ha creduto di doversi dirigere alla Autorità del mio Ministero.

Quando ho veduto di poter giovare agli Individui della Repubblica, non ho mancato di pubblicare, anche di proprio impulso, proclami, e istruzioni, ora ricordando alle Municipalità li doveri, che ad esse incombono nel libero sistema Repubblicano, ora proponendo quei mezzi, derivanti dalle Leggi stesse, come più conducenti al urgente provvedimento momentaneo della sussistenza delle Popolazioni adattato alla circostanza.

Credo con ciò di aver dato una sufficiente ripróva alla Patria, e agli Amatissimi miei Concittadini, che non saprei risparmiare premura o fatica, quando vegga poterne derivare da queste un pubblico, o privato vantaggio. Ma siccome l'esperienza ha fatto conoscere, che non seguendo strettamente il sistema prescritto dalla Cóstituzione, e dalle Leggi, anzichè un' utile, ne deriva un danno, poichè gli affari diretti di prima istanza al mio Ministero, non possono il più delle volte avere il più spedito corso, giacchè per essere da me pienamente conosciuti, esiggono, che io mi rivolga per l'informazione alle Amministrazioni Dipartimentali, lo che porta il ritardo della deliberazione, e da tal ritardo possono derivarne sovente delli insuperabili disordini, così credo opportuno di prevenire, e consigliare, che d'ora innanzi tánto le Amministrazioni Dipartimentali, quanto le Municipali dovranno entrare in attività del pieno esercizio delle loro funzioni nella maniera, e forma dalla Costituzione, e dalla citata Legge prescritta. Quindi le Comuni, e gli Individui di quelle dirigeranno in avvenire le loro istanze alle rispettive Amministrazioni Dipartimentali, e, ove il bisogno lo esigga, per mezzo di queste, saranno in ultima analisi dirette al mio Ministero. Ben'inteso però, che resterà sempre aperta la strada a chiunque di ricorrere a me quante volte non sia sodisfatto dalla deliberazione della Amministrazione Dipartimentale, che in forza della Costituzione resta al mio Ministero subordinata.

Li Amministratori, che conoscono più da vicino il bisogno de Popoli, conoscono egualmente i mezzi per la buona Amministrazione. Lontano da ogni mira di privato interesse,

intenti solo alla pubblica felicità, faranno risentire ai medesimi quei vantaggi, che si sono ripromessi, e che devono attendere dal nuovo sistema Repubblicano. *Toriglioni*

N.° 531.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Francese

Roma li 4. Fruttifero Anno 6. della Repubblica Francese

Il Capo di Brigata

Humbert Comandante la Piazza.

LA Città di Roma essendo divisa in dodici Sezioni, vi sarà un Commissario per ogni Sezione destinato per gli Alloggi di ciascuna. Questo Commissario formerà un Rollo esatto di tutte le Case suscettibili di alloggiare. Ne farà la visita insieme con chi verrà destinato da' Grandi Edili, e gli alloggi saranno stabiliti a tenore della Legge sugli alloggi destinati ai Militari, ed altre persone, che vi hanno dritto.

Ogni particolare di ciascuna Sezione porterà dal Commissario rispettivo lo Stato delle persone alloggiate in sua Casa per mezzo dei biglietti d'alloggio, avendo cura di specificare li nomi, cognomi, e grado, o impiego, non dovendo sotto alcun pretesto ricevere alcuno; se non sia munito di una Carta di sicurezza.

Tutte le volte, che l'abitazione resterà vacante ciascun particolare sarà tenuto di avvertirne sul momento il Commissatio della sua Sezione sotto pena di trenta scudi Romani.

Tutte le Case saranno numerate, e il loro numero sarà scritto su li registri.

Verrà messa dal Commissario suddetto in ciascuna Casa un' iscrizione sulla Porta, nella quale venga indicato il grado, o l' impiego della persona, che puole alloggiare nella Casa medesima.

I Custodi delle Porte dai Forastieri prenderanno i loro nomi, qualltà, ed il Paese, dove sono nati, e d'onde vengono; ne faranno una nota, che me la porteranno tutte le sere dopo la ritirata; Sono perciò autorizzati a ricercare la man forte in caso di renitenza per la parte de' Forastieri, che rifiutassero ubbidire a queste misure.

Tutti gli Albergatori, e Locandieri della Città mi porteranno egualmente ogni sera alle nove ore la lista delli Forastieri

arrivati nella giornata, ed alloggiati nelle loro locande; No te ranno nella detta lista le loro qualità, il Paese dove sono na ti, ed il Paese da dove vengono.

Ogni persona, trovata nella Città con qualunque sorta d'armi senza essere in uniforme, o di servizio sarà arrestata, e condotta avanti il Comandante della Piazza.

Si avverte, che il Commissario destinato a ricevere lo stato delle Persone alloggiate nelle Case de' Particolari, sarà il Commissario di Polizia di ciascheduna Sezione. *Humbert*

N.° 532.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile
Estratto da' Registri del Consolato nella Seduta del dì 4. Fruttifero Anno VI. Repubblicano.

IL CONSOLATO

SApendo il Consolato, che una parte dei Commissarj, ed Agenti Deputati dai Ministri, Amministrazioni Dipartimentali, e Municipalità per amministrare i Beni degli Stabilimenti pubblici soppressi, o non soppressi, prenderne possesso in nome della Repubblica, formare dei Processi verbali, e fare Inventarj di tutti gli altri oggetti mobili, o immobili, che vi si trovano, raccogliere tutti gli oggetti preziosi, e depositarli nelle Casse Nazionali, non ha reso alcun conto delle sue Missioni ai Ministri, Amministrazioni, e Municipalità, che gli avea deputati, ordina ciò, che siegue.

Art. I. Tutti i Ministri, Prefetti Consolari, Amministrazioni, Municipalità, che hanno dato commissioni ad effetto di visitare, o prender possesso in nome della Repubblica di qualche stabilimento Nazionale, fare Processo verbale del Mobilio, o altro qualsivoglia effetto, che vi si trovasse, manderanno al Consolato per mezzo del Ministro delle Finanze nello spazio di giorni quindici dopo la pubblicazione del presente Decreto i nomi di tali Agenti, o Commissarj, le loro qualità, e domicilio, la copia delle Commissioni, che loro hanno dato, e delle facoltà, di cui gli hanno muniti, come anche la nota dei luoghi, pei quali gli hanno deputati, e la data della loro missione.

Art. II. Questa lista comprenderà non solamente gli Agenti, e Commissarj, che sono attualmente nel corso della loro in-

combenza , ma ancora quelli , che furono nominati in ogni tempo dall' epoca dell' ingresso dei Francesi nel Territorio della Repubblica .

Art. III. I Direttori , Capi Amministratori , ed in loro mancanza i subalterni impiegati in detti Stabilimenti soppressi , e non soppressi , o negli effetti Nazionali di qualunque sorta , manderanno egualmente al Consolato per mezzo del Ministro delle Finanze nel termine sudetto il nome degli Agenti , cui hanno essi consegnato i predetti Beni ed effetti , come pure un succinto Sommario delle robe tutte consegnate , o esistenti , allorchè i sudetti Agenti ne presero possesso . Ogni Compratore de' Beni , o Effetti Nazionali darà egualmente nota al Ministro delle Finanze delle robe acquistate , e del pagamento fatto , come pure della persona , da cui le ha acquistate , ed a cui ha fatto il pagamento .

Art. IV. Mancando le Amministrazioni , Municipalità , o anche i Proprietarj , o Acquirenti dei suddetti Stabilimenti , ed effetti di mandare al Consolato la Lista degli Agenti , e Commissarj indicati , e tutte le Liste e Note accennate nei precedenti Articoli , saranno esse dichiarate responsabili di tutti gli Effetti inventariati , o non inventariati , che si trovassero occultati , perduti , o distratti .

Art. V. Gli Agenti incaricati di una qualche missione , o incombenza , che non manderanno al Consolato nel termine prescritto all' Articolo I. del presente Decreto , i Processi verbali , uno Stato Sommario delle operazioni , che essi hanno fatto , e dei trasporti , nei quali hanno cooperato , saranno per tale cagione processati subito , come detentori di danaro pubblico , e sarà cura del Ministro delle Finanze provocare detta Processura .

Art. VI. Le disposizioni del presente Decreto sono applicabili a tutti i Cassieri , Affittuarj , Esattori , o altri , che sotto qualunque titolo , o denominazione hanno ricevuto delle Contribuzioni volontarie , e non volontarie , di Doni Civici , di requisizioni , o che hanno amministrato Beni , ed Effetti Nazionali di qualunque sorte , e Magazzini pubblici dall' ingresso dei Francesi sul Territorio della Repubblica .

Art. VII. Le Liste , o Nozioni dimandate nei precedenti Articoli del presente Decreto saranno , come si è detto , man-

date al Ministro delle Finanze, il quale ne farà rapporto al Consolato; ed il quale resta incaricato dell' esecuzione del presente Decreto; ma nel tempo stesso ogni Ammininistrazione Dipartimentale dovrà averne la Copia Conforme, e ritirarle dalle divise Municipalità, onde ciascuno, che in vigore dei precedenti Articoli è obbligato a darle, debba esibirle e al Ministro delle Finanze, e all' Amministrazione Dipartimentale.

Art. VIII. I Prefetti Consolari delle rispettive Municipalità, Cantoni, e Capoluoghi, ricevuta la presente, firmeranno col loro nome il libro di Entrata, ed Uscita dei respettivi Questori, acciò autenticamente costi il danaro versato dagli Agenti, Commissarj ec. nelle loro Casse fino a quest' Epoca, e non possa trovar riparo qualche fraudolenta dilazione fatta dai detti Agenti, e Commissarj, ed altri comunque incaricati.

Art. IX. Il Ministro delle Finanze è autorizzato a nominare degli Agenti, allor quando lo creda necessario, per trasportarsi negli stabilimenti pubblici, tanto nella Città, che nelle varie Comuni de' Dipartimenti per prendere schiarimenti e notizie su gli Agenti, che hanno esercitato le suddeste Missioni ed incombenze, e far loro render conto delle proprie operazioni.

Art. X. Siccome la Repubblica ha motivo di esser contenta di tanti bravi ed onesti Cittadini, che hanno disinteressatamente servito ne' pubblici Impieghi, e sempre avralli in considerazione, così all' incontro è necessario, che conosca coloro, che hanno abusato indegnamente della pubblica confidenza. Quindi è invitato ogni Cittadino a svelare al rispettivo Pretore le occultazioni, frodi, e dilapidazioni commesse su' Beni ed Effetti Nazionali, di cui potessero aver cognizione. I Pretori ne renderanno inteso il Ministro delle Finanze; chiunque si rifiuta a tale invito, agisce contro il bene della Patria, e diviene nemico del bene pubblico.

Art. XI. Il presente Decreto sarà pubblicato, ed affisso in tutte le Comuni della Repubblica.

Il Presidente del Consolato Panazzi
Dal Consolato il Segretario Bassal

Per copia conforme
Il Ministro della Giustizia, e Polizia Rey

N.° 533.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Roma 4. Termifero Anno 6. Repubblicano

NOTIFICAZIONE

I Grandi Edili

LA sussistenza di questa nostra Centrale in ordine alla Legna, Fascina, Carbone si deve bilanciare col mezzo delle assegne di tutte le Macchie, che vanno a taglio al suddetto effetto nella corrente Stagione.

Tali assegne a tenore delle Leggi Annonarie dell' estinto Governo tuttora vigenti in forza dell' Articolo 17. del Proclama dei 5. Fiorile del Generale Comandante le Truppe Francesi in Roma doveano esibirsi entro il mese di Luglio v. s.

Non essendone stata esibita alcuna, ed essendo trascorso il consueto tempo prefisso, s' invitano tutti i Cittadini, tanto Mercanti, che Rivenditori di Carbone, Legna, e Fascina, e chiunque a conto proprio tagliasse Macchie a presentare nel perentorio termine di giorni 15. da cominciare a decorrere dalla data della presente le assegne suddette al nostro Burrò Centrale, nelle quali vi sia espresso il vocabolo, e situazione della Macchia, che va a taglio, e la quantità dei generi respettivi, che potranno ritirarsi da essa.

Spirato qnesto termine, chi non avesse adempito, o avesse adempito con frode, sarà soggetto al rigor delle Leggi annonarie, come si disse veglianti, le quali col presente invito in tutta la loro estensione si richiamano colla più stretta osservanza.

F. A. Franchi)
D. Magi) Grandi Edili
G. Lante)

Publio Serpieri Segretario

N.° 534.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Sentenza della Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo.

In nome del Popolo Francese

Il Primo Fruttifero Anno 6. della Repubblica Francese.

LA Commissione Militare in virtù dell' Articolo 5. della Legge dei 13. Termifero Anno Sesto composta dei Cit-

tadini Daunay Capo di Squadrone del 19. Reggimento de' Cacciatori a Cavallo, Presidente Chamorin Capitano de' Granatieri del 2. Battaglione 12. — Brigata d'Infanteria di Battaglia, Vergne Sotto Tenente, Laforge Sotto Tenente, e Dupuis Capo d'Alloggio, tutti tre del 19. Reggimento de' Cacciatori a Cavallo,

Esercitando l'ufficio di Relatore il Cittadino Guiraud Sotto Tenente,

Tutti nominati dal Capo di Brigata Girardon, che sostiene l'incarico di Generale di Brigata Comandante il Dipartimento del Circeo dichiarato in istato d'Assedio, Assistito dal Cittadino Duchateau Scriba nominato dal Relatore,

I quali non sono Parenti, o Congiunti nè fra di essi, nè del prevenuto nel grado proibito dalla Legge.

La Commissione convocata per ordine del Comandante del Dipartimento si è adunata nel luogo solito delle sue Sedute nel Seminario d'Anagni ad oggetto di giudicare Paolo di Cola di età di anni 30. circa nato alla Torre, e domiciliato a Vico, garzone di Stalla accusato d'aver avuto parte nella insurrezione del Circeo, e segnatamente di essere stato uno dei Capi della ribellione nel luogo denominato la Torre accaduta nello scorso Termifero.

Essendo stata aperta la Seduta, il Presidente ha fatto portare dallo Scriba, e porre innanzi a lui sopra il Burò un esemplare della Legge de' 13. Termifero, letta la quale ha domandato al Relatore la lettura del Processo verbale d'informazione, e di tutti i documenti sì per l'incolpazione, che per discolpa dell'Accusato nel numero di otto.

Terminata questa lettura il Presidente ha ordinato alla Guardia di condurre il detto Paolo di Cola accusato il quale è stato introdotto libero, e senza ferri innanzi alla Commissione.

Interroguto del suo nome, cognome, età, professione, luogo della sua nascita, e domicilio, ha risposto chiamarsi Paolo di Cola di età anni 30. circa nato alla Torre, garzone di Stalla a Vico.

Dopo di aver istruito il detto Accusato delle incolpazioni, che gli si danno, e prove, che se ne recano, ed averlo fatto interrogare dal Presidente....

Udito il Relatore nei suoi rapporti, e nelle sue conclusioni, e l'Accusato nella sua difesa.

Il quale ha dichiarato di non avere che aggiungere.

Il Presidente ha domandato ai Membri della Commissione, se avessero delle osservazioni da fare; ed avendo essi risposto di nò, prima di raccogliere i voti, ha ordinato all'Accusato di ritirarsi, il quale è stato ricondotto dalla sua scorta alla Carcere; il Relatore, lo Scriba, ed i Cittadini astanti sull'invito del Presidente si sono ancora ritirati.

La Commissione deliberando a porte chiuse ha proposto la seguente questione.

Il soprannominato Paolo di Cola accusato d'aver avuto parte nella insurrezione del Dipartimento del Circeo, la quale tendeva a rovesciare il Governo della Repubblica Romana, e segnatamente di essere stato uno de' Capi della rivolta accaduta alla Torre nello scorso Termifero costringendo gli Abitanti della detta Comune della Torre ad andare a prendere le Armi nelle Case de' Capitani Starna, Ascanj, e Gaetani, minacciando di ucciderli, e d' incendiare il Paese se noo volevano unirsi al suo partito, è egli Reo?

Raccolti i Voti, cominciando dal grado inferiore, ed avendo il Presidente Scritto in ultimo il suo Sentimento.

La Commissione Militare dichiara a pieni voti, che il detto Paolo di Cola è Reo,

Onde la Commissione deliberando sull' applicazione della pena, raccolti di nuovo i voti dal Presidente nella forma di sopra indicata, condanna a pieni voti il denominato Paolo Cola alla pena di morte.

Ordina la stampa, l'affissione, e la distribuzione della presente Sentenza nel numero di cinque cento Copie, ingiunge all' Ufficiale Relatore di leggere di seguito la detta Sentenza al sudetto Paolo di Cola Condannato, e di farla eseguire in tutto il suo contenuto.

Ordina inoltre, che ne sia mandata una copia sì al Generale in Capo, che al Comandante del Dipartimento.

Fatto, e giudicato senza interruzione nella pubblica Seduta di Anagni nel giorno, mese, ed anno suddetto, ed i Membri della Commissione insieme col Relatore, e Scriba hanno sottoscritto la detta Sentenza.

Per copia conforme *Guiraud Relatore*

Il suddetto Paolo di Cola ha subito la condanna alle ore Sette della Sera. Il detto.

N.° 535.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

LEGGE

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana

Considerando, che l' interesse del Commercio esige imperiosamente, che vengano prese delle misure proprie a far terminare sollecitamente, e senza spese i litigj, che vi sono relativi.

Considerando, che tutti i mezzi, che offre la Costituzione, par che non ve ne sia alcuno, il quale conduca più direttamente a questo fine, che il farne un' attribuzione particolare ai Pretori,

Considerando finalmente, che la Costituzione autorizza questo mezzo nell' Articolo 212.

Decreta in virtù dell' Art. 369. della medesima Costituzione la Legge seguente,

Art I. In tutte le Comuni al di sopra di 10000. Abitanti, e nominatamente in Roma, Ancona, Civita-Vecchia, e Sinigaglia, i Pretori, ed i loro Assessori indipendentemente dalle loro altre attribuzioni giudicheranno tutte le Cause di Commercio sì principali, che accessorie, senza appellazione fino alla somma di Scudi Cento, e quelle di qualunque somma maggiore salvo il diritto d'Appellazione.

Art. II. In tutte le altre Comuni i Pretori, ed i loro Assessori non giudicheranno le sudette Cause Commerciali, che in conformità di ciò, che viene prescritto nell'Articolo 16. della Legge dei 10. Germile scorso sull' organizzazione dei Tribunali.

Art. III. Allorchè vi sarà luogo all'appellazione, le Sentenze dei Pretori, e de' loro Assessori saranno eseguite provisoriamente, non ostante l'appellazione, prestando però sicurtà idonea innanzi allo Scriba.

Art. IV. Dopo di aver udito la Parte, e prima di fare i loro Decreti sì definitivi, che interlocutorj, i Pretori, ed i loro Assessori sentiranno il parere di tre Negozianti, o Mercanti.

La scelta ne sarà fatta nel modo, che siegue,

Sarà fatto il primo giorno d' ogni mese, e per questa volta solamente cinque giorni dopo la promulgazione della presente Legge, dal Prefetto Consolare presso l'Amministrazione

Municipale una lista triplice, sulla quale il Pretore, che è stato adito, tirerà a sorte i tre Negozianti, di cui si è parlato nell' Articolo precedente, nel momento medesimo, che la questione sarà proposta a questi Negozianti.

Art. VI. Il Parere dei Negozianti sarà preso in iscritto; le Parti potranno essere da essi interrogate; Il Parere però non avrà forza, che di voto consultivo.

Art. VII. Sia, che i Pretori, ed i loro Assessori giudichino conforme al parere, o che essi giudichino altrimenti, il parere sarà sempre trascritto in fine della Sentenza.

Art. VIII. L'Appellazione dalle Sentenze sarà portata, allorchè vi sarà luogo, innanzi al Tribunal Civile di quel Dipartimento, nel Circondario del quale i Pretori hanno giurisdizione.

Art. IX. I Pretori, ed i loro Assessori procederanno sommariamente, e senza altra formalità, che quella prescritta dal sopra espresso Articolo IV., non ammetteranno nè Procuratori, nè Avvocati; solamente è permesso alle Parti di farsi rappresentare da Persona munita di loro Procura.

Art. X. Si procederà in grado di appellazione, come è stato prescritto dall' Articolo precedente per la prima istanza; Non potrà inoltre esservi addizionata alcun' altra domanda.

Art. XI. I Pretori, ed i loro Assessori esprimeranno, se essi giudicano senza appellazione, o con appellazione.

Fatto in Roma li 3. Fruttifero anno 6.

Il Generale di Divisione Macdonald

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Quirinale 5. Fruttifero Anno 6.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato Il Segretario Bassal

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Rey

N.° 536.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

NOTIFICAZIONE

A dì 6. Fruttifero Anno VI. Repubblicano

Gli Edili del Terzo Circondario.

LA Legge de' 27. Messifero sulle assegne da darsi delle annue Rendite de' particolari, e la Notificazione de' 14. Ter-

misero, che vi si riferisce, non avendo prodotto il desiderato effetto, ed al contrario osservandosi la masssima lentezza nell' esibizione di dette Assegne, siamo nella necessità di richiamare alla memoria di tutti i Proprietarj domiciliati nel nostro Circondario, che se non le presenteranno nel perentorio termine di giorni tre, o le presenteranno inesatte, si procederà contro i morosi *irremissibilmente* all' esecuzione delle pene comminate nel Proclama del 10. Germile.

Asprucci Mario Presidente = Especo Segretario.

N.° 537.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Francese

Armata d' Italia Corpo di Armata di Roma

Sentenza pronunciata dalla Commissione Militare stabilita in Roma

Seduta de' 4. Fruttifero dell' Anno 6. Repubblicano.

LA Commissione Militare stabilita dal Generale di Divisione Macdonald Commandante il Corpo d' Armata, composta dei Cittadini Gibassier Capo di Battaglione della 30. ÷ Brigata, Presidente; Demoly Capitano alla 30. ÷ Brigata; Charpentier, Sotto-Tenente del 19. Regimento de' Cacciatori a Cavallo, Laigle Sergente Maggiore della 30. ÷ Brigata di Battaglia, e Mutel Fuciliere della stessa mezza Brigata; Hocquard, Capitano alla 21. ÷ Brigata Legera, facendo le funzioni di Relatore, ed il Cittadino Terrier quelle di Cancelliere della Commissione.

Si è riunita nel Castel S. Angelo per giudicare li nominati Pasquale Pagnani di anni 40. nativo di Velletri Dipartimento del Circeo ex-Frate del Convento detto dei *piedi nudi*, dimorante in Roma, accusato di aver tirato un colpo di fucile a un abitante accompagnato colla sua figlia, di avergli corso addosso con un stilo alla mano, e di essere stato trovato possessore dello Stilo, di due Fucili, di una Carabina, Spada, polvere, e piombo &c.

E Agostino Amari di anni 35. Romano Muratore accusato di avere assassinata una Sentinella Francese a Porta S. Pancrazio all' occasione dell' insurrezione del Trastevere, ed inoltre di aver ferito nello stesso giorno un abitante con molti colpi per aver ricusato di gridare *Viva il Papa*. Il detto Amari es-

sendosi sottratto alle ricerche fatte della sua persona, per questi delitti, ed arrestato al suo ritorno;

La Seduta essendo stata aperta, fu fatta la lettura dei Processi verbali d'informazione, e dei documenti tanto a carico che a discolpa dei prevenuti;

La Commissione Militare dopo avere inteso gli accusati nelle loro difese, li ha dichiarati provati, e convinti dei delitti loro addossati, ed ha condannato unanimemente Pasquale Pagnani, ed Agostino Amari di sopra qualificati, alla pena di morte, a conformità dell' Ordine del Generale in Capo dell' Armata d' Italia de' 18. Germile ultimo, contenente „ ognuno „ che sarà trovato armato di un pugnale, o coltello a guaina, „ sul Territorio occupato dall' Armata Francese, sarà tradotto „ al Tribunale Militare, e punito di morte.

Ingiunge al Relatore di fare eseguire nello spazio di 24. ore la presente Sentenza in tutto il suo contenuto.

Ordina, che la presente Sentenza sarà stampata nelle due lingue in numero di cinquecento esemplari per essere affissa dove sarà d'uopo.

Fatto e pronunciato in Seduta pubblica li anno, mese, e giorno sopraddetti, e li membri della Commissione hanno sottoscritto col Relatore, ed il Cancelliere la minuta della Sentenza.

Per Copia Conforme

Sottoscritto Hocquard Capitano Relatore

N°. 538.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Sentenza della Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo.

In nome del Popolo Francese

Li 4. Fruttifero Anno 6. della Repubblica Francese.

LA Commissione Militare stabilita in virtù dell'Articolo 5. della Legge dei 13. Termifero Anno Sesto composta dei Cittadini Daunay Capo di Squadrone del 19. Reggimento de' Cacciatori a Cavallo, Presidente Chamorin Capitano de' Granatieri del 2. Battaglione della 12. ½ Brigata d' Infanteria di Battaglia, Vergne Sotto Tenente, Laforge Sotto Tenente, e Dupuis Capo d' Alloggio, tutti tre del 19. Reggimento de' Cacciatori a Cavallo,

Esercitando l'ufficio di Relatore il Cittadino Guiraud Sotto

Tenente, tutti nominati dal Capo di Brigata Girardon, che sostiene l'incarico di Generale di Brigata Comandante il Dipartimento del Circeo dichiarato in istato d'Assedio, assistito dal Cittadino de Chataux Scriba nominato dal Relatore,

I quali non sono Parenti, o Congiunti nè fra di essi, nè de'. prevenuti nel grado proibito dalla Legge.

La Commissione convocata per ordine del Comandante del Dipartimento si è adunata nel luogo solito delle sue Sedute nel Seminario d'Anagni ad oggetto di giudicare Demetrio Coco di età anni 45. circa lavoratore di terra, nato in Veroli, e dimorante nel Territorio della detta Città, Domenico Jacorici di età anni 25. in circa, lavoratore di terra nato, e dimorante nel Territorio di Veroli, Francesco Greci di età anni 21. lavoratore di terra nato, e domiciliato nel Territorio di Veroli, e Giovanni Panicia di età anni 19. Sartore, nato, e domiciliato in Veroli, accusati di essere stati Capi della insurrezione del Circeo, e segnatamente in Veroli, tendente a rovesciare il Governo Repubblicano, e di essere stati gli Autori degli Omicidj commessi in quella Città nelle persone de' Cittadini Paolo Marochi, Demetrio Marochi, Teodoro Meloni, Tommaso Pietr'Angeli, e Giuseppe Federico, Giovanni Franchi, e Filippo Franchi nello scorso Termifero.

Essendo aperta la Seduta, il Presidente ha fatto portare dallo Scriba, e porre innanzi a se sopra il Burò un esemplare della Legge de' 13. Termifero, la quale ha letta; in seguito ha domandato al Relatore la lettura del Processo Verbale d'informazione, e di tutti i documenti sì per l'incolpazione, che per la discolpa degli Accusati nel numero di diciannove.

Terminata questa lettura il Presidente ha ordinato alla Guardia di condurre li suddetti Demetrio Coco, Domenico Jacorici, Francesco Greci, e Giovanni Panicia accusati, i quali sono stati introdotti liberi, e senza ferri innanzi alla Commissione.

Interrogati dei loro nomi, e cognomi, età, professione, luogo di nascita, e domicilio, hanno risposto chiamarsi Demetrio Coco di età anni 45. lavoratore di Campagna nato, ed abitante nel Territorio di Veroli, Domenico Jacorici di età anni 25. lavoratore di Campagna nato, ed abitante nel Territorio di Veroli, Francesco Greci di età anni 20. lavoratore di ter-

ra nato, ed abitante nel Territorio di Veroli, Giovanni Panicia di età anni 19. Sartore nato, ed abitante in Veroli.

Dopo di aver istruiti i suddetti Accusati delle incolpazioni, che loro si danno, e prove, che se ne recano, ed averli tutti fatti interrogare dal Presidente,

Udito il Relatore nei suoi rapporti, e nelle sue conclusioni, e gli Accusati nelle loro difese, i quali hanno dichiarato di non avere, che aggiungere, il Presidente ha domandato ai Membri della Commissione, se avessero delle osservazioni da fare; ed avendo essi risposto di nò, e prima di raccogliere i voti, ha ordinato agli Accusati di ritirarsi; i quali sono stati ricondotti dalla loro scorta alle Carceri; il Relatore, lo Scriba, ed i Cittadini astanti sull' invito del Presidente si sono ancora ritirati.

Deliberando la Commissione a porte chiuse, il Presidente ha proposto la seguente quistione.

I soprannominati Demetrio Coco, Domenico Jacorici, Giovanni Panicia, e Francesco Greci accusati di essere stati gli uccisori de' Patriotti Paolo Marochi, Demetrio Marochi, Teodoro Meloni, Tommaso Pietr'Angeli, Giuseppe Federico, Giovanni Franchi, e Filippo Franchi di Veroli sono rei?

Raccolti i Voti sopra ciascheduno separatamente, cominciando dal grado inferiore, ed avendo il Presidente scritto in ultimo il suo sentimento, la Commissione dichiara a pieni voti, che i suddetti Demetrio Coco, Domenico Jacorici, e Giovanni Panicia sono rei di fatti quì sopra enunciati, e che Greci non è colpevole.

Onde la Commissione deliberando sull' applicazione della pena, raccolti di nuovo i voti dal Presidente nella forma di sopra indicata.

La Commissione Militare condanna a pieni voti Demetrio Coco, Domenico Jacorici, e Giovanni Panicia alla pena di morte, e dichiara innocente Francesco Greci del delitto appostogli, ed ordina che venga subito messo in libertà.

Ordina inoltre la stampa, l'affissione, e la distribuzione della presente Sentenza nel numero di cinque cento Copie.

Ingiunge all' Uffiziale Relatore di leggere di seguito la detta Sentenza ai suddetti condannati, e di farla eseguire in tutto il suo contenuto.

Ordina in oltre, che ne sia mandata una copia sì al Generale in Capo, che al Comandante del Dipartimento.

Fatto, chiuso, e giudicato senza interruzione nella pubblica Seduta di Anagni nel giorno, mese, ed anno suddetto.

Ed i Membri della Commissione insieme col Relatore, e Scriba hanno sottoscritto la detta Sentenza.

Per copia conforme *Guiraud Relatore*

I suddetti Demetrio Coco, Domenico Jacorici, e Giovanni Panicia hanno subito la Sentenza alle ore tre dopo mezzo giorno.

Francesco Greci è stato messo in libertà un'ora dopo mezzo giorno. Il detto.

N.° 539.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

A dì 6. Fruttifero Anno VI. Repubblicano

La Municipalità del Secondo Circondario

NOTIFICAZIONE.

Con particolare Legge dei 29. Messifero, ed Ordine Consolare dei 14. Termifero venne invitato ogni Particolare ad esibire nelle rispettive Municipalità del proprio Circondario un' Assegna precisa di tutti i Beni Fondi ovunque posti, che ogni Cittadino potesse avere per regolare la percezzione della Tassa imposta. Con altra poi dei 2. Termifero, ed altra Addizionale dei 12., e successiva Notificazione del Cittadino Ministro delle Finanze in data dei 14. detto Mese furono invitati tutti i Ricchi Proprietarj, di contribuire con un Prestito forzato agli urgenti bisogni della Patria in proporzione delle annue Rendite, e fu specificato, che dette Assegne si dassero nel termine di tre giorni.

Dalle Assegne, che sono state fin' ora presentate in questa Municipalità si rileva, che poca cura si sono dati li Capitalisti di questo Secondo Circondario di eseguire con sollecitudine quel tanto è stato prescritto nelle surriferite Leggi. In esecuzione pertanto delle medesime, e dei più pressanti Ordini avuti dalle Autorità Superiori si è presa la determinazione, di tornare ad invitare tutti li Proprietarj, che hanno il Domicilio in questo Circondario, ovvero li loro Agenti, di presentarsi in questa Municipalità nel perentorio ed ultimo termine di cinque giorni, per sodisfare esattamente alli enunciati Ordini con l' esibi-

zione delle rispettive prescritte Assegne, avendo in vista, che per qualunque altro ritardo, o mancanza di precisa assegna, resterà ciascuno compreso nelle pene stabilite dal Proclama dei 10. Germile.

Gio. Battista Spada Presidente = Martelli Segretario.

N.° 540.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

NOTIFICAZIONE

Li 6. Fruttifero Anno 6.

Gli Amministratori Dipartimentali del Tevere:

IN seguito delle Notificazioni pubblicate d'ordine nostro dalle Municipalità de' Circondarj di questa Centrale sulle assegne de' Cavalli da darsi dai Proprietarj di essi alle rispettive Municipalità per fornirne il Corpo della Gendarmeria Nazionale, sono invitati tutti coloro, che hanno date le assegne, le quali esistono presso di noi, a voler mandare i loro Cavalli alla Piazza della Pilotta alle ore 9. di Francia della mattina coll'ordine seguente.

Domani 7. del corrente Fruttifero (24. Agosto v. s.) dovranno presentarsi i Cavalli dagli Abitanti del Primo Circondario.

Agli 8. dagli Abitanti del secondo.

Ai 9. dagli Abitanti del terzo.

Doria Presidente = Nicolaj Segretario.

N.° 541.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

A dì 6. Fruttifero Anno VI. Repubblicano

NOTIFICAZIONE

Municipalità del Primo Circondario.

ESsendo ormai presso che al fine il termine delle quattro Decadi prefisse alla pubblicazione della Nota di tutte le Famiglie, e di tutti i Proprietarj obbligati al Prestito in proporzione dell' annua loro Rendita superiore al valore di Scudi 3000., come si prescrive dalla Legge emanata nel dì primo dello scorso Termifero, sono invitati tutti i Proprietarj, Usufruttuarj, Possessori, e loro rispettivi Ministri, Procuratori, ed Agenti domiciliati nel nostro Circondario a portare nel termine di ore 48. alla nostra Municipalità le Assegne intiere, e fedeli delle loro

Rendite esistenti in qualunque luogo della Repubblica Romana in conformità della suddetta Legge, e si avvisa, che mancandosi da alcuno al suddetto suo preciso obbligo, oltre le più rigide misure, che contro di quelli, si prenderanno in esecuzione della Legge, ne saranno ancora responsabili alla Repubblica i loro Computisti, Esattori, Agenti, e Procuratori.

In questa occasione si ricorda a ciascuno l'obbligo, che gli corre di dare in Municidalità all'oggetto dell'Imposizione straordinaria l'Assegna de' proprj Fondi, e Capitali secondo che si prescrive nella Legge del Generale Rusca del dì 29. Messifero.

De Romanis Mariano Presidente = Libert Gianfrancesco Segr.

LIBERTA' N.° 542. EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile

Giuseppe Toriglioni Ministro dell' Interno.

Roma 6. Fruttifero Anno 6. Repubblicano

NOTIFICAZIONE.

LE assertive allarmanti di pochi agitatori sempre irrequieti, e tumultuanti o per debolezza di spirito, o per perversità di massima non lasciano ad ogni opportunità di alterare la pubblica tranquillità, e l'economia politica de' Governi i più stabili, ed i più consolidati. Quindi per attirarsi essi un poderoso partito di proseliti, che cospiri indirettamente all'eversione de' sacri doveri di obbedienza alle Leggi, di rassegnazione alle provvidenze, e misure di chi governa, di mutua fratellanza verso i proprj Concittadini, vanno artificiosamente spargendo delle voci sediziose ad un tempo, e desolanti di penuria, e cartesia, onde imporne al Popolo meno colto, e soggetto a quella paralasi di spirito, che suole risvegliare in essi l'idea della fame. De' propositi così scandalezzanti, e rivoltosi, potrebbero bene aver eccitata la vigilanza delle Autorità Superiori per rivolgere sopra tali falsi Predicanti tutti i flagelli della severità minacciati dalla Legge; ma convinto io di veder più facilmente smentita l'impostura di così molesti Individui con un semplice atto di sincera effusione di cuore, ho voluto preferire i mezzi dell'indulgenza a quei del rigore, per assicurare tutto il Pubblico del più certo, ed abbondante approvigionamento di qualsisia derrata in consumo di questa Popolazione.

Quanto sia malagevol cosa il corrispondere esattamente nelle attuali circostanze politiche a tutti i possibili desiderj,

spesse volte effrenati ed eccessivi , di tutta una Popolazione ; è di facile intelligenza . Lontano dunque io dall'annunciare una esagerata fertilità , o delle chimeriche dovizie , m' incoraggisco colla maggior purità di massima , e colla più ferma certezza ad assicurar questo Pubblico , che le provvisioni di tutti gli oggetti di consumazione giornaliera , sono perfettamente orizzontate ai bisogni di un periodo di tempo sebben lungo , e che le mie cure sono incessantemente rivolte a moltiplicar nuovi mezzi , onde assicurare a tutta la Nazione Romana un ricco deposito di derrate , che lo porrà sempre al di sopra della necessaria nutrizione , ed abbondanza . *Toriglioni .*

N.° 543.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Roma 7. Fruttifero Anno 6. Repubblicano

NOTIFICAZIONE

I Grandi Edili .

LE regole dell'Arte Agraria esiggono , che si stabilisca un determinato tempo per dare il fuoco alle Stoppie nelle Campagne , e si prescriva un metodo , che allontani qualunque danno , che possa derivarne . A questo fine sono avvertiti tutti i Cittadini Proprietarj delle Tenute , Casali , e Pediche del Territorio Romano , Affittuarj , Coloni , e Lavoratori , che non sarà permesso di dare fuoco alle Stoppie medesime prima dei 10. del corrente Mese di Fruttifero . Chiunque dal detto giorno vorrà dare il fuoco alle Stoppie , sarà onninamente obbligato di fare le Rostre di dodici Solchi con l'Aratro ad uso di Arte , ed a Terreno pulito , e netto da Sterpi , o altre cose combustibili , in tutti quei siti , che confinano con Macchie , Vigne , Fratte , Staccionate , siti macchiosi , sterposi a seconda dello stile inveterato dell' Arte Agraria . Rimane in fine espressamente proibito di mettere il fuoco nei giorni ventosi ; dovrà anzi ciascheduno usare quelle consuete cautele , che tenghino lontano qualunque pericolo di danno . Chiunque contraverrà a queste nostre disposizioni sarà soggetto alle pene prescritte dalle Leggi veglianti .

F. A. Franchi)
D. Magi) Grandi Edili
G. Lante)

Publio Serpieri Segretario

N.° 544.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

SENTENZA

Della Commissione Militare stabilita nel Dipartimente del Circeo.

In nome del Popolo Francese

Li 6. Fruttifero Anno 6. della Repubblica Francese.

LA Commissione Militare stabilita in virtù dell'Articolo 5. della Legge dei 13. Termifero Anno 6. composta dei Cittadini Doney Capo di Squadrone del 19. Reggimento de' Cacciatori a Cavallo Presidente, Chamorin Capitano del 2. Battaglione della 12. e mezza Brigata di Fanteria di Battaglia, Vergne Sotto Tenente, Laforge Sotto Tenente, e Dupuis Capo d'Alloggio tutti tre del 19. Reggimente de' Cacciatori a Cavallo.

Esercitando l'ufficio di Relatore il Cittadino Guiraud Sotto Tenente del detto Reggimento,

Tutti nominati dal Capo di Brigata Girardon, che sostiene l'incarico di Generale di Brigata Comandante il Dipartimento del Circeo dichiarato in istato d'Assedio assistito dal Cittadino Duchateau Scriba nominato dal Relatore; I quali non sono parenti, o congiunti nè fra di essi, nè de' prevenuti in grado proibito dalla Legge.

La Commissione convocata per ordine del Comandante del Dipartimento si è adunata nel luogo solito delle Sedute nel Seminario di Anagni ad oggetto di giudicare *Cesare Prosperi* accusato di essere stato uno dei Capi della Cospirazione nel Dipartimento del Circeo tendente a rovesciare il Governo Repubblicano con mettersi alla testa de' Rivoluzionarj, ed essendo stato uno di quelli, che andarono ad atterrare la porta, e prendere per forza le armi, che si trovavano nella Casa del Comandante *Bruno Borgia*, indi aver marciato contro le Truppe della Repubblica;

Paolo Trenta accusato di complicità col detto *Prosperi* dopò essere stato uno dei primi ad atterrare la porta del Comandante *Bruno Borgia* per rapire le armi, che si trovavano nella Casa sua, indi aver marciato contro le Truppe della Repubblica.

Giovanni Battista Maddalena accusato di essersi trovato nella ribellione di Ferentino.

Essendo stata aperta la Seduta, il Presidente ha fatto por-

tare dallo Scriba, e porre innanzi a se sopra il Burò un'esemplare della Legge dei 13. Termifero, la quale ha letta; in seguito ha domandato al Relatore la lettura del Processo Verbale d'informazione, e di tutti i documenti si per l'incolpazione, che per discolpa degli accusati nel numero di venti.

Terminata questa lettura, il Presidente ha ordinato alla Guardia di condurre i detti accusati, i quali sono stati introdotti liberi, e senza ferri innanzi alla Commissione Militare.

Interrogati dei loro nomi, cognomi, età, professione, luogo della nascita, e domicilio, hanno risposto chiamarsi, il primo *Cesare Prosperi* di età di anni 25. in circa Calzolajo, nato e domiciliato in Ferentino;

Il secondo *Paolo Trenta* di età di anni 25. in circa Bovattiere, nato ed abitando in Ferentino;

Il terzo *Giovanni Battista Maddalena* di età di anni 40. circa lavoratore di terra nato nel Territorio di Ferentino.

Dopo aver istruiti i suddetti accusati delle incolpazioni, che loro si danno, e prove, che se ne recano, ed averli fatti interrogare dal Presidente,

Udito il Relatore nei suoi rapporti, e nelle sue conclusioni, e gli accusati nella loro difesa, i quali hanno dichiarato di non avere, che aggiungere,

Il Presidente ha domandato ai Membri della Commissione, se avessero delle osservazioni da fare; ed avendo essi risposto di nò, prima di raccogliere i voti, ha ordinato agli accusati di ritirarsi; ed essi sono stati ricondotti dalla loro scorta alle Carceri; il Relatore, lo Scriba, ed i Cittadini astanti sull'invito del Presidente si sono ancora ritirati.

Deliberando la Commissione a porte chiuse, il Presidente ha proposto la seguente questione.

Il soprannominato *Cesare Prosperi* quì sopra accusato di essere stato uno dei Capi della cospirazione nel Dipartimento del Circeo tendente a rovesciare il Governo Repubblicano con mettersi alla testa dei Rivoluzionarj, ed essendo stato uno di quelli, che andarono a buttar giù la porta, e portar via le armi, che si trovavano nella Casa del Comandante *Bruno Borgia*, indi a marciare contro le Truppe della Repubblica è egli Reo?

Raccolti i Voti cominciando dal grado inferiore, ed aven-

do il Presidente scritto in ultimo il suo sentimento, la Commissione Militare dichiara a pieni voti, che il suddetto *Cesare Prosperi* è reo.

Paolo Trenta qui sopra accusato di complicità col detto *Prosperi*, ed essendo stato uno dei primi a buttar giù la porta del Comandante Bruno Borgia per portar via le armi, che si trovavano per quindi marciare contro le Truppe della Repubblica, è egli reo?

Raccolto di nuovo i voti nella forma sopra indicata, la Commissione dichiara alla maggiorità di quattro Voti, che il detto *Paolo Trenta* è reo.

Giovanni Battista Maddalena qui sopra accusato di essersi trovato nella ribellione di Ferentino è egli reo?

Raccolti di nuovo i voti nella forma sopra indicata, la Commissione dichiara a pieni voti, che Giovanni Battista Maddalena non essendo uno de' Capi della insurrezione, il perdono accordato dal Generale in Capo a tutti quelli, che essendo stati sedotti avessero deposte le armi, e fossero subito rientrati in se stessi, e ritornati alle loro Case, gli è applicabile, e che in conseguenza non è reo.

Onde la Commissione deliberando sull' applicazione della pena, di nuovo i voti raccolti dal Presidente nella forma sopra indicata.

La Commissione Militare condanna a pieni voti *Cesare Prosperi* Calzolajo, ed alla maggiorità di quattro voti *Paolo Trenta* Bovattiere alla pena di morte, e comanda, che il sopranominato *Giovanni Battista Maddalena* sia immediatamente posto in libertà.

Ordina inoltre la Stampa, l'affissione, e la distribuzione della presente Sentenza nel numero di cinque cento copie. Ingiunge all' Ufficiale Relatore di leggere di seguito la detta Sentenza ai condannati, e di farla eseguire in tutto il suo contenuto.

Ordina inoltre, che ne siano mandate tre copie sì al Ministro della Giustizia, e Polizia, che al Generale in Capo dell' Armata di Roma, ed al Comandante del Dipartimento.

Fatto, chiuso, e giudicato senza interruzione nella pubblica seduta in Anagni nel giorno, mese, ed anno suddetto;

Ed i Membri della Commissione insieme col Relatore, e Scriba hanno sottoscritto la detta Sentenza.

Per copia Conforme *Guiraud Relatore*.

Li suddetti *Cesare Prosperi*, e *Paolo Trenta* hanno subito la loro Sentenza alle ore quattro della sera, *Giovanni Battista Maddalena* è stato messo in libertà alle ore due dopo mezzo giorno. Il detto.

N°. 545.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

SENTENZA

Della Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo

In nome del Popolo Francese

Li 7. Fruttifero Anno 6. della Repubblica Francese

LA Commissione Militare stabilita in virtù dell' Articolo 5. della Legge dei 13. Termifero Anno 6. Composta dei Cittadini Doney Capo di Squadrone del 19. Reggimento de' Cacciatori a Cavallo Presidente, Chamorin Capitano de' Granatieri del 2. Battaglione della 12. $\frac{1}{2}$ Brigata di Fanteria di Battaglia, Vergne Sotto Tenente, Laforge Sotto Tenente, e Dupuis Capo d'Allogio, tutti trè del 19. Reggimento de' Cacciatori a Cavallo,

Esercitando l'ufficio di Relatore il Cittadino Guiraud Sotto Tenente del sudetto Reggimento.

Tutti nominati dal Capo di Brigata Girardon, che sostiene l'incarico di Generale di Brigata Comandante il Dipartimento del Circeo dichiarato in istato d'Assedio, assistito dal Cittadino du Chataux Brigadiere Scriba nominato dal Relatore;

I quali non sono parenti o congiunti fra di essi, nè dei prevenuti nel grado proibito dalla Legge.

La Commissione convocata per ordine del Comandante del Dipartimento si è adunata nel luogo solito delle sue Sedute nel Seminario d'Anagni ad oggetto di giudicare *Antonio Rinaldi* detto *Catalone* di età anni 28. in circa lavoratore di Campagna nato, ed abitante in Ferentino, accusato di essere uno de' Capi della Cospirazione nel Dipartimento del Circeo tendente a rovesciare il Governo Repubblicano, e di aver Proclamato in nome del Popolo, e del S. Padre, che ciaschedun degli Abitanti sì Ecclesiastici, che Secolari si trovassero sulla Piazza alle ore ventidue sotto pena di morte, e col mede-

simo Proclama tassando gli abitanti ad una Contribuzione di pane, vino, carne, e di tutto ciò, che era necessario agl' insurgenti.

Essendo stata aperta la Seduta, il Presidente ha fatto portare dallo Scriba, e porre innanzi a se sopra il Burò un esemplare della Legge de' 13. Termifero, la quale ha letta. In seguito ha domandato al Relatore la lettura del Processo verbale d'informazione, e di tutti i documenti sì per l' incolpazione, che per la discolpa dell' accusato nel numero di quattordici.

Terminata questa lettura, il Presidente ha ordinato alla Guardia di condurre il detto accusato, il quale è stato introdotto libero, e senza ferri innanzi alla Commissione Militare.

Interrogato del suo nome, e cognome, età, professione, luogo di nascita, e domicilio, ha risposto chiamarsi *Antonio Rinaldi* detto *Catalone*, di anni 29. in circa lavoratore di Campagna nato, e dimorante in Ferentino.

Dopo di aver istruito il detto accusato delle incolpazioni, che gli si danno, e prove, che se ne recano, ed averlo fatto interrogare dal Presidente,

Udito il Relatore nei suoi rapporti, e nelle sue conclusioni, e l'accusato nella sua difesa, il quale ha dichiarato non avere, che aggiugnere,

Il Presidente ha domandato ai Membri della Commissione, se avessero delle osservazioni da fare, ed avendo essi risposto di nò, prima di raccogliere i voti, ha ordinato all' accusato di ritirarsi, il quale dalla sua scorta è stato ricondotto alle Carceri, il Relatore, lo Scriba, ed i Cittadini astanti sull' invito del Presidente si sono ancora ritirati.

Deliberando la Commissione a porte chiuse, il Presidente ha proposto la seguente questione.

Il soprannominato *Rinaldi* detto *Catalone* accusato di essere uno de' Capi della cospirazione nel Dipartimento del Circeo tendente a rovesciare il Governo Repubblicano, e di aver proclamato in Nome del Popolo, e del S. Padre, che ciascheduno degli abitanti sì Ecclesiastici, che Secolari, si trovassero sulla Piazza alle ore ventidue sotto pena di morte, tassando con il medesimo Proclama gli Abitanti ad una Contribuzione di pane, vino, carne, e di tutto ciò che sarebbe necessario agli insurgenti, è egli reo?

Raccolti i Voti cominciando dal grado inferiore, ed avendo il Presidente scritto in ultimo il suo Sentimento, la Commissione Militare dichiara a pieni voti, che il detto *Antonio Rinaldi* è reo dei fatti qui sopra enunciati.

Onde la Commissione deliberando sull' applicazione della pena, raccolti di nuovo i voti dal Presidente nella forma di sopra indicata, condanna a pieni voti il suddetto *Antonio Rinaldi* detto *Catalone* lavoratore di Campagna alla pena di morte.

Ordina inoltre la stampa, l' affissione, e la distribuzione della presente Sentenza nel numero di cinquecento Copie.

Ingiunge all' Uffiziale Relatore di leggere di seguito la detta Sentenza al suddetto condannato, e di farla eseguire in tutto il suo contenuto.

Ordina inoltre, che ne sieno mandate tre copie per essere distribuite sì al Ministro della Giustizia, e Polizia della Repubblica Romana, che al Generale in Capo dell' Armata di Roma, ed al Comandante del Dipartimento.

Fatto, chiuso, e giudicato senza interruzione nella pubblica Seduta di Anagni nel giorno, mese, ed anno suddetto, ed i Membri della Commissione insieme col Relatore, e Scriba hanno sottoscritto la detta Sentenza.

Per Copia conforme
Guiraud Relatore

Il suddetto *Antonio Rinaldi* ha subito la sua Sentenza alle ore tre dopo mezzo giorno. Il detto.

N.° 546.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

LEGGE

Il General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano per maggior intelligenza della Legge del 30. Pratile scorso relativamente alla soppressione delle Confraternite, Oratorj, Università, ed altre Corporazioni Laicali, decreta in virtù dell'Articolo 369. della Costituzione Romana la Legge seguente

Art. I. Le disposizioni dell'Articolo 4. della sudetta Legge del 30. Pratile sono abrogate.

Art. II. I Beni, e le rendite di stabilimenti soppressi dalla detta Legge passeranno agli Ospedali, ai quali essi saranno applicati coi loro pesi, e coi loro debiti.

Art. III. In seguela dell' Articolo precedente gli Ospedali, che goderanno de' Beni, e delle Rendite, saranno tenuti di pagare i Creditori, e di somministrare le solite Doti, come i stabilimenti soppressi erano tenuti di fare.

Art. IV. Sarà senza indugio stabilito un metodo per la distribuzione de' soccorsi domiciliari.

Fatto a Roma il dì 7. Fruttifero anno 6. Republicano.

Il Generale di Divisione Macdonald

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Quirinale li 7. Fruttifero anno 6.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato Il Segretario Bassal

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Rey

N.° 547.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Francese

Armata d' Italia

Divisione di Roma

S E N T E N Z A

Commissione Militare stabilita in Terracina

3. Seduta degli 8. Fruttifero Anno 6. Repubblicano.

LA Commissione Militare stabilita in Terracina in esecuzione dell' articolo quinto della Legge de' 13. Termifero anno 6. composta dei Cittadini Biatouieycki Capo di Battaglione Polacco Presidente della Commissione, Bretin Capitano nella 12$\frac{1}{2}$ Brigata di Battaglia, Natachourki Capitano Polacco, Giuseppe Robert Tenente, e Pietro Prost Sargente tutti due della 12$\frac{1}{2}$ Brigata di Battaglia, in presenza di Ferdinando Cailleurer Capitano della 12$\frac{1}{2}$ Brigata di Battaglia Relatore,

Si è adunata nel detto giorno otto Fruttifero anno 6. alle ore quattro della sera in una delle Camere dell' appartamento del Cittadino Biatonieyski Presidente della sudetta Commissione, assistito dal Cittadino Luigi Mardeuchar nominato Interprete della Commissione.

Il Presidente ha letto la Legge dei tredici Termifero anno 6. della quale viene stabilita la detta Commissione.

Il Relatore ha sul momento letto i documenti relativi a Gio-

vanni Balducci di anni cinquantuno nativo di Perugia Amministratore dei beni della Comune di Terracina abitante della detta Città,

Accusato d'aver avuto intelligenza co' ribelli, e di aver avuto delle frequenti conferenze con essi; da cui è risultato l'arresto di varj Patriotti, d'aver accettato l'impiego di Commissario della Guerra, e di direttore di tutti i loro affari.

Delle quali accuse la prova consiste in una dichiarazione fatta da Filippo Greggi abitante della detta Comune denunziante i fatti di sopra esposto contro il detto prevenuto solamente per averli sentiti dire.

E' stato condotto innanzi alla Commissione dalle Carceri di questa Città il detto accusato della forza armata.

Varie interpellazioni gli sono state fatte sì dal Presidente, che da altri Membri sopra i delitti, di cui si tratta.

La Commissione dopo di avere udito l'accusato in tutte le sue difese ha ordinato alla scorta di ricondurlo nelle Carceri, ed ha fatto invito al Relatore, Segretario, Interprete, ed agli Astanti di ritirarsi per deliberare senza che alcuno vi fosse presente.

Dopo la deliberazione la Commissione ha fatto aprire le porte delle sue Sedute; ed il Presidente ha pronunciato publicamente la Sentenza, che segue.

Atteso quanto risulta dalla dichiarazione fatta li sei Fruttiero da Filippo Greggi abitante della detta Comune, colla qual dichiarazione egli asserisce aver inteso, come il Balducci aveva avuto intelligenza coi ribelli, ed avea avuto frequenti conferenze con essi; dal che è risultato l'arresto di varj Patriotti, ed avea accettato l'impiego di Commissario della Guerra, e Direttore di tutti i loro affari.

La Commissione Militare sulla dichiarazione, che gli è stata passata sì dalla Municipalità della detta Comune, che da altri abitanti cogniti pe'l loro attacco, e zelo per la Repubblica, i quali hanno attestato unanimamente, che Giovanni Balducci non avea accettato l'impiego di Commissario della Guerra dei ribelli, che per salvare la sua vita, e quella di sua Famiglia da' malvagi, che minacciavano la Città, che i detti ribelli lo hanno destituito un ora dopo dal suo impiego per aver loro presentato un impiego di Polizia per mantenere il buon ordine;

Hanno attestato similmente, che si era ritirato due giorni prima dell' arrivo de' Francesi, per non prendere le Armi co' ribelli; che il detto Balducci ha facilitata la fuga del Segretario, e del Servitore del Comandante le Due, il quale era stato massacrato nella detta Piazza;

Attese ancora gli attestati degli Abitanti delle Comune di Sonnino, e di S. Felice, che il detto Balducci ha sempre dimostrato dello zelo per servire i Francesi, e la cosa pubblica.

La Commissione in vista di tutti questi attestati ha dichiarato a pieni voti, che Giovanni Balducci non è reo dei fatti, di cui è stato accusato, ed ha ordinato, che sia messo in libertà.

La presente Sentenza sarà sul momento messa in esecuzione dal Capitano Relatore, il quale la leggerà al soprannominato.

La detta Sentenza sarà in oltre dall' Amministrazione Dipartimentale del Circeo tradotta in lingua Italiana, e stampata in ambe le due lingue per essere resa pubblica, e mandata a chi spetta.

Fatto a Terracina nel giorno, mese, ed anno suddetto,

Sottoscritti Prost Sargente, Robert Tenente, Matachouski Capitano, Bretin Capitano, e Biatouieyski Presidente.

Per copia conforme *Bocher*
Il Capitano Relatore *Cailleurer*

Certificato l' Ajutante Generale Comandante il Corpo delle Truppe *Maurizio Mathieu*

N.° 548.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

SENTENZA

Della Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo
In Nome Del Popolo Francese

Li 8. Fruttifero anno 6. della Repubblica Francese

LA Commissione Militare stabilita in virtù dell' Articolo 5. della Legge dei 13. Termifero Anno 6. Composta dei Cittadini Denoy Capo di Squadrone del 19. Reggimento de' Cacciatori a Cavallo Presidente, Chamorin Capitano de' Granatieri del secondo Battaglione della 12. ½ Brigata di Fanteria di Battaglia, Vergne Sotto-Tenente, Laforge Sotto-Tenente, e Depuis Capo di Alloggio, tutti tre del 19. Reggimento de' Cac-

ciatori a Cavallo; esercitando l' ufficio di Relatore il Cittadino Gueraud Sotto-Tenente del suddetto Reggimento.

Tutti nominati dal Capo di Brigata Girardon, che sostiene l' incarico di Generale di Brigata Comandante il Dipartimento del Circeo dichiarato in istato d' assedio, Assistito dal Cittadino Duchateau Brigadiere Scriba nominato dal Relatore;

I quali non sono parenti, o congiunti nè fra di essi, nè dei prevenuti nel grado proibito dalla Legge.

La Commissione convocata per ordine del Comandante del Dipartimento si è adunata nel luogo solito delle sue Sedute nel Seminario d' Anagni ad oggetto di giudicare *Vincenzo Spaziani detto il Canonico* di età anni 35. Vetturale nato, e domiciliato in Frosinone, accusato di essere uno dei capi della cospirazione nel Dipartimento del Circeo, tendente a rovesciare il Governo Republicano con invitare il Popolo di Frosinone ad armarsi per marciare contro le Truppe della Repubblica, ed amazzare i Patriotti della suddetta Città.

Essendo stata aperta la Seduta, il Presidente ha fatto portare dallo Scriba, e porre innanzi a se sopra il Burò un' esemplare della Legge dei 13. corrente, la quale ha letta.

In seguito ha domandato al Relatore la lettura del Processo verbale d' informazione, e di tutti i documenti sì per incolpazione, che per discolpa dell' accusato nel numero di tre.

Terminata questa lettura, il Presidente ha ordinato alla Guardia di condurre il detto *Vincenzo Spaziani detto il Canonico*, il quale è stato introdotto libero, e senza ferri innanzi alla Commissione Militare.

Interrogato del suo nome, cognome, età, professione, luogo di nascita, e domicilio.

Ha risposto chiamarsi *Vincenzo Spaziani il Canonico* di anni 37. Vetturale, nato, e domiciliato in Frosinone.

Dopo di avere istruito il detto accusato delle incolpazioni, che gli si danno, e prove, che se ne recano, ed averlo fatto interrogare dal Presidente,

Udito il Relatore ne' suoi rapporti, e nelle sue conclusioni, e l' accusato nella sua difesa, il quale ha dichiarato di non aver che aggiugnere,

Il Presidente ha domandato ai Membri della Commissione, se avessero delle osservazioni da fare? ed avendo essi risposto

di nò, e prima di raccogliere i voti, ha ordinato all' accusato di ritirarsi; il quale è stato dalla sua scorta ricondotto alle Carceri: il Relatore, lo Scriba, ed i Cittadini astanti sull' invito del Presidente si sono ancora ritirati.

Deliberando la Commissione a porte chiuse il Presidente ha proposto la seguente questione.

Il soprannominato *Vincenzo Spaziani* accusato di essere stato uno de' Capi della ribellione nel Dipartimento del Circeo, e segnatamente in Frosinone tendente a rovesciare il Governo Republicano con invitare il Popolo di Frosinone ad armarsi per indi marciare contro le Truppe della Repubblica, ed ammazzare i Patriotti di Frosinone, è egli reo?

Raccolti i voti, cominciando dal grado inferiore, ed avendo il Presidente scritto in ultimo il suo sentimento,

La Commissione Militare dichiara a pieni voti, che il detto *Vincenzo Spaziani detto il Canonico* Vetturale è reo.

Onde la Commissione deliberando sull' applicazione della pena i voti di nuovo raccolti dal Presidente nella forma di sopra indicata,

La Commissione Militare condanna a pieni voti il suddetto *Vincenzo Spaziani detto il Canonico* Vetturale alla pena di morte.

Ordina inoltre la stampa, l' affissione, e la distribuzione della presente Sentenza nel numero di cinquecento copie.

Ingiunge all' Ufficiale Relatore di leggere di seguito la detta Sentenza al suddetto condannato, e di farla eseguire in tutto il suo contenuto.

Ordina inoltre, che ne siano mandate tre copie per essere distribuite sì al Ministro della Giustizia e Polizia della Repubblica Romana, che al Generale in Capo dell' Armata di Roma, ed al Comandante del Dipartimento del Circeo.

Fatto chiuso, e giudicato senza interruzione nella pubblica Seduta di Anagni nel giorno, mese, ed anno suddetto; Ed i Membri della Commissione insieme col Relatore, e Scriba hanno sottoscritto la detta Sentenza.

Per Copia conforme
Giraud Relatore

Il detto *Vincenzo Spaziani* detto il *Canonico* ha subito la sua Sentenza alle ore sei della sera. Il detto

N.° 549.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Roma 8. Fruttifero an. 6. dell' Era Repubblicana

I Commissarj del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese in Roma

AL CONSOLATO ROMANO

Cittadini Consoli

I Partigiani dell' Aristocrazia, e del Dispotismo, i nemici della libertà civile e politica, della quale gode la Nazion Francese, e fa goderne più Nazioni dell' Europa, hanno innondato Roma, e l'Italia tutta di notizie false, e chimeriche circa Bonaparte, e la sua flotta. Questi piccioli mezzi, parti disperati dalla debolezza, non han fatta veruna impressione sopra' gli spiriti ragionati, sono stati rigettati con indignazione dai veri Cittadini, ed hanno solo trovato accoglienza presso alcuni amatori del regime Papale, e de' Governi dispotici, i quali prendono per altrettante verità i proprj insensati desiderj. Eccovi de' fatti incontrastabili, che confonderanno questi ultimi, e confermeranno i primi nelle loro sane opinioni.

Il Cittadino Fournier Comandante una Corriera della Repubblica Francese spedita da Tolone per l' Armata del Mediterraneo, fu predato da una Fregata Inglese al Sud dell' Isola di Malta. Questa Fregata dopo aver preso a bordo il Capitano Garnier per servirsene di Pilota costeggiatore, e dopo avere sciolto tutto il Cordame di detta Corriera, che potesse abbisognarli, la rinviò a Malta col suo Equipaggio, e fece rotta in seguito verso Alessandria. Giunta alla vista di questo Porto riconobbe la Squadra Francese, e le fece segnali di buona intelligenza. Avendovi corrisposto la Squadra Francese, la Fregata Inglese prese all' istante il largo per tornare sulle Coste della Sicilia. Arrivatavi i 23. Termifero (10. Agosto v. s.) sbarcò il Capitano Garnier alla Torre del Faro di Messina, d'onde pervenuto il medesimo alla Città vi ha fatto il rapporto del suo viaggio, ed ha assicurato di aver perfettamente veduto la Squadra, ed il Convoglio della Repubblica Francese ancorati nel Porto di Alessandria, e la Bandiera Francese che sventolava sul detto Porto.

Nel medesimo giorno 23. Termifero avendo per caso pre-

so fuoco la stessa Fregata Inglese, ed essendosi in parte distrutta, il Brick il Lodi ancorato nel Porto di Messina ha profittato di questa circostanza per passare e proseguire il suo viaggio.

Noi ci affrettiamo, Cittadini Consoli, di comunicarvi queste nuove quanto aggradevoli a tutt'i buoni Repubblicani, altrettanto desolanti per i nemici della Libertà.

Salute e Fraternità

Dufort, Florens, Bertolio.

N.° 550.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In Nome della Repubblica Romana una, ed Indivisibile

Giuseppe Toriglioni Ministro dell' Interno

Roma 8. Fruttifero Anno 6. dell' Era Repubblicana

NOTIFICAZIONE

LA delazione che nei Governi dispotici è il mestiere delle anime vili, nel Governo Repubblicano è uno dei doveri più sagri, che abbia ogni buon Cittadino. Perseguitare il delitto è il sentimento il più caro, ed il più naturale alla virtù, e l' amore della virtù è inseparabile dal buon Repubblicano. Pertanto essendo giunto a mia notizia, che sia opinione di molti, che nell' Amministrazione delle soppresse Confraternite siano stati alienati dei Beni fondi; che il mobilio sia stato venduto; e finalmente che qualcuno abbia abusato di questo sagro deposito dalla Legge destinato al soccorso degli Ospedali, ed al sollievo dell' umanità soffrente, resta invitato ogni buon Cittadino a voler denunziare al mio Ministero quanto fosse a sua notizia sopra tal proposito. E siccome potrebbe qualcuno avere delle ragioni di non dirigersi al mio Burò, perciò potrà egualmente dirigersi all' Amministrazione Dipartimentale del Tevere, o al Pretore della Sezione; Interessa troppo al buon ordine che li Rei, se ve ne sono, siano conosciuti, e castigati; Interessa egualmente che se non esistono li Rei, siano conosciuti li Calunniatori, quelli cioè che per denigrare la fama dei buoni Cittadini, e per screditare il governo sono andati seminando nel pubblico tal opinione. Siate tranquilli anime giuste, ed innocenti: Tremino li scelerati, che hanno abusato dell' autorità confidatagli dal Governo Repubblicano, e fatto per rialzare la virtù, e la giustizia. Il regno del delitto è corto, la verità alla fine deve trionfare. Che tutti li buoni si riuni-

scano dunque sotto lo stendardo della verità, che il delitto, la delapidazione, la venalità sia denunziata, che li Rei abbiano il dovuto castigo, che li Calunniatori siano conosciuti.

Toriglioni

N.° 551.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In Nome della Republica Romana una, ed indivisibile
Giuseppe Toriglioni Ministro dell' Interno
Roma 9. Fruttifero Anno 6. dell' Era Repubblicana

NOTIFICAZIONE

IL Decreto del Consolato del giorno 4. corrente Fruttifero ordinava che ciascuno, che aveva avuto commissione, o qualunque parte all' Amministrazione publica dovesse dare il suo rendimento di Conti al Ministro delle Finanze, invitava inoltre tutti li Cittadini di dare al detto Ministro qualunque notizia di dilapidazione, o altro accaduto sopra li Fondi publici. La mia Notificazione in data degli 8. sudetto riguardante li Beni delle soppresse Confraternite, Oratorj ec, invita ogni buon Cittadino a denunziare al mio Burò, all' Amministrazione Dipartimentale, o alli Pretori qualunque distrazione, o vendita, che possa esser accaduta dei detti Beni. Queste disposizioni sono intieramente tendenti allo stesso fine; onde il Pubblico resta prevenuto, che uno non deroga in conto alcuno all' altra. Si aggiunge di più, che le denunzie, che possono riguardar le soppresse Confraternite, in qualunque luogo uno creda di dirigerle, sempre dovrà darsene un duplicato al Ministro delle Finanze. Coraggio, buoni Cittadini, questo è il momento di rivendicare li dritti nazionali, questo è il momento, in cui devono svelarsi li scellerati, che avessero abusato della pubblica confidenza. Niun riguardo vi trattenga dal renderli palesi a chi si deve, di render pubblico il loro nome, e le loro iniquità, onde ricevino il dovuto gastigo pronunziato dalle Leggi, e quello, che è più in un Governo Democratico siano dall' opinione pubblica conosciuti, disprezzati, e perseguitati come meritano. Lungi però da voi ogni animosità, ogni spirito di partito: La verità, l'amore della Patria, il sentimento della virtù, l'odio al vizio siano li soli impulsi, che vi determinino. Sì buoni Cittadini ricordatevi, che siete discendenti da Bruto, e da Catone, li quali non seppero mai

transigere con il vizio, non furono intimoriti dalla gran potenza di Tarquinio, e di Cesare. Simili a loro perseguitate dovunque sia il vizio, il dispotismo, la tirannide. Rinasca il giorno della giustizia, l'autorità non v'imponga, la forza non vi trattenga: Ricordatevi che il distintivo del Repubblicano è la virtù, e che non si può essere virtuoso senza odiare il vizio.

Toriglioni.

N.° 552.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Roma 9. Fruttifero Anno 6. Repubblicano

Gli Amministratori Dipartimentali del Tevere

NOTIFICAZIONE.

IN conformità di quanto si prescrive nell'Articolo XII. della Legge del 29. Fiorile prossimo passato, l'Amministrazione Dipartimentale del Tevere, fa noto a chiunque vorrà accudire all'affitto degl'infrascrittti Beni, che due Decadi dopo la pubblicazione della presente, cioè sotto il di 29. Fruttifero corrente mese, nella Sala Dipartimentale alle ore 9. di Francia della mattina si farà il pubblico incanto d'affitto di ciaschedun Bene sopra le somme qui sotto notate, nel quale perentoriamente rimarrà deliberato a favore del maggiore offerente colli seguenti patti, e condizioni.

1. Che la Locazione, ossia affitto debba durare tre anni da continuarsi di triennio in triennio, fintantochè non venga fatta, da chi non vorrà continuare nella Locazione, la disdetta due mesi prima della fine del triennio.

2. Che seguendo la vendita del fondo locato, pendente il triennio, s'intende immediatamente rescissa la locazione, e che l'Affittuario, ossia Conduttore non possa pretendere Buonifico alcuno, o emenda de danni; ma soltanto riguardo agli Orti, e Giardini debba pagarsi al medesimo dal Compratore o il frutto pendente, o le spese della lavorazione a giudizio delli Periti: riguardo poi alle Case, soltanto gli si debba defalcare quella rata di pigione che avrà pagata per il tempo ancora non decorso.

3. Che dovrà immediatamente farsi un'accurata descrizione del bene, stigli, ed altri annessi dall'Agrimensore, Ingegnere, o altra persona da deputarsi dall'Amministrazione Dipartimentale.

4. Che riguardo agli Orti, e Giardini dovrà stimarsi dall' Agrimensore il frutto pendente, del quale, o dovrà l'Affittuario immediatamente pagarne il prezzo fissato dal detto Perito, o dovrà nel fine della locazione restituirli nel medesimo stato, al quale effetto dovrà allora farsi dal Perito, da deputarsi dall' Amministrazione, nuova descrizione, e stima.

5. Che debbano gli Affittuarj conservare i fondi locati, ed in caso di deteriorazione, oltre essere tenuti all'emenda de' danni, s' intenda immediatamente rescisso l'affitto.

6. Che per conoscere se il Fondo sia ben coltivato, e custodito, sarà in libertà dell'Amministrazione di farlo visitare, quando ad essa piacerà, dal Perito Agrimensore da deputarsi dalla medesima, al quale dovrà l' Affittuario permettere libero l'accesso al fondo.

7. Che alla fine della Locazione dall' Affittuario dovrà restituirsi il fondo nello stato, che gli verrà consegnato, al quale effetto dovrà farsi nuova descrizione dal Perito da deputarsi dall' Amministrazione.

8. Che non possa il Conduttore fare miglioramenti di sorte alcuna, ancorchè utili, e necessarj, senza il permesso dell' Amministrazione, e facendoli rimangono a beneficio della Nazione.

9. Che l' Affitto dovrà pagarsi in moneta fina corrente, riguardo alli Fondi Urbani di trimestre in trimestre anticipatamente, e riguardo alli fondi rustici di semestre in semestre posticipatamente ogni qualvolta si riconoscerà dall'Amministrazione Dipartimentale essere il Deliberatario idonea persona, ovvero dia idonea sicurtà d'approvarsi dalla detta Amministrazione.

10. Che dubitandosi della responsabilità del Deliberatario dei Fondi rustici, o non esibendo idonea sicurtà, d' approvarsi come sopra, il pagamento dell' Affitto doverà farsi anticipatamente.

11. Che dall' Affituario, ossia Conduttore non effettuandosi alle sue scadenze il pagamento del convenuto affitto, debba senza di lui interpellazione alcuna porsi il Fondo nuovamente al pubblico incanto, per affittarlo ad altri a di lui danno.

12. Che per qualunque caso fortuito pensato, ed impensato, ancorchè straordinarissimo, e mai accaduto, ed ancorchè o in tutto, o in parte perissero i frutti, non possa l'Affittuario pretendere buonifico alcuno, defalco, o remissione di mercede,

13. Che li prodotti del fondo, benchè ad altri venduti, rimangono affetti a favore della Nazione ad una speciale Ipoteca, fintantochè l'Affittuario non avrà effettuato il pagamento dell'Affitto.

14. Che tutte le spese per la manutenzione dei Fondi, delle Fabriche, delle Vasche, Peschiere, Aquedotti, spurgo de'fossi, Fratte, ed altro, eccettuate quelle dei Muri, travi maestri, ed altre simili assai rilevanti, rimangono a carico del Conduttore.

15. Che finalmente non possa il Conduttore essere messo in possesso del bene locato, se non dopo fattane la descrizione, e dopo che avrà fatto costare all'Amministrazione con documenti legali, o di aver pagato il trimestre per li Fondi Urbani, e rispettivamente il semestre per li Fondi rustici anticipatamente, ovvero di essere stato riconosciuto responsabile, o di aver data idonea sicurtà secondo i differenti casi prescritti nelli Capitoli 9. e 10.

Beni per li quali seguirà l'incanto d'Affitto nel giorno 29. Fruttifero.

Palazzo, e Stallone a Papa Giulio, e suoi annessi posto all'Arco oscuro annesso alla Vigna comprata dal Cittadino Corea Vincenzo annui sc. 144.

Casino, e suo Giardino fornito di Vasi, e spalliere di Agrumi del soppresso Convento de'Camaldolesi alle Terme, e precisamente incontro S. Susanna annui sc. 100.

Casa, e Orto del sito detto S. Giuliano confinante con l'Orto del Cittadino Gaetani annui sc. 40.

Giardino contiguo alla Porteria di S. Bernardo alle Terme annui sc. 30.

Orto, e Giardino di pertinenza del soppresso Convento di S. Sabina al Monte Aventino annui sc. 55.

Giardino del soppresso Colleggio de'Marroniti annui sc. 20.

Giardino a S. Adriano in Campo Vaccino annui sc. 40.

Doria Presidente = Nicolaj Segretario.

LIBERTA' N.° 553. EGUAGLIANZA

L E G G E

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana.

CONsiderando, che veruna Legge ha finora stabilito il rimpiazzo eventuale de' Questori Municipali.

Decreta in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana la Legge seguente.

Art. I. I Questori Municipali sono destituibili dai Grandi Questori sulla richiesta promossane dal Questore del Dipartimento.

Art. II. Vi è luogo alla destituzione anco per semplice negligenza, o ritardo.

Art. III. Se comparisce ai Grandi Questori, che i Questori Municipali si fossero resi colpevoli di alcune infedeltà, o prevaricazione, eglino gli accuseranno al Direttore del Giurì d'Accusa del Circondario, nel quale i Questori Municipali esercitano le loro funzioni.

Art. IV. Sarà proceduto dalle Amministrazioni Municipali al rimpiazzo dei Questori Municipali.

Art. V. Le Amministrazioni Municipali, che non procederanno al rimpiazzo nello spazio di cinque giorni consecutivi alla notificazione, che i Gran Questori avranno loro comunicata della destituzione, saranno responsabili di tutti i pregiudizj, che questo ritardo cagionerà. Sarà inoltre provvisto dai Grandi Questori sulla presentazione del Questore del Dipartimento.

Fatto a Roma li 9. Fruttifero Anno 6. dell'Era Repubblicana.

Il Generale di Divisione = Macdonald

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Quirinale il dì 9. Fruttifero Anno 6.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolate Il Segretario Bassal

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia = Rey

N.° 554.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In Nome della Repubblica Romana

Roma 8. Fruttifero Anno 6. Repubblicano

IL CONSOLATO ORDINA

CHe il Forno di S. Spirito sia affittato nelle solite forme, e previe le Notificazioni solenni.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato Il Segretario Bassal

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Roma 9. Fruttifero Anno 6. Repubblicano

I Grandi Edili

NOTIFICAZIONE

IN esecuzione di tale Decreto, e in virtù dell' Articolo Sesto della Legge dei 10. Termifero passato, chiunque vorrà accudire all' esercizio del Forno a spiano dell'Ospedale Nazionale di S. Spirito porterà dentro dieci giorni la sua offerta nel nostro Burò Centrale, alla quale potranno dar norma le seguenti notizie.

L' Ospedale consegnerà di mano in mano all' Affittuario grano buono, concio, recipiente, e mercantile nella quantità occorrente per lo spazio del Forno.

L' Affittuario poi dovrà fare il pane di due qualità, entrambe a decina, cioè pane fino, dovendo essere le pagnotte di once sei l' una, e pane comune detto *casareccio*, o sia a peso, e questo a cacchiata.

L' Oblatore enuncierà nella sua offerta il prezzo, che vorrà pagare per ogni rubbio di grano, che come sopra si dirà.

Enuncierà similmente il prezzo, che pretende per ogni decina di pane fino.

Dirà inoltre il prezzo che pretende per ogni decina di pane comune detto *casareccio* come sopra.

Finalmente individuerà i prezzi, ch' esso stesso pretende, della Semmola, della Carbonella, e Cenere.

Spirato il termine di due Decadi dalla presente data si apriranno le offerte per averne in Considerazione.

F. A. Franchi) Grandi Edili
D. Maggi)
Publio Serpieri Segretario

N.° 555.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

SENTENZA

Della Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo

In Nome del Popolo Francese

Li 10. Fruttifero anno 6. della Repubblica Francese.

LA Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo in virtù della Legge dei 14. Termifero scorso compo-

sta dei Cittadini Doney Capo di Squadrone del 19. Reggimento de' Cacciatori a Cavallo Presidente, Gueny Capitano nel 1. Battaglione della 12 ÷ Brigata di Fantaria di Battaglia, Vergne Sotto-Tenente, Laforge Sotto-Tenente, e Dupuis Gapo di alloggio, tutti tre del 19. Reggimento de' Cacciatori a Cavallo.

Esercitando l' ufficio di Relatore il Cittadino Guiraud Sotto-Tenente del suddetto Reggimento.

Tutti nominati dal Capo di Brigata Girardon, che sostiene l' incarico di Generale di Brigata Comandante il Dipartimento del Circeo dichiarato in istato d' assedio. Assistiti dal Cittadino Duchateau Scriba nominato dal Relatore.

I quali non sono parenti, o congiunti nè fra di essi, nè dei prevenuti nel grado proibito dalla Legge.

La Commissione Militare convocata per ordine del Comandante del Dipartimento si è adunata nel luogo solito delle sue Sedute nel Seminario d' Anagni ad oggetto di giudicare, Luigi Cedroni di anni 28, vivente delle sue entrate nato, e domiciliato in Veroli accusato d' avere partecipato all' insurrezione del Dipartimento del Circeo, e segnatamente in Veroli tendente a rovesciare il Governo Repubblicano.

Essendo stata aperta la Seduta, il Presidente ha fatto portare dallo Scriba, e porre innanzi a se sopra il Burò un esemplare della Legge dei 13. Termifero, la quale ha letta. In seguito ha domandato al Relatore la lettura del Processo Verbale d' informazione, e di tutti i documenti sì per incolpazione, che per discolpa dell' accusato nel numero di tredici.

Terminata questa lettura, il Presidente ha ordinato alla guardia di condurre l' accusato, il quale è stato introdotto libero, e senza ferri innanzi alla Commissione Militare.

Interrogato del suo nome, cognome, età, professione, luogo di nascita, e domicilio, ha risposto chiamarsi Luigi Cedroni di anni 28. vivente delle sue entrate, nato, e domiciliato in Veroli.

Dopo di avere istruito il detto accusato delle incolpazioni, che gli si danno, e prove, che se ne recano, ed averlo fatto interrogare dal Presidente,

Udito il Relatore ne' suoi rapporti e nelle sue conclusioni, e l' accusato nella sua difesa, il quale ha dicharato di non aver che aggiugnere,

Il Presidente ha domandato ai Membri della Commissione, se avessero delle osservazioni da fare? ed avendo essi risposto di nò, e prima di raccogliere i voti, ha ordinato all'accusato di ritirarsi, il quale è stato ricondotto dalla sua scorta alle Carceri, il Relatore, lo Scriba, ed i Cittadini astanti sull'invito del Presidente si sono ancora ritirati.

Deliberando la Commissione Militare a porte chiuse il Presidente ha proposto la seguente questione; il soprannominato Luigi Cedroni accusato di avere partecipato all'insurrezione del Dipartimento del Circeo, e segnatamente in Veroli per rovesciare il Governo Repubblicano è egli reo?

Raccolti i voti, cominciando dal grado inferiore, ed avendo il Presidente scritto in ultimo il suo sentimento.

La Commissione Militare dichiasa alla maggiorità di quattro voti, che il detto Luigi Cedroni non avendo preso parte nella Ribellione suddetta, che per salvare la sua vita, e quella di suo padre vecchio, come lo prova la dichiarazione di otto abitanti di Veroli, egli dee essere assoluto dall'accusa diretta contro di lui, ordina in conseguenza, che sia messo subito in libertà.

Ordina la stampa, l'affissione, e la distribuzione della presente Sentenza nel numero di cinquecento copie. Ingiunge all'Ufficiale Relatore di leggere di seguito la detta Sentenza all'accusato, e di farla eseguire in tutto il suo contenuto.

Ordina inoltre, che ne siano mandate tre copie per essere distribuite sì al Ministro della Giustizia e Polizia della Repubblica Romana, che al Generale in Capo dell'Armata di Roma, ed al Comandante del Dipartimento.

Fatto, chiuso, e giudicato senza interruzzione nella pubblica Seduta di Anagni nel giorno, mese, ed anno suddetto; Ed i Membri della Commissione insieme col Relatore, e Scriba hanno sottoscritto la detta Sentenza.

Per copia conforme

Guiraud Relatore.

Il suddetto Luigi Cedroni è stato messo in libertà alle ore due dopo mezzo giorno. Il detto

N.° 556.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

SENTENZA

Della Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo
In nome del Popolo Francese
Li 10. Fruttifero Anno 6. della Repubblica Francese.

LA Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo in virtù della Legge dei 13. Termifero scorso Composta dei Cittadini Doney Capo di Squadrone del 19. Reggimento de' Cacciatori a Cavallo Presidente, Gueny Capitano del 2. Battaglione della 12 $\frac{1}{2}$ Brigata di Fanteria di Battaglia, Vergne Sotto Tenente, Laforge Sotto Tenente, e Dupuis Capo d'Alloggio, tutti tre del 19. Reggimento de' Cacciatori a Cavallo.

Esercitando l'ufficio di Relatore il Cittadino Guiraud Sotto Tenente nel medesimo Reggimento.

Tutti nominati dal Capo di Brigata Girardon, che sostiene l'incarico di Generale di Brigata Comandante il Dipartimento del Circeo dichiarato in istato d'Assedio, assistito dal Cittadino Duchateau Scriba nominato dal Relatore,

I quali non sono parenti o Congiunti fra di essi, nè dei prevenuti nel grado proibito dalla Legge.

La Commissione Militare convocata per ordine del Comandante del Dipartimento si e adunata nel luogo solito delle sue Sedute nel Seminario d'Anagni ad oggetto di giudicare Massimo Pierleoni di anni venti nato, ed abitante in Alatri accusato di essere uno de' Capi della insurrezione nel Dipartimento del Circeo, e segnatamente in Alatri tendente a rovesciare il Governo Repubblicano, essendosi unito ai Ribelli per commettere l'omicidio del Cittadino Carlo Antonio Vinciguerra, ed aver partecipato al Saccheggio della Casa del suddetto come la provano otto dichiarazioni de' Cittadini d'Alatri.

Essendo stata aperta la Seduta, il Presidente ha fatto portare dallo Scriba, porre innanzi a se sopra il Burò un esemplare della Legge de' 13. Termifero scorso, la quale ha letta. Inseguito ha domandato al Relatore la lettura del Processo Verbale d'informazione, e di tutti i documenti sì per l'incolpazione, che per la discolpa dell'accusato nel numero di ventiquattro.

Terminata questa lettura, il Presidente ha ordinato alla

Guardia di condurre il detto accusato, il quale è stato introdotto libero, e senza ferri innanzi alla Commissione Militare accompagnato dal suo Difensore gratuito.

Interrogato del suo nome, e cognome, età, professione, luogo della sua nascita, e domicilio.

Ha risposto chiamarsi Massimo Pierleoni Musico di anni venti nato, e dimorante in Alatri.

Dopo aver istruito il detto accusato delle incolpazioni, che gli si danno, e prove, che se ne recano, ed averlo fatto interrogare dal Presidente,

Udito il Relatore nei suoi rapporti, e nelle sue conclusioni, e l'accusato nella sua difesa, il quale ha dichiarato non avere, che aggiungere.

Il Presidente ha domandato ai Membri della Commissione, se avessero delle osservazioni da fare, ed avendo essi risposto di nò, prima di raccogliere i voti, ha ordinato all'accusato di ritirarsi, il quale è stato ricondotto dalla sua scorta alla Carcere; il Relatore, lo Scriba, ed i Cittadini astanti sull' invito del Presidente si sono ancora ritirati.

Deliberando la Commissione Militare a porte chiuse, il Presidente ha proposto la seguente questione,

Il soprannominato Massimo Pierleoni Accusato di essere uno de' Capi della cospirazione nel Dipartimento del Circeo tendente a rovesciare il Governo Repubblicano, e segnatamente in Alatri nell' unirsi agli autori dell' omicidio del Cittadino Carlo Antonio Vinciguerra, ed avere partecipato al saccheggio della Casa del suddetto, è egli reo?

Raccolti i Voti cominciando dal grado inferiore, ed avendo il Presidente scritto in ultimo il suo sentimento,

La Commissione Militare dichiara a pieni voti, che il detto Massimo Pierleoni è reo.

Onde la Commissione deliberando sull' applicazione della pena, raccolti di nuovo i voti dal Presidente nella forma di sopra indicata.

La Commissione Militare condanna a pieni voti il detto Massimo Pierleoni alla pena di morte.

Ordina la stampa, l'affissione, e la distribuzione della presente Sentenza nel numero di cinquecento Copie; Ingiunge all' Uffiziale Relatore di leggere di seguito la detta Sentenza al

suddetto condannato, e di farla eseguire in tutto il suo contento.

Ordina inoltre, che ne sieno mandate tre copie per essere distribuite sì al Ministro della Giustizia, e Polizia della Repubblica Romana, che al Generale in Capo dell' Armata di Roma, ed al Comandante del Dipartimento.

Fatto, chiuso, e giudicato senza interruzione nella pubblica Seduta di Anagni nel giorno, mese, ed anno suddetto, ed i Membri della Commissione insieme col Relatore, e Scriba hanno sottoscritto la detta Sentenza.

Per Copia conforme *Guiraud Relatore*

Il suddetto Massimo Pierleoni ha subìto la sua Sentenza alle ore cinque della sera. Il detto.

N.° 557.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

A dì 11. *Fruttifero Anno VI. Repubblicano*

NOTIFICAZIONE

Municipalità del primo Circondario.

Affinchè possa formarsi un' esatto, e veridico Stato attivo, e passivo dei Beni una volta spettanti ai soppressi Conventi, e Luoghi Pii, ora divenuti Nazionali, si rende necessario il sapere precisamente quali, e quanti sieno i Debiti dei medesimi. Sono perciò invitati tutti quelli, che hanno contro i detti soppressi Conventi, e Luoghi Pii di questo PRIMO CIRCONDARIO Crediti di Mercedi, Censi, Ipoteche, o altri di qualunque sorte tanto sterili, che fruttiferi a portarne alla Contabilità della nostra Municipalità le note esatte, e giustificare dentro il termine della corrente Decade.

De Romanis Mariano Presidente.

Libert Gianfrancesco Segretario.

N°. 558.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In Nome della Repubblica Romana una e Indivisibile

Estratto dai Registri del Consolato nella Seduta del dì

12. *Fruttifero Anno VI. Repubblicano.*

IL CONSOLATO

Considerando, che le tasse su i Cittadini, i quali si dispensano dal servizio della Guardia Civica, hanno dato luogo a grandi riclami, e che questi possono fornir de' prete-

sti per calunniare l' amminirtrazione de' denari percepiti pel servizio pubblico della Guardia Nazionale, ordina quanto siegue.

Art. I. Tutti i Quartieri Mastri della Guardia Civica invieranno senza ritardo, e fra lo spazio di sei giorni dopo la pubblicazione del presente decreto al Ministro della Polizia la nota di tutti i Cittadini, che sono stati sottomessi alla tassa, e la quota delle tasse che essi hanno pagato.

Art. II. Sarà cura del Ministro della Giustizia di fare stampare questa lista, e pubblicarla per essere conosciuta da tutti i Cittadini.

Art. III. In avvenire non sarà più pagata la tassa per la Guardia Civica senza un ordine sottoscritto dal Capitano della Compagnia, il quale terrà registro di tutti i Cittadini tassati.

Art. IV. In ogni Decade i Capitani invieranno al Generale della Guardia Civica un duplicato delle stesse pagate, ed il Quartier Mastro la nota de' danari percepiti.

Art. V. Il Generale farà pervenire al Ministro della Giustizia lo stato delle tasse esatte, e delle somme percepite.

Il Presidente del Consolato Panazzi
Dal Consolato Il Segretario Bassal

Per Copia Conforme
Il Ministro della Giustizia, e Polizia Rey

N.° 559.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana
Gli Edili del Secondo Circondario
A dì 12. Fruttifero Anno VI. Repubblicano

NOTIFICAZIONE.

AVendo l'Amministrazione Dipartimentale del Tevere con Lettera delli 9. stante autorizzato questa Municipalità di venire alla vendita di alcuni Mobili, ed altri effetti esistenti nel soppresso Monastero delle Convertite, si rende noto a chiunque volesse accudire all' acquisto di tali generi, che nel giorno 27. del corrente all' ore 9. di Francia nell' indicato Monastero a norma della Legge del 29. Fiorile scorso si farà questa vendita all' Incanto.

Gio: Battista Spada Presidente
Per il Segretario Martelli
Vincenzo Greco Sotto Segretario.

N.° 560.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

SENTENZA

Della Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo
In Nome del Popolo Francese
Li 12. Fruttifero Anno 6. della Repubblica Francese

LA Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo in virtù della Legge de' 13. Termifero Anno 6. composta dei Cittadini Maillard Ajutante Maggiore della 12. ½ Brigata di Fanteria di Battaglia Presidente, Gueny Capitano del 2. Battaglione della 12. ½ Brigata, Vergne sotto Tenente, Laforge Sotto Tenente, e Dupui Capo d' Alloggio tutti tre del 19. Reggimento de' Cacciatori a Cavallo,

Esercitando l' ufficio di Relatore il Cittadino Guiraud Sotto-Tenente del medesimo Reggimento.

Tutti nominati dal Capo di Brigata Girardon, che sostiene l' incarico di Generale di Brigata Comandante il Dipartimento del Circeo dichiarato in istato d' assedio, Assistito dal Cittadino Duchateau Scriba nominato dal Relatore;

I quali non sono parenti, o congiunti nè fra di essi, nè dei prevenuti in grado proibito dalla Costituzione.

La Commissione convocata per ordine del Comandante del Dipartimento si è adunata nel luogo solito delle sue Sedute nel Seminario d' Anagni ad oggetto di giudicare *Giuseppe Antonio Assensi* Calsolajo di *Trevigliano* accusato di essere uno dei capi della insurrezione nel Dipartimento del Circeo segnatamente a *Trevigliano* per rovesciare il Governo Repubblicano, essendo stato uno di quelli, che hanno atterrato ed abbruciato l' Albero della Libertà, ed aver fatto de' discorsi contro il detto Governo per impegnare il Popolo a prender le armi, e marciare contro la Truppa Francese;

Nazario Assenzi Falegname di *Trevigliano* accusato di complicità con detto *Antonio Assenzi* nell' unirsi con lui per atterrare e bruciare l' Albero, con tenere dei discorsi tendenti a far ribellare il Popolo, e con minacciare la morte al Cittadino *Antonio Franchi* figlio dell' Edile, se non dava loro ciò, che ad essi bisognava;

Giosafat Desiderati Sartore di *Trevigliano* accusato di complicità colli due soprannominati nell' unirsi egualmente ad essi

sì per recidere l'Albero, che per impedire di ripiantarlo, con dire, che la lettera scritta dal Vescovo di Alatri, la quale invitava a ripiantare il detto Albero era falsa, ed immaginata dai Giacobini, e con minacciare parimente il Cittadino *Antonio Franchi* figlio dell'Edile di ammazzarlo se non dava loro ciò, che loro facea di bisogno, e di dare fuoco alle Rimesse della Casa di esso;

Amanzio Assenzi Calzolajo di *Trevigliano* accusato di complicità con *Giuseppe Antonio Assenzi* con dimostrare il maggiore accanimento allorchè si recise, e si bruciò l'Albero della Libertà tendendo li seoi discorsi a rivoltare il Popolo contro il Governo Repubblicano;

Giovanni Traccetti lavoratore di Campagna di *Trevigliano* accusato di avere similmente preso parte nella insurrezione del Dipartimento del Circeo per rovesciare il Governo Repubblicano.

Giuseppe di Cola lavoratore di Campagna di Trevigliano accusato di avere primieramente preso parte nella insurrezione del Circeo per rovesciare il Governo Repubblicano.

Essendo stata aperta la Seduta, il Presidente ha fatto portare dallo Scriba, e porre innanzi a se sopra il Burò un' esemplare della Legge dei 13. corrente, la quale ha letta; in seguito ha domandato al Relatore la lettura del Processo verbale d' informazione, e di tutti i documenti sì per l'incolpazione, che per discolpa degli accusati nel numero di tredici.

Terminata questa lettura, il Presidente ha ordinato alla Guardia di condurre i detti accusati, i quali sono stati introdotti liberi, e senza ferri innanzi alla Commissione accompagnati dal loro difensore gratuito.

Interrogati dei loro nomi, cognomi, età, professione, luogo della loro nascita, e domicilio, hanno risposto chiamarsi, il primo *Giuseppe Antonio Assenzi* di anni cinquanta Calzolajo nato in *Roma* e domiciliato in *Trevigliano*;

Il Secondo *Nazario Assenzi* di anni ventiquattro Falegname nato, e dimorante in *Trevigliano*;

Il Terzo *Giosafat Desiderati* di anni ventidue in circa Sartore nato, e dimorante in *Trevigliano*;

Il Quarto *Amanzio Assenzi* di anni trenta in circa Calzolajo nato e dimorante in *Trevigliano*;

Il Quinto *Giovanni Traccetti* di anni Trenta lavoratore di Campagna, ed abitante in *Trevigliano*;

Il Sesto *Giuseppe di Cola* di anni quaranta lavoratore di Campagna nato ed abitante in *Trevigliano*;

Dopo di aver istruiti i sudetti accusati delle incolpazioni, che loro si danno, e prove, che se ne recano, ed averli fatti interrogare dal Presidente,

Udito il Relatore ne' suoi rapporti, e nelle sue conclusioni, e gli accusati nelle loro difese, i quali hanno dichiarato di non aver, che aggiugnere, il Presidente ha domandato ai Membri della Commissione, se avessero delle osservazioni da fare, ed avendo essi risposto di nò, prima di raccogliere i voti, ha ordinato agli accusati di ritirarsi, i quali sono stati ricondotti dalla loro scorta alle Carceri; il Relatore, lo Scriba, ed i Cittadini astanti sull' invito del Presidente si sono ancora ritirati.

Deliberando la Commissione a porte chiuse, il Presidente ha proposto la seguente questione.

Il soprannominato *Giuseppe Antonio Assenzi* accusato di essere uno de' Capi della insurrezione nel Dipartimento del Circeo, e segnatamente in *Trevigliano* per rovesciare il Governo Repubblicano, essendo uno di quelli, che hanno reciso, e bruciato l'Albero della Libertà, e di aver tenuto discorso contro il Governo per impegnare il Popolo a prendere le Armi, ed a marciare contro le Truppe Francesi, è egli reo?

Raccolti i voti, cominciando dal grado inferiore, ed avendo il Presidente scritto in ultimo il suo sentimento,

La Commissione Militare dichiara a pieni voti, che *Giuseppe Antonio Assenzi* è reo.

Nazario Assenzi accusato di complicità col detto *Antonio Assenzi* nell' unirsi con lui per recidere e bruciare l' Albero della Libertà con discorsi tendenti a rivoltare il Popolo, e con minacciare il Cittadino *Antonio Franchi* figlio dell' Edile di ammazzarlo, se non dava loro quanto ad essi bisognava, è egli reo?

Di nuovo raccolti i voti nella forma di sopra indicata,

La Commisione dichiara a pieni voti, che *Nazario Assenzi* è reo.

Giosafat Desiderati accusato di Complicità con *Giuseppe Antonio Assenzi*, e *Nazario Assenzi*, nell' unirsi con essi sì per recidere l' Albero della Libertà, che per impedire, che non si ri-

piantasse con dire, che la lettera dal Vescovo d'Alatri per invitare a ripiantare il detto Albero, era falsa ed immaginata dai Giacobini, e con minacciare il Cittadino *Antonio Franchi* figlio dell' Edile di ammazzarlo, se non dava loro, ciò che loro bisognava, e di dare fuoco alle Rimesse della Casa, è egli reo?

Raccolto i voti nella forma di sopra indicata,

La Commissione Militare dichiara a pieni voti, che *Giuseppe Desiderati* è reo.

Amanzio Assenzi accusato di complicità con *Giuseppe Antonio Asssenzi* con dimostrare il maggior accanimento, allorchè si atterrò, bruciò l'Albero della Libertà, tendendo co' suoi discorsi a rivoltare il Popolo contro il Governo Repubblicano, è egli reo?

Raccolti di nuovo i voti nella forma di sopra indicata,

La Commissione Militare dichiara a pieni voti, che *Assenzio* è reo.

Giovanni Traccetti accusato di avere preso parte nella insurrezione del Dipartimento del Circeo per rovesciare il Governo Repubblicano, è egli reo?

Raccolti i voti nella forma di sopra indicata.

La Commissione Militare dichiara a pieni voti, che, *Giovanni Traccetti* non essendo uno de' Capi della Ribellione, il perdono accordato dal Generale in Capo a quelli, che essendo sedotti rientrassero alle loro Case gli è applicabile, e in conseguenza non è reo.

Giuseppe di Cola accusato di aver preso parte nella insurrezione nel Dipartimento del Circeo tendente a rovesciare il Governo Reeubblicano è egli reo:

Raccolti i voti nella forma di sopra indicata.

La Commissione Militare dichiara a pieni voti, che *Giuseppe di Cola* non è reo.

Onde la Commissione deliberando sull' applicazione della pena, raccolti di nuovo i voti dal Presidente nella forma di sopra indicata,

La Commissione Militare condanna a pieni voti *Giuseppe Antonio Assenzi*, *Nazario Assenzi*, *Giosafat Desiderati*, *ed amanzio Assenzi* alla pena di morte, e comanda,

Che i nominati *Giovanni Tracetti e Giuseppe Cola* sieno immediatamente posti in libertà.

Ordina la stampa, l' affissione, e la distribuzione della

presente Sentenza nel numero di cinquecento copie; Ingiunge all' Ufficiale Relatore di leggere di seguito la detta Sentenza ai condannati, e di farla eseguire in tutto il suo contenuto.

Ordina inoltre, che ne siano mandate tre copie per essere distribuite sì al Ministro della Giustizia e Polizia della Repubblica Romana, che al Generale in Capo del Corpo dell' Armata di Roma, ed al Comandante del Dipartimento.

Fatto chiuso, e giudicato senza interruzione nella pubblica Seduta di Anagni nel giorno, mese, ed anno suddetto; Ed i Membri della Commissione insieme col Relatore, e Scriba hanno sottoscritto la detta Sentenza.

Per Copia conforme
Giraud Relatore

Li suddetti *Giuseppe Antonio Assenzi*, *Nazario Assenzi*, *Giosafat Desiderati*, *ed Amanzio Assenzi* hanno subito la loro Sentenza alle ore quattro della sera.

E *Giovanni Traccetti*, *e Giuseppe di Cola* sono stati messi in libertà alle ore due dopo mezzo giorno. Il detto

N.° 561.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana
Roma 13. Fruttifero Anno 6. Repubblicano
Il Ministro della Giustizia, e Polizia

MANIFESTO

Essendo pervenuto a mia notizia, che da alcuni impiegati nel Burò del mio Ministero sono stati abusivamente spediti degli Ordini, e de' Registri senza la mia sottoscrizione, abbenchè registrati, e muniti del sigillo del mio Dipartimento; dichiaro, che li sudetti Rescritti sono stati spediti senza la mia intelligenza, anzi contro l' espresso mio ordine, e contro le più precise Istruzioni da me date appena assunto al Ministero. In conseguenza devono li sudetti Ordini, e Rescritti risguardarsi per nulli, e di niun effetto, e come tali li dichiaro con il presente; invitando tutti quelli, che avessero tali Ordini, o Rescritti, di esibirli al Capo del mio Segretariato, affinchè possano riportare nelle forme debite, e legali sulle respettive Petizioni, quegli Ordini, o Rescritti, che si conosceranno consentanei alle Leggi, ed alla Giustizia.

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Rey.

N. 562.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

SENTENZA

Della Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo.

In nome del Popolo Francese

Li 13. Fruttifero anno 6. della Repubblica Francese.

LA Commissione Militare stabilita nel Dipartimento del Circeo in virtù della Legge dei 13. scorso composta dai Cittadini Maillard Ajutante Maggiore del 12 e mezza Brigata di Fantaria di Linea Presidente., Gueny Capitano nella medesima mezza Brigata, Vergne Sotto Tenente, Laforge Sotto Tenente, e Dupuy Capo d'Alloggio, tutti tre del 19. Regimento de' Cacciatori a Cavallo,

Esercitando l'ufficio di Relatore il Cittadino Guiraud Sotto Tenente nel medesimo Reggimento.

Tutti nominati dal Capo di Brigata Girardon, che sostiene l'incarico di Generale di Brigata Comandante il Dipartimento del Circeo dichiarato in istato di assedio, assistito dal Cittadino Duchateau Scriba nominato dal Relatore;

I quali non sono parenti, o congiunti nè fra di essi, nè del prevenuto nel grado proibito dalla Costituzione.

La Commissione convocata per ordine del Comandante del Dipartimento si è adunata nel luogo solito delle sue Sedute nel Seminario d'Anagni ad oggetto di giudicare, Claudio Triulzi vivente delle sue entrate in Ferentino accusato di essere uno dei Capi dell'insurrezione del Dipartimento del Circeo, e segnatamente in Ferentino per rovesciare il Governo Repubblicano, d'avere per mezzo di uno scritto sedizioso cercato di sollevare il Popolo d'Anagni, d'avere spiegata la Bandiera, che teneva nella sua Casa, per essere stato Uffiziale del Papa, ed averla fatta portare dagl'Insorgenti in segno di riunione contro la Repubblica, e l'Armata Francese.

Essendo stata aperta la Seduta, il Presidente ha fatto portare dallo Scriba, e porre innanzi a se sopra il Burò un'esemplare della Legge dei 13. Termifero scorso, la quale ha letta, in seguito ha domandato al Relatore la lettura del Processo verbale d'informazione, e di tutti i documenti sì per incolpazione, che per discolpa dell'accusato nel numero di ventisei.

Terminata questa lettura, il Presidente ha ordinato alla

Guardia di condurre il detto accusato, il quale è stato introdotto libero, e senza farri innanzi alla Commissione accompagnato dal suo difensore gratuito.

Interrogato del suo nome, cognome, età, professione, luogo di nascita, e domicilio, ha risposto chiamarsi Claudio Triulzi di anni 41. vivente delle sue entrate, nato, e domiciliato in Ferentino.

Istruito il detto accusato delle incolpazioni, che gli si danno, e prove, che se ne recano, e dopo averlo fatto interrogare dal Presidente,

Udito il Relatore ne'suoi rapporti, e nelle sue conclusioni, e l'accusato nelle sue difese; il quale ha dichiarato di non aver che aggiungere, il Presidente ha domandato ai Membri della Commissione, se avessero delle osservazioni da fare? avendo essi risposto di nò, e prima di raccogliere i voti, ha ordinato all' accusato di ritirasi, il quale è stato ricondotto dalla sua scorta alle Carceri, il Relatose, lo Scriba, ed i Cittadini astanti sull' invito del Presidente si sono ancora ritirati.

Deliberando la Commissione Militare a porte chiuse, il Presidente ha proposto la seguente questione:

Il soprannominato Claudio Triulzi accusato di essere uno de' Capi dell' insurrezione del Dipartimento del Circeo, e segnatamente in Ferentino tendente a rovesciare il Governo Repubblicano, di avere per mezzo di uno scritto sedizioso cercato di fare sollevare il Popolo d'Anagni, di avere spiegata una bandiera, che teneva in Casa sua, per essere stato Uffiziale del Papa, ed averla fatta portare dagl' Insorgenti in segno di riunione contro la Repubblica, e contro l' Armata Francese, è egli reo?

Raccolti i voti, cominciando dal grado inferiore, ed avendo il Presidente scritto in ultimo il suo sentimento,

La Commissione Militare dichiara a pieni voti, che Claudio Triulzi è reo.

Onde la Commissione deliberando sull' applicazione della pena, raccolti di nuovo i voti dal Presidente nella forma di sopra indicata.

La Commissione Militare condanna a pieni voti il suddetto Claudio Triulzi alla pena di morte.

Ordina la stampa, l'affissione, e la distribuzione della pre-

sente Sentenza nel numero di cinquecento copie. Ingiunge all' Ufficiale Relatore di leggere di seguito la detta Sentenza al suddetto condannato, e di farla eseguire in tutto il suo contenuto.

Ordina inoltre, che ne siano mandate tre copie per essere distribuite sì al Ministro della Giustizia, e Polizia della Repubblica Romana, che al Generale in Capo dell'Armata di Roma, ed al Comandante del Dipartimento.

Fatto, chiuso, e giudicato senza interruzzione nella pubblica Seduta di Anagni nel giorno, mese, ed anno suddetto; Ed i Membri della Commissione insieme col Relatore, e Scriba hanno sottoscritto la detta Sentenza.

Per copia conforme Guiraud Segretario.

Il detto Claudio Triulzi ha subita la Sentenza in Ferentino alle ore sei e mezza della sera.

N°. 563.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

A di 14. Fruttifero Anno VI. Repubblicano

Municipalità del secondo Circondario

NOTIFICAZIONE

PEr venire alla formazione d'un esatto, e veridico Stato attivo, e passivo dei Beni una volta spettanti alli soppressi Conventi ora divenuti Nazionali, necessita a questa Municipalità il sapere la qualità, e quantità precisa dei Debiti, che devono sodisfarsi dalli quì appresso notati Conventi. Resta pertanto invitato ogni Cittadino Creditore dei medesimi presentarsi alla Contabilità di questa Municipalità nel termine di giorni dieci, con ivi portare un Foglio di giustificazione comprovante il proprio Credito di qualunque specie esso sia.

Gio. Battista Spada Presidente

Per il Segretario Martelli = Vincenzo Greco Seg.

Conventi Soppressi del Secondo Circondario.

Trinità de' Monti, Monte Santo al Popolo, S. Francesca a Capo le Case, S. Idelfonso, Colleggio Clementino, Cisterciensi all' Arco de' Carbognani.

N.° 564.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Corpo d' Armata di Roma

Sentenza pronunciata dalla Commissione Militare stabilita in Roma Li 14. Fruttifero Anno 6. della Repubblica Francese una, e Indivisibile.

LA Commissione Militare stabilita in Roma, e composta dei Cittadini Gibassier, Capo di Battaglione della 30 ÷ Brigata di Battaglia Presidente; Demoly Capitano della medesima mezza Brigata; Charpentier Sotto-Tenente nel 19. Reggimento de'Cacciatori a Cavallo, Laigle Sergente Maggiore nella detta 30 ÷ Brigata, e Muttel Fucilieri nel medesimo Corpo; il Cittadino Hocquard, Capitano della 21 ÷ Brigata Legiera, facendo le funzioni di Relatore, tutti nominati dal Generale di Divisione Macdonald Comandante il Corpo d' Armata di Roma, assistito dal Cittadino Terrier Gancelliere della Commissione.

Si è riunita per ordine del Comandante nel Castel S. Angelo, per giudicare li nominati Vittore Fattori di anni 44. nativo di Aversa nel Regno di Napoli residente in Roma Sbirro, e Michelangelo Scutillo di anni 23. nativo di Secano, Dipartimento del Circeo, Sbirro residente a Monte Porzio;

Prevenuti di essere stati trovati possessori di Armi.

La Seduta essendo stata aperta, il Relatore fece lettura del Processo Verbale d' informazione, e dei documenti tanto in favore, che contro i Prevenuti.

Questa lettura terminata, il Presidente ha ordinato alla Guardia di condurre i prevenuti, li quali sono stati introdotti liberi, e senza ferri avanti la Commissione.

Dopo aver sentiti gli accusati nelle loro difese, ed il Relatore nel suo rapporto, e le sue conclusioni, il Presidente dimandò ai Membri, se avevano delle osservazioni da fare sulla loro risposta negativa, egli invita il Relatore, il Cancelliere, e gli assistenti a ritirarsi.

La Commissione deliberando a porte chiuse il Presidente pose le questioni, come siegue.

Li nominati Fattori e Scutillo, in Casa de'quali sono state trovate delle Armi proibite in seguito degli ordini de' Generali Francesi, sono essi colpevoli?

La Commissione Militare considerando, che li soprannomi-

nati Fattori, e Scutillo non hanno avuta alcuna cattiva intenzione, e che nella loro qualità di Sbirri potevano essere armati, salvo da più ample informazioni, di essere processato avanti i Tribunali stabiliti a questo effetto.

Dichiara alla maggiorità di quattro voti sopra cinque, Vittore Fattori, e Michelangelo Scutillo di sopra qualificati, non colpevoli.

Ordina che siano messi in libertà, e la Stampa della presente Sentenza nelle due lingue in numero di 500. esemplari per essere affissa ove sarà d'uopo.

Incarica il Relatore di fare eseguire la presente Sentenza in tutto il suo contenuto, e di mandarne copia tanto al General Comandante il Corpo d'Armata, che al Ministro della Giustizia della Repubblica Romana.

Fatta, e pronunciata nella Seduta pubblica in Roma, li anno, mese e giorno sopradetti; e li Membri della Commissione hanno sottoscritta col Relatore, ed il Cancelliere la Minuta della Sentenza.

Per copia conforme alla Minuta

Sottoscritto Hocquard Capitano Relatore.

N.° 565.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

LEGGE

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana.

NON volendo, che il passaggio del Governo Teocratico al Governo Rappresentativo pregiudichi a dei diritti legittimamente acquistati,

Decreta in virtù dell'Articolo 369. della Costituzione Romana la Legge seguente.

Art. I. Coloro, che hanno ottenuto sotto il Governo Teocratico lettere di restituzione a tempo, o per l'intiero, per essersi mischiati nella Eredità Paterna, o Materna, saranno abilitati a prevalersene per lo spazio di due Mesi computabili dalla data della presente Legge.

Art. II. La cognizione delle Cause, alle quali le dette lettere daranno occasione, apparterrà (per procedersi a conciliazione, se sarà possibile) al Pretore del Circondario, in cui

il defonto era domiciliato, o del luogo, dove sarà situata la maggior parte dei Beni Ereditarj.

Fatto in Roma li 15. Fruttifero anno 6. Repubblicano.

Il Generale di Divisione = Macdonald

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Quirinale questo dì 15. Fruttifero anno 6. Repubblicano.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato il Segretario Bassal

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Rey.

N.° 566.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

LEGGE

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano.

Considerando, che la vigilanza sulle professioni; che influiscono alla bontà de' costumi, e dello spirito pubblico, è uno degli obblighi particolari imposti dalla Costituzione all'Articolo 346.

Decreta in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione medesima la seguente Legge.

Art. I. I Grandi Edili nelle Comuni, ove esiste un Burò Centrale, e nelle altre la Municipalità, o l' Amministrazione Municipale invigilino o immediatamente essi medesimi, o per mezzo de' Commissarj di Polizia su i Teatri, e rappresentazioni Teatrali.

Art. II. Per facilitare la vigilanza i Capi di ciascuna Compagnia non potranno far rappresentare alcuna Opera Teatrale, nè dare alcun Ballo, se prima non ne avranno fatta comunicazione ai Grandi Edili, alla Municipalità, o all' Amministrazione Municipale, quindici giorni innanzi a quello, in cui la rappresentazione ed il Ballo dovranno andare in scena.

Art. III. La contravenzione all' Articolo precedente sarà punita per la prima volta con una multa non maggiore di scudi mille, nè minore di scudi cinquecento, ed in caso di recidiva con la condanna per un' anno ai pubblici lavori.

Art. IV. I Proprietarj de' Teatri saranno sottoposti alla multa nei casi, in cui i Capi della Compagnia non avessero modi di subirla.

Art. V. Il prodotto delle multe sarà applicato a vantaggio degli Ospedali.

Art. VI. I Grandi Edili, la Municipalità, o l'Amministrazione Municipale rigetteranno dentro cinque giorni, computabili da quello della comunicazione fatta loro, tutti i componimenti Teatrali, e tutti i balli, che saranno contrarj al buon costume, ed al Governo Repubblicano.

Art. VII La decisione, che verrà adottata in esecuzione dell' Articolo precedente sarà esternata: Copia della medesima dovrà subito trasmetterne al Ministro della Polizia.

Art. VII. Si formerà nel più breve spazio di tempo dai Grandi Edili, dalle Municipalità, e dalle Amministrazioni Municipali un regolamento sulla polizia interna, ed esterna de' Teatri. Questo regolamento non principierà ad avere effetto, che dopo essere stato approvato dal Consolato. Sarà poi affisso dentro e fuori di ciascun Teatro, e ne' luoghi più frequentato.

Fatto in Roma li 15. Fruttifero Anno 6. dell' Era Repubblicana. *Il Generale di Divisione Macdonald*

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Quirinale Il di 15. Fruttifero Anno 6. Repubblicano.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato il Segretario Bassal

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Rey

N.° 567.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE

AVendo i Grandi Questori ricevuto ordine espresso dal Consolato di venire alla vendita di alcune Gioje esistenti nella Grande Questura, si rende noto al Pubblico, che si aprirà detta vendita li 19. Fruttifero 5. Settembre v. s. nella stanza detta delle Congregazioni situata nel Monte degl' Impresititi dalle ore quattordici Italiane fino da un ora dopo il mezzo giorno, e detta vendita sarà assistita dalli Cittadini Garroni Niccola, Gelpi Vincenzo, Dedoctis Francesco; sono perciò invitati a portarsi questi Cittadini, che vogliano farne acquisto.

Dalla Grande Questura li 15. Fruttifero Anno Sesto Repubblicano.

Stampa = Bruner

N. 568.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Francese

Roma li 15. Fruttifero Anno 6. dell' Era Repubblicana

LI COMMISSARJ

Del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese mandati in Roma.

Visto l'Articolo 3. della Risoluzione del Direttorio Esecutivo, sotto la data de' 18. Pratile scorso così concepito „ Tutti „ li Francesi residenti in paese straniero saranno tenuti, per „ aver diritto alla protezione Nazionale, di farsi inserire in un „ registro che sarà aperto a questo effetto dall' Agente Diploma- „ tico o Consolare della Repubblica, nel distretto dei quali essi „ si troveranno situati „.

Visto l'Articolo 1. della Risoluzione presa li 9. Termifero susseguente dalli Commissarj del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese in Roma, il quale articolo porta: „ Saranno „ aperti dei registri nei burrò della Commissione per ricevere „ le iscrizioni de' Cittadini Francesi *i quali non essendo in atti- „ vità di servizio* nell' Armata Francese, sarebbero di residenza „ nel Territorio della Repubblica Romana. „

Dichiarando che queste espressioni *non essendo in attività di servizio* nell' Armata Francese devono intendersi di tutti quelli che non fanno parte o come Officiale di qualunque grado, o Soldati, o Marinari dei corpi di truppa di terra e di mare, stazionati sul Territorio, o essendo nei porti della Repubblica Romana: i quali non saranno Commissarj di Guerra o della marina, Pagatori delle armate; Controlori della Tesoreria, Ufficiali di Sanità, o capi de' servizj Amministrativi, Commissarj, o autorizzati direttamente dal Governo Francese.

In conseguenza tutti i Cittadini Francesi, non di sopra designati, saranno tenuti nel termine di dieci giorni per il Dipartimento del Tevere, di venire a farsi inserire nei registri di già aperti alla Commissione, giustificando i titoli e le condizioni esatte dall' articolo 4. della Risoluzione del Direttorio in data de' 18. Pratile ultimo, e pubblicato in Roma li 9. Termifero seguente.

Quanto ai Cittadini Francesi residenti negli altri Dipartimenti della Repubblica Romana, nei quali non vi è Agente Diplomatico o Consolare, avranno la facoltà di far passare alla Com-

missione nel termine di venti giorni, le loro memorie, e documenti giustificativi, e di farveli rimettere da un Cittadino residente in Roma.

Duport = Bertolio
Per li Commissarj
Il Segretario della Commissione = Saint Martin.

N.° 569.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana

Considerando, che l' interesse particolare non meno, che il pubblico esige assolutamente di rendere utile, e regolare il servizio della Posta delle Lettere, e dei Cavalli,

Decreta in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione della Repubblica Romana la Legge seguente

TITOLO I.

Art. I. Il Servizio della Posta delle Lettere, e dei Cavalli è dichiarato un diritto appartenente alla Repubblica.

Art. II. In conseguenza è proibito ad ogni particolare, e ad ogni Società di formare alcuno stabilimento, che abbia per oggetto il servizio della Posta delle Lettere, e dei Cavalli sotto pena di mille Scudi di multa in favore del Tesoro Nazionale, ed in caso che il Patrimonio del colpevole non fusse sufficiente, d' un anno di lavori pubblici.

Art. III. La proibizione fatta dall' articolo precedente non è applicabile alla Posta Militare stabilita in nome del Governo Francese.

Art. IV. Il Consolato è autorizzato a fare amministrare, o a dare in Appalto il servizio della Posta delle Lettere e dei Cavalli, secondo che l' interesse pubblico lo richiederà.

Nell' uno e l' altro caso, il servizio non potrà esser diviso, ed il Consolato prenderà le misure, che crederà convenienti per assicurare il Tesoro pubblico.

TITOLO II.

Art. V. Si ritengono i luoghi delle Poste ora esistenti sì per la posta delle Lettere, che per i Cavalli.

Ciò non ostante il Consolato potrà a seconda del bisogno del servizio rettificargli, e stabilirne degli altri.

Art. VI. Li Postiglioni e Corrieri sono responsabili d' ogni

accidente, accaduto per loro mancanza; essi continueranno a dare una sicurtà prima di potere entrare in esecuzione. Il Consolato ne fisserà il quantitativo.

Art. VII. I Corrieri, e Postiglioni avranno un abito di Uniforme, che il Consolato determinerà. Essi saranno tenuti di portare sul braccio sinistro una placca di metallo bianco, sul contorno, ed in mezzo della quale si leggerà REPUBBLICA ROMANA, E SERVIGIO DELLA POSTA.

Art. VIII. La contravenzione all' articolo precedente sarà punita con un mese di detenzione, per la prima volta, ed in caso di recidiva, con la destituzione.

Art. IX. I Cavalli, che saranno destinati per la pósta delle Lettere, e dei Cavalli, come ancora il foraggio, e la biada necessaria al loro nutrimento non potranno essere soggetti a sequestro, sotto pena di nullità, e della rifazione di tutti i danni, ed interessi.

Art. X. Sopra la Posta principale, dove sarà stabilita la Posta delle Lettere, e dei Cavalli, vi sarà una insegna, che la indicherà.

TITOLO III.

Art. XI. I Ministri di Posta dovranno aver buoni Cavalli da Sella, e da tiro: Il Consolato ne determinerà il numero.

Art. XII. In verun caso i Maestri di Posta non possono negar Cavalli, se non avranno ricevuto un ordine contrario dal Consolato, o dal General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano.

Art. XIII. Allorchè il Viaggiatore si sarà fatto precedere da un Corriere, i Cavalli del tutto disposti lo aspetteranno innanzi alla Porta della Stalla: Nel caso contrario non potrà essere ritardato più di una mezza ora, se si serve di Cavalli da tiro.

Art. XIV. Oltre i danni ed interessi, la pena per la contravenzione all' articolo precedente non potrà essere minore di sei giorni, nè eccedere un mese di detenzione.

Art. XV. Il Consolato fisserà il numero de' Cavalli, che dovrà prendere il viaggiatore in ciascheduna Posta sia nella pianura, sia in Montagna. I Maestri di Posta non potranno accrescerlo, che a beneplacito del Viaggiatore; ed allora solamente sarà loro pagato l' eccedente.

Art. XVI. E' proibito a tutti i Mastri di Posta, Corrieri, o Postiglioni di oltrepassare il luogo fissato della Posta.

Art. XVII. Il prezzo della Corsa fatta contro la proibizione espressa nell' articolo precedente apparterrà al Maestro di Posta, che avrebbe dovuto farla. La scusa di esservi stato forzato non sarà ammessa.

Art. XVIII. Ciò non ostante se i Cavalli mancassero nel luogo fissato per la posta, i Cavalli arrivati dopo un' ora di riposo, dovranno fare la corsa fin al luogo della posta seguente.

Art. XIX. Il prezzo della corsa è fissato per cadaun Cavallo, e per ogni posta, a quattro paoli, senza veruna distinzione di persone.

Art. XX. La buona mano di ciaschedun Postiglione è di due paoli per ogni posta. Il Postiglione, che esiggerà, o pretenderà esiger di più, sarà per la prima volta punito di un mese di detenzione, e destituito in caso di recidiva.

Art. XXI. Il Consolato determinerà il numero de' Postiglioni, che dovranno tenere i Maestri di Posta, e quello che esigerà ciascuna corsa da farsi.

Art. XXII. Per una Posta s'intendono otto miglia Geografiche.

Art. XXIII. Lli prezzi fissati dagli Articoli 9. 10. del presente titolo non potranno esser pagati, che in moneta fina.

Art. XXIV. E'proibito a chicchesia d' incaricarsi del trasporto di lettere, pieghi o pacchetti, in un sito, nel quale v' è stabilito un Burò di Posta, per un altro sito, dove vi è un simile Burò.

Chiunque contraverrà sarà punito con una multa, che non potrà eccedere scudi cinque, nè esser minore di uno, in profitto della Repubblica, o dell' Appaltatore della posta.

Art. XXV. Sono eccettuate dalla proibizione espressa nell'Articolo precedente, le lettere d' avviso consegnate ad un Vetturale, per ragione degli effetti, o mercanzie, che egli trasporta.

Art. XXVI. E' proibito di distribuire le lettere, pieghi, o pachetti arrivati per la posta, altrove che nei Burò a quest' oggetto destinati. Nulladimeno il Capo di questi Burò in Roma le farà portare alla loro direzione da uno o più Commessi, che nominerà o revocherà a suo arbitrio. Questo Commesso non potrà esigere più di un quattrino per cadauna lettera.

Art. XXVII. Viene proibito a chiunque sia di aprire alcuna lettera, piego, o pacchetto confidato alla Posta. La contravenzione sarà punita con due anni di lavori pubblici.

Art. XXVIII. Le proibizioni espresse nell' articolo preceden-

te non ledono la vigilanza, che debbono avere il Consolato, ed il Generale Comandante le Truppe Francesi sopra la corrispondenza proveniente dai paesi esteri. Il Consolato, ed il Generale possono prendere rispetto a questo oggetto tutte le misure, che la sicurezza della Repubblica richiederà.

Art. XXIX. Lo stato dei pacchetti, pieghi e lettere confidate alli Maestri di Posta sarà comprovato nel mòdo, che indicherà il Consolato.

Art. XXX. E' lecito consegnare quelle lettere, pieghi pacchetti, ed altre merci in oro, argento, o bigiotterie, che si vorrà.

XXXI. Il prezzo delle lettere, pieghi, pacchetti, ed altre mercanzie consegnate o non consegnate sarà pagato a tenore della Tariffa annessa alla presente Legge.

Art. XXXII. Quegli che consegnerà, potrà pagare il prezzo della consegna e del trasporto; ma non si potrà esigere da lui nel ricevere la consegna, che il prezzo di questa.

Art. XXXII. Il Direttore della Posta potrà rifutare qualunque mercanzia fuorchè le lettere, pieghi, o pacchetti, quando temerà, che sieno di troppo peso pe'l Corriere, o che il lor valore eccederà scudi mille.

Art. XXXIV. L'Affittuario è responsabile di tutti gli eventi accaduti sì per negligenza, che per forza maggiore: in quest' ultimo caso avrà il suo ricorso contro la Comune, sul territorio della quale il fatto sarà accaduto, conforme alla Legge de' 27. Termifero scorso.

Art. XXXV. L' azione dei particolari non potrà estendersi al di là della somma dichiarata, e verificata dal Direttore della posta.

Se il Direttore della Posta si riporta alla dichiarazione, si supporrà, che l' abbia verificata a forma del precedente articolo, e sarà responsabile di tutto il contenuto nella dichiarazione.

Art. XXXVII. Se la posta delle Lettere, e dei Cavalli venisse data in amministrazione, sarà proveduto con una Legge particolare sul modo del ricorso da esercitarsi contro la Nazione.

TITOLO V.

TARIFFA

PARAGRAFO I.

Lettere per tutto lo Stato della Repubblica Romana

Foglio semplice baj. 2. Con sopra carta baj. 3. Lettera di due fogli baj. 4.

Ogni Lettera più voluminosa entra nella Classe de' Pieghi.

Piego di Carte Manoscritte per ogni oncia di peso baj. 8.

Detto di Carte Stampate coperte a fascia, purchè non vi sieno dentro Lettere, per ogni oncia baj. 4.

PARAGRAFO 2.

Consegna delle Lettere, che è lo stesso che in Francese chiamasi Lettres chargées

Per foglio semplice baj. 4. Con sopra coperta se è foglio doppio baj. 8.

Volendo, oltre la Consegna, pagare il porto, e mandarla franca, pagherassi come al paragrafo primo

La consegna de' Pieghi manoscritti sarà per oncia di peso baj. 4. Consegna di Carte Stampate con fascia come sopra baj. 2.

Volendo francarne il porto, si pagherà come sopra al paragrafo primo.

PARAGRAFO 3.

Lettere per tutta l'Italia e sue Isole

Lettera di mezzo foglio baj. 3. Foglio intiero baj. 6. Con sopra Carta baj. 9. Doppio foglio baj. 12.

Ogni Lettera più voluminosa, entra nella Classe de'Pieghi

Piego di Carte Manoscritte per ogni oncia baj. 24. Detto di Carte Stampate coperte a fascia baj. 12.

PARAGRAFO 4.

Impostatura delle suddette Lettere nello spedirle

Lettera di mezzo foglio baj. 2. ÷ Foglio intero baj. 1. Con sopra coperta baj. 1. ÷ Foglio doppio baj. 2.

PARAGRAFO 5.

Consegna delle Lettere per fuori Stato della Repubblica

Lettere di mezzo foglio baj. 3. Foglio intero baj. 6. Con sopra coperta baj. 9. Doppio foglio baj. 12.

Volendosi francare ancora le dette Lettere, fino al fine, che è il limite, dove risponde anche per le consegne la posta, si pagherà di più il porto, come al paragrafo 3.

Consegne di Pieghi per ogni oncia baj. 12. Consegna di Carte Stampate, coperte a fascia baj. 6.

Volendone francare il porto si dovrà pagare come al paragrafo 3.

PARAGRAFO 6.

Lettere della bassa ed alta Germania, e Nord

Lettera di mezzo foglio baj. 4. Foglio intiero baj. 8. Con sopra coperta baj. 12. Foglio doppio baj. 16.

Ogni Lettera più voluminosa entra nella Classe de'pieghi.

Pieghi di Carte manoscritte per ogni oncia baj. 32. Detti di Carte Stampate con sopra carta a fascia baj. 16.

PARAGRAFO 7.

Impostature delle suddette Lettere nello spedirle

Lettera di mezzo foglio baj. 1. ½ Foglio intero baj. 3. Con sopra coperta baj. 6.

Consegna delle Lettere per la bassa, alta Germania, e Nord

Lettera di mezzo foglio oltre l'impostatura baj. 3. Foglio intero baj. 6. Foglio doppio baj. 12.

Volendosi francare fino al confine, che è il limite fin dove risponde anche per le consegne la posta, si pagherà il porto come al Paragrafo 3.

Consegna de' Pieghi manoscritti per ogni oncia baj. 16. Detti stampati coperti con fascia baj. 8.

PARAGRAFO 8.

Lettere di Spagna provvisoriamente si lasciano all'antica *Tariffa* di baj. 45. ogni foglio, e scudo uno, e baj. 75. all' oncia di peso.

PARAGRAFO 9.

Danari contanti per tutto lo Stato della Repubblica a ragione del due per cento, ossia baj. 2. per Scudo.

Assegnati, o qualunque carta monetata per scudo baj. 1.

Gioje, ed Argento ed altre cose preziose per scudo baj. 2.

Merci di qualunque genere per ogni libra baj. 10.

E più per la Consegna baj. 2.

Fatto in Roma li 15. Fruttifero anno 6.

Il Generale di Divisione = Macdonald

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Quirinale li 15. Fruttifero anno 6.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato Il Segretario Bassal

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia = Rey

N.° 570.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

P R O C L A M A

Repubblica Francese

Roma 16. Fruttifero Anno 6. Repubblicano

Humbert Capo di Brigata Comandante la Piazza.

CONsapevole dai rapporti medesimi dei Grandi Edili, che un gran numero di Francesi, ed altri alloggiati presso gli Abitanti di questa Città in forza dei Biglietti di Alloggio, ricusano di dichiarare i loro nomi, e qualità ai loro Ospiti: io li prevengo, che coloro i quali dentro il termine di 24. ore saranno convinti di un simil rifiuto, saranno arrestati, condotti in Castel S. Angelo, e trattati come sospetti. Tutti coloro in una parola, che si opporranno alle giuste misure prese dai Grandi Edili per la sistemazione degli Alloggi, saranno puniti colla maggior severità.

A contar dalla pubblicazione del presente Avviso, tutte le licenze di andare a Caccia anteriormente accordate o dal mio Antecessore, o da me stesso, cesseranno all' istante. D'ora in avanti alcuno non potrà sortire fuori delle Porte della Città armato di un Fucile da Caccia senza una permissione munita della mia firma, e del mio Sigillo. *Humbert*

Approvata da me General di Divisione Comandante Macdonald

N. B. Si avverte, che i Cittadini destinati a ricevere i Nomi, ed autorizati a sapere le qualità degli Allogiati sono i Commissarj di Polizia di ciascuna Sezione. Quindi tutti gli Abitanti, i quali per via di Biglietto alloggiano presso i loro Francesi, Polacchi, ed altri dovranno portare in iscritto al Commissario della loro Sezione il numero il grado, e la qualità degl' Individui che alloggiano, indicando il luogo preciso della propria abitazione.

N.° 571.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

A di 16. Fruttifero Anno VI. Repubblicano

Municipalità del terzo Circondario.

LA necessità di ultimare lo stato attivo, e passivo de' Conventi soppressi nel nostro Circondario c' induce ad invitare tutti i Creditori de' medesimi per *qualsivoglia titolo, o specie,*

ad esibire nel termine di giorni dieci alla nostra Contabilità lo stato de' loro Crediti munito da necessarj documenti, ed individuazioni all' oggetto, che possano liquidarsi, e prendersi in seguito nella dovuta considerazione.

La Residenza della Municipalità del Terzo Circondario resta fissata nel Convento di S. Marcello al Corso, e l' Ingresso è nèl Vicolo, che conduce alle Stalle di Bracciano dirimpetto al Chiavaro.

Nota de' Conventi soppressi nel Terzo Circondario

S. Andrea al Quirinale. S. Silvestro al Quirinale. S. Anna alle quattro Fontane. S. Dionigio. S. Paolo primo Eremita S. Efrem Siro. S. Sabina. S. Prisca. S. Giorgio. S. Balbina. S. Giovanni a Porta Latina. SS. Vito, e Modesto. S. Giuliano incontro Sant' Eusebio. S. Nicola di Tolentino. Aracæli. S. Bernardo alle Terme. Ospizio de' Camaldolesi alle Terme. S. Maria in Carinis. Ospizio de' Cisterciensi sotto Aracæli. S. Clemente. S. Sisto. S. Bartolomeo all' Isola. Istituto della Penitenza in S. Agata de' Tessitori. S. Adriano in Campo Vaccino.

Asprucci Presidente = Especo Segretario.

N.° 572.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano.

Considerando, che la Costituzione ha fatto un dovere ad ogni Cittadino di servire, e difendere la Repubblica,

Considerando, che questo dovere è tanto più imperioso, quanto che il Cittadino è in istato d' adempirlo.

Considerando, che di tutti i Cittadini, di cui è composta la Repubblica, non ve ne ha alcuno, che abbia maggiore influenza di quelli che esercitano le funzioni del Culto Cattolico,

Considerando, che quanto più un Cittadino gode de' mezzi atti all' adempimento di questo dovere, tanto più rigorosamente deve essere punito non lo adempiendo.

Decreta in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana la Legge seguente

Art. I. Tutti i Preti Secolari, Regolari, sono incaricati d' impiegare tutti i mezzi, che sono in loro potere ad effetto di prevenire qualsivoglia insurrezione, ed Attruppamento.

Art. II. Nel Caso di una insurrezione o Attruppamento, sia di giorno, sia di notte tutti i Preti Secolari, o Regolari, che si troveranno nella Comune, o nella Sezione della medesima, saranno tenuti a portarsi nel centro della insurrezione, o dell' Attruppamento a fine di calmarlo, o dissiparlo.

Art. III Quelli dei suddetti Preti, che non potranno provare d'essersi resi al luogo della insurrezione, o dell'Attruppamento, saranno riguardati quali autori, o complici, e come tali, quegli, che avranno la cura delle anime, saranno puniti colla pena di Morte, e quegli, che non l'avranno, con la pena della deportazione.

Art. IV. Saranno puniti colle medesime pene quegli dei suddetti Preti, che recatisi al luogo della insurrezione, o dell'Attruppamento non proveranno d'avere fatto tutti gli sforzi per calmare la insurrezione, o dissipare l'Attruppamento.

Art. V. Le pene di sopra enunciate verranno applicate da una Commissione Militare.

Art. VI. Provandosi, che alcuno dei suddetti Preti sia rimasto vittima del proprio zelo, verrà stabilito al di lui Padre, e Madre un' annuo soccorso su i redditi de' Beneficj Ecclesiastici della Comune, o Sezione di essa.

Fatto in Roma li 18. Fruttifero Anno 6. Repubblicano.

Il Generale di Divisione = Macdonald

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Quirinale questo dì 18. Fruttifero Anno Sesto Repub.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato Il Segretario Bassal

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Rey.

N.° 573.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

DOVERI MILITARI

Per la Guardia Nazionale Sedentaria della Comune di Roma.

LA Guardia Nazionale Sedentaria è destinata principalmente a quattro oggetti, cioè a mantenere la tranquillità pubblica, a far eseguire le Leggi, ad opporsi alle rivolte, ed alle sedizioni, ed a difendere le proprietà de' Cittadini dalli furti, e dalli assassinj de' malvaggi.

In conseguenza la forza armata deve essenzialmente ubbidire, e però non agirà, se non quando sarà legalmente comandata. Essa deve ciecamente prestarsi agli ordini, che riceve da chi ha dritto di comandarla, ed i suoi capi sono responsabili degli ordini stessi.

L'altro oggetto di questo Repubblicano istituto, è di assuefare gli Uomini alla vera eguaglianza, di fomentar lo spirito di fraternità, e di amore, di diffondere l'Istruzione utile alla società, la cognizione de' più sagri dritti, e doveri dell' Uomo, onde eccitar il concorde amor della Patria, della Libertà, della Virtù.

Perciò devono gl' Individui della Guardia Nazionale amarsi come Fratelli, riconoscersi come eguali, e distinti col rispettivo grado solo per tener l'ordine, e la subordinazione necessaria a dare al Corpo Militare l'unità, dalla quale dipende la sua forza. I più istruiti devono comunicare altrui con dolcezza le proprie cognizioni, illuminare quelli, che ne hanno bisogno, e destare in essi il sagro entusiasmo della Virtù.

Doveri di un Comune.

I doveri di un Comune si restringono ad ubbidire agli ordini de' suoi Superiori, a prestarsi al servizio coll' energia di un Repubblicano, e coll' ilarità di un' Uomo libero; a vivere con i suoi Fratelli d'Armi coll' armonia di una inalterabile fratellanza, ed aver cura del suo Fucile, e d'ogni altra arma addettagli con estrema esattezza degna di un Soldato, ed a fare ogni sforzo per apprendere con precisione i militari esercizj. Egli osserverà ogni amorevole riguardo anche verso gli altri Cittadini non addetti alla Guardia Nazionale; procurerà di essere l'esemplare del buon costume, della docilità, della moderazione, dell' attaccamento alla Patria, in somma della virtù Democratica.

Non trascurerà giammai di montar la Guardia, quando per legittime riconosciute cause non siane esentato da chi ha dritto di farlo, non s' allontanerà dal Quartiere, cui è addetto senza espressa licenza, e si presterà sempre al servizio con sollecitudine, esattezza, e subordinazione.

Doveri d'un Caporale.

Il Caporale oltre i doveri indicati per i Comuni, avrà l'ispezione sulla sua Squadra, della quale intimerà gl' Individui

per la Guardia in mancanza del Sargente Maggiore: prenderà notizia se vi sono degli ammalati, e ne farà rapporto al Sargente, cui l'ammalato è addetto: procurerà di rendersi abile nel maneggio delle Armi anche più delli stessi Comuni, e corrisponderà al suo grado con aver maggior virtù, ed abilità.

Doveri di un Sargente.

Il Sargente avrà ispezione del suo Plutone, cui comanda, intimerà gl' Individui alla Guardia in mancanza del Sargente Maggiore, e delli Caporali; riceverà le lagnanze de' Soldati a lui addetti contro de' Caporali, e ne farà rapporto al Sargente Maggiore. Egli è tenuto anche ai doveri indicati per i Comuni.

Doveri di un Sargente Maggiore.

Egli invierà al proprio Capitano tutti gli ordini: intimerà personalmente gl'individui invitati per la Guardia: avrà la massima attenzione di ripartire egualmente il servizio della Compagnia, usando della più giusta imparzialità, onde non dar luogo a lagnanze. Se queste gli venissero non ostante presentate, sarà suo dovere passarle al sotto Tenente, quantunque fossero dirette contro se medesimo. Egli deve esser istruito nel militar servizio in modo d'esser d'esempio agli altri.

Doveri degli Ajutanti Bassi Ufficiali.

Gli Ajutanti Bassi Officiali saranno responsabili di tutto l'intero Armamento, e Coreame esistente nei Quartieri, ove hanno tale incarico; ed a quest' oggetto li Capi Battaglioni terranno di tutto nota, e ne faranno ai medesimi Sergenti la formale consegna.

Qualunque perdita dei generi componenti l'Armamento accennato, andrà a carico di Essi, e saranno tenuti al risarcimento.

In ogni Decade dovranno dare esatto sfogo al Capo Battaglione dello Stato de' Fucili, ed altro componente l'Armamento, affinchè da questi ne venga informato il General Comando in caso di mancanze.

Dovranno esser ben' avvertiti, che dalle Ordinanze, e Distaccamenti de' diversi posti nel ritorno che faranno in Quartiere venga riportato l' Armamento consegnatogli, giacchè dovranno rifare a loro spese qualunque mancanza, passato il tempo dell' omessa consegna.

Sarà loro dovere di portarsi presso il respettivo Ajutante

di Piazza in tutte le mattine all' ora, che da esso gli verrà destinata per trascrivere gli Ordini del General Comando, e portarli al Quartiere; onde abbiano il suo effetto nelle solite forme, senza rendersi a quest' oggetto presso il General Comando, essendone incaricati gli Ajutanti di Piazza medesimi.

Ogni giorno all' ora, che monta la Guardia, si condurranno in Piazza d'Armi, e vi si tratterranno finchè questa sia spedita ne' respettivi posti; dipenderanno ivi dagli Ajutanti di Piazza, incaricati dello scomparto della Guardia, ed eseguiranno quegli Ordini, che da essi verranno loro dati.

Sarà loro cura speciale di far tenere ben puliti i Quartieri dai Tamburri in essi destinati, e delle mancanze ne avvertiranno li respettivi Officiali per non lasciarle impunite.

Terranno altresì una Copia esatta di tutti i formolarj già esibiti, e di quelli che potessero esibirsi per servirsene alle occorrenze, e farli porre in esecuzione da chi conviene nella maniera dovuta.

Sotto pena irremisibile della cassazione, ed espulsione dall' Impiego resta loro vietato col massimo rigore l'ingerirsi nel riparto del servizio.

Saranno tenuti a trattenersi ne' Quartieri loro assegnati fino alle ore undici della sera, passata la qual' ora dovranno dire al Capoposto della Guardia il sito, ove esser rinvenuti in caso di bisogno.

Doveri di un sotto Tenente.

Egli comanderà la seconda Sezione della Compagnia: sarà ben' attento, che tutto vi vada in regola: riceverà le lagnanze di chi si credesse gravato, o dalli Caporali, o dalli Sargenti per passarle al Tenente.

Doveri di un Tenente.

Il Tenente comanderà la prima Sezione della Compagnia: adempirà a tutti gli obblighi, che rapporto ad essa si sono ingiunti al sotto Tenente, da lui riceverà i rapporti, le lagnanze, e tutt' altro, che appartiene al servizio per farne relazione al proprio Capitano. Il Tenente coll' esempio incoraggirà gli altri a lui subordinati, perchè si prestino al servizio con zelo, con attività, e con costanza.

Doveri del Quartier Mastro.

Egli deve sottoscrivere per i Cittadini delle Sezioni, alle

quali è addetto l'annunzio delle Tasse, che devono pagare per mezzo di Biglietto stampato; dovrà ogni giorno trovarsi nel Quartiere più comodo per le Sezioni a lui addette, in un'ora stabilita. Ivi esiggerà le tasse sudette, pagherà i Fazionierj, che fanno la Guardia giorno per giorno, tenendo esatto registro non meno dell'esito, che dell'introito. A quelli, che pagano la tassa, consegnerà la stabilita ricevuta, ritirerà la medesima dalli giornalieri. Inoltrerà ogni giorno all'Ajutante Generale la nota esatta di quelli Cittadini, che non hanno pagato la tassa intimatagli indicandone Nome, Cognome, Abitazione, e Quantitativo dovuto. Ogni Decade invierà al Comando Generale la nota de'denari percepiti, ed una consimile al Quartier Mastro Generale, distinguendo le tasse fisse dalle straordinarie pagate dai Cittadini, de' quali indicherà Nome, Cognome, ed Abitazione. Renderà egualmente conto delle giornate pagate ai Fazionieri, ed esibirà lo stato preciso della Cassa che egli ritiene.

Doveri di un Capitano.

Il Capitano comanda tutta la Compagnia, e per conseguenza deve con particolar attenzione invigilare, che nella medesima tutto proceda con ordine, e con regola, che nessuno de'suoi Ufficiali, e Bassi Ufficiali agisca arbitrariamente; si presterà ad ascoltare tutte le lagnanze, che a lui si portassero, e passerà al Capo di Battaglione quelle, che non potrà risolvere da se stesso. Egli dovrà sottoscrivere i Biglietti di quelli, che sono intimati per la guardia personale, e per la tassa, ed ogni Decade invierà al Comandante Generale la nota delle tasse pagate.

Egli deve essere l'esempio di Patriottismo, e di virtù a tutta la Compagnia, deve ricordarsi, che la distribuzione de'gradi nello stato Democratico non distrugge l' eguaglianza, che n'è la base, onde avrà cura di comandare con dolcezza, con umanità, e senz' orgoglio. Mostrerà pure tutta l' energìa per l'esattezza del servizio militare. Egli ne deve essere il modello, ed il più geloso Custode.

Doveri delli Ajutanti di Piazza.

Ogni Ajutante deve portarsi la mattina dal rispettivo suo Ajutante Generale per sentire se ha ordini di comunicargli.

Deve passare quindi al Burò del Comando Generale per

ricevere gli ordini in iscritto per farli trascrivere in seguito agli Ajutanti Bassi-Ufficiali de' Battaglioni, così ancora per ricevere qualunque altro ordine, o istruzione dal Generale rapporto all' esattezza del servizio.

Uno degli Ajutanti sudetti sarà d'ispezione di giorno per turno. Questi la mattina deve portarsi per tempo dal Comandante della Piazza per portare, e ricevere la parola d'ordine, (quando l'Ajutante Generale di Decade non vi si porti in persona) per comunicarlo al General Comando, ed a chiunque altro appartenga.

Il dopo pranzo all' ora prefissa negli ordini Generali deve fare il riparto della Guardia in Piazza d'Armi; ricevere gli ordini relativi a tutta la giornata dall' Ajutante Generale di Decade.

Farà ben spesso ricapito in tutto il corso della sua ispezione alla Guardia del Picchetto; ove lascerà sempre detto la maniera di rinvenirlo, affinchè il Comando Generale sia sempre al caso d'incaricarlo di qualunque ordine, che potesse abbisognare. Mezz' ora dopo tramontato il Sole detto Ajutante nel giorno in cui sarà d'ispezione, dovrà rendersi al Burò del Comando Generale affin di prendere i rapporti della forza esistente ne' Quartieri, e ne' distaccamenti per rincontrarla nelle forme stabilite.

Resterà quindi di concerto coll' Ajutante Generale di Decade per la visita, che dovrà fare ripartitamente con esso in tutti i posti armati nel corso della notte, nella qual visita, si atterrà agli ordini, ed istruzioni a quest' oggetto ricevute.

Quest' Ajutante dipende in tutto, e per tutto dall' Ajutante Generale, a cui è particolarmente; addetto è dal medesimo riceverà le necessarie istruzioni.

Doveri dell' Ajutante Maggiore.

L'Ajutante Maggiore formerà il turno degli Ufficiali, i quali per ordine di Compagnia dovranno prestare il servizio: avrà particolar premura di far eseguire gli ordini del suo Capo di Battaglione, dal quale direttamente dipende. L'esattezza, e la fedeltà nel dare i medesimi, devono essere le sue principali qualità.

Doveri di un Capo di Battaglione.

La pulizia, il buon' ordine, e la puntualità nel servizio dipende dal Capo di Battaglione. Questi si darà carico di tut-

ti i ricorsi per risolverli con giustizia, e con equità d'intelligenza del Comando Generale. In nessuna Compagnia potrà farsi variazione alcuna senza sua intesa, e saranno di sua particolare ispezzione la pulizia de' Quartieri, ed il mantenimento delle Armi.

Doveri di un Maggiore.

Da esso dipendono tutti i Capi di Battaglione: nessuno potrà far alcun cangiamento nella sua Sezione senza i suoi ordini, o senza avergliene fatto rapporto. Egli può dare degli ordini nella sua Sezione per tutto ciò, che esigge il bene del servizio, ed il buon ordine, ed è obbligato a farne il rapporto all' Ajutante Generale. Ogni Decade Egli riceverà dai Capi di Battaglione un esatto rapporto in scritto, che quindi passarà all' Ajutante Generale, ben inteso, che ne' più gravi straordinarj casi il rapporto sarà fatto immediatamente, ma col medesimo ordine.

Doveri di un' Ajutante Generale.

L'Ajutante Generale è quegli, che immediatamente rende conto al Generale di tutto ciò, che risguarda le Sezioni, alle quali presiede: in conseguenza a lui per mezzo del suo Ajutante pervenir devono tutti i rapporti, ricorsi, istanze, lagnanze, o altro, che provenga da qualunque individuo delle Sezioni stesse, o lo riguardi. I Capi di Battaglione daranno a lui discarico di tutto quello, che accade; egli invigilerà, affinchè venghino eseguiti gli ordini del Comando Generale, e che egli stesso credesse di dover dare per il buon ordine. Tutte le mattine riceverà il rapporto di tutto quello, che sarà accaduto nella giornata per darne discarico al Generale.

Sottoscritto P. Piranesi

Commandante la Guardia Nazionale Sedentaria

Per Copia conforme

Pietro Granjaquet Seg.

N°. 574.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate Sul Territorio Romano

Considerando, che le disposizioni dell' Articolo 28. della Legge del 10. Germile passato sulla revoca delle Enfiteusi hanno dato luogo a differenti reclami,

Considerando, che fino a tanto, che sia stato pronunciato su questi reclami, la Giustizia vuole, che i Possessori di queste Enfiteusi non sieno punto molestati,

Decreta in virtù dell'Articolo 369. della Costituzione della Repubblica Romana,

Che si sospenderà l'esecuzione del suddetto Articolo 28. della Legge del 10. Germile fino a che sia altrimenti ordinato.

Fatta in Roma il dì 19. Fruttifero anno 6.

Il Generale di Divisione = Macdonald

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Quirinale il dì 19. Fruttifero anno 6.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato

Pe'l Segretario del Consolato = E. Visconti Console

Per Copia conforme

Il Ministro dello Giustizia, e Polizia = Rey

N.° 575.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Francese

Roma li 19. Fruttifero Anno 6. dell' Era Repubblicana

Li Commissarj del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese inviati a Roma

AL CONSOLATO ROMANO

Estratto di Lettera del Console Francese residente in Ancona in data degli 11. Fruttifero Anno 6.

Alla Commissione del Direttorio Esecutivo di Francia in Roma

„ Siamo stati poc'anzi informati da Ragusa in Albanìa del „ felice arrivo della nostra flotta, e suo convoglio in Ales- „ sandria. Così importante notizia viene confermata da Lettera „ in data del 1. Agosto dell' Ambasciadore di Spagna in Co- „ stantinopoli, che scrive essere avvenuta alli 5. Luglio. Il „ Console di Spagna quì residente è quegli, che ha ricevuto „ una tal Lettera, e me l'ha comunicata. „

Vi partecipiamo con anzietà, Cittadini Consoli, la conferma officiale della nuova, che di già avevamo avanzata circa il felice arrivo della flotta e del Convoglio Francese in Alessandria. Apprendano una volta gli Autori delle novelle allarmanti, che nel rendersi rei di lesa Nazione non anderanno certamente

impuniti; e si accorgano finalmente, che la spada della Legge pende sospesa su le loro teste: e quei Romani imbecilli, che, prestano orecchio a tali favole sediziose, arrossiscano della loro credulità.

Salute e Fratellanza
Bertolio, *Duport*
Per Copia conforme
Il Ministro della Giustizia, e Polizia = Rey.
N.° 576.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

NOTIFICAZIONE

Repubblica Romana una, ed indivisibile

Roma 21. Fruttifero Anno VI. dell' Era Repubblicana

IL Generale Comandante la Guardia Nazionale Sedentaria è restato sorpreso altamente del numero delle dimissioni, che giornalmente gli vengono richieste dagli Ufficiali della Guardia Nazionale.

Egli ben comprende, che se il sincero amore della Patria, e non le lusinghe d'una vanità puerile li avesse determinati da principio ad accettare un posto, che l'attaccava al pubblico servizio, non verrebbe in oggi rifiutato con tanta viltà l'incarico, il più onorevole per un Cittadino, quello cioè di mantenere l'ordine, e la tranquillità pubblica, e difendere la vita e le proprietà de'suoi Concittadini.

Ma non mancheranno mai alla Patria de' figli generosi, che ambiranno l'onore di servirla, e brameranno di sacrificarsi occorrendo per essa. I veri Romani lungi dallo spaventarsi delle fatiche, e dell'istessi pericoli prenderanno da questo stesso un nuovo eccitamento di consacrargli la propria esistenza.

Il Comandante Generale, usando del dritto, che gli accorda la Legge, avrebbe potuto negare il suo assenso alle richieste dimissioni.

Ma contento da un canto di conoscere a tempo opportuno l'animo di quelli, che covano solo sentimenti d'apatia, e d'egoismo, si consola dall'altro di trovare in tanti onorati Fratelli d'armi, il coraggio la prudenza, e sopratutto l'amor della Patria per riempire anche con esuberanza il vuoto d'una così straordinaria diserzione.

Il rigore di cui la malignità vorrebbe accusare il General

Comando, è figlio delle circostanze, e del bisogno. La salute pubblica, che è la Legge suprema, esigge tal volta de' mezzi decisi e severi; e ponendo l'Uffiziale nella necessità di saper comandare la sua Truppa; ha creduto di servire al suo onore, al decoro della Guardia Nazionale, ed a quello del nome Romano.

L'attività spiegata in questa parte da molte Comuni della Repubblica, e soprattutto da quelle della Repubblica Cisalpina, ci rimproverano tacitamente la nostra lentezza nell'organizzare, e formare lo spirito d'una ben regolata Guardia Nazionale.

Roma che dovrebbe esser superiore in tutto alle altre Città Repubblicane d'Italia, farà tutti i suoi sforzi per non essere almeno delle ultime. Voi Cittadini Soldati, coopererete efficacemente per ottener quest' intento colla vostra energìa, e col vostro patriottismo.

Intanto il Generale Comandante accordando la dimissione a tutti quelli, che l'hanno fino a questo punto dimandata, ne passerà una dettagliata nota al Consolato, acciocchè quelli che sono obligati a queste dimissioni dall'imperiose esigenze di persone o di famiglia, non siano confusi con quelli, che ricusano di sacrificare alla Patria una ben piccola parte della propria esistenza.

Piranesi Generale Com. la Guardia Nazionale Sedentaria.

N.° 577.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

POSTA NAZIONALE DI ROMA

Terza Decade del mese Fruttifero, e giorni ultimi Compimentarj dell' anno VI. Repubblicano.

PARTENZA DA ROMA DEI CORRIERI

23. Fruttifero = Terzodì

9. *Settembre = Domenica = (v. s.)*

Parte il Corriere Nazionale per Fano con le Lettere per la Repubblica Romana, per la Repubblica Cisalpina, per lo Stato Veneto, per il Friuli, per l'alta, e bassa Germania, per la Svizzera, Olanda, e tutto il Nord.

Parte un Corriere per Acquapendente con le Lettere per la Toscana, per la Repubblica Ligure, per la Francia, e per il Piemonte, e Sardegna.

Parte un Terzo Corriere per Terracina con le Lettere per il Regno di Napoli, e Sicilia, e per Malta.

26. Fruttifero = Sestodì

12. *Settembre = Mercoldì* = (*v. s.*)

Partono i suddetti Corrieri, come si è detto di sopra.

29. Fruttifero = Nonidì

15. *Settembre = Sabbato* = (*v. s.*)

Partono i sopraddetti Tre Corrieri, come si è dette di sopra.

AVVERTIMENTO AL PUBBLICO

24. Fruttifero = Quartodì

10. *Settembre = Lunedì* = (*v. s.*)

Partiranno da Roma in questo giorno le Lettere dirette ai Regni delle Spagne.

ARRIVO IN ROMA DEI CORRIERI

21. Fruttifero = Primodì

7. *Settembre = Venerdì* = (*v. s.*)

Arriva il Corriere Nazionale con le Lettere della Repubblica Romana, con quelle di tutta la Cisalpina, dello Stato Veneto, del Friuli, della Germania ulteriore, e Svizzera.

Arriva altresì il Corriere con le Lettere della Repubblica Ligure, e quelle della Francia, principalmente quelle del Mezzogiorno.

24. Fruttifero = Quartodì

10. *Settembre = Lunedì* = (*v. s.*)

Arriva il Corriere Nazionale con le Lettere della Repubblica Romana, e di tutta la Cisalpina.

Arriva altresì il Corriere con le lettere di Napoli, Sicilia, e Malta.

27. Fruttifero = Settimodì

13. *Settembre = Giovedì* = (*v. s.*)

Arriva il Corriere Nazionale con le Lettere della Repubblica Romana. di tutta la Cisalpina, dello Stato Veneto, del Friuli, della Germania ulteriore, e della Svizzera.

Arriva altresì il Corriere con le Lettere della Toscana, della Germania, dell'Olanda, e del Nord; E con quelle del Piemonte, e Sardegna.

Arriva ancora il Corriere con le Lettere di Napoli, Sicilia, e Malta.

18. Fruttifero = Ottavodì

14. *Settembre = Venerdì* = (*v. s.*)

Arriva il Corriere con le Lettere della Repubblica Ligure,

e le Lettere della Francia, principalmente quella del Mezzogiorno.

Giorni Compimentarj

III. Festa del Travaglio

19. *Settembre = Mercoldì = (v. s.)*

Partono i suddetti Tre Corrieri descritti nel Terzodì, e portano le Lettere come sopra.

V. Festa delle Ricompense

21. *Settembre = Venerdì = (v. s.)*

Partono i sopraddetti Tre Corrieri descritti nel Terzodì, e portano le Lettere come sopra.

I. Festa delle Virtù

17. *Settembre = Lunedì = (v. s.)*

Arriva il Corriere Nazionale con le Lettere della Repubblica Romana, e di tutta la Cisalpina.

Arriva altresì il Corriere con le Lettere di Napoli, Sicilia, e Malta.

IV. Festa dell'Opinione

20. *Settembre = Giovedì = (v. s.)*

Arriva il Corriere Nazionale, e porta le Lettere della Repubblica Romana, Stato Veneto, Friuli &c.

Arriva il Corriere con le Lettere della Toscana, della Germania, dell'Olanda, e del Nord; E con le Lettere del Piemonte, e Sardegna.

Arriva altresì il Corriere con le Lettere di Napoli, Sicilia, e Malta.

V. Festa delle Ricompense

21. *Settembre = Venerdì = (v. s.)*

Arriva il Corriere con le Lettere della Repubblica Ligure, e con le Lettere della Francia, principalmente quelle del Mezzogiorno.

Si avverte che tutte le Lettere, dirette ai Paesi Esteri, eccettuate le Tre soppresse Legazioni, si devono impostare altrimenti non saranno spedite.

N.° 578.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Roma 21. Fruttifero Anno VI. Repubblicano

CONsiderando il Consolato, che alcune Tenute già spettanti all'Agro Romano sono ora incluse in diversi Dipartimen-

menti, e che altre Tenute fuori dell'Agro Romano secondo il solito hanno dato l'assegna nell'Annona di Roma, decreta quanto siegue.

Che tutti gli Agricoltori delle suddette Tenute daranno la quota all'Annona di Roma egualmente che tutti gli altri Agricoltori dell'Agro Romano..

Che il Consolato avrà ragione per bonificare la detta quota nel quotizzo, che dovrà fare nei diversi Dipartimenti per l'esecuzione della Legge dei 22. Termifero.

Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'Esecuzione del presente decteto.

Panazzi Presidente.

Dal Consolato il Segretario Bassal.

Per Copia Conforme

Petrarca Capo del Segretariato del Ministro dell' Interno

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana

Giuseppe Torriglioni Ministro dell' Interno

Roma 22. Fruttifero anno 6. dell' Era Repubblicana

IN esecuzione del suddetto Decreto del Consolato sono invitati tutti gli Agricoltori, de'quali in esso si fa menzione, a voler dentro il termine loro prefisso dai Grandi Edili trasportare all'Annona di Roma quella quantità di Grano, per cui a titolo di quota sono stati tassati, altrimenti si procederà contro di essi a tenore di quanto prescrivono le veglianti Leggi Annonarie.

Torriglioni

LIBERTA' N.° 579. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana, una e Indivisibile

NOTIFICAZIONE.

A di 21. Fruttifero Anno 6. Repubblicano

Bufalini Ministro delle Finanze

INteressando al Governo il sapere prontamente la qualità, e quantità de' Panni, che si trovano nella Dogana di Terra, sono invitati tutti i Proprietarj Negozianti, che ne avessero in detta Dogana, ad intervenire Sabato 22. Fruttifero nella medesima, alle ore nove della mattina in punto per assistere all'apertura, e ricognizione dei Colli; che mancando d'intervenirvi, eseguirassi senza la loro presenza con ogni accuratezza, ma senza veruna responsabilità della Dogana.

N. 580.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Li 22. Fruttifero Anno 6. Repubblicano

L' Amministrazione Dipartimentale del Tevere

NOTIFICAZIONE

DOvendosi venire all' intero Armamento ed equipaggiamento del Corpo di Gendarmeria destinato pel Dipartimento del Tevere composta di 113. Uomini, l'Amministrazione del detto Dipartimento si affretta nuovamente, a tenore dell' altra sua Notificazione del primo Termifero scorso, a far noto a chiunque volesse assumersi tale impresa, che nello spazio di giorni cinque da decorrere dalla data della presente Notificazione, esibisca le sue offerte al Burrò della medesima, posta in Piazza Colonna, per potersi da essa scegliere quelle, che conterranno condizioni migliori, e più vantaggiose alla Nazione.

Gli Articoli compresi nel detto Equipaggiamento sono,

1. Un compiuto Vestiario Militare;
2. Le necessarie bardature de' Cavalli,
3. Numero 120. Moschetti da Cavalleria;
4. Numero 120 paja di Pistole da Cavalleria;
5. Numero 120. Sciable parimenti da Cavalleria.

Il tutto dovrà essere simile al Campione esistente nel medesimo Burò, e che si mostrerà alle persone, le quali vorranno accudire alla detta impresa; salve sempre all' Amministrazione le facoltà di fare quelle variazioni, che crederà convenevoli.

Si prevengono ancora le medesime, che verranno ricevute anche le Offerte di chi si esibirà pronto a fornire uno, o più degli indicati articoli separatamente.

Doria Presidente = Nicolaj Segretario

N. 581.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In Nome della Repubblica Romana, una ed Indivisibile

Giovanni Bufalini Ministro delle Finanze

Roma 22. Fruttifero Anno 6. dell' Era Repubblicana

NEl Banchetto alli Coronari, dove fin dalli 19. Fiorile furono invitati tutti i Cittadini a far portare quel rame manifatturato, che fosse stato superfluo al loro uso, si riceverà in avvenire, oltre il rame sudetto ogni altra sorte di rame misto, detto Me-

tallo, o sia bronzo, ed ottone. L' importo sarà ragguagliato a prezzi correnti, e relativi alla qualità del metallo, e sarà prontamente pagato al Venditore in moneta di rame.

Bufalini

N. 582.

PROCLAMA

Li Commissarj del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese mandati a Roma

A tutti gli Amministratori, Prefetti Consolari, ed altri Funzionarj della Repubblica Romana.

L'Anarchia distrugge le Repubbliche le più antiche; L' Anarchia soffoga nella loro culla le Repubbliche nascenti.

Vi è Anarchia tutte le volte che le Leggi, e li stabilimenti fatti, e pubblicati dalle prime Autorità Costituite sono negligentati, disprezzati, e contrariati dalle Autorità secondarie incaricate della loro esecuzione.

Tale è la trista posizione della maggior parte dei Dipartimenti della Repubblica Romana. Non vi si riconosce la Costituzione, che allorquando la medesima favorisce gli interessi di alcuni Amministratori, di alcune Communi, e di alcuni individui in riputazione. Il Consolato non vi è più obbedito; la voce de' suoi Ministri non vi è più ascoltata; Delle Amministrazioni Dipartimentali si arrogano la Sovranità nell'estenzione del Territorio affidato alle loro Cure; Delle Amministrazioni di Cantone o Municipali si usurpano li medesimi dritti nei loro distretti; Le contribuzioni pubbliche, che devono essere versate alla Gran Questura, sono intercettate, ed impiegate per usi privati. Si ferma nell'interno la circolazione delle Derrate. Si contrariano le operazioni necessarie al mantenimento delle Armate Francesi; si fanno delle opposizioni alle soppressioni Ecclesiastiche, indispensabili, e di già pronunciate. Si pongono degli ostacoli alle vendite decretate dei Beni Nazionali; vi si fa fronte apertamente, e si è portata l'insubordinazione in alcuni Dipartimenti fino ad annullare le vendite dei Beni Nazionali Francesi, fatte dagli Agenti della Repubblica Francese, e rattificate dalla Commissione del Direttorio Esecutivo di Francia.

Tutti questi attentati alla Sovranità del Popolo, alla Costituzione, ed alle Leggi sembrano autorizzati agli occhi de' Colpevoli dalli rumori seminati di un preteso cambiamento nello sta-

to attuale delle cose. Si pubblica audacemente che la grande Nazione distruggerà essa stessa l' opera sua, e darà in mano ai suoi antichi, o a de' nuovi Tiranni un Popolo che essa ha dichiarato libero alla faccia dell' universo, e che il mantenimento della di cui libertà fa oggi l' oggetto della sua più attiva sollecitudine. L' assurdità di questi rumori non è capace di arrestarne il corso. L' odio contro il nuovo Governo, il fanatismo, che aspira al ristabilimento dell'antico; la cupidigia, che vede di poter tutto guadagnare nella confusione, e la turbolenza sono gli echi perfidi, che li fanno rimbombare da ogni parte.

Quale è dunque la sorgente di tanti disordini funesti precursori di un diluvio di mali? Noi lo diremo con dolore; ma col coraggio che ci danno la purità delle nostre intenzioni, e la volontà ben manifestata del Governo Francese; la sorgente di tanti disordini è nella non curanza, nell' incuria, nelle passioni vili e basse, nell' insubordinazione, nella malevolenza, e lo spirito antipatriottico di molti membri di Amministrazioni, e di molti Prefetti Consolari.

La Costituzione stabilisce una catena di Autorità Amministrative; che parte dal Consolato, e viene a terminarsi agli Edili delle più deboli Comuni. Tutti gli anelli, che la compongono, devono sempre perfettamente corrispondere gli uni cogli altri. Tutti hanno una responsabilità graduata, che comincia dal Consolato, e da'suoi Ministri, e che percorre successivamente tutti gli anelli della Catena. L' applicazione di questa responsabilità è la sola, che può garantire la libertà pubblica. E' l'applicazione dunque di questa responsabilita, che bisogna mettere in vigore.

In conseguenza la Commissione del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese mandata a Roma dichiara solennemente, che essa processerà e punirà come colpevoli di prevaricazione, ed inimici delle Repubbliche Francese, e Romana tutti gli Amministratori, Prefetti Consolari, e tutti i Funzionarj pubblici che hanno contrariato, e contrarieranno gli ordini emanati legalmente dal Consolato, da' suoi Ministri, ed altre autorità, che la Costituzione autorizza a darne; che essa farà processare egualmente quelli che hanno sottratto, o sottrarranno fraudolentemente il prodotto delle contribuzioni, e impediranno, che siano versate nelle Casse destinate dalla Costituzione, e dalle Leggi;

Quelli che si opporranno alle vendite dei Beni Nazionali Francesi e Romani, o vi metteranno degli ostacoli; quelli che intercetteranno nell' interno della Repubblica Romana la libera circolazione delle derrate, segnatamente le derrate destinate alla sussistenza delle Armate Francesi, e della Città di Roma; Quelli che favoriranno, o tollereranno l' uscita nei Paesi stranieri dei grani, o altre materie, la di cui asportazione è proibita; in una parola tutti li Funzionarj pubblici, i quali, incaricati di fare eseguire le Leggi, metteranno della negligenza, o della cattiva volontà nell' esercizio delle loro funzioni.

Amministratori, Prefetti Consolari, Amici della vostra Patria, e della vostra Costituzione, Funzionarj Pubblici, che nudrite nei vostri cuori il fuoco sagro della libertà, applaudirete alle nostre misure, voi le seconderete, ed i nostri sforzi riuniti getteranno a terra il mostro dell' Anarchia, il solo nemico che sia da temersi dalla vostra nascente Repubblica. Non paventate li moderni *Porsenna*, nè gli odiosi istrumenti della loro Tirannia; è invano che essi armano degli schiavi, e danno il soldo a dei Traditori; le loro manovre sono conosciute; e d' altronde il genio della libertà veglia sopra di voi, e le invincibili Armate Francesi vi cuoprono della loro Egidia.

Fatto in Roma li 22. Frttifero anno 6.

Li Commissarj del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese in Roma.

Bertolio, Duport

Per la Commissione Francese

Il Segretario della Commissione Saint Martin

N.° 583.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Roma 23. Fruttifero Anno VI. Repubblicano.

Gli Amministratori dipartimentali del Tevere

NOTIFICAZIONE.

NOn essendosi effettuato il pubblico incanto di Affitto della Cartiera esistente nella Comune di Subiaco di pertinenza di quell' Abbadìa sotto il dì 12. dello stante fissato nella Notificazione del 22 Termifero prossimo passato; e persistendo l'Amministrazione Dipartimentale del Tevere, a ciò anche autorizzata dal Cittadino Ministro delle Finanze, nella determinazione

di affittarla: perciò fa noto a chiunque voglia accudire all'Affitto della detta Cartiera, che seguirà l'Incanto per detto Affitto sotto il dì 8. del prossimo Vendemmiatore alle ore 9. di Francia della mattina nella Sala Municipale della Comune di Tivoli colli seguenti patti, e condizioni,

1. Che l'Incanto s'incomincerà sopra l'annuo Affitto di scudi 350. e si delibererà la detta Cartiera a favore dell'ultimo migliore Offerente.

2. Che la locazione verrà fatta per anni tre, da continuarsi di triennio in triennio fintanto che non venga fatta la disdetta due mesi prima della fine del triennio.

3. Che pendente il triennio, seguendo la vendita della detta Cartiera, s'intenda immediatamente rescissa la locazione, e che l'Affittuario altro non possa pretendere, se non che d'essere reintegrato dal Compratore di quanto avrà effettivamente speso nell'acquisto di stracci, ed altro si troverà in essere, e necessario per rendere operosa la detta Cartiera.

4. Che prima della consegna della detta Cartiera, e suoi stigli se ne dovrà fare dal Perito da deputarsi dalla Municipalità di Subiaco una esatta descrizione da firmarsi anche dal Conduttore, che verrà rimessa all'Amministrazione Dipartimentale del Tevere per conservarla.

5. Che rimarranno a carico del Conduttore tutte le spese necessarie per la manutenzione della Cartiera e stigli, eccettuate però le riparazioni considerabili, e straordinarie di muri maestri, travi maestri, aquedotti, ed altre simili, che saranno fatte a spese della Repubblica, allorchè costerà la necessità di quelle per mezzo di visita dell'Ingegnere dell'Amministrazione Dipartimentale o di Persona esperta da deputarsi dall'Amministrazione istessa, la di cui Relazione sarà sottoposta all'esame della Municipalità di Subiaco, e diretta in seguito all'Amministrazione Dipartimentale, che deciderà sulle riparazioni da farsi.

6. Che il detto Conduttore sarà obbligato di conservare nello stato, che gli verrà consegnata, la detta Cartiera, e stigli, e che perciò sarà in libertà della Municipalità del Cantone di farla visitare da un Perito a suo piacimento, e trovando qualche deterioramento, ne renderà intesa l'Amministrazione Dipartimentale, che obbligherà il detto Conduttore a ridurre il tutto nell'antico stato a norma della descrizione già fatta.

7. Che l'Affitto dovrà pagarsi di sei in sei mesi la rata parte posticipatamente nella Cassa del Questore Dipartimentale.

8. Che per qualunque eccezione non possa ritardarsi il pagamento del convenuto Affitto; ma debba prima quello pagarsi, e di poi esaminarsi dall' Amministrazione Dipartimentale la giustizia della proposta eccezione.

9. Che essendo moroso il Conduttore nel pagamento del convenuto Affitto si procederà contro di esso nella stessa maniera, e forma, che si pratica contro li morosi contribuenti le Contribuzioni, e rimarrà esposto all' esecuzione Militare, e sequestro de' Beni.

10. Che non possa il Conduttore pretendere defalco, bonifico, o rimissione di Affitto, se non che nel caso, che o in tutto, o in una gran parte non siasi potuto servire, esclusa qualunque di lui colpa, della cosa locata, nel qual caso dall'Amministrazione Dipartimentale si assumerà l' esame del quantitativo del defalco, che dovrà accordarglisi.

11. Che alla fine della Locazione dal Conduttore dovrà restituirsi la detta Cartiera, e stigli nello stato, che gli sarà stata consegnata, al quale effetto dovrà farsi dal Perito da deputarsi dalla Municipalità del Cantone nova descrizione, e stima, e trovandosi deteriorazione, dovrà immediatamente pagare la somma liquidata dal Perito, e si procederà contro di esso nella maniera, e forma accennata nel Capo 9.

12. Che qualunque miglioramento, che nel decorso dell' Affitto verrà fatto dal Conduttore senza l' intelligenza, e permesso della detta Amministrazione Dipartimentale tanto nella Fabbrica, che nelli stigli debba rimanere a favore della Repubblica, senza, che possa pretendere d' esserne reintegrato nel fine della Locazione.

13. Che per il puntuale pagamento degli Affitti, e per l' adempimento di tutti li suddescritti patti, debba il Conduttore esibire all' Amministrazione Dipartimentale nel termine di una Decade dal giorno della delibera una idonea solidale sicurtà da approvarsi dalla medesima, ogni qualvolta dalla medesima non si riconosca essere il detto Deliberatario Persona idonea.

14. Che non esibendo nel termine prescritto all' Amministrazione Dipartimentale la detta sicurtà, o non venendo riconosciuto idoneo il detto Deliberatario, si porrà nuovamente all'

incanto il detto Affitto, e ricevendosi minore offerta la, differenza tra le due Offerte rimarrà a carico del primo Deliberatario.

15. Che finalmente esibita la detta idonea sicurtà, ed approvata dall' Amministrazione Dipartimentale, o riconosciuto idoneo il detto Deliberatario, si spedirà dalla medesima a di lui favore un Certificato, in virtù del quale dalla Municipalità del Cantone, verrà ad esso consegnata la detta Cartiera, e stigli, previa la Descrizione, come si è detto nel Cap. 4.

Doria Presidente = Nicolaj Segretario

N.° 584.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

LEGGE

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano.

Considerando, che nelle circostanze attuali il commercio esigge un segno monetario, che ne alimenti, e faciliti le operazioni,

Volendo realizare questo segno in una maniera propria a servire nel medesimo tempo l' interesse particolare,

Considerando, che qualunque segno monetario, il quale non porta con se medesimo la sua propria garanzìa, deve averne una nella ipoteca certa, mediante la quale si estingue gratuitamente.

Decreta in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana la Legge seguente.

Art. I. Le Cedole demonetate, e non demonetate di qualunque specie, e valore esse sieno, sono messe fuori della Circolazione. Elleno saranno contracambiate con dei Resti, o Assegnati in ragione del quindici del valore nominale.

Art. II. A questo effetto saranno fabbricati sotto la ispezione mediata del Ministro delle Finanze dei Resti o sieno Assegnati per il valore di un milione settecento quarantamila Scudi.

Art. III. Il Consolato determinerà, in qual proporzione di valore i Resti, o assegnati dovranno essere fabbricati per la maggiore utilità del Popolo, ma in qualunque siasi caso non se ne potrà fabbricare al di sopra del valore di uno Scudo.

Art. IV. I resti, o assegnati di ciascuna serie di valore, che il Consolato avrà determinato in esecuzione dell' articolo precedente, saranno numerati principiando dal numero 1. progressivamente.

Art. V. Il Consolato determinerà inoltre la forma, colla quale i resti o assegnati saranno fabricati, come ancora la firma o le firme delle quali dovranno essere rivestiti.

Art. VI. A misura che i resti, o assegnati verranno fabbricati, saranno depositati nel luogo, e nel modo, che dal Consolato verrà indicato.

Art. VII. Il Cambio ordinato dall' articolo primo si farà dalla Grande Questura. In conseguenza i Grandi Questori faranno sotto l' ispezione immediata del Ministro delle Finanze, tutte le disposizioni, che saranno credute necessarie.

Art. VIII. Sulla domanda dei Grandi Questori i resti, o assegnati saranno cavati dal luogo, dove saranno stati depositati per esser versati nella Cassa della grande Questura. Il Consolato regolerà il modo, col quale dovranno versarsi.

Art. IX. In ogni Decade il Ministro delle Finanze renderà conto al Consolato dello stato della fabbricazione dei resti. o assegnati, ed i Grandi Questori lo renderanno del Cambio. Questo doppio Conto si pubblicherà per mezzo della Stampa.

Art. X. Il prodotto sia in Canoni, sia in Capitale dei beni enfiteutici, il di cui quadro è annesso alla presente Legge, è specialmente ipotecato per il ritiro tanto dei resti o assegnati, che verranno fabbricati in esecuzione dell' articolo 2. di sopra, quanto di trecento sessanta mila Scudi di già emessi. Il medesimo non potrà sotto qualunque siasi pretesto essere erogato in uso diverso.

Art. XI. Il maneggio del prodotto dei detti beni sarà affidato ad una Amministrazione composta di tre Cittadini probi, ed intelligenti, che verranno nominati nella maniera seguente.

Art. XII. Ciascheduna Municipalità del Cantone di Roma presenterà al Consolato una lista di sei Candidati; il Consolato la ridurrà al numero di nove; e sopra i nove restanti il Generale Comandante le Truppe Francesi sul Territorio Romano ne sceglierà tre, i quali saranno gli Amministratori,

Art. XIII. Subito che gli Amministratori saranno nominati, il Ministro delle Finanze gl' istallerà nella Casa assegnata dal Consolato per l' Amministrazione, e farà loro rimettere tutti i titoli, e documenti, che concerneranno i Beni menzionati nell' Articolo 10. di sopra enunciato.

Art. XIV. Gli Amministratori enuncieranno in tutta la Repub-

blica la loro istallazione, e la trasmissione, che gli sarà stata fatta dei Documenti, e Titoli.

Art. XV. Gli Amministratori sono incaricati sotto la loro responsabilità della riscossione del prodotto de i detti Beni Enfiteutici. Essi obbligheranno i Debitori a pagare con tutti i mezzi ammessi dalla Legge. Sarà loro proibito di accordare alcuna dilazione.

Art. XVI. I Debitori non potranno liberarsi, che nella maniera seguente, cioè per otto dodicesimi in Resti, o Assegnati, per due dodicesimi in moneta di rame, o erosa, e per gli altri due dodicesimi in moneta fina.

Art. XVII. I Resti o Assegnati, che proverranno dalla liberazione ordinata nell' Articolo precedente, saranno in presenza del Debitore sull' istante medesimo lacerati, e tagliati in due. Nulladimeno saranno conservati in questo stato nel luogo, che indicherà il Consolato per servire di confronto al conto dell'Amministrazione.

Art. XVIII. In quanto alla moneta erosa, e di rame, ella non potrà esser rimessa in circolazióne. La medesima sarà portata a quella Zecca, che verrà assegnata dall' Amministrazione dappresso la decisione del Consolato.

Art. XIX. Il togliere dalla circolazione la suddetta moneta, verrà indicata da un segno, che l' Amministrazione indicherà.

Art. XX. La moneta fina sarà versata nella Cassa della Grande Questura, levate prima le spese dell' Amministrazione.

Art. XXI. Tutte le spese dell'Amministrazione, compresovi il trattamento degli Amministratori, sono fissate a quattromila scudi. La distribuzione ne verrà fatta dagli Amministratori, ed approvata dal Consolato.

Art. XXII. Ogni tre mesi almeno a contare dal giorno della sua istallazione, ed ogni volta che lo crederà conveniente, l' Amministrazione renderà pubblico mediante la stampa il conto della sua azienda, essa ne consegnerà un Esemplare alla Grande Questura, un' altro al Burò della Contabilità, ed un altro al Consolato.

Art. XXIII. Il Consolato ad effetto di assicurare l' esecuzione della presente Legge prenderà tutte le misure oltre quelle finora indicate.

Fatto in Roma li 23. Fruttifero Anno 6. dell' Era Repubblicana. *Il General di Divisione Macdonald*

Il Consolato ordina che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Quirinale li 23. Fruttifero anno 6. dell' Era Repubblicana.

Il Presidente del Consolato, Panazzi

Dal Consolato Il Segretario Bassal

Per Copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Rey.

Stato de' Beni Enfiteutici Ipotecati dalla Legge

Per garanzia degli Assegnati

Dipartimenti ove sono situati Indicazione de' suddetti Beni	*Nomi dei proprietarj Enfiteuti, e*	*Prezzi del Canone*
CIMINO		
Castel Borghetto	Androsilla	sc. 2000.
Castellania di Valentano	Connestabile	sc. 2100.
(Castellania di Cellere,		
(Pianiano, e Tessenano	Casali	sc. 1350.
Isola Farnese	Casoni	sc. 1000.
S. Agostino	Negroni	sc. 5000.
Campo Pescia	Adorno	sc. 4000.
Bieda	Benini	sc. 700.
Magazzini in Civitavecchia	Bottoni	sc. 420.
Chiaruccia	Allibrandi	sc. 813.
Le Rocchette	Guglielmotti	sc. 570.
Le Gratticciare	Mignanti	sc. 380.
Tennta di Poggio Martino		sc. 468.
Tenuta di Pantalla		sc. 900.
Tenuta di S. Lucia e Cerro Sagro		sc. 443.
S. Giovanni		sc. 425.
Pascoli di Vico	Comune di Caprarola	sc. 1100.
Altri di 13. Quartucci		sc. 2434.
Vallerano e Canapina		sc. 610.
Castel S. Elia		sc. 1000.
Tenuta di Chisano	Sterbini	sc. 200.
Le Granciere		sc. 342.
Pietra Massa		sc. 125.
Chiocchetto		sc. 90.
Carcarella	Valdambrini	sc. 300.

CIRCEO		
Collegio di Sezze	Vitelli	sc. 500.
Paludi Pontine non compresi li Beni di Braschi	Diversi	sc. 23000.
CLITUNNO		
Fuori Fonte	Potenziani	sc. 2350.
Terreno le Cavatte	Sacchetti	sc. 15.
Tenuta di S. Pastore	Santa Croce	sc. 1480.
Tenuta di Vornetta	Carrocci	sc. 200.
Tenuta Campo Pesole	Tiberj	sc. 300.
Beni di Spoleto	Angelini	sc. 450.
METAURO		
Coppetella	Fratelli Cardinali	sc. 169.
Predio Gualdo	Sante, e Vincenzo Campagnoli	sc. 346.
Torre	Antonio Gaspari	sc. 21.
Sterpara	Angelo e Sante Tisi	sc. 294.
Tenuta Cangalia	Francesco, e Antonio Masotti	sc. 775.
Predio Copetella	Domenico Alessandsi	sc. 140.
Terreno Valpiano		sc. 40.
Bafferone		sc. 418.
Roncaglia, e Villa del Monte		sc. 113.
Possessione di Bolsano		sc. 195.
Possessione di Villa		sc. 159.
Possessione di monte Senzo		sc. 36.
Tenuta Campioli		sc. 600.
MUSONE		
Monte Santo	Galli	sc. 2331.
Spiaggia del Mare	Fidani	sc. 200.
Azzola	Lorrichelli	sc. 600.
Finocazzia	Boschi	sc. 163.
Mantanto	Massoucci	sc. 237.
Mentoro	Disardelli	sc. 237.
Pianta Fiume		sc. 174.
Selva di Stafado		sc. 111.
Selvagne		sc. 143.
Moglie		sc. 330.
Sorniniano		sc. 300.

Casaorto	Gentilucci	sc.	121.
Potenza	Capporicci	sc.	129.
Potenza	Romagnoli	sc.	110.
Potallo	Lazzarini	sc.	171.
Cantagallo	Silconi	sc.	164.
Potenza	Cervigni	sc.	841.
Canale con annessi	Cervigni	sc.	393.
Le Selve Brune	Del Comune	sc.	144.
Caccia	Mengoni	sc.	2882.
La rotta	Mengoni	sc.	1947.
Balcianno	Ubaldo	sc.	314.
Beltrovato	Morovalli	sc.	397.
Maglianesi	Bella	sc.	400.
Campo lungo	Terenzi	sc.	300.
Monte Santo	Gatti	sc.	2000.
S. Vittore e Corona	Schellini	sc.	1800.
S. Severino	Comnne	sc.	468.
TRASIMENO			
Castiglione del lago	Baglioni	sc.	6250.
Petrignano	FieriferlI	sc.	200.
Cardette	Morelli	sc.	700.
TRONTO			
Fallerone	Gualtieri	sc.	450.
S. Ruffino e Vitale	Menchi	sc.	400.
Petriolo	Sabbioni	sc.	956.
Campilla		sc.	600.
Porta Girone	Ascleppi	sc.	465.
Terreni Cremona	Nobili	sc.	1460.
Terreni Ripatransone	Diversi	sc.	1100.
Collegio di Fermo	Merli	sc.	1422.
Grotta Culina	Sampieri	sc.	950.
TEVERE			
Casa de Caroli	Simonetti	sc.	800.
Torvergatta	Sirani	sc.	1100.
Trn Fontane	Monaci di S. Paolo	sc.	1420.
Albano, e Castel gandolfo		sc.	5000.
	Somma	₰	99053.

Il Consolato attesta della verità dello Stato de' Beni Enfiteutici soprascritto

Roma 23. Fruttifero anno 6.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato Il Segretario Bassal

Per Copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Rey.

N.° 585.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana una, e Indivisibile

Roma li 25. Fruttifero Anno 6. dell' Era Repubblicana

NOTIFICAZIONE.

PErchè li Dilettanti del Gioco del Lotto sappiano l'ora, e li giorni, nei quali nel nuovo Anno Settimo Repubblicano si faranno l'Estrazioni, si notifica essere queste fissate per ora in numero di Dieciotto tutte in Roma, la prima delle quali seguirà li 9. Vendemmiale mezz'ora circa prima del tramontare del Sole, e così ancora le seguenti, che si faranno tutte in giorno di Nonodì, con la distanza di due Decadi dall' una all' altra Estrazione.

Il Ministro delle Finanze = Bufalini.

N.° 586.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Roma 25. Fruttifero Anno VI.

Decreto sulla Fabbrica della Carta destinata all' Impressione degli Assegnati.

Art. I. LA Manifattura della Carta Nazionale farà senz' alcun ritardo tutti i preparativi per una doppia fabbricazione di quella, che ha avuto luogo sino al presente. Essa sarà rimborsata di questa spesa dal Tesoro pubblico.

Art. II. La Carta, che servirà per gli Assegnati attuali, sarà di una forma più grande, e tale, che ciascun foglio possa contenere Otto Assegnati nelle stesse proporzioni di quelli, che esistono.

Art. III. La Fabbrica della Carta sarà sotto la vigilanza di quindici Cittadini nominati dai Circondarj della Città. Ciascun Circondario ne nominerà cinque.

Art. IV. Questi Cittadini non riceveranno alcun trattamen-

to; Essi saranno dispensati dalla Guardia Civica, durante questo loro servizio.

Art. V. Essi sono incaricati d'invigilare alla Fabbrica della Carta, di contarne i Fogli alla fine della giornata, e di depositarli in un luogo, che sarà chiuso, e sigillato dopo il Processo Verbale formato sulla loro quantità.

Art. VI. Il Cittadino incaricato di questa funzione sarà preso in detti giorni a sorte dai Grandi Edili. Egli sarà nominato, ed avvertito il giorno innanzi del suo servizio.

Art. VII. Oltre del Cittadino, che sarà deputato per invigilare alla Fabbrica della Carta, vi saranno tre altri Cittadini nominati dal Consolato, il quale dovrà vigilare in tutte le parti della Fabbrica sudetta. Egli ne destinerà uno al Tino, un'altro all'Incollatura, ed il terzo allo Stendaggio. Essi riceveranno un trattamento.

Art. VIII. Ogni tre giorni la Carta Fabbricata sarà portata nella Stamperia del Monte.

Art. IX. Si formerà il Processo Verbale del Deposito, e della quantità in presenza di tre altri Commissarj presi a sorte fra i quindici.

Art. X. La Carta sarà depositata in un luogo sicuro, e chiuso. Vi saranno apposti i Sigilli. Non ne potrà essere estratta, se non con un Decreto del Consolato. Si formerà il processo Verbale sulle quantità, che ne saranno estratte.

Art. XI. L'Estrazione non potrà esserne fatta, se non che in presenza di tre Commissarj nominati uno dal Consolato, l'altro dal Ministro delle Finanze, ed il terzo della Gran Questura.

Art. XII. Questi Commissarj non saranno fissi; essi saranno nominati, e rinnovati in ciascuna estrazione.

Art. XIII. I Commissarj rimetteranno la Carta estratta al Direttore della Stamperia, da cui ritireranno ricevuta dopo fatta la verificazione.

Art. XIV, Dopo l'Impressione degli Assegnati, la verificazione del numero degli Assegnati, sarà fatta dagl' istessi Commissarj, ed il confronto sarà fatto col Processo Verbale della rimessa della Carta per verificare se concorda.

Art. XV. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato, e pubblicato.

Il Presid. del Consolato Panazzi *Dal Consolato il Segr. Bassal*

Per copia conforme *Il Ministro delle Finanze De Rossi*.

N.° 587.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Roma 25. Fruttifero Anno VI. Repubblicano

NOTIFICAZIONE

ESsendo stato abilitato il Priore del Monastero di S. Alessio di Roma in vigore di Rescritto del Cittadino Ministro dell' Interno in data 6. stante a poter vendere, ed alienare la Vigna di capacità circa un Rubio posta nella Comune di Albano nel quarto denominato li Piani di Savello, in quanto all' utile dominio spettante all' enunciato Monastero, e gravata a favore della Repubblica Romana dell' annuo Canone di scudi 12., e baj. 19. stimata dai Periti Agrimensori in sc. 318. 25. ad oggetto di erogare il prezzo da ritrarsi dalla vendita sudetta in pagamento delle somme dovute alli Religiosi, che dimettono l'Abito a forma della Legge dei 27. Pratile, ed il soprapiù nelle spese della necessaria sussistenza. Vengono perciò invitati tutti, e singoli Cittadini, che bramano accudire ad un tale acquisto, a presentare entro il perentorio termine di due Decadi da computarsi dalla data della presente le respettive offerte chiuse, e sigillate all' Amministrazione Dipartimentale del Tevere incaricata dell' esecuzione dell' accennato Rescritto, che spirato detto termine le prenderà in considerazione, e determinerà quindi l'occorrente sulla Vendita di detta Vigna.

Si avverte, che le offerte sudette dovranno portarsi al Bureau di detta Amministrazione Dipartimentale posta in Piazza Colonna, e precisamente alla seconda Divisione.

Doria Presidente = Nicolaj Segretario.

N.° 588.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

LEGGE

Il Generale Comandante le Truppe Francesi sul Territorio Romano.

DEcreta in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana la Legge seguente.

Art. I. I Monasterj conosciuti nella Comune di Roma sotto i nomi di *Gregorio al Monte Celio*, *degli Ospizj di S. Romualdo*, *di S. Croce in Gerusalemme*, *e de' SS. Vincenzo*, *ed Anastasio alle tre Fontane* sono soppressi.

Art. II. I Religiosi de' quattro Monasterj soppressi con l'Articolo precedente saranno incorporati ai Monasterj dell' istesso Ordine, che esistono nel Territorio della Repubblica.

Art. III. Il Consolato indicherà i Monasterj, ne' quali i Religiosi sudetti saranno incorporati. Egli farà seguire dette incorporazioni sulle basi delle facoltà, e capacità di ciascuno di tali Monasterj.

Art. IV. Sarà accordata a ciascun Religioso trasferito dal suo Monastero a quello, che dal Consolato gli verrà destinato, la medesima indennizzazione, che è stata già ammessa ai Religiosi de' Monasterj soppressi dalle Leggi de' 21. Fiorile, 27. Pratile, e 21. Messifero passati.

Fatto in Roma li 25. Fruttifero Anno 6. Repubblicano.

Il Generale di Divisione = Macdonald

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Quirinale il dì 25. Fruttifero Anno 6.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato il Segretario Bassal

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Rey

N.° 589.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In Nome della Repubblica Romana.

Giuseppe Toriglioni Ministro dell' Interno

Roma 26. Fruttifero Anno 6. dell' Era Repubblicana.

QUelle culte Nazioni, che hanno messo in opera le più accurate speculazioni, onde trovare i mezzi di promuovere l'abbondanza dei generi necessarj alla sussistenza della vita, non ne hanno trovato più efficace di quello che ne somministra la libertà del Commercio. Una tal libertà sebbene alle prime per principio naturale porta aumento di prezzo, produce poi l'effetto, che da questo ne derivi l'affluenza de' generi, ne risulti la minorazione de' prezzi, equilibrando questi al maggiore o minor bisogno de' Popoli, e all' interesse de' Compratori, e Venditori. Il primo sperimento, che se ne faccia., scioglie li errori popolari contratti per lunga abitudine in un' opposto sistema, e dalla buona riuscita l' opinione pubblica resta convinta, e consolidata dalla ragione. Appoggiati

a questi saldi principj di una giusta economia, incoragiti dall' esempio del buon successo in tutti quei Stati, dove il libero commercio è stato introdotto, dobbiamo affrettarci ancor noi all' adempimento di quanto a comun profitto ci prescrive la nostra Costituzione. Sono perciò invitati tutti li Padroni, e commercianti di Bestiame Bovino tanto dei Dipartimenti del Trasimeno, Musone, e Cimino, quanto di ogni altro Dipartimento, compresi ancor quelli di dominio estero, a voler condurre nel Quintidì di ogni Decade i loro Bestiami nel Campo di Roma, dove se ne farà da essi la vendita a prezzi liberi, che converranno co' Macellari, mentre egual libertà per la rivendita viene accordata ai Macellari sotto la vigilanza dei Grandi Edili, che in ciaschedun Campo dovranno stabilire una tariffa variabile sempre in relazione de' prezzi del primo contratto. Incoragiti così dalla certezza di un sicuro profitto li primi Venditori, assicurati di un onesto lucro, di cui si avrà ragione nella Tariffa, i Macellari, si spera, che tutti concorreranno all' approvigionamento di questo ramo di sussistenza per la Città di Roma, che si carica di tanti pesi per promuovere la felicità di tutta la Nazione.

Finalmente perchè il presente invito ottenga l'effetto, che si desidera mediante un' abbondante affluenza di Bestiame ne' Campi liberi, il primo de' quali resta fissato per il Quintidì della prima Decade del prossimo Vendemiale, che corrisponde ai 26. Settembre (v. s.) sono assicurati li Commercianti, e Padroni de' Bestiami, che oltre l'onesto profitto, che ritrarranno dalla libertà de' prezzi otterranno ancora de' vantaggi, che in segno di riconoscenza gli saranno accordati in proporzione dello zelo, che mostreranno verso la Nazione, della quale si renderanno più benemeriti quelli, che porteranno al Campo maggior numero di Bestiame. *Toriglioni*.

N.° 590.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Roma i 26. Fruttifero Anno 6. dell' Era Repubblicana

I Commissarj del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese inviati in Roma

AL CONSOLATO ROMANO

Cittadini Consoli

UNa mezza verità pubblicata da un Governo è una menzogna.

La menzogna è utile ai Re, il cui interesse è d'ingannare i Popoli.

Un Governo Repubblicano deve la verità tutta intiera al Popolo, perchè il Sovrano, al cui nome, e pel quale egli governa, ha diritto di tutto conoscere.

Si è seguita la politica de'Re in tutte le relazioni insidiose, di cui Napoli ha inondato Roma da alcuni giorni. Si sono spacciati con affettazione alcuni fatti abbastanza veri, ma si è ben guardato di parlare delle conquiste di Bonaparte, conquiste sorprendenti, se può sorprendere tutto ciò che proviene da Bonaparte. Si sono dati alcuni riscontri d' un Combattimento Navale accaduto dinanzi ad Alessandria, si sono pubblicate le perdite de' Francesi, e si sono dissimulate quelle degl'Inglesi. Queste sono le reticenze menzognere, che noi andiamo a svelare alla faccia dell'Europa, dandovi de' dettagli, su i quali voi potete contare, perchè essi ci sono pervenuti officialmente.

Ai 13. Messifero scorso la Squadra Francese arrivò ad Alessandria. Due giorni prima la Squadra Inglese si era presentata dinnanzi al Porto.

Nella notte de' 13. a' 14. le Truppe sbarcarono. Bonaparte discese, tenendo dietro alle sue Colonne.

Nel giorno 14. si preparò all' attacco di Alessandria. La sera due Colonne comandate dai Generali Kleber, e Menou senz' Artiglieria diedero l' assalto. La resistenza fu viva: due o trecento Uomini perirono. Kleber, e Menou sono stati feriti. Finalmente l' intrepidezza Francese ha trionfato, ed i nostri Soldati sono entrati in Alessandria.

La clemenza del Vincitore ha eguagliato il suo valore. Gli abitanti di Alessandria sono stati disarmati senza violenza. Lo Scerif è stato mantenuto nelle sue funzioni, e decorato della fascia tricolorata.

Bonaparte ha convocato i Capi degli Arabi, ed ha fatto un trattato con essi.

Dopo la presa di Alessandria furono inviati de' distaccamenti per occupare i posti circonvicini. Rosetta ha aperto le sue porte, ed ha inviato dinnanzi ai Francesi una deputazione, portando lo Stendardo tricolorato.

Bonaparte dopo aver preso possesso di tutto ciò che lo circondava, inviò la sua Armata pel Nilo verso il Cairo. Egli stesso andò per terra a prendere il comando delle Colonne.

I Generali Bon, e Vial alla testa delle loro divisioni attaccarono un posto difeso da diecimila Mammalucchi, e li dissiparono.

Questa nuova Vittoria determinò il Cairo ad aprire le sue porte, ed ai 5. Termifero Bonaparte vi entrò.

Durante questa spedizione quanto gloriosa altrettanto rapida i Vascelli *le Causse*, *e le Dubois*, otto Fregate, tutt' i Bastimenti di trasporto, tutte le Scialuppe Cannoniere erano in sicurezza nel porto di Alessandria. Tredici de' nostri Vascelli di linea non aveano potuto entrare per mancanza di fondo, ed erano ancorati nella rada.

Ai 15. Termifero la Squadra Inglese composta di 15. Vascelli di linea apparve, e subito s' impegnò un combattimento terribile, tale che i Mari del Levante non han punto veduto il simile dopo le battaglie di Azio, e di Lepanto. I Francesi non sono i vincitori, è vero; ma a numero disuguale essi hanno disputato lo Scettro di Nettuno all' orgogliosa Inghilterra, e le han provato che quan,o prima la Marina Repubblicana glielo strapperà dalle mani. I Francesi han fatto delle perdite, è vero; ma gl' Inglesi ne han fatto delle ugualmente considerabili.

Diciamo la verità: Noi abbiamo perduto pel fuoco il Vascello l' Oriente, e piangiamo il bravo Ammiraglio Brueys ucciso da un colpo di cannone, il bravo Capitano *Du petit-Houars*, il quale ferito in una coscia non ha voluto lasciare il ponte, ed ha continuato a comandare, ed incoraggire il suo equipaggio. Quattro altri Vascelli son periti nell' azione, tutto questo è vero; ma l' Ammiraglio Inglese è ucciso, o ferito; tutta la sua Flotta è nel più terribile disordine. Nove de' loro Vascelli sono intieramente disalborati, due han naufragato su i scogli, e i 16. Termifero alle ore 11., e minuti 50. essi erano come petrificati nella rada di Beguiers confusamente coi Vascelli Francesi.

L'Equippaggio del Vascello l'Oriente è stato salvato. Il Vascello il Generoso deve essere a Corfù. Il Guglielmo Thell comandato dal Contro-Ammiraglio Villeneuve è entrato a Malta il dì 13. Fruttifero colle Fregate l' Adriano, e la Giustizia: tutti gli Equipaggi si portano bene; i Vascelli sono in ottimo stato, e verun Vascello Inglese è ancora comparso nei Mari di Grecia, o di Sicilia. I 16. Termifero gl' Inglesi cominciarono una negoziazione per ottenere il permesso di mettere a terra più di 1500. de' loro feriti, e di sbarcare i Prigionieri Francesi.

Noi ignoriamo tutto ciò, ch'è avvenuto in appresso. E' da presumersi, che le Fregate, e le Scialuppe Cannoniere saranno sortite dal Porto di Alessandria, e venute al soccorso de' nostri Vascelli sguerniti, e che gli avanzi della Squadra Inglese non avranno da esse potuto salvarsi.

Ecco, Cittadini Consoli, la verità: Noi dimandiamo attualmente agli Uomini, che non sono acciecati dalla passione, se l'Inghilterra, ed i suoi partigiani possono riguardare come un trionfo i risultati del combattimento de' 15. Termifero? Gli amici della libertà, quantunque piangano la perdita di tanti Eroi Repubblicani, non vedranno in questo avvenimento se non che la riuscita de' sublimi progetti di Bonaparte. Essi vedranno la libertà dell' Affrica, e dell' Asia; vi vedranno il Colosso spaventevole del Commercio Inglese rovinato dalle sue fondamenta; l'imperio de' Mari sfuggito dalle loro avide mani; vi vedranno una rivoluzione più subitanea, e più favorevole alla Umanità di quella operata dalla scoperta del Capo di Buona Speranza. Finalmente essi vedranno Bonaparte più grande ne' suoi concetti, più filosofo, e più filantropo ne' suoi principj, più illustrato di lumi, e di talenti dello stesso Alessandro operare con 40, 000. Francesi più di quel che operò il Re di Macedonia con 40, 000. Macedoni. Lo Stendardo tricolorato ondeggiante sul Nilo, sul Tigri, sull' Eufrate, sull' Indo, e sul Gange consolerà le ombre de' Guerrieri Francesi morti gloriosamente nella Rada di Alessandria.

Salute, e Fratellanza

Duport, Bertolio

Bonaparte Membro dell' Istituto Nazionale General in Capo
Dal Quartier Generale a bordo dell' Oriente il dì 4. Messifero
Anno Sesto della Repubblica Francese una, e indivisibile

Soldati = Voi andate ad intraprendere una conquista, i cui effetti sulla Civilizzazione, ed il Commercio del Mondo sono incalcolabili. Voi porterete all' Inghilterra il colpo il più sicuro, ed il più sensibile, aspettando il tempo in che possiate darle il colpo di morte.

Noi faremo alcune marcie fatigose; daremo più battaglie; riusciremo in tutte le nostre intraprese; i destini sono per noi.

I Bey Mammalacchi, i quali favoriscono esclusivamente il Commercio Inglese, che hanno oppresso con avanie i nostri Commercianti, e tiranneggiano gl' infelici del Nilo, alcuni giorni dopo il nostro arrivo non esisteranno più.

I Popoli, coi quali noi andiamo a vivere, sono Maomettani. Il loro primo articolo di fede è questo: *Non vi altra Divinità senon che Iddio, e Maometto è il suo Profeta*: Non li contradite punto. Diportatevi con essi, come ci siamo diportati cogli Ebrei, e cogl'Italiani. Abbiate de' riguardi per i loro Muftì, e per i loro Imani, come gli avete avuti per i Rabbini, e per i Vescovi. Abbiate per le cerimonie, che prescrive l'Alcorano, e per le Moschee quell' istessa tolleranza, che Voi avete avuto per i Conventi, per le Sinagoghe, per la Religione di Moisè, e di Gesù Cristo.

Le Legioni Romane protegeano tutte le Religioni. Voi troverete in queste contrade degli usi differenti da quelli di Europa; e bisogna accostumarvisi.

I Popoli, presso de'quali noi andiamo, trattano le Donne differentemente da Noi: ma in tutt' i paesi colui, che violenta, è un mostro.

Il Saccheggio non arricchisce se non che un piccolo numero di uomini; esso ci disonora, distrugge le nostre risorse, e ci rende nemici de' Popoli, che è nostro interesse di aver per amici.

La prima Città, che noi incontriamo fu fondata da Alessandro. Noi troveremo in ciascun passo delle grandi Memorie degne da eccitare la emulazione de' Francesi.

Sottoscritto = Bonaparte

Per ordine del Generale in Capo

Il Generale di Divisione Capo dello Stato Maggiore Generale dell' Armata = Alessandro Berthier

Per copia conforme

Il Segretario della Commissione = Saint Martin

Alessandria li 14. Messifero Anno 6. della Repubblica Francese una, e indivisibile li del mese di Maharrem l'Anno dell' Egira 1213.

Bonaparte Membro dell' Istituto Nazionale Generale in Capo.

Da un tempo anche troppo lungo i Bey, che governano l'Egitto, insulta la Nazione Francese, ed opprimono i Commercianti con avanìe. E giunta l'ora della loro caduta.

Da un tempo egualmente lungo questo ammasso di Schiavi comprati nel Caucaso, e nella Georgia tiranneggia la più bella parte del Mondo; ma Iddio, da cui tutto dipende, ha ordinata la fine del loro Impero.

Popoli d' Egitto vi si dirà, che io vengo per distruggere la vostra Religione: Non lo credete! Rispondete pure, che la mia venuta tende a restituirvi i vostri diritti, a punire gli usurpatori; e che io rispetto più de' Mammalucchi Iddio, il suo Profeta Mahometto, e l' Alcorano.

Dite loro, che tutti gli Uomini sono eguali innanzi a Dio: la saviezza i talenti, e la virtù possono solo far differenza fra loro. Or qual saviezza, quali talenti, quali virtù distinguono i Mammalucchi, onde eglino debbano godere esclusivamente di tutto ciò che rende accetta, e dolce la vita?

Esiste una bella terra? Ne sono Padroni i Mammalucchi. Evvi una bella Schiava, un bel Cavallo, una bella abitazione? Tutto appartiene ai Mammalucchi.

Se l' Egitto è stato loro dato in affitto, che mostrino essi il contratto, che ne hanno con la Divinità; Ma Iddio è giusto, e misericordioso per il Popolo.

Tutti gli Egizziani saranno chiamati ad amministrare tutti gl' impieghi. I più saggi, i più istruiti, i più virtuosi governeranno, ed il Popolo sarà felice.

Esistevano già fra voi delle grandi Città, de' grandi Canali, un gran Commercio! Chi ha tutto distrutto se non l' avarizia, le ingiustizie, e la Tirannia de' Mammalucchi?

Cadis, Caichi, Imani, Sciorbaggì dite al Popolo, che noi siamo amici de' veri Musulmani; Per vostro bene abbiamo abbattuto il Papa, che diceva doversi fare la Guerra a' Musulmani; Non siamo Noi quegl' istessi, che abbiam distrutti i Cavalieri di Malta, poichè codesti insensati credevano, che Dio volesse, ch' eglino vi perseguitassero con la guerra? Non siamo Noi stati forse in tutti i secoli gli Amici del Gran Signore (i cui desiderj voglia secondare Iddio) ed i Nemici de' suoi Nemici? I Mammalucchi al contrario non si sono sempre rivoltati contro l'Autorità del Gran Signore, che non vogliono riconoscere! Essi non secondano, che i loro capricci.

Tre volte felici coloro, che a Noi si uniranno. Eglino potranno prosperare nella loro fortuna, e nella loro Classe. Felici coloro che saranno neutrali! avranno tempo d' imparare a conoscerci, e si incorporeranno con Noi.

Art. I. Tutti i Villaggi situati in uno spazio di tre Leghe dalle strade, ove passerà l' Armata, spediranno una Deputazione per

far conoscere al General Comandante le Truppe, che eglino sono all' ubbedienza, e per prevenirlo di aver inalberata la Bandiera dell' Armata (bianca, torchina, e rossa)

Art. II. Tutti i Villaggi, che prenderanno le armi contro l' Armata saranno messi a fuoco.

Art. III. Tutti i Villaggi, che si saranno sottomessi all' Armata, inalzeranno con lo Stendardo del Gran Signore nostro Amico quello dell'Armata.

Art. IV. Li Caicb faranno porre i sigilli su i beni, case, proprietà, che spetteranno ai Mammalucchi, e si daranno premura, che nulla se ne distragga.

Art. V. Li Caich, i Cadis, e gl' Imani continueranno le funzioni de' loro impieghi. Ciascun abitante resterà nella propria Casa, e gli usi del Culto seguiteranno secondo il solito. Ognuno ringrazierà Iddio della distruzione de' Mammalucchi e griderà: Gloria al Sultano: Gloria all' Armata Francese sua Amica: Maledizione ai Mammalucchi, e felicità al Popolo d' Egitto.

Sottoscritto = Bonaparte

Per Copia conforme

Il General di Divisione Capo dello Stato Maggiore General dell' Armata = Alessandro Berthier

Per Copia conforme

Il Segretario della Commissione del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese inviato in Roma

Saint Martin

N.° 591.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

26. Fruttifero Anno VI. dell' Era Repubblicana

NOTIFICAZIONE

Municipalità del primo Circondario di Roma.

Restando tuttora invendute tre Librarie, delle quali s'intimò la vendita con altra nostra Notificazione del dì 4. corrente, cioè quella di S. Giuseppe alla Lungara, l' altra di S. Crisogono, e la terza di S. Dorotea, si notifica a chiunque volesse accudire alla compra delle medesime, che se ne rinuoverà il pubblico Incanto la mattina del dì 28. del corrente Fruttifero alle ore nove di Francia in S. Giuseppe alla Lungara, e si proseguirà poi negli altri due sudetti luoghi per farne la

Delibera al maggiore, migliore, ed ultimo Offerente. Dato dalla nostra solita Residenza questo dì, ed anno suddetti.

Giorgi Felice Presidente = Libert Gianfrancesco Segr.

N°. 592.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

A dì 26. Fruttifero Anno 6. dell'Era Repubblicana

NOTIFICAZIONE

L'Amministrazione Dipartimentale del Tevere.

Volendosi dalla Nostra Amministrazione continuare nelle debite forme le vendite de' pegni esistenti nella già Depositaria Urbana, ora Nazionale, si fa noto a chiunque volesse attendere all'acquisto de' medesimi, che a maggior commodo de' Cittadini concorrenti alle compre dal primo del futuro Vendemmiale sino a nuov' ordine una tal vendita si effettuarà IMPRETERIBILMENTE OGNI TERZODI', SESTODI', E' NONODI' DI CIASCHUNA DECADE ALLE ORE 4. DELLA SERA nell' istesso locale dell' anzidetta Depositeria.

Doria Presidente

Grisanti Amministratore pel Segretario

N.° 593.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

LEGGE

Il Generale Comandante in Capo le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana

Volendo procacciare una delle più preziose risorse al Tesoro Nazionale,

Decreta in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana la Lgge, che siegue.

Art. I. A contare dal primo Vendemiale dell' anno 7. dell' Era Repubblicana i ditītti della Dogana saranno ricevuti in moneta fina.

Art. II. In ogni Decade il Consolato farà vedere al Generale lo Stato delle Dogane in tutta l' Estensione della Repubblica, cioè a dire il loro prodotto, i loro carichi, ed il modo, con il quale sono quelle amministrate, le mercanzie soggette ai diritti, e la somma, e quantità di questi diritti.

Fatta in Roma li 26. Fruttifero anno 6. Repubblicano

Il Generale di Divisione = Macdonald

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Quirinale li 26. Fruttifero anno 6.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato Il Segretario Bassal

Per copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia = Rey

LIBERTA' N.o 594. EGUAGLIANZA

Repubblica Francese

Roma 27. Fruttifero Anno 6. Repubblicano

I Commissarj del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese in Roma.

Considerando, che se la libertà della stampa è una delle salvaguardie della libertà pubblica, ella ne diviene inimica, quando degenera in licenza:

Considerando, che per prevenire questa licenza tutte le Costituzioni libere esigono, che i scritti pubblicati per mezzo della stampa siano sottoscritti dagli autori, o dai stampatori, sotto la Responsabilità degli uni, o degli altri:

Considerando, che questi principj, che sono nello spirito, e nel testo della Costituzione Romana, non possono essare impunemente violati;

DECRETANO

Art. I. Il Supplemento al num. 60. del Monitore di Roma è soppresso. Il Ministro della Giustizia, e Polizia è incaricato di fare eseguire la presente soppressione.

Art. II. Sarà fatta senza ritardo una legge tendente a reprimere gli abusi della stampa.

Bertolio = Duport

Per i Commissarj

Il Segretario della Commissione Sanit Martin

Per Copia Conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Rey

LIBERTA' N.° 595. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana.

A dì 27. Fruttifero Anno 6. dell' Era Repubblicana

Gli Edili del Secondo Circondario

NOTIFICAZIONE

L'Amministrazione Dipartimentale del Tevere ci ha partecipato essere mente del Cittadino Ministro dell' Interno, che

si venga alla vendita di tutte le Botti, e Caratelli ritrovati nelli soppressi Conventi di questo Circondario. Noi dunque in coerenza di tal'invito rendiamo inteso il Publico, che la mattina delli 4. Vendemmiale alle ore 10. di Francia si farà la vendita di Nove Botti esistenti nella Cantina del soppresso Convento della Trinità de' Monti, come pure tutte le Vettine, che ivi ritrovansi murate.

Gio. Battista Spada Presidente
Martelli Segretario

N.° 596.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano.

Considerando, che se in un tempo ordinario ogni Cittadino deve le sue forze, ed i suoi mezzi alla conservazione della Repubblica, li deve molto più nei momenti di crisi, che seguitano la Rivoluzione politica della sua Patria;

Considerando, che un Cittadino, il quale fugge la Patria nell' epoca della sua rigenerazione, se ne dichiara inimico;

Considerando, che la Costituzione nell' Articolo 365. fa un dovere di punire colui, che si è reso colpevole di una simile fuga;

Decreta, in virtù dell' Articolo 369. della medesima Costituzione, la Legge seguente.

Art. I. I Romani di ogni età, e di ogni sesso, che, domiciliati nel territorio della Repubblica, ne sono partiti dopo il 28. Decembre 1797. (corrispondente all' otto del passato mese di Nevoso, Era Repubblicana) giorno dell' assassinio del General Duphot, sono invitati a rientrarvi nel termine perentorio di trenta giorni a contare dalla data della presente Legge.

Art. II. Quelli fra i suddetti Romani, che rientreranno dentro lo spazio di tempo fissato di sopra, riprenderanno il loro ordinario domicilio. Essi saranno tenuti dentro le 24. ore consecutive di presentarsi avanti la Municipalità, nel circondario della quale il loro domicilio è situato.

Art. III. La Municipalità scriverà i nomi di quelli, che si presenteranno in esecuzione del precedente Articolo, in un Registro, che sarà aperto a questo solo fine. La medesima gli ri-

lascerà degli Estratti della loro inscrizione, che essi rimetteranno a tutte le Municipalità, nel Circondario delle quali possiedono beni immobili.

Art. IV. Quelli fra i suddetti Romani, che essendo rientrati dentro lo spazio di tempo fissato nell' Articolo I. non si saranno fatti scrivere nella maniera stabilita nell' Articolo II. saranno detenuti in arresto, finchè non sia ordinato altrimenti. I loro beni saranno inoltre sequestrati, e tutto ciò che ne resterà di rendita, toltine prima gl' interessi de' loro debiti e il loro mantenimento, sarà confiscato a profitto della Repubblica.

Art. V. Ciascheduna Municipalità farà passare ogni cinque giorni all' Amministrazione Dipartimentale, da cui dipende, la Nota tanto di quelli che saranno rientrati, e non si saranno fatti scrivere, quanto di quelli che essendo rientrati si saranno presentati, e che la medesima avrà scritto.

Art. VI. L' Amministrazione Dipartimentale formerà una Nota generale di tutte le Note particolari, che ogni Municipalità gli avrà inviate. La medesima rimetterà similmente ogni cinque giorni una copia della Nota generale al Ministro di Polizia, ed un altra copia al Ministro delle Finanze.

Art. VII. Questi fra i suddetti Romani, che non saranno rientrati nel Territorio della Repubblica dentro lo spazio di 30. giorni fissato nell' Articolo 1., saranno dichiarati Emigrati.

Art. VIII. Sono eccettuati dall' Articolo precedente:

1. Quei che giustificheranno tanto per essi, che per le loro mogli, padri, e figli, come ancora per le persone di loro seguito, o attaccate al loro servizio, di non essersi allontanati, che per essere incaricati dal Governo di una Missione in Paesi Stranieri.

2. Quelli che senza avere avuto alcuna missione, giustificheranno di non essersi allontanati, che per darsi al Commercio, o allo Studio delle Scienze, Arti, e Mestieri, purchè siano notoriamente conosciuti avanti la loro partenza per essersi esclusivamente consacrati al Commercio, o allo Studio.

3. Quelli che essendo liberi, o sotto la patria potestà, hanno meno di quindici anni, se si tratta di femmine, o di diciotto, se si tratta di maschj.

Art. IX. Nella decade, che seguirà il termine dei 30. giorni accordati dall' Articolo primo, sarà formato dalle Municipalità

una nota degl' Individui assenti, il domicilio dei quali si troverà nel loro Circondario, questa nota indicherà i loro nomi, prenomi, cognomi, qualità, o professione antecedente, e l'epoca della loro assenza.

Art. X. Non saranno compresi nelle suddette Note i Cittadini riconosciuti dalle Municipalità come Funzionarj pubblici, o addetti al servizio militare della Repubblica.

Art. XI. Sarà formata successivamente ogni mese una Nota simile a quella di cui si è parlato ne' due precedenti Articoli.

Art. XII. Le Municipalità rimetteranno nella decade seguente all' Amministrazione Dipartimentale, nel Circondario della quale si trovano, la Nota degli assenti formata come si è detto di sopra.

Art. XIII. Le Amministrazioni Dipartimentali riuniranno in una sola nota le note particolari indirizzategli dalle Municipalità, e la Nota generale formata in questa guisa per ordine alfabetico sarà invitata nella decade seguente al Ministro della Giustizia e Polizìa.

Art. XIV. Il Ministro della Giustizia e Polizia, dopo aver esaminato ed approvato la nota generale di ogni Amministrazione Dipartimentale, ne formerà un altra di tutte le note generali. Egli la farà stampare, pubblicare, ed affiggere in ogni Capoluogo di Dipartimento, e nelle Comuni, nelle quali le Municipalità tengono le loro Sedute.

Art. XV. Le Amministrazioni Dipartimentali, e Municipali faranno costare nei loro Registri di Deliberazione la pubblicazione, ed affissione della Nota che gli sarà inviata dal Ministro della Giustizia e Polizia. Esse gli trasmetteranno un estratto, autentico della deliberazione che avranno presa a questo riguardo.

Art. XVI. Sarà accordata a tutti quelli, che si crederanno messi a torto nella nota generale pubblicata dal Ministro della Giustizia e Polizìa una dilazione di 15. giorni a contare dal giorno, in cui avrà luogo la pubblicazione prescritta dall' Articolo 14., per riclamare contro l' inserzione de' loro nomi nella detta Nota.

Art. XVII. I ricorsi si dovranno avanti le Municipalità che avranno fatto le prime Note.

Art XVIII. Se si tratta di ricorsi di quelli che saranno rientrati in esecuzione dell' Articolo I., essi dovranno essere accom-

pagnati dall'Estratto dell'inscrizione menzionato nell' Articolo 3., o di un certificato di detenzione in conformità dell'Articolo 4.

Art. XIX. Se si tratta di ricorsi fatti da qualunqu' altro non compreso nell'Articolo precedente, i Ricorrenti porterranno un Certificato, che attesterà avere essi dimorato senza interruzione nel Territorio della Repubblica dopo li 28. Decembre 1797. (corrispondente agli 8. Nevoso anno 6. dell' Era Repubblicana)

Art. XX. Il Certificato prescritto dall'Articolo precedente sarà rilasciato dalla Municipalità sulla testimonianza di sei testimonj domiciliati nella Comune, o Sezione di Comune, che hanno abitato i Ricorrenti. Non potranno servire per testimonj gl'Individui che saranno nella classe de'domestici.

Art. XXI. Nel Certificato saranno indicati, oltre il luogo della residenza, e specialmente la Casa di abitazione, i nomi, cognomi, prenomi, e professione di quello che ottiene il suddetto Certificato.

Art. XXII. Il Certificato sarà sottoscritto dai testimonj, e da quello che l'ottiene; Se gli uni o gli altri non sanno scrivere, se ne farà menzione nel Certificato.

Art. XXIII. Le Municipalità terranno un Registro dei Certificati che rilasceranno. Esso sarà parimente sottoscritto da quelli che ottengono il Certificato, e dai testimonj.

Art. XXIV. Tutti i ricorsi, che non verranno fatti nella dilazione, e nel modo prescritti di sopra, saranno rigettati.

Art. XXV. Tutti i Beni, mobili, e immobili, qualunque essi sieno, di tutti quelli, i nomi de'quali sono conservati nella Nota generale nominata nel precedente Articolo 14., sono acquistati alla Repubblica, con le modificazioni però seguenti. Essi verranno amministrati, e venduti, come gli altri Beni Nazionali.

Art. XXVI. Se non è restata della famiglia dell' Emigrato che la Moglie, sarà distratta in di lei favore la sesta parte dei di lui Beni, oltre i lucri matrimoniali; Se oltre la Moglie sono restati due, o meno di due figli, sarà distratto il terzo, e la metà se sono restati più di due figli; Se non vi sono rimasti, che i soli figli, vi sarà sempre luogo alla distrazione del terzo, o della metà secondo il loro numero.

Art. XXVII. Non si potrà procedere alla vendita di qualunque sorta di beni prima che la Nota generale sia stata definiti-

vamente approvata, senza una Legge particolare che l'autorizzi. Il Ministro della Polizia farà sapere al Ministro delle Finanze l'epoca, in cui la Nota generale sarà stata approvata.

Art. XXVIII. Frattanto saranno provvisionalmente posti i sigilli, e messo il sequestro su i beni di tutti quelli, che saranno posti nella Nota da farsi dalle Municipalità, subitoche questa Nota sarà terminata. E' proibito a chiunque di fare alcun contratto, qualunque esso sia, con quelli che vi saranno compresi, sotto pena di nullità del contratto, e dei danni ed intesessi dovuti alla Repubblica.

Art. XXIX. Oltre la perdita de'loro beni, gl'Individui nominati nell'Art. 25. sono banditi in perpetuo dal Territorio della Repubblica. La contravenzione del loro bando sarà punita colla morte. La pena verrà loro applicata da una Commissione Militare.

Art. XXX. E' proibito a chiunque di tenere alcuna relazione con gl' Individui, di cui si è parlato nell'Articolo precedente, sotto pena di essere riputato come complice, e di essere punito colla stessa pena, e con la stessa maniera di loro.

Art. XXXI. Saranno inoltre riguàrdati come complici, e puniti nella stessa maniera quelli, che saranno convinti di avere dopo il termine dei 30. giorni accordati dall'Articolo I.

1. Favoriti i progressi ostili degli Emigrati,

2. Di avergli somministrato dell' armi, cavalli, munizioni, ed altre provvisioni da guerra, e soccorsi pecuniarj.

3. Di aver inviato i loro figli, o stipendiato degli Uomini in terra straniera.

4. Di aver provocata l'Emigrazione, e fatti emigrare de' Cittadini con seduzione, promessa, o somme somministrategli.

5. Di avere scientemente ricettato degli Emigrati, o facilitata la loro entrata nel Territorio della Repubblica.

6. Di avere fabbricato de' falsi certificati di domicilio, o di avere attestato il falso per procurargliene.

Fatto in Roma li 27. Fruttifero Anno 6.

Il Generale di Divisione = Macdonald

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita. Dal Quirinale li 29. Fruttifero anno 6. dell' Era Repubblicana.

Il Presidente del Consolato Panazzi *Dal Consolato il Seg. Bassal*

Per copia conforme *Il Ministro della Giustizia, e Polizia = Rey*

N.° 597.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

NOTIFICAZIONE

Roma 28. Fruttifero Anno VI.

I Grandi Edili

LA Congregazione generale degli interessati dell' Acqua Mariana tenuta li 27. prossimo passato Germile avanti ai Grandi Edili, risolvette di dare in Appalto per un triennio lo Spurgo del Canale di dett' Acqua, volgarmente detto la Marrana. Si dee principiar questo all' Incastro chiamato di sette basi, e progredire fino al primo Edificio, che agisce coll' acqua accennata; e poscia dall' angolo del Muro della Vigna detta di Casalta fino al Ponte fuori di Porta S. Giovanni; come pure dee spurgarsi quel tratto di Canale, che rimane immediatamente dopo il Formone coperto per la lunghezza di canne duecento. Un tale spurgo si farà nel mese di Ottobre d'ogni anno, a regola di arte per la profondità di palmi due ragguagliati, e nella larghezza di palmi dieci in fondo, togliendo i ridossi di arene, di sassi, e sterpi, che ingombrano quell' Alveo, mantenendo sempre una regolar prudenza per facilitare il corso delle sue acque. Le materie dello spurgo dovranno gittarsi intieramente dietro gli Argini ad oggetto che non possino ricadere dentro il Canale medesimo.

Chiunque pertanto volesse attendere al descritto lavoro dovrà dare la sua offerta sigillata nel Burò Centrale presso i Grandi Edili dentro il termine di giorni dieci dalla data della presente, dopo i quali verranno aperte, e prese in considerazione.

F. A. Franchi)
M. de Romanis) Grandi Edili
Gorirossi)

Pubblio Serpieri Segretario

N.° 598.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

LEGGE

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano.

VOlendo assicurare alla Repubblica le risorse, che essa ha giustamente fondate su i beni, e Dominj Nazionali;

Considerando, che tutti li mezzi impiegati sino al presente sono rimasti senza effetto;

Decreta in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana la Legge seguente.

Art. I. Dentro li dieci giorni, che seguiteranno la data della presente Legge ogni Amministrazione Municipale formerà il quadro esatto di tutti i beni immobili Nazionali venduti, o non venduti, che sono situati dentro il suo Circondario.

Art. II. Dandosi il caso, che un bene sia situato dentro il Circondario di due, o più Amministrazioni Municipali, questo sarà posto nel quadro da farsi da quella Amministrazione, sul di cui Territorio si troverà situata l' abitazione principale.

Art. III. Il quadro indichera. 1. L' origine dei beni. 2. La loro situazione. 3. La loro natura. 4. il loro stato. 5. Se essi sono, o non affittati 6. Il lor prodotto., 7. Se sono, o non sono venduti. 8. A chi sono stati venduti.

Art. IV. Sarà fatto nel medesimo tempo da ciascuna Amministrazione Municipale un altro quadro contenente i Crediti Nazionali, o divenuti Nazionali. Il quadro enuncierà 1. L'atto, o gli atti, che li costituiscono con l'anno, giorno, e Notaro. 2. Il loro valore. 3. Li nomi, e cognomi de' debitori. 4. la dimora di essi.

Art. V. Ciascuna Amministrazione Municipale invierà di dieci in dieci giorni all' Amministrazione Dipartimentale, da cui essa dipende, quella porzione di due stati di sopra ordinati, che avrà fatti.

Art. VI. Dentro li cinque giorni, che seguiranno il termine della dilazione prescritta nell' Articolo precedente, l' Amministrazione Dipartimentale trasmetterà li detti stati all' Amministrazione generale de' Beni Nazionali, dopo averli visti, ed approvati, e così di mano in mano che gli perverranno.

Art. VII. L' Amministratore de' Beni Nazionali informerà subito il Ministro delle Finanze della trasmissione, che li sarà stata fatta dei suddetti stati.

Art. VIII. Nel caso, che non seguisse la trasmissione per parte dell' Amministrazione Dipartimentale, o in caso, che venisse ritardata, l' Amministratore generale de' Beni Nazionali è tenuto di denunciare al Ministro delle Finanze sotto pena di essere destituito.

Art. IX. L'Amministrazione Dipartimentale, che si renderà

colpevole di uno dei due casi preveduti nell' articolo precedente, sarà destituita, e quelli, che la compongono, saranno puniti con due mesi di detenzione.

Art. X. Saranno solamente puniti colla destituzione gli Amministratori Dipartimentali, i quali non denuncieranno al Ministro delle Finanze le Amministrazioni Municipali, che non avranno mandati li suddetti stati, o che ritarderanno di mandarli, o che non gli avranno fatti.

Art. XI. Se le Amministrazioni Municipali si renderanno colpevoli di uno de' tre casi qui sopra enunciati, saranno inviati dal Ministro delle Finanze nella Comune, dove esse risiedono, tre Commissarj, li quali procederanno alla formazione de' stati, de' quali esse sono incaricate dalla presente Legge.

Art. XII. Li Commissarj inviati dal Ministro delle Finanze saranno alloggiati, mantenuti, ed indennizzati a spese dell'Amministrazioni Municipali, e de' dieci più ricchi Cittadini dei Cantoni in tutto il tempo necessario alla formazione de' detti Stati.

Art. XIII. L' Amministrazione generale de' Beni Nazionali farà pubblicare, ed affiggere in ciascun Capo-luogo del Dipartimento, e del Cantone l' estratto sommario de' Stati a lui trasmessi dalle Amministrazioni Dipartimentali.

Art. XIV. Tutti quelli, che pretenderanno di essere Creditori sopta i beni compresi nei detti stati, indrizzeranno all'Amministrazione Dipartimentale la loro domanda appoggiata a documenti giustificativi.

Art. XV. L' Amministrazione Dipartimentale ne formerà un quadro per ordine alfabetico; ella vi aggiungerà le osservazioni sopra ciascun Creditore.

Art. XVI. Il quadro de' Creditori sopra i Beni Nazionali formano come è prescritto nell' Articolo antecedente sarà inviato dagli Aamministratori Dipartimentali al Ministro delle Finanze; che lo approverà definitivamente.

Art. XVII. Sarà senza ritardo provveduto alla maniera di pagare tanto i Creditori di sopra indicati, quanto tutti gli altri Creditori della Repubblica.

Art. XVIII. Tutte le leggi, e disposizioni delle leggi contrarie alla presente sono abrogate.

Fatto in Roma li 27. Fruttifero anno Sesto

Il Generale di Divisione Macdonald

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Quirinale li 29. Fruttifero Anno Sesto dell' Era Repubblicana.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato Il Segretario Bassal

Per Copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia = Rey.

N.° 599.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Roma li 29. Fruttifero Anno 6. Repubblicano

Gli Amministratori Dipartimentali del Tevere

E' della maggiore importanza, che le Autorità Amministrative, ciascuna nei rispettivi loro Dipartimenti, abbiano un'adequata nozione non meno di tutti gli Effetti, che alla Nazione appartengono per qualunque causa, o provenienza, e che in appresso, avendo sopra di quelli fin da ora un' incontrastabile titolo, potranno appartenere o per mezzo delle soppressioni, o per la morte delli Beneficiati; ma ben'anche dei pesi, ed ipoteche, alle quali rimangono soggetti i Beni Nazionali. La cognizione dei primi è diretta a bilanciare l'entrate annuali colle spese certe: onde senza gravare soverchiamente gl' Individui della Nazione possa il Potere Legislativo con certezza determinare in ciaschedun' anno una mite contribuzione, mediante la quale vengano proporzionate le spese all' entrate. La cognizione poi de' secondi rendesi necessaria, affinchè la Nazione prenda le giuste mire per adempire a norma delle circostanze, e per quanto le si renderà possibile, le proprie obbligazioni.

L'Amministrazione Dipartimentale del Tevere mossa da sì forti ragioni fin dai primi momenti della sua istallazione niente ha tralasciato per acquistare sì degli uni, che degli altri una tale nozione. Si è quindi diretta alle Municipalità, e le ha animate a formare de' specchi dimostrativi della possidenza Nazionale. Ha più volte invitati gli Amministratori, Esattori, e chiunque altro ha amministrato i Beni Nazionali ad esibire ad essa i Fogli della loro Amministrazione, unitamente agli Stati attivi, e passivi; non ha tralasciato in fine di raccogliere dei lumi, e notizie delle rispettive Contabilità ed Archivj, coll' ajuto del-

le quali potere alla fine ultimare un' esatto Registro dei Beni Nazionali.

Ma non ostante la di lei vigilanza, e sollecitudine prova l' estremo rammarico in vedere, che appena potrà ad essa riuscire di formare un informe Registro in molte parti difettoso. La mancanza di non pochi Stati dei Luoghi Pii soppressi, e non soppressi, l' imperfezzione di quelli che sono stati alla medesima esibiti, l' indolenza degli Amministratori, Esattori, e di altri, che hanno amministrati i Beni della Nazione, in corrispondere ai replicati inviti, sono la vera causa del ritardo di un' opera, che tanto interessa la Nazione.

Non per questo si disanima. Fonda le sue speranze sopra l' attività di quei buoni Cittadini, che tutto farebbero per li vantaggi della Nazione. A voi novamente si rivolge, Autorità Amministrative di ciascheduna Municipalità. Affrettatevi nel termine di due Decadi da decorrere dalla data della presente, di riunire le più accurate notizie di tutti i Beni, che alla Nazione appartengono, non già confusamente in una informe massa, ma con quell' ordine, e metodo, che la Legge prescrive. Formatene tanti separati specchi, quante sono le differenti provenienze de' Beni; dovrete in quelli notare la provenienza; cioè se siano ex-Camerali, Comunitativi, dell' ex Palazzo Apostolico, delle abolite Presidenze e Tribunali, del Patrimonio ex Gesuitico, delli Conventi, Monasterj, e Stabilimenti soppressi o non soppressi, come anche di quelli, che sono vacanti per morte dei Beneficiati. Descriverete esattamente la situazione dei Fondi, la estenzione, i confini, la qualità in ogni genere di prodotto, l' annuo fruttato, il valore del Capitale, i pesi, ed ipoteche, a' quali trovansi soggetti. Non tralascerete ben' anche di dare conto all' Amministrazione Dipartimentale di tutti quei Beni compresi nelle accennate Classi, che trovansi dati in Enfiteusi, o à Colonia perpetua, descrivendoli con pari accuratezza. ed enunciando l' annuo Canone, o porzione domenicale, che si corrisponde dagli Enfiteuti, o Coloni, e gl' Istromenti delle rispettive concessioni. Sarà finalmente vostra cura di formare un Registro di tutti i Debitori, e Creditori della Nazione accennando la Causa, e titolo, la somma precisa, ed i Documenti, coi quali rimane giustificata.

Sebbene il deciso vostro Patriottismo ad essa riprometta,

ch' esattamente, e con sollecitudine corrisponderete alle sue premure; ciò non ostante per non omettere mezzo veruno, che conduca al bramato fine, invita chiunque abbia le accennate notizie, specialmente dei Fondi Enfiteutici, o dati a Colonia, e dei debitori della Nazione, di prestarsi anch' esso a comunicarle alla medesima, dando in tal maniera una non dubbia riprova del suo attaccamento alla Nazione.

Doria Presidente

Nicolai Segretario

N.° 600.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana una, ed indivisibile

NOTIFICAZIONE

Roma 29. Fruttifero Anno VI. Repubblicano

I Grandi Edili

TRa i savj provvedimenti pressi per la Polizia, e sicurezza di questa Centrale v' è quello interessantissimo della Illuminazione in tempo di notte, ordinata con Legge di 7. prossimopassato Pratile. Questa per altro viene da molti impunemente trasgredita. Incombendo a Noi, che la Città sia illuminata, rendiamo noto mediante la presente, che la suddivisata Legge deve essere impreteribilmente osservata. Quei Cittadini perciò, che nella prima sera dopo l' affissione di questa istessa, ed indi, sempre in appresso non osserveranno quanto viene ivi prescritto, incorreranno irremissibilmente nelle comminate pene.

I Commissarj di Polizia invigileranno per l' esecuzione.

F. A. Franchi)
M. de Romanis) Grandi Edili
Gorirossi)

Publio Serpieri Segretario

LIBERTA' N.° 601. EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

NOTIFICAZIONE

Gio. Gherardo de Rossi Ministro delle Finanze.

29. Fruttifero Anno VI. Repubblicano

IN esecuzione dell' Art. XVII. del Proclama dei 5. Germile prossimo passato domani 30. del cadente alle ore 10. della mattina sulla Piazza Colonna si bruceranno le Cedole demonetate ascendenti a scudi Trentatremilacentosettantasei, quali si sono introitate nella

Gran Questura in questo mese colle aggiudicazioni de' Beni Nazionali effettuate a tenore del detto Proclama prima della Legge degl' 11. dello scorso Messifero publicata ai 16. dello stesso.

Nella medesima occasione saranno bruciati i Resti manoscritti cambiati con altrettanti stampati a tenore del Decreto Consolare dei 25. del detto Messifero ascendenti alla somma di scudi di dodicimila.

Il Ministro delle Finanze = De Rossi.

Partite provenienti dai Beni Nazionali aggiudicati
Dipartimento del Tevere

7. Messifero *Roma* Vigna fuori di Porta Salara in luogo detto Parioli. Stimata scudi 2700. 04. Aggiudicatarj dal Cittadino Arrigoni Vincenzo, e dal medesimo ceduta al Cittadino Valladier Giuseppe. Prezzo dell' Agiudicazione sc. 16100. Parte del prezzo pagato in Cedole demonetate al valor nominale sc. 7704. 69.

13. detto *Roma* Casa detta Cervoni situata al Corso ov'era la Corda Stimata sc. 200. 25. Aggiudicatarj dei Cittadini Fratelli Sciubert. Prezzo dell' Aggiudicazione scudi 600. Parte del prezzo pagato in Cedole demonetate al valor nominale sc. 519. 90.

Di suddetto *Tivoli* Duo Oliveti uno in Contrada Vasi, e l'altro in Contrada Brunelletto, Stimata sc. 3442. 97. Aggiudicatarj, i sudetti, Prezzo dell' Aggiudicazione sc. 30606. Parte del prezzo pagato in Cedole demonetate al valor nominale scudi 24951. 41.

Sommano le Cedole domonetate da bruciarsi ——— ₰ 33176

I Resti Manoscritti cambiati nella detta Gran Questura in altrettanti stampati formano ——— ₰ 12000

Sicchè in tutto si brucierà la Somma di ——— ₰ 45176

N.° 602.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

NOTIFICAZIONE

29. Fruttifero Anno VI. Repubblicano.

Municipalità del Secondo Circondario di Roma

L'Amministrazione Generale dei Beni Nazionali è nella necessità d'aver uno specchio esatto, e distinto di tutti i Beni divenuti ora Nazionali, e conceduti nel passato Governo in Enfiteusi tanto Laiche, che Ecclesiastiche. Noi dunque, che abi-

biamo a formare lo specchio indicato invitiamo tutti li Cittadini di questo Circondario a quali sono stati per l'addietro concessi tali Beni in Enfiteusi, a voler dentro il termine d'una Decade presentare un foglio a questa Municipalità, ove con esattezza sia trascritta ogni partita d'Enfiteusi coll'indicazione del giorno della concessione, quantita del Fondo Enfiteutico, luogo ove è posto, nome del Possessore Enfiteuta, ed annuo Canone del Fondo.

Cittadini in nome della Repubblica noi v'invitiamo; incombe a voi l'eseguire.

Gio. Battista Spada Presidente,
Martelli Segretario

N.° 603.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

A dì 29. Fruttifero Anno VI. dell'Era Repubblicana

NOTIFICAZIONE

Giovanni Gherardo de Rossi Ministro delle Finanze.

PEr corrispondere esattamente agli ordini del Consolato prescritti nel di lui Decreto dei 4. Fruttifero, li Commissarj, Ministri, Prefetti Consolari, Municipalità, e tutti in sostanza coloro, i quali ebbero qualunque parte nell'amministrazione de' Beni delli pubblici Stabilimenti soppressi, e non soppressi, o che in altri consimile geloso incarico transferirono, dovevano dentro lo spazio di giorni quindici trasmettere al Ministro delle Finanze gl'Inventarj corrispondenti, precisare le persone a consimili incombenze destinate, o surrogate, sommistrate in fine i lumi opportuni, e li necessarj schiarimenti, onde potere il Ministro stesso avvanzare in seguito con egual precisione, e prontezza alli Cittadini Consoli il discarico della sua commissione dal Decreto medesimo procedente.

E' trascorso di già il termine prescritto, senzachè da molti siasi per anco adempito ad una parte così interessante del proprio dovere. I Direttori, e Capi d'Amministrazioni, o in mancanza di essi i loro subalterni non si sono fin quì fatto carico di dare esecuzione all'Articolo III. del detto Decreto, col trasmettere effettivamente la nota dei loro Agenti, il succinto sommario delle robbe ad essi consegnate, o esistenti, allorchè presero il possesso degli enunciati Nazionali Stabilimenti. I Compratori de' Beni, ed Effetti della Repubblica non hanno peran-

co trasmessa Nota dei respettivi loro acquisti, delle persone, dalle quali l'hanno acquistati, delle somme per tal effetto impiegate, e degl' Individui, nelle mani de' quali è stato versato il denaro. Forse l'impegno di dare uno sfogo il più maturo, ed irreprensibile potrà in qualche modo giustificare un ritardo, che renderebbesi altrimenti colposo, e sospetto. Ha perciò il Ministro delle Finanze un ragionevole fondamento, onde potersi lusingare, che fra brevi istanti resterà dileguata ogni ombra, e sopita col fatto qualunque sinistra interpretazione, di cui potesse essere stato fin quì suscettibile il divisato ritardo.

Cittadini Amministratori, che siete stati onorati della fiducia pubblica, a voi appartiene di mostrar prontamente, che la Patria non s'è ingannata.

Che se non ostante il reiterato presente invito, persistesse alcuno nella sua contumacia, e si ostinasse nel ritardare la trasmissione delle divisate necessarie notizie, il nome del Trasgressore col mezzo della stampa verrà pubblicato, ed affisso, affinchè la Patria conosca quegl' Individui, i quali con una condannabile indolenza ripugnano tutt' ora di prestarsi a tranquillizzare il Pubblico sulla lealtà della loro condotta.

Quelli finalmente, che potessero esser convinti di aver avuto cognizione di furti, dilapidazioni, mala amministrazione de' Beni, ed Effetti Nazionali, e di non averli rivelati in adempimento delle intenzioni del Consolato esternate nell' Articolo X. del suddivisato Decreto, e tendenti direttamente alla indennizzazione dell' Erario della Repubblica, incorreranno presso il Pubblico la meritata taccia di complicità nella cattiva condotta dei Cittadini, che hanno abusato di quella confidenza, che le Autorità Costituite avevano riposta sopra i medesimi.

Il Ministro delle Finanze = De Rossi.

N.° 604.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

A dì 30. Fruttifero Anno VI. dell' Era Repubblicana.

NOTIFICAZIONE

Giovanni Gherardo de Rossi Ministro delle Finanze.

POichè la Legge dei 26. Fruttifero imponendo il pagamento delle Dogane in moneta fina ha avuto la retta mira di farsì, che la Repubblica riscuotesse il Dazio sopra i Generi in

quella stessa moneta, che costano all'Acquirente di essi, e che nel Commercio sogliono vendersi; il Ministro delle Finanze dichiara a tutti li Governatori, Cassieri, ed altri Esattori delle Dogane medesime, che l'esigenza in moneta prescritta dalla Legge s'intende nelle Gabelle d'Introduzione per tutti quei Generi manifatturati, o non manifatturati, che ci provengono dall' Estero, e non mai sopra quei Dazj, che si riscuotono su i Commestibili, ed i prodotti del nostro Stato, o sopra i generi di interna fabbricazione del Territorio della Repubblica Romana. Restano parimenti soggetti al pagamento in moneta fina i diritti di Transito, che pagano i Colli di Merci, e Generi di qualunque sorte, che transitano per gli Stati della Repubblica.

Nei Generi poi, che si estraggono dal Nostro Territorio ogni dritto di Estrazione deve pagarsi in moneta fina, essendo ben giusto, che sia esatto il Dazio nella stessa moneta, in cui si esigge nella vendita il prezzo del Genere.

Tali sono li Stabilimenti, che provvisoriamente si danno, finchè il Sistema generale delle Finanze, che si prepara, equilibri i Dazj ai bisogni dello Stato, e li renda propagatori, e non distruttori dell'industria.

N.° 605.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Roma 30. Fruttifero Anno 6. dell' Era Repubblicana
I Consoli della Repubblica Romana
Alli Cittadini di Roma

C I T T A D I N I.

LE Armi della Gran Nazione vengono a trionfare sulle sponde del Nilo, come hanno trionfato sul Reno, e sul Pò. L'Armata de' Mammalucchi, l'unica forza dei vili Despoti, che tenevano sotto la più esecranda oppressione uno dei più interessanti Paesi dell'Universo, resta intieramente dispersa, ed ha lasciato all'Armata Vittoriosa dei Francesi le vaste Pianure dell'Egitto, e le Porte di sua Capitale: La Bandiera Tricolore sventola su tutte le Fortezze, e la Fascia tricolore adorna il Vestiario de'suoi Magistrati. L'immortale Bonaparte alla Testa degl' Invincibili Francesi non ha fatto altro, che comparire, e il suo Nome glorioso già precorso nei Paesi più remoti attrae d'intorno a lui l'omaggio dei Popoli, anche li più selvaggi. La libertà sotto gli auspicj della Vittoria va a traversare i Deserti

per intercettarvi fino la Fonte di quelle Ricchezze corruttrici, che hanno pagato tutti li Delitti della Coalizione odiosa, che fa una Guerra così implacabile alla Libertà.

L' orgogliosa Albione non ha potuto, malgrado le sue Squadre numerose, prevenire il Colpo fatale, ne arrestare li gloriosi Destini della Repubblica Madre. Il Mare coperto di Frammenti di Vascelli attesta, che tanto sul Mare, che sulla Terra, i Francesi sanno morire, ma che non sono mai vinti.

Cittadini, tutti li Trionfi della Nazione, che consolida col suo sangue la libertà dei Popoli, fortifica la nostra, ed assicura la nostra Indipendenza. Il Consolato ordina, che la memoria dei grandi avvenimenti, di cui la conoscenza officiale è stata pubblicata, sia celebrata con allegrezza pubblica, ed ordina in seguito un' illuminazione generale questa sera nella Città di Roma.

Li Grandi Edili sono incaricati di dare gli ordini più pronti perchè sia eseguita in tutte le Sezioni.

Il Presidente del Consolato Panazzi

Dal Consolato Il Segretario Bassal

I GRANDI EDILI

Romani fate Eco con i più giulivi contrasegni della pubblica riconoscenza alle Vittorie dei Nostri Liberatori, che combattono ancora, e vincono per assicurare maggiormente, e prosperare l'avventurosa nostra Rigenerazione. Penetrati Noi da questi medesimi sentimenti ci affrettiamo a manifestarvi l'incarico ricevuto dai Cittadini Consoli, ed invitiamo tutti ad illuminare questa sera le Fenestre delle proprie Abitazioni in tutte le Sezioni della Città, dando con questo un' attestato del comun giubilo nell' occasione fortunata, che ci presentano le gloriose imprese dell' Eroe del Secolo, e della Grande Nazione. L' entusiasmo, che deve eccitarsi, e distinguersi in ogni Cittadino non ha bisogno di altri eccitamenti.

Franchi, Gorirossi, De Romanis = Serpieri Segretario

N.° 606.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Primo Giorno Complimentario Anno 6. Repubblicano

Regolamenti sopra i Teatri

Dovendo Noi in esecuzione dell' Articolo 8. della Legge dei 15. Fruttifero provedere all' interna, ed esterna polizia dei

Teatri : Fermi sul principio , che tali imprese debbono essere specialmente ordinate al pubblico servizio , al comodo , e divertimento degli Spettatori , e che le Teatrali rappresentazioni debbono influire direttamente sullo spirito publico , ci crediamo autorizzati ad esporre i seguenti regolamenti .

Primo . Siccome la condizione dei Proprietarj de' Teatri è divenuta migliore per la continuata azione dei medesimi , e siccome deesi aver in mira il comodo degli Spettatori , e di quei che agiscono , così trovasi ragionevole , che ciascun proprietario di Teatro sia tenuto di costruire , ed eseguire tanto nell'Interno , quanto nell' esterno quelle aggiunte di Fabbrica , quei commodi , risarcimenti , che saranno creduti necessarj , e che verranno prescritti da Noi in Roma .

2. Mancando i Proprietarj al modo , uniformità , e tempo , che verrà loro prescritto , vi si supplirà a spese dei medesimi .

3. I Proprietarj , e gli Affittuarj dei Palchi non potranno guarnire al di fuori i Palchetti , o siano Loggie in alcuna maniera ; L'interno poi del Palco potranno ridurlo nel modo più comodo , e decente , che loro sembrerà , usando della maggior possibile semplicità , escluso però qualunque adornamento di Oro , ed Argento , benchè falso .

4. Nessun Teatro potrà agire , se prima l'Impressario (oltre l' esecuzione dell' Articolo 2. della Legge nominata dei 15. Fruttifero) non avrà riportata la nostra approvazione ; non si accorderà mai questa , se l' Intraprendente non avrà data sufficiente cauzione a favore dell' impresa .

5 Non corrispondendo esso all' aspettazione , alla quale il Pubblico può per correspettività di contratto , e manifesti , aver diritto ; sarà l' impresa obbligata al conveniente compenso sia con ordinare i miglioramenti , sia con diminuire i prezzi dei Palchi , e Biglietti .

6. Non sarà lecito agl' Impressarj spacciare Biglietti in numero maggiore della capacità dei rispettivi Teatri . In caso di contravenzione dovranno quadruplicare il prezzo del Biglietto ad ogni persona , che non avrà potuto trovar posto , e che dovrà contentarsi di sortire . I Canali , o siano Corsie dovranno esser sempre vuoti , e liberi .

7. Gl' Impressasj dovranno far le Apoche tanto coi Cantanti , Ballerini , ed Attori , quanto con tutti gli altri , chiare , e de-

cise, e non involvervi dei patti oscuri, e soggetti a diverse interpretazioni, onde sia chiuso l'adito alle dispute, alle disenzioni, ed a dissapori. Ogni dubbiosa espressione, e molto più qualunque patto doloso, sarà deciso contro l'Impressario. Aboliti i pesi di dare ad alcuno Palchi, o Biglietti gratis, dei Grandi Edili in fuori, secondo l'Articolo 26. della Legge sulla Polizia Costituzionale del 5. Pratile anno 6. l'Impressario non ha pretesto, o ragione d'eludere gli obblighi contratti, e mancare alle promesse.

8. Gli Attori, Cantanti, Ballerini dovranno prestarsi di buon animo alle prove non meno, che all'esecuzione di tuttociò, che esige l'Apoca, ed il loro dovere: avendo presente, che stretti da un contratto col Pubblico debbono scrupolosamente adempire alle promesse, per l'osservanza delle quali s'impiegheranno tutti i mezzi, che la legge somministra. Mancando questi per immodestia di Vestiario, o per indecenza, o immoralità d'azione personale, saranno puniti rigorosamente a norma della Leggi veglianti; Nè potranno prendere alcun'arbitrio di accrescere, o variare alcuna espressione, azione, sentimenti dall'Originale esemplare della rappresentanza, esibita, ed approvata.

9. Tutte le differenze, che potranno nascere fra gli Attori per motivo delle così dette convenienze Teatrali, saranno da noi composte inappellabilmente.

10. I Viglietti di Platea, e Chiavi dei Palchi non potranno vendersi, se non che nel Botteghino del Teatro, e le Chiavi de' Particolari nel sito, ove sarà da noi stabilito. Oltre le Chiavi si darà nel Botteghino al Compratore una carta, che designi il Palco, e ne assicuri l'acquisto.

11. Sarà cura degli Impressarj, che le Opere, e le rappresentazioni sieno terminate alla mezza notte. Il produrle a notte più avanzata è un abuso pernicioso, ed intollerabile, che si rifonde in pubblico detrimento, ed il quale sarà punito con tutto il rigore dai Tribunali Competenti.

12. E' proibita a qualunque Attore la replica di qualsisia Aria, parte, o ballo. L'indiscreta pretenzione della replica affatica soverchiamente i Cantanti, e gli Attori, ed alimenta quello spirito di partito, che è tanto opposto al buon ordine, ed alla quiete, che non dee andare disgiunta dalle rappresentanze. Sono pertanto avvisati gli Spettatori a non ostinarsi per la replica, giacchè saranno vane le loro istanze.

13. Vi sia moderazione negli applausi, e si attenda sempre, che sia terminata l'Aria, o la Scena prima d'esternarli. L'eccedere in questi, come ne'segni di disapprovazione, è prova di male educato costume, o d'una malignità punibile; chiunque pertanto si farà lecito di disturbare, o d'impedire con modi sfrenati, che si goda della rappresentanza, sarà trattato come perturbatore dell' ordine pubblico.

14. Non sarà lecito ad alcuno d'introdursi nel Palco Scenico, senza essere impiegati nell' azione, o nelle Manovre.

15. Chiunque sarà trovato d' essersi arbitrariamente introdotto nei Palchi sarà arrestato per esser punito a tenore della Legge vegliante.

16. Il Commissario di Pulizia, che presiede allo Spettacolo, ed alle rappresentanze dee rispettarsi, ed obbedirsi. I disobedienti saranno puniti rigorosamente, come chi insulta la pubblica rappresentanza.

17. A maggior comodo del Pubblico vi sarà una Camera in sito adattato, ove il Commissario di Pulizia potrà ascoltare, e decidere i reclami, e le differenze che nasceranno in Teatro.

18. Le Carrozze manterranno l'ordine già stabilito con nostra Notificazione dei 15. Pratile.

Questi regolamenti proposti per obbedire alla Legge sunominata daranno un'ordine agli spettacoli, ed un comodo maggiore al Pubblico; ed avremo così cooperato al comune vantaggio, dal quale animati non tralasceremo tutto ciò, che può contribuirvi, aspettando da quelli, cui è stata affidata la preziosa cura della pubblica istruzione, che il nostro Teatro corregga, ed avvivi lo Spirito pubblico, ispiri il coraggio, e l'energia sopita, e sia d'eccittamento alla virtù, base fondamentale delle Repubbliche.

F. A. Franchi)
M. de Romanis) *Grandi Edili*
Gorirossi)

Publio Serpieri Segretario

N.° 607.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

L E G G E

IL Generale Comandante le Truppe Francesi stazione sul Territorio Romano

In virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana Decreta

Art. I. Le dimissioni de' Cittadini Angelucci, Reppi, e Matthæis Consoli della Repubblica Romana contenute nelle loro lettere de' 29., e 30. Fruttifero sono accettate.

Art. II. Sono distituiti dai loro posti di Consoli i Cittadini Visconti, e Panazzi.

Art. III. I Cittadini Visconti, e Panazzi non potranno sortire da Roma senza il permesso del General Comandante le Truppe Francesi stazionate nella Repubblica Romana.

Roma il primo giorno Complementario dell' Anno 6. della Repubblica.

Macdonald

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Consolato Pierelli

Dal Consolato Il Segretario Bassal

Per Copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Zanotti

N.° 608.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

LEGGE

IL General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano.

Decreta, in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana, la Legge seguente.

Art. I. Sono nominati per riempire i posti vacanti del Consolato i Cittadini *Zaccaleoni*, e *Brizj* Senatori, *Rey* Ministro della Giustizia, *Callisti* Presidente del Tribunal Civile del Dipartimento del Tevere, e *Pierelli* ex-Ministro della Giustizia.

Art. II. Il Generale gl' istallerà dentro il giorno.

Fatto in Roma il primo complimentario dell' anno 6. della Repubblica.

Macdonald

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Consolato Pierelli

Dal Consolato il Segretario Bassal

Per Copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Zanotti

N. 609.

PROCLAMA

Il Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate nella Repubblica Romana.

Ai Cittadini Romani

UN cambiamento viene di operarsi nel vostro Consolato. Il bene pubblico lo ha richiesto. La consolidazione della vostra libertà, e del vostro governo ne sarà il felice risultato. Ma quelli, che vi governano, sarebbero inutili sforzi per la vostra felicità, se voi stessi non li risguardate con tutto il rispetto dovuto ai loro posti, se voi non concorrete colla vostra obbedienza al successo delle misure e delle disposizioni, che ad essi la propria saviezza ispirerà per vostro bene, e se voi non siete fedeli esecutori delle Leggi, che vi governano. Questo è il solo mezzo di riportare la vostra Repubblica nel rango, che essa deve occupare nell' Europa. La grande Nazione lo vuole, la sua volontà sarà eseguita.

Roma il primo giorno complimentario dell' anno 6. della Repubblica.

Macdonald

N°. 610.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

LEGGE

IL Generale Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio Romano.

Decreta in virtù dell' Articolo 369. della Costituzione Romana la Legge seguente.

Articolo Unico

Sono nominati per riempire i tre posti vacanti nel Senato i Cittadini *Angelucci*, *Reppi*, e *Dematthais* in avanti Consoli.

Fatto in Roma il primo giorno complementario dell' anno 6. della Repubblica.

Macdonald

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Consolato Pierelli

Dal Consolato il Segretario Bassal

Per Copia conforme

Il Ministro della Giustizia, e Polizia Zanotti

N.° 611.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Roma primo Giorno Complementario dell' Anno VI. dell' Era Repubblicana

I Consoli della Repubblica Romana.

LA scelta de' Commissarj del Governo Francese ci ha chiamati alla prima Magistratura della Repubblica. I più grandi motivi ci eccitavano a ricusare un posto così sublime, e così superiore alle nostre forze, ma noi non ci siamo consigliati, che colla fiducia, quale c' ispira la protezione, e la sperimentata assistenza della Repubblica Madre, come pure il zelo de' buoni Repubblicani nel secondare i nostri sforzi per la rigenerazione della Patria, ed il consolidamento della Libertà.

Tutto languisce da lungo tempo in una mortale inezia; Le Leggi sono senza esecuzione, e l'Amministrazione pubblica senz' attività. Ciascuna Comune sembra essere una Repubblica isolata, ed estranea verso gl' interessi della grande Famiglia. I legami, che riuniscono il Governo alle Autorità Costituite, e codeste a tutte le Classi de'Cittadini, compariscono spezzati all' istesso momento, in cui sono stati formati. Gl' interessi pubblici, e particolari si trovano nel più grave pericolo per questa specie di dissoluzione politica, che annienta nel cuore de'Repubblicani ogni lusinga stessa di speranza, e facilita all'intrigo dei Tiranni i mezzi di soffogare ogni buon seme nello scoraggimento, e nei timori.

Che l' energìa dunque de' Repubblicani si risvegli. Forte il Consolato nell' affetto del Governo Francese, e nell' appoggio de' suoi Commissarj, e de' suoi Generali invita tutti al soccorso della Patria; egli reclama i loro lumi, il loro zelo, i loro consiglj, ed il medesimo loro coraggio. Tutt' i vizj dell' antico Governo, cioè l' intrigo, la corruzione, la venalità, l' inezia han resistito in molti luoghi all' azione, ed all' influenza della sublime Costituzione, che la Francia ha donato alla Repubblica. Il Consolato persuaso, che le Leggi, e la Libertà non possono esistere, che con la purità dei costumi, dichiara al vizio una mortale guerra, e spera farlo con successo.

Che le Autorità Costituite, i primi istrumenti dell'azione delle Leggi secondino il suo zelo, o che elleno rinunzino all'

onorevole posto conferitole dalla generosità Francese. Quanto il Consolato vuol far rispettare le Autorità, e ricompensarne le loro fatiche, altrettanto sarà egli inflessibile, e severo verso quei Magistrati, e quegli Amministratori Ipocriti, che mascherati d'un velo ingannatore di patriottismo affliggessero i Repubblicani, e tiranneggiassero la Santità del loro carattere colla rilassatezza della loro morale, e con lo scandalo della loro ingordigia.

Repubblicani: il Consolato, risoluto di sacrificare la sua vita per la Causa della Libertà, si propone specialmente la rigenerazione de' costumi. Tutti lo secondino in cotanto necessaria impresa, e sarà bentosto consolidata la Libertà.

I nuovi Consoli, che vi ha dato la Repubblica Francese, sono già nella maggior parte a coprire i loro posti. I Cittadini Zaccaleoni, e Brizi loro Colleghi si attendono, ed arriveranno a momenti. Possono i nostri Voti per la pubblica salvezza, e felicità rianimare le speranze degli amici, della Patria, e dar un termine allo stato d'inerzia, e di paralisìa, nelle quali gli artificj della malevolenza, e dell'intrigo cercano da sì lungo tempo d'incatenare l'energìa, ed attraversare l'esecuzione delle Leggi.

In tal guisa noi arriveremo tutti efficacemente a quella rigenerazione di costumi, ed a quella generale prosperità, di cui la Grande Nazione, alla quale Noi tutti dobbiamo, vuol procurare al Popolo Romano il bene, e la stabilità.

Il Presidente del Consolato Pierelli
Rey Console = Calisti Console
Il Segretario del Consolato Bassal.

N.° 612.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Francese

P R O C L A M A

Roma 4. Giorno Complementario Anno 6. Repubblicano
Humbert Capo di Brigata Comandante la Piazza.

ISTruito il General Macdonald, che alla passeggiata della Villa Borghese, non ostante la proibizione fatta, le Carrozze, e le Persone a Cavallo passano continuamente ne' due Prati contigui al viale grande di mezzo, e privano del piacere della passeggiata le persone a piedi, che vi sono; e conoscendo inol-

tre, che possono quindi resultarne dei funesti accidenti, che il buon ordine di Polizia vuole, che sieno prevenuti.

Ordina quanto siegue.

Niuno a Cavallo, e niuna Carrozza potrà passare nei piccoli Prati, e Viali destinati al passeggio a piedi, sotto pena d'esser punito rigorosamente.

I Cocchieri formeranno due file nel Viale grande di mezzo; una dee andare, e l'altra venire, nè debbono mai essere tre o quattro file, come giornalmente succede; l'imbarazzo, e l'urto delle Carrozze ha già cagionato del disordine, che potrebbe, se non venisse represso, costare un giorno a più d'uno la vita.

I Proprietarj delle Carrozze saranno responsabili dell'esecuzione di quest'ultimo Articolo, e saranno puniti in caso di contravenzione. *Humbert*

N.° 613.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Francese

Al Quartier Generale d'Ancona il dì 4. Complimentario dell'anno VI. della Repubblica Francese una e indivisibile.

Monnier General di Brigata Comandante a Ancona, e Paesi riuniti Al General Macdonald Comandante in Capo i Corpi d'Armata di Roma.

IO m'affretto d'informarvi, Cittadino Generale, che il Vascello della Repubblica *il Generoso* dopo un combattimento di quattr'ore nell'acqua di Candia, si è impadronito del Vascello Inglese *il Leandro* di 54. pezzi di Cannone, che ha condotto a Corfù, dove sono arrivati il giorno 15. Fruttifero.

Saluto Repubblicano. *Segnato = Monnier*

Per copia conforme

L'Ajutante Generale Capo dello Stato Maggiore Generale.

Maurizio Mathieu

Per copia conforme

Il Ministro di Giustizia, e Polizia = Martelli.

N.° 614.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile

Zanotti Ministro dell'Interno

NOTIFICAZIONE.

E'imminente, o Cittadini, la settima ricorrenza dell'epoca augusta della Libertà, e del Governo Repubblicano. Dai

più grandi avvenimenti sogliono le Nazioni incominciare la serie degli Anni, contrasegnandone la celebrità quasi dimentiche del passato. Svolgiamo i fasti dell' umanità, vi troveremo la tirannia assisa sui ferri, e le mannaje, e la feroce superstizione, che si pasce di guerre, e di tradimenti. Il 22. Settembre atterra la duplice mostruosa furia, e ne strappa dalle di lei fauci l' infelice umanità, vittima già straziata, e prossima a perire. In questo giorno la rappresentanza della più grande Nazione dell' Universo proclama ad un tempo i dritti santi dell' Uomo, e la decadenza del Trono, spezza lo Scettro, ed il Triregno, ed inalza l' eterno edificio della Repubblica. Anche voi, o Romani, dimenticate l' antico Governo, e le ingiustizie de' suoi Ministri, sotto cui gemeste per tanti Secoli; Voi non esistete, che dal momento, in cui vi fu data la libertà, e quest' epoca sia unicamente sacra ne' vostri annali. Essa sarà sempre scolpita nei nostri cuori: la Nazione ne celebrerà con pompa la solennità. L' amor della Patria, il rispetto, e l' osservanza alle Leggi, la fratellanza Repubblicana, e tutte le altre virtù sociali debbono riunirsi attorno di Voi: costumi più sani, e purità d' intenzioni possono solo rendervi capaci di comprendere l' estensione dei vostri doveri, e la sublimità del nuovo sistema, la di cui origine viene simboleggiata nel primo giorno del nuovo anno, da cui per ordine del Consolato deve farsi una Festa Nazionale. Accorrete, o Cittadini, accorrete in folla, e riunitevi intorno all' Altare della Patria; presentate ai vostri nemici il minaccioso quadro di un Popolo intiero adunato per festeggiare l'Epoca della Libertà, e dell' Eguaglianza. L' ordine presiederá alla gioja universale, e al suono dei gridi festivi della rinascente Roma vedrà la Grande Nazione l' opera sua, e la riconoscenza dei Figli di Bruto verso la loro liberatrice.

Eccovi, Cittadini, il Decreto del vostro Consolato su quest' oggetto.

LIBERTA' BGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Romana una, ed indivisibile
Estratto dai Registri del Consolato nella Seduta del dì 4. *Complimentario dell' Anno* 6. *Repubblicano.*

IL CONSOLATO.

Ordina le disposizioni seguenti per la Festa Nazionale, di cui Egli ha decretato la celebrazione in memoria della Fondazione della Repubblica Francese.

Art. I. Il Pranzo Nazionale ordinato pel primo giorno del Mese Vendemmiale sarà dato nella Galleria del Palazzo Quirinale a tre ore in punto.

Art. II. Tutte le Autorità Costituite della Città vi saranno invitate, e ad eccezzione delle Autorità Civili, e Militari della Repubblica Francese, in onor della quale la Festa si celebra. verun' altra Persona sarà messa all' Invito medesimo.

Art. III. A verun Cittadino sarà impedito l' ingresso.

Art. IV. Le Bande Musicali soneranno delle Arie Patriottiche analoghe alle circostanze.

Art. V. Si prenderanno le più severe precauzioni, affinchè l' ordine, e la decenza non sieno turbati.

Art. VI. Alle ore cinque, e mezza in punto comincerà la Corsa.

Art. VII. Essa sarà data nel Corso, incominciando dalla Piazza del Popolo fino a quella di Venezia.

Art. VIII. Essa si farà nell' istessa maniera, che si sono fatte tutte le altre Corse; e non vi saranno ammessi, se non che Cavalli Francesi, o Romani ad esclusione di ogni altro.

Art. IX. Il prezzo accordato al primo Cavallo, che arriverà alla meta, è di trenta piastre, e quello del secondo venti.

Art. X. Sarà dato inoltre al primo Cavallo un Quadro rappresentante la conquista della Città, ed Isola di Malta.

Art. XI. L' illuminazione sarà generale nella Città; e quella della Cuppola di S. Pietro si farà nelle formole più solenni.

Art. XII. Le Bande musicali saranno adunate sulla Piazza pel divertimento del Popolo.

Art. XIII. I due Spettacoli cominceranno a nove ore: le distribuzioni de' Palchetti, e de' Biglietti si faranno nella maniera prescritta nelle note trasmesse al Ministro dell' Interno.

Art. XIV. Il Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione delle presenti disposizioni, che farà stampare.

Il Presidente del Consolato Pierelli

Dal Consolato il Segretario Bassal

Per Copia Conforme

Petrarca Capo del Segretariato del Ministero dell' Interno

N.° 615.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Quarto giorno Complimentario dell' Anno 6. dell' Era Repubblicana

Zanotti Ministro dell' Interno

NOTIFICAZIONE.

IN coerenza di altra Notificazione, relativa alla celebrazione della Festa Nazionale del primo Giorno del nuovo anno VII. Repubblicano, vengono stabilite, per mantenere il buon' ordine della Corsa le seguenti disposizioni.

I. Non sarà permesso di mettere alla Corsa che Cavalli Francesi, e Romani.

2. Tutti i Barbereschi, che vorranno fare scrivere i loro Cavalli, Cavalle, e Barberi, si porteranno la mattina del giorno della Corsa primo Vendemmiale anno VII. Repubblicano (o sia Sabbato 22. Settembre v. s.) nella Sala del Burrò Centrale, dove al Commesso destinato dai Grandi Edili dalle ore otto fino alle dieci, e non più tardi, dell' Orologio di Monte Citorio, ciascuno de' suddetti Barbereschi, o altra qualunque persona dovrà consegnare la Nota sigillata dei Cavalli, Cavalle, o Barberi, che vorrà esporre alla Corsa coll' indicazione del nome del Cittadino Proprietario, e con tutti i segni di Pelame, e di qualunque altro segno, e qualità naturale, il colore della Testiera, e Penne con tutto quello, che sarà d' ornato del Cavallo, Cavalla, o Barbaro, e colli medesimi segni, e contrassegni dovrà esporsi alla Carriera. Il Commesso destinato a ricevere le dette note sigillate, ricevute, che l' avrà, procederà alle ore dieci in punto dell' Orologio di Monte Citorio immediatamente all' apertura delle medesime, principiata la quale, è proibito espressamente al detto Commesso di poter prendere altre Note, che gli fossero esibite.

3. Scritti, che saranno dal medesimo Commesso i Cavalli, Cavalle, o Barbari si imbussoleranno, e secondo che saranno estratti il Barberesco dichiererà, se vorrà corsere a Casino, o a Campo aperto, e se il Casino lo vorrà dalla parte della Tromba, o dalla parte dello scrocco. In tal forma si descriverà dal detto Commesso nella Lista.

4. Dandosi il caso, che quelli Barbereschi, che richiedono i Casini li volessero tutti dalla parte della Tromba, allora dal

Falegname si faranno tutti uniti da quella parte, ed il primo Cavallo, o Barbaro uscito dal Bussolo avrà il Casino segnato num. I. Il secondo nscito avrà il secondo, e così di mano in mano. Si terrà lo stesso regolamento nel caso, che li Barbereschi volessero tutti i Casini dalla parte dello Scirocco.

5. Tutti i Cavalli, Cavalle, e Barberi, i quali a richiesta de' Barbereschi saranno descritti per correre a Casino, o Casotto non potranno in conto alcuno correre a Campo aperto.

6. Si formeranno le Schedole uniformi colla descrizione di detti segni ordinati, e distinti del Cavallo, Cavalla, o Barbaro colla dichiarazione a Casino, o a Campo aperto per poter con tale schedola segnare dai Grandi Edili, o tenere alla mossa il luogo, o Casino, che avrà prescelto, e sarà segnato in detta schedola.

7. Non sarà lecito ai Barbereschi, o chiunque altro di portare li Barberi, Cavalli, o Cavalle al Canapo, se prima non sarà dato il segno colla Tromba, al quale dovranno prontamente ubbidire. Sarà anche loro cura di trattenere quieti più, che sarà possibile al Canepo i Cavalli, Cavalle, e Barberi, al quale effetto si proibisce ai medesimi Barbereschi di ritenere, ed in qualunque modo far uso di Nerbi, Bastoni, Fruste, Bacchette, ed altri Istromenti simili atti a spaventarli.

8. Il Trombetta destinato a tale effetto è incaricato di ricevere la lista stampata dei Cavalli, Cavalle, o Barbari, contrasegnata di proprio carattere dagl' Ispettori destinati alla mossa, ad effetto di consegnarla a chi devesi per determinare la consegna del premio al legittimo Vincitore. Rimane abolito l'antico stile tanto per riguardo al pagamento, cui erano soggetti i Padroni de' Cavalli per supplire alle spese occorrenti; quanto per rapporto alle mance, e qualunque altro emolumento, che soleva pagarsi dai Padroni dei Cavalli vincitori.

9. Per mantenere il buon ordine del Corso resta incaricato il Cittadino Comandante Generale della Guardia Nazionale Sedentaria. Tutti dovranno portare rispetto alla Soldatesca destinata alla custodia del Corso, e d'obbedire a' suoi ordini. Durante l'ora del passeggio permesso alle Carrozze in quel giorno sarà proibito l'introdurre nel Corso Mute, Cavalli a Sella, Calessi, Carrette, e Carrettoni, ed altri legni consimili. La sola Uffizialità d'Ispezzione potrà andare a Cavallo.

10. Le Carrozze non potranno introdursi nel Corso, che per l'imboccature delle due Piazze di Venezia, e del Popolo; e per le due Strade, quella cioè, che dalla Piazza di S. Lorenzo in Lucina conduce nel Corso, e l'altra, che da S. Maria in Via ha lo sbocco dirimpetto alla Casa Chigi: Osservando sempre così nell' entrare, che nell' uscire l'andamento della fila tanto dal lato, da cui s'entra, quanto da quello per cui s'esce. E' proibito il voltare colle Carrozze nel Corso prima che sieno giunte o alla Piazza di Venezia, o alle due Chiese del Popolo, dovendo le rispettive file direttamente, e regolarmente continuare il Passaggio fino all' accennati due estremi senza interrompimento, e senza arrestarsi mai nel cammino. Sarà però lecito a ciascuno d'uscire colle Carrozze dal Corso quando, e dove più pace, purche siegua dalla sua mano, e non sia per una delle Strade assegnate all' ingresso. Se alcuna Carrozza s'arresterà nel cammino senza legittima causa, o ricuserà di ritenersi alla giusta distanza lontana dall' altra, che la precede, sarà espulsa immediatamente dal Corso. Non sarà lecito a veruna Carrozza il passeggiare, o trattenersi in mezzo delle due File.

11. Al secondo Sparo tutte le Carrozze dovranno immediatamente partire dal Corso per qualunque Strada, purchè sia da quella mano, in cui si trovano. Dopo formato dalli Soldati il Cordone a niuno sarà lecito trattenersi nel Corso tra le due file, nè d'attraversarlo dopo passato l' Uffiziale, che porta l'ordine della Mossa. Niuno avrà ardire di spaventare in qualsivoglia maniera li Cavalli, o arrestarli, o frastornarli dalla loro carriera. Terminata la Corsa niuna Carrozza potrà rientrare nel Corso, finchè non si sarà sentito il terzo sparo.

12. Oltre l'Ispettori destinati alla Mossa, e alla ripresa vi saranno li Commisszrj di Polizia situati nei soliti posti a S. Carlo al Corso, e incontro al Palazzo Bonaccorsi per dar gli Ordini corrispondenti al buon regolamento.

13. Alle ore 5. della sera si farà il primo Sparo; ed all' ore 5. e mezza succederà il secondo.

14. La Guardia, e l'Uffiziale d'Ispezione sono incaricati dell' esecuzione dei presenti regolamenti.

Zanotti

N.° 616.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

NOTIFICAZIONE

Quartodì Complementario dell' Anno 6 Repubblicano.

Municipalità del secondo Circondario

NElla mattina del giorno cinque Vendemiale alle ore 10. di Francia da questa Municipalità si farà la Vendita di alcuni Effetti esistenti nel soppresso Collegio Piceno.

Nelli giorni 7. 8. del sunnominato mese nel Magazzeno alle Convertite alla stessa ora si termineranno le Vendite delle robe già spettanti alli soppressi Conventi di questo Circondario.

Nelli giorni 14. e 15., ed altri consecutivi si verrà alla Vendita primo della Libreria, e Legni delle Sagrestie della Trinità de' Monti, in appresso di quella di Monte Santo, e consecutivamente quelle di S. Francesca Romana agli Avignonesi, e di S. Idelfonso.

Chiunque pertanto vorrà accudire all' acquisto degl' indicati generi, si porterà nelli già detti siti, ove si farà la vendita a favore del maggior Offerente.

Gio. Battista Spada Presidente
Martelli Segretario

N.° 617.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Repubblica Romana

Quinto dì Complementario Anno VI. Repubblicano

Zanotti Ministro dell' Interno

SEbbene nell'Articolo 11. della Notificazione emanata sotto il dì 4. Complementario siasi determinato, che tutte le Carrozze quali interverranno alla Corsa de' Cavalli debbano partire dal Corso immediatamente dopo il secondo sparo, il Consolato considerando, che una tal Festa è destinata a sollennizzare l'Epoca memorabile della Sovranità del Popolo, e della Democrazìa, e volendo escludere, per quanto è possibile i segni dell'orgoglio aristocratico, ordina, che tutte le Carrozze partano dal Corso immediatamente dopo il *primo* sparo, voltando per quella strada, che si presenta loro in quella mano, in cui si trovano. *Zanotti*

FINE DEL SECONDO TOMO.

INDICE CRONOLOGICO

DI TUTTE LE CARTE PUBBLICHE, ED ALTRE PRODUZIONI

CONTENUTE

NEL PRIMO TOMO

Il primo Numero Indica l'Era Repubblicana
Il Secondo il vecchio stile
Il terzo la Numerazione delle Carte pubbliche

Piov.	Feb.	Num.	
17	5	3	Proclama del General Berthier in data di Fuligno, e provvidenze contenute in 14. Articoli *Pag.6.*
22	10	1	Manifesto del General Berthier su i falsi Proclami pubblicati in suo nome *p.* 5.
		2	Proclama del medesimo sul rispetto al Culto, ed ai Ministri delle Potenze Amiche *p.*5.
23	11	4	Proclama del medesimo su i Passaporti, ed altre provvidenze *p.* 7.
24	12	5	Ordine del medesimo su la dimissione di un Artigliere Francese per indicenze usate in Chiesa *p.* 8.
25	13	6	Proclama del Generale Cervoni Comandate della Piazza su l'assegna de' Cavalli *p.* 9.
26	14	7	Notificazione dell'ex Monsignore della Porta Tesoriere Generale sul Sequestro di tutti gli Effetti spettanti alle Nazioni, che sono in Guerra colla Repubblica Francese *p.* 9.
27	15	8	Discorso del Cittadino Nicola Corona recitato nel Foro Romano *p.* 10.
		9	Atto del Popolo Romano, che si dichiara Libero, e si costituisce in Sovrano Indipendente, ed Elezzione de' publici Rapresentanti del Popolo *p.* 11.
		10	Discorso del Generale Berthier pronunziato sul Campidoglio *p.* 15.
		12	Divisione de'Territorj della Repubblica Romana *p.* 17.
28	16	11	Editti de'Prefetti di Pulizia sull'Illuminazione di tre sere, Coccarda Nazionale, ed abolizione di tutti li distintivi Aristocratici *p.* 15.
		13	Discorso del Generale Cervoni alla Truppa Nazionale *p.*18.
		14	Allocuzione del Generale Cervoni ai Cittadini Romani *p.*18.
		15	Proibizione di portar Arme proditorie *p.* 19.
		16	Soppressione di Comunità Ecclesiastiche, e delle Giurisdizioni Reggie *p.* 19.

Piov.	Feb.	Num.	
		17	Espulsione degli Emigrati Francesi dal Territorio della Repubblica Romana *Pag.* 20.
		18	Proclama de' Deputati sull' Alloggi per l'Offizialità Francese *p.* 20.
		19	Ordine del Generale Cervoni sull' ora della Ritirata per li Soldati Francesi *p.* 21.
		20	Discorsi del Cittadino Avvocato Brunetti pronunziato al Popolo Romano *p.* 21.
		21	Discorsi 4. del Cittadino Antonio Pacifici al Popolo Romano *p.* 26.
		22	Proclama del Generale Berthier su la vendita de' Beni Ecclesiastici per la amortizzazione delle Cedole *p.* 31.
		24	Manifesto del Generale Berthier ai Preti, e Frati del Rione di Trastevere *p.* 32.
		25	Proclama del medesimo sull' Elezzione de' Membri del Governo Provisorio della Repubblica Romana *p.* 32.
		26	Manifesto dei Prefetti di Polizia su l'abolizione dei Titoli, Stemmi, Insegne Aristocratiche, e su la restituzione de' Pegni *p.* 35.
29	17	27	Invito di Prefetti di Polizia al Popolo sul ringraziamento da fassi a Dio per il nuovo Governo *p.* 36.
30	18	23	Proclama del Generale Berthier sulla maniera da tenersi per ammortizzare le Cedole *p.* 31.
		28	Editto del Generale Rey sulla requisizione de' Cavalli *p.* 37.
		29	Manifesto de' Prefetti di Giustizia su la norma di riassumere le Cause già introdotte nell'antico Governo *p.* 38.
		30	Indrizzo del Generale Cervoni su l'arrivo del Generale Massena Comandate in Capo l'Armata d'Italia *p.* 38.
		31	Decreto de' Consoli sull'Allogi per le Truppe Francesi *p.* 39.
		32	Decreto de' Consoli su l'abilizione delle privative de' generi di prima necessità *p.* 39.
		33	Atto del Popolo di S. Oreste *p.* 40.
Vent.	**Feb.**	**Num.**	
1	19	34	Notificazione del Ministro dell' Interno sulla restituzione de' Pegni fino alli sc. 4. *p.* 41.
3	21	35	Proclama de' Consoli su i Soldati dell'Antico Governo *p.* 42.
6	24	36	Manifesto de' Consoli a tutte le Comuni della Repubblica Romana *p.* 43.
		37	Proclama per la Festa Funebre del Generale Duphot *p.* 45.
		38	Descrizione del Mausoleo eretto nella Piazza di S. Pietro in Vaticano per il detto Generale *p.* 46.
		39	Discorso del Cittadino Faustino Gagliuffi per la Pompa Funebre del medesimo Generale *p.* 48.
		40	Indrizzo dell'Offizialità Francese al Generale in Capo dell' Armata d'Italia *p.* 50.

Vent.	Feb.	Num.	
		41	Ordine de' Consoli su la demolizione de' Stemmi di ogni specie *p.* 52.
7	25	42	Notificazione de' Consoli ai Calzolari, Vaccinari, e Capi d'Arte di Roma *p.* 52.
		43	Manifesto dell'Officialità Francese al Cittadini Romani *p.* 53.
8	26	44	Notificazione de' Consoli all' Università de' Macellari *p.* 53.
		45	Notificazione de' Consoli all'Università de' Vaccinari *p.* 54.
		46	Editto del Ministro di Giustiaia, e Polizia contro i Perturbatori della Libertà del Popolo Romano *p.* 54.
		159	Indrizzo de' Consoli ai Cittadini della Repubblica Romana sul fatto di Trastevere del dì 25. Feb. *p.* 351.
		160	Proclama del General Berthier all' Armata Francese d'Italia *p.* 352.
		161	Proclama dello stesso Generale al Popolo Romano relativo al fatto di Trastevere *p.* 353.
		162	Indrizzo de' Consoli al Popolo, ed al Clero della Repubblica Romana *p.* 353.
		163	Sentenza Militare contro i Ribelli di Trastevere *p.* 355.
		164	Avviso del Consolato sulla risposta da darsi alle Pattaglie *p.* 356.
		165	Ordine de Consoli per la requisizione dell' Arme nel Rione di Trastevere *p.* 357.
		166	Indrizzo del Generale Vial agli Abitanti di Roma, ed alla Guardia Civica *p.* 357.
		167	Ordine del Generale Dallemagne all'Abitanti di Roma sul ritiro alle Case prima delle 9. della sera *p.* 358.
		168	Avviso al Clero, ed al Popolo Romano del Cittadino ex Card. Vicario *p.* 359.
9	27	47	Commissione, e Sentenza Militare contro i Rei d' Insurrezione de' 7. Ventoso *p.* 55.
		48	Proclama del Generale Dalemagne all'Abitanti di Roma, ed all' Armata Francese *p.* 57.
		169	Decreto de' Consoli sulla dichiarazione da farsi dall'Individui del Clero Secolare, e Regolare della loro origine, Parocchia, Convento ec. *p.* 361.
		176	Indirizzo del Generale Dalemagne ai Cittadini Marescotti, Santacroce, Borghese, e Pignatelli Colonelli della Guardia Nazionale *p.* 368.
10	28	49	Manifesto de' Deputati dell' Allogi ai Parochi per le liste delle Abitazioni *p.* 58.
		170	Ordine del Generale Vial per la riquisizione delle Armi degli Abitanti della parte dritta di Trastevere *p.* 364.
		171	Proclama del Ministro dell'Interno su l'offerta da farsi per vestire l'Armata Francese *p.* 364.
		172	Manifesto del Generale Dalemagne sulla riabilitazione de' Cittadini all'uscire di Casa dopo le 9. della sera *p.* 365.

Vent.	Mar.	Num.	
11	1	50	Decreto de' Consoli su la requisizione delle Calzette, e Cappelle per l'Armata Francese *p.* 58.
		182	Altro sulla riqulsizione de'Materazzi, e Biancheria *p.*374.
		51	Manifesto dei Consoli ai Carbonari, e Tagliatori di Legna *p.* 59.
		177	Lettera del Generale Dallemagne, e Decreto del Direttorio di Parigi *p.* 369.
		183	Proclama del Generale S. Cyr delle Autorità costituite pel Dipartimento del Tevere *p.* 374.
		178	Decreto del Consolato su la scelta di un Convento per l'Armata Francese *p* 369.
		179	Altro Decreto sulle proviste da farsi dai Monasteri di Monache dei sfili, fasce &c. per gli Ospedali dell' Armata Francese *p.* 370.
		173	Ordine de' Consoli per la requisizione delle Armi nel Rione di Borgo *p.* 366.
		174	Indirizzo del Ministro di Guerra al Popolo Romano per ascriversi al Corpo di Cavalleria *p.* 366.
		175	Decreto de' Consoli relativo agl' Impiegati ne' Posti, Penzionati &c. *p.* 367.
		87	Notificazione del Ministro dell' Interno, che assicura la continuazione provisoria delle Penzioni, Salarj, &c. *p.* 91.
12	2	88	Manifesto del Generale d' Alemagne, che proclama un Decreto del Direttorio di Parigi *p.* 92.
		180	Proclama del detto Generale sull' Organizzazione della Guardia Nazionale *p.* 370.
14	4	52	Notificazione del Ministro dell' Interno sulle penzioni, e giubilazioni *p.* 60.
		53	Manifesto del General Rey sulla requisizione de' Cavalli *p.* 60.
		54	Indirizzo del Generale Dalemagne ai Consoli relativo al Popolo di Marino *p.* 61.
		89	Notificazione del Ministro di Giustizia sull' Organizzazione de' Giudici Civili, e Criminali *p.* 93.
15	5	55	Proclama del Ministro di Pulizia su la sospenzione di demolire i Stemmi ne' publici Edifizj *p.* 62.
		56	Proclama del detto Ministro su la destinazione dei sogetti a ricevere le offerte per l'Armata Francese *p.* 62.
16	6	57	Editto del Ministro dell'Interno sulle Poste, e Corrieri della Republica Romana *p.* 63.
		58	Editto de' Consoli sulla requisizione dell'Armi per il Rione de' Monti *p.* 63.
		59	Proclama de' Consoli sulla nuova denominazione de'Rioni di Roma *p.* 64.

Vent.	Mar.	Num.	
		60	Ordine del Generale Gily sulla requisizione de' Cavalli *p. 66.*
17	7	61	Manifesto de' Consoli sulla Guardia Nazionale per il giorno della Federazione *p. 66.*
		62	Editto de' Deputati degli Alloggi sulla denunzia da farsi dall' Officialità Francese situate nelle Case, e Luoghi Pii *p. 67.*
18	8	63	Editto de' Consoli sulla requisizione delle Armi per il Rione di Regola *p. 67.*
19	9	64	Decreto de' Consoli sulla Guardia Nazionale da farsi dai Preti, e Frati *p. 68.*
		65	Decreto de' Consoli sul ricevimento de' Fratelli d' Armi Deputati alla Federazione *p. 69.*
		66	Manifesto del General Rey sulla requisizione de' Cavalli *p. 69.*
20	10	67	Manifesto del Ministro di Pulizia su i Passaporti *p. 70.*
		68	Decreto de' Consoli sulla requisizione dell' Armi nella Sezione del Popolo *p. 70.*
21	11	69	Editto del Ministro di Pulizia per il buon ordine de' Teatri *p. 71.*
		70	Notificazione de' Consoli su i Piani di Providenza per le Cedole *p. 71.*
		71	Lettera del Directorio di Parigi al General Berthier in lode della condotta tenuta nella Democratizzazione di Roma *p. 72.*
		72	Editto del Ministro di Pulizia sulla vendita de' Biglietti, e Chiavi de' Teatri *p. 72.*
		73	Proclama del Generale Dalemagne sulla formazione dello Stato Maggiore della Guardia Nazionale *p. 73.*
		74	Altro sullo Stato Maggiore della medesima *p. 74.*
		75	Invito de' Consoli per gli Alloggi de' Deputati della Federazione *p. 75.*
23	13	76	Manifesto del Generale Vial sul buon ordine de' Teatri *p. 75.*
		77	Manifesto del Ministro di Polizia per l'ingresso gratis nel Teatro d'Argentina il dì 13. Marzo *p. 76.*
24	14	78	Avviso dei Deputati degli Alloggi ai Superiori de' Luoghi Pii di Roma *p. 76.*
		79	Proclama del General Massena all' Armata d'Italia *p. 77.*
		80	Decreto de' Consoli sull' abolizione di tutte le Leggi emanate sulle Cedole *p. 211.*
		100	Decreto de' Consoli sull' abolizione delle Dogane di Piazza Navona, e Gabella del Vino di Ripa grande, e riduzione del prezzo dell' Olio, e Sapone *p. 235.*
		101	Proclama del General S. Cyr, in cui nomina de' Cittadini per comporre le Autorità costituite *p. 236.*

Vent.	Mar.	Num.	
25	15	81	Proclama del General Massena ai Consoli per la revoca dell' Editto sulle Cedole *p.* 81.
		82	Editto de' Deputati degli Alloggi sulla denuncia delle Case, Rimesse, e Stalle per uso de' Francesi *p.* 82.
		83	Decreto de' Consoli sulla Guardia Nazionale *p.* 82.
26	16	84	Proclama del General Massena, in cui nomina le Autorità costituite in Roma *p.* 83.
27	17	90	Manifesto del General Vial sul libero ingresso, e sortita delle Carozze di passo, e di vettura dalle Porte di Roma *p.* 94.
		91	Manifesto del Ministro di Polizia a' Coltivatori della Campagna sulla protezione della Repubblica *p.* 95.
28	18	85	Proclama del General Dallemagne, che nomina le Autorità costituite in Roma *p.* 86.
		86	Simile sulla nomina di altre Autorità costituite *p.* 88.
		92	Proclama del Ministro di Giustizia, e Polizia sulle pene contro chi ricusa le Cedole *p.* 95.
		93	I Deputati degli Alloggi agli Osti, Trattori, e Locandieri sul vitto de' Deputati della Federazione *p.* 96.
		94	Legge del Direttorio di Parigi portante, che l' Armata Francese ha ben meritata della Patria al Campidoglio *p.* 96.
29	19	95	Decreto de' Commissarj del detto Direttorio sul ristabilimento della subordinazione delle Truppe Francesi *p.* 99.
		96	Proclama del General Spada ai Cittadini Deputati per la Federazione *p.* 99.
		97	Piano della Festa della Federazione *p.* 100.
30	20	102	Istallazione de' Membri del Senato, ed Allocuzione del Generale Dallemagne sul Campidoglio *p.* 242.
Germ.	Mar.		
1	21	103	Notificazione de' Deputati degli Alloggi per l' assegna delle abitazioni per uso de' Francesi *p.* 243.
		104	Altra ai Cittadini, Osti, e Locandieri *p.* 244.
		105	Proclama del Ministro della Giustizia, e Polizia sopra l'esercizio delle Cariche de' Giudici provvisorj *p.* 244.
2	22	99	Leggi Organiche relative alla Costituzione della Repubblica Romana *p.* 142.
5	25	106	Notificazione del Ministro della Giustizia, e Polizia sull' introito di questa serata della Platea, e del 5. e 6. Ordine del Teatro d'Argentina da distribuirsi a' Poveri *p.* 244.
		107	Proclama del Generale Dallemagne sulla demonetazione delle Cedole sopra scudi 35. *p.* 245.
		108	Segretarj de' Burò Consolari corrispondenti colli quattro Ministri *p.* 248.

Germ.	Mar.	Num.	
		109	Proclama del Generale Dallemagne componente le Autorità Costituite Pretoriali *p.* 249.
10	30	110	Notificazione sulla Demonetazione dalle Cedole di sopra scudi 35. brugiamento al publico di Carte bollate, ordegni &c. *p.* 252.
		111	Proclama del Generale Dallemagne sull'Istallamento dei Membri del Tribunato della Repubblica Rom. *p.* 253.
		112	Proclama del General S. Cyr sulle spese, e contribuzioni pubbliche *p.* 254.
		113	Notificazione de' Deputati degli Allogi ai Capi di Famiglia, Agenti, Maestri di Casa &c. *p.* 258.
		114	Proclama del Ministro di Giustizia, e Pulizia sulla conferma de' Giudici per riassumere provisoriamente i loro Offici *p.* 259.
		115	Notificazione dell'Alloggi agli Ostj, e Locand. di Roma *p.* 259.
Ger.	**Apr.**	**Num.**	
14	3	116	Proclama del Ministro delle Finanze all' Università de' Vaccinari sulla Sola *p.* 266.
		117	Avviso sul Teatro di Argentina per l'Inni Patriottici *p.* 260.
		118	Notificazione del Ministro dell' Interno ai Poveri sulla distribuzione dell' Elemosine consuete *p.* 260.
		119	Notificazione del Ministro della Giustizia, e Pulizia sul buon ordine, e tranquillità pubblica *p.* 261.
		120	Proclama del Generale S. Cyr portante le Autorità costituite del Circeo *p.* 262.
		121	Proclama del sudetto Generale sulle Autorità costituite del Dipartimento del Musone *p.* 267.
15	4	122	Legga sospensione dell' del detto Generale sulla Imposizione del contratto, e scannatura *p.* 272.
		123	Proclama de' Grand' Edili sul prezzo delle Carne *p.* 272.
17	6	126	Proclama del Generale S. Cyr sulla reduzzione della moneta di Rame *p.* 275.
		127	Ministro di Guerra, ed Organizzazione dell'Offici *p.* 276., e 277.
		128	Consiglio di Guerra, e Sentenza contro il Cittad. Charrier pronunciati dai Capi dell'Armata d'Italia *p.* 278.
		129	Proclama de' Dipartimenti dell'Allogi ai Possessori delle Case, Rimesse, Stalle &c. *p.* 281.
18	7	130	Editto dell'Alloggi inibitivo lo sguarnire gli appartamenti già mobiliati *p.* 281.
		131	Proclama de' Grandi Edili sopra i Prezzi de' Comestibili *p.* 282.
		132	Notificazione del Ministro dell' Interno ai Popolo sulla restituzione de' Pegni *p.* 283.

Germ.	Apr.	Num.	
19	8	124	Proclama del Ministro di Giustizia, e Pulizia sulla Guardia Nazionale *p.* 274.
		125	Notificazione del Ministro dell' Interno sulli Agricoltori *p.* 275.
		133	Proclama de' Consoli sulle Contribuzioni Fondiali dirette, ed indirette *p.* 284.
20	9	134	Manifesto del Capo di Brigata Marchand Comandante della Piazza sull' espulsione de' Forestieri non domiciliati in Roma *p.* 286.
		135	Proclama del Ministro della Giustizia, e Polizia ai Superiori Ecclesiastici Secolari, e Regolari Forestieri al Rendimento de'Conti dell' Amministrazione de' Luoghi Pii *p.* 286.
		136	Notificazione del Ministro della Giustizia, e Pulizia ai Locandieri, Osti &c. sul tenere le Botteghe aperte *p.* 287.
21	10	137	Notificazione del Ministro delle Finanze sulla dichiarazione in iscritto dei Fondi, e dei stabili *p.* 287.
		138	Editto del Ministro di Guerra sulla requisizione di tele, e cuoi per l'Armata Francese *p.* 288.
		139	Proclama del Generale S. Cyr sulle Autorità costituite nel Dipartimento del Cimino *p.* 289.
24	13	143	Notificazione del Ministro dell' Interno alle Autorità costituite per essere istallate *p.* 311.
		144	Proclama del Ministro di Pulizia su i Recattoni, e Vagabondi per i lavori di Campagna *p.* 312.
25	14	145	Proclama del Generale Spada Comandante della Guardia Nazionale sul metodo di fare la Guardia *p.* 313.
		146	Proclama dell'Amministrazione de'Beni Nazionali per l'Assegne de'Fondi *p.* 314.
		147	Altro del medesimo sull'Invito all'Aquisto de'Fondi *p.* 314.
		148	Proclama del Generale S. Cyr sulle Autorità Costituite del Metauro *p.* 315.
		149	Altro Proclama per l' Autorità costituite del Trasimeno *p.* 331.
		150	Altro per l' Autorità costituite del Tronto *p.* 332.
27	16	151	Legge del Consolato sulla maniera di pagare i Debiti, contratti dopo il dì primo Gennaro 1798., e Regolamenti *p.* 341.
		152	Notificazione del Ministro delle Finanze sulla moneta di Rame, che non soffrirà ulteriore diminuzione *p.* 344.
28	17	153	Avviso dell' Edili del 3. Circondario sul luogo, e tempo delle loro sedute *p.* 344.
		154	Notificazione de' Grandi Edili sul prezzo de'Stallatici de' Cavalli, Muli &c. *p.* 345.
29	18	155	Proclama del Consolato al Popolo Romano sul concorso

Germ.	Apr.	Num.	
			all' impieghi , ed esibizione de' Documenti di Patriottismo *p.* 345.
		156	Nota de' Beni Nazionali da vendersi nel Territorio di Nettuno *p.* 347.
		157	Avviso dell' Ora da cominciare i Teatri *p.* 350.
		158	Avviso dell' Edili del primo Circondario di Roma sul luogo, e tempo delle loro sedute *p.* 351.
30	19	185	Lettera del Ministro di Guerra alli Amministratori del Tevere sul nuovo metodo relativo alle Truppe Francesi *p.* 379.
		186	Proclama del Generale S. Cyr portante la nota de' Scribi, e Pretori Dipartimentali *p.* 381.
Fior.	**Apr.**	**Num.**	
1	20	184	Manifesto degli Edili del secondo Circondario sulla destinazione del tempo, e luogo delle loro sedute *p.* 378.
2	21	187	Proclama del Consolato sulla requisizione delle Armi in tutte le Sezioni di Roma *p.* 387.
		188	Ordine de' Consoli, e Grandi Edili sulla revoca della Legge fatta su i prezzi dell' Olio, Sapone, Carbone *p.* 388.
3	22	189	Notificazione del Ministro della Giustizia, e Polizia sull' Aggiotaggio della moneta di Rame *p.* 390.
5	24	190	Proclama del Generale S. Cyr su i Possessori dell' Enfiteusi per i lavori da farsi, compensi, abolizione di privative, diritti Feudali *p.* 391.
		191	Altro sulle spese della Repubblica Romana, e Funzioni *p.* 394.
		192	Notificazione del Ministro delle Finanze sull'esigenza delle Imposizioni, Appalti, Proventi, ed altro *p.* 398.
		193	Proclama del Consolato al Popolo Romano sul pagamento delle Contribuzioni, Tasse &c. *p.* 399.
		194	Simile sulla Guardia Nazionale, e Tassa per chi non può farla *p.* 401.
		195	Notificazione del Ministro dell' Interno ai Vaccinari sul tempo, che dalla Dogana si riceveranno le Pelli *p.* 404.
		196	Lettera del Ministro delle Relazioni estere di Parigi al Ministro delle Relazioni estere della Repubblica Romana *p.* 404.
		197	Lettera del Direttorio della Repubblica Cisalpina ai Consoli Romani *p.* 405.
6	25	198	Condannati dal Tribunal Nazionale, che si trasmettono all'opera *p.* 406.
		199	Notificazione dei Grandi Edili sull' assegna della sementa de' Grani, ed altri generi fatta dagli Agricoltori dell' Agro Romano *p.* 407.
		200	Manifesto del Consolato sulle Lettere di Cambio dell'Am-

Aaaa 2

Fior.	Apr.	Num.	
			ministratore Generale dell' Armata Francese da riceversi come contante nelle pubbliche Casse *p*. 408.
		201	Invito del Consolato ai Grandi Edili per fissare il prezzo delle Carni *p*. 408.
7	20	202	Notificazione dei Grandi Edili sul libero prezzo delle Carni Vaccine *p*. 409.
		203	Notificazione degli Edili del terzo Circondario su i Ricorsi da riceversi in Casa del Prefetto Consolare *p*. 409.
		204	Avviso degli Edili del secondo Circondario sulla fissazione delle sedute presso il Prefetto Consolare *p*. 410.
		205	Notificazione del Ministro della Guerra, e Marina sull' organizzazione del suo Burò, e tempo dell'udienza a comodo del pubblico *p*. 410.
		206	Notificazione dell' Amministratore de' Beni Nazionali sul metodo della stima, pagamento de' Beni da vendersi *p*. 411.
8	27	207	Altro del Ministro dell' Interno sulla sospenzione della vendita, o altri Contratti de' Beni Ecclesiastici *p*. 412.
		208	Avviso degli Edili del primo Circondario sul ricorso da farsi per gli aggravj, che da' Venditori si potessero commettere su i prezzi de' Comestibili *p*. 413.
9	28	209	Manifesto del Consolato su i Ricorsi, Memorie, ed altro da diriggersi ai rispettivi Ministri *p*. 414.
11	30	210	Invito degli Edili del terzo Circondario ai Romani per ascriversi nel Registro Civico *p*. 414.
		211	Editto degli Amministratori Dipartimentali del Tevere sulla esibizione delle Note degli stabilimenti de' Luoghi Pii, e di loro stato attivo, e passivo *p*. 416.
		212	Notificazione del Ministro della Giustizia, e Polizia alle Autorità costituite de' Dipartimenti per ricevere le istruzioni, e portarsi ai loro posti *p*. 416.
		213	Altra del medesimo sul Ruolo, e Registro da aprirsi in ogni Sezione del nome, età, Patria, professione, ed annua rendita di tutti gli Abitanti colla dichiarazione di voler fare la Guardia, o pagare *p*. 417.
Fior.	**Mag.**	**Num.**	
12	1	214	Notificazione del Ministro delle Finanze, con cui assicura il Pubblico, che le Cedole sotto i sc. 35. non soffriranno altra demonetazione *p*. 418.
13	2	215	Altra de' Grandi Edili, che proibiscono ai Macellari di andare a contrattare gli Agnelli, e Vaccine fuori le Porte, ed ai Garzoni di comprare in Campo *p*. 418.
		216	Proclama del Generale S. Cyr sull'organizzazione del Burò dell' Amministrazione Centrale del Circeo *p*. 419.
		217	Notificazione del Ministro dell' Interno sull' esame de' titoli delle Pensioni, e Giubilazioni da farsi presso i Prefetti Consolari *p*. 420.

Gior.	Mag.	Num.	
14	3	218	Decreto de' Consoli sul pagamento della Contribuzione straordinaria delle Case di Città, e di Campagna *p*.421.
		219	Invito del Consolato ai Grandi Edili sulla provvista di Legna, e Fascine per la Città *p*. 422.
			Notificazione de'Grandi Edili sulle provvidenze prese per tal oggetto *p*. 423.
15	4	220	Proclama del Gen. S. Cyr su gli Attruppamenti d'ogni specie proibiti dalla Costituzione *p*. 424.
		221	Composizione, ed organizzazione del Burò dell' Amministrazione Dipartimentale, e sue Leggi *p*. 426.
		222	Notificazione del Ministro dell'Interno sul Monopolio, ed incetta delle Pelli *p*. 433.
		223	Invito degli Edili del secondo Circondario agli Abitanti del medesimo per essere ascritti nel Registro Civico *p*. 434.
16	5	224	Legge sulla restituzione, e modo de' Depositi irregolari fatti per Decreto di Giudice *p*. 434.
		225	Ordine del Consolato concernente i Ruoli della Contribuzione straordinaria del 3. per 100. sulle Case da rimettersi a tutte le Municipalità *p*. 436.
17	6	226	Proclama del Gen. S. Cyr sulle Cedole sopra i sc. 35., perchè siano ricevute al terzo del valor nominale *p*. 437.
		227	Legge sul Baratto, o sia spezzatura delle Cedole sotto li sc. 35. *p*. 439.
18	7	228	Legge proibitiva l'asportazione de' generi di prima necessità fuori dello Stato della Repubblica *p*. 440.
		229	Ordine del Comandante della Piazza ai Soldati Francesi di non comprar Sapone senza di lui licenza *p*. 443.
19	8	230	Ordine del Consolato sul cambio delle Cedole da farsi in dati giorni dal Monte, e Banco *p*. 443.
		231	Notificazione del Ministro delle Finanze, che invita i Cittadini a portare alla Zecca il Rame manifatturato *p*. 444.
		232	Altro del medesimo sulla fissazione de' giorni dell' apertura del Monte di Pietà, e Banco di S. Spirito *p*.445.
		233	Avviso dell' Alta Pretura sul luogo, e giorni delle Sedute *p*. 446.
		234	Simile del Tribunale Civile del Dipartimento del Tevere *p*. 447.
21	10	235	Notificazione del Ministro delle Finanze sul ritiro delle merci asistenti in Dogana da due anni *p*. 447.
22	11	236	Manifesto del Comandante della Piazza agli Albergatori, e Locandieri di Roma *p*. 448.
		237	Proclama del Consolato sui Ruoli delle Contribuzioni

Fior.	Mag.	Num.	
			da inviarsi ai Dipartimenti, regole, e metodo da osservarsi *p.* 448.
		238	Proclama del Consolato ai Cassieri della Repubblica *p.*452.
		239	Proclama del Comandante della Piazza su i lumi da tenersi la notte alle Finestre del primo appartamento, che avrà più di tre Finestre *p.* 453.
		240	Avviso del Tribunale d'Appellazione sul luogo, e tempo delle sue Sedute *p.* 453.
		241	Ordine del Consolato a tutti i Preti, e Frati Forestieri d'uscire da Roma in termine di tre giorni *p.* 454.
		242	Legge su gli Attruppamenti, ed Insurezioni, di cui dovranno essere corresponsabili i Preti *p.* 456.
		243	Proclama de' Commissarj del Direttorio esecutivo proibitivo di professare voti Religiosi, e soppressione di molti Conventi di Roma *p.* 456.
		244	Relazione dell' udienza pubblica data dal Direttorio di Parigi all' Inviato straordinario della Repubblica Romana *p.* 460.
24	13	245	Notificazione degli Amministratori Dipartimentali del Tevere sull' assegna da darsi di tutti i Beni, e Fondi Rustici, ed Urbani della Ex-Camera, delle Comunità, de'Conventi, Luoghi Pii &c. *p.*464. *la prima*.
25	14	246	Notificazione del Ministro dell' Interno sull' assegna del Bestiame Bovino *p.* 463. *la seconda*;
		247	Altra del Ministro delle Finanze sul corso libero delle Cedole Demonetate per il terzo del loro valore nominale *p.* 463.
		248	Altra degli Edili del terzo Circondario agl' Individui Religiosi dell'uno, e l'altro sesso sull'Inventario da farsi de' loro Mobili prima d' abbandonare la vita Monastica, o trasferirsi altrove *p.* 464. *la seconda*.
		249	Proclama del Gen. S. Cyr sull' organizzazione del Burò dell'Amministrazione Dipartimentale del Tevere *p.*465
		250	Notificazione de' Grandi Edili su i luogi da riporre i Fieni, e loro qualità *p.* 466.
26	15	251	Notificazione della Municipalità del primo Circondario ai Religiosi dell' uno, e l' altro sesso sull' Inventario de' loro mobili *p.* 469.
		252	Legge sulla divisione del Territorio della Repubblica Romana *p.* 469.
		253	Invito del Consolato alle Autorità costituite Esecutive Amministrative, e Giudiziali di portarsi ai loro Posti *p.* 488.
		254	Editto degli Edili del secondo Circondario ai Religiosi dell' uno, e l'altro sesso sull' Inventario de' loro Mobili *p.* 488.

Flor.	Mag.	Num.	
27	16	255	Notificazione del Ministro delle Finanze relativo alla Fiera di Sinigaglia *p.* 489.
		256	Altra del medesimo sull' Estrazioni del Lotto di Napoli da farsi in Roma *p.* 490.
28	17	257	Il Comandante della Piazza agli Albergatori sugli Alloggi *p.* 491.
		258	Legge su i Beneficj vacati per qualunque causa da ammassarsi alla Cassa de' Beni Nazionali *p.* 492.
		259	Ordine del Consolato sul prestito forzato della metà delle Posate d' Argento *p.* 492.
30	19	260	Notificazione degli Amministratori Dipartimentali del Tevere sulla esibizione delle Ipoteche, diritti, ed azioni su i Beni, e Fondi de' Luoghi Pii soppressi *p.* 493.
			Nota, che nel 2. Tomo vi sono tre Notificazioni, ed una Legge de' 24. e 30. di questo Mese alle pag. 46. 175. e 176.

INDICE CRONOLOGICO

DI TUTTE LE CARTE PUBBLICHE

CONTENUTE

NEL SECONDO TOMO

Il primo numero indica il giorno della pubblicazione
Il Secondo il vecchio stile
Il terzo il Numero delle Carte pubbliche

Prat.	Mag.	Num.	
1	20	261	Legge sopra i Commissarj di Guerra *p.* 3.
		262	Istruzione del Consolato sulla Gran Questura, e Questori Dipartimentali *p.* 19.
		263	Notificazione de' Grandi Edili sulla vendita dell' Olio a minuto da farsi dagli Orzaroli, ed Arte Bianche a baj. nove la Foglietta *p.* 34.
		264	Legge sull' Amministrazione, e vendita de' beni, e mobili Nazionali *p.* 34.
3	22	265	Legge, che proroga l'Autorità de' vecchi Tribunali fin al 1. Messidoro *p.* 38.
4	23	266	Notificazione de' Grandi Edili sulla libertà di aprir Forni, e vender Pane a qualunque prezzo, e peso, eccettuati i Forni bajoccanti da esercitarsi da' migliori oblatori *p.* 39.

Frat.	Mag.	Num.	
		267	Lista de' Condannati alla Galera, ed all' opera *p.* 40.
		268	Indulto Pontificio sulla riduzione delle Feste *p.* 40.
5	24	269	Editto degli Edili del terzo Circondario sull'assegna delle Case, metodo, e termine *p.* 43.
6	25	270	Simile degli Edili del secondo Circondario *p.* 44.
		271	Simile della Municipalità del primo Circondario *p.* 45.
8	27	273	Legge sopra i Conti da darsi dalli Contabili dell'antico Governo, e resti da versarsi nella Cassa della Gran Questura *p.* 47.
11	30	274	Notificazione de'Grandi Edili su i ricorsi da farsi contro i venditori de' comestibili, quando non osservino le Leggi *p.* 48.
		275	Notificazione per sollecitare l' acquisto de' Beni Nazionali *p.* 49.
		176	Notificazione de' Beni, che si espongono alla pubblica vendita di diversi Conventi soppressi *p.* 50.
		277	Decreto de' Commissarj del Divertorio Esecutivo proibitivo agli Agenti, e Militari Francesi d' imporre contribuzioni oltre il convento *p.* 56.
		278	Notificazione de'Grandi Edili sul nuovo sistema da osservarsi in Piazza Navona per impedire i monopolj *p.* 57.
		279	Legge sulla proibizione de' Pennacchj, e Galloni *p.* 60.
		280	Legge sulla Polizia Costituzionale *p.* 61.
		281	Legge sulla illuminazione delle Strade da farsi dai Proprietarj delle Case aventi più di tre Finestre *p.* 66.
		282	Legge, che autorizza il Ministro delle Finanze a cuniare moneta di Rame, ed a fare de' Resti *p.* 67.
		283	Legge sopra la continuazione de'Dazj per la Fiera di Sinigaglia *p.* 68.
12	31	284	Sentenza Militare contro Pietro Borga complice di cospirazione senza effetto *p.* 69.
		285	Ordine di stampare in ogni Decade lo Specchio de'Beni Nazionali aggiudicati, e di bruciare le Cedole introitate *p.* 69.
		300	Legge sopra la Gendarmeria *p.* 94.
	Giugno		
13	1	286	Legge per la formazione delle Divisioni Militari *p.* 70.
		287	Notificazione de' Beni di diversi Conventi soppressi, che si espongono alla pubblica vendita *p.* 71.
		288	Allocuzione del Cittadino Bona Generale della Guardia Nazionale al Popolo Romano *p.* 80.
14	2	289	Notificazione per la vendita de' mobili del soppresso Collegio Clementino, e Convento della Trinità de'Monti *p.* 82.
		290	Legge provvisoria, che autorizza i Scribi alla percezione

Pr.	Giug.	Num.	
			degli emolumenti secondo la Tariffa di Campidoglio *p.* 83.
		291	Proroga dell' Assegna del Bestiame Bovino *p.* 83.
15	3	292	Notificazione per l' Appalto della formazione de' Lampioni da illuminare le strade *p.* 84.
		293	Notificazione del Ministro delle Finanze sulla revoca dell' ordine dato ai Fornari di pagare il Grano in Moneta, e precetto ai Venditori di ricevere i Resti come moneta *p.* 84.
		294	Notificazione sul metodo da tenersi per le Carozze ne' Teatri *p.* 85.
		295	Elenco di quelli, che anno pagata la multa per aver mancato di mettere i Lampioni alle Finestre *p.* 86.
		296	Notificazione de' Beni da esporsi al pubblico incanto li 22. corrente *p.* 88.
		297	Ordine del Consolato per l'esecuzione dell' Editto de' 10. Germile sulla contribuzione del 3. per 100. , pena contro i Prefetti Consolari , ed Amministrazioni , che non anno invigilato alla esecuzione *p.* 90.
16	4	298	Legge sulle Vacanze de' Corpi Legislativi *p.* 93.
		299	Ordine del Consolato, col quale si proibisce ai Vescovi del Territorio della Repubblica l' uso di Abiti relativi a dignità di Corti straniere *p.* 94.
17	5	301	Legge sopra il trattamento de' Questori Dipartimentali *p.* 103.
18	6	302	Notificazione degli Edili del terzo Circondario per la vendita del Mobilio dell' Ospizio di S. Maria in Carinis *p.* 103.
		303	Notificazione del Ministro delle Finanze sulla sicurezza de' pagamenti della vincita del Lotto *p.* 104.
		304	Notificazione della morte della Cittadina Maria Bellari senza Testamento, e della vendita de' di lei Mobili *p* 104.
		305	Ordine del Consolato, perchè nella compra de' Beni Nazionali siano considerate come moneta fina le somme somministrate in Cambiali, depurate però dalla contribuzione del 3. per 100. *p.* 105.
19	7	306	Proclama del Comandante della Piazza , che proibisce l' Alloggio , e permanenza in Roma ai Francesi , che non vi sono impiegati *p.* 105.
		307	Lettera de' Grandi Edili sull' approvigionamento dei Pagliacci per la Truppa rimesso all' ispezione del Ministro della Guerra *p.* 106.
		308	Lettera del Comandante della Piazza sulla requisitione di 200. Materazzi, o Pagliacci *p.* 108.

Prat.	Giug.	Num.	
19	7	309	Legge sull' approvigionamento delle Carni per il consumo di Roma *p.* 109.
20	8	310	Notificazione degli Amministratori Dipartimentali del Tevere agli Amministratori de' soppressi Luoghi Pii ad esibire il rendimento de' conti *p.* 110.
22	10	311	I Grandi Edili stabiliscono il prezzo delle Carni *p.* 110.
		312	Legge sopra la libertà della pesca, ed abolizione delle privative, e dazj *p.* 112.
		313	Legge sul modo della requisizione per compire l'Armata *p.* 116.
		314	Proclama di nomina ai posti vacanti di Supplimentarj all' Alta Pretura, e di Apparitori nel Senato, e Tribunato *p.* 118.
		315	Legge sulla requisizione de' Cavalli per la Gendarmeria *p.* 118.
24	12	316	Commissarj del Direttorio Esecutivo ai Consoli per l'approvazione, e stampa del Discorso fatto dal Curato di S. Maria del Popolo a' suoi Parocchiani *p.* 120.
		381	Notificazione sul modo da pagare i Censi, Canoni, ed altre risposte dovute per l'Enfiteusi Ex Camerali *p.* 223.
25	13	317	Legge sul modo da nominare agl' impieghi vacanti de' Funzionarj pubblici *p.* 125.
		318	I Commissarj del Direttorio Esecutivo ai Consoli per la rimozione dall'impiego del Cittadino Orengo *p.* 128.
		319	Notificazione del Ministro della Giustizia, e Polizia sul metodo da tenersi nelle petizioni, e memorie, ed orario dell' udienza *p.* 129.
		320	Notificazione del Ministro dell' Interno sopra gli abusi di alcune Comuni *p.* 131.
26	14	321	Legge sulla Giudicatura delle Cause de' Mercenarj rimessa al Pretore di giro al Tribunale della Polizia *p.* 135.
		322	Notificazione de' Grandi Edili sulla sicurezza de' Lavoranti di Campagna per il pagamento delle loro mercedi, e per il ritorno alla Patria *p.* 135.
		323	Legge sul Bestiame, che si conduce ai pascoli estivi fuori del Territorio della Repubblica *p.* 136.
		382	Notificazione della vendita del Mombilio di più Luoghi Pii soppressi del primo Circondario *p.* 223.
		383	Altra della vendita de' Beni di alcuni Conventi soppressi *p.* 224.
		384	Altra sulla vendita di alcuni Beni Ex-Camerali nel Territorio di Nepi *p.* 225.
28	16	324	Legge sul piccolo costume del Consolato *p.* 137.
29	17	325	Notificazione d' Affitto de' Beni de' Conventi soppressi *p.* 138.

Prat. Giug. Num.

326 Notificazione del Ministro della Giustizia, e Polizia sul divieto de' Pennacchi, Galloni, e ricami p. 141.
385 Notificazione del Ministro delle Finanze sul bruciamento delle Cedole ritratte dalla vendita de' Beni Nazionali con specchio de' Beni aggiudicati p. 226.
386 Processo Verbale per bruciamento delle Cedole p. 229.
387 Notificazione della vendita de' Beni del Beneficio di Sant' Ignazio nel Territorio di Rieti p. 230.
388 Nota de' Beni spettanti alli soppressi Collegio Clemenno, Conventi della Trinità de' Monti, S. Sabina, ed altri p. 231.
389 Notificazione d' Incanto de' Beni posti nella Comune della Manziana p. 232.
390 Notificazione d' Affitto de' Beni del soppresso Collegio di S. Nicola de' Dottrinarj nella Comune dell'Aricia p. 233.
391 Notificazione del pubblico Incanto de' Beni del soppresso Convento di S. Gio. Battista di Viterbo p. 236.
392 Notificazione del primo incanto di alcuni Beni del soppresso Convento della Trinità de' Monti p. 239.
393 Altra di Beni ex-Camerali posti in Arlena, Filacciano, e Ponzano p. 240.
394 Simile di Beni Ex Gesuitici posti in Narni p. 242.
395 Simile di Beni ex-Camerali in Toscanella, e Torrita p. 244.
396 Notificazione del pubblico incanto di altri Beni di diverse provvenienze p. 243.
397 Altra di Beni delle Comuni di Narni, e di Castel dell' Acera p. 246.
398 Altra di Beni in altre Comuni p. 247.
399 Simile di Beni ex Camerali p. 248.
400 Notificazione di vendita di un Palchetto nel Teatro di Fano spettante alla Badia di S. Paterniano p. 249.
401 Altra di Beni della Comune di Serra de' Conti p. 249.
402 Altra di diritti attivi sopra porzione della Tenuta di Sughereto, e Mortella p. 251.
403 Altra de' Beni di S. Sabina, e della Trinità de' Monti p. 253.

30 18 327 Lista de' Condannati alla Galera, ed all' Opera p. 141.
328 Processo Verbale delle Cedole ritratte dalla vendita de' Beni, e brucciate p. 143.
329 Il Ministro delle Finanze assicura il Pubblico d' esser mente del Consolato, che non siano impediti, e perturbati i Contratti, Baratti, e permute, che si fanno sulla Piazza di Monte Citorio p. 147.

Prat.	Giug.	Num.	
		330	Nota de' Membri del Tribunale temporaneo d' Appellazione p. 147.
		331	Nomi de' Giurati componenti il Giurì del Circondario di Roma p. 148.
		332	Notificazione del Generale della Guardia Nazionale sopra i distintivi Militari p. 150.
		333	Nomina degl' Impiegati nel Burò del Tribunale Criminale del Dipartimento del Tevere p. 151.
Messif.	Giugno		
1	19	334	Notificazione sull' assegna de' Cavalli del secondo Circondario per la Gendarmeria p. 152.
		335	Legge sopra l' assegnamento da farsi a' Frati, e Monache le quali abbandoneranno il Chiostro p. 153.
		336	La Municipalità del primo Circondario invita i Cittadini a dar Nota de' Cavalli consegnati a' Francesi a titolo di requisizione p. 154.
		337	Nomina de' Supplementarj del Tribunale Civile del Dipartimento del Tevere, e degli Assessori del Pretore di Marte p. 155.
		338	Avviso de' Grandi Edili d' esser terminata la sospensione del pagamento de' Palchi, e Bollettoni del Teatro d' Apollo p. 155.
2	20	339	Legge per provvedere ai lavori della raccolta del Grano ne' Dipartimenti del Tevere, e del Cimino p. 156.
		340	Legge sulla nomina degli Officiali della Guardia Nazionale p. 157.
		341	Avviso, che il Tribunale di Polizia è in attività p. 158.
		342	Legge sulle rendite de' Vescovati dello Stato della Repubblica p. 158.
		343	Legge sopra la soppressione di tutte le Confraternite pag. 159.
		344	Notificazione degli Edili del terzo Circondario per l' esibizione de' certificati giustificanti la consegna de' Cavalli posti in requisizione p. 160.
3	21	345	Legge su i Beni Nazionali da darsi per la somma di sei milioni, e mezzo alla Compagnia de' Fornitori per approvigionamento di un anno della Truppa, Armata e Marina p. 160.
4	22	346	Legge sopra la Moneta da somministrarsi agli Agricoltori in baratto di Cedole p. 162.
		347	Ordine del Consolato per la chiusura del Circolo Costituzionale in Casa A'temps p. 163.
		348	Proroga agli Amministratori de' soppressi Luoghi Pii ad esibire il Rendimento de' Conti p. 164.

Mes.	Giug.	Num.	
		349	Notificazione sopra gli acconcimi sulle Case de' Conventi soppressi da farsi colla dipendenza dall' Ingegniere dell' Amministrazione Dipartimentale *p.* 165.
5	23	350	Legge sullo stabilimento de' Pagatori le spese della Guerra *p.* 165.
		351	Legge sopra la requisizione della moneta da darsi da' Bottegari, e Fornari bajoccanti *p.* 166.
		352	Revoca del Decreto sopra l'ammissione delle ricevute d'imprestito forzato come moneta corrente *p.* 168.
		353	Notificazione degli Agricoltori compresi nella sovvenzione della moneta *p.* 168.
		354	Notificazione del Ministro dell' Interno portante l'invito di quelli, che pagavano Pensioni agli Ecclesiastici espulsi a versarne le somme nella Cassa della Gran Questura *p.* 170.
6	24	355	Notificazione del Tribunale temporaneo d' Appellazione proibitivo la maldicenza nel difendere le Cause *p.* 171.
7	25	356	Notificazione dell'Amministrazione Dipartimentale del Tevere ai Giovani Volontari ascritti alla Gendarmeria *p.* 172.
		357	Ordine del Ministro della Giustizia, e Pulizia alli Stampatori di rimetterli in avvenire 4. Esemplari di tutti i Fogli, che stamperanno, e 2. di quelli ridotti a volume *p.* 172.
8	26	358	Invito dell' Amministrazione Dipartimentale del Tevere all' Ingegneri ed Architetti a non far lavori sopra i Beni Nazionali senza loro intesa *p.* 173.
		359	Ordine del Consolato di trasmettere a Roma tutti i Grani non necessarj per la Sementa, e Forni della Campagna nell' Agro Romano *p.* 174.
		360	Legge, che abilita li Canonisti a redimere i Canoni, anche con Luoghi Pii col depositarne l'importo presso un Banchiere *p.* 174.
		361	Manifesto per l'intimo del primo Publico Incanto di diversi Beni Ex-Camerali *p.* 174.
		404	Proclama del Ministro dell'Interno sulla Sopressione di tutte le Confraternite *p.* 254.
10	28	405	Notificazione del Ministro della Guerra, che invita i Cittadini arruolati, a quali è stata illegittimamente concessa la Dimissione a ritornare alle loro bandiere *p.* 257
		406	Notificazione del Presidente del Tribunale Civile Dipartimentale del Tevere sulla proposizione, ed Aringha delle Cause, e loro proroga *p.* 257.
		407	Avviso dei Giorni, nei quali saranno aperti i Banchi del Monte, e di S. Spirito *p.* 258.

Messid.	Giug.	Num.	
		408	Legge sopra la proibizione del Circolo Costituzionale Glub, Circoli, e Società *p.* 258.
11	29	409	Legge sulla Divisione del Territorio Romano fuori le Mura *p.* 260.
	Luglio		
13	1	410	Decreto del Consolato, che proibisce la percezione delle Mance ai Domestici delle Autorità costituite, ed agli addetti alli Burò *p.* 261.
		411	Legge sull'Estrazione della Favina, Formentone, e Lupini della passata stagione *p.* 261.
		412	Invito ai Volontarj ascritti per la Gendarmeria a portarsi al Quartiere per farne la scelta *p.* 264.
14	2	413	Notificazione sul modo da condurre le Vaccine al Campo, ed alle Rimesse per evitare li disordini *p.* 264.
		414	Lettera del Ministro delle Finanze al Cittadino Cippitelli eletto dal Consolato Ispettore Generale della Fiera di Sinigaglia, e Proclama del medesimo *p.* 265.
		415	Legge sul modo da tenersi nelle Vend. de' Beni Nazionali, e qualità della moneta *p.* 267.
15	3	416	Ordine del Consolato sulla requisizione de'Grani *p.* 269.
16	4	417	Invito de'Volontarj per la Gendarmeria a trovarsi al Quartiere per compirsi l'Aruolamento *p.* 270.
17	5	418	Legge sull'Orario Astronomico, e Calendario Repubblicano *p.* 270.
18	6	419	Legge sopra le Cedole, e loro Tariffa *p.* 272.
		420	Il Generale della Guardia Nazionale ai Soldati *p.* 274.
19	7	421	Decreto del Direttorio Esecutivo di Parigi sull'atto della Commissione Militare, e condanna all'Esilio del Generale Matera *p.* 275.
		422	Tariffa delle Cedole a sc. 12. per ogni Piastra effettiva *p.* 276.
		423	Notificazione della Vendita degli effetti del Colleg. Clementino, e de'Legni, ed altro esistente nella Sagrestia, e Chiesa de' soppressi Conventi *p.* 277.
		424	Notificazione sopra le Cedole di Corso, e Demonetate *p.* 277.
20	8	425	Nomina dell' Officiali della Gendarmeria *p.* 278.
		426	Nomina del Generale Francese ai Posti Vacanti nel Senato, e Tribunato *p.* 279.
21	9	427	Nuovo Intimo di Pubblico Incanto, e note de'Beni *p.* 280.
		502	Legge del Consolato sul trattamento degl' Impiegati, e degli Uscieri presso le Autorità Giudiziarie *p.* 386.
22	10	428	Notificazione sul metodo da tenersi da Carrettieri nel trasporto de' Grani *p.* 281.
		429	Destinazione de' Forni per il Pane di razione *p.* 282.
		503	Invito per l'acquisto di una partita di Favina *p.* 387.

Messif.	Lug.	Num.	
23	11	430	Notificazione di Vendita delle Librarie de'soppressi Conventi di S. Paolino alla Regola, S. Pietro Montorio, e S. Pancrazio p. 283.
		431	L'Ispettore Generale della Fiera di Sinigaglia a quei Ministri, ed Impiegati nella Dogana p. 283.
		432	Notificazione del Burò dell' Ispettore Generale di Sinigaglia p. 284.
		433	Tariffa per le Cedole a sc. 12. per ogni Piastra p. 285.
		434	Notificazione sul brugiamento delli Rami, ed altri Istromenti destinati alla fabricazione de'Resti p. 285.
24	12	435	Sono annullate le leggi, e consuetudini particolari relativamente all' Ebrei, che si assogettano alle Leggi comuni p. 286.
25	13	436	Regolamenti sulla Dogana di Sinigaglia p. 286.
		437	Decreto del Consolato sul Cambio de'Resti manoscritti, e loro durata p. 287.
		438	Altro sul ricevimento forzato de' Resti, come moneta fina p. 287.
		439	Ordine del Consolato sul prezzo della Sola Romanesca p. 288.
26	14	440	Notificazione sull' Attrappamenti p. 289.
		441	Tariffa delle Cedole p. 289.
		442	Legge sulla sopressione di altri Monasteri, e Conventi p. 289.
28	16	443	Invito alle Zitelle Orfane per essere ammesse alle Doti della Festa Nazionale p. 301.
		444	Lista de'Condannati alla Galera, ed all'Opera p. 301.
		445	Ordine ai Comissari di Pulizia d' invigilare per la buona qualità, e peso del Pane a bajocco p. 301.
29	17	446	Notificazione sopra la Pulizia dell'Acquedotti, e Fontane p. 302.
		447	Legge sul modo del pagamento delle contribuzioni p. 303.
		448	Secondo bruciamento di Cedole p. 305.
		449	Relazione della Festa per l'abruciamento del Libro d'Oro, e de'Processi del S. Officio, ed altri contro i Patriotti p. 309.
		450	Discorso del Cittadino Tribuno Boni sopra il bruciamento del Libro d'Oro p. 312.
30	18	451	Processo Verbale delle Cedole brucia te p. 321.
		504	Tariffa delle Cedole p. 387.
Ter.	Lug.	Num.	
1	19	452	Niuno verrà ammesso alla visita delle Case per fa Alloggi, se non giustificherà essere Commissario deputato dai Grandi Edili p. 322.
		453	Invito dell' Amministrazione Dipartimentale del Tevere

Ter.	Lug.	Num.	
			all' impresa dell' equipaggiamento del Corpo di Gendarmeria *p.* 323.
2	20	454	Legge sul prestito forzato da farsi da tutti i Proprietarj ricchi *pag.* 324.
3	21	455	Tariffa delle Cedole *p.* 326.
		456	Legge, la quale riduce le Cedole sopra gli scudi 35. alla trentesima parte del valore del terzo *p.* 326.
4	22	533	Notificazione de' Grandi Edili sulle assegne delle Macchie, che vanno a taglio per la Legna, Fascine, e Carbone *p.* 420.
5	23	457	Invito del Ministro della Giustizia, e Pulizia a tutti i Cittadini, a presentarsi alla Guardia Nazionale *pag.* 327.
		458	Notificazione d' Incanto pnbblico per la Vendita de' Beni Nazionali *p.* 328.
7	25	459	Tariffa delle Cedole 329.
		510	Notificazione del Ministro delle Finanze con Decreto del Consolato sulla proroga della Fiera di Sinigaglia, sino ai 3. Fruttifero *p.* 395.
8	26	461	Ordine del Consolato sulla Fabricazione de' nuovi Resti in somma minore di uno scudo *p.* 331.
9	27	462	Tariffa delle Cedole *p.* 331.
		463	Ordine del Consolato del metodo da tenersi nella riscossione della contribuzione del 3. per 100. *p.* 331.
		464	Estratto de' Registri delle Deliberazioni del Direttorio Esecutivo di Parigi sopra la dichiarazione de' Sudditi del Re di Spagna *p.* 333.
		512	Notificazione sull' asecuzione delle Citazioni da farsi avanti il Tribunale di Appellazione dalli Usceri del detto Tribunale da pagarsi secondo la Tassa Capitolina *p.* 396.
10	28	465	Legge sopra l' Amministrazione generale degli Ospedali *p.* 336.
11	29	460	Legge sopra l' Estrazione delle Lane, e Seta *p.* 330.
		467	Notificazione sullo scarico del Calcinaccio *p.* 341.
12	30	468	Legge contro i Rei di sedizione, e cospirazione *p.* 343.
		469	Legge Addizionale a quella de' 26. e 28. Messifero sulla Contribuzione del 3. per 100., e sull' imprestito forzato sopra le Case ricche *p.* 344.
		470	Lettera del General Macdonald sulla presa di Frosinone *p.* 345.
		471	Notificazione sulli spacci di Farina di Grano, e di Granturco da aprirsi in ogni Circondario di Roma *pag.* 345.
13	31	466	Decreto del Consolato sul tempo della partenza de' Corrieri *p.* 341.

Ter.	Ago.	Num.	
		513	Legge, la quale dichiara in istato di assedio il Dipartimento del Circeo, *p.* 397.
14	1	472	Tariffa delle Cedole *p.* 346.
		473	Legge sulla liquidazione, e modo di pagare le spese fatte per l'Armata Francese, e per le Municipalità *pag.* 346.
		474	Notificazione per l'assegna precisa da darsi da' proprietarj, e Ministri delle loro rendite, e de'Padroni *p.* 348.
15	2	475	Invito delle Comuni, e provvedimen. a portare al Ministro della Guerra i Conti delle Somministrazioni fatte all'Armata, e Decreto del Consolato *p.* 349.
		515	Legge sulla deposizione dell'armi in mani del Comandante delle Truppe Republic., soppressione de' Conventi, Capitoli, Abbadie &c. del Circeo, e Capi de' Ribelli da consegnarsi *p.* 398.
16	3	476	Legge sulla partenza da Roma, e dal Territorio della Repub. di tutti i Forestieri *p.* 351.
		477	Tariffa delle Cedole *p.* 352.
		478	Lettera del Generale Macdonal sulla sottomessa di Frosinone *p.* 352.
		514	Nota delle Zitelle concorrenti ai trenta Sussidj Dotali da distribuirsi in occasione della Festa Nazionale *p.* 398.
18	5	479	Notificazione de' Grandi Edili per l' Assegna di tutti i prodotti del raccolto *p.* 354.
		480	Altra de' medesimi sull' Assegna del Fieno, e Paglia *pag.* 354.
		481	Legge sulla erezione di Pianiano in Comune indipendente da Cellere *p.* 355.
19	6	482	Notificazione del Ministro dell' Interno sulla Festa Nazionale da celebrarsi li 23. corrente per la presa di Malta *p.* 356.
		483	Sentenza della Commissione Militare del Circeo contro i Ribelli Canonico Gizzi, e Luigi Prosperi di Ferentino *p.* 357.
		516	Ordine del Consolato di prendere le Giocate solo per Roma, quando l'Estrazioni di Toscana cadono nell'istesso giorno *p.* 399.
		517	Tariffa delle Cedole a scudi 12. per ogni Piastra *p.* 399.
20	7	484	Invito del Ministro della Guerra a prestare le Sciable per la Cavalleria *p.* 360.
21	8	485	Sentenza della Commissione Militare del Circeo contro Angelo Serafino Scala di Ferentino *p.* 361.
22	9	486	Notificazione dell' Estrazione delle Doti per la Festa Nazionale *p.* 363.

Term.	Ag.	Num.	
		487	Altra per l'incanto d'Affitto de' Fondi di alcuni Conventi soppressi *p.* 363.
		518	Altra simile di alcuni Beni posti in Roma, e nella Comune di Ardia *p.* 400.
		519	Legge portante la quotizzazione del Grano per la provvista di Roma *p.* 401.
23	10	488	Discorso recitato in Anagni dal Cittadino Girardon Capo di Brigata Comandante le Truppe Francesi nel Circeo *p.* 366.
		489	Lettera del Generale Macdonald ai Commissarj del Direttorio Esecutivo sulla presa di Ferentino *p.* 368.
		520	Continuazione della Tariffa delle Cedole *p.* 402.
24	11	490	Legge sul contracambio delle Cedole non Demonetate a ragione dell' ottava parte del loro valor nominale *p.* 369.
		496	Sentenza della Commissione Militare del Circeo contro Nicola Pellegrini uno degli Autori di quella insurrezione *p.* 378.
		521	Nota delle Zitelle Orfane estratte per le Doti in occasione della Festa Nazionale *p.* 402.
		522	Decreto del Consolato sulla facoltà di pagare le contribuzioni straordinarie in generi di prima necessità *p.* 403.
25	12	491	Risoluzione de' Commissarj del Direttorio Esecutivo sulla tenuta delle loro Sedute *p.* 370.
		492	Manifesto del Ministro della Giustizia, e Polizia sulla pessima qualità del Pane fatto dal Fornaro della Subura, e sull' indolenza del Commissario di Polizia, e rispettivo castigo *p.* 371.
		493	Notificazione d'incanto da farsi in Fermo de' Beni esistenti nelle Comuni di Mogliano, e di Poggio Suriffa *p.* 371.
26	13	523	Invito agli arrollati al Corpo di Gendarmaria a portarsi alla Pilotta per ricevere le istruzioni *p.* 405.
27	14	494	Metodo da tenersi dagl' Individui Forastieri per ottenere la Carta di sicurezza *p.* 372.
		495	Bilancio de' Resti creati dal Monte, e dal Banco sopra il valore di altrettante Cedole tolte dalla circolazione a tutto li 20. corrente *p.* 374.
		497	Legge portante l' obbligo de' Contabili di pagare nell' istessa specie, che anno riscosso *p.* 380.
		498	Legge sulla responsabilità delle Comuni per gli Assassinj, Attruppamenti, Furti, esimizioni tentate nel loro Circondario *p.* 380.
28	15	499	Notificazione del Ministro delle Finanze, e Decreto del Con-

Term.	Ago.	Num.	
			solato del modo da tenersi sulla consegna de'Pacchi, ed Involti nelle Dogane d'ingresso, ed ai Corrieri *p.* 382.
		524	Invito agli arrollati al Corpo di Gendarmeria di portarsi al Quartiere alla Pilotta *p.* 405.
		525	Notificazione di pubblico incanto di alcuni Beni del soppresso Convento di S.Gio. a Porta Latina, e del Collegio Clementino *p.* 405.
		526	Simile di Beni di altri Conventi *p.* 406.
29	16	500	Notificazione del Ministro delle Finanze sul bruciamento di altre Cedole Demonetate, di corso, e Resti ritratte dalla vendita di Beni Nazionali *p.* 383.
		501	Legge per la formazione di un Tribunale di Commercio per la Fiera di Sinigaglia *p.* 385.
		507	Sentenza della Commissione Militare del Circeo contro Fran. Patughelli di Ripi *p.* 388.
		508	Altra simile contro Tommaso Bellardini di Scurgola *p.* 391.
		509	Simile contro Gio. Battista Trina di Frosinone *p.* 393.
30	17	527	Processo Verbale del bruciamento delle Cedole Demonetate, di corso, e Resti del Monte della Pietà, e del Banco di S.Spirito ritratti dalla vendita di Beni Nazionali *p.* 407.
		528	Simile di altre Cedole ritratte da altre simili vendite *p.* 411.
Frut.	**Agos.**	**Num.**	
1	18	505	Notificazione sopra l'assegna de' Cavalli per la Gendarmeria *p.* 387.
		506	Altra simile del terzo Circondario *p.* 388.
		529	Invito degli Edili del terzo Circondario a dare l'assegna de'suddetti Cavalli *p.* 413.
		534	Sentenza della Commissione Militare del Circeo contro Paolo di Cola della Torre *p.* 420.
2	19	530	Il Ministro dell'Interno alle Comuni, perchè ricorrino per i loro interessi agli Amministratori Dipartimentali, ed a lui stesso quando non restassero da quelli soddisfatti *p.* 414.
3	20	535	Legge sul modo da giudicare le Cause di Commercio *p.* 423.
4	21	531	Avviso del Comandante della Piazza, acciò tutti diano nota al Commissário di Polizia della Sezione delli Francesi, alloggiati nelle loro Case e rispettivamente della partenza de' medesimi *p.* 416.
		532	Ordine del Consolato per gli Agenti, e Commissarj Deputati per gli stabilimenti Nazionali *p.* 417.
		533	Notificazione sull'assegna delle Macchie che vanno a taglio per Legna, Fascine, e Carbone *p.* 420.

Frut.	Ago.	Num.	
		537	Sentenza della Commissione Militare di Roma contro Pasquale Pagnani di Velletri Reo di sparo, e detenzione di Stile, e contro Agostino Amari Romano Reo d' insurezione *p.* 425.
		538	Altra della Commissione Militare del Circeo contro Demetrio Coco, Dom. Jacorici, e Gio. Panicla di Veroli *p.* 426.
6	23	539	Notificazione della Municipalità del secondo Circondario sull' assegna delle rendite da darsi da'Proprietarj nel termine di cinque giorni *p.* 429.
		540	Invito degli Amministratori Dipartimentali del Tevere di mandare alla Pilotta i Cavalli assegnati per la Gendarmeria *p.* 430.
		541	Prefissione di termine per l' assegna delle proprie rendite del primo Circondario *p.* 430.
		536	Simile del terzo Circondario *p.* 424.
		542	Il Ministro dell' Interno assicura il Pubblico dell'approvigiamento di tutte le derrate contro le false, ed allarmanti assertive degli agitatori *p.* 431.
		544	Sentenza della Commissione Militare del Circeo contro Cesare Prosperi, e Paolo Trenta di Ferentino *p.*433.
7	24	543	Notificazione sul tempo, e metodo di dar fuoco alle stoppie *p.* 432.
		545	Sentenza della Commissione Militare del Circeo contro Antonio Rinaldi di Ferentino *p.* 436.
		546	Legge, in virtù della quale si attribuiscono agli Ospedali i Beni, e rendite de'stabilimenti soppressi co' loro pesi *p.* 438.
8	25	547	Sentenza della Commissione Militare stabilita in Terracina assolutoria di Gio. Balducci di Perugia *p.* 439.
		548	Altra della Commissione del Circeo contro Vincenzo Spaziani di Frosinone *p.* 441.
		549	I Commissarj del Direttorio Esecutivo ai Consoli sullo sbarco di Bonaparte in Alessandria *p.* 444.
		550	Invito dal Ministro dell' Interno a Cittadini a denunziare le vendite, e le occultazioni de' Beni Fondi, e Mobili de'stabilimenti soppressi per castigarne i Rei *p.* 445.
		554	Ordine del Consolato sull'affitto del Forno di S. Spirito *p.* 450., e 451.
9	26	551	Altro sull' istesso oggetto *p.* 446.
		552	Notificazione di pubblico incanto d' affitto di alcuni Beni Nazionali *p.* 447.
		553	Legge sul rimpiazzo eventuale de' Questori Municipali *p.* 449.

Frut.	Ago.	Num.	
10	27	555	Sentenza della Commissione Militare del Circeo sull' innocenza di Luigi Cedroni di Veroli *p.* 451.
		556	Altra contro Massimo Pierleoni di Alatri *p.* 454.
11	28	557	Invito della Municipalità del primo Circondario de'Creditori de'soppressi Luoghi Pii a dare la nota, e giustificazioni de' loro Crediti *p.* 456.
12	29	558	Decreto del Consolato sul modo del pagamento della Tassa per la Guardia Civica *p.* 456.
		559	Intimo dell' incanto de'Mobili del soppresso Monastero delle Convertite *p.* 457.
		560	Sentenza della Commissione Militare del Circeo contro Giuseppe Antonio Nazzario, ed Amanzio Assenzi, e Giosafat Desiderati di Trevigliano, e rispettivamente assolutoria di Gio. Travetti, e Giuseppe Cola dell' istesso luogo *p.* 458.
13	30	561	Il Ministro della Giustizia, e Polizia richiama tutti i Rescritti usciti da quel Burò senza la sua sottoscrizione *p.* 462.
		562	Sentenza della Commissione Militare del Circeo contro Claudio Triulzi di Ferentino *p.* 463.
14	31	563	Invito della Municipalità del secondo Circondario de'Creditori delli soppressi Conventi *p.* 465.
		564	Sentenza della Commissione di Roma assolutoria di Vittore Sartori, Michelangelo Scutillo *p.* 466.
	Settembre		
15	1	565	Legge sulla pertinenza delle Cause di quelli, che nel Governo passato avessero ottenuto la restituzione in intiero per essersi mischiati nell' Eredità Paterna, e Materna *p.* 467.
		566	Legge sulla polizia de' Teatri tanto per le Rappresentazioni, che per i Balli *p.* 468.
		567	Notificazione di vendita di Gioje da farsi dalla Gran Questura *p.* 469.
		568	Avviso de' Commissarj del Direttorio Esecutivo ai Cittadini Francesi non addetti all' Armata di portarsi alla Commissione per essere scritti ne'Registri *p.* 470.
		569	Legge sul regolamento della Posta delle Lettere, e de' Cavalli, e Tariffa *p.* 471.
16	2	570	Proclama del Comandante della Piazza, perchè tutti i Francesi alloggiati in Roma diano i loro nomi e qualità, e sulla proibizione di uscire fuori della Città con fucile da caccia *p.* 477.
		571	Invito ai Creditori de' soppressi Stabilimenti ad esibire, e giustificare i loro Crediti *p.* 477.
18	4	572	Legge importante l' obbligo de' Preti, e Frati d' impedire gli attruppamenti, e le insurrezioni *p.* 478.

Frut.	Set.	Num.	
		573	Doveri Militari per la Guardia Nazionale Sedentaria della Comune di Roma *p.* 479.
19	5	574	Legge sul mantenimento interino degli Enfiteuti nel possesso de' Beni *p.* 485.
		575	Lettera del Console Francese d' Ancona portante la nuova dell'arrivo in Alessandria della Flotta, e Convoglio Francese *p.* 486.
21	7	576	Notificazione del Gen. della Guardia Nazion. sulla dimissime accordata a molti Ufficiali *p.* 487.
		578	Decreto sulla quota del Grano da darsi dalle Tenute già spettanti all'Agro Romano *p.* 490.
		579	Invito ai Proprietarj, che anno Panni in Dogana per farsi l' apertura de' Colli *p.* 491.
22	8	580	Notificazione sull'impresa del Fornimento della Gendermeria *p.* 492.
		581	Invito a portare al Banco il Rame, Bronzo, ed Ottone da pagarsi in moneta di Rame *p.* 492.
		582	Proclama de' Commissarj del Direttorio Esecutivo agli Amministratori, Prefetti Consolari, ed altri Funzionarj pubblici per l' osservanza delle Leggi *p.* 493.
23	9	577	Partenza, ed arrivo in Roma de' Corrieri *p.* 488.
		583	Notificazione di pubblico incanto dell' Affitto della Cartiera di Subiaco, ed articoli *p.* 495.
		584	Legge, che leva dalla circolazione tutte le Cedole, e ordina la fabbricazione de'Resti da contracambiarle *p.* 498.
25	11	585	L'Estrazioni del Lotto sono fissate a 18. l'anno, e si faranno in giorno di Nonodì prima del tramontare del Sole *p.* 504.
		586	Decreto sulla fabbricazione dalla Carta per gli Assegnati *p.* 504.
		587	Notificazione per la vendita di una Vigna di S. Alessio *p.* 506.
		588	Soppressione di altri Monasteri *p.* 506.
26	12	589	Invito a Commercianti di Bestiame Bovino a portare in Campo il loro Bestiame a prezzi liberi *p.* 507.
		590.	I Commissarj del Direttorio Esecutivo al Consolato sulla genuina relazione dell' arrivo della Squadra Francese in Alessandria, e presa della medesima, e combattimento *p* 508.
		591	Notificazione di vendita delle Librarie de' soppressi Conventi *p.* 514.
		592	Vendita de' Pegni esistenti nella Depositaria Urbana *p.* 515.
		593	Legge sul pagamento de' diritti della Dogana in moneta fina, e sullo stato delle medesime *p.* 515.
27	13	594	Soppressione del supplemento al num. 60. del Monitore di Roma *p.* 516.

Frut.	Set.	Num.	
		595	Notificazione di vendita delle Botti, e Vettine esistenti nel soppresso Convento della Trinità de'Monti *p.*516.
		596	Legge risguardante i Cittadini partiti da Roma dopo li 28. Dicembre 1797. *p.* 517.
28	14	597	Notificazione d'Affitto dello spurgo del canale dell'Acqua Mariana per un triennio *p.* 522.
29	15	598	Ordine a tutte le Amministrazioni di mandare il quadro de'Beni Nazionali, e Crediti *p.* 522.
		599	Gli Amministratori Dipartimentali del Tevere alle Autorità Amministrative Municipali per la sollecita formazione de' diversi specchi de' Beni Nazionali, e pesi *p.* 525.
		600	Si rinova l'ordine d'illuminare la Città *p.* 527.
		601	Bruciamento di Cedole introitate dalla vendita de' Beni Nazionali *p.* 527.
		602	Invito agli Enfiteuti a dare lo specchio di tutti i Beni ad essi conceduti in Enfiteusi *p.* 528.
		603	Notificazione del Ministro delle Finanze agli Amministratori de'Beni Nazionali per la Nota de'loro Agenti, e sommario delle robe, e Beni *p.* 529.
30	16	604	Altra in dichiarazione della legge al num.593., che il pagamento in moneta fina de' diritti delle Dogane s'intende per i generi esteri, di transito, e di estrazione *p.* 530.
		605	Ordine de' Consoli dell' illuminazione per la vittoria riportata dal Gen. Bonaparte in Alessandria *p.* 531.
	Compl.		
		606	Regolamenti sopra i Teatri *p.* 532.
		607	Legge sulla dimissione, e destituzione de'Consoli *p.* 535.
		608	Legge portante la nomina de' nuovi Consoli *p.* 536.
		609	Partecipazione al Popolo, ed l'esortazione a rispettarli, ed ubbidirli *p.* 537.
		610	Legge portante la nomina di tre nuovi Senatori *p.* 537.
		611	I nuovi Consoli al Popolo, ed ai Repubblicani *p.* 538.
4		612	Proclama del Comandante della Piazza sull' ordine da tenersi dalle Carozze in Villa Borghese *p.* 539.
		613	Lettera del Comandante d' Ancona sull' arrivo a Corfù d'un Vascello Francese con altro Inglese, vinto nell' acqua di Candia *p.* 540.
		614	Notificazione sulla Festa Nazionale, e Decreto *p.* 540.
		615	Altra del medesimo sul regolamento della Corsa *p.* 543.
		616	Vendita di Mobili, e Libreria di alcuni Conventi *p.* 546.
5		617	Le Carrozze partiranno dal Corso dopo il primo sparo *p.* 546.

Omesse in Fiorile, e Pratile.

Fior.	Mag.	Num.	
24	13	272	Legge sull' impianto della Gran Questura, e del Burò della Contabilità *p.* 46.
30	19	362	Notificazione della Repubblica Francese della vendita da farsi della Tenuta di Foro Appio prima Enfiteusi Braschi *p.* 175.
		363	Simile per la vendita della Tenuta di Pozzo Bonelli, ed altri Beni Braschi *p.* 176.
		364	Simile per la vendita del Mobilio del Palazzo del Papa in Terracina *p.* 176.
		365	Notificazione de' Beni di diversi Luoghi Pii soppressi, che si espongono alla pubblica vendita *p.* 177.
		366	Altra de' Beni ex Camerali della Tolfa *p.* 189.
		367	Altra de' Beni posti nella Comune di Castel nuovo di Porto, ed altrove *p.* 191.
		368	Simile di Beni nel Territorio di Toscanella *p.* 195.
		369	Prima Nota de' Beni ex-Comunitativi, che si espongono alla vendita posti in diverse Comuni *p.* 200.
		370	Seconda Nota di altri simili Beni *p.* 205.
		371	Notificazione di vendita di due Magazzini posti in Civitavecchia *p.* 210.
		372	Simile per altri Beni nelli Cantoni di Spoleto, e Magliano *p.* 211.
		373	Altra per la vendita di una Vigna di S. Sabina in Frascati, e di una Casa in Roma *p.* 213.
		374	Altra per la vendita di diversi Beni Ex Gesuitici, e di alcuni Conventi soppressi *p.* 213.
		375	Simile per la vendita di Beni di altri Luoghi Pii *p.* 214.
		376	Altra di Beni Ex-Gesuitici posti in Viterbo, ed altri luoghi *p.* 215.
		377	Altra di simili Beni posti in Fermo *p.* 219.
		378	Notificazione di Beni ex-Camerali in Nettuno *p.* 220.
		379	Altra di Beni simili in Tivoli, e Roccapriora *p.* 221.
		380	Altra di Beni nella Tolfa, e Gradoli *p.* 222.

FINE DELL' INDICE CRONOLOGICO.

INDICE ALFABETICO

DI TUTTE LE MATERIE

CHE SI CONTENGONO

NEL I. , E NEL II. TOMO

A

A *Bitanti* di Roma colpevoli dell' insurrezione di Trastevere si puniscono colla morte *pag.* 359. *tom.* 1.

Trovati per le strade dopo le nove della sera saranno detenuti *ivi*.

Convinti d' attentato si puniscono colla morte *ivi*.

Non scoprendosi il colpevole, si aggrava la Contrada d' una contribuzione *ivi*.

Prestito forzato della metà delle Posate *art.* 1. *p.* 492. *tom.* 1.

Pena del doppio *art.* 2. *ivi*.

Dove ricevuta, e come sarà pagata *art.* 3. *a* 6. *ivi*.

A chi soggetti in caso di aggressione *p.* 57. *tom.* 2.

Alloggiando Francesi, e Polacchi, danno la nota al Com. di Polizia *p.* 477. *tom.* 2.

Abito de' Funzionarj pubblici *p.* 230. *tom.* 1.

De' Militari della Guardia Nazionale *p.* 150. *tom.* 2.

De' Consoli fuori di funzione *p.* 137. *tom.* 2.

Acconcimi nelle Case de' stabilimenti soppressi si fanno d' ordine dell' Architetto *p.* 165. e 173. *tom.* 2.

Considerabili a spese della Repubblica *art.* 17. *p.* 37. *tom.* 2.

Affitto de' Beni Nazionali come farsi *p.* 36., 138., 363. e 447. *tom.* 2.

De' Beni de' Conventi soppressi e quali *p.* 233. 366. 449. *tom.* 2.

Affittuarj pagano le Contribuzioni non pagate da' Proprietarj *art.* 11. *p.* 82. *tom.* 2.

Agenti, e Commissarj de' Stabilimenti Nazionali tenuti a mandare i Stati de' medesimi *art.* 5. *p.* 418. *tom.* 2.

Così gli Affittuarj, Cassieri, ed Esattori *art.* 6. *ivi*.

Aggiotaggio proibito per la moneta di rame *p.* 390. *tom.* 1.

Si promette di levarlo affatto *art.* 5. *p.* 327. *tom.* 2.

Aggiudicatario de' Beni Nazionali come paga, e quando entra al possesso *art.* 10. *a* 13. *p.* 246. *tom.* 1.

Non può innovare fino al saldo *art.* 14. *p.* 247. *tom.* 1.

Può dentro sei mesi rescindere gli Affitti *art.* 15. *ivi*.

Aggiudicazione come si fa *art.* 7. *a* 10. *p.* 268. *tom.* 2.

Fino ai 15. Glaciale si ragguaglia il prezzo per nove volte la rendita *art.* 9. *ivi*.

Eseguita *p.* 227. 305. 384. 528. *tom.* 2.

Quando, e cõme si paga *p.* 411. *tom.* 1., *art.* 10. *p.* 268. *tom.* 2.

Se ne fa lo specchio, e come *p.* 69. *tom.* 2.

Agricoltori invitati ad esporre l' occorrente *p.* 275. *tom.* 1.

Quali, ed a quanti fu data la

moneta in baratto di Cedole *art.* 2. *p.* 162. *art.* 3. *p.* 169. *tom.* 2.

La Messe di chi abbandona i Campi si aggiudica alla Repubblica *art.* 4 *p.* 163. *tom.* 2.

Obbligati a pagar le mercedi con esattezza d. *art.* 4. *in fin.*

A dar la quota del Grano anche per le Tenute una volta dell'Agro Romano *p.* 491. *tom.* 1.

Agricoltura, e Coltivatori sotto la protezione della Repub. *p.* 95. *tom.* 2.

Alatri riceve le Truppe Francesi *p.* 353. *tom.* 2.

Albergatori non ricevino Forestieri senza licenza *p.* 448. e 491: *tom.* 1.

Eccettuati gli Artisti, Pedoni, ed Abitanti di Campagna d. *p.* 491.

E Locandieri ogni sera esibiranno le note al Com. della Piazza *p.* 416. *tom.* 2.

Alessandria presa da' Francesi *p.* 449. 486. e 509. *tom.* 2.

Allocuzione del Gen. Bonaparte ai Soldati *p.* 511. *tom.* 2.

Proclama ai Popoli d' Egitto *p.* 512. *tom.* 2.

Alienazione de' Beni Eccles. per estinguere le Cedole *p.* 31., ed *art.* 5. *p.* 80. *tom.* 1.

Fatta dalle Municipalità come nulla *p.* 133. *tom.* 2.

Alloggi per la Truppa Francese *p.* 20. 39. 58. 67. 76. 82. *tom.* 1.

Parochi danno la nota delle Case *p.* 58: *tom.* 1.

Superiori Regolari si presentino alla Commis. *p.* 76. *tom.* 1.

Ministri degli assenti denunziano le Case, e Stalle, che devono tener aperte *p.* 39. 82. 243. 258. *tom.* 1.

Proibiti di sguarnire gli Appartamenti *p.* 281. *tom.* 1.

Capi di Famiglia denunziano la permanenza, e partenza degli alloggiati *p.* 67. 243. 244. 258. 281. *t.* 1.

Proibiti a Francesi non stazionati in Roma *p.* 105. *tom.* 2.

Ognuno darà nota degli Alloggiati al Com. della Sezione *p.* 416. *tom.* 2.

Ed avvisare quando ne partono *ivi*

Si metterà alle Porte il nome degli alloggiati *ivi*.

Niun Forestiere avrà alloggio senza biglietto *p.* 448. *tom.* 1.

Eccettuati gli Artisti, Pedoni, ed Abitanti di Campagna *p.* 491. *tom.* 1.

Per la Festa della Federazione *p.* 66. e 75. *tom.* 1.

Alta Corte di Giustizia come, da chi, a qual effetto si forma, e dove tiene le sue Sedute *art.* 259. *a* 267. *p.* 131., e 212. *tom.* 1.

Giudica senz'Appellazione, o ricorso per cassazione *art.* 111. *p.* 212. *tom.* 1.

Alta Pretura da quanti Giudici è composta, come sono eletti, quanto durano, e loro attribuzioni *art.* 250. *a* 258. *p.* 130., e *tit.* 3. *p.* 211. *tom.* 1.

Si divide in Sezione Civile, e Criminale *art.* 100. *tit.* 3. d *p.* 211.

Ogni Alto Pretore ha un Supplementario *ivi*.

Vi è un Prefetto Consolare, ed un Sostituto *art.* 257. *p.* 131. *tom.* 1.

Non giudica del merito *art.* 252. d. *p.* 130.

I di lei Giudizi non possono essere annullati *art.* 258. d. *p.* 131.

Nomi de' suoi Membri *p.* 446. *tom.* 1.

Ambasciatori devono essere rispettati *p.* 5. e 7. *tom.* 1.

Loro Giurisdizioni proibite *p.* 19. *tom.* 1.

Nazionali abitanti in Roma d. *p.* 5.

Amministratore de'Beni Nazionali sue

attribuzioni, e corrispondenza *art.* 4. *a* 6. *p.* 245. *tom.* 1.
Amministratori Capi mandano al Consolato i Sommarj fatti dagli Agenti, e Commissarj *art.* 3. *p.* 418. *tom.* 2.
Sollecitino l'invio *p.* 529. *tom.* 2.
Dipartimentali ne abbiano le copie *art.* 8. *p.* 419. *tom.* 2.
A questi ricorrino le Comuni *p.* 414. *tom.* 2.
Organizzazione del loro Burò *tit.* 1. *p.* 426. *tom.* 1.
Doveri *tit.* 2. *ivi*.
Modo di operare *tit.* 3. *p.* 430.
Contabilità *tit.* 4. *p.* 432.
Trattamenti degl' Impiegati *tit.* 5. *p.* 433.
Obbligati ad uno Specchio esatto di tutti i Beni *p.* 164. *tom.* 2.
De' Stabilimenti Ecclesiastici, e Pii devono esibire i stati de' medesimi, e render conto *p.* 433. *tom.* 1., e 110. *tom.* 2.
Daranno il quadro di tutti i Beni venduti, ed invenduti *art.* 1. *p.* 523. *tom.* 2
Come si regola, e cosa deve contenere *art.* 2. e 3. d. *p.*
Altro de' Crediti *art.* 4.
Regole, e pene in caso d'inosservanza *art.* 5. a 13.
I Creditori faranno le loro istanze all'Amministrazioni Dipartimentali *art.* 14. *p.* 524. *tom.* 2.
Amministrazione, e vendita de' Beni Nazionali *p.* 34. *tom.* 2.
Disposizioni generali *tit.* 1.
Vendita de'Mobili *tit.* 2. *p.* 35.
Maneggio de' Beni *tit.* 3. *p.* 36.
De' Beni del Monte, e Banco *tit.* 4. *p.* 37.
Specchi da formarsi, e come *p.* 525. *tom.* 2.
Amministrazioni Dipartimentali loro organizzazione *tit.* 1. §. 1. *p.* 188. *tom.* 1.
Loro Funzioni §. 2. *p.* 189.
Prefetti Consolari presso di esse *tit.* 3. *p.* 193. *tom.* 1.
Banchi, e trattamenti *tit.* 4. e 5. *p.* 194. e *seg.*
Disposizioni generali, transitorie, e circostanziali *tit.* 6. e 7. *p.* 195.
Funzioni nel preparare le tenute delle Assemblee *tit.* 1. *p.* 156. *tom.* 1.
Modo d'indicare l'elezioni da farsi §. 4. *p.* 158.
Danno la nota de' Requisizionarj per l'Armata *art.* 5. e 7. *p.* 117. *t.* 2.
Municipali loro organizzazione *tit.* 2. §. 1. *p.* 191. *tom.* 1.
Funzioni §. 2. *p.* 192.
Prefetti Consolari *tit.* 3. *p.* 193.
Trattamenti, e Banchi *tit.* 4. e 5. *ivi.*
Come arrolano i Requisizionarj *art.* 8. e *seg.* *p.* 117. *tom.* 2.
Trascurati nelle contribuzioni, e prestiti forzati, vengono destituiti *art.* 1. e *seg.* *p.* 91. *tom.* 2.
Amministrazione della Giustizia disposizioni generali *tit.* 8. *art.* 202. a 208. *p.* 124. e *seg.* *tom.* 1.
Della Giustizia Civile *art.* 209. *a* 218. *p.* 125.
Della Giustizia Censoria, e Criminale *art.* 219. *a* 249. *p.* 126.
Delli Ospedali spetta al Burò Centrale, ed agli Edili *tit.* 1. *art.* 1. e 2. *p.* 336. *tom.* 2.
Regolamenti *art.* 3. a 20. *p.* 337.
Ministero, e trattamenti *tit.* 2. *art.* 21. *a* 49. *p.* 338.
Appellazione dalle Sentenze de' Pretori, e degli Arbitri si porta al Tribunal Civile *art.* 216. *p.* 126. *tom.* 1.
Da questo ad uno de' tre altri Dipartimenti *art.* 217. *ivi*.
Dal Tribunale di Censura al Tribunale Criminale *art.* 232. *p.* 128. *t.* 1.

Dalli Tribunali d'ultima Istanza all'Alta Pretura per la Cassazione *art.* 250. *p.* 130.

Tribunale d'Appellazione diviso in due Sezioni, e da chi è composto *p.* 453. *tom.* 1.

Appalto dell'Approvigionamento delle Truppe Francesi, Armata, e Marina *p.* 161. *tom.* 2.

Beni Nazionali a disposizione del Consolato a questo effetto *art.* 1. *ivi.*

La metà di questi a scelta de' Fornitori *ivi*.

Condizioni, ed articoli per le alienazioni *art.* 3. e 4. *ivi*.

Essendovi de' Beni Enfiteutici, l'Enfiteuta godrà la prelazione *art.* 6. *ivi*.

Dello spurgo del Canale dell'Acqua Mariana *p.* 522. *tom.* 2.

Approvigionamento de' Pagliacci, ed altri utensili per la Truppa Francese, e Polacca spetta al Ministro della Guerra *p.* 106. a 108. *tom.* 2.

Si mettono a di lui disposizione 500. mila scudi di Beni Nazionali *art.* 1. *p.* 350. *tom.* 1.

Aquedotti, e Fontane devono tenersi pulite *art.* 1. *p.* 302. *tom.* 2.

Proibizioni, e pene *art.* 3. e 4. *ivi*.

Architetti, ed Ingegneri come proibiti di far lavori ne' Beni Nazionali *p.* 173. *tom.* 2.

Dare la Nota di quelli già fatti *ivi*.

Armata della Repubblica ripartita in due Divisioni, e quali *art.* 1. e 2. *p.* 70. *tom.* 2.

Comando, ed Officiali *art.* 3. e 19. *ivi*.

Loro corrispondenza *art.* 5.

ved. Cittadini

Francese al Campidoglio ha ben meritato della Patria *p.* 96. a 98. *tom.* 1.

Armi, e Stemmi si atterrino *p.* 52. *tom.* 1.

Sospesi quelli degli Edificj pubblici *p.* 62. *tom.* 1.

Delazione d'Armi proibita, sotto quali pene *p.* 19. *tom.* 1. 417. *tom.* 2.

Abitanti de' Rioni presso chi devono deporle *p.* 64. 66. 68. 70. 357. 364. 387. *tom.* 1.

Asilo delle Chiese, Giurisdizioni, e Franchigie soppresse p. 19. *tom.* 1.

Assassinj, furti, attruppamenti, ed esimizioni commessi ne' luoghi pubblici ne sono risponsabili le Comuni *art.* 1. *p.* 380. *tom.* 2.

Se non provano di non averli potuto impedire *art.* 2. *p.* 381.

La risarcizione de' danni come si fa *art.* 3. *ivi*.

La faranno subito dieci degli Abitanti più ricchi *art.* 4.

Doveri del Prefetto Consolare, e degli Edili *art.* 5. e 6. *ivi*.

Assegna de' Beni Urbani, e Rustici Nazionali, e de'Stabilimenti *p.* 314. e 464. *la prima tom.* 1.

Del Bestiame Bovino *p.* 463. *la seconda tom.* 1. e 83. *tom.* 2.

Delle Case del primo Circondario per regola dell'imposizione della Tassa straordinaria *p.* 45. *tom.* 2.

Metodo nel darla *art.* 1. a 6. *p.* 46. *tom.* 2.

Del 2. e 3. Circondario *p.* 43. e 44. *tom.* 2.

De' Cavalli, e Muli da vettura *p.* 9. *tom.* 1.

Per la Gendarmeria *p.* 152. 387. 388. 413. 430. *tom.* 2.

Eccettuati *p.* 152. 388.

Del Grano art. 1. e 2. *p.* 401. *tom.* 2.

Il Consolato fisserà la quota pel consumo di Roma *art.* 3. *ivi*.

Proibito intanto il Proprietario di disporne *art.* 4.

Può darne inconto delle Contribuzioni *ivi*.

Come sarà pagato *art.* 5. Pena *art.* 6. *ivi*.
Della Legna, Fascine, e Carbone *p.* 420. *tom.* 2.
Delle proprie rendite *p.* 348. 424. 429. 430. *tom.* 2.
Di Fieno, e Paglia *p.* 354. *tom.* 2.
Di tutti i generi sì vecchi, che nuovi, della Panatica, e seme d. *p.* 354.
Delle Macchie, che vanno a taglio *p.* 420. *tom.* 2.
Della sementa de' Grani *p.* 407. *tom.* 1.
Assegnamenti de' Giudici, ed altri Impiegati ne' Tribunali *p.* 214. *tit.* 5. *tom.* 1.
Assegnati Ved. *Resti*.
Assemblee Elettorali *tit* 4 *p.* 108. *tom.* 1.
Tenuta delle medesime, delle Assemblee Tribuli, Comizj *p.* 156. *t.* 1.
Funzioni per prepararle *tit.* 1. d. *p.* 156.
Registri Civici §. 1. *ivi*.
Titoli de' Cittadini, che anno dritto di votare §. 2. *p.* 157.
Numero, e Luogo delle medesime §. 3. *p.* 158.
Amministrazioni del Dipartimento v' indicheranno l'elezioni da farsi §. 4. *ivi*.
Formazione, regolamento, ed epoca dell'apertura *tit.* 2. *p.* 161.
Riunione §. 2. *ivi*.
Elezione del Presidente, Segretario, e Scrutatori §. 3. *ivi*.
Deliberazione sulle qualità per votare § 4. *p.* 162.
Verificazione de' poteri nell' Assemblea Elettorale §. 5. *p.* 163.
Distribuzione de' Membri in Burò §. 6. *p.* 164.
Regole generali d'ordine, e pulizia §. 7. *p.* 165.
Comunicazione fra le medesime §. 8. *p.* 166.
Divisione delli scrutinj *tit.* 3. §. 1. *p.* 167.
Scrutinio individuale §.
Scrutinj di lista §. 3. *iv*.
Loro regole comuni §. 4. *p.* 170.
Verificazione §. 5. *p.* 171.
Assessori presso i Pretori *tit.* 1. §. 1. *p.* 197. *tom.* 1.
Delle Sezioni di Roma *p.* 309. *t.* 1.
Del Pretore di Marte *p.* 155. *tom.* 2.
Atto del Popolo di Roma nel costituirsi in Sovrano *p.* 11. *tom.* 1.
Del Popolo di S. Oreste *p.* 40. *tom.* 1.
Attruppamenti d'ogni specie proibiti *p.* 424. *tom.* 1.
Si giudicano militarmente dal Consiglio di Guerra senz' appello *art.* 1. e 2. *ivi*.
I Capi, ed Autori si puniscono colla morte *art.* 9. *ivi*, e *p.* 289. *tom.* 2.
Così chi li fomenta con discorsi fanatici *art.* 10. *p.* 425. *tit.* 1.
O presi coll' armi alla mano *art.* 12. *ivi*.
I meno colpevoli coll' Esilio o ferri *art.* 11. *ivi*.
Ritirati al primo intimo saranno liberi *art.* 13.
I Capi d' arte come ne saranno colpevoli *p.* 289. *tom.* 2.
Preti della Comune sono arrestati *art.* 1. *p.* 456. *tom.* 1.
Convinti saranno condannatti a morte *art.* 2.
E come detenuti, se non prevano d' aver procurato d' impedirlo *art.* 3.
Vengono rilasciati facendo tal prova *art.* 4.
Preti, e Frati della Comune devono portarsi nel mezzo dell'attruppamento per sedarlo *art.* 2. *p.* 479. *tom.* 2.
Non facendolo come puniti *art.* 3. *ivi*.
Se qualcuno vi morisse, saranno soccorsi i Genitori *art.* 5. *ivi*.

Ved. *Assassinj*, *furti &c.*

Autorità costituite provisoriamente *p.* 12, *tom.* 1.

Nominate dal Gen. dell' Armata Francese cioè

Senatori *p.* 83. 88. 236. 242. *tom.* 1., e *p.* 279. e 537.*tom.*2.

Tribuni *p.* 84. 89. 231. 236.253. 374. *tom.* 1. 279. *tom.* 2.

Consoli *p.* 33. 85. *tom.* 1. e 536. *tom.* 2.

Alta Prefettura *p.* 85. *tom.* 1.

Alta Pretura *p.* 236. 446. *tom.* 1.

Grandi Edili, Questori, e Commissarj della Contabilità *p.* 86. 90. 236. *tom.* 1.

Istituto Nazionale *p.* 86. *tom.* 1.

Dipartimento del Tevere, e sua Municipalità *p.* 87. *tom.* 1.

Pretori delle Sezioni di Roma *p.* 88. *tom.* 1.

Prefetto Consolare *p.* 90. *tom.* 1.

Ved. *Dipartimenti*.

Invitate a presentarsi al Ministro dell' Interno *p.* 311. *tom.* 1.

Al Ministro della Giustizia, e Pulizia *p.* 416. *tom.* 1.

Responsabili de' disordini non portandosi a loro posti *p.* 488. *tom.* 1.

Osservanza delle Leggi, e pene in caso contrario *p.*493. e 494.*tom.*2.

Per organizzare i Burò daranno la Nota al Consolato *p.*398.*art.*8.*t.*1.

Il sanzionarla è riservato al Gen. in Capo Francese *ivi*.

Le rinunzie si spediscono dalle Residenze *p.* 488. *tom.* 1.

B

B*Anchi* del Monte della Pietà, e di S. Spirito quando barattano le Cedole *p.* 443. 445. *tom.* 1. 258.*t.*2.

L' Amministrazione è confidata all'Amministratore de' Beni Nazionali *p.* 37. *tit.* 4. *art.* 19. *tom.* 2.

I Beni però sono ipotecati per le Cedole non demonetate *ivi*, e *p.* 248. *art.* 22. *tom.* 1.

Beneficj vacanti per morte, espulsione, o altra causa restano estinti *p.* 492. *tom.* 1.

Eccettuati i Vescovati, e le Parocchie *ivi*.

I Capitali divengono Nazionali *ivi*.

De' luoghi dichiarati in istato d' assedio sono soppressi *art.* 2. *p.* 398. *tom.* 2.

Benevento Ducato si governa per ora a nome della Rep. Francese *art.* 3. *p.* 143. e 470. *tom.* 1.

Beni Ex Camerali esposti alla pubblica vendita situati cioè in diversi luoghi *p.*175. 189. 191. a 197.200. 210.213. 220. a 222. 225. 240.241. 243. 245. 248. 280. 329. *tom.* 2.

Ex Comunitativi *p.*103. 200.202.a 205. 207. 209. a 212. 225. 232. a 235. 245. a 253. 280. 329. 372. 400.*t.*2.

Ex-Gesuitici *p.*89.214. a 219. 232.*t.*2.

De' Conventi soppressi *p.* 50. 52. 54. 55. 71. 79. 80. 82.89. 90. 140.177. a 182. 184. a 186. 189. 213. a 215. 221. 220. 225. 230. 233. 236. 238. 240. 244. 245. 254. 280. 283. 299. 329. 344. 366. 400. 403. 406.407. 457. *tom.* 2.

Tutti sono riuniti alla Repubblica *art.* 7. *p.* 299. *tom.* 2.

Nazionali *p.* 347. 349. 350. *tom.* 1.

Invito ad acquistarli *p.* 314 *tom.* 1. 49. *tom.* 2.

Vantaggi, che se ne ritraggono d. *p.* 49.

Assegne agli Amministratori Dipartimentali *p.* 314. e 464. la *prima* *tom.* 1.

Stima, Offerte. ed aggiudicazione *p.* 246. 411. *tom.* 1. ed *art.* 3. a 9. *p.* 267. *tom.* 2.

Stima sopra l' intrinseco valore

in moneta fina *art.* 1. *p.* 411. *tom.* 1., *art.* 2. *p.* 267. *tom.* 2.
Il detto valore s' intende dedotti i pesi *art.* 4. d. *p.* 267.
Offerte come si fanno *art.* 3. d. *p.*
Come la vendita *art.* 4. *p.* 412. *tom.* 1.
Delibera al maggior offerente *art.* 8 *p.* 268. *tom.* 2.
Modo del pagamento *art.* 2. e 3. *p.* 411. *tom.* 1., ed *art.* 10. *p.* 268. *tom.* 2.
Cedole vi saranno ricevute pel valor nominale come moneta fina *art.* 3. *p.* 412. *tom.* 1.
Della Casa Braschi venduti dalla Repubblica Francese *p.* 175. 176. *tom.* 2.
De' Luoghi Pii si sospende la vendita, e si riportino le licenze *p.* 412. *tom.* 1.
Ipoteche, ed azioni sopra di essi si esibiscano, altrimenti si avranno come liberi *p.* 493. 494. *tom.* 1.
Delle Confraternite saranno trasferiti agli Ospedali co' loro pesi, e Debiti *art.* 1. e 3. *p.* 438. e seg. *tom.* 2.
Ved. *Confraternite*.
Enfiteutici ipotecati per sicurezza de' Resti quali sono *art.* 10. *p.* 499., e 501. *tom.* 2.
Da chi amministrati *art.* 11. d. *p.* 499.
Regole dell'Amministrazione *art.* 14. a 22. d. *p.*
Berthier Gen. in Capo liberatore del Campidoglio per la Rep. Francese *p.* 72. *tom.* 1.
Discorso nel Campidoglio d. *p.*
Proclama sopra i falsi Editti *p.* 5. *tom.* 1.
Altro del rispetto al Culto, ed Ambasciatori *p.* 5. *tom.* 1.
Altro su le proviste della sussistenza di Roma, e continuazione de' soccorsi *p.* 6. *tom.* 1.
A Preti, e Frati di Trastevere *p.* 32. *tom.* 1.
Al Popolo sul fatto di Trastevere *p.* 353. *tom.* 1.
Invito a discoprire le vessazioni, e dilapidazioni *ivi*.
V' invita anche i Francesi *p.* 352. *in fin. tom.* 1.
Bestiame da Macello venendo al Campo non deve deviare la strada *art.* 1. *p.* 111. *tom.* 2.
Vaccino godrà del prezzo libero *p.* 507. e seg. *tom.* 2.
Per i Pascoli Estivi può uscire dal Territorio della Repubblica *p.* 136. *tom.* 2.
Proprietarj obbligati a portarne la quota in Roma *art.* 1. *p.* 109. *tom.* 2.
Prezzo d' accordare co' Macellari *art.* 3. d. *p.*
Bilancio generale de' Resti *p.* 374 *tom.* 2.
Bonaparte Gen. in Capo dell' Armata Francese in Alessandria *p.* 509. *tom.* 2.
Relazione dello sbarco, vittoria, e Combattimento fra la Squadra Inglese, e 13. Vascelli Francesi *ivi*.
Boni Tribuno Discorso sull'abbrucciamento del Libro d'Oro *p.* 312. *tom.* 2.
Bovi, invito a' Perugini di mandarli a Roma *art.* 7. *p.* 7. *tom.* 1.
Brunetti Avvocato Discorso recitato nell' inalzamento dell' Albore della Libertà *p.* 21. *tom.* 1.
Burò composizione, ed organizzazione delle Amministrazioni Dipartimentali *p.* 426. a 433. *tom.* 1.
Dell' Amministrazione Dipartimentale del Tevere *p.* 465. *tom.* 1.
Dell' Amministrazione Centrale del Circeo *p.* 419. *tom.* 1.
Consolari *p.* 248. *tom.* 1.
Della Contabilità in S. Apollinare *art.* 2. *p.* 46. *tom.* 2.
Della Gran Questura al Monte della Pietà *ivi*.
Del Ministro della Guerra *p.* 277. *tom.* 1.

Distribuzione del travaglio *p.*276. *tom.* 1.
Del Min. della Giustizia, e regole da osservarsi *p.* 129. *tom.* 2.
Del Trib. Criminale del Dipartimento del Tevere *p.* 151. *tom.* 2.
Delle Dogane di Sinigaglia *p.*284. *tom.* 2.
Di Conciliazione §. 2. *p.* 199. *tom.* 1. Ved. *Conciliazione*.

C

Calendario Repubblicano, quando avrà principio *art.* 1. *p.* 271. *tom.* 2.
Tutte le Scritture avranno la data del nuovo stile *art.* 3. *ivi*.
Calcinacci loro trasporto, e scarichi *p.* 341. *tom.* 2.
Metodo per i Carrettieri, e Barozzari *p.* 342. *tom.* 2.
Calzolai invitati per le scarpe della Truppa Francese *p.* 52. e 288. *tom.* 1.
Cambiali quali saranno ricevute come contante *p.* 408. *tom.* 1.
E considerate come moneta fina nelle compre de' Beni Nazionali *p.* 105. *tom.* 2.
Campagnoli proibiti a sortire dal Territorio della Repubblica *art.* 1. *p.* 156. *tom.* 1.
Gli si deve la mercede in moneta *art.* 2. *ivi*.
Sono assistiti dalle Autorità costituite *art.* 3. *p.* 157.
S' intende per la corrente stagione *art.* 4. *ivi*.
Candele di sevo loro prezzo *art.* 10. *p.* 112. *tom.* 2.
Candelottari a quanto gli si deve da Macellari tutto il grasso *art* 9. *ivi*.
Canoni si redimono con depositarne l' importo *p.* 174. *tom.* 2.
Cantoni, e loro *Capo Luoghi* quali sono *p.* 145. e 470. *tom.* 1.
Carbonari, Tagliatori, ed altri Lavoranti Regnicoli saranno pagati nella moneta convenuta, e potranno ripatriare *p.*59. *tom.* 1.
Cardinal Maury espulso dal Territorio della Repubblica, e confiscazione de' Beni *p.* 20. *tom.* 1.
Cardinal Vicario avviso al Clero, ed al Popolo per evitare, ed impedire le insurrezioni *p.* 359. *tom.* 1.
Carni, e Comestibili quali prezzi stabiliti *p.* 272. e 282. *tom.* 1.
Prezzo della Carne Vaccina sarà libero durante l' Agnellatura *p.* 408. e 409. *tom.* 1.
Sarà anche in appresso, ma da regolarsi dagli Edili *p.* 508. *tom.*2.
Prezzi stabiliti alle Carni, e Latticini *p.* 273.282. *tom.*1. e 111. *tom.*2.
Carrettieri proibiti d'andare sulla Carretta nel trasporto de' Grani *art.* 1. *p.* 281. *tom.* 2.
Devono condurla col Cavallo a mano *art.* 2. e 3. *ivi*.
Osservanza raccomandata al Commissario di Pulizia *art.* 4. *ivi*.
Pel trasporto de' Calcinacci come devono avere le Carette *p.*342. *tom.*2.
Carrozze ordine da tenere nel Corso *art.* 10. e 11. *p.* 545. e 546. *tom.*2.
Ne' Teatri *p.* 85. *tom.* 2.
Nella Villa Borghese *p.*539. *tom.*2.
Carta per i nuovi Resti di qual forma *art.* 2. *p.* 504. *tom.* 2.
Chi, e come presiede alla fabbricazione *art.* 3. a 7. *ivi*.
Dove si trasporta, e come si consegna *art.* 8. a 12. *p.* 505.
Se ne fa il confronto colli Stampati *art.* 13. e 14 *ivi*.
Cartiera di Subiaco, articoli per l'Affitto *p.* 495. *tom.* 2.
Case gravate della Contribuzione straordinaria *art.* 2. *p.* 422. *tom.* 2.
I Parochi obbligati a dare la nota esatta per gli Alloggi *p.* 20. *tom.* 1.

Cassieri della Repubblica rendono conto alla Gran Questura, e di che *art.* 1. e 2. *p.* 452. *tom.* 1.
Così anche i Ministri della Posta, e dell'antico Governo *art.* 3. *ivi*.
Cavalleria invito ad ascriversi *p.* 366. *tom.* 1.
Cavalli, e Carozze di lusso, ed a vettura possono entrare, ed uscire dalla Città *p.* 95. *tom.* 1.
Non così quelle, ed i Particolari sospetti *ivi*.
Sono eccettuati gli Abitanti di Campagna, e quelli che portano derrate *ivi*.
Cause introdotte a tempo dell' antico Governo, le Istanze personali si fanno avanti al Prefetto di Giustizia *p.* 38. *tom.* 1.
Le Istanze, ed atti si faranno in Lingua Italiana, e come *ivi*.
Querele si espongono nelli antichi Tribunali *ivi*.
Organizzazione provvisoria del Tribunale Nazionale *p.* 93. *tom.* 1.
Proibite le Citazioni dilatorie *p.* 94. *tom.* 1.
Decreti definitivi, e Sentenze si pronunziano in pubblico *ivi*.
Delle antiche Provincie restano sospese *ivi*.
Come si fa la nota delle Cause da decidersi *p.* 258. *tom.* 2.
Sono eccettuate quelle, per le quali la Seduta è destinata per Decreto *ivi*.
Proroga si domanda al Relatore, o al Presidente *ivi*.
Citazioni si eseguiscono dagli Apparitori rispettivi *p.* 396. *tom.* 2.
Propine provisoriamente secondo la Tassa di Campidoglio *ivi*.
Di Mercedi appartengono al Pretore di giro per la Pulizia *p.* 135. *tom.* 2.
Di Commercio come si giudicano dai Pretori, ed Assessori *art.* 1. e 2. *p.* 423. *tom.* 2.
Si richiede il parere di tre Negozianti *art.* 4. *ivi*.
Come si eleggono *art.* 5. *ivi*.
Tal parere si trascrive dopo la Sentenza *art.* 7. *p.* 424. *tom.* 2.
Si procede Sommariamente, e senza Appellazione fino alli scudi 100. *art.* 1. e 9. *ivi*.
Avendo luogo l' Appellazione, la Sentenza si eseguisce, e come *art.* 3. *ivi*.
L'Appellazione si porta al Tribunal Civile *art.* 8. *ivi*.
Di restituzione in intiero dall' Eredità adita già ottenuta si portano al Pretore della Sezione del Defonto *p.* 467. *tom.* 2.
Nel termine però di due mesi *art.* 1. e 2. *ivi*.
Cedole non possono ricusarsi *p.* 95. *tom.* 1.
Se ne proibisce la fabbricazione *art.* 1. *p.* 31. *tom.* 1.
Provvedimento sulli ordegni, Carta, e Cedole preparate *art.* 2. e 3. *ivi*, *art.* 17. *p.* 247. *art.* 3. *p.* 438. *tom.* 1.
Si ordina la vendita di 10. Milioni di Beni, e di quali *art.* 4. *ivi*, ed *art.* 5. *p.* 80. *tom.* 1.
Preferiti i primi Requirenti, e gli Enfiteuti *art.* 5. d. *p.* 80.
Perderanno tre quarti del loro valore *art.* 2. d. *p.* 80.
Come si pagano i debiti, e depositi da due, e da un anno *art.* 3. e 4. *ivi art.* 23. *p.* 248. *tom.* 1.
Si bruciano le Cedole date in pagamento *art.* 6. *ivi* e *p.* 70. *tom.* 2.
Bruciate in più volte *p.* 143. 229. 305. 321. 327. 383. 407. 411. *tom.* 2.
Proibita altra fabbricazione senza una legge della Nazione *art.* 7. *ivi*.
Proibiti i depositi *art.* 8. *ivi*.
Disposizioni sulla moneta di rame, e mista *art.* 9. a 10. *p.* 81.

Pagamenti convenuti in tali monete serveranno il valore *art.* 11. *ivi*.

I frutti de' Luoghi de' Monti si riducono alla metà *art.* 12.

Sono annullati i LL. de'Monti del Monte, e Banco *ivi*.

Sospesi i crediti Camerali fruttiferi *art.* 12.

La d. Legge fu subito rivocata d'ordine del General Massena d. *p.* 81.

Al di sopra di scudi 35. non avranno più corso forzato, e solo saranno ricevute in pagamento de'Beni Nazionali *art.* 1. e 2. *p.* 245. *tom.* 1.

Metodo nella vendita, ed aggiudicazione *art.* 5. *a* 26. *ivi*.

Calo della moneta di rame, e mista *art.* 19. e 20. *p.* 247. *tom.*1.

Bruciamento delle Cedole sopra a scudi 35. ch'erano in Cassa, Ordegni, e Carta *p.* 252. *tom.* 1.

Di scudi 35. non patiranno altra demonetazione *p.* 418. *tom.* 1. e 277. *tom.* 2.

Dove, e quando si baratteranno *p.* 439. 443. 445. *tom.* 1.

Le Demonetate avranno corso per il terzo del valor nominale *art.* 1. *p.* 438. *tom.* 1

Niuno potrà ricusarle *p.* 463. *la* 2.

Fino a quando si ricevono pel valor nominale nell'acquisto de' Beni Nazionali *art.* 2. d. *p.* 438.

Correnti, e Demonetate si pagherano secondo la Tariffa *art.* 1. 2. e 3. *p.* 272. *tom.* 2.

Pagamenti che comprenderà la prima *art.* 4. *ivi*.

Quali pagamenti, e contratti eccettuati *art.* 5. *p.* 273.

Come per li debiti, e quali *art.* 7. *a* 10. *ivi*.

Di corso sotto li scudi 35. saranno ricevute a Tariffa *p.* 277. *in fin.* *tom.*2.

Le demonetate lo saranno per il solo terzo *ivi*.

Demonetate tolte affatto dalla circolazione *art.* 1. *p.* 327. *tom.* 2.

Si ricevono per la trentesima parte *art.* 2. e 3. *ivi*.

Saranno cambiate in Boni *art.* 7.

Le non Demonetate si cambieranno per l'ottava parte del valore *art.* 4. *p.* 370. *tom.* 2.

Il contracambio in lettere di cambio fino a quando *art.* 1. *a* 3. *ivi*.

Finalmente le Demonetate, e di corso perdono la circolazione, e si barattono in Resti in ragione del quindici del valore nominale *art.* 1. *p.* 498. *tom.* 2.

Ved. *Resti*.

Censi, e Canoni Enfiteutici si pagano alla Gran Questura, e come *p.* 228. *tom.* 2.

Cervoni Gen. di Divisione dell'Armata Francese discorso alla Truppa Nazionale *p.* 18. *tom.* 1.

Altro ai Cittadini Romani d. *p.*

Notifica l'arrivo del Gen. in Capo *p.* 38. *tom.* 1.

Cimino Capi-Luoghi Cantoni *p.* 143. 145. 469. 480. *tom.* 1.

Circeo Capo Luogo, e Cantoni *p.* 146. 469. 471. *tom.* 1.

Circoli, Club, e società fino a qual tempo proibiti *art.* 2. *p.* 259. *tom.* 2.

Limitazione *art.* 3. *a* 4. *ivi*.

Costituzionale cosa gli è proibita *art.* 21. e 22. *p.* 63. *tom.* 2.

A chi soggetto *art.* 23. e 24. *ivi*.

Quello in Casa Altemps proibito, e chiuso *p.* 163. e 259. *art.* 1. *tom.* 2.

Circondarj di Roma quali, e come divisi *art.* 8. *p.* 144. *tom.* 1.

Citazioni non eseguite da'proprj Uscieri non si leggono *p.* 396 *tom.* 2.

Città, nelle quali sono stabiliti i Tribunali di Censura *p.* 470. *tom.* 1.

Cittadini loro stato politico *p.* 105.*t.*1.
Invitati ad esibire i loro requisiti per essere impiegati *art.* 3. e seg. *p.* 346. *tom.* 1.
Aggravati ne' prezzi de' Comestibili a chi ricorrono *p.* 48. 409. 410. e 413. *tom.* 1. *art.* 5. *p* 48 *tom.* 2.
Altrimenti si anno come perturbatori della quiete *art.* 6. d. *p.* 48.
Obbligati a manifestare le occultazioni, e dilapidazioni de' Beni *p.* 419. 445. 446. *tom.* 2.
A presentarsi alla Municipalità per essere ascritti nel Registro Civico *p.* 415. 434. *tom.* 1.
A presentarsi per far la Guardia *p.* 327. *tom.* 2.
Posti in requisizione per l'Armata dalli 18. a 25. anni *art.* 1. *p.* 116. *tom.* 2.
Eccezioni, ed ordini *art.* 2. al *fin.* d. *p.* e *seg.*
Esentati con dimissione ritornino *p.* 257. *tom.* 2.
Partiti da Roma dopo li 28. Dicembre obbligati a tornarvi fra 30. giorni *p.* 517. *art.* 1. *tom.* 2.
Quali eccettuati *art.* 8. *p.*118,
Non ritornando saranno dichiarati Emigrati *art.* 7.
I Beni saranno acquistati alla Repubblica *art.* 25. *p.* 520. *ivi*.
Intanto si mettono sotto sequestro *art.* 28. *p.* 521.
Saranno banditi, ed in caso di contravenzione puniti colla morte *art.* 29. *ivi*.
Interdetti i Contratti con essi d. *art.* 28.
Quali saranno riguardati come complici *art.* 30. e 31.
Modificazioni a favore della Moglie, e Figli *art.* 26.
Ritornando in tempo cosa devono fare *art.* 2. a 6. *art.* 24.
Cittadino Lauteres scacciato dall' Armata per indecenze nella Chiesa di S. Pietro *p.* 8. *tom.* 1.
Clitunno Capo-Luoghi, e Cantoni *p.* 147. 469. 471. *tom.* 1.
Coccarda tutti devono portarla in segno della sua Nazione *p.* 5. *tom.* 1.
Romana bianca, nera, e rossa *p.* 36. *tom.* 1.
Proibito d' innestarvi la Croce *p.* 355. *art.* 5. *tom.* 1.
Di altre Nazioni proibita *p.* 52. *tom.* 1.
Eccettuati gli addetti al servizio degli Ambasciatori *ivi*.
Coltello, e stile proibiti *p.* 19. *tom.* 1.
Perciò saranno deposti presso i Deputati *ivi*.
Trovati con essi in unione Popolare saranno fucilati *ivi*.
Coltivatori sotto la protezione della Repubblica *p.* 95. *tom.* 1.
Quelli, che partono, o consigliano a partire sono nemici della Patria *ivi*,
Comizj loro convocazione, ed attribuzioni *p.* 107. e 156. *tom.* 1.
Ved. Assemblee Elettorali tit. 4. *p.* 108., e *tit.* 2. *p.* 161. *tom.* 1.
Comestibili loro prezzi *p.* 273. 282. *t.* 1. e 111. *tom.* 2.
Commercio suo Tribunale per la Fiera di Sinigaglia da chi composto *art.* 2. e 3. *p* 385. *tom.* 2.
Forma del Processo, e modo di giudicare *art.* 4. e 7.
Cessa colla Fiera, e le Cause passano ai Giudici ordinarj *art.* 8. e 9. *p.* 386.
Ved. Cause.
Commissarj per ricevere le dichiarazioni del Clero *p* 62. e 361. *tom.* 1.
Dove risiedono *p.* 362. *tom.* 1.
Degli Alloggi devono esibire la Carta di deputazione *p.* 322. *tom.* 2.

Uno per Sezione formerà il Rollo di tutte le Case, e ne farà la visita *p.* 416. *tom.* 2.
Di Guerra loro istituzione, ed ammissione *Sez.* 1. e 2. *p.* 3. *tom.* 2.
Subordinazione, e responsabilità *sez.* 3. e 4. *ivi*.
Trattamento, Pensioni, Uniforme *sez.* 5. 6. e 7. *p.* 8.
Funzioni, e loro oggetti *tit.* 2. *sez.* 1. *p.* 10.
Modo di esercitarle *sez.* 2. *p.* 15.
Di Polizia, e Grascieri quanti in Roma *art.* 1. e 4. *p.* 48. *tom.* 2.
Loro Officio *ivi*.
Da chi nominati *art.* 3. *p.* 125. *tom.* 2.
Quali, e loro residenza *p.* 309. e 413. *tom.* 1.
Invigilano sopra i Forni bajoccanti *p.* 301. *tom.* 2.
Destituito quello della Subura per negligenza *p.* 371. *tom.* 2.
Del Direttorio Esecutivo della Repub. Francese loro Sedute *p.* 370. *t.* 2.
Sul ristabilimento della subordinazione della Truppa Francese *p* 98. *tom.* 1.
Proibiscono ai Stampatori l'edizione degli scritti delli Officiali *p.* 99. *tom.* 1.
Sopprimono il Supplemento al Monitore *num.* 60. *p.* 516. *tom.* 2.
Notizia al Consolato dell'arrivo della Flotta Francese in Alessandria *p.* 444. *tom.* 2.
Conferma *p.* 486. *tom.* 2.
Relazione della presa d'Alessandria, ed altro *p.* 509. *tom.* 2.
Ed Agenti de' stabilimenti soppressi a che sono tenuti *p.* 417. *tom.* 2.
Commissione Militare Deputata nell'affare del Gen. Matera, ed Atti della medesima sono nulli *art.* 1. e 2. *p.* 276. *tom.* 2.
Compagnia della Fede di Gesù Indivi-dui tradotti ad una Commissione Militare *art.* 3. *p.* 343. *tom.* 2.
De' Fornitori per l'approvigionamento della Truppa, e Marina quali Beni gli si daranno *art.* 1. *p.* 161. *t.* 2.
Compratori di Beni Nazionali, come esenti per questi dall'imposizione Territoriale *art.* 18. *p.* 394. *tom.* 1.
Con quali pesi *art.* 2. *ivi*.
Comuni si diriggono alle Amministrazioni Dipartimentali *p.* 415. *tom.* 2.
Concia di Suola permessa a chiunque *p.* 288. *tom.* 2.
Conciliazione come si fa avanti al Pretore §. 2. *p.* 199. *tom.* 1.
Il Burò deve occuparsi in accordare le Parti *art.* 24. *ivi*.
L'Accordo ha forza di Giudicato in ultimo Istanza *art.* 25. *ivi*.
Come si forma *ivi*.
Non seguendo la Conciliazione; se ne da l'Atto, e come *art.* 26.
Condannati dal Trib. Naz. alla Galera, ed all'opera *p.* 400. *tom.* 1. 40. 141. 301. *tom.* 2.
A morte dalla Commissione Militare per la sommossa di Trastevere *p.* 55. *tom.* 1. 69. 425. *tom.* 2.
Per delazione d'armi, e sparo *p.* 425. *tom.* 2.
Dalla Comm. Milit. in Anagni, e Terracina per l'insurrezione del Circeo *p.* 357. 361. 378. 388. 391. 393. 420. 426. 433. 436. 441. 454. 458. 463. *tom.* 2.
Assoluti, e posti in libertà *p.* 439. 451. 458. 465. *tom.* 2.
Confraternite si sopprimono tutte *art.* 1. *p.* 159. *tom.* 2.
Eccettuate quelle de' Paesi Rurali *art.* 2.
I Beni saranno applicati agli Ospedali, e soccorsi pubblici *art.* 3. a 4.
Si farà il quadro della distribuzione *art.* 6.

Le robe come verranno assicurate *art.* 1. *p.* 256. *tom.* 2.
Inventario, e specchio da chi deve farsi *art.* 2. e 3. d. *p.* 256.
Ministri renderanno conto *art.* 4.
Specchio dell' Introito, ed esito degli Ospedali *art.* 5.
Ved. Ospedali.
Consigli Legislativi tit. 5. *art.* 43. a 133. *tom.* 1.
Composizione, e rinnovazione periodica *tit.* 1. *p.* 172. *tom.* 1.
Ufficiali, che ogni Consiglio nomina nel suo seno, e fuori *tit.* 2. *p.* 173.
Disposizione della Sala *tit.* 3. *p.* 175.
Tenuta, e regolamento delle Sedute *tit.* 4. *p.* 176.
Ordine delle discussioni, e deliberazioni *tit.* 5. *p.* 178.
Elezioni *tit.* 6. *p.* 182.
Consiglio de' 500., l'Armata Francese al Campidoglio ha ben meritato della Patria *p.* 97. *tom.* 1.
Di Guerra condanna di Charrier, ed altri Complici *p.* 278. *tom.* 1.
Consolato, e Potere esecutivo *tit.* 6. *p.* 118. *tom.* 1.
Atti del medesimo come, e da chi segnati *art.* 1. e 2. *p.* 61. *tom.* 1.
Come, e chi può entrare nella Sala delle Sedute *art.* 5.
Autorizzato a tassare i ricchi ad un prestito forzato *art.* 24. *p.* 257. *tom.* 1.
Non si carica degli interessi de' Particolari, spettando a' Ministri *art.* 1. e 2. *p.* 4 4. *tom.* 1.
Purchè questi non gli abbiano trascurati *art.* 3. *ivi*.
Fissa i trattamenti de' Funzionarj non ancora stabiliti *art.* 7. *p.* 397. *tom.* 1.
Consoli il Potere esecutivo è presso di loro *tit.* 6. *art.* 134. *p.* 118. *tom.* 1.
Solo non ha autorità di ordinare *art.* 3. *p.* 6. *tom.* 1.
Nominano ai posti vacanti nell' ordine Amministrativo, e Giudiziario *art.* 1. e 2. *p.* 125. *tom.* 2.
Determinano la partenza de' Corrieri, ed i giorni delle Funzioni pubbliche *art.* 4. *p.* 171. *tom.* 2.
Possono sopprimere i Conventi di tre Religiosi *art.* 2. *p.* 299. *tom.* 2.
Qual' è l' Abito fuori di funzione pubbliche *art.* 2. *p.* 137. *tom.* 2.
Nominati provvisoriamente nel principiò della Repub. *p.* 33. *tom.* 1.
Loro Discorsi ai Soldati dell' antico Governo *p.* 42. *tom.* 1.
Ai Popoli dello Stato Romano *p.* 43. *tom.* 1.
Al Citt. Pignattelli *p.* 368. *tom.* 1.
Proclama al Popolo Romano per i Cittadini, che desiderano impiegarsi *p.* 345. *tom.* 1.
Ai Cittadini sul fatto di Trastevere *p.* 351. *tom.* 1.
Al Popolo, e Clero sull' istesso oggetto *p.* 353. *tom.* 1.
Al medesimo sulle Contribuzioni *p.* 399. *tom.* 1.
Nuovi Consoli *p.* 85. *tom.* 1.
Loro destituzione *art.* 1. e 2. *p.* 536. *tom.* 2.
Nomina di altri Consoli *p.* 536. *tom.* 2.
Partecipazione al Popolo *p.* 537. *tom.* 2.
I nuovi Consoli ai Repubblicani *p.* 538. *tom.* 2.
Contabili dell' antico Governo trasmettono i Conti al Burò della Contabilità *p.* 47. *tom.* 2.
Pagano nell' istessa specie, che anno ricevuta *p.* 380. *tom.* 2.
Contabilità tit. 11. *art.* 312. *p.* 136. *t.* 1.
Commissarj non possono essere sospesi, o dimessi che da' Consigli Legislativi *art.* 316. d. *p.*
Contratti, permuta, e baratti permessi sulla Piazza di Monte Citorio *p.* 147. *tom.* 2.

Contribuzioni, gli Agenti, e Militari Francesi proibiti d'imporne *tit.* 4. *p.* 57. *tom.* 2.
Imposte arbitrariamente sono nulle *p.* 134. *tom.* 2.
Come l'impongono, e vengono ripartite *tit.* 11. *p.* 134. *art.* 1. e *seg.* *p.* 219. *tom.* 1.
Straordinarie del 3. e 5. per 100. sopra i Fondi da quali Possidenti e come si pagano *art.* 7. 8. *p.* 255. *tom.* 1. *art.* 1. a 3. *p.* 303. *tom.* 2.
Quali eccettuati *art.* 9. *p.* 256. *tom.* 1.
I Particolari, che avranno pagato di più, come sono compensati *art.* 4. *p.* 304.
Pagamenti fatti in Cedole come si ragguagliano *art.* 5. a 7. *ivi*.
Come si accorda la dilazione *art.* 8. e 9. *ivi*.
Possono pagarsi in genori di prima necessità Cedole, Argento, e Rame *art.* 6. *p.* 422. *tom.* 1., e *art.* 1. e 2. *p.* 404. *tom.* 2.
Come, e da chi si ricevono *art.* 3. a 7. d. *p.* 404.
Si dividono tra il Proprietario, e l'Enfiteuta *art.* 8. *p.* 393. *tom.* 1.
Modo di fare le dichiarazioni *art.* 11. a 13. *p.* 256. *art.* 2. e 4. *p.* 422. *tom.* 1. *art.* 1. *p.* 332., e *art.* 1. *p.* 344. *tom.* 2.
Come si ammettono i pagamenti *art.* 2. e 3. *ivi*.
I Beni si valutano in moneta fina *art.* 6. *ivi*.
Il pagamento dell'imprestito forzato si fa di un sesto per ogni mese *art.* 3. d. *p.* 344.
Il Consolato farà la lista de' contribuenti *art.* 4. *ivi*.
Dove si pagano *art.* 17. *p.* 256. *tom.* 1.
Riparto della Tassa dell' imprestito forzato *art.* 3. a 7. *p.* 285. *tom.* 1.
Termine al pagamento *art.* 8. *ivi* e *art* 3. *p.* 422. *tom.* 1.
Le non abolite si pagheranno come pel passato *art.* 1, *p.* 284 *tom.* 1.
Ruoli, e forma de' pagamenti *p.* 436. e 449. *tom.* 1.
Conventi soppressi, e transito de' Religiosi ad altri *p.* 457. *tom.* 1. 289. e 506. *tom.* 2.
I loro Beni si unisconо alla Repubblica *art.* 7. *p.* 299. *tom.* 2.
Elenco da farsi degli oggetti creduti preziosi *art.* 8. *ivi* e *art.* 12. *p.* 459. *tom.* 1.
Stato degl'Individui *art* 9. *ivi*.
Mobilio, ed altro da darsi a' Religiosi *art.* 9. *p.* 458. *tom.* 1., ed *art.* 4. a 6. *p.* 299. *tom.* 2.
Ved. Religiosi.
Corona Nicola Discorso recitato nel Foro Romano *p.* 10. *tom.* 1.
Corpi Amministrativi, e Municipali *p.* 122 *tom.* 1.
Organizzazione *p.* 188. *tom.* 1.
Ved. Dipartimenti.
Corrieri giorni della loro partenza *p.* 341 e 488. *tom.* 2.
Arrivo de' medesimi in Roma *p.* 489 *tom.* 2.
All' arrivo in Roma devono lasciare in Dogana tutto il carico a riserva della Valigia delle lettere *art.* 3. *p.* 383. *tom.* 2.
Se al confine gli vengono consegnate robe per transito, l' espongano alla visita della Dogana d' ingresso *art.* 1. *ivi*.
Trasportate ove non vi è Officio, devono depositarle nella Dogana più vicina *art.* 2. *ivi*.
Ved. Posta.
Corsa con quali Cavalli, e premio *art.* 7 a 10. *p.* 542., e *art.* 1. a 8. *p.* 543. *tom.* 2.
Ordine da tenersi *art.* 10. e *seg.* *p.* 545. *ivi*.

Cospiratori cospirazione, e Sedizione contro la libertà, o contro le Autorità costituite sono rei di lesa Nazione *p.* 54. *tom.* 1.
Sono puniti colla perdita de' beni, e colla morte *ivi*.
Anche i Socj *ivi*.
Quali sono *ivi*.
Qual prova basta *p.* 55.
Chiunque convinto sarà punito colla morte *art.* 1. e 2. *p.* 343. *t.* 2.
Essendovi circostanze si condanna alli ferri *ivi*.
I Preti a morte *ivi*.
Costituzione della Repubblica Romana *p.* 103. *tom.* 1.
Creditori de' Luoghi Pii soppressi obbligati a giustificare i loro Crediti *p.* 456. 465. 477. *tom.* 2.
Culto rispettato, e libero l' esercizio *p.* 5 e 8. *tom.* 1.
Chiunque insinuasse a' Soldati d' insultare il Culto, ed i Ministri sarà giudicato militarmente *art.* 4. *p.* 21. *tom.* 1.
Curato di S. Maria del Popolo Discorso a' Parocchiani *p.* 120. *tom.* 2.
Custodi delle Porte per l' amministrazione delle imposizioni sulle grascie riconoscano le Municipalità *p.* 413. *tom.* 2.
Nota de' Forestieri come, ed a chi obbligati a darla *p.* 416. *tom.* 2.

D

D*Allemagne* Gen. Francese Proclama agli Abitanti, ed all' Armata *p.* 57. *tom.* 1.
Indirizzo ai Consoli sul Popolo di Marino *p.* 61. *tom* 1.
Proclama il Decreto del Direttoritorio Esecutivo, che proibisce le estrazione de' pubblici monumenti *p.* 92. *tom.* 1.
A' Romani per l'ora della ritirata *p.* 358. *tom.* 1.
Gli riabilita, restituita la calma *p.* 365. *tom.* 1.
Loda la Guardia Civica *ivi*.
Ai Colonnelli della medesima *p.* 368. *tom.* 1.
Organizza la Guardia Nazionale *p.* 370. *tom.* 1.
Dazi antichi per la Fiera di Sinigaglia si confermano *p.* 68. *tom.* 2.
Perciò si annulla la deliberazione della Municipalità *ivi*.
Debiti modo del pagamento in Cedodole *p.* 342. *art.* 1. a 11. *tom.* 1. ed *art.* 7. a 10. *p.* 273. *tom.* 2.
Quali eccettuati *art.* 4. 5. e 6. d. *p.* 342. e *art.* 10. e 11. *p.* 343. *tom.* 1.
Ved. Cedole.
Debitori dell' antico Governo pagano alla Gran Questura *art.* 3. *p.* 399. *tom.* 1.
Termine al pagamento *art.* 4. *ivi*.
Così pagheranno le propine, e regalie, che davano ai Ministri Ex Camerali *art.* 5. *ivi*.
Depositi non più si riceveranno dalla Cassa Nazionale *art.* 8. *p.* 80. *tom.* 1.
Gli antichi come pagati *art.* 23. *p.* 248. *tom.* 1.
Irregolari presso i Banchieri, e per decreto di Giudice come si restituiscono *p.* 435. *tom.* 1.
Derrate proibito d' estrarle da Roma sotto pena di morte *art.* 2. e 6. *p.* 6. *tom.* 1.
Assicurata per un tempo lungo *p.* 431. *tom.* 2.
Dichiarazioni del Clero Secolare, e Regolare della loro origine, età, impiego, ed altro *p.* 361. *tom.* 1.
Delle Case degli Assenti *p.* 287. 422. *tom.* 1.
Ved. Contribuzioni
Dilapidazioni, ed occultazioni de' Beni pubblici i Cittadini devono denunziarle *p.* 445. e 446. *tom.* 2.

Così quella fatta da' Commissarj, ed Agenti *p.* 419. *art.* 10. *tom.* 2. *V. Cittadini*.
Dimissioni richieste da molti Officiali della Guardia Nazionale biasimate *p.* 487. *tom.* 2.
De' Consoli *p.* 536. *tom.* 2.
Dipartimenti del Territorio della Repubblica sono otto, e quali *p.* 105. 143. 469. *tom.* 1.
Loro Amministratori *p.* 90. *tom.* 1.
Presidenti Criminali, Giudici civili, Prefetti Consolari, e Scribi *p.* 237. a 239. *tom.* 1.
Simili de' Tribunali di Censura *p.* 239. a 241. *tom.* 1.
Pretori *p.* 249. a 251. *tom.* 1.
Questori, Pretori, Amministratori, e Municipalità de' loro Cantoni, cioè del
Cimino p. 289, a 294 *tom.* 1.
Circeo p. 262. a 267. e 419. *tom.* 1.
Clitunno, *p.* 295. a 308. *tom.* 1.
Metauro p. 315. a 321. *tom.* 1.
Musone p. 267. a 272. *tom.* 1.
Trasimeno p. 321. a 332. *tom.* 1.
Tronto p. 332. a 341. *tom.* 1.
Tevere p. 374. a 378. *tom.* 1.
Segretarj delle tre Municipalità di Roma d. *p.* 378.
Prefetti Consolari delle medesime *p.* 420. *tom.* 1.
Amministrazione Dipartimentale, e suo Burrò *p.* 465. *tom.* 1.
Amministratori de' Beni Enfiteutici *p.* 499. *art.* 11. e *seg.* *tom.* 2.
Assessori, Scribi, e Commissarj di Polizia delle Sezioni di Roma, *p.* 309. *tom.* 1.
Direttorio Esecutivo di Parigi al Gen. Berthier sulla democratizzazione di Roma *p.* 72. 96. a 99. *tom.* 1.
Al Ministro delle Relazioni Estere sull' istesso soggetto *p.* 404. *t.* 1.
Udienza data al Ministro Straordinario dalla Rep. Rom. *p.* 460. *t.* 1.
Della Repub. Cisalpina ai Consoli *p.* 405. *tom.* 1.
Diritti dell' Uomo, e del Cittadino *p.* 103. *tom.* 1.
Enfiteutici annullati *p.* 391. *art.* 1. a 10. *tom.* 1.
Di opere, e Vassallaggio estinti *art.* 11. *ivi*.
Abolito qualunque ritratto coattivo *art.* 12.
Così tutte le privative di Molini, Forni, Macelli, Caccia &c. *art.* 13. al fin.
Discorsi varj ved. ai nomi degli Autori
Distintivi Aristocratici proibiti *p.* 16. in fin. *tom.* 1.
Quali proibiti ai Funzionarj pubblici *art.* 3. *p.* 61. *tom.* 2.
Militari *p.* 150. *tom.* 2.
Divisione del Territorio della Rep. *Ved. Dipartimento*.
Dogana Merci ivi esistenti da due anni si ricuperino *p.* 447. *tom.* 1.
Diritti si pagano in moneta fina *art.* 1. *p.* 515. *tom.* 2.
S' intende per i generi esteri, per transito, ed estrazione *p.* 530. *tom.* 2.
Come se ne da lo stato *art.* 2. d. *p.* 515.
Di Sinigaglia metodo da tenersi da' Ministri *art.* 1. e 4. *p.* 284. *tom.* 2.
Bollette di transito, accompagno, e Dazio *pag.* 285. *tom.* 2.
Di Piazza Navona, e Ripa Grande abolita *art.* 3. *p.* 236. *tom.* 1.
Doti alle Zitelle Orfane per la Festa Nazionale *p.* 301. *tom.* 2.
Nota delle concorrenti *p.* 398. *t.* 2.
Zitelle estratte *p.* 402. *tom.* 2.
Ved. Ospedali.
Doveri dell' Uomo, e del Cittadino *art.* 1. a 9. *pag.* 104. *tom.* 1.

E

E*Brei* si assoggettano alle leggi comuni *p.* 286. *tomo* 2.
Perciò abolite le leggi, e consuetudini contrarie *ivi*
Edili loro Sedute dove fissate provvisoriamente *p.* 344. 351. 378. *t.* 1.
Invigilano su i prezzi, e qualità de' generi *p.* 409. 410. 413. *tom.* 1.
Grandi Edili invigilano sulla Polizia dei Teatri *art.* 1. *p.* 468. *tom.* 2.
Esame delle Opere, e Balli, che non offendino il buon costume *art.* 2. a 6. *ivi*.
Regolamento della Pulizia interna, ed esterna *art.* 7. *ivi*.
Pena contro i Capi di Compagnie *art.* 3.
Le subiranno i Proprietarj de' Teatri non potendo quelli *art.* 4.
Editti non provvenienti dalle Autorità Costituite non si attendono, e sono proibiti *p.* 71. *tom.* 1.
Effetti di Nazioni in Guerra colla Francia, e dei loro Individui proibito di disporre *p.* 9. *tom.* 1.
Elemosine saranno continuate *art.* 1. a. 3. *p.* 261. *tom.* 1.
Emigrati, dalla loro rendita saranno pagati i Servitori lasciati in Roma *art.* 9. *p.* 7. *tom.* 1.
Sono banditi dallo Stato *p.* 20. *tom.* 1.
Enfiensi Enfiteuta concesse dal passato Governo sono annullate *art* 28. *p.* 258. *tom.* 1.
Ad essi appartiene la raccolta di quest' anno *art.* 1. *p.* 391. *tom.* 1.
Lavori, e compenso *art.* 2. *ivi*.
Pena, tralasciandogli *ivi*.
Annullate quelle colle Comunità *art.* 3.
Modo d' indennizzazione per i miglioramenti *art.* 4. a 6. *p.* 392.
Proibizione di dar danni con Bestie *art.* 7. *ivi*
Enfiteusi tra Particolari restano salve *art.* 8. *p.* 193.
Imposizione straordinaria come si divide *art.* 8. *ivi*.
Ristrette a certo genere di persone sono Ereditarie *art.* 10. *ivi*.
Come l' Enfiteuta potrà acquistare il Fondo in proprietà *art.* 9.
Sarà preferito nelle vendite *art.* 6. *p.* 162. *tom.* 2.
Pendenti i reclami, è mantenuto in possesso *p.* 486. *tom.* 2.
Come pagherà il Canone per i Resti *art.* 15. e 16. *p.* 500. *tom.* 2.
Eredità Rescritti dal passato Governo di restituzione in intiero quando si esibiscono al Pretore *p.* 467. *t.* 2.
Esenzione dalle Contribuzioni promesse a chi porterà le sossistenze in Roma *art.* 5. *p.* 16. *tom.* 1.
Esigenze delle imposizioni, e proventi si continuano nell' istesso modo *art.* 1. *p.* 398. *tom.* 1.
Eccettuate le abolite *art.* 2.
Esimizione Ved. Assassinj &c.
Estrazione fuori del Territorio della Rep. di quali generi, e come proibita *art.* 1. a 5. *p.* 441. *tom.* 1.
Come permesso il trasporto da luogo a luogo *art.* 6.
Come si arrestano gli Estrattori, e premj *art.* 7. e 8. *p.* 442. tom. 1.
Di quali generi permessa *p.* 262. e 330. *tom.* 2.
Salvi i soliti Dazj *art.* 2. *ivi*.
Estrazioni del Lotto se ne faranno 18. l' anno, e quando *p.* 504. *tom.* 2.

F

F*Arina* di Grano, e di Granturco vi sarà uno Spaccio per ogni Circondario, ed a qual prezzo *p.* 345. *tom.* 2.

A chi proibito di comprarla *ivi*.
Proibita l' Estrazione da Roma *p.* 346.
Fascine, e Legna, prezzi stabiliti *p.* 422. e 423. *tom.* 1.
Favina, Formentone, e Lupini della passata stagione se ne permette l'estrazione *art.* 1. *p.* 262. *tom.* 2.
Metodo da osservarsj *art.* 2. a 7.
Dipartimenti, che'ne anno bisogno sono preferiti *art.* 8. *ivi*.
Il Consolato accorda l' estrazione salvo il Dazio *art.* 10. *ivi*.
Fedecommessi, Primogeniture, e sostituzioni sono abolite *art.* 27. *p.* 258. *tom.* 1.
I Beni, che n'erano affetti, divengono liberi a favore del Possessore *ivi*.
Onde può disporne per qualunque Contratto *ivi*.
Ferentino rotta data da' Francesi, e Polacchi *p.* 345. *tom.* 2.
Perdono a quelli, che depongono le armi *ivi*.
Festa Funebre per il Gen. Duphot come, e dove eseguita *p.* 45. *tom.* 1.
Discorso del Citt. Gagliuffi *p.*48.
Della Libertà acquistata.
Messa Cardinalizia, e solenne in S. Pietro *p.* 36.
Illuminazioni *ivi*.
Restituzione gratuita dei pegni fino alla somma di Scudi 4. *p.*36.37.
Festino gratuito *p.* 16. e 36. *ivi*.
Della Federazione *p.* 99. *tom.* 1.
Piano della medesima *p.* 100.
Invito delle Guardie Nazionali *p.* 66. *tom.* 1.
Sono rimborzate del viaggio, e come *art.* 1. e 2. *ivi*.
Alloggiate, e nudrite in Roma *art.* 3. *p.* 67.
Trattori, osti, e Locandieri come invitati a trattarle *p.*96. *t.* 1.
Quando sciolti da tal obbligo *p.* 41 *tom.* 1.
Dell' Abbruciamento del Libro d'Oro, Processi del S. Officio, e de' Patriotti *p.* 309. *tom.* 2.
Descrizione della Machina *p.* 310.
Ordine della Festa *p.* 312.
Discorso del Tribuno Beni *ivi*.
Nazionale per la presa di Malta in onore dell' invitta Nazione *p.* 301. *tom.* 2.
Illuminazioni per la Città, Dotazioni di Zitelle, e dispensa di Pane *p.* 356. *tom.* 2.
Ved. Doti.
Altra in memoria della fondazione della Repub Francese *p.* 541. *t.* 2.
Descrizione *p.* 542.
Illuminazione della Cuppola di S. Pietro *art.* 11. *ivi*.
Corsa di Cavalli *p.* 543.
Feste dispensate dal Papa quanto all' obbligo della Messa, e Vigilie *p.* 40. a 43. *tom.* 2.
Fieni e Fienili quali, e dove proibiti ad evitare gl' Incendj *p.* 466. *t.* 1.
Fiera di Sinigaglia s' aprirà come nel passato Governo, coll' istesse regola, e dazi *p.* 489. *tom.* 1.
Proibita l' introduzione di mercanzie Inglesi, Russe, e Portoghesi *ivi*.
Deputazione dell' Ispettore generale *p.* 265. *tom.* 2.
Suo Burò *p.* 284. *ivi*.
Regolamento delle Dogane *p.* 286. *ivi*.
Prorogata *p.* 395. *ivi*.
Tribunale di Commercio.
Ved. Cause, Commercio.
Finanze, Contribuzioni, Gran Questura, e Contabilità *p.* 134. *tit.* 11. *tom.* 1.
Legge sulla medesima *p.* 219. *t.* 1.
Flotta e Convoglio Franrese arrivato in Alessandria *p.* 486. *tom.* 2.
Fontane pubbliche proibito di lavarvi qualunque cosa, e di sporcare le acque *art.* 2. *p.* 302. *tom.* 2.

Ved. Aquedotti.
Forestieri non domiciliati in Roma devono partirne *p.* 286. *tom.* 1.
Eccettuati gli Artisti *ivi*.
Proibito l'alloggio *ivi*.
Francesi non addetti alla Guarnigione si presentino al Com. della Piazza *ivi*.
Stabiliti, o no nella Repubblica succedono ai loro Parenti *art.* 326. *p.* 137. *tom.* 1.
Possono acquistare, e disporre come i Cittadini Romani *ivi*.
Preti, e Frati nati fuori lo Stato della Repubblica partino fra dieci giorni *art.* 1. e 2. *p.* 455. *tom.* 1.
Ancorchè impiegati *ivi*.
Trovati nel Territorio come puniti *art.* 6. *ivi*.
Eccettuati i Francesi *art.* 3.
Dilazioni da chi, ed a quanti si accordano *art.* 4.
Se ne darà nota al Governo *art.* 5.
Prefetti Consolari negligenti nell' osservanza vengono destituiti *art.* 7. *ivi*.
Tutti gl' Individui originarj di Paesi forestieri fra quanto devono partire *art.* 1. *p.* 351. *tom.* 2.
Quali eccettuati *art.* 2. e 3. *ivi*.
Proibito d'entrare nel Territorio Rom. senza Passaporto *art.* 4. *ivi*.
Obbligo ad ogni Forastiere di esibire le sue giustificazioni *art.* 1. *p.* 373. *tom.* 2.
Carte di sicurezza come, e da chi si rilasciano *art.* 2. a 4. *ivi*.
Metodo da tenersi nel presentarsi alle Municipalità, e dove *p.* 373. *ivi*.
Forni ognuno potrà aprirli a suo conto, e vendere il Pane a qualunque prezzo, e sito *art.* 1. e 2. *p.* 39. *tom.* 2.
Bajoccanti restano nell' attual sistema *art.* 3. *ivi*.
Daranno però l'offerta per il prezzo del Grano *art.* 4. e 5. *ivi*.
Obbligati a fare il Pane di buona qualità, e di giusto peso *p.* 301. *tom.* 2.
Attuali Fornari come preferiti *art.* 6. *ivi*.
Detti bajoccanti soppressi potranno farsi per proprio conto *art.* 2. *p.* 269. *tom.* 1.
Per il Pane di Razione *art.* 3. *p.* 270. *ivi*.
Saranno stabiliti dai Grandi Edili *art.* 4. *ivi*.
Già destinati *p.* 282. *tom.* 2.
Di S. Spirito si affitta, e con quali articoli *p.* 450. e 451. *tom.* 2.
Fornari, si revoca l'ordine di pagare in moneta il Grano dell'Annona *p.* 84. *tom.* 2.
Si obbligano a ricevere i Resti come moneta *ivi*.
Della Subura carcerato per la cattiva qualità del Pane *p.* 371. *tom.* 2.
Forza armata tit. 9. *p.* 132. *tom.* 1.
Guardia Nazionale Sedentaria *art.* 271. a 278. *ivi*.
Detta in attività *art.* 279. a 288. d. *p.* e 133.
Francesi non addetti alla Truppa devono portarsi alla Commissione per farsi ascrivere ne'Registri *p.* 470. *t.* 2.
Abitanti ne' Dipartimenti mandino le giustificazioni *ivi*.
Alloggiati in Roma devono manifestare il di loro nome, e qualità *p.* 477. *tom.* 2.
Pena ricusando *ivi*.
Non impiegati in Roma obbligati a partirne *art.* 1. *p.* 105. *tom.* 2.
Non gli si deve la Razione *p.* 8. *tom.* 1.
Gli è proibito l'Alloggio *art.* 2. e 4. *p.* 106. *ivi*.
Devono avere il Passaporto d. *p.* 8., e la Carta di sicurezza *art.* 2. e 3. d. *p.* 106.

In caso contrario saranno arrestati d. *p.* 8.

Ved. Alloggi i Cittadini.

Frosinone come sommessa dalle Truppe Francesi *p.* 352. *tom.* 2.

Fucile da caccia proibito a chiunque senza licenza *p.* 477. *tom.* 2.

Cessano le licenze accordate per l'avanti *ivi*.

Funzionarj pubblici non possono assentarsi dalla residenza senza licenza *art.* 33. *p.* 65. *tom.* 2.

Funzioni delle Autorità costituite *vedne rispettivi titoli*.

Furti Ved. *Assassinj*.

G

G*abella* del contratto, e scannatura sospesa a tempo *p.* 272. *tom.* 1.

Come deve pagarsi *art.* 7. e 8. *p.* 112. *tom.* 2.

Del Vino di Ripa Grande abolita *art.* 3. *p.* 236. *tom.* 1.

Gagliuffi Discorso recitato in occasione della Festa Funebre per il Gen. Duphot *p.* 48. *tom.* 1.

Galloni, e ricami di vestiario proibiti *p.* 60. *art.* 2. *tom.* 2.

Quali ornati sono compresi *art.* 2. *p.* 141. *tom.* 2.

Pene ai Contraventori *art.* 2. e 3. *p.* 61. *tom.* 1.

Sono eccettuati gli Anelli, Fibbie, Orologj, e Bottoni *art.* 3. d. *p.* 141.

Come anche gli abbigliamenti delle Cittadine *art.* 4. *ivi*.

Garanzia de' Membri de'Consigli Legislativi *art.* 112. *a* 126. *p.* 116. *t.* 1.

De' Resti, o Assegnati sono ipotecati i prodotti de'Beni Enfiteutici *art.* 10. *p.* 499. *tom.* 2.

Gendarmeria suo Corpo come composto *p.* 94. *tom.* 2.

Invito ai Giovani volontarj a presentarsi *p.* 172. 264. 270. e 405. *t.* 2.

Il Soldo correrà dal giorno dell'accettazione d. *p.* 172.

Nomina degli Officiali *p.* 278. *t.* 2.

Impresa dell'equipaggiamento *p.* 323. 492. *tom.* 2.

Generi proibiti d'estrarsi dal Territorio della Rep. *art.* 1. e *segg. p.* 441. *tom.* 1.

Premio a chi gli arresta *art.* 7. *p.* 442. *tom.* 1.

Gioje esistenti nella Gran-Questura si vendono *p.* 469. *tom.* 2.

Girardon Capo di Brigata Comandante le Truppe Francesi nel Circeo Discorso recitato in Anagni *p.* 366. *t.* 2.

Giubilazioni, e Pensioni accordate dal passato Governo a chi saranno conservate *art.* 2. *p.* 91. *tom.* 1.

Invitati ad esibire i titoli, e le giustificazioni *ivi*, e *p.* 60. *tom.* 1.

Deputati all'esame delle medesime *p.* 420. *tom.* 1.

Giudici Civili, e Criminali surrogati provvisoriamente a quelli dell'antico Governo *p.* 93. *tom.* 1.

Ordine che terranno ne' Giudizj d. *p.*, e *seg.*

Esercizio delle loro Cariche prorogato *p.* 243. *tom.* 1.

Giuochi d'azzardo proibiti *p.* 353. *tom.* 1.

Giurì di Accusa, e Giurati *art.* 66. a 74. *p.* 206. *tom.* 1.

Di Giudizio *art.* 75. a 84. *p.* 207. *ivi*.

Speciali art. 85. a 89. *p.* 208. *ivi*.

Giurati del Circondario di Roma *p.* 148 *tom.* 2.

Giustizia Civile, Criminale, e Censoria. Ved. *Tribunali*.

Governo provvisorio come ordinato, e da chi composto *p.* 32. *tom.* 1.

Gran Questura Ved. *Questura*.

Grano requisizione di 3. Rub. per ogni Rub. di seminato da portarsi ne'Granari dell'Annona *art.* 1. *p.* 269. *t.* 2.

A titolo di quota si pagherà a sc. 8. *ivi*.

Il resto sarà libero *ivi*.
In ogni Dipartimento si darà l'assegna *art.* 1. *p.* 401. *tom.* 2.
Pena per chi non le da intiere ed in tempo *art.* 6. *ivi*.
Ristretti come si fanno *art.* 2.*ivi*.
Il Consolato come quotizzerà i Possidenti *art.* 3. *ivi*.
Anche per le Tenute una volta dell' Agro Rom. *p.* 491. *tom.* 2.
Intanto proibiti di disporne, quando non sia per darne in conto di contribuzioni *art.* 4. d. *p.* 401.
Sarà pagato a prezzi correnti ragguagliati a moneta fina *art.* 5. *ivi*.
Non necessario per la sementa, e Forni di Campagna deve portarsi in Roma *p.* 174. *tom.* 2.
Grasso Ved. *Macellari*.
Guardia Civica disciolta *art.* 10. *p.* 66. *tom.* 1.
Guardia Nazionale modo di comporla, e come sarà divisa *art.* 3.*p.*65.*tom.*1.
Organizzazione *p.* 73. *tom.* 1.
Stato Maggiore *p.* 74. *ivi*.
Oggetti a' quali è destinata *p.*479. *tom.* 2.
Doveri del Caporale *p.* 480.
Del Sargente, e Sargente Maggiore *p.* 481.
Degli Ajutanti, e bassi Ufficiali *ivi*.
Del Sotto Tenente, Tenente, e Quartier Mastro *p.* 482.
Del Capitano *p.* 483.
Delli Ajutanti di Piazza, ed Ajutanti Maggiori *p.* 484.
Del Capo di Battaglione *ivi*.
Del Maggiore, ed Ajutante Generale *p.* 485. *tom.* 2.
Invito a' Cittadini da prestarsi con esattezza *p.* 274. *tom.* 1., e 327.*t.*2.
Abitanti di Roma dagli anni 17. sono tutti obbligati *art.* 1. *p.* 402. *tom.*1.
Quali eccettuati *art.* 2. *ivi*.
A' Giornalieri si pagano bajocchi 30. *art.* 3. *ivi*.
Modo da fare il Ruolo de' Cittadini *art.* 17. a 21. *p.* 403. *tom.* 1.
Tutti quelli segnati ne' medesimi sono obbligati a far la Guardia *art.* 3. *p.* 83. *tom.*1.
Eccettuati i Servitori, e simili *art.* 2. *ivi*.
Preti, e Frati pagheranno *art.* 1. *ivi*, e *p.* 68. *tom.* 1.
A riserva de' Mendicanti d. *p.*68.
Tassa per quelli, che non possono fare la Guardia *art.* 2. *p.* 313. e 402. *art.* 5. a 14. *tom.* 1
Quali ne saranno esenti *art.* 3.*p.* 314. *tom.* 1.
Si pagherà con ordine del Capitano *p.* 457. *art.* 3. *tom.* 2.
Note da farsi da' Quartier Mastri *art.* 1. d. *p.* 457.
Volontarj, e Fazionieri *art.* 22. a 24. *p.* 403. *tom.* 1.
Nomina dello Stato Maggiore, ed Officiali spetta al Consolato *art.*2. *p.* 457. *tom.* 2.
Guerra le spese, come e da quali Questori si pagano *art.*1.a 3.165. *tom.* 2.
Il Ministro della Guerra trarrà gli Ordini, ed i Commissarj Ordinatori faranno seguire i pagamenti *art.*5. *ivi*.
Due sono le Divisioni Militari, Tevere, e Metauro, e quali Dipartimenti comprende ciascuna *art.* 1. e 2. d. *p.*165.

I

Illuminazione della Città per due sere per la ricuperata libertà *p.* 16. *tom.* 1.
Altra della Piazza della Libertà per l'abbruciamento del Libro d'Oro *p.* 312. *tom.* 2.
Di tutta la Città nella Festa Nazionale per la presa di Malta *p.*356. *tom.* 2.

Simile coll' illuminazione anche della Cuppola di S. Pietro in memoria della fondazione della Repubblica Francese *p.* 543. *tom.* 2.

Proprietarj delle Case di più di tre Finestre sulla Strada obbligati a tenervi un Lampione *art.* 1.*p.*453.*tom.* 1.*p.* 66. e 527. *tom.* 2.

La spesa gli sarà rimborzata da' Piggionanti *art.* 2. d. *p.* 453. e 66.

Pene eseguite *p.* 86. *tom.* 2.

Invito ai Stagnari per la formazione de' Lampioni *p.* 84. *tom.* 2.

Imposizioni dell'antico Governo si pagano nell'istesso modo *ar.*1.*p.*398.*t.*1.

Straordinaria non si paga da'Particolari, che non posseggono un Capitale superiore a sc. 2000. *art.* 1. *p.* 303. *tom.* 2.

Come tassati quelli, che lo superano *art.* 2. a 4. *ivi*.

Pagata in Cedole come si bonifica *art.* 5. a 9. *p.* 304. *ivi*.

Ved. Contribuzioni.

Impresa dell' equipaggiamento della Gendarmeria *p.* 323. 492. *tom.* 2.

Incetta de'Grani, ed altri generi proibita *art.* 3. *p* 6. *tom.* 1.

Di Pelli proibita *p.* 438. *tom.* 1.

Permessa a chi le lavora nella sua Bottega *ivi*.

Incompatibilità delle pubbliche funzioni, e sue limitazioni *p* 228. *tom.*1.

Individui, che aspirano alle cariche invitati a provare il loro Patriottismo, e capacità *p.*346. *tom.* 1.

Insegne Equestri, e Chiavi d'oro proibite *p.* 36. *tom.* 1.

Insubordinazione di alcuni Officiali Francesi *p.* 234. *tom.* 1.

Insurrezione, ed Attruppamenti come puniti *p.* 456. *tom.* 1.

Corrisponsabilità de'Preti *ivi*.

Ved. Attruppamenti.

Inventari de'Mobili de'Luoghi Pii soppressi *p.* 464. la 1. 408. 488. *tom.*1.

Invio delle leggi, pubblicazione, e modo *art.* 1. a 7. *p.* 229. *tom.* 1.

Invito alla Basilica Vaticana per ringraziare Iddio della ricuperata libertà *p.* 36. *tom.* 1.

Istituto Nazionale delle Scienze, ed Arti stabilimento, e travagli *p.*216. *tom.* 1.

Istruzione pubblica *tit.* 10. *p.* 133. *t.*1.

Istruzioni del Consolato per la Gran Questura, e per li Questori Dipartimentali *p.* 19. *tom.* 2.

Ved. Questura.

L

Lana si permette l' estrazione salvi gli antichi Dazj *p.* 330. *tom.* 2.

Latticinj, e loro prezzi *p.* 273. *tom.*1.

Lavoratori di Campagna assicurati del pagamento delle mercedi, e ritorno alla Patria *p.* 135. *tom.* 2.

Forestieri *ved. Carbonari*.

Lauteres Ispettore Francese dimesso per irriverenza in S Pietro *p.*8. *tom.* 1.

Leggi organiche relative alla Costituzione della Rep. Rom. *p.* 142.

Sulla divisione del Territorio della Rep.*p.*143. a 155. e *p.*469. a 487.

Sulla tenuta delle Assemblee Tribuli, Comizj, ed Assemblee Elettorali *p.* 156. a 171.

Sopra l'organizzazione de'Consigli Legislativi, ed ordine delle loro deliberazioni *p.* 172. a 184

Sull' organizzazione del Ministero *p.* 184. a 187.

Sull' organizzazione, e funzioni de' Corpi Amministrativi *p.* 188. a 196.

Sull' organizzazione de' Tribunali *p.* 197. a 216.

Sullo stabilimento, e travagli dell' Istituto Nazionale delle Scienze, e delle Arti *p.* 216. a 219.

Sulle Finanze *p.* 219. a 228.

Sopra l'incompatibilità delle pubbliche funzioni *p.* 228.

Sull'invio, e pubblicazione delle Leggi *p.* 229.

Sopra l'Abito de' Funzionarj pubblici *p.* 230. 234. *tom.* 1.

Sopra l'Amministrazione Dipartimentale *p.* 426. a 433. *tom.* 1.

Sopra i Commissarj di Guerra *p.* 3. a 18. *tom.* 2.

Sopra la Gendarmaria *p.* 94. a 103. *tom.* 2.

Sul modo da pagare i Debiti per qualunque contratto creati dopo il 1. Gen. 1798. *p.* 341. *tom.* 1.

Sulla maniera da restituirsi i Depositi fatti per Decreto di Giudice, o con ordine delle Autorità costituite *p.* 434. *tom.* 1.

Legioni invito ai Cittadini di ascriversi per difesa della libertà *p.*42.*tom.*1.

Legna privativa dell' unione de' Mercanti viene abolita *art.*1.*p.*39.*tom.* 1.

Tagliata, ed impostata deve esser condotta in Roma *art.* 2.*p.*40. *ivi*.

I tagli delle Macchie devono farsi in tempo debito *art.* 3. *ivi*.

Provvedimenti, e prezzi anche per la Fascina de' Fornari *p.* 422., e 423. *tom.* 1. *Lettere* Ved. *Posta*.

Librarie di quali Conventi vi vendono *p.* 283. 514. 546. *tom.* 2.

Libri, e Manoscritti de' Conventi soppressi creduti preziosi si riuniscono alle Librarie del Vaticano, e della Minerva *art.* 12. *p.* 459. *tom.* 1.

Libro d'oro bruciato *p.*309.*tom.* 2.

Livree, e Trine proibite *p.* 36. *tom.* 1.

Locandieri proibiti di dar alloggio a' Forestieri senza licenza *p.*448. *tom.* 1.

Quale la pena *ivi*.

Eccettuati gli Artisti, Pedoni, ed Abitanti di Campagna *ivi*.

Lotto giuoco, l'Estrazioni, che si facevano per Napoli, come si faranno in Roma *p.* 490. *tom.* 1.

L' Estrazioni saranno 18. l' anno *ivi*.

Le Doti si daranno nell' istesso modo *ivi*.

Vi potranno concorrere le Zitelle povere di tutto il Territorio della Repub. *p.* 491. *ivi*.

Le vincite si pagano nel solito modo *p.* 104. *tom.* 2.

Incontrandosi nell' istesso giorno l' Estrazione di Toscana, e di Roma, si giuocherà solo per Roma *p.* 399. *tom.* 2.

Quante Estrazioni vi saranno nell' anno VII. Repubblicano, in quali giorni, ed ora *p.* 504. *tom.* 2.

Luoghi di Monti, i frutti decorsi a tutto li 14. Marzo 1798. come si pagheranno *art.*12. *p.* 81. *tom.* 1.

In appresso si pagheranno all'uno, e mezzo per 100. in Cedole di corso *ivi*.

Ved. Cedole p. 586.

Luoghi Pii superiori obbligati a partire come Forestieri devono render conto *p.* 286. *tom.* 1.

Gl' Individui v' invigilino sotto la loro risponsabilità *ivi*.

Obbligati gli Amministratori ad esibire lo stato attivo, e passivo di ciascuno *p.* 416. *tom.* 1.

Lumi da tenere alle Finestre ved. *Illuminazione*.

M

M*acellari* proibiti di contrattare fuori delle Porte, ed in Campo prima che si metta la Bandiera *art.* 1. e 2. *p.* 418. *tom.* 1.

I soli Padroni possono far contratti *art.* 3. *ivi*.

Obbligati a vendere le Pelli a' Vaccinari *art.* 1. *p.* 53. *tom.* 1.

Possono venderle a chiunque purchè si lavorino in Roma *p.* 273. *tom.* 1.

Liberi di vendere i spogli a' Vaccinari, o altri *ivi*, e *p.* 111. *art.* 6. *tom.* 2.

Trippe, e Mazzi libertà di venderle, o lavorarle da se *p.* 274. *ivi.*

Grassi a qualunque prezzo dovranno darlo a Candelottari *ivi*, ed *art.* 9. *p.* 112. *tom.* 2.

Il peso della Carne sia giusto d. *p.* 273. e *art.* 4. *p.* 111. *tom.* 2.

Abilitati ad aprire altri Macelli *ivi.*

Bestiame come devono introdurlo, e condurlo *art.* 1. d. *p.* 111.

Regola in caso di controversia sul prezzo tra il Macellaro, e Venditore *art.* 3. *ivi.*

Come devono questi pagare le due Gabelle *art.* 8. *ivi.*

Gli si accorda la libertà del prezzo della Carne, da regolarsi però dai Grandi Edili *p.* 508. *tom.* 2.

Magazzini di polvere, trovato di notte intorno a' medesimi sarà arrestato *art.* 5. *p.* 21. *tom.* 1.

Maldicenza proibita nel perorare le Cause *d.* 171. *tom.* 2.

Mancie proibite a tutti i Domestici delle Autorità costituite, e Membri de' Burò *p.* 261. *tom.* 2.

Marmi, o Statue de' Stabilimenti soppressi, che si credono preziosi, si uniscono al Pubblico Museo *art.* 12. *p.* 459. *tom.* 1.

Massena Gen. in Capo, Proclama all' Armata Francese *p.* 77. *tom.* 1.

Matera Gen. destituito, ed esiliato dalli Stati delle Rep. Francese, Romana, e Cisalpina *p.* 275. *tom.* 2.

Maury Cardinale bandito dal Territorio della Rep. Rom. *p.* 20. *tom.* 1.

Memorie devono essere dirette ai rispettivi Ministri *art.* 2. *p.* 414. *tom.* 1.

Per affari, trascurati da' medesimi si fanno al Consolato *art.* 3. *ivi.*

Devono essere scritte, datate, e sottoscritte, e come *art.* 18. a 19. *p.* 63. *tom.* 2.

Diversamente non si ricevono *art.* 20. *ivi.*

Mercede Ved. *Carbonari*, *Lavoratori*.

Mercenarj, le loro Cause saranno giudicate dal Pretore della Pulizia di giro senza alcun emolumento *p.* 135. *tom.* 2.

Merci non possono tenersi in Dogana più di due anni *p.* 447. *tom.* 1.

Invito a Mercanti, ed a chi vi avesse diritto di ritirarle nel termine assegnato, e come *ivi.*

Altrimenti saranno vendute a profitto della Dogana *ivi.*

Forestiere *Ved. Fiera.*

Metauro Capi Luoghi, e Cantoni, e Pretori *p.* 143. 149. 250. 470. a 471. *tom.* 1.

Autorità costituite *p.* 315. *tom.* 1. *Ved. Dipartimenti.*

Ministero provvisorio *p.* 33. *tom.* 1.

Ministri della Rep. quanti, e quali sono *art.* 1. e 2. *p.* 184. *tom.* 1.

Della Giustizia, e Pulizia sue attribuzioni *art.* 3. *ivi.*

Invierà ai Prefetti Consolari presso de' Tribunali i Prospetti decadarj, e quali colle istruzioni necessarie *art.* 32. *p.* 65. *tom.* 2.

Alle Autorità costituite invia il Bollettino delle Leggi, e degli Ordini del Consolato *art.* 34. *ivi.*

Farà chiudere ogni Circolo Costituzionale, che si occupi di affari politici *art.* 23 *p.* 64. *tom.* 2.

Autorizzato a dare le licenze d' assentarsi dal luogo delle loro funzioni ai Membri de' Corpi Giudiziarj *art.* 33. *ivi.*

Invita le Autorità costituite a portarsi ai loro Posti *p.* 416. *tom.* 1.

Dell' Interno quali le sue attribuzioni *art.* 4. *p.* 185. *tom.* 1.

Invia i detti Modelli ai Prefetti Consolari presso le Amministrazioni *art.* 32. *p.* 65. *tom.* 2.

Provvede agli Ex-Religiosi *p.* 300. *art.* 11. 12. *tom.* 2.
Delle Finanze sue attribuzioni *art.* 5. *p.* 186. *tom.* 1.
Autorizzato a far cuniare la moneta di rame, ed a far fare de' Resti *art.* 1. e 2. *p.* 67. *tom.* 2.
Della Guerra, Marina, e Relazioni estere sue attribuzioni *art.* 6. *p.* 186. *tom.* 1.
Distribuzione di travaglio per l' Amministrazione del suo Ministero *p.* 276. *tom.* 1.
Organizzazione degli Officj di Guerra, e Dipartimenti *p.* 277. *t.* 1.
In quali giorni tiene udienza pubblica d. *p.* 276. e *p.* 410. *tom.* 1.
Per affari urgenti si domanda una udienza particolare, e come *p.* 411. *tom.* 1.
Affari correnti si rimettono al Segretario, e Capi di Divisione d. *p.* 410.
Orario del Burò d. *p.* 411.
Convenzioni sulle sussistenze delle Truppe Francesi *p.* 373. *tom.* 1.
Assegnerà il numero de' Requisizionarj per ogni Dipartimento *art.* 6. *p.* 117. *tom.* 2.
Ogni anno farà sapere alle Municipalità i contingenti de' Requisizionarj *art.* 12. *ivi.*
I Ministri devono essi stessi sottoscrivere tutti i loro atti *art.* 8. *p.* 62. *t.* 2.
Gl' Impiegati presso di loro non sottoscrivono *art.* 9. *ivi.*
I capi del Segretariato possono solo per attestare della verità delle Copie *ivi.*
Per l' esecuzioni delle Leggi devono impiegare le Autorità già costituite *art.* 10. *ivi.*
Durante una Missione Legislativa, non possono incaricarne di un' altra il Senato, e Tribunato *art.* 11. *ivi.*
Delle Relazioni estere di Parigi assicura, che il Direttorio Esecutivo prenderà sempre parte nella prosperità della Rep. Rom. *p.* 404. *tom.* 1.
Mobili de' Luoghi Pii soppressi, come si fa l' Inventario *art.* 6. e 9. *p.* 457. *tom.* 1.
Invito a presentarsi per eseguirlo *p.* 464. la 2. 466. 488. *tom.* 1.
Quali si espongono alla pubblica vendita *pag.* 223. 277. 283. 457. 546. *tom.* 2.
Molini come a ciascuno è lecito di fabbricarne de' nuovi *art.* 13. *p.* 393. *t.* 1.
Il Consolato come ne da la licenza *ivi.*
Monache abilitate ad abbandonare la Clausura *art.* 3. *p.* 457. *tom.* 1.
Abilitate a succedere nelle successioni, da aprirsi dopo l' abbandono dell' Abito *art.* 4. e 5. *ivi.*
Qual pensione avranno oltre il letto, e Mobilio di loro uso *art.* 3. *p.* 154. *tom.* 2.
Come le sarà accresciuto, e pagato *ivi*, ed *art.* 4.
Monasteri soppressi in Roma, e Religiosi a quali trasferiti *p.* 457. *tom.* 1. e *p.* 505. *tom.* 2.
Altri soporessi ne' Dipartimenti *p.* 289. a 300. *tom.* 2.
Vedi Religiosi.
Moneta di rame come calata *art.* 9. *p.* 80. *art.* 19. *p.* 247. 275. *tom.* 1.
Non soffrirà altra diminuzione *p.* 344. *tom.* 1.
Mista come diminuirà *art.* 10. *p.* 81. *art.* 20. *p.* 247. *tom.* 1.
Proibito l' aggiotaggio sopra la moneta di rame *p.* 390. *tom.* 1.
A suo tempo sarà levata dalla circolazione, e portata alla Zecca *art.* 18. e 19. *p.* 500. *tom.* 2.
Vivandieri, e Bottegari devono darla secondo il solito *art.* 1. *p.* 167. *tom.* 2.

Pene in caso contrario *art.* 2. *ivi*.
Vedi Fornari: *Requisizione*.

Monitore di Roma soppresso il Supplemento al num. 60. *art.* 1. *p.* 516. *t.* 2.

Monopolj di Pelli proibito *p.* 433. *tom.* 1.

Monte della Pietà quando aperto per il baratto delle Cedole *p.* 443. e 445. *tom.* 1.
Ved. Cedole.

Monumenti pubblici proibito a' Francesi di portarli via da Roma *p.* 92. *tom.* 1.

Municipalità, e sue Amministrazioni, funzioni, e trattamenti tit. 2. a 5. *p.* 191. *tom.* 1.
Invitate ad essere istallate *p.* 311. *tom.* 1.
Danno la lista degli Agenti, e Commissarj de' Stabilimenti Nazionali *art.* 1. *p.* 417. *tom.* 2.
De' Requisizionarj, e degli esentati *art.* 4. *p.* 116. *tom.* 2.
Arroleranno prima i volontarj *art.* 8. e *seg. p.* 117. *ivi*.
De' Circondarj di Roma dove tengono le loro sedute *p.* 344. 351. 379. *tom.* 1.

Musone suoi Capi-Luoghi, Cantoni, ed Autorità costituite *p.* 143. 150. 267. e 471. *tom.* 1.
Ved. Dipartimenti.

N

Nomina ai Posti vacanti di pubblici Funzionarj nell' Ordine Amministrativo, e Giudiziario a chi spetta *p.* 125. a 128. *tom.* 1.
Dello Stato Maggiore della Guardia Nazionale si farà dal Consolato *p.* 157. *tom.* 2.

Nominati Scrittori, Uscieri, e Portiere del Burrò del Tribunal Criminale del Dipartimento del Tevere *p.* 152. *tom.* 2.
Supplimentarj del Tribunale Civile dell' istesso Dipartimento *p.* 155. *tom.* 2.
Assessori della Sezione di Marte *ivi*.

Note de' Beni Ex.Camerali, Ex. Gesuitici, Ex Comunitativi, e de' soppressi Conventi esposti alla pubblica vendita, all'affitto, ed aggiudicati *p.* 347. *tom.* 1. *p.* 50. 71. 89. 175. 177. 191. 195. 200. 205. 210. a 254. 280. 305. a 309 372. 384. 406. 419. 528. *tom.* 2.
Ved. Beni.

Notari Deputati a ricevere le Assegne de' stabili del Cantone di Roma *p.* 228. *tom* 1.

Novizzii non più si ricevono ne' Chiostri *art* 1. *p.* 456. *tom.* 1.
Quelli, che vi sono, devono restituirsi alle loro famiglie *art.* 2. *ivi*.

O

Offerta Ved. Beni.

Officiali Francesi dell' Armata di Roma al Gen. in Capo *p.* 50. *tom.* 1.
Ai Cittadini di Roma *p.* 53. *t.* 1.
Proibite le loro stampe *p.* 99. *tom.* 1.

Di Polizia Giudiziaria §. 1. *art.* 39 *p.* 202. *tom.* 1.

Olio invito agli Abitanti di Terni, e Narni di mandarlo a Roma *art.* 8. *p.* 7. *tom.* 1.
Prezzo antico ridotto a baj. 28. il Bocale *art.* 1. *p.* 236. *tom.* 1.
Si rimette al prezzo primiero *p.* 390. *ivi*.
Dagli Orzaroli, ed Artebianchi si vende a baj. 9. a Foglietta *p.* 34. *tom.* 2.
Proibiti di darne più di una Foglietta *ivi*.
Ad altri Venditori il prezzo è libero *ivi*.

Orario Astronomico dal primo Vendemmiale dell' anno VII. sarà in uso per tutta la Repub. *art.* 1. *p.* 271. *tom.* 2.

Orologj pubblici saranno regolati col nuovo metodo *art.* 2. *ivi*.

Gli Edili sono incaricati dell' esecuzione *ivi*.

Orengo Avvocato dell' Amministrazione de' Beni Nazionali dimesso dall' impiego *p.* 128. *tom.* 2.

Ospedali, Ospizi, e Case di soccorso come si amministrano *art.* 10. *p.* 7. *tom.* 1.

A chi spetta l' Amministrazione *art.* 1. s 6. *p.* 336. *tom.* 2.

Quanti in Roma, ne' Capi Luoghi, e ne' Cantoni *art.* 15. a 17. *ivi*.

Numero, e sito di quelli da conservarsi, e riunioni da chi si fanno *art.* 18. e 19. *ivi*.

Quanti saranno i Ministri, e loro funzioni *art.* 7. a 14., e 21. a 44. *p.* 338. a 340. *ivi*.

Loro trattamenti *art.* 47. e 49. *ivi*.

Il Ministro dell' Interno, e l' Amministratore Generale di che incaricati *art.* 20. ed *art.* 45. a 48. *ivi*.

Avendo i beni delle Confraternite, sono tenuti a soddisfare i Creditori, ed a somministrare le solite Doti *art.* 2. e 3. *p.* 439. *tom.* 2.

Metodo per i soccorsi domiciliari *art.* 4. *ivi*.

Osti invitati a dare il vitto ai Deputati della Federazione *p.* 96. *tom.* 1.

Sciolti da tal obbligo *p.* 244. *t.* 1.

Tengono aperte le Botteghe fino alle tre della notte *p.* 287. *tom.* 1.

Pene a' Contraventori *ivi*.

P

P*acifici* Discorsi sotto l' Albero della libertà *p.* 26. a 29. *tom.* 1.

Pagamento de' Beni Nazionali come si fa, ed in qual moneta, e Cedole *art.* 1. 2. 10. *p.* 267. *tom.* 2.

Di Cambiali, Debiti fruttiferi, ed infruttiferi, Depositi irregolari. *Ved. Beni*; *Cedole*.

Panni, che sono in Dogana, si apriranno i Colli per saperne la qualità, e quantità *p.* 491. *tom.* 2.

Passaporti non si danno a giovani di Fornari senza l' attestato del Padrone *pag.* 70 *tom.* 1.

Prendendoli sotto altro nome, a quali pene sono soggetti *ivi*.

Ved. Francesi.

Pattuglia modo di rispondere al chi va la *pag.* 356. *tom.* 1.

Pegni si restituiscono gratuitamente sino alla somma di Scudi 4. *p.* 37. *tom.* 1.

Termine, e modo *p.* 41. *ivi*

Proroga *p.* 283. *ivi*

Esistenti nella Depositeria Urbana si vendono *p.* 515. *tom.* 2.

Pelli si ricevono in Dogana nelle Vigilie delle Feste *p.* 404. *tom.* 1.

Ved. Incetta, *e Macellari*.

Pennacchio a tre colori proibito *art.* 1. *p.* 60. e 141. *tom.* 2.

Rosso permesso a' Militari, e Cittadini, quando sono in servizio della Guardia Nazionale *ivi*.

O anche in unione della Divisa Militare *art.* 1. d *p.* 141.

Pene per i Contraventori d. *p.* 60.

Pensioni dovute agli Ecclesiastici, o altri espulsi si pagano alla Gran Questura *p.* 170. *tom.* 2.

Pagate anticipatamente, si pagano di nuovo alla Cassa Nazionale *ivi*.

Restandogli il credito contro di quelli *ivi*.

Accordate nel passato Governo *Ved Ginbilazioni*.

Perturbatori della libertà, e della quie-

te pubblica quali sono *art.* 3. *p.* 54. *tom.* 1.

Convinti saranno puniti con pena straordinaria *art.* 5. *p.* 55. *ivi*.

Chi sarà tenuto per Socio, e come punito *ivi*.

Pesca privativa, Appalto, Dazj, Università de' Pescivendoli abolite *art.* 3. e 4. *p.* 113. *tom.* 2.

Permessa a tutti gli Abitanti del Territorio della Repub. *art.* 1. *ivi*.

Dove, e che cosa proibito *art.* 2. e 7. *p.* 114.

Come in che tempo, e con quali ordegni potrà farsi *art.* 5., e 6. *ivi*.

Dove si porta a vendere il Pesce *art.* 8. a 11.

Premj agli Armatori, ed inventori di nuovi ordegni *art.* 12.

Promesse di Case, Terreni, e danaro a chi andrà ad abitare nelle Spiaggie, ed agli Armatori *art.* 13. a 16.

S' impiegheranno i Trabaccoli, ed altri Legni della Rep. *art.* 18.

Libertà di salare, seccare, marinare e traficar Pesce *art.* 19.

I Barili per tal genere saranno bollati dalle Municipalità *art.* 20. *p.* 115. *tom.* 2.

Petizioni al Consolato, ed ai Ministri come si fanno, perchè siano ricevute *Ved. Memorie*.

Pianiano Borgo eretto in Comune indipendente da Cellere *art.* 1. *p.* 355. *tom.* 2.

Gli Abitanti sono incaricati di tutte le spese dello stabilimento della medesima *art.* 2. *ivi*.

Piazza Navona regole, e metodo da tenersi nelle vendite per evitare le frodi de' Bagarini, e pene contro i medesimi *art.* 1. a 10. *p.* 57. a 60. *tom.* 2.

Gabelle abolite *ved. Dogana*.

Piranesi Pietro Gen. Comandante la Guardia Nazionale Sedentaria esorta i suoi Soldati a ben meritare *p.* 274. *tom.* 2.

Popolo quelli, che dimostrano zelo, ed attaccamento al Popolo Romano, avranno la protezione dell' Armata *art.* 12. *p.* 7. *tom.* 1.

Atto del Popolo Sovrano *p.* 11.

Del Popolo di S. Oreste *p.* 40 *t.* 1.

Ogni atto fatto in nome del Popolo è nullo senza il concorso dell' universalità de' Cittadini *art.* 17. *p.* 63. *tom.* 1.

E ne sono responsabili quelli, che lo sottoscrivono *ivi*.

Poste estere soppresse *p.* 19. *tom.* 1.

Tariffa dell'antico Governo si conferma provisoriamente *p.* 63. *tom.* 1.

Del e lettere, e de' Corrieri è un diritto della Repub. *tit.* 1. *art.* 1. *p.* 471. *tom.* 2.

Pene per chi formasse qualche stabilimento su tal oggetto *art.* 2. *ivi*.

Si eccettua la Posta Militare Francese *art.* 3.

Può il Consolato farle amministrare, o dare in appalto *art.* 4.

Cavalli, e loro foraggio non possono essere sequestrati *art.* 9.

I Maestri di Posta, Corrieri, e Postiglioni a che obbligati *art.* 5. a 16.

Prezzi della Corsa *art.* 17. a 23. *p.* 473. *ivi*.

Proibito di aprir le lettere, Pieghi, e Pacchi *art.* 27. *ivi*.

Eccezioni *art.* 28.

Modo di distribuire le lettere prezzi, consegna, *art.* 24. a 33. *p.* 474.

Responsabilità dell' Affittuario anche in caso di forza maggiore *art.* 34. *ivi*.

Avrà il ricorso contro la Comune, in cui sarà accaduto il fatto, e come *ivi*, ed *art.* 35.

Tariffa delle lettere *tit.* 5. §. 1. a 9. *p.* 474. a 476. *tom.* 2.

Delle lettere quando, e per dove parte, ed in quali giorni arrivano i Corrieri *p*.488. a 490. *tom.* 2.

Lettere per Paesi esteri, a riserva delle soppresse Legazioni, si devono impostare *ivi in fin*.

Potere Legislativo presso il Senato, e Tribunato disposizioni generali *tit.* 5. *p*. 110. e seg. *tom.* 1.

Esecutivo presso i Consoli *tit.* 6. *p.* 118. a 122. *tom.* 1.

Poveri continuazione de' soccorsi *art.* 11. *p*. 7. *tom.* 1.

Prefetti Consolari presso le Amministrazioni Dipartimentali, e Municipali da chi nominati, e loro attribuzioni *tit.* 3. *art.* 46. a 49. *p*.192. *tom.* 1.

Loro trattamenti *art.* 53. e 55. *p*. 194. *tom.* 1.

Dell' Alta Pretura *art.* 257. *p*. 131. *t*. 1.

Delle Municipalità come corrispondono con li Dipartimentali *art.* 28. *p*. 64. *tom.* 2.

Questi col Ministro dell' Interno *art.* 29. *ivi*.

Modelli de' prospetti decadarj da chi gli ricevono *art.* 32. *p*. 65. *ivi*.

Suo Sostituto *art.* 104. *p*.212. *t*. 1.

Del Tribunale di Censura, e sue attribuzioni *art.* 231., e 240. *p*. 128. *tom.* 1.

Corrispondono con quello del Tribunale Civile, e Criminale *art.* 30. *p*.64. *tom.* 2.

Delli Tribunali Civile, Criminale, e sue attribuzioni *art.* 244. e 245. *p.* 129. *art.* 27. *p.* 200. *tom.* 1.

Corrisponde col Ministro della Giustizia *art.* 31. *p*. 65. *tom.* 2.

Suo Sostituto *art.* 28. *ivi*.

De' Circondarj di Roma *p.* 420. *tom*. 1.

Prefetto Nazionale presso l'Alta Corte di Giustizia *art.* 260. e *seg*. *p.* 131. *art.* 99. *p.* 211. *tom.* 1.

Presidenti del Consolato *art.* 144. *p.* 119. *tom.* 1.

De' Corpi Legislativi *art.* 57. *p.* 111. e *tit.* 2. *art.* 14. e seg. *p.* 173. *tom.* 1.

Del Tribunal Civile come, e da chi nominato, e rimpiazzato *art.* 27. e 31. *p.* 200. *tom.* 1.

Del Tribunale di Censura *art.*57. e seg. *p*. 204. *tom.* 1.

Nomina i Pretori *art.* 6. *p.* 125. *tom.* 2.

Del Tribunal Criminale nomina, ed attribuzioni *art.* 89. a 95. *p.* 209. *tom.* 1.

Quanto alle Appellazioni dai Giudicati del Tribunale di Censura *art.* 64. e 65. *p.* 205. *tom.* 1.

Delle Amministrazioni Dipartimentali, e sue attribuzioni *art.* 117. *p.* 213. *tom.* 1.

Delle Classi dell'Istituto Nazionale *art.* 3. e seg. *p.* 216. *tom.* 1.

Prestito forzato di scudi 250. mila imposto sopra ciascun Dipartimento, e di 50. mila sopra quello del Tevere, eccettuate Roma, ed Ancona come si paga *art.* 3. 7. *p.* 285. *t*. 1.

Il riparto si farà sopra i ricchi *art.* 5. *ivi*.

Altro in che somma, ed a quali Famiglie, e ricchi proprietarj imposto *art.* 1. a 6. *p.* 324. *tom.* 2.

Come saranno rimborzate *art.* 7. *p*.325. *ivi*.

Famiglie Papali saranno rimborsate per metà *art.* 8. *ivi*.

Della metà delle Posate d'argento degli Abitanti di Roma *art.* 1. *p.* 492. *tom.* 1.

Dove ricevute *art.* 3.

Come ne saranno rimborsati *art.* 4. a 6. *p.* 493. *ivi*.

Ved. *Contribuzioni*.

Preti, e Frati, che s' impacciano del Secolare per nuocere al Governo, come giudicati *p.* 32. *tom.* 1.

Come devono impedire gli attruppamenti *art.* 1. e 2. *p.* 478. *tom.* 2.

Come provare d' averlo fatto *art.* 3. e 4. *p* 479

Quali le pene massimamente de' Parochi *ivi*.

Ved. Attrupamenti.

Nati fuori del Territorio della Rep. ne partiranno ancorchè vi abbiano impiego *art.* 1. e 2. *p.* 455. *t.* 1.

Ved. *Forestieri*.

Qual pena per quelli, che animano il Popolo contro i Francesi *p.* 8. *tom.* 1.

Pretori de' Dipartimenti *p.* 249. *tom.* 1.

Ved. Dipartimenti.

Come nomineranno i loro Assessori *art.* 5. *p.* 125. *tom.* 2.

Delle Sezioni di Roma *p.* 88. *tom.* 1.

Prezzi delle Carni *p.* 273. 282. *tom.* 1. e *p.* 111. *tom.* 2.

De' Latticinj d. *p.* 273. e 282.

Dell' Olio, Candele di Sevo, e Sapone *Art.* 1. *p.* 236. e *p.* 390. *tom.* 1. *p.* 34., e 112. *tom.* 2.

Della Legna *p.* 422. e seg. *tom.* 1.

Del Carbone d. *p.* 390.

De' Stallatici a tutto Agosto *p.* 345. *t.* 1.

Della Suola *p.* 288. *tom.* 2.

Privative abolite, della Legna *p.* 39. *tom.* 1.

Della Pesca, Dogana di Pescaria, ed Università de' Pescivendoli *p.* 113. *art.* 3. e 4. *tom* 2.

De' Molini, e Forni *art.* 13. *p.* 393. *tom.* 1.

Di Caccia, Macelli, Pizzacarie, ed altre, che si pretendevano da' Baroni *art.* 14. *p.* 394. *tom.* 1.

Ved. nelle rispettive Materie.

Processi del S. Offizio, e contro i Patriotti bruciati *p.* 309. *tom.* 2.

Promulgazione delle Leggi spetta al Consolato *ar.* 130. e 133. *p.* 117., e seg. *tom.* 1.

Propine, o Regalie formanti parte della risposta, ed affitto de' Beni Ex Camerali, si pagano alla Gran Questura *art.* 5. *p.* 399. *tom.* 1.

Proprietà sotto la protezione dell' Armata Francese *art.* 14. *p.* 7. *tom.* 1.

Quale il suo diritto, e come si mantiene *art.* 5. e 8. *p.* 103. e 105. *tom.* 1.

Violazione alla medesima come si punisce *art.* 4. *p.* 21. *tom.* 1.

Proprietarj libertà di rescindere gli Affitti de' Beni rustici *art.* 14. *p.* 274. *tom.* 2.

Q

Quadri de' soppressi Monasteri creduti preziosi si portano al pubblico Museo *art.* 12. *p.* 459. *tom.* 1.

Quadro de' Cantoni di ciascun Dipartimento, e de' Luoghi, che formano i loro Circondarj *p.* 145. *tom.* 1.

Quartieri, trovati di fuori dopo la ritirata come si puniscono *art.* 2. *p.* 21. *tom.* 1.

Pena per chi vi s' introduce per sedurre i Soldati *art.* 3. *ivi*.

Arresto di chi di notte fosse trovato intorno a' Quartieri, e Magazzini di polvere *art.* 5. *ivi*.

Quartier Mastri ve ne sarà uno per Sezione per riscuotere il pagamento delle Guardie de' Preti, e Frati *p.* 68. *tom.* 1.

Come obbligati a rimettere la nota de' Cittadini sottomessi alla Tassa per la Guardia, e quote pagate *art.* 1. *p.* 457. *tom.* 2.

In ogni Decade daranno la nota delle riscossioni *art.* 4 *ivi*.

Questura Grande da quali composta provisoriamente *p.* 34. 86. e 90. *tom.* 1.

Quanti Gran Questori stabiliti dalla Costituzione, e loro attribuzioni *art.* 307. a 311. *p.* 135. *art.* 41. a 52. *p.* 226. e seg. *tom.* 1.

Corrispondenza colli Commissarj

della Contabilità *art.* 312. a 315. *ivi*, e *art.* 53. e seg. *p.* 227. *tom.* 1.

Essa è il centro di tutte l'esazioni, e spese pubbliche *art.* 43. *p.* 226. *tom.* 1.

Istruzioni del Consolato per la medesima *p.* 19. *tom.* 2.

Sue Funzioni *tit.* 1. *art.* 1. a 14. d. *p.* 19. e seg.

Doveri, ed attribuzioni relativi alla riscossione *tit.* 2. *cap.* 1. *art.* 15. a 23. *p.* 20.

Doveri rispetto alle spese *cap.* 2. *art.* 24. a 38. *p.* 22.

Carteggio, e registri relativi alle riscossioni pubbliche *tit.* 3. *cap.* 1. *art.* 39. a 53 *p.* 25. seg.

Relativi alle spese pubbliche *cap.* 2. *art.* 54. a 59. *p.* 27. e seg.

Sulla maniera di lavorare *tit.* 4. *ar.* 60. a 66. *p.* 28.

Questori de' Dipartimenti, e natura delle loro Funzioni *tit.* 5. *cap.* 1. *ar.* 67. a 72. *p.* 29.

Loro doveri, ed attribuzioni *cap.* 2. *ar.* 73. a 75. *p.* 30.

Corrispondenza, e registri delle medesime *cap.* 3. *ar.* 76. a 95. *p.* 30. a 32.

Questori de' Cantoni *tit.* 6. *ar.* 96. a 107. *p.* 32. e seg. *tom.* 2.

I Gran Questori perchè destituiscono i Questori Municipali *art.* 1. e 2. *p.* 450. *tom.* 2.

In qual caso gli accusano al Direttore del Giurì d'accusa del Circondario *art.* 3. *ivi*.

Destituiti le Amministrazioni Municipali, o in mancanza i Gran Questori come rimpiazzano gli altri *art.* 4. e 5.

I Questori Dipartimentali saranno nominati dal Consolato *ar.* 2. *p.* 125. *tom.* 2.

Quanto per loro trattamento, e spese del Burò *ar.* 1. e 2. *p.* 103. *t.* 2.

Questori Municipali saranno nominati dalle Amministrazioni Municipali *ar.* 4. d. *p.* 125.

Trattamento comprese le spese del Burò *ar.* 1. e 2. *p.* 103. *tom.* 2.

I trattamenti s' intendono tanto per le riscossioni in contante, che in generi *ar.* 7 *p* 404. *tom.* 2.

I loro Libri di Entrata, ed uscita da chi sottoscritti *ar.* 8. *p.* 419. *t.* 2.

I due Questori delle Divisioni Militari come pagano le spese della Guerra *ar.* 1. e seg. *p.* 165. *tom.* 2.

A quello del Tevere gli si accresce a tal effetto il trattamento in annui scudi 300. *ar.* 4. *p.* 106.

Ed a quello del Metauro in scudi 200. *ivi*.

R

Raccomandazioni de' Consoli, Senatori, Tribuni sono uguali a quelle di qualunque Cittadino *ar.* 7. *p.* 62. *tom.* 2.

Rame manofatturato da portarsi alla Zecca come si paga *p.* 444. *tom.* 1.

Razione proibite a Militari Francesi fuori del loro accantonamento *p.* 8. *tom.* 1.

Registri Civici come, ed a qual effetto si fanno *tit.* 1. §. 1. *art.* 5. a 9. *p.* 156. *tom.* 1.

Niuno potrà aspirare ad alcuna Carica, se non è scritto in tal Registro *p.* 415. e 434. *tom.* 1.

Vi sarà anche presso il Maggiore d'ogni Sezione per iscrivere i Cittadini per la Guardia Civica *p.* 417. *tom.* 1.

Regolari, i Superiori non rimovino alcun Individuo senza il consenso del Ministro dell' Interno *art.* 3. *p.* 299. *tom.* 2.

Relazioni de' due Consigli tra di loro *p.* 117 *tom.* 1.

Estere *tit.* 12. *art.* 317. a 326. *p.* 136. *tom.* 1.

Religiosi, che abbandonano la vita Monastica, portano seco il Mobilio di proprio uso, facendone Inventario *art.* 6. *p.* 457., e *p.* 464. la 2. *tom.* 1.

Quale assegnamento ricevono *art.* 1. *p.* 153. *tom.* 2.

Cosa si da ai Mendicanti *art.* 2. *ivi.*

Trasferiti da un luogo all' altro cosa anno per il viaggio oltre il Mobilio *art.* 9. *p.* 458. *tom.* 1. *art.* 4 *p.* 299. *tom.* 2.

Come si paga e donde non avendo il Convento *art.* 5. e 11. *ivi* *p.* 300.

Non può impedirsegli di abbandonare il Chiostro *art.* 3. *p.* 457. *tom.* 1.

Quelli, che n' escono sono riabilitati al diritto di successione *art.* 4. *ivi*.

Da aprirsi però dopo la loro sortita *art.* 5. *ivi*.

Quelli che prendono Moglie, anno una pensione vitalizia *art.* 12. *p.* 300. *tom.* 2.

Ved. Monache. Attruppamenti, Preti, e Frati.

Repubblica Francese rinunzia ai diritti di conquista sopra i stati di Roma *p.* 102. *tom.* 1.

Riconosce la Rep. Romana indipendente, e sotto la sua protezione *p.* 14 *tom.* 1.

Romana una, ed indivisibile *art.* 1. *p.* 105. *tom.* 1.

Assicurata dell' attaccamento ed impegno della Rep. Francese, per la di ei felicità *p.* 462. e seg. *t.* 1.

Riconosciuta dalla Rep. Cisalpina *p.* 405. *tom.* 1.

Quale il suo Territorio *p.* 15. *tom.* 1.

Come limitato, e diviso *p.* 469. e seg. *tom.* 1.

Requisizione per l' Armata Francese di Calzette, e Cappelli *p.* 59. *tom.* 1.

Di 3000, Cavalli *p.* 37. 66. 69. 94. *tom.* 1.

Di Letti, Materazzi, e Biancheria *p.* 374. *tom* 1. e *p.* 109. *tom.* 2.

Di sfili, e fascie *p.* 370. *ivi*.

Di Suola, e Vitelli *p.* 54. *ivi*.

Di Tela, e Cuoi *p.* 288. *ivi*.

Di vestiario, e di sovvenzioni volontarie *p.* 364. *tom.* 1.

Delle Armi detenute dagli Abitanti di tutti i Rioni di Roma *p.* 64. 68. 70. 357. 364. 365. 387. *tom.* 1.

Della metà delle Posate d' argento. *Ved. Prestito forzato*.

Di Rame, Ottone e bronzo per la Zecca *p.* 492. *tom.* 2 *Ved. Rame*.

De Cavalli per la Gendarmeria *p.* 118. *art.* 1. *tom.* 2.

Quali eccettuati *art.* 2. *ivi*.

Età, scelta, e raduno de' medesimi *art.* 3. a 7. *p.* 119. *ivi*.

Quali prezzi stabiliti per indennizzazione de' Proprietarj, e da chi si paga *art.* 8. *ivi*.

Mantenimento a carico de' Dipartimenti fino a quando *art.* 9. *ivi*. Quanti ne sono stati dati *p.* 160. *tom.* 2.

De Cittadini per completare l' Armata, cioè di tutti dall' età di 18. a 25. anni *art.* 1. *p.* 116. *tom.* 2.

Quali eccettuati *art.* 2. *ivi*.

Metodo da tenersi nel registro, riparto, ed arruolamenti de' Requisizionarj *art.* 3. a 10. *ivi*.

Quando potrà ciascuno ritornare alla sua Casa *art.* 11. *p.* 117. *ivi*.

Di Sciable *p.* 360. *tom.* 2.

Di Moneta sopra i Vivandieri e Bottegari *art.* 1. *p.* 167. *tom.* 2.

Pene *art.* 2. *ivi*.

Rescissione degli Affitti de' Beni rustici resta in libertà del Proprietario,

e dell' Affittuario *art.* 14. *p.* 274. *tom.* 2.
Volendosi, avrà effetto dopo la Raccolta del 1799. *ivi*.
Rescritti non sottoscritti sono nulli *p.* 462. *tom.* 2.
Resti, o Assegnati si daranno al Monte, e Banco nel baratto delle Cedole *p.* 445. *tom.* 1.
Nella circolazione, e nelle pub. Casse saranno ammesse come moneta effettiva *ivi*.
Dove come moneta fina *p.* 273. *art.* 11. *art.* 1. *p.* 287. *tom.* 2.
Eccettuati *art.* 2. d. *p.* 287.
Niuno potrà ricusarli *ivi*, e *p.* 84. *tom.* 2.
Pene *ivi* e *p.* 288. *art.* 3. *tom.* 2.
Si bruciano i Rami, e gli ordegni *art.* 12. *p.* 274. e *p.* 285. *tom.* 2.
Così le Cedole corrispondenti ai Resti realizzati *ivi*.
Manoscritti si cambieranno con de' stampati *ivi*.
Se ne stampino minori di uno Scudo per comodo del baratto *p.* 331. *tom.* 2.
Formano un debito surrogatorio alle Cedole bruciate *p.* 377. *art.* 5. *tom.* 2.
Per contracambiare tutte le Cedole quanti se ne fabbricano *art.* 2. *p.* 498. *tom.* 2.
Non se ne faranno maggiori di uno Scudo *art.* 3. *ivi*.
Forma, metodo, e conto de' Cambj *art.* 4. a 9. *p* 499
Pel di loro ritiro resta ipotecato il prodotto de' Beni Enfiteutici, e di quali *art.* 10. *ivi*.
Vi saranno tre Amministratori, e qual metodo terranno *art.* 11. a 15. *ivi*.
Modo della lacerazione de' Resti *art.* 16. e 17. *p.* 500.
Uso della moneta, che si riceve dalli Debitori *art.* 18. a 20. *ivi*.
Spese dell' Amministrazione *art.* 21. *ivi*.
Gli Amministratori come faranno pubblico il Conto dell' Amministrazione *art.* 22. *ivi*.
Revisione della Costituzione quando, come, da chi, e dove potrà farsi *tit.* 13. *art.* 327. e seg. *p.* 137. *tom.* 1.
Ricevute dell' imprestito forzato non più si ammettono a ragione di Sc. 4. in Cedole per ogni Piastra *p.* 168. *tom.* 2.
Rirlami de' Cittadini, e Memorie devono essere indirizzate non al Consolato, ma ai rispettivi Ministri *art.* 1. e seg. *p.* 414. *tom.* 1.
Riduzione delle Feste *p.* 40. *tom.* 2.
Dei prezzi dell' Olio, Sapone, e Carbone *art.* 1. e seg. *p.* 236. *t.* 1.
Ritirata, ora, e regola *p.* 21 *tom.* 1.
Roma Rioni riuniti in Sezioni *p.* 64. *tom.* 1.
Divisa in tre Circondarj, e quali Sezioni comprendono *p.* 144. 472. *ar.* 7., e 8. *tom.* 1.
Municipalità, e Prefetti Consolari de' medesimi *p.* 87. e seg. *tom.* 1.
Assessori, Scribi, e Commissarj di Polizia delle Sezioni *p.* 309. *t.* 1.
Pretori delle medesime *p.* 88. *t.* 1.
Ruoli delle Contribuzioni, metodo, e loro uso *ar.* 1. a 14. *p.* 449. *t.* 1.

S

Sagrestie, e Chiese de' Luoghi Pii, e Conventi soppressi legni ed altro si vendono *p.* 277. *tom.* 2.
Sapone proibito ai Francesi di comprarlo senza licenza *p.* 443. *tom.* 1. *Ved. Prezzi*.
Sciable da prestarsi per la Cavalleria *p.* 360. *tom.* 2.
Scribi delle Sezioni di Roma *p.* 309. *tom.* 1.

De' Pretori de' Dipartimenti *p.* 381. *tom.* 1.

Loro Officio presso i Tribunali *art.* 2. *p.* 398. *tom.* 1.

Autorizzati a servirsi provvisoriamente della Tassa di Campidoglio *art.* 1. *p.* 83. *tom.* 2.

Scrutinj, e quali le loro specie, e regole *tit.* 3. §. 1. e seg. *p.* 167. a 171. *tom.* 1.

Scrutatori loro elezione §. 3. *art.* 44. a 48., *art.* 53. e seg. *p.* 161. *tom.* 1. *Ved. Assemblee*.

Sedizione provocata con atti, o discorsi allarmanti come sarà giudicata, e punita *art.* 1. a 4. *p.* 343. *tom.* 2. *Ved. Attruppamenti*.

Sedute della Municipalità de' Circondarj di Roma dove stabilite *p.* 344. 351. 378. *tom.* 1.

Segretarj delle Assemblee *tit.* 2. §. 3. e seg. *p.* 161. *tom.* 1.

De' Burrò Consolari *p.* 248. *tom.* 1.

De' Ministri non sottoscrivono che per attestare la verità delle Copie *art.* 9. *p.* 62. *tom.* 2.

Senato, *e Tribunato* di quanti Membri composto, qualità, elezione, attribuzioni, e potere *art.* 79. e seg. *p.* 113. e *tit.* 1. *p.* 172. *tom.* 1

Esso solo approva, o rigetta la risoluzione del Tribunato *art.* 83. *pag.* 113. *t.* 1.

Formola d' approvazione, e di rifiuto *art.* 93. e seg. *pag.* 114.

Di quanti membri è composta la Seduta per poter deliberare *art.* 82. *pag.* 113.

Può cambiare la residenza de' consigli Legislativi, e quale il metodo *art.* 94. e seg. *pag.* 115. *t.* 1.

Cosa devono fare gli Amministratori Dipartimentali, se i due Consigli non si saranno riuniti nel temine prefisso *art.* 107. e seg. *ivi*.

Metodo da tenersi in caso di delitto di qualche Membro *art.* 114. e seg. *pag.* 116. *t.* 1.

Nomina degli Officiali *tit.* 2. *p.* 173. *tom.* 1.

Disposizione della Sala *tit.* 3. *p.* 175.

Tenuta, e regolamento delle Sedute *tit.* 4. *p.* 176.

Ordine delle Discussioni, e delle deliberazioni *tit.* 5. *p.* 178.

Elezioni *tit.* 6. *p.* 182. *t.* 1.

In ciascun Mese vi sarà letta la Legge relativa all'organizzazione, ed alle rispettive deliberazioni *art.* 12. *p.* 62. *tom.* 2.

Nomina una Commissione per il rapporto dell' osservanza *ivi*.

Il Presidente vien dimesso, se non fa uscire dalla Sala chiunque facesse atti d' approvazione, o contrarj *art.* 13. *p* 63. *tom.* 2.

Proibito ai Tribuni e Senatori dell' istesso Dipartimento di presentare Candidati *art.* 14. *ivi*.

E' illegale qualunque atto da essi fatto collettivamente *art.* 15. *ivi*.

Proibito a ciascun Individuo di prendere alcun titolo pel suo Dipartimento *art.* 16. *ivi*.

In ogni Mese riceveranno dal Consolato lo stato delle Autorità costituite, e de' progressi dello stabilimento Costituzionale *art.* 35. *p.* 65. *ivi*.

Ved. Autorità Costituite.

Senatori sono le Colonne della Rep. ed i nemici de' Tiranni *p.* 243. *tom.* 1.

Sentenze delle Commissioni Militari. *Vedi Condannati*.

Contro Charrier Capo di Battaglione, ed altri Rei di furto di Argenti, e Gioje *p.* 278. *tom.* 1.

Sequestro degli Effetti, ed altro esistenti nello Stato di pertinenza delle Nazioni in guerra colla Francia, e de' loro Sudditi *p.* 9. *tom.* 1.

Servitori, non possono essere licenziati, o diminuiti fino a nuovo ordine *art. 9. p. 7. tom. 1.*
A quelli degli Emigrati gli si deve l' istesso Salario *ivi*.
Seta, si permette l' estrazione col pagamento de' soliti Dazj *art. 1. e 2. p. 330. tom. 2.*
Sinigaglia, Fiera si faccia secondo il solito *p. 489. tom. 1.*
Proibita l' introduzione, e vendita di prodotti, e manifatture Inglesi, Russe, e Portoghesi *p. 490. ivi*.
Obbligo di esibire le Polize di Carico *ivi*.
Ved. Fiera.
Soccorsi a' Poveri si continuano *art. 11. p. 7.*, ed *art. 1* e seg. *p. 261. tom. 1.*
Progetti per farne de' nuovi *art. 8. p. 257. tom. 2.*
Soldati arrollati, e dimessi vengono richiamati *p. 257. tom. 2.*
Soppressioni di Conventi, e Monasteri.
Ved. Conventi.
Fatte arbitrariamente dalle Municipalità sono nulle *p. 134. tom. 2.*
Spada Gen. della Guardia Nazionale ai Deputati della Federazione *p. 99. tom. 1.*
Specchio della divisione del Territorio della Rep. Rom. in Cantoni, e di questi in Comuni *p. 473. tom. 1.*
Di tutti i Beni Nazionali da formarsi *p. 464. la 1.*
Invito a farlo *p. 528. e. 529. t. 2.*
De' Beni aggiudicati si fa in ogni Decade *p. 69. tom. 2.*
Spese, e Contribuzioni pubbliche come divise, *§. 1. p. 255, tom. 1.*
Come, e su quali Beni imposte *§. 2. art. 6.* d. *p. 255.*
Quali Luoghi esenti *art. 9. p. 256.*
Come per que' Beni, ne' quali l' usufrutto non appartiene al Proprietario *art. 10. ivi*.
Metodo per le dichiarazioni de' Fondi *art. 11.* e segg. *ivi*.
Emolumento de' Questori *art. 19. p. 257.*
Modo de' pagamenti *art. 16.* e seg. *ivi*.
I Proprietarj riterranno una porzione dell' imposizione per i frutti e Censi gravanti il fondo *art. 22. ivi*.
Gli Amministratori Dipartimentali spediranno de' Commissarj, ed a qual effetto. *art. 23. ivi*.
Superflue ed arbitrarie cedono a danno di chi le ha ordinate *p. 133. tom. 2.*
Ancorchè plausibili, e dirette a buon fine *ivi*.
Fatte per la sossistenza degli abitanti sono Municipali, e devono pagarsi da' Cittadini *art. 1. p. 347 tom. 2.*
La liquidazione come si farà *art. 2. ivi*.
Fatte per la Truppa Francese come saranno liquidate, e pagate *art. 4.* e *5. ivi*.
Come quelle dell'Armata dell'antico Governo *art. 6. ivi*.
Del Governo provisorio da chi garantite, e pagate *art. 7. a 9. ivi*.
S. Spirito ved. *Banchi*.
Spurgo dell' Acqua Mariana *p. 522. t. 2.*
Stallatici loro prezzo *p. 345. tom. 1.*
Stampa a tutti permessa, ma ciascuno è risponsabile di quello, che in essa si contiene *p. 172. tom. 2.*
Per Scritti calunniosi procede il Consolato *ivi*.
Porteranno la sola data del nuovo stile *art. 3. p. 271. tom. 2.*
Pene per li contraventori *ivi*.
Stampatori proibiti di stampare scritti in nome collettivo di Officiali Francesi *p. 99. tom. 1.*
Obbligati a rimettere al Min. della

Giustizia, e Pulizia gli esemplari di tutte le stampe, ed in qual numero *p.* 172. *tom.* 2.

Statue preziose de'Conventi soppressi si portino al Museo *p.* 469. *art.* 12. *tom.* 1.

Stile come proibita la delazione, e punita ved. *Coltello*.

Stima metodo da tenersi *Ved. Beni*.

Stoppie modo, e tempo da darvi fuoco *p.* 432. *tom.* 2.

Strade come nella notte devono essere illuminate *p.* 453. *tom.* 1.
Ved. Illuminazione.

Subordinazione Militare, Proclama del Gen. Gouvion S.Cyr ai Corpi d'Armata stazionati negli Stati della Rep. Rom. *p.* 234. *tom.* 1.

Suola devono i Vaccinari portarla in Magazzino, e venderla ai soli Calzolari di Roma *p.* 274. *tom.* 1.
Romanesca per due anni al prezzo di baj. 30. la lib. *p.* 288. *tom.* 2.
Forestiera a prezzo libero *ivi*.

Superiori Ecclesiastici Secolari, e Regolari obbligati a render conto *p.* 286. *tom.* 1.
Saranno risponsabili tutti gl'Individui, se non invigileranno alla esecuzione *ivi*.

Supplementarj dell' Alta Pretura *p.* 118. *tom.* 2.
Del Tribunal Civile del Dipartimento del Tevere *p.* 155. *tom.* 2.

T

T*agliatori* di Macchie *ved. Carbonari*.

Tariffa delle Cedole fissata in varie Settimane dal Consolato a ragione di sc. 12. per ogni Piastra *p.* 276. 285. 289. 326. 329. 331. 346. 352. 387. 399. 402. *tom.* 2.

Tassa quanto agli Atti provvisoriamente si osservi quella di Campidoglio *p.* 396. *tom.* 2.

Teatri, si osservi un modesto, e decente silenzio *art.* 1. *p.* 71. 75. *tom.* 1.
Non si nomini persona alcuna, nè si rivolga l'odiosità ad alcun Individuo *art.* 2. *ivi*.
In ogni 15. giorni come vi sarà l'ingresso gratuito *ivi*. *p.* 76.
Biglietti, e Chiavi si vendano al Botteghino *p.* 72. *tom.* 1. *art.* 10. *p.* 534. *tom.* 2.
Provento d'una serata per i Poveri *p.* 244 *tom.* 1.
Proibito l'ingresso sul Palco scenico a chi non vi è addetto *p.* 295. *tom.* 1.
Le Rappresentanze incominceranno ad un ora di notte *p.* 350 *tom.* 1.
Soggetti ai Grandi Edili, e Commissarj di Polizia *art.* 25. *p.* 64. e *art.* 1. *p.* 468. *tom.* 2.
A questi l'Impressario deve due Palchi *ar.* 26. d. *p.* 64.
Niun altro potrà pretendere Palchi gratuiti *art.* 27. *ivi*.
Le Rappresentanze, ed i Balli non andranno in Scena senza l'esame, e l'approvazione de' Grandi Edili, e delle Municipalità *art.* 2. *p.* 468. *t.* 2.
Questi rigetteranno quelli, che fossero contrarj al buon costume, ed al Governo *art.* 6. *ivi*.
Quali, e chi soggetti alla pena in caso di contravenzione *art.* 3. e 4. *ivi*.
La pena sarà applicata agli Ospedali *art.* 5. *p.* 469. *tom.* 2.

Regolamenti sopra i Teatri *p.* 532. *t.* 2.
A che sono tenuti i Proprietarj *art.* 1. *p.* 533. *ivi*.
Obblighi degl'Impressarj *art.* 4. a 7. *ivi*.
Doveri degli Attori *art.* 8. *p.* 534.
Delle loro differenze giudicano inappellabilmente i Grandi Edili *art.* 9. *ivi*.
Come devono diportarsi gli Spettatori *art.* 11. a 15. *ivi*.

Rispeto, ed obbedienza al Commissario di Pulizia *art.* 16. *p.* 535.

Camera per i ricorsi *art.* 17. *ivi*.

Ordine delle Carrozze *ar.* 18. *ivi*.

Le Rappresentanze termineranno alla mezza notte *ar.* 11. d. *p.* 534.

Revoca della sospensione ordinata del pagamento de' Bollettoni del Teatro di Apollo *p.* 155. *tom.* 1.

Terracina sommessa da' Francesi *p.* 368. *tom.* 2.

Saccheggio della medesima *p.* 369. *tom.* 2.

Territorio della Rep Rom. come diviso provvisoriamente dal Gen. Berthier *p.* 17. *tom.* 1.

Come dalla Costituzione *tit.* 1. *p.* 105. *tom.* 1.

Secondo le Leggi organiche diviso in Dipartimenti, Capi-Luoghi, e Cantoni *ar.* 1. *p.* 143. *tom.* 1.

Riguardo all'Armata ripartito in due Divisioni, e quali *p.* 70. *tom.* 2.

Romano fuori le Porte a quali Sezioni appartiene *ar.* 1. e 2. *p.* 260. *tom.* 2

Le loro Liti, ed affari si porteranno avanti li rispettivi Pretori *ar.* 3. *ivi*.

Abrogate le Leggi contrarie, massimamente quella de' Mercenarj *ar.* 4. *ivi*. *Ved. Mercenarj*.

Tesoro pubblico, i suoi effetti non possono depositarsi presso un particolare *ar.* 6. *p.* 62. *tom.* 2.

Tevere Dipartimento, e Cantoni *p.* 151. e 471. *tom.* 1.

Autorità costituite, e Municipalità de' Cantoni *p.* 374. *tom.* 1.

Prefetto Consolare, e Giudici Civili *p.* 447. *tom.* 1.

Burò dell'Amministrazione Dipartimentale *p.* 465. *tom.* 1.

Titoli, Stemmi, ed Insegne Aristocratiche aboliti *p.* 36. *tom.* 1.

Proibito anche l'uso delle Livree, e Trine *ivi*.

De' Cittadini, che anno dritto di votare nelle Assemblee §. 2. *p.* 157. *tom.* 1.

Trasimeno Capo-Luogo, e Cantoni *p.* 143. 152. 472. *tom.* 1.

Autorità costituite *p.* 321. *tom.* 1.

Trattamenti de' Funzionarj pubblici *ar.* 4. *p.* 395. *tom.* 1.

Degl'Impiegati, ed Uscieri presso le Autorità Giudiziarie *p.* 386. *tom.* 2.

Tratte di Grano concedute ad alcuni Individui nel passato Governo sono abolite *ar.* 15. *p.* 394. *tom.* 1.

Tribunali del Pretore *tit.* 1. §. 1. *p.* 197. *tom.* 1.

Civile di Dipartimento §. 3. *p.* 200. *t.* 1.

Di quanti Giudici è composto oltre il Prefetto Consolare *art.* 27. *ivi*.

Come giudica in prima, e seconda Istanza *art.* 34. *ivi*.

Nelle Cause, il cui valore eccede li scudi 1200., l'Appellazione s' interpone ad elezione dell'Appellante, ed a quali de' Tribunali Civili de' Dipartimenti *art.* 35. *p.* 201. *t.* 1.

Il primo Giudicato non può essere annullato, che da un altro Giudicato contrario da tre Giudici d'Appellazione *ivi*.

Di Polizia Giudiziaria di quali delitti, e come giudica *tit.* 2. *art.* 37. e §. 1. *art.* 39. e se: . *p.* 202. *tom.* 1.

Da chi composto §. 2. *p.* 204 *t.* 1.

Di Censura di quali Cause giudica, e da chi composto *tit.* 2. d. *art.* 37. e §. 3. d. *p.* 204. *art.* 66. *p.* 206.

Da' di lui Giudicati chi, a qual Tribunale, e fra quanti giorni appella *art.* 63. *p.* 205.

Si può anche ricorrere in Cassazione all'Alta Pretura *ivi*.

Criminale del Dipartimento §. 4. *art.* 64 e 65. *p.* 205. *art.* 89. e seg. *p.* 209. *tom.* 1.

Facoltà de' Rei di ricusare fino a

20. Giurati senz' allegarne alcun motivo *art.* 77. *p.* 208.

Come, se gli Accusati non sono d'accordo *art.* 78. *ivi*.

Ricusandone oltre al d. numero, devono allegare i motivi, e come *art.* 79.

Come i Giurati rispondono alle questioni per unanimità, o maggioranza di voti *art.* 82. e 83.

Facoltà del Presidente, e Giudici nel secondo caso di farli riunire insieme cogli Aggiunti *art.* 84.

Giudica inappellabilmente *art.* 95.

Non ostante non meno il Condannato, che il Prefetto Consolare può ricorrere all'Alta Pretura per la Cassazione *ivi*.

Vedi Appellazione.

Dell' Alta Pretura da chi composta, in quante Sezioni divisa, e come giudica *tit.* 3. *art.* 96. e seg. *tom.* 1. *Ved. Alta Pretura*.

Dell' Alta Corte di Giustizia *ivi*.

Udienza de' Tribunali Civili, e Criminali, e come il Presidente punisce chi vi si facesse reo d' insulto, o altro *tit.* 4. *p.* 213.

Assegnamenti de' Giudici, e Funzionarj impiegati presso di loro *tit.* 5. *p.* 214. *tom.* 1.

Temporaneo d' Appellazione *p.* 453. *t.* 1. e *p.* 147. *tom.* 2.

Tribunali quanto alle Nomine de' Funzionarj pubblici *art.* 5. a 19. *p.* 125. *tom.* 2.

Tribunato, da quanti composto, suo potere, ed attribuzioni *art.* 69. e seg. *p.* 112. *tom.* 1. e *p.* 62. e seg. *tom.* 2.

Nomina di nuovi Tribuni *p.* 279. *tom.* 2.

I Tribuni sono i Custodi della Costituzione, e Difensori della Libertà, e della Sovranità del Popolo *p.* 254. *tom.* 1.

Ad esso solo appartiene la proposizione delle Leggi *art.* 72. *p.* 112. *tom.* 1.

Per poter deliberare di quanti Membri dev' essere composta la Seduta *art.* 71. *ivi*.

Come, e quante letture si fanno prima della risoluzione *art.* 73. e *seg. ivi*.

In qual caso si dichiara l' urgenza *art.* 78. *p.* 113. *ivi*.

Come indirizza il Messaggio al Senato nel caso che questo ritardi a decretare *art.* 99. *p.* 114. *ivi*.

Quando può dichiarare, che il Senato col suo silenzio ha approvata la sua risoluzione, e come la manda al Consolato per farla eseguire come una legge *art.* 100. *p.* 115. *ivi*.

Regolamenti comuni col Senato *Ved. Senato*.

Ved. Autorità Costituite.

Tronto Capi-Luoghi, Cantoni, ed Autorità costituite *p.* 143. 154. 332. 485. *tom.* 1.

Truppa Francese di che, e come dev'essere mantenuta dalla Repubblica Romana *p.* 379. *tom.* 1.

V

V*acanze* de' Corpi Legislativi stabilite dal primo Termifero fino a' 25. Brumale *p.* 93. *tom.* 2.

Vaccinari obbligati a tener aperte le loro Botteghe *p.* 260. *tom.* 1.

Devono portar la Suola nel Magazino, e venderla ai soli Calzolai di Roma *p.* 274. *tom.* 1.

Quando si riceveranno in Dogana le Pelli *p.* 404. *tom.* 1.

Vaccine s' introducano in Città allacciate, ed accoppiate *art.* 1. *p.* 264. *tom.* 2.

Dal Campo alle Rimesse da chi, e come accompagnate *art.* 2. *ivi*.
Così dalle Rimesse al Macello *art.* 3. *p.* 265.
Proibito a tutti di molestarle per istrada *art* 4. *ivi*.
Vagabondi, e Recattoni, non impiegandosi, si esiliano da Roma, e dallo Stato *p.* 312. *tom.* 1.
Eccettuati i storpj, ed infermi *ivi.*
Invitati ad impiegarsi ai lavori di Campagna, e come *ivi*.
Vantaggi promessi a' Compratori de' Beni Nazionali *p.* 49. *tom.* 2
Vascello Francese conduce a Corfù un Vascello Inglese da esso vinto nell' Acqua di Candia *p.* 540. *tom.* 2.
Udienza data dal Direttorio Esecutivo di Parigi all'Inviato della Repubblica Romana *p.* 460 *tom.* 1.
Vendite de' Beni Ex Camerali, ed altri divenuti Nazionali, come si fanno, e quali effettuate *Vedi Beni*.
Veroli si sottomette all' Armata Francese per mezzo del Vescovo *p.* 353. *tom.* 2.
Vescovi proibiti di servirsi di Abiti relativi a Corti straniere anche Ecclesiastiche *p.* 94. *tom.* 2.
Come gli si limita la rendita relativamente alla Popolazione *art.* 1. *p.* 158. *tom.* 2.
La rendita sarà fissata sopra Beni fruttiferi de' Vescovati *art.* 2. *ivi*.
Gli altri diverranno Nazionali *art.* 3. *ivi*.
Come, e da chi sarà fatta la separazione *art.* 4. *ivi*.
Vial Gen., e Com. della Piazza, Proclama al Popolo, ed alla Guardia Nazionale sulla sommossa di Trastevere *p.* 357. *tom.* 1.
Vignaroli, Lavoranti, e Coltivatori di Campagna sono sotto la protezione della Rep *p.* 95. *tom.* 1.
Vitelle si macellano quelle nate da Vacche Cacciatore *art.* 4. *p.* 109. *tom.* 2.
Universalità de' Cittadini è il Sovrano *art.* 2. *tom.* 1.
Volontarj ascritti per la Gendarmeria invitati al Quartiere *p.* 264. e 270. *tom.* 2.
Voti Religiosi, e tutt' altro contrario ai diritti naturali dell'Uomo, la legge non li riconosce *art.* 343. *p.* 139. *tom.* 1., ed *art.* 3. *p.* 457. *tom.* 2.
Uscieri, ed Apparitori del Tribunato, e del Senato *p.* 118. *tom.* 2.

FINE DELL' INDICE DELLE MATERIE.